REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 18 aprile 2017 **Anno XLVIII - N. 38**



Carmignano di Brenta (Pd), Villa Facchetti Corniani Negri.
Il Comune di Carmignano di Brenta è situato al confine con la provincia vicentina, nella zona denominata Alta Padovana, sulla destra idrografica del fiume Brenta, al limite sud del confine delle risorgive. Nella foto Villa Facchetti Corniani Negri, costruita nel 1745 dal parroco Don G. A. Facchetti, passata poi ai conti Corniani degli Algarotti e nel 1844 ai conti Negri. Dal 1925 è sede del Municipio.

(Archivio fotografico Comune di Carmignano di Brenta)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **37** del 04 aprile 2017
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Disposizione del Direttore n. 37 del 13.03.2017 "Modifica al Piano di Valorizzazione di cui alla L.R. 7/2011 ed al progetto di Piano Industriale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario". 1
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **13** del 28 marzo 2017
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, rilasciata alla ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L. con sede legale sita in Via Fornazzo n. 1600 Castelguglielmo (RO) e magazzino sito in Via Savonarola n. 3 Fraz. Porto Legnago (VR). 2
[Veterinaria e zootecnia]

n. **14** del 31 marzo 2017
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 Papozze (RO), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute. 4
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE

n. **38** del 03 aprile 2017
Autorizzazione al trasferimento definitivo di attività già autorizzate presso il Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI di Verona) con sede a Verona in Piazzale Stefani n. 1. L.R. 22/02 s.m.i. e dgr 3148/2007. 6
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

n. **17** del 31 marzo 2017
Dr. Sartore Gianluca. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016. 21
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. **34** del 03 aprile 2017
Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi. Istruttoria delle domande pervenute entro il 31 marzo 2017. DGR n. 2390 del 4 agosto 2009 e DGR n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135. 24
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **104** del 31 marzo 2017
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice fiscale 80006850285, codice di accreditamento L 236) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro 26
[Formazione professionale e lavoro]

n. **106** del 31 marzo 2017
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice fiscale 03234820243, codice di accreditamento L 237) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. 28
[Formazione professionale e lavoro]

n. **107** del 31 marzo 2017
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente RECRUIT SRL (codice fiscale 05140760967, codice di accreditamento L 238) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. 29
[Formazione professionale e lavoro]

n. **108** del 31 marzo 2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" (codice ente 4137 c.f. 94067200272) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati. 30
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. **72** del 03 aprile 2017
Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Ditta: SUSANA ALEX (codice IPCO150025). 31
[Trasporti e viabilità]

n. **73** del 03 aprile 2017
Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Ditta: SUSANA ANDREA SEBASTIANO (codice IPCO150026). 33
[Trasporti e viabilità]

n. **75** del 04 aprile 2017
Rilascio di concessione per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo per infissione di n. 2 pali lungo la sponda sinistra del Canale Idrovia, nel Comune di Mira (VE), località Dogaletto nell'area catastalmente censita al N.C.T. Fg. 48, mapp. 204. Dimensioni: ml. 10,00 x ml. 3,00. Richiedente: COSMA RICCARDO (codice IPID160028). 35
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **5** del 05 aprile 2017
FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. Ampliamento di un'attività turistica a campeggio. - Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) - Comune interessato: Peschiera del Garda (VR). - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013). 37
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **88** del 01 settembre 2016
POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: U.O. Genio Civile di Treviso. "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV) - II stralcio.". Codice azione 2A312 SMUPR 3741 - Codice Progetto FESR_R_17 - CUP H28G09000140006. Importo di progetto: Euro 500.000,00. Importo finanziato: Euro 500.000,00. Approvazione attribuzione risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 ed individuazione progetto finanziato da risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 nel II stralcio funzionale e accertamento spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013). 64
[Difesa del suolo]

n. **124** del 23 settembre 2016
POR- Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"., parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza Bacino di laminazione lungo il torrenteTimonchio in Comune di Caldogno" ID Piano 450 Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 Codice SMURP 14864 Codice ProgettoFESR-R-16 .Importo progetto 1° stralcio euro 22.200.000,00 relativo alla seconda perizia di variante e di assestamento CUP H44C08000030001 Accertamento spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007/2013). 69
[Difesa del suolo]

n. **241** del 22 novembre 2016
POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagnalupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio" - Codice azione 2A312 SMUPR 3722 - Codice progetto FESR_R_14 - CUP H39H09000180009 - Importo di progetto: E. 1.000.000,00 - Importo finanziato: E.850.000,00 - Determinazione spesa complessiva finale ammessa a contributo POR FESR CRO e liquidazione saldo. 72
[Difesa del suolo]

n. **343** del 28 dicembre 2016
L.R. 09/03/1975, n. 1 art. 3. Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno. (prog 1002) Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno in comune di Lozzo di Cadore per la parziale asportazione di accumuli alluvionali causati dal nubifragio del 04/09/2016 sul Rio Rin. Importo complessivo euro 247.379,20. Ratifica intervento. Codice SIOPE 2 01 01 2103. 78
[Difesa del suolo]

n. **355** del 29 dicembre 2016

L.R. 09.03.1975, n.1 art.3 - Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno (prog.999). Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno in comune di Lozzo di Cadore per la parziale sistemazione del Rio Rin causata dal nubifragio del 04/09/2016. Affidamento incarico profesisonale per Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per Euro 5.202,08 - Importo complessivo Euro 249.983,80 - ratifica intervento. Codice SIOPE 2.01.01.2108. 79

[Difesa del suolo]

n. **356** del 29 dicembre 2016

L.R. 23/02/2016 n.7 art.29 - DGR n.1555 del 10/10/2016 - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito dele avversità atmosferiche del 12 novembre 2014, nel territori odei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria. Impegno di spesa Euro 500.000,00. 80

[Difesa del suolo]

n. **10** del 20 gennaio 2017

POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagnalupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio". Codice azione 2A312 SMUPR 3722 - Codice Progetto FESR_R_14 - CUP H39H09000180009 - Importo di progetto: E.1.000.000,00 - Importo finanziato: E.850.000,00 - Rideterminazione spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013) e liquidazione saldo. 81

[Difesa del suolo]

n. **69** del 15 febbraio 2017

POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." ID Piano 450 - Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 Codice SMUPR 14864. Codice Progetto FESR_R_16. Importo progetto I stralcio euro 21.750.000,00 relativo alla terza perizia di variante e di assestamento - CUP: H44C08000030001. Rideterminazione spesa complessiva finale ammessa a contributo dei fondi POR CRO FESR (2007-2013). 86

[Difesa del suolo]

n. **92** del 03 marzo 2017

Ditta Cava Grobbe s.r.l.. Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "LAVANTO 2003" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR). (L.R. 44/82). 91

[Difesa del suolo]

n. **103** del 08 marzo 2017
Ditta Vallicella Ital-Art di Vallicella Ennio - Cava di marmo denominata "BERTASI 1" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1746 del 25.05.1999. Proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di ricomposizione ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 - D.Lgs. 42/2004). 93
[Difesa del suolo]

n. **115** del 16 marzo 2017
Ditta Lavarini Pietre s.r.l. - Cava di calcare da taglio, denominata "BERTUIO", sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione all'asporto parziale del materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessita' ricompositive di cava. L.R. 44/82. 94
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

n. **27** del 01 marzo 2017
Rinnovo della Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n. 76 del 30/12/2011, Decreto n. 155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n. 162 del 12/08/2014, in scadenza al 31/12/2016 - occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo, foce fiume Sile, sponda sinistra, prospiciente Mapp. 8 (ex 46) del Fg. 91. - (rif. Pratica 079.N). Ditta: Sig. Gino FOLIN, nato a JESOLO (VE) il 27/03/1955, (omissis). 95
[Acque]

n. **28** del 03 marzo 2017
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine dx del fiume Sile nel Comune di Jesolo, Fg. 83 Mapp. 39. Bando comunale Determina n. 633 del 07.05.2014. Comune di Jesolo. Ditta Tagliapietra Mauro con sede in Jesolo (VE) Via Posteselle, 16/a. Pratica n. C14_000904. 99
[Acque]

n. **29** del 03 marzo 2017
Legge 191/2009: Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accordo di programma del 23/11/2012 integrato in data 10/11/2011 tra il M.A.T.T.M. e la Regione Veneto. Progetto definitivo : VE028A/10 "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul Fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Importo di progetto: Euro 1.000.000,00. Soggetto attuatore: Genio Civile Litorale Veneto. Approvazione progetto esecutivo. 101
[Acque]

n. **31** del 22 marzo 2017
PAR FAS 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa Suolo. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 atto integrativo. Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: intervento di ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo. Ripascimento del Litorale di Jesolo e Cortellazzo danneggiato dalle mareggiate anno 2016, mediante utilizzo delle economie. Importo complessivo euro 278.949,50. CUP H94H15000100006 PROG: VE-M0068.1/A. Approvazione del progetto esecutivo. 102
[Difesa del suolo]

n. **32** del 23 marzo 2017
Rinnovo concessione demaniale marittima n. 80/1999/Reg. e n. 94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001 occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 (ex 26) del Fg. 92 del Catasto Terreni del Comune di Jesolo. - (rif. Pratica 162.N). Ditta: TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s. con sede in Via Dragan Cigan n. 9, c.a.p. 30016 JESOLO (VE). 103
[Acque]

n. **36** del 31 marzo 2017
Rinnovo concessione del demanio idrico. Sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulle superfici del demanio idrico Lotto n. IV: argine e golena sx del fiume Livenza dall'ex "Passo delle Barche" di Torre di Mosto all'ex "Canale delle Navi" Palazzo 8^ Presa Superficie Ha 60.00.00. Comune di Santo Stino di Livenza. Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s., C.F./P.I.: 03701420261. Pratica n. X12_000146. 106
[Acque]

n. **37** del 31 marzo 2017
Rinnovo concessione del demanio idrico. Concessione idraulica per mantenere attraversamento del canale "Taglio" con condotta idrica in PVC DN 1 e in località Marano in comune di Mira (VE). Ditta VERITAS S.p.A. con sede in Venezia, S. Croce, 489, C.F./P.I. 03341820276. Pratica n. W07_001189. 108
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **46** del 31 marzo 2017
D.G.R. N. 3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Villa in Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.964 mc. Ditta: Casanova Danilo. 109
[Acque]

n. **47** del 31 marzo 2017
D.G.R. N. 3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.836 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno. 113
[Acque]

n. **48** del 05 aprile 2017
Concessione per l'ampliamento di mq.1600 della concessione di cui al Decreto n.15 del 1.02.2013, di area ad uso agricolo di mq. 3090, in Comune di Ponte Nelle Alpi, loc. La Nà, su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico di pertinenza del fiume Piave, per complessivi mq. 4690 (pratica n. C/0755/2). Domanda delle ditte Boito Giorgia, Boito Vladimiro, Boito Antonio in data 11.12.2015. 117
[Acque]

n. **49** del 05 aprile 2017
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 1 attraversamento aereo per riparazione della L/MT "VAL NOANA" derivazione PTP "PILONI" in comune di Lamon, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dell'affluente di sx del Rio Moline (pratica n. C/1235). Domanda della ditta e-distribuzione spa in data 30.06.2016. 119
[Acque]

n. **50** del 05 aprile 2017
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento su struttura esistente con condotta fognaria del Ru Orsina nell'ambito del progetto di "Collettamento della fognatura di Pozzale in Comune di Pieve di Cadore" in Comune di Pieve di Cadore, loc. Curva Orsina Piccola su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Orsina (pratica n. C/1250). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 12.08.2016. 121
[Acque]

n. **51** del 05 aprile 2017
Concessione per il ripristino e adeguamento di una teleferica per trasporto legna da ardere in loc. Paternoster - Codissago in Comune di Longarone, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Gadenare (pratica n. C/1256). Domanda della ditta Olivier Giorgietta in data 19.09.2016. 123
[Acque]

n. **52** del 05 aprile 2017
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti con guadi a corda molla del Ru Col di Grant in Comune di Val di Zoldo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru di Col Grant (pratica n. C/1274). Domanda dell'Associazione Pro Loco Zoldo Alto in data 03.11.2016. 125
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **122** del 03 aprile 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y. Pratica: PO_TE00143. Ditta: Cooperativa Pescatori di Pila O.P. - Porto Tolle (RO). 127
[Acque]

n. **123** del 03 aprile 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y. Pratica: PO_TE00144. Ditta: Cooperativa Pescatori Maistra s.c. - Porto Tolle (RO). 129
[Acque]

n. **126** del 03 aprile 2017
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra del fiume Canalbianco insistente su parte dei mappali demaniali n. 78 (sommità arginale di II categoria) e 87 del foglio 3 in località Magnolina del Comune di Gavello (RO). (Pratica n. CB_RA00194). Concessionari vari. Rinnovo. 131
[Acque]

n. **127** del 03 aprile 2017
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale versato dalla Ditta e-distribuzione SpA per concessione demaniale per nuova condotta elettrica, parte interrata e parte ancorata all'impalcato dei ponti Amolaretta e Bettola in Comune di Adria (rif. 930RO) (Pratica n. CB_LE00045). 133
[Acque]

n. **128** del 03 aprile 2017
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica temporanea per l'occupazione di terreno demaniale per lo scarico ed il carico di materiale in pietrame per la realizzazione della barriera frangiflutto fra gli stanti 40 e 41 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_TE00123) rilasciata dal Genio Civile di Rovigo. 135
[Acque]

n. **129** del 03 aprile 2017
R.D. 523/1904 - Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_SF00050. Ditta: FERRO ERIC - Porto Tolle (RO). 136
[Acque]

n. **130** del 03 aprile 2017
Concessione demaniale per l'utilizzo di un'altra rampa golenale in terra, in appoggio all'argine maestro lato fiume, privata ad uso agricolo di accesso al fondo agricolo denominato "Isola di Mezzano" e relativa sbarra d'interclusione tra gli stanti 434-435 oltre alla concessione già esistente concernente una rampa golenale con sbarra annessa ed un ponte stabile in cemento (19,00x3,90 ml) sempre ad uso privato-agricolo ubicata tra gli stanti 440-441 in sx del fiume Po in comune di Papozze (RO). Pratica: PO_RA00496. Concessionario: Dal Soglio Elisabetta - Padova. Integrazione al Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016. 138
[Acque]

n. **131** del 03 aprile 2017
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di 2^ Linea di difesa a Mare fra gli stanti 31-32 e mantenimento su un tratto del petto del citato argine, nonché sulla banca dell'argine sinistro del fiume Po di Pila fra gli stanti 48-60 con tubo DN 168 per trasporto gas metano Isola di Venier in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00081. Ditta: Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. - Selvazzano Dentro (PD). Rinnovo. 140
[Acque]

n. **132** del 03 aprile 2017
Istanza della società Naturis Srl di variante sostanziale con aumento di portata da mc/annui 50.000 a mc/annui 94.608 di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 5 mappale 328 in Comune di Rovigo ad uso industriale. Pos. n. 507V. 142
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **103** del 13 marzo 2017
Autorizzazione idraulica in sanatoria per aver realizzato muri di sostegno in sinistra idrografica del torrente Valsorda in Comune di Bardolino (VR). Ditte: Pachera Umberto, Pachera Chiara, Gelmetti Davide, Gelmetti Francesco e Corradini Elda. R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88. Pratica n. 10927 - cartella archivio n. 826. 143
[Acque]

n. **104** del 13 marzo 2017
R.D. 523/1904 - Rinnovo della concessione di terreno demaniale in sinistra idraulica del fiume Adige, nel comune di Dolcè, della superficie complessiva di mq. 2490,00, non censito catastalmente posto a fronte del terreno privato identificato dal foglio 2 mappale n. 1 da adibire ad uso agricolo - vigneto Doc. Ditta: Fugatti Lorenzo di Avio (TN). Pratica n. 7451. 145
[Acque]

n. **105** del 13 marzo 2017
R.D. 523/1904 - Rinnovo della concessione di terreno demaniale in destra idraulica del fiume Adige, nel comune di Roverchiara, della superficie complessiva di ha. 1.89.40, censito catastalmente al foglio 2 mappale n. 20/Parte, da adibire ad uso agricolo - seminativo. Ditta: Zuliani Dante di Ronvo All'Adige. Pratica n. 8944. 147
[Acque]

n. **114** del 27 marzo 2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Costermano - località Marciaga tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari. Concessionario: Zanetti Michele. Pratica D/12601. 149
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. **141** del 31 marzo 2017
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Acquasaliente e valle demaniale Giovenale su ponti esistenti in loc. Maglio-Munari con linea elettrica MT 20 kV in comune di Schio (Pratica 1242VI). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n. 16_19069. 150
[Acque]

n. **142** del 03 aprile 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza 17/10/2006, acquisita al protocollo in data 25/10/2006 n. 613506 e successiva integrativa in data 20/05/2016, di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione in loc. Debba del Comune di Vicenza per una portata di mod. medi 159,75(15975 l/s) e mod. massimi 200 (20000 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt. 3,70 la potenza nominale media di kW 579,84, per Centrale " Debba ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Pratica n. 19/BA. 152
[Acque]

n. **143** del 03 aprile 2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 10/01/1997, acquisita in data 13/01/1997 n. 303 e successiva integrativa in data 24/05/2016 della Ditta Idroelettrica Riunite Spa di Longare(VI) per rinnovo concessione derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione, in loc. Colzè del Comune di Longare, per mod. medi 168(16800 l/s) e max 240 (24000 l/s) ad uso idroelettrico, un salto di 3,30 m per una produzione di KW nominali medi 543,87 per la Centrale "Colzè ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Pratica n. 29/BA. 154
[Acque]

n. **144** del 04 aprile 2017
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria, per utilizzo di area demaniale (alveo non attivo) in dx T. Chiavona in comune di Calvene, occupata da impianto sportivo comunale, strada di accesso ed opere pubbliche - collegata a SDEM. 16_00003/S. Ditta: COMUNE DI CALVENE - Pratica n. 16_19135. 156
[Acque]

n. **145** del 04 aprile 2017
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per manufatto di scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane (vasca Imhoff) nel T. Restena in loc. Via Pugnello nel comune di Arzignano. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n. 04_16587. 158
[Acque]

n. **146** del 04 aprile 2017
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per realizzazione di manufatto di scarico in sx del T. Arpega in via Dei Mulini, loc. Lovara, in comune di Trissino. Ditta: RUBEGA DAVIDE - Pratica n. 16_19127. 160
[Acque]

n. **147** del 04 aprile 2017
LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per ricostruzione di un ponte pedonale sul torrente Clama in comune di Asiago. Ditta: DIANA DI BASSAN ANTONIO - Pratica n. 16_19121. 162
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. **4** del 03 marzo 2017
Informativa della Giunta regionale n. 3 del 7 febbraio 2017. Nomina del coordinatore e dei componenti del Tavolo di coordinamento delle iniziative di pubblicità e comunicazione istituzionale di Enti regionali, Società partecipate e Azienda Zero. 164
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **5** del 30 marzo 2017
Incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, dell'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico. 166
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **3** del 26 gennaio 2017
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di 2 dischi SSD esterni per backup a supporto di apparati che erogano servizi per strutture regionali. Procedura d'acquisto tramite ordine diretto di acquisto Oda n.3461308 del 24 GEN 2017 - CIG n.Z6E1D09704. Impegno di spesa. 168
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. **3** del 30 gennaio 2017
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2016-2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETA' COOPERATIVA. CIG 67684849AF. 176
[Informazione ed editoria regionale]

n. **4** del 30 gennaio 2017
Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2016-2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. CIG 6768447B26. 178
[Informazione ed editoria regionale]

n. **5** del 01 marzo 2017
Impegno di spesa per pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali: Società A. Manzoni & C. S.p.A. CIG Z521D96D41; Società RCS MediaGroup S.p.A. CIG ZC11D96DC2; Società Piemme S.p.A. CIG Z8C1D96E2E. 180
[Informazione ed editoria regionale]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI

n. **34** del 13 marzo 2017
Associazione "ASSISTEDIL", con sede legale in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 186
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **35** del 13 marzo 2017
Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede legale in Verona. Art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178. Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. 188
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **36** del 13 marzo 2017
"Fondazione AVE - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 631/2000 e dell' art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 191
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **37** del 15 marzo 2017
"Fondazione Teatro Civico di Schio", con sede legale in Schio (VI). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 193
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **38** del 20 marzo 2017
Fondazione "Cani e Gatti - Fondazione Giorgio e Antonella Fietta", con sede legale in Verona. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 195
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **39** del 21 marzo 2017
"Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Universitò e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 197
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **40** del 28 marzo 2017
Associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sigla "CAI - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sede legale in Ponte di Piave (TV). Aprrovazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 199
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **41** del 29 marzo 2017
"Fondazione per l'Infanzia", con sede legale in Treviso. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977. 201
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. **113** del 14 marzo 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tortella Nicola e Tortella Guido per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 17 mappale n. 150) in comune di Sommacampagna in via Tezze ad uso irriguo antibrina. Pratica n. D/12702. 203
[Acque]

n. **120** del 31 marzo 2017
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mori Andrea per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 824) in comune di Sommacampagna ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12605. 204
[Acque]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **364** del 28 marzo 2017
L.R. 7/2011, art.16 - L.R. 30/2016, art. 26. Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo. 205
[Demanio e patrimonio]

n. **365** del 28 marzo 2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL015) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI 208
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **366** del 28 marzo 2017
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL017) 217
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **367** del 28 marzo 2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL019) 221
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **368** del 28 marzo 2017
Autorizzazione alla costituzione nei giudizi avanti il TAR Veneto RG 325-327-328/2017 in materia di accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. 231
[Affari legali e contenzioso]

n. **369** del 28 marzo 2017
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 232
[Affari legali e contenzioso]

n. **370** del 28 marzo 2017
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 233
[Affari legali e contenzioso]

n. **371** del 28 marzo 2017
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 2013/1973. 234
[Affari legali e contenzioso]

n. **372** del 28 marzo 2017
Proposta di transazione relativa al contenzioso avanti la Corte di Cassazione r.g.n. 4923/2013, il giudizio avanti la Corte di Appello di Venezia, r.g.n. 642/2015; il Tribunale di Venezia r.g.n. 11114/2015. 235
[Affari legali e contenzioso]

n. **373** del 28 marzo 2017
Ratifica DPGR n. 23 del 09.03.2017 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 236
[Affari legali e contenzioso]

n. **374** del 28 marzo 2017
Art. 56-bis, D.L. 69/2013. Approvazione elenco dei beni da acquisire dallo Stato - Agenzia del Demanio. 237
[Demanio e patrimonio]

n. **377** del 28 marzo 2017
Modifica della scheda di dotazione ospedaliera della struttura di Cortina d'Ampezzo dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti e ulteriori disposizioni. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 2/CR del 27 gennaio 2017. 264
[Sanità e igiene pubblica]

n. **378** del 28 marzo 2017
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti strutture per pazienti psichiatrici: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.1 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.2 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale site ad Arcugnano (VI) - Via Costacolonna n.6 capacità recettiva pari a n.14 posti ciascuna. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i. 271
[Sanità e igiene pubblica]

n. **380** del 28 marzo 2017
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN. 274
[Agricoltura]

n. **381** del 28 marzo 2017
Approvazione dello schema di "Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto", Fondo crescita sostenibile. DM 1° aprile 2015, per il sostegno al Piano d'Impresa di "Demethra Biotech Srl" e autorizzazione alla relativa sottoscrizione. 318
[Settore secondario]

n. **382** del 28 marzo 2017
Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "ICT for Smart and Sustainable Living". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese". 333
[Settore secondario]

n. **383** del 28 marzo 2017
Convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto per l'attuazione di un programma di informazione e assistenza alle imprese venete operanti nei distretti industriali o riunite nelle aggregazioni di imprese o nelle reti innovative regionali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10. 338
[Settore secondario]

n. **385** del 28 marzo 2017
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Affidamento alla società Veneto Acque S.p.A. del coordinamento tecnico degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni. 349
[Acque]

n. **387** del 28 marzo 2017
Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) - Azienda Speciale "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) C.F. e P. Iva 04053410272 (L.R. n. 22/2002). 353
[Servizi sociali]

n. **388** del 28 marzo 2017
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto - interventi destinati alla manutenzione degli alloggi sfitti (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Operatore: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - di Rovigo. Rilocalizzazione di quota parte del finanziamento assegnato. 356
[Edilizia abitativa]

n. **389** del 28 marzo 2017
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 138. 360
[Istruzione scolastica]

n. **391** del 28 marzo 2017
Iniziativa di promozione e comunicazione dell'offerta turistica integrata attraverso manifestazione sportiva di grande partecipazione di pubblico. Piano Turistico Annuale di promozione 2017. D.G.R. n. 70 del 27/01/17 . Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 366
[Turismo]

n. **392** del 28 marzo 2017
Proroga commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia conferito con deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015 e individuazione nuovo Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia". 369
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **393** del 28 marzo 2017
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, S. Stino di Livenza e San Donà di Piave lungo la linea Venezia - Trieste. 372
[Trasporti e viabilità]

n. **394** del 28 marzo 2017
Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 30 marzo 2017. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42. 378
[Cultura e beni culturali]

n. **396** del 28 marzo 2017
Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2004. 381
[Urbanistica]

n. **397** del 28 marzo 2017
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da M. F. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 15.04.2016 causato da fauna selvatica. 450
[Affari legali e contenzioso]

n. **398** del 28 marzo 2017
Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. (provvedimento di variazione n. BIL022)//FONDO SPESE IMPREVISTE. 451
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **399** del 28 marzo 2017
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Conegliano (TV) RG n. 175/2017 contro la Regione del Veneto e Veneto Strade SpA, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 30.12.2013 causato da fauna selvatica. 459
[Affari legali e contenzioso]

n. **401** del 28 marzo 2017
Rilascio di accreditamento istituzionale alla Istituti Polesani s.r.l Via G. Antonelli n. 35 Roma (C.F.09180311004) per le unità di offerta residenziali ubicate presso la struttura denominata "Centro residenziale per persone disabili il Pioppeto" Via Don Minzoni n. 80 Ficarolo (RO). (L.R. n. 22/2002). 460
[Servizi sociali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 342806)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 04 aprile 2017

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Disposizione del Direttore n. 37 del 13.03.2017 "Modifica al Piano di Valorizzazione di cui alla L.R. 7/2011 ed al progetto di Piano Industriale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario".

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Per il Presidente Il Vice Presidente Gianluca Forcolin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 342652)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 13 del 28 marzo 2017

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, rilasciata alla ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L. con sede legale sita in Via Fornazzo n. 1600 Castelguglielmo (RO) e magazzino sito in Via Savonarola n. 3 Fraz. Porto Legnago (VR).
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari rilasciata, ex D.Lgs. 193/2006, alla ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L., con decreti del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 4 e n. 5 del 22/01/2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota prot. n. 46658 del 23/03/2017 dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Legnago (VR) con cui si propone la revoca delle autorizzazioni (ns. prot. n. 118537 del 23/03/2017).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il cui art. 19 disciplina "l'efficacia delle autorizzazioni";

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 4 del 22/01/2015 con cui si è autorizzata, ai sensi dell'art. 66 e 67 del D.Lgs. 193/06, la ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L. con sede legale sita in Via Fornazzo n. 1600 - Castelguglielmo (RO) all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso magazzino sito in Via Savonarola n. 3 - Fraz. Porto - Legnago (VR);

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 5 del 22/01/2015 con cui si è autorizzata, ai sensi dell'art. 70 e segg. del D.Lgs. 193/06, la ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L. con sede legale sita in Via Fornazzo n. 1600 - Castelguglielmo (RO) all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, presso il magazzino sito in Via Savonarola n. 3 - Fraz. Porto - Legnago (VR);

VISTA la nota prot. n. 46658 del 23/03/2017 (ns. prot. n. 118537 del 23/03/2017), agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza Alimentare, con cui l'Azienda Ulss n. 9 - Scaligera - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Legnago (VR), competente per territorio, comunica "*di aver acquisito in data 21 settembre 2016, da parte della ditta in oggetto, la dichiarazione di cessata attività per la distribuzione di farmaci veterinaria sia all'ingrosso, sia al dettaglio, a partire dal 30 settembre 2016*" proponendo, conseguentemente, la revoca delle autorizzazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari rilasciate rispettivamente con D.D.R. n. 4 del 22/01/2015 e D.D.R. n. 5 del 22/01/2015;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio e di vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66, 67, 70 e segg. del D.Lgs. 193/2006, rilasciate con decreti del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 4 e 5 del 22/01/2015 alla ditta CROCE AZZURRA TRAVAGLINI S.R.L. con sede legale sita in Via Fornazzo n. 1600 - Castelguglielmo (RO) e magazzino sito in Via Savonarola n. 3 - Fraz. Porto - Legnago (VR);
3. di provvedere alla comunicazione della cessazione al competente Ministero della Salute;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(Codice interno: 342653)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 14 del 31 marzo 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 Papozze (RO), con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 48 del 7/6/2016, all'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta STEMAR S.R.L. di Rovigo, aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota dell'Azienda Ulss n. 5 "Polesana" Direzione Sanitaria - Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Adria (RO) prot. n. 28288 del 30/03/2017 (ns. prot. n. 129104 del 30/03/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 48 del 07/06/2016, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 - Papozze (RO), quale impianto di di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell'elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4025UFERT2 e ABP4025UFERT3;

VISTA la nota prot. n. 28288 del 30/03/2017 (ns. prot. n. 129104 del 30/03/2017) con cui l'Azienda Ulss n. 5 "Polesana" Direzione Sanitaria - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Adria (RO) chiede la "*sospensione temporanea dei riconoscimento dello stabilimento, (...), fino al ripristino della sussistenza dei requisiti minimi previsti da normativa vigente*" in quanto "*il componente aggiuntivo riscontrato presso lo stabilimento differisce per natura a quanto dichiarato nel manuale di autocontrollo aziendale e viene utilizzato in modo difforme da quanto previsto da normativa cogente (Reg. CE 1069/2009 e Reg. UE 142/2011)*";

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell'impianto della ditta STEMAR S.R.L. P. I.V.A. n. 02327920746 con sede legale ed operativa site in Via S. Pertini n. 5 - Papozze (RO), quale impianto di di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con Decreto del Direttore della Sezione Veterinaria e sicurezza alimentare n. 48 del 07/06/2016;
2. di procedere, contestualmente, alla sospensione dei numeri di riconoscimento ABP4025UFERT2 e ABP4025UFERT3, attribuiti al succitato impianto, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute;
3. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell'Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE

(Codice interno: 342702)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 38 del 03 aprile 2017

Autorizzazione al trasferimento definitivo di attività già autorizzate presso il Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUI di Verona) con sede a Verona in Piazzale Stefani n. 1. L.R. 22/02 s.m.i. e dgr 3148/2007.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione al trasferimento definitivo di attività sanitarie già autorizzate con Decreto n. 47 del 7.8.2009 del Segretario Regionale della Sanità e Sociale, svolte presso le sedi operative dell'AOUI di Verona di Borgo Trento a Verona in Piazzale Stefani n. 1 e di Borgo Roma a Verona in Piazzale L. A. Scuro 10, presso il Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ubicato nella sede operativa di Verona Piazzale Stefani n. 1. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto del Segretario Regionale per la Sanità e Sociale n. 47 del 7.8.2009 di autorizzazione all'esercizio; - Istanza di autorizzazione al trasferimento con nota loro prot. n.16606 del 30.3.2017; - Nulla osta al trasferimento della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive con nota prot. reg. 127059 del 29.4.2016; - Dichiarazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona loro prot. n. 16606 del 30.3.2017.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la dgr 3148/07 ha integrato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, definendo le specifiche procedure e tempistiche per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture già in funzione che provvedono ad attuare ampliamenti strutturali e trasferimenti in altra sede, ivi comprese le trasformazioni funzionali e il cambio d'uso;
- in particolare l'Allegato D, lett. A, della citata dgr 3148/07, disciplina le procedure e termini per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo di parte di una struttura già in funzione;
- con nota loro prot. n.16606 del 30.3.2017, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha presentato domanda di autorizzazione al trasferimento definitivo presso il Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nella sede operativa di Verona Piazzale Stefani n. 1, delle attività sanitarie come da **Allegato A**;
- in allegato alla succitata domanda di autorizzazione al trasferimento, è stato presentato l'attestato di agibilità della struttura ai sensi dell'art 25, comma 4, della LR n. 27/2003;
- la Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura con nota prot. reg.127059 del 29.3.2017 ha rilasciato il nulla osta al trasferimento nel nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" di attività autorizzate e attualmente svolte in altre sedi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona subordinatamente:
    - "allo svolgimento delle verifiche e dei collaudi a pieno carico di tutti gli impianti fissi e delle apparecchiature elettromedicali, prima dell'accesso dei fruitori dei servizi"
- il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona con nota loro prot. n. 16606 del 30.3.2017 ha trasmesso l'autocertificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiarando che il nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" ubicato presso la sede di Piazzale Stefani n. 1 di Verona risponde ai requisiti previsti dalle vigenti normative per lo svolgimento delle attività sanitarie che vi saranno trasferite come da documentazione agli atti.

RITENUTO

- che sussistono le condizioni richieste dalla DGR 3148/2007 per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento definitivo nel Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di

Verona presso la sede a Verona in Piazzale Stefani n. 1, delle attività di cui all'**Allegato A.**

RICHIAMATO

- quanto disposto dalla citata dgr 3148/2007, secondo cui il trasferimento dell'attività sanitaria deve avvenire entro i termini decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente provvedimento.

VISTI

- la lr 22/02 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 3 e 4;
- vista la dgr 2501/2004;
- vista la dgr 3148/2007;

decreta

1. di autorizzare il trasferimento definitivo, delle attività sanitarie come da **Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, presso il Nuovo "Ospedale della Donna e del Bambino" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona presso la sede a Verona in Piazzale Stefani n. 1;
2. di disporre che l' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dovrà trasmettere alla Regione del Veneto quanto richiesto dalla Struttura di Progetto grandi strutture ospedaliere e di cura con nota prot. reg.127059 del 29.3.2017;
3. di disporre che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, concluso il trasferimento dell'attività sanitaria nei termini previsti dalla DGR 3148/2007 decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente provvedimento, dia avvio al procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione all'esercizio;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Monica Troiani

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 1 /13

REGIONE DEL VENETO

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.290.-05092	Ostetricia e Ginecologia B	MDA DEGENZE OSTETRICIA BT	PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E C.O. 10.290. PR.SOCC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	1		
10.210.-28910	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA PEDIATRIA DH/AMID	DAY HOSPITAL 10.210. DH	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)
10.200.-96430	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA DEGENZE PEDIATRIA	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)
10.290.-75458	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA DEGENZE PEDIATRIA	PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E C.O. 10.290. PR.SOCC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 2 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso **OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO** c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.320.-00440	Ostetricia e Ginecologia B	MDA SO OSTETRICIA E GINECOLOGIA, SALA PARTO	REPARTO OPERATORIO 10.320. REP.OPER	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	RIALZATO		
10.330.-17525	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA TI PEDIATRICA E PATOLOGIA NEONATALE	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 10.330. RIANIM	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		(Descr: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, Codice: 73)
10.190.-44096	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE GINECOLOGIA BT	DAY SURGERY 10.190. D.SRG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	1		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.200.-37661	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE OSTETRICIA BT	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	RIALZATO		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.290.-37727	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE 4B OSTETRICIA	PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E C.O. 10.290. PR.SOCC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO B	4		

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 3 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.200.-41709	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE GINECOLOGIA BT	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	1		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.290.-25209	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE 5A AREA PEDIATRICA	PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO E C.O. 10.290. PR.SOCC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5		
10.200.-37006	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA DEGENZE PEDIATRIA	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)
10.100.-30502	DAI Materno-Infantile	MDA AMBULATORIO AREA PEDIATRICA	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5	(spe21, Pediatria)	
10.200.-77429	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE 5A AREA PEDIATRICA	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 4 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.200.-44527	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA DEGENZE ASSISTENZA NEONATALE	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1		(Descr: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, Codice: 73)
10.190.-55235	Ostetricia e Ginecologia	MDA DAY SURGERY GINECOLOGIA	DAY SURGERY 10.190. D.SRG	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.330.-82566	Patologia Neonatale	MDA TI 5B PATOLOGIA NEONATALE	RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA 10.330. RIANIM	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO B	5		(Descr: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, Codice: 73)
10.320.-41595	Ostetricia e Ginecologia	MDA SO OSTETRICIA E GINECOLOGIA	REPARTO OPERATORIO 10.320. REP.OPER	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4		
10.200.-33342	Ostetricia e Ginecologia	MDA DEGENZE 4B OSTETRICIA	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO B	4		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 5 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.210.-89230	DAI Materno-Infantile	MDA AMBULATORIO AREA PEDIATRICA	DAY HOSPITAL 10.210. DH	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39) (Descr: ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, Codice: 65) (Descr: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, Codice: 33) (Descr: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE, Codice: 73)
10.200.-82154	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE 5A AREA PEDIATRICA	DEGENZA 10.200. DEG	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5		(Descr: CHIRURGIA PEDIATRICA, Codice: 11) (Descr: PEDIATRIA, Codice: 39) (Descr: ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA, Codice: 65)
20.40.-80490	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE 5A AREA PEDIATRICA	ASSISTENZA PSICHIATRICA OSPEDALIERA IN ETA' EVOLUTIVA 20.40. SM.APO.EE	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5		(Descr: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, Codice: 33)

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso **OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO** c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.210.-35193	Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo	MdA AMBULATORIO PEDIATRIA DIABETOLOGICA	DAY HOSPITAL 10.210. DH	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA LATO ADIGE	PADIGLIONE 3	RIALZATO		(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)
10.100.-89371	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 68	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	POLIAMBULATORI	PIASTRA SERVIZI	RIALZATO	(spe21, Pediatria)	
10.100.-57744	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 67	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA SERVIZI	CORPO G	RIALZATO	(spe20, Neuropsichiatria infantile) (spe21, Pediatria)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 7 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-90750	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO ECOGRAFICO	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA	AREA 2	1	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-16258	Pediatria	MDA AMBULATORIO AREA PEDIATRICA ECOGRAFICO	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5	(spe20, Neuropsichiatria infantile) (spe21, Pediatria)	
10.100.-92766	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 31	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA	AREA 1	1	(37, Ostetricia e ginecologia)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 8 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso **OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO** c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-04382	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 34	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA	AREA 1	1	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-93800	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 32	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA	AREA 1	1	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.250.-81693	Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo	MdA AMBULATORIO PEDIATRIA DIABETOLOGICA	MEDICINA DI LABORATORIO 10.250.LAB.MED	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA LATO ADIGE	PADIGLIONE 3	RIALZATO	(spe21, Pediatria)	(Descr: PEDIATRIA, Codice: 39)
10.100.-78385	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE GINECOLOGIA BT ECOGRAFICO	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	PIANO RIALZATO	(37, Ostetricia e ginecologia)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 9 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-13199	Ostetricia e Ginecologia	MDA DEGENZE 4B OSTETRICIA ECOGRAFICO	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.20.-88661	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO	AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA 10.20. AMB.CH.SO	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA		1	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-19282	Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo	MdA AMBULATORIO PEDIATRIA DIABETOLOGICA	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA LATO ADIGE	PADIGLIONE 3	RIALZATO	(spe21, Pediatria)	
10.10.-87935	Pediatria	MDA AMBULATORIO AREA PEDIATRICA	AMBULATORIO CHIRURGICO 10.10. AMB.CH	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5	(spe21, Pediatria)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 10 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso **OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO** c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-93860	DAI Materno-Infantile	MDA DEGENZE GINECOLOGIA BT	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	PIANO RIALZATO	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-77679	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 43-44	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA	AREA 1	1	(9, Chirurgia generale) (spe06, Chirurgia pediatrica)	
10.150.-49175	Ostetricia e Ginecologia B	MDA SO OSTETRICIA E GINECOLOGIA, SALA PARTO	BLOCCO PARTO PUNTO NASCITA 10.150.BL.PAR	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12	RIALZATO		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.100.-38217	Cardiologia	MDA AMBULATORIO CARDIOLOGIA BT	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100.AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	POLO CHIRURGICO	PALAZZINA AMBULATORI	1	(8, Cardiologia)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 11 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.150.-89961	Ostetricia e Ginecologia B	MDA SO GRUPPO PARTO	BLOCCO PARTO PUNTO NASCITA 10.150. BL.PAR	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4		(Descr: OSTETRICIA E GINECOLOGIA, Codice: 37)
10.30.-70826	Ostetricia e Ginecologia B	MDA DEGENZE 4B OSTETRICIA	AMBULATORIO CRIOCONSERVAZIONE GAMETI MASCHILI 10.30. AMB.CRI	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.90.-95976	Ostetricia e Ginecologia B	MDA DEGENZE 4B OSTETRICIA	AMBULATORIO PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 3 liv. 10.90. AMB.PMA3	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	4	(37, Ostetricia e ginecologia)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 12 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso **OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO** c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-00831	Pediatria	MDA AMBULATORIO AREA PEDIATRICA	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	MONOBLOCCO	LOTTO A	5	(spe20, Neuropsichiatria infantile) (spe21, Pediatria)	
10.10.-68897	Ostetricia e Ginecologia B	MDA AMBULATORIO OSTETRICIA E GINECOLOGIA BT	AMBULATORIO CHIRURGICO 10.10. AMB.CH	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 14	SEMINTERRATO	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-62192	Ostetricia e Ginecologia B	MDA OSTETRICO GINECOLOGICO	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 12-14	SEMINTERRATO	(37, Ostetricia e ginecologia)	
10.100.-50161	Pediatria ad Indirizzo Critico	MDA DEGENZE PEDIATRIA	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Trento"	Piazzale Stefani	1	VERONA	37126	VR	SPINA CENTRALE	PADIGLIONE 13	1	(spe21, Pediatria)	

Allegato A al decreto n. 38 del 3 APRILE 2017 pag. 13 /13

ELENCO UNITA' di OFFERTA oggetto di trasferimento presso
OSPEDALE della DONNA e del BAMBINO
c/o Ospedale AOUI VR "Borgo Trento" Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona

Situazione Attuale

Codice Univoco AReA	Unità Organizzativa	Denominazione	Tipo Udo	Ospedale	Indirizzo	Civico	Comune	Cap	Provincia	Edificio	Blocco	Piano	Branche	Discipline
10.100.-46773	Direzione Medica Ospedaliera per la Gestione e l'Organizzazione Ospedaliera	MDA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO_AMB 28	AMBULATORIO SPECIALISTICO 10.100. AMB.SPEC	Ospedale AOUI VR "Borgo Roma"	Piazzale L.A. Scuro	10	VERONA	37134	VR	PIASTRA ODONTOIATRICA		1	(spe06, Chirurgia pediatrica)	

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

(Codice interno: 342649)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 17 del 31 marzo 2017

Dr. Sartore Gianluca. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si certifica che il dr. Sartore Gianluca ha maturato l'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 541 del 26.4.2016 in attuazione all'art. 1 co. 425 della L. n. 147/2013 e al Decreto del Ministero della Salute del 4.6.2015, necessaria per consentire ai medici privi di specializzazione (o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013) di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante *"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"* all'articolo 5, comma 2, ha stabilito che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, siano individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 151/CSR del 25 luglio 2012, è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

con Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante *"Modifica ed integrazione delle tabelle A) e B) di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti"* sono stati individuati i servizi e le scuole equipollenti relativamente alla Disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) ha stabilito che, al fine di garantire la compiuta attuazione della L. n. 38/2010, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se privi di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 147/2013 risultino in possesso di un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla Regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

con Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore. In particolare l'articolo 4 del predetto Accordo recepisce la previsione di cui al citato articolo 1, comma 425, della L. n. 147/2013;

con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19 marzo 2015, in attuazione alla

predetta previsione legislativa, sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministro della Salute 28.3.2013 per poter presentare l'istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale.

PRESO ATTO CHE:

il Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, recependo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni, 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR e 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR, ha stabilito all'art. 1 che, ai fini dell'acquisizione della certificazione regionale, i medici:

- devono essere in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 presso le reti palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012;
- devono aver svolto alla data di entrata in vigore della L. n. 147/2013 attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni anche non continuativi, presso le reti delle cure palliative pubbliche o private accreditate;

il decreto ministeriale sopra citato ha stabilito, inoltre, agli artt. 2 e 3 quanto segue:

- i medici devono inoltrare l'istanza alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- la Regione/Provincia autonoma entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, emana il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

- le Regioni e le Province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione dell'istanza;
- l'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentate legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- l'esperienza professionale almeno triennale svolta nel campo delle cure palliative è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha espletato la propria attività;
- in fase di prima applicazione, possono chiedere la certificazione anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente.

VISTO CHE:

in attuazione al Decreto del Ministro della Salute 4 giugno 2015, la successiva DGR n. 541 del 26 aprile 2016 recante "Disciplina per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015":

- ha precisato che "... agli effetti del rilascio della certificazione in esame, per "reti delle cure palliative" si intende il complesso delle strutture che: 1) si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative; 2) operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multiprofessionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona; 3) presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare ...".
- ha individuato gli Uffici preposti all'istruttoria definendo l'iter e le modalità operative ai fini del rilascio della certificazione regionale dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative nell'ambito della Regione Veneto.

DATO ATTO CHE:

in attuazione della predetta DGR n. 541/2016 il Settore Assistenza Distrettuale e Cure Primarie (attuale Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA) ha predisposto la modulistica necessaria per la presentazione dell'istanza all'Amministrazione regionale e l'ha pubblicata nel sito internet regionale dandone notizia alle Aziende ULSS.

RILEVATO CHE:

- con istanza presentata in data 4.10.2016 (agli atti sub prot. n. 376424) il dr. Sartore Gianluca, nato il 17.07.1965, ha chiesto il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 541/2016 come da documentazione conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA;

- la domanda è stata presentata nei tempi e con le modalità previste nel provvedimento giuntale sopra citato;

- in base all'istruttoria svolta dagli Uffici regionali individuati dalla DGR n. 541/2016, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il supporto del responsabile del Coordinamento Regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, nominato con DGR n. 2145/2013, relativamente ai contenuti dell'esperienza acquisita, la richiesta risulta accoglibile, sussistendo i requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali come sopra indicati.

RICHIAMATI:

il punto 4 del dispositivo della DGR n. 541/2016 che attribuisce al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - ora Direzione Programmazione Sanitaria - la competenza a rilasciare, con proprio decreto, la certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;

il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20.7.2016 con cui, in attuazione dell'articolo 5 del regolamento regionale n. 1 del 31.5.2016, si attribuisce ai direttori delle Unità Organizzative afferenti la suddetta Direzione, tra le quali figura l'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, il potere di sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

CONSIDERATO CHE:

la materia delle cure palliative rientra tra le competenze della suddetta Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA.

VISTI:

- la L. 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
- l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012, rep. n. 151/CSR;
- il Decreto del Ministero della Salute del 28 marzo 2013, recante "Modifica ed integrazione delle tabelle A e B) di cui al Decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti";
- la DGR n. 2516/2009 di costituzione del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
- la DGR n. 2145/2013 di nomina del Coordinamento Regionale per le Cure palliative e la Lotta al Dolore;
- l'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014);
- l'Accordo Stato-Regioni sancito il 10 luglio 2014, rep. n. 87/CSR;
- l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 gennaio 2015, rep. n. 1/CSR e successivo atto di rettifica rep. n. 38/CSR del 19.3.2015;
- il Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015;
- la DGR n. 541 del 26 aprile 2016

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di certificare, in accoglimento alla richiesta presentata, che il dr. Sartore Gianluca, nato il 17.07.1965, ha maturato l'esperienza professionale nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 541 del 26.4.2016 in attuazione all'art. 1 co. 425 della L. n. 147/2013 e al Decreto del Ministero della Salute del 4.6.2015 necessaria per consentire di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;
3. di dare atto che l'U.O. Cure Primarie e LEA, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Cristina Ghiotto

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 342731)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 34 del 03 aprile 2017

Aggiornamento dell'Elenco regionale delle Ville Venete iscritte alla Carta dei Servizi. Istruttoria delle domande pervenute entro il 31 marzo 2017. DGR n. 2390 del 4 agosto 2009 e DGR n. 1809 del 13 luglio 2010. Progetto Interregionale "Valorizzazione turistica di un prodotto culturale: le ville". Legge 29 marzo 2001 n. 135.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede ad aggiornare l'Elenco regionale delle Ville Venete che aderiscono alla Carta dei Servizi con le richieste pervenute entro la data del 31 marzo 2017.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di integrare l'Elenco regionale delle Ville Venete che hanno aderito alla Carta dei Servizi "Luoghi della cultura" con la villa che ha presentato richiesta entro la data del 31 marzo 2017 riportata nell'Allegato A "Ville luogo della cultura";
2. di prevedere che le Ville Venete facenti parte dell'elenco **Allegato A** avranno la priorità nell'essere considerate all'interno degli itinerari turistici e di far parte del circuito di promozione turistica realizzato dalla Regione del Veneto;
3. di disporre che il dispositivo del presente decreto ed il relativo **Allegato A** vengano pubblicati sul BURVET.

Paolo Rosso

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A) al Decreto n. 34 del 3 APR. 2017

Ville "Luoghi della cultura"

N°	Catalogo IRVV	Denominazione villa	Via	Civico	CAP	Comune	Località	Provincia
1	A0500002910	Villa Angarano, Favero, detta "San Giuseppe"	Cà Morosini	14	36061	Bassano del Grappa		VI

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 342654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 104 del 31 marzo 2017

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice fiscale 80006850285, codice di accreditamento L 236) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'accreditamento dell'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA all'erogazone dei servizi per il lavoro nel territorio regionale ed iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai sevrizi per il lavoro. Istanza telematica n. 3561 del 29/12/2016 e sue successive integrazioni.

Il Direttore

- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;

- Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;

- Visto il Decreto del Direttore Regionale n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;

- Visto il DDR n. 192 del 30 maggio 2016 che, adottato ai sensi della DGR 2120/2015, ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti inerenti la compliance ex D.Lgs. n.231/2001;

- Premesso che ai sensi del DDR n.164 del 16 aprile 2015 la nuova procedura di accreditamento prevede l'inoltro della domanda per via telematica;

- Vista la domanda di accreditamento in ingresso presentata da SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice fiscale 80006850285, codice di accreditamento L 236) avente sede legale in Padova (PD), con numero di riferimento 3561 del 29 dicembre 2016 e successive integrazioni del 14 febbraio 2017;

- Ritenuto di accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di accreditamento in ingresso presentata dall'ente;

decreta

1. di accreditare l'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA (codice fiscale 80006850285, codice di accreditamento L 236) avente sede legale in Padova (PD) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale

a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;

2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di accreditamento ogni qual volta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;

4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 342655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 106 del 31 marzo 2017

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice fiscale 03234820243, codice di accreditamento L 237) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'accreditamento dell'ente FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' all'erogazone dei servizi per il lavoro nel territorio regionale ed iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai sevrizi per il lavoro. Istanza telematica n. 3496 del 13/12/2016 e sue successive integrazioni.

Il Direttore

- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
- Visto il Decreto del Direttore Regionale n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192 del 30 maggio 2016 che, adottato ai sensi della DGR 2120/2015, ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti inerenti la compliance ex D.Lgs. n.231/2001;
- Premesso che ai sensi del DDR n.164 del 16 aprile 2015 la nuova procedura di accreditamento prevede l'inoltro della domanda per via telematica;
- Vista la domanda di accreditamento in ingresso presentata da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ (codice fiscale 03234820243, codice di accreditamento L 237) avente sede legale in Trissino (VI), con numero di riferimento 3496 del 13 dicembre 2016 e successive integrazioni del 14 febbraio 2017;
- Ritenuto di accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di accreditamento in ingresso presentata dall'ente;

decreta

1. di accreditare l'ente FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTÙ (codice fiscale 03234820243, codice di accreditamento L 237) avente sede legale in Trissino (VI) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di accreditamento ogni qual volta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 342656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 107 del 31 marzo 2017

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Accoglimento domanda di accreditamento in ingresso dell'ente RECRUIT SRL (codice fiscale 05140760967, codice di accreditamento L 238) per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio regionale e iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'accreditamento dell'ente RECRUIT SRL all'erogazone dei servizi per il lavoro nel territorio regionale ed iscrizione all'Elenco regionale dell'elenco degli operatori accreditati ai sevrizi per il lavoro. Istanza telematica n. 3056 del 16/02/2017 e sue successive integrazioni.

Il Direttore

- Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
- Vista la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e privati ad erogare servizi per il lavoro;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2238 del 20 dicembre 2011 (come modificata dalla DGR n. 1656 del 21 ottobre 2016) "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" che ha approvato il sistema di accreditamento a regime per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della regione Veneto e le relative procedure e requisiti per detto accreditamento;
- Visto il Decreto del Direttore Regionale n. 219 del 29 febbraio 2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai servizi per il lavoro;
- Visto il DDR n. 192 del 30 maggio 2016 che, adottato ai sensi della DGR 2120/2015, ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli adempimenti inerenti la compliance ex D.Lgs. n.231/2001;
- Premesso che ai sensi del DDR n.164 del 16 aprile 2015 la nuova procedura di accreditamento prevede l'inoltro della domanda per via telematica;
- Vista la domanda di accreditamento in ingresso presentata da RECRUIT SRL (codice fiscale 05140760967, codice di accreditamento L 238) avente sede legale in Milano (MI), con numero di riferimento 3056 del 16 febbraio 2017 e successive integrazioni del 15 marzo 2017;
- Ritenuto di accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di accreditamento in ingresso presentata dall'ente;

decreta

1. di accreditare l'ente RECRUIT SRL (codice fiscale 05140760967, codice di accreditamento L 238) avente sede legale in Milano (MI) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti dall'art.6 DGR n.2238/2011 circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte dell'Ufficio competente;
2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla domanda di accreditamento ogni qual volta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 342657)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 108 del 31 marzo 2017

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" (codice ente 4137 c.f. 94067200272) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con l'adozione del presente decreto si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionaale degli Odf accreditati ex L.R. n. 19/2002 da parte dell'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" e conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo. Nota dell'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" prot. reg. n. 107681 del 16 marzo 2017.

Il Direttore

- Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati istituito, ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i., con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Preso atto che risulta essere iscritto al n. A0545 l'OdF "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" (codice ente 4137 c.f. 94067200272) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Continua in Dorsoduro 1, 30123 a Venezia (VE);
- Vista la nota, acquisita al protocollo regionale n. 107681 del 16 marzo 2017, con la quale l'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" comunicava la rinuncia all'accreditamento;
- Ritenuto di prendere atto della succitata rinuncia e di procedere alla variazione dell'elenco regionale degli enti accreditati alla Formazione;
- Vista la L.R. n. 19/2002 e s.m.i.,
- Vista la DGR n. 2120/15;
- Visto dl DDR n. 1242/03;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Ente "FONDAZIONE STUDIUM GENERALE MARCIANUM" (codice ente 4137 c.f. 94067200272) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione Continua in Dorsoduro 1, 30123 a Venezia (VE);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

(Codice interno: 342703)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 72 del 03 aprile 2017

Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Ditta: SUSANA ALEX (codice IPCO150025).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dalla ditta Susana Alex. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. reg. nr. 365720 del 14.9.2015; - parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. 422629 del 31.10.2016; - parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. n. 15111 del 09.09.2016; - parere favorevole di conformità ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1358 del 05.10.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 365720 del 14 settembre 2015 con la quale la ditta SUSANA ALEX (*omissis*) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza, canale Commessera per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Stino di Livenza (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 422629 del 31 ottobre 2016;

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. nr. 15111 del 9 settembre 2016;

VISTO il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1358 del 5 ottobre 2015;

CONSIDERATO che la ditta Susana Alex a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 17 marzo 2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;

VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla ditta SUSANA ALEX (*omissis*) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 287 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 17 marzo 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del Canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 286 del 17 marzo 2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto Canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata del Canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

(Codice interno: 342704)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 73 del 03 aprile 2017

Concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Ditta: SUSANA ANDREA SEBASTIANO (codice IPCO150026).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dalla ditta Susana Andrea Sebastiano Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. reg. nr. 365858 del 14.9.2015; - parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 422613 del 31.10.2016; - parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. nr. 15112 del 09.09.2016; - parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1359 del 05.10.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 365858 del 14 settembre 2015 con la quale la ditta SUSANA ANDREA SEBASTIANO (*omissis*) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza, canale Commessera per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di San Stino di Livenza (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere favorevole ai fini idraulici di cui alla nota del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto prot. reg. nr. 422613 del 31 ottobre 2016;

VISTO il parere favorevole di conformità urbanistica e ambientale all'uso dei luoghi del Responsabile Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Stino di Livenza (VE) prot. nr. 15112 del 9 settembre 2016;

VISTO il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione del Responsabile Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1359 del 5 ottobre 2015;

CONSIDERATO che la ditta Susana Andrea Sebastiano a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 17 marzo 2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii;

VISTA la L. 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla ditta SUSANA ANDREA SEBASTIANO (*omissis*) della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 7,00 x ml. 3,00 in Comune di San Stino di Livenza (VE), canale Commessera, per uso privato da diporto, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 286 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 17 marzo 2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del Canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 286 del 17 marzo 2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto Canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata del Canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

(Codice interno: 342728)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 75 del 04 aprile 2017

Rilascio di concessione per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo per infissione di n. 2 pali lungo la sponda sinistra del Canale Idrovia, nel Comune di Mira (VE), località Dogaletto nell'area catastalmente censita al N.C.T. Fg. 48, mapp. 204. Dimensioni: ml. 10,00 x ml. 3,00. Richiedente: COSMA RICCARDO (codice IPID160028).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Cosma Riccardo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - parere in data 15/11/2016 della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto; - parere in data 03/11/2016 del Comune di Mira; - parere in data 04/11/2016 di Sistemi Territoriali S.p.A.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 318474 del 22/08/2016 con la quale il Signor Cosma Riccardo *(omissis*) ha chiesto all'Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 3,00 in Comune di Mira, canale Idrovia, per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere idraulico favorevole espresso dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto con scheda tecnica idraulica istruttoria in data 15.11.2016 trasmessa con nota prot. n. 475250 del 05.12.2016;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Mira (VE) prot. nr. 50611 del 03/11/2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 20670 del 04/11/2016;

CONSIDERATO che il Signore Cosma Riccardo a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 30/03/2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signore Cosma Riccardo (*omissis)* della concessione demaniale per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 3,00 in Comune di Mira (VE), canale Idrovia, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 294 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 30/03/2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 294 del 30/03/2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 342833)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 5 del 05 aprile 2017

FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. Ampliamento di un'attività turistica a campeggio. - Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) - Comune interessato: Peschiera del Garda (VR). - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di un'attività turistica a campeggio sita nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società Figline Agriturismo S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza acquisita con prot. 174163 in data 04/05/2016; - parere favorevole (n. 3) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA in data 22/03/2017; - verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

La società "Figline Agriturismo S.p.A.", con sede legale in Via Spadini 31 - 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. e della DGR n. 575/2013, acquisita con prot. n. 174163 del 04/05/2016.

Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso il Settore V.I.A. (oggi Unità Organizzativa V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 04/05/2016 sul quotidiano "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), l'ARPAV e le Soprintendenze competenti.

Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 16/05/2016 presso la biblioteca comunale di Valeggio sul Mincio.

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Commissioni Valutazioni), con nota prot. n. 192087 del 16/05/2016, hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2016.

In data 16/05/2015 con nota prot. n. 192092 gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno chiesto l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale.

La Soprintendenza Archeologica del Veneto, con nota in data 27/05/2016, acquisita con prot. n. 209577 del 27/05/2016, ha espresso parere favorevole con una prescrizione.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 10/06/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro il termine di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute osservazioni, che sono state considerate ed analizzate nel corso dell'istruttoria tecnica.

Il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota in data 26/07/2016, acquisita con prot. n. 289170 del 27/07/2016, ha comunicato che non risultano interferenze del progetto con la rete di irrigazione strutturata.

Il Comune di Valeggio sul Mincio, con nota in data 22/07/2016, acquisita con prot. n. 291866 del 28/07/2016, ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area oggetto di intervento, nonché alcune precisazioni circa la conformità urbanistica del progetto.

La Direzione Commissioni Valutazioni (già Sezione Coordinamento Attività Operative), con nota prot. n. 320864 del 24/08/2016, preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 18/08/2016, ha trasmesso alla ditta proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti.

La Provincia di Verona, con nota in data 19/08/2016, acquisita con prot. n. 318250 del 22/08/2016, ha comunicato l'emissione della Deliberazione del Presidente della Provincia n. 103 del 29/07/2016, relativa a valutazioni di impatto ambientale.

Il proponente, con nota in data 06/10/2016, acquisita con prot. n. 383646 del 07/10/2016, ha chiesto la proroga di ulteriori 45 giorni per la presentazione delle integrazioni, concessa da parte della Direzione Commissioni Valutazioni con nota prot. n. 398025 del 17/10/2016.

In data 15/11/2016 con prot. n. 444691 è pervenuta alla Direzione Commissioni Valutazioni una comunicazione da parte dell'Avv. Stefano Baciga, per incarico di Figline Agriturismo Spa, con cui è stata resa nota la decisione di rinunciare alla variante urbanistica prevista da progetto, informando inoltre di aver richiesto al Comune di Valeggio, in data 08/11/2016, la convocazione della riunione dello Sportello Unico per la valutazione della "*Variante progettuale in diminuzione*".

Il proponente, con nota in data 17/11/2016, acquisita con prot. n. 451379 del 18/11/2016, ha trasmesso nuova documentazione integrativa, al fine di ottemperare alla richiesta formulata da parte della Direzione Commissioni Valutazioni.

Successivamente il proponente, con nota in data 22/11/2016, acquisita con prot. n. 453436 del 22/11/2016, ha trasmesso copia della documentazione depositata presso il Comune di Valeggio sul Mincio per la valutazione della "*Variante progettuale in diminuzione*".

Contestualmente alla succitata nota del proponente, in data 22/11/2016 è pervenuta una nota del SUAP del Comune di Valeggio sul Mincio, con cui si comunica la presa d'atto della variante progettuale in diminuzione, specificando che la stessa "*...non modifica il progetto di ampliamento del campeggio, in quanto estrapola la sola zona boscata di mq 5362, che rimarrà in zona agricola...*". Con la medesima nota, il SUAP chiede inoltre che "*la Commissione Regionale VIA esprima il parere di sua competenza sul progetto di Variante progettuale (d'ambito) e contestualmente conferma della validità ed efficacia del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS del progetto di ampliamento comprensivo dell'area boscata, espresso con il parere regionale motivato n. 107 del 04/08/2016*".

Con riferimento a quanto sopra, si specifica che la procedura di VIA in questione risulta attivata su istanza di parte della ditta "Figline Agriturismo S.p.A." e non tramite lo SUAP del Comune di Valeggio, e che l'espressione del parere di competenza riguarda esclusivamente gli aspetti di valutazione di impatto ambientale relativi al progetto proposto dalla citata ditta proponente.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l'esame del progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio, che in data 15/03/2017 ha svolto un incontro tecnico con il coinvolgimento del proponente.

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha trasmesso con nota in data 15/03/2017, acquisita con prot. n. 114492 del 21/03/2017, comunicazione di approvazione della Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi (variante urbanistica SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012).

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.P.R. 160/2010;
VISTA la L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la L.R. n. 55/2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la D.G.R. n. 575/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13/12/2016;
VISTO il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2017;
VISTO il parere n. 3 del 22/03/2017, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, di approvazione del verbale della seduta del giorno 22/03/2017;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 3 del 22/03/2017, **Allegato A** al presente provvedimento, il Comitato Tecnico Regionale VIA, ad unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di un'attività turistica a campeggio sita nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società Figline Agriturismo S.p.A. (con sede legale in Via Spadini 31 - 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976), con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al citato parere, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale;
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 8 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 3 in data 22/03/2017, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sull'istanza di ampliamento di un'attività turistica a campeggio sita nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società "Figline Agriturismo S.p.A.", con sede legale in Via Spadini 31 - 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976, in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento di un'attività turistica a campeggio sita nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato dalla società "Figline Agriturismo S.p.A.", con sede legale in Via Spadini 31 - 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976, con le prescrizioni e raccomandazioni indicate nel parere n. 3 in data 22/03/2017, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta "Figline Agriturismo S.p.A.", con sede legale in Via Spadini 31 - 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976 (PEC: figline.agritursimo.spa@pec.it) nonché, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Peschiera del Garda (VR), al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Direzione Pianificazione Territoriale, all'U.O. Genio Civile di Verona, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che la presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Masia

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE VIA

Parere n. 3 del 22/03/2017

Oggetto: FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. – Ampliamento di un'attività turistica a campeggio. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR) - Comune interessato: Peschiera del Garda (VR). - Procedura di V.I.A. (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 575/2013).

1. PREMESSA

La società "Figline Agriturismo S.p.A.", con sede legale in Via A. Spadini 31 – 59100 Prato (PO), P.IVA 00282740976, ha presentato domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii. e della DGR n. 575/2013, acquisita con prot. n. 174163 del 04/05/2016.

Contestualmente all'istanza è stato depositato, presso il Settore V.I.A. (oggi Unità Organizzativa VIA) della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 04/05/2016 sul quotidiano "L'Arena", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), l'ARPAV e le Soprintendenze competenti.

Lo stesso proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 16/05/2016 presso la biblioteca comunale di Valeggio sul Mincio.

Successivamente gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative (oggi Direzione Commissioni Valutazioni), con nota prot. n. 192087 del 16/05/2016, hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2016.

In data 16/05/2015 con nota prot. n. 192092 gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno chiesto l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, ai fini del rilascio del parere di compatibilità ambientale.

La Soprintendenza Archeologica del Veneto, con nota in data 27/05/2016, acquisita con prot. n. 209577 del 27/05/2016, ha espresso parere favorevole con una prescrizione.

Nella seduta della Commissione Regionale VIA del 19/05/2016 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione.

In data 10/06/2016 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale VIA, al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento con il coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni interessate.

Entro il termine di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni:

1) Fiorenza Pierobon Serena, acquisita con prot. n. 225966 del 09/06/2016;
2) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.255264 del 30/06/2016;
3) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254057 del 29/06/2016;
4) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254060 del 29/06/2016;

ALLEGATO A
AL DECRETO 5 - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

5) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254066 del 29/06/2016;
6) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254068 del 29/06/2016;
7) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254070 del 29/06/2016;
8) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.254073 del 29/06/2016;
9) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.260699 del 30/06/2016;
10) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.260498 del 05/07/2016;
11) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262564 del 06/07/2016;
12) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262566 del 06/07/2016;
13) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262569 del 06/07/2016;
14) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262571 del 06/07/2016;
15) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262572 del 06/07/2016;
16) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262573 del 06/07/2016;
17) Nicola Bertiola, acquisita con prot. n.262577 del 06/07/2016;
18) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262563 del 06/07/2016;
19) Simone Pierangeli, acquisita con prot. n.262578 del 06/07/2016;
20) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262562 del 06/07/2016;
21) Chiara Corsini, acquisita con prot. n.262559 del 06/07/2016;
22) Alessandro Gardoni e Gianluca Morandini, acquisita con prot. n.262556 del 06/07/2016;
23) Enrico Bertuzzi, acquisita con prot. n.260917 del 05/07/2016;
24) Alessandro Tebaldi, acquisita con prot. n.261084 del 05/07/2016;
25) Fabrizio Gagliardi, acquisita con prot. n.261345 e prot. n.261316 del 05/07/2016;
26) Francesco Marchi, acquisita con prot. n.293779 del 29/07/2016.

Il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota in data 26/07/2016, acquisita con prot. n. 289170 del 27/07/2016, ha comunicato che non risultano interferenze del progetto con la rete di irrigazione strutturata.

Il Comune di Valeggio sul Mincio, con nota in data 22/07/2016, acquisita con prot. n. 291866 del 28/07/2016, ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area oggetto di intervento, nonché alcune precisazioni circa la conformità urbanistica del progetto.

La Direzione Commissioni Valutazioni (già Sezione Coordinamento Attività Operative), con nota prot. n. 320864 del 24/08/2016, preso atto delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 18/08/2016, ha trasmesso alla ditta proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti.

La Provincia di Verona, con nota in data 19/08/2016, acquisita con prot. n. 318250 del 22/08/2016, ha comunicato l'emissione della Deliberazione del Presidente della Provincia n. 103 del 29/07/2016, relativa a valutazioni di impatto ambientale.

Il proponente, con nota in data 06/10/2016, acquisita con prot. n. 383646 del 07/10/2016, ha chiesto la proroga di ulteriori 45 giorni per la presentazione delle integrazioni, concessa da parte della Direzione Commissioni Valutazioni con nota prot. n. 398025 del 17/10/2016.

In data 15/11/2016 con prot. n. 444691 è pervenuta alla Direzione Commissioni Valutazioni una comunicazione da parte dell'Avv. Stefano Baciga, per incarico di Figline Agriturismo Spa, con cui è stata resa nota la decisione di rinunciare alla variante urbanistica prevista da progetto, informando inoltre di aver richiesto al Comune di Valeggio, in data 08/11/2016, la convocazione della riunione dello Sportello Unico per la valutazione della "*Variante progettuale in diminuzione*".

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

Il proponente, con nota in data 17/11/2016, acquisita con prot. n. 451379 del 18/11/2016, ha trasmesso nuova documentazione integrativa, al fine di ottemperare alla richiesta formulata da parte della Direzione Commissioni Valutazioni.

Successivamente il proponente, con nota in data 22/11/2016, acquisita con prot. n. 453436 del 22/11/2016, ha trasmesso copia della documentazione depositata presso il Comune di Valeggio sul Mincio per la valutazione della "*Variante progettuale in diminuzione*".

Contestualmente alla succitata nota del proponente, in data 22/11/2016 è pervenuta una nota del SUAP del Comune di Valeggio sul Mincio, con cui si comunica la presa d'atto della variante progettuale in diminuzione, specificando che la stessa "*...non modifica il progetto di ampliamento del campeggio, in quanto estrapola la sola zona boscata di mq 5362, che rimarrà in zona agricola...*". Con la medesima nota, il SUAP chiede inoltre che "*la Commissione Regionale VIA esprima il parere di sua competenza sul progetto di Variante progettuale (d'ambito) e contestualmente conferma della validità ed efficacia del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di VAS del progetto di ampliamento comprensivo dell'area boscata, espresso con il parere regionale motivato n. 107 del 04/08/2016*".

Con riferimento a quanto sopra, si specifica che la procedura di VIA in questione risulta attivata su istanza di parte della ditta "Figline Agriturismo S.p.A." e non tramite lo SUAP del Comune di Valeggio, e che l'espressione del parere di competenza riguarda esclusivamente gli aspetti di valutazione di impatto ambientale relativi al progetto proposto dalla citata ditta proponente.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comitato Tecnico Regionale VIA ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016 (formalizzata con Decreto n. 152 del 13 dicembre 2016 del Presidente della Giunta Regionale), l'esame del progetto è stato assegnato ad un nuovo gruppo istruttorio, che in data 15/03/2017 ha svolto un incontro tecnico con il coinvolgimento del proponente.

Il Comune di Valeggio sul Mincio ha trasmesso con nota in data 15/03/2017, acquisita con prot. n. 114492 del 21/03/2017, comunicazione di approvazione della Variante n. 5 al Primo Piano degli Interventi (variante urbanistica SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 55/2012).

Per quanto riguarda gli oneri istruttori, si sono applicate le disposizioni vigenti in materia.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Inquadramento generale dell'intervento

L'area di progetto è ubicata in Comune di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, in un contesto ambientale turistico ed agricolo prossimo al fiume Mincio.
Trattasi dell'ampliamento di un'area a campeggio con case mobili da tempo presente e molto attiva in quanto a ricettività turistica.
Il villaggio sorge su di un'estensione di 110.376,00 mq, che diventerebbero 140.432,00 con l'accoglimento del presente progetto.

Parametri dimensionali del progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento del campeggio denominato "Altomincio Family Park".

Dati dimensionali ampliamento:

Superficie attuale	110.376,00 mq	n. piazzole attuali	755
Superficie di progetto	30.056,00 mq	n. piazzole di progetto	100
Totale superficie	140.432,00 mq	totale n. piazzole	855

Le piazzole di progetto saranno realizzata su una superficie di circa 10.000,00 mq, il parcheggio coprirà una superficie di circa 4.000,00 mq divisi in due zone, una da 500,00 mq e l'altra da circa 3.500,00 mq.
La rimanete superficie di circa 16.000,00 mq rimarrà a fascia boscata, nella quale sono previsti interventi di manutenzione, conservazione e incremento della vegetazione naturale.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

Le attuali 755 piazzole portano ad avere circa 330.000,00 presenze annue, con l'aumento della capacità ricettiva a 800/855 piazzole si conseguirà l'obiettivo minimo delle 400.000,00 presenze/anno al fine di ottenere un rilevante abbattimento dei costi fissi del campeggio.

Inquadramento normativo

Il proponente, al fine di poter realizzare il progetto, ha attivato una procedura presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive per l'approvazione di una trasformazione urbanistica dell'area.
Tale avvio di variante interessa il P.A.T., pertanto è stata sottoposta a Verifica di Valutazione Ambientale Strategica.
Procedura di verifica V.A.S. a livello regionale, con esito di non assoggettabilità a V.A.S. (Parere n. 107 del 4/8/2015).
Con l'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 18 febbraio 2016, la tipologia progettuale di riferimento della presente istanza è divenuta di competenza regionale

Opere di progetto

Il progetto prevede la realizzazione di piazzole di sosta, per il posizionamento delle case mobili, aree a parcheggio e zone a verde.
Le piazzole saranno porzioni di terreno inerbite, adeguatamente dotate di sottoservizi quali acqua sanitaria, energia elettrica e scarico recapitante al sistema fognario consortile, collegati alla "casa mobile" con sistema a baionetta, in modo tale da permettere lo spostamento annuale degli alloggi mobili per le operazioni di manutenzione e nuova semina del tappeto erboso. Le dimensioni delle piazzole risulteranno pari a metri 8 x 9. Le case mobili saranno montate su ruote pneumatiche con struttura in acciaio zincato e si distingueranno in tre modelli di diverse dimensioni: 800 x 502 cm, costituita da 2 moduli accoppiati da cm 800 x 255 cad; 830 x 300 cm da due camere; 830 x 380 cm da tre camere.
L'interno del campeggio "Altomincio Family Park" è completamento interdetto al passaggio ed al parcheggio delle auto. Per tale motivo, oltre alle superfici che la ditta proponente ha in concessione dalla Provincia di Mantova, ha previsto di concedere ai villeggianti la possibilità di parcheggiare in un'area esterna le auto riferibili all'incremento di capienza del campeggio.
Dopo il check-in da effettuarsi alla reception, l'ospite potrà caricare le proprie valigie sulle auto elettriche in uso al personale del campeggio che accompagnerà la famiglia alla dimora di vacanza; l'autista dell'auto procederà invece imboccando il nuovo scivolo carraio e, percorrendo la ex Mantova-Peschiera, potrà posteggiare la propria vettura a ridosso del confine del campeggio. Dallo stesso confine vi saranno degli accessi controllati tali da agevolare il riconoscimento dei vari settori e guidare la persona verso la propria casa mobile.

La trasformazione di queste aree avverrà con la realizzazione di attrezzature, come:

- Percorsi pedonali e carrabili;
- Recinzioni;
- Impianti esterni di illuminazione;
- Nuovi impianti di alberi/arbusti.

Alternative

Essendo il campeggio della ditta Figline Agriturismo S.p.A. un ampliamento di una struttura da tempo esistente ed attiva sul territorio, l'unica alternativa è costituita dall'opzione zero, in quanto sia per caratteristiche localizzative, dimensionali e di opportunità economica e sia in riferimento agli interventi di minimizzazione degli effetti negativi non eliminabili, la soluzione oggetto di valutazione è risultata essere l'unica ragionevolmente praticabile.

Inquadramento programmatico

L'area in esame, analizzato il P.A.T. del Comune di Valeggio sul Mincio, rientra:

- vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua e Area di notevole interesse pubblico;
- ambito del Parco e della Riserva naturale;
- fascia di rispetto elettrodotto;

ALLEGATO A
AL 5 - 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

- area boschiva o destinata a rimboschimento;
- ambito del DOC Bianco di Custoza e DOC Bardolino;
- area di possibile espansione delle strutture di cui all'art. 3.11 delle N.T.A..

L'area in esame, analizzato il P.I. del Comune di Valeggio sul Mincio, rientra in:
- vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Corsi d'acqua;
- vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Aree di notevole interesse pubblico;
- vincolo Paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zone boscate;
- ambito del Piano d'area Garda Baldo
- ambito naturalistico di livello regionale;
- aree non idonee
- fascia di rispetto elettrodotto.

3. RETE NATURA 2000

L'area di progetto è completamente esterna ai siti di Rete Natura 2000, i più vicini dei quali risultano essere:
- SIC/ZPS IT3210003 Laghetto del Frassino, ubicato a circa 5,5 km in direzione W-NW;
- SIC/ZPS IT3210018 Basso Garda, ubicato a circa 5,3 km in direzione N-NW.

Il Proponente con dichiarazione formulata secondo le indicazioni contenute al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/14 ha prodotto la dichiarazione di non necessità di procedura Valutazione di Incidenza (Modello E) a firma della dott.ssa Paola Modena, indicando quale fattispecie di esclusione il fatto che "*per il progetto in questione non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*".
Nella Relazione dal titolo *"Relazione Tecnica per l'esclusione della valutazione d'incidenza"* allegata alla dichiarazione, viene definita la rispondenza alla ipotesi indicata di non necessità della valutazione di incidenza. In considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli Habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti. Dall'analisi della documentazione di progetto, si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/14, relativamente a piani, progetti ed interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

4. OSSERVAZIONI : ESAME

Entro i termini sono pervenute le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., elencati nelle premesse del presente parere.

Tutte le osservazioni pervenute sono state considerate in sede di istruttoria ed hanno contribuito alla stesura del presente parere e delle relative prescrizioni e raccomandazioni.

Vengono di seguito riportate, le osservazioni pervenute, in forma sintetica, le controdeduzioni puntuali del Proponente, acquisite con prot. n. 174163 del 4/5/2016, e le controdeduzioni del Comitato V.I.A..

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
1	9.6.2016 174163/4.5.2016	F. PIEROBON F – S. PAROLINI	Si chiede la verifica dello stato attuale dei luoghi e si fanno considerazioni sull'impatto da traffico.	Relativamente allo stato dei luoghi oggetto di documentazione fotografica di varie epoche e di rendering, si precisa che la commissione VIA ha preso visione dei luoghi con apposito sopralluogo. Il sopralluogo è stato effettuato in periodo di utilizzo del campeggio	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				e quindi in condizioni di potenziale maggiore impatto. Relativamente allo studio del traffico ed al correlato studio modellistico di impatto in atmosfera, si ricordano i criteri particolarmente cautelativi con cui è stato impostato lo studio stesso: - una piena attività della struttura nei mesi da maggio a settembre; - una prevalenza di spostamenti nella giornata di sabato pari al 40% degli arrivi e delle partenze ed una distribuzione del 60% nelle rimanenti giornate; - una distinzione delle concentrazioni di traffico in diurne (6.00–22.00) e notturne (22.00–6.00) secondo il rapporto ricavato dalle misurazioni condotte in occasione dello studio del traffico di 7:1 del giorno rispetto alla notte; - la viabilità principale che permette l'accesso al campeggio e che è stata oggetto di analisi nello Studio del Traffico: SR249 Nord e Sud, e SP74; - l'aumento di traffico indotto nelle due direzioni così come indicato nello Studio del Traffico.	
2	29.6.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si fanno considerazioni sulle reti di sottoservizi chiedendo se rispondono alle norme di settore. Si chiede di verificare la rispondenza delle case mobili alla norma.	Pur non essendo l'osservazione sulla rete di sottoservizi pertinente con lo Studio di Impatto Ambientale, si precisa che la struttura, per ovvi motivi è dotata di impianti e sottoservizi che rispondono alle rispettive norme tecniche vigenti. Temporaneità delle case mobili: le case mobili rispettano la normativa regionale in materia di turismo e come la legge prevede, sono non permanentemente ancorate al suolo, dotate dei meccanismi di movimento, dell'attacco del timone e collegate agli impianti tecnologici mediante attacchi a baionetta.	Non pertinente.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
3	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Richiama alcuni valori ambientali considerati da non precisati tour operator del Nord Europa.	Quanto richiamato, peraltro anche nell'interesse economico del proponente, risulta del tutto assolutamente verificato.	Il Proponente ha svolto nello SIA l'incidenza dell'intervento sulle componenti ambientali riscontrando effetti non significativi.
4	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiedono verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza degli impianti elettrici.	Pur non essendo l'osservazione pertinente con lo Studio di Impatto Ambientale, si precisa che la struttura, per ovvi motivi, rispetta le normative in materia citate.	Non pertinente.
5	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiedono verifiche sul rispetto delle normative e la manutenzione in materia di impianti di scarico.	La struttura controlla regolarmente gli impianti ed è regolarmente autorizzata allo scarico.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
6	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiedono verifiche sugli impianti di scarico acque e sul sottosuolo.	La struttura è regolarmente allacciata alla rete fognaria e il progetto rispetta tutti i regolamenti comunali.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
7	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Esprime una opinione personale secondo cui il campeggio dovrebbe essere trasformato in villaggio turistico con minore densità e differenti standard ambientali e progettato in modo diverso dall'attuale.	La struttura ricettiva è un campeggio e rispetta la legge regionale in materia di turismo.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
8	4.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiede la verifica dell'effettiva mobilità delle case.	Le case mobili rispettano la normativa regionale in materia di turismo e come la legge prevede, sono non permanentemente ancorate al suolo, dotate dei meccanismi di movimento, dell'attacco del timone e collegate agli impianti tecnologici mediante attacchi a baionetta.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
9	8.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiede la verifica da parte del Comune circa la congruità del progetto rispetto al	La regione veneto nel 2013 ha legiferato in materia di turismo, la legge 11/2013 sostituisce la precedente 33/2002. Il progetto, e	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO 5 - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
			Decreto "del Fare"	l'intero villaggio, rispettano tale legge.	
10	8.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si contesta il concetto di mobilità delle case	Idem come la 8: le case mobili rispettano la normativa regionale in materia di turismo e come la legge prevede, sono non permanentemente ancorate al suolo, dotate dei meccanismi di movimento, dell'attacco del timone e collegate agli impianti tecnologici mediante attacchi a baionetta.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
11	11.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si contesta la valutazione di medio del rischio idraulico.	L'osservazione richiama la classificazione R2 (Rischio medio) del PAI. Come chiaramente esplicitato dallo studio di valutazione di compatibilità idraulica redatto dai tecnici specialisti dott. Geol. Cesare Bagolini e dal dott. Ing. Luca Mignolli, questa classificazione è riferita alla classificazione generale del PAI per il comune di Valeggio del Mincio e non si riferisce per nulla alla specifica area di progetto. La stessa valutazione di compatibilità idraulica depositata, indica che nello stesso PAI l'area di progetto non è a rischio.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
12	11.0.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Rileva che i dati di traffico riportati nella Relazione Vinca non sono corretti.	I dati riportati nella Relazione sono desunti dagli studi specialistici allegati allo Studio di Impatto Ambientale. Si tratta di dati rilevati in sito con criteri ampiamente cautelativi.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
13	11.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiede al Comune di Valeggio di verificare i dati ARPAV sulle acque del Mincio in rapporto alla struttura ricettiva.	Non è possibile dare riscontro a tale richiesta che coinvolge il Comune di Valeggio sul Mincio.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
14	11.4.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si chiede di attenersi al programma VISUM della Provincia di Verona.	Si fa riferimento al programma di macrosimulazione del traffico in dotazione alla Provincia di Verona. Le previsioni nel caso specifico in esame si riferiscono ad incrementi di traffico poco leggibili con il modello di macroarea della Provincia.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente ed il tema è, comunque, oggetto di raccomandazione.

ALLEGATO A
AL 5 - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
15	11. 7.2016 174163/4.5. 2016	C. CORSINI	Si chiede la presenza di defibrillatori e Piano di acceso dei mezzi di soccorso	La richiesta non è attinente alla presente procedura di carattere ambientale; è comunque presente il piano di evacuazione e da tre anni la struttura è dotata di due defibrillatori ed ha un numero consistente di addetti formati per il suo utilizzo.	Non pertinente.
16	11.7.2016 174163/4.5. 2016	C. CORSINI	Richiama le osservazioni n. 25 che afferma di condividere. Si segnala la presenza di linee elettriche.	La presenza delle linee elettriche è stata ampiamente valutata a fini precauzionali, come da specifico elaborato depositato. L'individuazione della fascia di rispetto è stata effettuata per la totalità delle linee elettriche. Gli enti proprietari hanno risposto individuando essi stessi le aree di rispetto da noi osservate.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente ed il tema è, comunque, oggetto di prescrizione.
17	11.7.2016 174163/4.5. 2016	N. BERTIOLA	Mancano valutazioni degli effetti cumulativi. Nello studio del traffico non vengono valutati gli spostamenti dei mezzi di servizio e di quelli dei dipendenti della struttura. Non sono valutati gli incrementi dei rifiuti prodotti. Manca la compatibilità idraulica Le case non sono mobili. Non è valutata la fascia di rispetto del torrente Valle.	Le valutazioni sono operate in riferimento soprattutto ai temi di potenziale maggiore rilevanza, quali il traffico, l'atmosfera ed il rumore che sono stati valutati con l'applicazione di modelli di riconosciuta validità tecnica. I rifiuti sono gestiti in modo corretto dalla struttura turistica, come esplicitato nello Studio di Impatto. I movimenti veicolari determinati dalla attuale struttura sono già registrati nei flussi presentati nello studio, e sono stati valutati nei paragrafi inerenti lo stato attuale (e in Appendice A), ove viene anche presentato il traffico di check in e check out indotto dall'attuale struttura, sulla base dei dati andamento delle presenze. Le valutazioni previsionali invece non possono che fare riferimento al traffico indotto relativo all'ampliamento della attività, oggetto della procedura di VIA. Sulla strada regionale 249 e nell'abitato di Salionze, tale traffico indotto pesa sul complesso dei flussi giornalieri per meno del 1%. Nello studio previsionale,	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				inerente come detto il solo ampliamento del Villaggio, si è ritenuto che l'incremento previsto non incida in modo sensibile sul numero dei dipendenti e sulla movimentazione dei mezzi di servizio. Gli spostamenti di tali soggetti sono quindi valutati nelle analisi dello stato attuale. Per altro tali movimenti avvengono solitamente, in questi contesti, in intervalli orari diversi da quella dei flussi principali determinati dai movimenti turistici. La compatibilità idraulica è stata verificata ed è scaricabile dal sito internet della Regione Veneto unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali.	
18	11.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Non è valutato l'impatto del traffico dal 2009 ad oggi.	Si afferma che lo studio di traffico indotto andava fatto sulla base delle variazioni introdotte dal 2009. Ma ciò non era l'oggetto della VIA che è riferito all'ampliamento. Si evidenziano nuovamente i criteri cautelativi utilizzati nello studio del traffico: - una piena attività della struttura nei mesi da maggio a settembre; - una prevalenza di spostamenti nella giornata di sabato pari al 40% degli arrivi e delle partenze ed una distribuzione del 60% nelle rimanenti giornate; - una distinzione delle concentrazioni di traffico in diurne (6.00–22.00) e notturne (22.00– 6.00) secondo il rapporto ricavato dalle misurazioni condotte in occasione dello studio del traffico di 7:1 del giorno rispetto alla notte; - la viabilità principale che permette l'accesso al campeggio e che è stata oggetto di analisi nello Studio del Traffico: SR249 Nord e Sud, e SP74; - l'aumento di traffico indotto nelle due direzioni così come	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 del - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				indicato nello Studio del Traffico.	
19	11.7.2016 174163/4.5.2016	S. PIERANGELI	Avanza dubbi sulla necessità economica dell'ampliamento. Reputa che le case sono in realtà fisse. Reputa non valutato sufficientemente l'impatto del traffico.	La necessità economica è dettata dalla notevole domanda alla quale, la struttura, ancora non riesce a dare totale risposta, soprattutto in termini di servizi. La struttura ha creato un notevole flusso turistico nell'area che indubbiamente ha ravvivato l'economia locale ed aumentato l'occupazione. Le case rispettano le caratteristiche di amovibilità stabilite dalla legislazione vigente. Lo Studio sul traffico, basato su più rilievi in momenti di maggior picco di transiti veicolari, è stato particolarmente approfondito e condiviso anche con i competenti settori della Provincia di Verona. Le valutazioni previsionali fanno riferimento al traffico indotto relativo all'ampliamento dell'attività, oggetto della procedura di VIA. I problemi pregressi, derivanti dal sistema complessivo del comparto turistico dell'area, di cui fa parte anche (ma non esclusivamente) l'esistente struttura del villaggio, sono state analizzate per quanto di competenza nel capitolo relativo allo stato attuale. Lo studio del traffico non dichiara che i movimenti veicolari avvengano solo nei giorni di fine settimana ma dichiara che "nelle altre giornate [...] l'impatto del traffico indotto dall'ampliamento non potrà che essere inferiore a quanto rappresentato". È infatti indubbio che la giornata di sabato, presa a riferimento, sia quella di massimo carico, pur avendo contezza che tutti i giorni della settimana durante i periodi estivi presentino flussi omogenei. Per altro il dato è bene rappresentato nei grafici riportati in appendice	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				A allo studio.	
20	11.7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Chiede che venga valutato l'impatto paesaggistico del campeggio dopo l'anno 2008.	L'impatto paesaggistico è stato valutato in riferimento alla situazione attuale ed al futuro ampliamento, oggetto di procedura di VIA.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
21	11. 7.2016 174163/4.5.2016	C. CORSINI	Si reputa il progetto non conforme al PTCP.	Il progetto è stato valutato positivamente dalla Provincia con parere del 29.07.16.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
22	11. 7.2016 174163/4.5.2016	G.L. MORANDINI, A. GARDONI	Segnalano che: 1. l'area è a vincolo paesaggistico e l'incidenza sul paesaggio del progetto non è stata sufficientemente valutata. La Soprintendenza non si è espressa per gli aspetti di natura paesaggistica, ma solo per quelli archeologici e storici. 2. L'impatto viabilistico è valutato solo per l'ampliamento. 3. Elettrodotti: dei gestori, solo TERNA ha risposto e pertanto non sono valutati gli effetti cumulativi dell'inquinamento elettromagnetico.	1.La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha dato parere favorevole il 27.5.16, confermando quello espresso in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS il 29.9.15, verificata la situazione vincolistica, e richiedendo che gli eventuali movimenti di terra avvengano sotto la supervisione di archeologo qualificato e sotto la direzione della medesima Soprintendenza. 2. l'impatto viabilistico è valutato sull'intera struttura, evidenziando che l'ampliamento oggetto della procedura comporta un aggravio dell'1% sul nodo più significativo che comunque mantiene elevati livelli di servizio. Lo studio del traffico è stato redatto anche a partire dalla analisi di più rilievi dei flussi veicolari eseguiti in momenti di maggior picco di transiti. I movimenti veicolari determinati dalla attuale struttura sono già registrati nei flussi presentati nello studio, e sono stati valutati nei paragrafi inerenti lo stato attuale, ove viene anche presentato il traffico di check in e check out indotto dalla attuale struttura, sulla base dei dati di andamento delle presenze. Le valutazioni previsionali invece non possono che fare riferimento al traffico indotto relativo all'ampliamento della	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente e, comunque, i temi sono oggetto di prescrizione.

ALLEGATO A AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				attività, oggetto della procedura di VIA. Sulla strada regionale 249, e nell'abitato di Salionze, tale traffico indotto pesa sul complesso dei flussi giornalieri per meno del 1%. Nello studio previsionale, inerente come detto il solo ampliamento del campeggio, si è ritenuto che l'incremento previsto non incida in modo sensibile sul numero dei dipendenti e sulla movimentazione dei mezzi di servizio. Gli spostamenti di tali soggetti sono quindi valutati nelle analisi dello stato attuale. Per altro tali movimenti avvengono solitamente, in questi contesti, in intervalli orari diversi da quella dei flussi principali determinati dai movimenti turistici. 3. l'individuazione della fascia di rispetto è stata effettuata per la totalità delle linee elettriche. Gli enti proprietari hanno risposto individuando essi stessi le aree di rispetto da noi osservate.	
23	11.7.2016 174163/4.5.2016	B. BERTUZZI	Rileva la fragilità paesaggistica del contesto e le scarse mitigazioni del progetto. Non sono rappresentate le aree di deposito delle case mobili. Mancano serie motivazioni economiche del progetto.	1.Si veda il parere favorevole del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 2. Le case mobili rispettano tutti i requisiti previsti dall'attuale leggere regionale in materia di turismo. 3. La necessità economica è dettata dalla notevole domanda alla quale, la struttura, ancora non riesce a dare totale risposta, soprattutto in termini di servizi. La struttura ha creato un notevole flusso turistico nell'area che indubbiamente ha ravvivato l'economia locale e aumentato l'occupazione.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.
24	11.7.2016 174163/4.5.2016	A. TEBALDI	Proprietà confinante a S ed O. chiede: 1.Schermatura arborea su tre livelli. 2. Mitigazioni del	1. Si è previsto, nella nuova tavola, l'infoltimento delle essenze arboree. 2. Il progetto prevede luci rivolte verso il basso e non luci a	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente, in particolare per

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
			futuro inquinamento luminoso. 3. Mitigazioni del rumore di eventuali emissioni sonore musicali. 4. Ripristino dei confini come da serie storiche delle ortofoto.	diffusione. 3. Nella zona dell'ampliamento non sono previste zone di intrattenimento. 4. Sicuramente verrà verificato il rispetto dei confini.	quanto riguarda il punto 4 si rimanda alla prescrizione n. 5 che cita "*prima di realizzare il progetto vanno puntualmente definiti i confini dell'area disponibile*".
25	11. 7.2016 174163/4. 5.2016	T. GAGLIARDI, E. CAVALLINI	1. Si ipotizzano impatti interregionali causati dall'incremento del traffico veicolare. 2. Si ritiene che il progetto concerna un villaggio vacanze e non un campeggio. 3. Non è valutato il notevole impatto determinato dalla notevole affluenza turistica. 4.Si reputano le case "non mobili". Si cita la LR 33 e si ipotizza la non amovibilità. 5. Si contesta la necessità economica dell'ampliamento. 6. Si lamenta la non recente esecuzione delle foto di inserimento paesaggistico. 7. Si indicano come errate le cartografie di riferimento del PAT, mentre si giudica corretta quella del PI. La trasformazione è pertanto ritenuta non compatibile con le invarianti del PAT anche per criticità idrauliche. 8. Il campeggio ricade nel futuro Parco del Mincio. 9. Salute pubblica. Si	1.l'assenza di impatti interregionali è stata dimostrata con l'applicazione di modelli previsionali di impatto acustico, atmosferico e da traffico, tutti elaborati da tecnici competenti in materia. 2. il campeggio rispetta pienamente le normative regionali in materia. 3. l'impatto della presenza turistica è valutato nei comparti/temi ambientali più significativi: traffico, emissioni in atmosfera, rumore. 4. le case rispettano le caratteristiche di amovibilità stabilite dalla legislazione vigente. 5. i dati occupazionali sono rilevabili dalle dichiarazioni ISTAT, che tutti i mesi di apertura la struttura presenta, i dati economici sono rilevabili dai bilanci depositati in camera di commercio. Attualmente la struttura dispone di 755 piazzole, non risulta vero che nella zona del lago di Garda non vi siano strutture ricettive con piazzole superiori a 755. 6. il procedimento, è quindi la consegna degli elaborati, sono del 2014. Nella zona di futura espansione, esistevano due piccoli frutteti, un pescheto e una vigna, entrambi espiantati dagli ex proprietari prima della vendita dei terreni, i progetti sono stati presentati dopo date operazione. Nell'area è stato autorizzato un	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
			reputano non valutati gli effetti degli elettrodotti. 10. Rispetto alle reti tecnologiche mancano le risposte degli Enti gestori. 11. L'inserimento nel paesaggio è basato su immagini vecchie. 12. Sono insufficienti le mitigazioni ambientali. 13. Si avanzano perplessità su Studio del traffico. 14. Si segnalano fragilità di tipo ecologico e geologico. 15. Non valutate sufficientemente le criticità della qualità dell'aria. 16. Ambiente idrico: non valutato ulteriore carico di reflui. 17. Si sottolinea il recente impianto di vigneto e il precedente parere negativo della Provincia.	deposito temporaneo, le auto non sono parcheggiate, ma sostano in attesa dello scarico dei bagagli. 7. gli stralci delle tavole riportate sono ovviamente condizionati dalla scala: nel caso del PAT, la scala 1:10.000 non consente un dettaglio elevato, mentre tale dettaglio è possibile per il PI a scala maggiore. Sono rispettate le invarianti come da normativa di PAT/PI. 8. il progetto si attiene alla normativa di protezione paesaggistica ed ambientale di cui alla pianificazione comunale che si ritiene conforme a quella sovraordinata. 9. L'affermazione risulta falsa, la zona interessata dalla fascia di rispetto è minima rispetto all'area dell'ampliamento e sono stati ampiamente rispettati tutti i parametri di legge, (si vedano gli elaborati di concerto con Terna e Agsm). 10. Gli allacciamenti attuali (acqua, gas, luce e fognature), sono in grado di sopportare l'eventuale ampliamento, si fa comunque presente che eventuali nuove richieste sono ammesse solo dopo l'approvazione del progetto. 11. si veda il parere favorevole del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del maggio 201 12. le mitigazioni ambientali sono ritenute congrue rispetto ai potenziali impatti previsti. 13. lo Studio sul traffico, basato su più rilievi in momenti di maggior picco di transiti veicolari, è stato particolarmente approfondito e condiviso anche con i competenti settori della Provincia di Verona. 14. gli studi ecologici e geologici effettuati anche anteriormente alla elaborazione dello Studio di Impatto da parte del comune di	

ALLEGATO
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

N.	Data - prot.	Richiedente	Sintesi osservazioni	Controdeduzioni del Proponente	Controdeduzioni del Comitato V.I.A.
				Valeggio non hanno individuato specifiche fragilità nell'ambito di interesse del progetto. 15. anche lo studio diffusivo degli inquinanti in atmosfera è stato elaborato con dati oggettivi forniti da ARPAV e implementando il modello di traffico precedentemente elaborato. 16. il carico di reflui è modesto rispetto alla situazione attuale. 17. il progetto è in variante al PAT e al PI, comunque sia il vigneto è stato espiantato dal precedente proprietario prima della cessione del terreno.	
26	19.10.2016 174163/4.5.2016	F. MARCHI, F. FOGLIA	Si rileva la grande superficie a campeggio con case di fatto non mobili, eludendo il principio della provvisorietà stabilito dalla legislazione regionale. Si avanzano dubbi circa il rispetto della normativa antincendio e rispetto alla zona di influenza degli elettrodotti. Le opere di mitigazione previste non sono ritenute efficaci. Si lamenta la disparità di trattamento legislativo rispetto ad altre forme di ricettività.	La struttura ricettiva risponde pienamente alla legislazione regionale in materia, sia per le caratteristiche di mobilità delle case, sia per i criteri di sicurezza generali della struttura ricettiva. Come già riportato in specifico elaborato concordato con il gestore degli elettrodotti, le case mobili non ricadono nella fascia di rispetto dell'elettrodotto.	Si condivide quanto controdedotto dal Proponente.

5. DESCRIZIONE DELLO SIA

Diamo atto che il progetto visionato è comprensivo di tutta la documentazione prevista da normativa.

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- Quadro di riferimento Programmatico
- Quadro di riferimento Progettuale;
- Quadro di riferimento Ambientale.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del 5 APR 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

6. PARERI: ESAME

I pareri pervenuti da parte delle amministrazioni competenti sono stati considerati nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere, di seguito riportati:

Parere del 18/3/2014 prot. n. 4935, con il quale il CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE esprime per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, parere favorevole per il Progetto di ampliamento del complesso turistico e campeggio denominato "Altomincio Family Park", richiedendo "*un'attenta progettazione esecutiva al fine di evitare possibili effetti negativi dovuti a fenomeni di ruscellamento* [...] *si invita a predisporre opportuni fossati per l'intercettazione ed il corretto allontanamento dei deflussi superficiali nelle aree a pendenza elevata*".

Comunicazione del 16/5/2014 prot. n. 213142, con la quale il GENIO CIVILE – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona, relativamente alla Variante Urbanistica, "*prende atto dell'asseverazione dalla quale emerge che l'ampliamento di cui trattasi non comporta trasformazioni che possano modificare significativamente il preesistente regime idraulico del territorio ritiene non necessaria la predisposizione di volumi di laminazione.*

Ad ogni buon conto raccomanda la realizzazione di opportuni fossati per l'intercettazione ed il corretto allontanamento dei deflussi superficiali nelle aree a pendenza elevata così come suggerito dal Consorzio di Bonifica Veronese con parere n. 4935 del 18/3/2014".

Parere del 29/7/2015 prot. n. 0007967, con il quale il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO "*condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 14420 del 3 luglio 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo, Vicenza e prot. 8658 del 13 luglio 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione del Piano urbanistico attuativo [...] alla fase di verifica strategica*".

Parere del 4/8/2015 n. 107, con la quale la REGIONE VENETO - COMMISSIONE REGIONALE VAS "*esprime il parere di non assoggettare alla procedura V.A.S. [...] ampliamento di un'attività turistica a campeggio in variante al PAT del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.*

Dovranno, comunque, essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (rap comprensivo delle integrazioni datate Maggio 2015) nonchè indicazioni riportate nei pareri, [...], delle Autorità Ambientali: ULSS 22 e Segretariato Regionale per il Veneto".

Comunicazione del 12/4/2016 prot. n. 0001634, con la quale TERNA RETE ITALIA esprime che "*per quanto attiene al D.M. 449/88, il progetto risulta compatibile con la linea elettrica*" presente.

"*Per quanto attiene invece alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.*

Ciò premesso, preso atto che la tavola U, [...], riporta la fascia di rispetto già trasmessa dalla scrivente e certifica che i nuovi fabbricati e tutte le opere con permanenza prolungata di persone verranno realizzate al di fuori della fascia di rispetto di 3 microTesla. [...]

ALLEGATO
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

Precisiamo inoltre che il progetto definitivo dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:

- *I fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;*

- *L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 [...];*

- *Nel caso in cui dobbiate recintare le aree intorno ai ns. sostegni e/o limitrofe alla proiezione a terra dei conduttori, dovrete garantire l'accesso pedonale e carraio ai sostegni ed ai conduttori per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e/o su guasto per 365 giorni anno, 24 ore su 24;*

- *Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche, impianti di illuminazione ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente. Dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'opportuno sezionamento di tutti i manufatti metallici/condutture metalliche/linee telefoniche interrate, da eseguirsi conformemente alle Norme, atti ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali elettrici originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;*

- *Sia predisposto uno studio asseverato da parte di un professionista abilitato circa la compatibilità dell'impianto elettrico e del relativo impianto di terra dei fabbricati e delle aree di pertinenza, in presenza di potenziali elettrici originati dal funzionamento degli elettrodotti, con certificazione di conformità di quanto eseguito;*

- *Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere interrati i piedini del sostegno né danneggiati i dispositivi di messa a terra (piattine di terra) presenti sui piedini in calcestruzzo del sostegno;*

- *Le eventuali opere in prossimità del sostegno dovranno essere ad una distanza non inferiore a 2 m dal piedino fuori terra dello stesso.*

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge [...], sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale".

Parere del 27/5/2016 prot. n. 0006374, con il quale il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DEL VENETO "*esprime parere favorevole al progetto "Ampliamento di un attività turistica a campeggio" alle seguenti condizioni:*

- *che gli interventi comportanti opere di scavo e movimenti terra siano realizzati con assistenza da parte di archeologi con adeguata professionalità ed esperienza e sotto la direzione tecnico-scientifica della Scrivente*".

Parere del 8/7/2016 estratto verbale n. 452, con il quale la PROVINCIA DI VERONA "*esprime parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:*

a) *Come evidenziato nel parere pervenuto in data 8/7/2016 dell'AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO della Provincia di Verona, dal punto di vista urbanistico sarà l'approvazione della variante attraverso la procedura di Sportello Unico che determinerà l'ammissibilità o meno dell'intervento.*

b) *Vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle conclusioni del Parere n. 107 del 4/8/2015 sulla verifica di assoggettabilità a VAS per lo "Sportello Unico Attività Produttive SUAP – Ampliamento di*

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 DEL - 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

un'attività turistica a campeggio in variante al PAT del Comune di Valeggio sul Mincio (VR)" dove viene detto che "Dovranno, comunque, essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP comprensivo delle integrazioni datate Maggio 2015) nonché le indicazioni riportate nei pareri" (ULSS 22, Soprintendenza archeologica, Segretariato Regionale per il Veneto).

c) *A mitigazione dell'impatto del traffico indotto dalla struttura turistico ricettiva in esame sulla viabilità locale, e come evidenziato nel parere pervenuto in data 8/7/2016 dell'AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO della Provincia di Verona, si ritiene necessaria la realizzazione di corsie specializzate e/o di isola spartitraffico, in accordo con gli uffici competenti, nell'intersezione tra la strada Salionze e la S.R. 249 per le manovre di svolta dalla strada secondaria. In questo nodo infatti lo studio del traffico presentato segnala un livello di servizio pari a C nelle ore di punta (11-12 e 17.30-18.30).*

d) *Dato che l'intervento si inserisce parzialmente in un corridoio ecologico, il progetto adotti, per la costruzione degli eventuali edifici previsti, tecniche di bioingegneria e ingegneria ambientale in coerenza con quanto previsto dall'art. 49 delle Norme tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (corridoio ecologico), così come segnalato nel parere pervenuto in data 8/7/2016 dell'AREA PROGRAMAMZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO della Provincia di Verona*".

Comunicazione del 6/10/2016 prot. n. 0004697, con la quale TERNA RETE ITALIA in sede di Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'eventuale approvazione di Variante Urbanistica al P.A.T. e al P.I. per l'ampliamento di un'attività turistica a campeggio conferma il parere espresso in data 12/4/2016 prot. n. 1634.

Parere del 6/10/2016 prot. n. 23713, con il quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA esprime in riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'eventuale approvazione di Variante Urbanistica al P.A.T. e al P.I. "*parere favorevole circa la compatibilità delle opere [...] rispetto al contesto di riferimento ed ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Nel contempo, si ribadisce quanto già comunicato con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (nota SAR-VEN prot. 8658 del 13.7.2015 inviato al MiBACT – Segretariato Regionale del Veneto), che si riporta di seguito:*

"(...) sulla base dei dati editi e della documentazione d'archivio, lungo le sponde del fiume Mincio si rileva un rischio archeologico diffuso per la presenza di insediamenti palafitticoli dell'età del Bronzo e guadi di epoca romana e medioevale.

Per i motivi su esposti (...), onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno (...) che gli interventi comportanti opere di scavo e/o di risistemazione del terreno siano realizzati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori con adeguata professionalità. La scrivente Soprintendenza dovrà essere avvisata con congruo anticipo della data di inizio lavori e rimane in attesa del nominativo della ditta incaricata dell'intervento archeologico. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti"".

Parere del 7/10/2016 prot. n. 0002642, con la quale AGSM nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'eventuale approvazione di variante urbanistica al P.A.T. e al P.I. "*esprime parere favorevole, richiamando quanto già comunicato nella nostra precedente nota n. 1389 del 9/4/2014 ed evidenziando le prescrizioni di seguito dettagliate.*

Energia Elettrica

Esame infrastrutture esistenti - Descrizione eventuali interventi extra ambito

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

Il nuovo intervento di ampliamento del campeggio interessa alcune aree vincolate dalla presenza di un elettrodotto 130KV di nostra gestione.

Osservazioni e Prescrizioni

Esaminando la tavola di progetto "A9_TAVOLA 4" rileviamo le seguenti osservazioni, da cui scaturiscono le prescrizioni evidenziate nella tabella seguente (che devono essere recepite nelle successive fasi progettazione):

	Osservazioni	***Prescrizioni***
EE_1	*Non sono riportate in modo chiaro le quote assolute relative allo stato di fatto e di progetto del profilo del terreno*	*Al fine di poter valutare correttamente l'effettiva distanza dei conduttori da terra, inserire quote e profili mancanti*
EE_2	*Rileviamo la presenza di alberi ad alto fusto all'interno della fascia di servitù, che potrebbero interferire con l'elettrodotto*	*Rivedere la distribuzione delle alberature*
EE_3	*Sulla tavola di progetto non viene riportata la posizione e la tipologia dei punti luce dell'impianto di illuminazione a servizio del parcheggio*	*Evidenziare il posizionamento e i particolari dei punti luce previsti (presenti altresì nella tavola A10_TAVOLA TERNA)*
EE_4	*Non viene esplicitato che il parcheggio è vincolato al rispetto di quanto prescritto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 quale decreto attuativo della Legge n. 36/2001*	*Rendere evidente che all'interno dell'area a parcheggio la sosta delle persone non può essere superiore alle 4 ore giornaliere*

7. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

In relazione al ***quadro di riferimento programmatico*** lo studio analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto, l'area è coerente con la destinazione urbanistica comunale, a seguito dell'approvazione della variante al P.A.T. e al P.I. avvenuta in data 9.3.2017, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, non risulta interessata da zone SIC o ZPS, non è in contrasto con la pianificazione provinciale e regionale. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al ***quadro di riferimento progettuale***, la documentazione presentata a corredo della domanda di V.I.A. nonché tutte le integrazioni successivamente inviate ad integrazione e parziale modifica di quanto depositato, illustra nel dettaglio le caratteristiche delle piazzole di sosta e delle case mobili, il parcheggio delle auto, le attrezzature pertinenti (percorsi pedonali e carrabili, recinzioni, impianti esterni di illuminazione, nuovi impianti di alberi/arbusti) e tutti gli accorgimenti tecnici previsti a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al ***quadro di riferimento ambientale*** lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, arrivando alla conclusione per cui gli impatti associati risultano tutti sostenibili e circoscritti sostanzialmente all'area d'intervento. La principale fonte di impatto sulla qualità dell'aria potenzialmente esercitata dall'intervento è rappresentata dal traffico motorizzato dovuto agli spostamenti degli ospiti del campeggio. Lo studio modellistico dimostra che il traffico veicolare indotto non determina un significativo incremento dell'inquinamento atmosferico a livello territoriale.

Le emissioni in *atmosfera* valutate in rapporto agli impatti generati dal traffico veicolare indotto dall'ampliamento non determinano contributi significativi di CO, non definisce rilevanti variazioni rispetto allo stato attuale a livello territoriale di NO_2 emesse dal traffico di automezzi e i PM_{10} non contribuiscono in modo importante rispetto al valore di fondo esistente, l'impatto risulta, pertanto, accettabile a termine di

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 5 del 5 APR. 2017
Direzione Commissioni Valutazioni

legge. In fase di cantiere le emissioni in atmosfera sono dovute all'attività di trasporto e montaggio delle case mobili e nella realizzazione delle aree di sosta per le autovetture, fase limitata nel tempo.

In *ambiente idrico*, non si prevedono, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, azioni di perturbazione della qualità dell'acqua del fiume Mincio.

Nel *suolo e sottosuolo* gli interventi che interferiscono con le componenti geologiche sono principalmente la realizzazione: dei parcheggi (impermeabilizzazioni), delle case mobili e della viabilità interna di collegamento. In fase di cantiere gli impatti sono scarsamente significativi in quanto sono previsti limitati movimenti di terra, in fase di esercizio, l'intervento non prevede modificazioni morfologiche, per quanto riguarda la realizzazione dei parcheggi, anche se è previsto l'utilizzo di materiali drenanti (ghiaino), la loro realizzazione comporterà una locale modifica del suolo, ci saranno, inoltre, minimi scavi per i sottoservizi e modesti livellamenti del terreno per i parcheggi. Relativamente all'aspetto della geomorfologia del corso d'acqua l'impatto è non significativo in quanto non vengono modificati i parametri geomorfologico del corso d'acqua. Date le caratteristiche dell'intervento non si prevede alcuna modifica dei rapporti idrogeologici tra falda e fiume ed anche per le acque sotterranee si ritiene che l'impatto atteso sia non significativo. Il progetto applica il principio della invarianza idraulica. Non sono presenti scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee.

Le perturbazioni attese nella *vegetazione, flora, fauna e ecosistemi* in seguito alla realizzazione dell'intervento sono legate soprattutto alla fase di cantiere, dovute a emissioni di rumore e polveri, in fase di esercizio saranno legate alla maggiore presenza antropica, le cui variazioni rispetto l'attuale non sono rilevanti. A riguardo del clima acustico le arterie stradali determinano quasi in modo esclusivo il contesto acustico dell'area come le presenti attività agricole che stagionalmente utilizzano macchinari. Il livello di impatto atteso dall'ampliamento, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, risulta trascurabile. L'inquinamento luminoso risulta nullo in fase di cantiere e trascurabile in fase di esercizio anche in considerazione del fatto che la zona dedicata all'ampliamento è riservata alla sola residenza degli ospiti, senza nessuna infrastruttura ludica o sportiva. La gestione dei rifiuti non è un fattore particolarmente problematico per una struttura turistica, dato che la maggior parte dei rifiuti, sono assimilabili agli urbani e quindi devono essere gestiti come tali. Il Comune di Valeggio sul Mincio non presenta particolari criticità a riguardo, è presente la raccolta differenziata.

L'intervento in fase di esercizio si configura come non invasivo nei confronti dell'assetto paesistico attuale sia per le soluzioni architettoniche adottate, sia per le dimensioni ed i criteri localizzativi delle nuove strutture. In fase di cantiere le interferenze sul paesaggio saranno mitigate con opportune schermature e con la adozione delle migliori pratiche gestionali.

Va rilevato infine che l'analisi delle alternative progettuali presenti nello studio sono condivisibili, così come va dato atto della indicazioni delle misure di mitigazione indicate, che dovranno essere tutte puntualmente realizzate. La riduzione degli effetti sull'ambiente è resa possibile anche grazie all'adozione delle migliori tecnologie disponibili.

Gli aspetti inerenti al progetto e le integrazioni progettuali presentate dalla Ditta, con le prescrizioni/raccomandazioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona.

8. VALUTAZIONI FINALI

Preso atto che il proponente ha attivato una procedura presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive per l'approvazione di una trasformazione urbanistica dell'area in Comune di Valeggio sul Mincio.

Vista la domanda di stralcio dall'approvazione della variante di un area boschiva pari a 5.362,00 mq.

Vista l'approvazione da parte del Comune di Valeggio sul Mincio della Variante al P.I. avvenuta in data 9.3.2017 escludendo il bosco come area di variante.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del - 5 APR. 2017

Tutto ciò premesso il Comitato Tecnico Regionale VIA, presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Presidente, dell'Arch. Mirko Campagnolo, componente esterno del Comitato, e del delegato dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo) ritenuto che siano state fornite risposte soddisfacenti alle osservazioni e ai pareri pervenuti, esprime

parere favorevole

al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito indicate, dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale.

PRESCRIZIONI

Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, tutti i pareri pervenuti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate:

1) La collocazione degli alloggi mobili e delle relative aree scoperte di pertinenza, nonché la loro eventuale modifica planimetrica, dovrà rispettare quanto disposto dal DPCM dell'8 luglio 2003 in materia di campi elettromagnetici, sulla base delle metodologie di calcolo delle fasce di rispetto individuate dal successivo DM del 29 maggio 2008. Dette aree scoperte di pertinenza dei singoli alloggi mobili e dedicate alla permanenza degli ospiti dovranno, comunque, essere delimitate fisicamente rispetto a tali fasce di rispetto.

2) Dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare.

3) Dovranno essere rispettate le prescrizioni espresse nella Comunicazione del 12/4/2016 prot. n. 0001634, di TERNA RETE ITALIA, nel dettaglio:
   - I fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
   - L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 449 e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81/2008;
   - Nel caso in cui dobbiate recintare le aree intorno ai sostegni e/o limitrofe alla proiezione a terra dei conduttori, dovrete garantire l'accesso pedonale e carraio ai sostegni ed ai conduttori per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e/o su guasto per 365 giorni anno, 24 ore su 24;
   - Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche, impianti di illuminazione ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente. Dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti, tra i quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'opportuno sezionamento di tutti i manufatti metallici/condutture metalliche/linee telefoniche interrate, da eseguirsi conformemente alle Norme, atti ad evitare il trasferimento a distanza dei potenziali elettrici originati dal normale funzionamento degli elettrodotti;
   - Sia predisposto uno studio asseverato da parte di un professionista abilitato circa la compatibilità dell'impianto elettrico e del relativo impianto di terra dei fabbricati e delle aree di pertinenza, in presenza di potenziali elettrici originati dal funzionamento degli elettrodotti, con certificazione di conformità di quanto eseguito;
   - Nell'esecuzione dei lavori non dovranno essere interrati i piedini del sostegno né danneggiati i dispositivi di messa a terra (piattine di terra) presenti sui piedini in calcestruzzo del sostegno;
   - Le eventuali opere in prossimità del sostegno dovranno essere ad una distanza non inferiore a 2 m dal piedino fuori terra dello stesso.

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del 05 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

4) Che gli interventi comportanti opere di scavo e movimenti terra siano realizzati con assistenza da parte di archeologi con adeguata professionalità ed esperienza e sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza Archeologia del Veneto.

5) Prima di realizzare il progetto vanno puntualmente definiti i confini dell'area disponibile.

6) Prima dell'approvazione del progetto definitivo tutta la documentazione progettuale deve essere adeguata secondo l'adozione della variante al P.I. del Comune di Valeggio sul Mincio avvenuta in data 9.3.2017.

7) Come espresso nella comunicazione del 16/5/2014 prot. n. 213142, del GENIO CIVILE – Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona, si prescrive la realizzazione di opportuni fossati per l'intercettazione ed il corretto allontanamento dei deflussi superficiali nelle aree a pendenza elevata così come suggerito dal Consorzio di Bonifica Veronese con parere n. 4935 del 18/3/2014.

RACCOMANDAZIONE:

1) A ulteriore mitigazione dell'impatto del traffico indotto dalla struttura turistico ricettiva in esame sulla viabilità locale, come evidenziato nel parere pervenuto in data 8/7/2016 dell'AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO della Provincia di Verona, si raccomanda uno studio di approfondimento sulla necessità di opere viarie in accordo con gli uffici competenti, nell'intersezione tra la strada Salionze e la S.R. 249.

Il Segretario del
Comitato V.I.A.
Eva Maria Lunger

Visto: il Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Direttore di
Unità Organizzativa V.I.A.
Ing. Gianni Carlo Silvestrin

Il Vice-Presidente del
Comitato V.I.A.
Dott. Luigi Masia

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 5 del 05 APR. 2017

Direzione Commissioni Valutazioni

Vanno vistati n. 26 elaborati di cui al seguente elenco:

n.	*Titolo elaborato*	*Data emissione*
1.	Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005	09/05/2016
2.	Valutazione di compatibilità idraulica	09/05/2016
3.	Trasmissione integrazione ad AGSM	09/05/2016
4.	Richiesta parere AGSM	09/05/2016
5.	Studio di impatto ambientale	09/05/2016
6.	Studio di impatto ambientale – sintesi non tecnica	09/05/2016
7.	Relazione tecnica per la Valutazione di Incidenza	09/05/2016
8.	Valutazione previsionale di impatto acustico	09/05/2016
9.	Studio di impatto degli aspetti viabilistici e del traffico indotto…	09/05/2016
10.	Computo metrico	09/05/2016
11.	Osservazioni (controdeduzioni)	18/11/2016
da 12. a 18.	Allegati vari: - Lettera di trasmissione documentazione al Comune; - Copia estratto allegato A alla DGR n. 1846 del 15/10/2013; - Relazione tecnica ambientale; - Dichiarazione del progettista che nulla varia ai fini della valutazione del MIBACT; - Elenco autorizzazioni enti; - Bozza nuova convenzione.	22/11/2016
da 19. a 26.	Tavole grafiche n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	22/11/2016

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 342705)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 88 del 01 settembre 2016

POR - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: U.O. Genio Civile di Treviso. "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV) - II stralcio.". Codice azione 2A312 SMUPR 3741 - Codice Progetto FESR_R_17 - CUP H28G09000140006. Importo di progetto: Euro 500.000,00. Importo finanziato: Euro 500.000,00. Approvazione attribuzione risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 ed individuazione progetto finanziato da risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 nel II stralcio funzionale e accertamento spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'attribuzione di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 ed individuazione progetto finanziato da risorse POR CRO parte FESR 2007-2013 nel II° stralcio funzionale e si accerta la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 3320 in data 03/11/2009, - D.G.R. n. 2380 del 29/12/2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea;
- con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3888 del 04/12/2007, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011, sono state individuate le Strutture Regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013) ed in particolare la Direzione Difesa del Suolo è stata individuata come SRA per l'Azione 3.1.2;
- per alcune azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azioni del POR-CRO, parte FESR (2007-2013);
- in particolare, la regia regionale è prevista, fra l'altro, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";
- in data 03/11/2009 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3320 ha approvato, secondo le modalità a regia regionale, l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato in data 28/10/2009, e in tale elenco rientra l'intervento in oggetto per un investimento complessivo di Euro 1.500.000,00 di cui Euro 500.000,00 quale contributo del Programma Operativo Regionale (POR), FESR (2007-2013);
- con Decreto n. 185 in data la Direzione Difesa del Suolo ha approvato il progetto definitivo dei "lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV)";
- l'Unità Periferica del Genio Civile di Treviso con proprio provvedimento n. 287 del 06/10/2009 ha rimodulato il quadro economico del progetto definitivo portando l'importo complessivo di progetto ad Euro 1.466.359,48, approvandone un primo stralcio esecutivo dell'importo di Euro 1.000.000,00;
- con nota prot. n. 646433/57.03 la Direzione Difesa dle Suolo ha comunicato che con DGR n. 3320 del 03/11/2009 è stato approvato l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato del 28/10/2009 nel quale rientrano i lavori

di cui all'oggetto e che pertanto viene accordato un ulteriore finanziamento di Euro 500.000,00;

- l'Unità Periferica del Genio Civile di Treviso, con proprio provvedimento n. 429 del 27/11/2009 ha rimodulato il quadro economico del progetto definitivo in argomento nell'importo di Euro 1.500.000,00 e, con lo stesso provvedimento, ha approvato il secondo stralcio esecutivo del progetto dell'importo di Euro 500.000,00;

VISTO il Decreto n. 386 del 22/12/2009 del Dirigente della Direzione Regionale Difesa del Suolo con il quale viene impegnata la spesa necessaria alla realizzazione del progetto sui fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 per l'importo complessivo di Euro 500.000,00;

VISTA la D.G.R.V. n. 3320 del 03/11/2009, con la quale è stato approvato, tra l'altro, il progetto "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV)" e nella quale viene demandato a successivi decreti dei Dirigenti Regionali delle Direzioni responsabili di Azione (S.R.A.) l'esatta quantificazione dei contributi concessi per singolo progetto;

CONSIDERATO che il progetto approvato, come riportato in premessa, risulta composto da due stralci funzionali;

ACCERTATA la necessità, in relazione a quanto sopra, di definire le risorse finanziarie attribuite ai due lotti funzionali sopra citati al fine di una corretta rendicontazione delle spese sostenute, atteso che parte di esse derivano da fondi europei POR CRO parte FESR 2007-2013, Azione 3.1.2;

RITENUTO, in particolare, di attribuire le risorse POR CRO parte FESR 2007-2013, impegnate con il Decreto sopraccitato al II° lotto funzionale dei "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV)" - CUP H28G09000140006;

RITENUTO pertanto, di poter individuare come progetto finanziato da Fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 ed individuato con il Codice FESR_R_17 - Codice SMUPR 3741 il secondo stralcio funzionale dei lavori in parola identificato con il codice CUP H28G09000140006 con un investimento complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 500.000,00 quale quota POR CRO parte FESR 2007-2013;

RITENUTO necessario modificare pertanto nell'applicativo SMUPR i dati relativi al progetto codice 3741 con i dati del secondo stralcio funzionale dei lavori in parola identificato con il codice CUP H28G09000140006, aggiornando, tra l'altro:

- il preventivo di spesa ad Euro 500.000,00;
- procedendo all'annullamento dei seguenti giustificativi di spesa già certificati riferiti al I stralcio :

rendicontazione n. 3

Numero	Fornitore	Codice Fiscale	Num. Documento	Data Quietanza	Imp. Presentato	Imp. Pagato	Imp. Ammesso
1	Impresa teston srl	02478190263	41	09/11/2010	277.200,00	277.200,00	277.200,00

rendicontazione n. 4

Numero	Fornitore	Codice Fiscale	Num. Documento	Data Quietanza	Imp. Presentato	Imp. Pagato	Imp. Ammesso
1	Campana Alessandro		02/2010	25/03/2010	14.932,80	14.932,80.	14.932,80
2	NCE s.r.l.		123/2007	06/06/2008	8.928,00	8.928,00	8.928,00
3	C.S.P. Centro Studi Progetti		23/2008	05/08/2008	32.717,52	32.717,52	32.717,52
4	C.S.P. Centro Studi Progetti		79/2009	20/11/2009	21.811,68	21.811,68	21.811,68

VISTA l'informativa al Tavolo di Partenariato sul cofinanziamento dei progetti a regia regionale in data 10/05/2016;

DATO ATTO che i lavori in argomento risultano regolarmente ultimati, come da certificato di ultimazione lavori in data 18/08/2011;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 25/11/2015;

VISTO il Provvedimento di approvazione di contabilità finale n. 710 del 01/12/2015 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso, dal quale si evidenzia il seguente quadro economico definitivo:

	Spesa sostenuta IVA compresa
Lavori	Euro 374.877,79
Allacciamenti a pubblici servizi	Euro 7.311,89
Spese tecniche per rilievo topografi co ed espropriazioni	Euro 18.408,00
Spese per funzione RUP/inc. art. 92 Dlgs 163/2006	Euro 2.758,84
TOTALE COMPLESSIVO	403.356,52

VISTA la documentazione giustificativa prodotta dal Beneficiario e caricata sull'applicativo informatico SMUPR afferente la spesa sostenuta pari ad Euro 400.597,68;

VISTE le risultanze del controllo della SRA sui giustificativi di spesa della rendicontazione globale di progetto;

DATO ATTO che nel provvedimento n. 710 in data 01/12/2015 viene indicato che con successivo provvedimento dovrà essere liquidata la somma di Euro 2.758,84 quale compenso per la progettazione;

CONSIDERATO che ad oggi tale spesa non è stata rendicontata in quanto non pagata e che in ogni caso il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa era il 31/12/2015 e pertanto non può essere considerata ammissibile;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari sopraccitate la spesa finale ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 è pari ad Euro 400.597,68;

CONSIDERATO che il progetto risulta finanziato nella misura del 100% della spesa ammissibile da fondi POR CRO parte FESR 2007-2013, la spesa finale ammessa a contributo risulta pari ad Euro 400.597,68;

VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1902 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le linee guida per la rendicontazione e definiti nello specifico i criteri generali di ammissibilità della spesa;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 44 del 9/03/2011 con il quale sono state approvate le linee guida e le check-list di verifica per l'attuazione dei progetti rientranti nell'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";

VISTO il Reg.to (CE) n. 1083/2006;

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGRV n. 1902/2010;

VISTO il DDR n. 44/2011;

VISTO il Dlgs 126/2014 integrativo e correttivo del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di individuare come progetto finanziato da Fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 ed individuato con il Codice FESR_R_17 - Codice SMUPR 3741 il II° stralcio funzionale dei lavori in parola identificato con il codice CUP H28G09000140006 con un investimento complessivo di Euro 500.000,00, di cui Euro 500.000,00 quale quota POR CRO parte FESR 2007-2013;

- Di approvare l'attribuzione delle risorse POR CRO parte FESR 2007-2013, impegnate con il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 386 in data 22/12/2009 al II° lotto funzionale dei "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV)" - CUP H28G09000140006;

- di modificare nell'applicativo SMUPR i dati relativi al progetto codice 3741 con i dati del secondo stralcio funzionale dei lavori in parola identificato con il codice CUP H28G09000140006, aggiornando, tra l'altro:
  - ♦ il preventivo di spesa ad Euro 500.000,00;

  - ♦ procedendo all'annullamento dei seguenti giustificativi di spesa già certificati riferiti al I stralcio:

rendicontazione n. 3

Numero	Fornitore	Codice Fiscale	Num. Documento	Data Quietanza	Imp. Presentato	Imp. Pagato	Imp. Ammesso
1	Impresa teston srl	02478190263	41	09/11/2010	277.200,00	277.200,00	277.200,00

rendicontazione n. 4

Numero	Fornitore	Codice Fiscale	Num. Documento	Data Quietanza	Imp. Presentato	Imp. Pagato	Imp. Ammesso
1	Campana Alessandro		02/2010	25/03/2010	14.932,80	14.932,80.	14.932,80
2	NCE s.r.l.		123/2007	06/06/2008	8.928,00	8.928,00	8.928,00
3	C.S.P. Centro Studi Progetti		23/2008	05/08/2008	32.717,52	32.717,52	32.717,52
4	C.S.P. Centro Studi Progetti		79/2009	20/11/2009	21.811,68	21.811,68	21.811,68

- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto in argomento è pari ad Euro 400.597,68 (spesa approvata con Decreto di contabilità finale n. 710 del 01/12/2015 pari a 403.356,52 - 2.758,84 quale compenso per la progettazione in quanto spesa non pagata);

- di dare atto che la spesa complessiva ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 è pari ad Euro 400.597,68;

- di accertare in complessivi Euro 400.597,68 (pari all'100% della spesa ammissibile), la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR afferente il progetto "Lavori di realizzazione di una vasca d'espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV) - II° stralcio" ricompreso nella D.G.R. n. 3320/2009;

- di dare atto che il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto del vincolo alla stabilità delle operazioni, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 57, per cinque anni a partire dalla data di pagamento dell'ultimo mandato relativo al saldo da parte della Regione del Veneto e sarà tenuto pertanto a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche sostanziali come individuate dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che dovessero essere apportate al progetto in oggetto;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Treviso, Direzione Programmazione Unitaria (ex Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR) e alla Direzione Bilancio e Ragioneria (ex Sezione Ragioneria);

- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

- di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342706)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 124 del 23 settembre 2016

POR- Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione"., parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza Bacino di laminazione lungo il torrenteTimonchio in Comune di Caldogno" ID Piano 450 Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 Codice SMURP 14864 Codice ProgettoFESR-R-16 .Importo progetto 1° stralcio euro 22.200.000,00 relativo alla seconda perizia di variante e di assestamento CUP H44C08000030001 Accertamento spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007/2013).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO (2007 - 2013). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n.3320 in data 03/11/2009, DGR n.989 del 5/7/2011 e DGR n.2380 del 29/12/2011.

Il Direttore

Premesso che:

- con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea;
- con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3888 del 04/12/2007, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011, sono state individuate le Strutture Regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013);
- per alcune azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azioni del POR-CRO, parte FESR (2007-2013);
- in particolare, la regia regionale è prevista, fra l'altro, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";
- in data 03/11/2009 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3320 ha approvato, secondo le modalità a regia regionale, l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato del 28/10/2009, e in tale elenco rientra l'intervento "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Lavori di realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente Timonchio" per un investimento complessivo di Euro 16.800.000,00 di cui Euro 4.800.000,00 quale contributo del Programma Operativo Regionale (POR), FESR (2007-2013);
- con Deliberazione n. 989 del 05/07/2011, tra l'altro, vengono sospesi altri progetti al fine di dare avvio all'intervento in oggetto ritenuto più urgente, rinviando il finanziamento degli interventi originari non appena definite le economie di gara del progetto prioritario, aumentando l'importo del contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 del progetto FESR_R_16 ad Euro 10.300.000,00, su un importo complessivo di Euro 41.500.000,00;
- con Deliberazione n. 2380 in data 29/12/2011 si prende atto, tra l'altro, della modifica di cui sopra;
- con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 14 in data 12/02/2014, è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di Euro 40.000.000,00;
- Con Decreto n. 352 in data 27/10/2014 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo sulla base di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 989 del 05/07/2011, il finanziamento POR CRO parte FESR 2007/2013 del progetto in oggetto viene ridotto ad Euro 10.000.000,00, al fine di finanziare i progetti sospesi con la D.G.R. 989/2011;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Difesa del Suolo n. 91 del 31/03/2015 con il quale:

è stata approvata una perizia di variante in relazione all'intervento denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)" - codice CUP H44C08000030001;

DATO ATTO che, con l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, l'intervento sopraccitato è stato suddiviso in due lotti funzionali:

- Bacino di monte per un importo di Euro 21.500.000,00;
- Bacino di valle per un importo di Euro 18.500.000,00.

VISTO il proprio Decreto n. 112 in data 15/04/2015 con il quale, al fine della corretta rendicontazione delle spese sostenute, atteso che parte di esse derivano da fondi comunitari, è stato definito che, alla realizzazione del 1° lotto funzionale - bacino di monte - importo complessivo di Euro 21.500.000,00, si farà fronte per **Euro 10.000.000,00** con fondi POR CRO FESR 2007/2013 (stanziamento ridotto da Euro 10.300.000,00 di cui alle DGRV 4288/2009 e DGRV 989/2011 ad Euro 10.000.000,00 con Decreto n. 352 in data 27.11.2014 a seguito di parziale riassegnazione delle economie di gara a favore del progetto FESR_R_9B - Codice SMUPR 37102 "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà 2° stralcio. Opere di consolidamento del Torrente Alpone nel tratto compreso tra Monteforte d'Alpone e S. Bonifacio." del Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona per complessivi Euro 300.000,00);

CONSIDERATO che la rimanente quota di Euro **11.500.000,00** a valere sui fondi disponibili del Bilancio Regionale e del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943, assegnati con ordinanza in data 06.11.2012 n. 8, è così imputata:

Fondi del bilancio regionale:

- Capitolo 100041 Euro 1.448.392,04
- Capitolo 100791 Euro 342.651,29
- Capitolo 101149 Euro 759.445,80

Fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943 Euro 8.949.510,87.

CONSIDERATO pertanto che il progetto finanziato da fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 identificato con

codice SMUPR 14864 è stato identificato nel progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." - ID Piano 450 - Bacino di Monte";

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 416 in data 22/12/2016 con il quale è stata approvata la perizia di variante e di assestamento n. 2 ed è stato rideterminato, tra l'altro, l'importo complessivo del Bacino di monte in Euro 22.200.00,00;

RITENUTO di far fronte al finanziamento del Bacino di monte rideterminato nell'importo di Euro 22.200.000,00 come di seguito indicato:

- **Euro 10.000.000,00** con fondi POR CRO FESR 2007/2013 (stanziamento ridotto da Euro 10.300.000,00 di cui alle DGRV 4288/2009 e DGRV 989/2011 ad Euro 10.000.000,00 con Decreto n. 352 in data 27.11.2014 a seguito di parziale riassegnazione delle economie di gara a favore del progetto FESR_R_9B - Codice SMUPR 37102 "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà 2° stralcio. Opere di consolidamento del Torrente Alpone nel tratto compreso tra Monteforte d'Alpone e S. Bonifacio." del Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona per complessivi Euro 300.000,00);
- **Euro 12.200.000,00** a valere sui fondi disponibili del Bilancio Regionale e del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943, assegnati con ordinanza in data 06.11.2012 n. 8;

Fondi del bilancio regionale:

- Capitolo 100041 Euro 1.448.392,04
- Capitolo 100791 Euro 342.651,29
- Capitolo 101149 Euro 759.445,80

Fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943 Euro 9.649.510,87;

DATO ATTO che, come risulta dall'applicativo SMUPR, il costo a consuntivo alla data odierna è pari ad Euro 20.963.914,95 e la spesa ammissibile a contributo risulta pari ad Euro 19.528.909,57;

VISTA l'informativa al Tavolo di Partenariato sul cofinanziamento dei progetti a regia regionale in data 10/05/2016, nella quale viene evidenziato che a seguito della conclusione dei progetti a regia regionale approvati nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 dalla Giunta Regionale previo parere positivo espresso dal Tavolo di Partenariato, è stata rilevata

in fase di rendicontazione la realizzazione di alcune economie di spesa e al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse del programma, in considerazione del fatto che il 31/12/2015 è scaduto il termine per l'assunzione delle spese e in vista della presentazione della domanda di saldo alla Commissione Europea, si è dato atto che, in presenza di una riduzione dell'investimento complessivo di un progetto, il contributo potrà essere concesso nei limiti dell'importo approvato e comunque non oltre il totale cofinanziamento del progetto stesso;

DATO ATTO che il Decreto n. 112 in data 15/04/2015, ha determinato in Euro 10.000.000,00 il contributo POR CRO FESR 2007-2013 massimo del progetto in oggetto;

CONSIDERATO che con la citata Delibera n. 3320 del 03/11/2009 viene demandato a successivi decreti dei Dirigenti Regionali delle Direzioni responsabili di Azione (S.R.A.) l'esatta quantificazione dei contributi concessi per singolo progetto;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di poter determinare il contributo massimo POR CRO FESR 2007-2013 nell'importo di Euro 10.000.000,00, in linea con quanto disposto con l'informativa al tavolo di partenariato del 10/05/2016 sopraccitata;

VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1902 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le linee guida per la rendicontazione e definiti nello specifico i criteri generali di ammissibilità della spesa;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 44 del 9/03/2011 con il quale sono state approvate le linee guida e le check-list di verifica per l'attuazione dei progetti rientranti nell'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";

VISTO il Reg.to (CE) n. 1083/2006;
VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;
VISTA la DGRV n. 1902/2010;
VISTO il DDR n. 44/2011;
VISTO il Dlgs 126/2014 integrativo e correttivo del Dlgs 118/2011;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. di dare atto che, come risulta dall'applicativo SMUPR, il costo a consuntivo alla data odierna è pari ad Euro 20.963.914,95, corrispondente ad una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 98,50%, e la spesa ammissibile a contributo risulta pari ad Euro 19.528.909,57;
3. di determinare in Euro 10.000.000,00 la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 del progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." - ID Piano 450 - Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864. Codice Progetto FESR_R_16."
4. di dare atto che all'accertamento della spesa complessiva finale sostenuta si provvederà con successivo provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria (ex Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR), alla Direzione Bilancio e Ragioneria (ex Sezione Ragioneria);
6. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342707)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 241 del 22 novembre 2016

POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagnalupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio" - Codice azione 2A312 SMUPR 3722 - Codice progetto FESR_R_14 - CUP H39H09000180009 - Importo di progetto: E. 1.000.000,00 - Importo finanziato: E.850.000,00 - Determinazione spesa complessiva finale ammessa a contributo POR FESR CRO e liquidazione saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013) e liquidazione saldo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 3320 in data 03/11/2009 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato in data 28/10/2009, successivamente aggiornato con DGRV n. 3702 del 30/11/2009 e con DGRV n. 4288 del 29/12/2009.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea;
- con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3888 del 04/12/2007, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011, sono state individuate le Strutture Regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013) ed in particolare la Direzione Difesa del Suolo è stata individuata come SRA per l'Azione 3.1.2;
- per alcune azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azioni del POR-CRO, parte FESR (2007-2013);
- in particolare, la regia regionale è prevista, fra l'altro, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";
- in data 03/11/2009 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3320 ha approvato, secondo le modalità a regia regionale, l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato in data 28/10/2009, e in tale elenco, successivamente aggiornato con DGRV n. 3702 del 30/11/2009 e con DGRV n. 4288 rientra l'intervento avente ad oggetto ""Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio", dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 850.000,00 quale contributo del POR CRO parte FESR 2007-2013;
- con Deliberazione n. 413/2012 del 12/10/2012 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha approvato il progetto definitivo (aggiornamento del P.D. del 08/07/2010);
- con voto n. 27 del 18/03/2013 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica sul progetto di cui sopra, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- con Decreto n.127 del 17/06/2013 del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia è stato approvato il progetto definitivo sopraccitato redatto in data 04/10/2012 dall'Ing. Caffini Michele del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- il Beneficiario dell'intervento in parola è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

VISTO il proprio Decreto del n. 387 in data 22/12/2009 con il quale si prende atto dell'approvazione del progetto preliminare e viene impegnata la spesa per un importo complessivo di Euro 850.000,00 a carico dei fondi POR CRO parte FESR 2007-2013, necessaria per la realizzazione del progetto in argomento, dando atto che l'importo di Euro 150.000,00 necessario per il

completamento del finanziamento dell'opera è a carico del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che vi provvederà con fondi propri o attraverso accordi di programma con altri Enti Locali interessati;

VISTO il proprio Decreto n. 215 in data 05/07/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione del progetto definitivo e viene confermato il contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 per un importo complessivo di Euro 850.000,00, necessario per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 532 in data 10/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del progetto in oggetto indicato;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica prot. n. 8035 in data 15/05/2014 con la quale si richiede, tra l'altro, il nulla osta all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per eseguire ulteriori scavi archeologici ed alla predisposizione della perizia di variante;

VISTA la propria nota prot. 294517 in data 09/07/2015 con la quale si concede il nulla osta sopraccitato;

VISTA la Delibera del C.D.A. del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 658/2014 in data 26/08/2014 con la quale è stata approvata una perizia di variante nell'importo invariato di Euro 1.000.000,00, della quale la Sezione Difesa del Suolo ha preso atto con propria nota prot. n. 384234 in data 15/09/2014;

DATO ATTO che i lavori in argomento risultano regolarmente ultimati in data 26/11/2014, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori in data 28/11/2014 e pertanto entro il termine di fine lavori del 31/12/2014 previsto dal Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 170 del 27/06/2014, relativo all'ultima proroga termini del progetto in parola;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 27/02/2015;

VISTA la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale in data 27/02/2015;

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti tra la Regione del Veneto, i comuni di Campagna Lupia (VE), Camponogara (VE), Campolongo Maggiore (VE) ed il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive in data 23/03/2015;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 13/2015 del 25/03/2015, esecutiva dalla sua adozione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 53/1993, di approvazione di contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e della Relazione Acclarante dalla quale si evidenzia il seguente quadro economico definitivo:

Quadro economico di raffronto	Prot. Esecutivo Delibera CDA n. 532 del 10/10/13	Perizia di variante delibera CDA n. 658 del 26/08/14	Spesa sostenuta (Euro)	Differenza (Euro)
A) LAVORI				
Lavori a misura	406.347,52	392.841,17		
Lavori a corpo	22.173,14	18.139,42		
Oneri per la sicurezza	8.325,83	8.325,83		
Totale A	436.846,49	419.306,42	419.292,27	- 14,15
sommano				
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B - Lavori in economia, adeguamento interferenze Servizi interventi di difficile valutazione	60.000,00	70.000,00	55.112,28	- 14.887,72
C - spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coord. Sicurezza, contabilità, collaudo, rilievi etc.	50.000,00	145.000,00	122.037,37	- 22.962,63
D- IVA: (22% su A)	96.106,23	92.247,41	92.244,30	- 3,11
E - Espropri/Indennizzi ed adempimenti				
E1- Acquisizione di terreni, asservimenti, occupazione	337.240,00	246.000,00	229.452,99	- 16.547,01

temporanea e danni colturali				
E2_ Spese per frazionamenti, notifiche, espopri, pubblicazione e relativi adempimenti	6.760,00	26.500,00	19.685,59	- 6.814,41
F - Imprevisti ed arrotondamento	13.047,28	946,16	--	- 946,16
Totale somme a disposizione	563.153,51	580.693,57	518.532,53	- 62.161.04
TOTALE FINANZIAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	937.824,80	- 62.175,20

VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1902 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le linee guida per la rendicontazione e definiti nello specifico i criteri generali di ammissibilità della spesa;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 44 del 9/03/2011 con il quale sono state approvate le linee guida e le check-list di verifica per l'attuazione dei progetti rientranti nell'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";

VISTA la documentazione giustificativa di spesa e pagamento prodotta dal Beneficiario afferente la spesa sostenuta pari ad Euro 937.824,80;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 143805 in data 13/04/2016 la S.R.A. ha avviato la procedura di rettifica parziale sulle spese sostenute in relazione al giustificativo F23 T6G20146970001775 pagato in data 30/09/2014, avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate Codice 2014/ORA000011, per la parte relativa a sanzioni ed interessi pari ad Euro 4.508,27 totali, in quanto considerata spesa non ammissibile ai sensi art. 3 D.P.R. 196/2008,

CONSIDERATO che con la nota sopraccitata si chiedeva al Beneficiario di presentare, se del caso, le proprie motivate controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di trasmissione della nota, decorsi inutilmente i quali si sarebbe proceduto alla rettifica;

DATO ATTO che ad oggi non sono pervenute controdeduzioni da parte del beneficiario;

RITENUTO necessario applicare una rettifica per le motivazioni suesposte per l'importo complessivo di Euro 4.508,27, sulla base di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 196/2006, che pertanto è stato indicato come importo scorporo manuale nell'applicativo SMUPR, non risulta quindi ammissibile a certificazione alla Commissione Europea e comporterà la mancata erogazione del Contributo per la quota di contribuzione POR CRO parte FESR 2007-2013 del Progetto;

CONSIDERATO inoltre che il giustificativo di spesa relativo all'ordinanza n. 165 in data 16/07/2014 è dell'importo complessivo di Euro 945,83, ma l'importo pagato con il mandato n. 1380 in data 31/07/2014 è pari ad Euro 945,82, l'importo ammissibile risulta pertanto inferiore di Euro 0,01 rispetto a quanto indicato dal Beneficiario;

CONSIDERATO altresì che a seguito di verifica da parte della S.R.A. sui costi orari del personale del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive rendicontati si è ritenuto che l'importo dei giustificativi di spesa sia inferiore di Euro 0,01, rispetto a quanto dichiarato dal Beneficiario;

DATO ATTO che tutti i giustificativi di spesa riportano data ricompresa entro i termini di decorrenza generale previsti dall'art. 56 c. 1 reg. 1083/2006 e quindi tra il 01/01/2007 e il 31/12/2015;

DATO ATTO che la rendicontazione finale è stata prodotta entro i termini indicati dal Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 170 del 27/06/2014 ovvero entro il 31/03/2015 e considerato che i relativi giustificativi di spesa rientrano nei termini di decorrenza specifici fissati dal Decreto sopraccitato, eccetto per quanto riguarda il pagamento degli F24 relativi ai proforma di fattura n. 2/2015 e 3/2015 dello studio associato Archeotema S.r.L., relative al saldo all'assistenza specialistica archeologica allo scavo, che sono stati trasmessi con nota prot. n. 9675 in data 15/05/2015 e risultano quietanzati in data 16/04/2015;

RITENUTO comunque di considerare ammissibile, ora per allora, il pagamento degli F24, in quanto spese vincolate a reversale relative a mandati di pagamento dei proforma di fattura quietanzati il 19/03/2015, e trasmessi con la rendicontazione finale, e in quanto spese sostenute comunque entro i termini di decorrenza generale previsti dall'art. 56 c. 1 del Regolamento

(CE) 1083/2006;

CONSIDERATO che il progetto in parola è stato sottoposto all'Audit delle Operazioni n. 732;

DATO ATTO che a seguito del Rapporto di Audit definitivo trasmesso con nota prot. n. 412708 in data 25/10/2016, l'Autorità di Audit, preposta al controllo di secondo livello, ha confermato le seguenti rettifiche, chiedendo alla S.R.A. l'applicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute in ordine all'indennità di occupazione temporanea	Euro 21.897,42	Euro 21.897,42	Euro 18.612,80
Omessa acquisizione del DURC in fase di controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, in fase di ammissione dell'O.E., per la stipula del contratto ed in fase di pagamento nonché di conformità della regolare esecuzione	Euro 38.825,13	Euro 776,50	Euro 660,62
Non conformità della perizia di variante alla normativa vigente	Euro 67.562,83	Euro 16.890,70	Euro 14.357,09
TOTALE		Euro 39.564,62	Euro 33.629,91

CONSIDERATO, pertanto, che secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari sopraccitate, la spesa complessiva finale ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 è pari ad Euro 893.751,89 (spesa totale rendicontata - spese non ammissibili - spesa confermata come irregolare dall'Autorità di Audit nel rapporto di controllo definitivo);

VISTA l'informativa al Tavolo di Partenariato sul cofinanziamento dei progetti a regia regionale in data 10/05/2016, nella quale viene evidenziato che a seguito della conclusione dei progetti a regia regionale approvati nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 dalla Giunta Regionale previo parere positivo espresso dal Tavolo di Partenariato, è stata rilevata in fase di rendicontazione la realizzazione di alcune economie di spesa e al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse del programma, in considerazione del fatto che il 31/12/2015 è scaduto il termine per l'assunzione delle spese e in vista della presentazione della domanda di saldo alla Commissione Europea, si è dato atto che, in presenza di una riduzione dell'investimento complessivo di un progetto, il contributo potrà essere concesso nei limiti dell'importo approvato e comunque non oltre il totale cofinanziamento del progetto stesso;

DATO ATTO che la D.G.R.V. n. 3320 del 03/11/2009, ha determinato in Euro 850.000,00 il contributo POR CRO FESR 2007-2013 massimo erogabile al Beneficiario del progetto in oggetto e nella quale viene demandato a successivi decreti dei Dirigenti Regionali delle Direzioni responsabili di Azione (S.R.A.) l'esatta quantificazione dei contributi concessi per singolo progetto;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di poter Determinare il contributo massimo POR CRO FESR 2007-2013 erogabile, in linea con quanto disposto con l'informativa al tavolo di partenariato del 10/05/2016 sopraccitata;

VISTA la nota prot. 12798 in data 10/08/2016 del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive nella quale si attesta che lo stesso soggetto Beneficiario ha già ricevuto in relazione al progetto in oggetto dai seguenti Comuni (cofinanziatori del progetto) l'importo complessivo di Euro 131.000,00, come sotto indicato:

- dal Comune Campagna Lupia la somma di Euro 57.000,00;
- dal Comune di Camponogara la somma di Euro 57.000,00;
- dal Comune di Campolongo Maggiore l'importo di Euro 17.000,00.

RITENUTO pertanto di determinare la spesa finale ammessa a contributo nell'importo di **Euro** 762.751,89 (spesa complessiva finale ammissibile a contributo pari ad Euro 893.751,89 - quota già liquidata dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore per un totale di Euro 131.000,00), fatte salve le eventuali diverse valutazioni da parte delle Autorità di controllo;

CONSIDERATO, che in relazione a quanto sopra esposto, il saldo da liquidare al soggetto beneficiario viene determinato in Euro 48.764,76 (spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di Euro 762.751,89 - pagamenti effettuati al

Beneficiario pari ad Euro 713.987,13), da liquidare come di seguito indicato:

Cap. 101268 Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2305/2016	**Cap. 101000** Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2306/2016	Di cui		Ripartizione V Livello Piano dei Conti	Anagrafica beneficiario
Quota ue	Fdr-reg	Quota statale	Quota regionale	2.03.01.02.999	00141322
Euro 22.399,83	Euro 26.364,93	Euro 23.478,75	Euro 2.886,18		

CONSIDERATO altresì, che la determinazione dell'economia sui fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 avverrà con successivo provvedimento;

VISTO il Reg.to (CE) n. 1083/2006;

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGRV n. 1902/2010;

VISTO il DDR n. 44/2011;

VISTO il Dlgs 126/2014 integrativo e correttivo del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione del progetto in "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio" Codice azione 2A312 SMUPR 3722 - Codice Progetto FESR_R_14 - CUP H39H09000180009 è pari ad Euro 937.824,80;
- di rettificare il giustificativo F23 T6G20146970001775 pagato in data 30/09/2014, avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni dell'Agenzia delle Entrate Codice 2014/ORA000011 per la parte relativa a sanzioni ed interessi pari ad Euro 4.508,27 totali, non ammettendolo a certificazione alla Commissione Europea, in quanto considerata spesa non ammissibile ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 196/2008, come meglio specificato in premessa;
- di dare atto che giustificativo di spesa relativo all'ordinanza n. 165 in data 16/07/2014 è dell'importo complessivo di Euro 945,83, ma l'importo pagato con il mandato n. 1380 in data 31/07/2014 è pari ad Euro 945,82, l'importo ammissibile risulta pertanto inferiore di Euro 0,01 rispetto a quanto indicato dal Beneficiario;
- di dare atto che a seguito di verifica da parte della S.R.A. sui costi orari del personale rendicontato si è ritenuto che l'importo dei giustificativi di spesa sia inferiore di Euro 0,01, rispetto a quanto dichiarato dal Beneficiario;
- di considerare ammissibile, ora per allora, il pagamento degli F24 relativi ai proforma di fattura n. 2/2015 e 3/2015 dello studio associato Archeotema S.r.L. che sono stati trasmessi con nota prot. n. 9675 in data 15/05/2015 e risultano quietanzati in data 16/04/2015, nonostante siano stati pagati oltre il termine specifico del 30/03/2015 stabilito dal proprio decreto n. 170 del 27/06/2014, in quanto spese vincolate a reversale relative a mandati di pagamento dei proforma di fattura quietanzati il 19/03/2015, e trasmessi con la rendicontazione finale, e in quanto spese sostenute comunque entro i termini di decorrenza generale previsti dall'art. 56 c. 1 del Regolamento (CE) 1083/2006;
- di applicare le seguenti rettifiche, come indicato nel Rapporto di Audit definitivo trasmesso con nota prot. n. 412708 in data 25/10/2016 dall'Autorità di Audit, preposta al controllo di secondo livello:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante

Inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute in ordine all'indennità di occupazione temporanea	Euro 21.897,42	Euro 21.897,42	Euro 18.612,80
Omessa acquisizione del DURC in fase di controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, in fase di ammissione dell'O.E., per la stipula del contratto ed in fase di pagamento nonché di conformità della regolare esecuzione	Euro 38.825,13	Euro 776,50	Euro 660,62
Non conformità della perizia di variante alla normativa vigente	Euro 67.562,83	Euro 16.890,70	Euro 14.357,09
TOTALE		Euro 39.564,62	Euro 33.629,91

- di dare atto che la spesa complessiva finale ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 è pari ad Euro 893.751,89 (spesa totale rendicontata - spese non ammissibili - spesa confermata come irregolare dall'Autorità di Audit nel rapporto di controllo definitivo);
- di determinare in Euro 762.751,89 la spesa complessiva finale ammessa a contributo (spesa complessiva finale ammissibile a contributo, pari ad Euro 893.751,89, - quota già liquidata dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore, per un totale di Euro 131.000,00), avvalendosi di quanto previsto dall'informativa al tavolo di partenariato in data 10.05.2016;
- di procedere alla liquidazione del saldo di Euro 48.764,76, come di seguito indicato:

Cap. 101268 Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2305/2016	**Cap. 101000** Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2306/2016	Di cui		Ripartizione V Livello Piano dei Conti	Anagrafica beneficiario
Quota ue	Fdr-reg	Quota statale	Quota regionale	2.03.01.02.999	00141322
Euro 22.399,83	Euro 26.364,93	Euro 23.478,75	Euro 2.886,18		

- di dare atto altresì, che la determinazione dell'economia sui fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 avverrà con successivo provvedimento;
- di dare atto che il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto del vincolo alla stabilità delle operazioni, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 57, per cinque anni a partire dalla data di pagamento dell'ultimo mandato relativo al saldo da parte della Regione del Veneto e sarà tenuto pertanto a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche sostanziali come individuate dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che dovessero essere apportate al progetto in oggetto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Programmazione e gestione FESR e alla Direzione Bilancio e Ragioneria ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive**;**
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342708)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 343 del 28 dicembre 2016

L.R. 09/03/1975, n. 1 art. 3. Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno. (prog 1002) Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno in comune di Lozzo di Cadore per la parziale asportazione di accumuli alluvionali causati dal nubifragio del 04/09/2016 sul Rio Rin. Importo complessivo euro 247.379,20. Ratifica intervento. Codice SIOPE 2 01 01 2103.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ratificano i pronti interventi avviati dalla Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno con verbale di somma urgenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - verbale di somma urgenza redatto in data 09/09/2016 trasmesso con nota 375122 del 04/10/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Lozzo di Cadore dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per la parziale asportazione di accumuli alluvionali causati dal nubifragio del 04/09/2016 sul Rio Rin per l'importo di Euro 247.379,20
2. di disporre che la copertura finanziaria della spesa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, viene disposta assumendo l'impegno di Euro 244.000,00 a valere sul capitolo 103242 ad oggetto "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.R. 09/01/1975, n.1 - L.R. 27/11/1984, n.58)" sull'esercizio 2017 (codice SIOPE 2.01.01.2103) e P. d. C. U.2.02.01.09.010, art. 008 "Beni Immobili" Euro 244.000,00 a favore dell'impresa Brussi Costruzioni srl con sede a Nervesa della Battaglia (P.I. 00190560268)
3. di dare atto che la spesa trova copertura a valere sull'accertamento disposto con Dr n.165 del 23/12/2016 della Direzione Finanza e Tributi così come comunicato con nota prot n.509103 del 23/12/2016 relativo al mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. spa in data 22/12/2016;
4. di attestare che l'obbligazione relativa ai lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, si è giuridicamente perfezionata nell'esercizio finanziario in corso con il presente provvedimento;
5. di dare atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 244.000,00 ai sensi della vigente direttive di bilancio;
6. di demandare ad un successivo provvedimento della scrivente l'impegno di Euro 3.379,20 relativo all'art.92 L. 109/2006;
7. che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del Piano dei Conti;
8. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
9. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento dovranno essere effettuate direttamente dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, ai sensi della L.R. 27/2003
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
12. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342709)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 355 del 29 dicembre 2016

L.R. 09.03.1975, n.1 art.3 - Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno (prog.999). Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno in comune di Lozzo di Cadore per la parziale sistemazione del Rio Rin causata dal nubifragio del 04/09/2016. Affidamento incarico profesisonale per Coordinatore per la progettazione ed esecuzione per Euro 5.202,08 - Importo complessivo Euro 249.983,80 - ratifica intervento. Codice SIOPE 2.01.01.2108.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ratifica il pronto intervento avviato dalla Unita' Organizzativa Genio Civile Belluno con verbale di somma urgenza. Estremi dei principali documenti d'istruttoria: - verbale di somma urgenza redatto in data 05/09/2016 trasmesso con nota n.375147 del 04/10/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di ratificare ai sensi dell'art.3 della L.R.09.01.1975 n°1, l' esecuzione dei lavori di somma urgenza predisposti in comune di Lozzo di Cadore dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per la parziale sistemazione del Rio Rin causata dal nubifragio del 04/09/2016 per l'importo di Euro 249.983,80
2. di dare atto e autorizzare ai sensi dell'art.2 della L.R.09.01.1975 n°1, l'affidamento dell' incarico professionale di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto all'ing Loris Fagherazzi avente studio in Tambre (*omissis)* per l'importo complessivo di Euro 5.202,08;
3. di disporre che la copertura finanziaria della spesa per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, viene disposta assumendo l'impegno complessivo di Euro 246.640,08 a valere sul capitolo 103242 ad oggetto "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.R. 09/01/1975, n.1 - L.R. 27/11/1984, n.58)" sull'esercizio 2017 del bilancio regionale di previsione 2016-2018 (codice SIOPE 2.01.01.2103) P. d. C. U.2.02.01.09.010 art. 008 "Beni Immobili" di cui Euro 241.438,00 a favore dell'impresa Ciotti Giovanni srl con sede a Pieve di Cadore (P.I. 00660170259) e Euro 5.202,08 a favore dell'ing Loris Fagherazzi avente studio in Tambre (*omissis)*, con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato
4. di dare atto che la spesa trova copertura a valere sull'accertamento disposto con Dr n.165 del 23/12/2016 della Direzione Finanza e Tributi così come comunicato con nota prot n.509103 del 23/12/2016 relativo al mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. spa in data 22/12/2016;
5. di attestare che l'obbligazione relativa ai lavori di somma urgenza di cui all'oggetto, si è giuridicamente perfezionata nell'esercizio finanziario in corso con il presente provvedimento;
6. di dare atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo di Euro 246.640,08 ai sensi della vigente direttive di bilancio;
7. di demandare ad un successivo provvedimento della scrivente l'impegno di Euro 3.343,72 relativo all'art.92 L. 109/2006;
8. che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del Piano dei Conti;
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
10. Le liquidazioni di spesa afferenti i lavori in argomento dovranno effettuate direttamente dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, ai sensi della L.R. 27/2003
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
13. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342710)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 356 del 29 dicembre 2016

L.R. 23/02/2016 n.7 art.29 - DGR n.1555 del 10/10/2016 - Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito dele avversità atmosferiche del 12 novembre 2014, nel territori odei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria. Impegno di spesa Euro 500.000,00.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegna a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale la somma di E.500.000,00. Estremi dei principali documenti d'istruttoria: - documentazione trasmessa con nota n.11623 del 06/12/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre sulla base del cronoprogramma presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che la copertura finanziaria della spesa dell'importo complessivo di Euro 500.000,00 per interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversità atmosferiche del 12 novembre 2014, nel territorio dei comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria, viene disposta assumendo l'impegno di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo 102649 ad oggetto "art.29 L.R. 23/02/2016 n.7 - Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico contributi agli investimenti" (codice SIOPE 2.03.02.2324) e P. d. C. U.2.03.01.02.999 sull'esercizio 2017 con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato;
3. di dare atto che la spesa trova copertura a valere sull'accertamento disposto con Dr n.165 del 23/12/2016 della Direzione Finanza e Tributi così come comunicato con nota prot n.509103 del 23/12/2016 relativo al mutuo stipulato con la Cassa DD.PP. spa in data 22/12/2016;
4. di dare atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti non commerciali" per l'importo di Euro 500.000,00, ai sensi della vigente direttive di bilancio;
5. i pagamenti a favore del Consorzio di Bonifica saranno erogati con le modalità disposte dall'art.54 della L.R. n.27/2003
6. che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del Piano dei Conti;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14/03/2013, n.33.
10. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342711)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 10 del 20 gennaio 2017

POR - Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Beneficiario: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - "Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagnalupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio". Codice azione 2A312 SMUPR 3722 - Codice Progetto FESR_R_14 - CUP H39H09000180009 - Importo di progetto: E.1.000.000,00 - Importo finanziato: E.850.000,00 - Rideterminazione spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO FESR (2007-2013) e liquidazione saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si ridetermina la spesa complessiva finale ammessa a contributo POR CRO parteFESR (2007-2013) e si provvede alla liquidazione del saldo, a seguito della Revisione del Rapporto di controllo definitivo dell'Audit n.732. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n.3320 in data 03/11/2009 di approvazione dell'elenco degli interventi presentato al Tavolo i Partenariato in data 28/10/2009, successivamente aggiornato con DGRV n.3702 del 30/11/2009 e con DGRV n.4288 del 29/12/2009.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea;
- con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3888 del 04/12/2007, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011, sono state individuate le Strutture Regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013) ed in particolare la Direzione Difesa del Suolo è stata individuata come SRA per l'Azione 3.1.2;
- per alcune azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azioni del POR-CRO, parte FESR (2007-2013);
- in particolare, la regia regionale è prevista, fra l'altro, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";
- in data 03/11/2009 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3320 ha approvato, secondo le modalità a regia regionale, l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato in data 28/10/2009, e in tale elenco, successivamente aggiornato con DGRV n. 3702 del 30/11/2009 e con DGRV n. 4288 rientra l'intervento avente ad oggetto ""Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ha nei comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore - I Stralcio", dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 850.000,00 quale contributo del POR CRO parte FESR 2007-2013;
- con Deliberazione n. 413/2012 del 12/10/2012 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha approvato il progetto definitivo (aggiornamento del P.D. del 08/07/2010);
- con voto n. 27 del 18/03/2013 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica sul progetto di cui sopra, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- con Decreto n.127 del 17/06/2013 del Direttore dell'U.P. Genio Civile di Venezia è stato approvato il progetto definitivo sopraccitato redatto in data 04/10/2012 dall'Ing. Caffini Michele del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, relativo all'intervento in oggetto per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00;
- il Beneficiario dell'intervento in parola è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 387 in data 22/12/2009 con il quale si prende atto dell'approvazione del progetto preliminare e viene impegnata la spesa per un importo complessivo di Euro 850.000,00 a carico

dei fondi POR CRO parte FESR 2007-2013, necessaria per la realizzazione del progetto in argomento, dando atto che l'importo di Euro 150.000,00 necessario per il completamento del finanziamento dell'opera è a carico del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, ora Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che vi provvederà con fondi propri o attraverso accordi di programma con altri Enti Locali interessati;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 215 in data 05/07/2013 con il quale si prende atto dell'approvazione del progetto definitivo e viene confermato il contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 per un importo complessivo di Euro 850.000,00, necessario per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 532 in data 10/10/2013 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del progetto in oggetto indicato;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica prot. n. 8035 in data 15/05/2014 con la quale si richiede, tra l'altro, il nulla osta all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per eseguire ulteriori scavi archeologici ed alla predisposizione della perizia di variante;

VISTA la nota del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo prot. 294517 in data 09/07/2015 con la quale si concede il nulla osta sopraccitato;

VISTA la Delibera del C.D.A. del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 658/2014 in data 26/08/2014 con la quale è stata approvata una perizia di variante nell'importo invariato di Euro 1.000.000,00, della quale la Sezione Difesa del Suolo ha preso atto con propria nota prot. n. 384234 in data 15/09/2014;

VISTO il Decreto n. 241 in data 22/11/2016, con il quale:

- la spesa complessiva sostenuta era quantificata in Euro 937.824,80;
- le spese non ammissibili rilevate dalla S.R.A. erano pari ad Euro 4.508,29;
- la S.R.A. ha applicato le seguenti rettifiche finanziarie, sulla base di quanto richiesto dall'Autorità di Audit con Rapporto di Audit definitivo trasmesso con nota prot. n. 412708 in data 25/10/2016;

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute in ordine all'indennità di occupazione temporanea	Euro 21.897,42	Euro 21.897,42	Euro 18.612,80
Omessa acquisizione del DURC in fase di controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, in fase di ammissione dell'O.E., per la stipula del contratto ed in fase di pagamento nonché di conformità della regolare esecuzione	Euro 38.825,13	Euro 776,50	Euro 660,62
Non conformità della perizia di variante alla normativa vigente	Euro 67.562,83	Euro 16.890,70	Euro 14.357,09
TOTALE		Euro 39.564,62	Euro 33.629,91

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra indicato, con il medesimo decreto si è provveduto a determinare:

- la spesa ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-201 nell'importo di Euro 893.751,89 (spesa totale rendicontata - spese non ammissibili - spesa rettificata a seguito del rapporto di controllo definitivo dell'Autorità di Audit);
- la spesa finale ammessa a contributo nell'importo di **Euro** 762.751,89 (spesa complessiva finale ammissibile a contributo pari ad Euro 893.751,89 - quota già liquidata dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore per un totale di Euro 131.000,00)
- il saldo da corrispondere al Beneficiario nell'importo complessivo di Euro 48.764,76 (spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di Euro 762.751,89 - pagamenti effettuati al Beneficiario pari ad Euro 713.987,13)

VISTA la nota prot. n. 458129 in data 23/11/2016 con la quale la scrivente S.R.A. comunicava al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive le rettifiche finanziare applicate, sulla base di quanto disposto dal citato rapporto definitivo di Audit;

VISTA la nota prot. n. 462914 in data 28/11/2016 con la quale la S.R.A. ha comunicato all'Autorità di Audit l'applicazione delle rettifiche di spesa pur ribadendo la validità delle controdeduzioni già ampiamente espresse in occasione del rapporto provvisorio e rendendosi disponibile ad un incontro di chiarimento;

DATO ATTO che nelle more di ulteriori valutazioni che comportassero diverse conclusioni, con la medesima nota la S.R.A. ha motivato l'applicazione delle rettifiche indicate, con l'urgenza di procedere alla liquidazione delle spese entro i termini previsti per accedere al contributo POR FESR (scadenza 31.03.2017), compatibilmente anche con la tempistica della liquidazione delle spese tecnicamente possibile dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che in data 16/12/2016 si è tenuto un incontro di chiarimento sulle problematiche emerse, da cui è risultata la necessità di un approfondimento su alcune valutazioni fatte da parte dell''Autorità di Audit;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 19982 in data 15/12/2016, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha dato riscontro alla comunicazione della S.R.A. prot. n. 458129/16, ribadendo ed integrando con ulteriore documentazione le controdeduzioni già rese in precedenza in occasione del rapporto di audit provvisorio e chiedendo il riesame delle rettifiche applicate;

DATO ATTO che con nota prot. n. 494850 in data 19/12/2016 la S.R.A. a seguito di quanto ulteriormente rappresentato dal Consorzio, ha richiesto all'Autorità di Audit di rivedere quanto prima il rapporto di Audit definitivo, al fine di poter procedere alla liquidazione dell'eventuale ulteriore saldo, entro le tempistiche previste dalla programmazione comunitaria;

VISTA la nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016, con la quale l'Autorità di Audit, in riscontro alla nota di cui sopra, sulla base delle argomentazioni sviluppate, ha comunicato il superamento del rilievo n. prot. provv. 3 - n. prog. def. 1 relativo all'inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute;

CONSIDERATO necessario, pertanto, rivedere le rettifiche applicate con Decreto n. 241 in data 22/11/2016, sulla base di quanto disposto dall'Autorità di Audit con rapporto di controllo definitivo, non applicando la rettifica di seguito indicata:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute in ordine all'indennità di occupazione temporanea	Euro 21.897,42	Euro 21.897,42	Euro 18.612,80

RITENUTO necessario rideterminare le rettifiche finanziare applicate a seguito dell'Audit n. 732 come di seguito indicato:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Omessa acquisizione del DURC in fase di controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, in fase di ammissione dell'O.E., per la stipula del contratto ed in fase di pagamento nonché di conformità della regolare esecuzione	Euro 38.825,13	Euro 776,50	Euro 660,62
Non conformità della perizia di variante alla normativa vigente	Euro 67.562,83	Euro 16.890,70	Euro 14.357,09
TOTALE		Euro 17.667,20	Euro 15.017,71

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra indicato, è necessario rideterminare:

- la spesa complessiva finale ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 nell'importo di 915.649,31 (spesa totale rendicontata - spese non ammissibili - spesa rettificata a seguito del rapporto di controllo definitivo dell'Autorità di Audit, come rivisto con nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016);
- la spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di **Euro** 784.649,31 (spesa complessiva finale ammissibile a contributo pari ad Euro 915.649,31 - quota già liquidata dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore per un totale di Euro 131.000,00, in applicazione dell'informativa al Tavolo di Partenariato in data 10/05/2016);

DATO ATTO che ad oggi sono stati effettuati pagamenti al Beneficiario per l'importo di Euro 762.751,89;

RITENUTO necessario pertanto, procedere alla liquidazione del saldo finale al Beneficiario, determinato a seguito della revisione del Rapporto definitivo di Audit, come da nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016, per l'importo complessivo di Euro 21.897,42 (spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di Euro 784.649,31 - pagamenti effettuati al Beneficiario pari ad Euro 762.751,89), come di seguito indicato:

Cap. 101268 Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2305/2016	**Cap. 101000** Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2306/2016	Di cui		Ripartizione V Livello Piano dei Conti	Anagrafica beneficiario
Quota ue	Fdr-reg	Quota statale	Quota regionale	2.03.01.02.999	00141322
Euro 10.058,46	Euro 11.838,96	Euro 10.542,94	Euro 1.296,02		

VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1902 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le linee guida per la rendicontazione e definiti nello specifico i criteri generali di ammissibilità della spesa;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 44 del 9/03/2011 con il quale sono state approvate le linee guida e le check-list di verifica per l'attuazione dei progetti rientranti nell'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";

CONSIDERATO altresì, che la determinazione dell'economia sui fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 avverrà con successivo provvedimento;

VISTO il Reg.to (CE) n. 1083/2006;

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGRV n. 1902/2010;

VISTO il DDR n. 44/2011;

VISTO il Dlgs 126/2014 integrativo e correttivo del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rivedere le rettifiche applicate con Decreto n. 241 in data 22/11/2016, sulla base di quanto disposto dall'Autorità di Audit con rapporto di controllo definitivo come modificato con nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016, non applicando la rettifica di seguito indicata:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Inammissibilità ed irregolare finanziamento delle spese sostenute in ordine all'indennità di occupazione temporanea	Euro 21.897,42	Euro 21.897,42	Euro 18.612,80

- di rideterminare le rettifiche finanziare applicate a seguito dell'Audit n. 732 come di seguito indicato:

Irregolarità	Importo spesa contestata	Spesa irregolare da rettificare	Riduzione contributo spettante
Omessa acquisizione del DURC in fase di controlli ex art. 38 del D.Lgs. 163/06, in fase di ammissione dell'O.E., per la stipula del contratto ed in fase di pagamento nonché di conformità della regolare esecuzione	Euro 38.825,13	Euro 776,50	Euro 660,62
Non conformità della perizia di variante alla normativa vigente	Euro 67.562,83	Euro 16.890,70	Euro 14.357,09
TOTALE		Euro 17.667,20	Euro 15.017,71

- di rideterminare, altresì la spesa complessiva finale ammissibile a contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 nell'importo di 915.649,31 (spesa totale rendicontata - spese non ammissibili - spesa rettificata a seguito del rapporto di controllo definitivo dell'Autorità di Audit, come rivisto con nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016);
- di rideterminare la spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di **Euro** 784.649,31 (spesa complessiva finale ammissibile a contributo pari ad Euro 915.649,31 - quota già liquidata dai Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore per un totale di Euro 131.000,00, in applicazione dell'informativa al Tavolo di Partenariato);
- di procedere alla liquidazione del saldo finale al Beneficiario, determinato a seguito della revisione del Rapporto definitivo di Audit, come da nota prot. n. 502516 in data 21/12/2016, per l'importo complessivo di Euro 21.897,42 (spesa complessiva finale ammessa a contributo nell'importo di Euro 784.649,31 - pagamenti effettuati al Beneficiario pari ad Euro 762.751,89), come di seguito indicato:

Cap. 101268 Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2305/2016	**Cap. 101000** Codice SIOPE 2.01.01 2108 impegno n. 2306/2016	Di cui		Ripartizione V° Livello Piano dei Conti	Anagrafica beneficiario
Quota ue	Fdr-reg	Quota statale	Quota regionale	2.03.01.02.999	00141322
Euro 10.058,46	Euro 11.838,96	Euro 10.542,94	Euro 1.296,02		

- di dare atto altresì, che la determinazione dell'economia sui fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 avverrà con successivo provvedimento;
- di dare atto che il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto del vincolo alla stabilità delle operazioni, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 57, per cinque anni a partire dalla data di pagamento dell'ultimo mandato relativo al saldo da parte della Regione del Veneto e sarà tenuto pertanto a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche sostanziali come individuate dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che dovessero essere apportate al progetto in oggetto;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Programmazione e gestione FESR e alla Direzione Bilancio e Ragioneria ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive**;**
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342712)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 69 del 15 febbraio 2017

POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico". Progetto denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." ID Piano 450 - Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 Codice SMUPR 14864. Codice Progetto FESR_R_16. Importo progetto I stralcio euro 21.750.000,00 relativo alla terza perizia di variante e di assestamento - CUP: H44C08000030001. Rideterminazione spesa complessiva finale ammessa a contributo dei fondi POR CRO FESR (2007-2013).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma la spesa ammessa a contributo dei fondi POR CRO parte FESR (2007-2013). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n.3320 in data 03/11/2009 - DGR n.989 del 05/07/2011 e DGR n.2380 del 29/12/2011.

Il Direttore

Premesso che:

- con Deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione Europea;
- con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta Regionale ha preso atto della sopracitata decisione;
- tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3888 del 04/12/2007, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 del 18/01/2011, sono state individuate le Strutture Regionali Responsabili dell'Attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO - parte FESR (2007-2013);
- per alcune azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere - oltre al bando pubblico - anche la regia regionale per il finanziamento di progetti che rivestano particolare interesse nell'ambito della programmazione regionale e che, comunque, rispecchino a pieno titolo le caratteristiche previste dalle singole azioni del POR-CRO, parte FESR (2007-2013);
- in particolare, la regia regionale è prevista, fra l'altro, per l'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";
- in data 03/11/2009 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 3320 ha approvato, secondo le modalità a regia regionale, l'elenco degli interventi presentato al Tavolo di Partenariato del 28/10/2009, e in tale elenco rientra l'intervento "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - Lavori di realizzazione di una cassa di laminazione sul torrente Timonchio" per un investimento complessivo di Euro 16.800.000,00 di cui Euro 4.800.000,00 quale contributo del Programma Operativo Regionale (POR), FESR (2007-2013);
- con Deliberazione n. 989 del 05/07/2011, tra l'altro, vengono sospesi altri progetti al fine di dare avvio all'intervento in oggetto ritenuto più urgente, rinviando il finanziamento degli interventi originari non appena definite le economie di gara del progetto prioritario, aumentando l'importo del contributo POR CRO parte FESR 2007-2013 del progetto FESR_R_16 ad Euro 10.300.000,00, su un importo complessivo di Euro 41.500.000,00;
- con Deliberazione n. 2380 in data 29/12/2011 si prende atto, tra l'altro, della modifica di cui sopra;
- con Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 14 in data 12/02/2014, è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento in argomento nell'importo complessivo di Euro 40.000.000,00;
- con Decreto n. 352 in data 27/10/2014 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo sulla base di quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 989 del 05/07/2011, il finanziamento POR CRO parte FESR 2007/2013 del progetto in oggetto viene ridotto ad Euro 10.000.000,00, al fine di finanziare i progetti sospesi con la D.G.R. 989/2011;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Difesa del Suolo n. 91 del 31/03/2015 con il quale è stata approvata una perizia di variante in relazione all'intervento denominato "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)" - codice CUP H44C08000030001 nell'importo di Euro 40.000.000,00;

DATO ATTO che, con l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, l'intervento sopraccitato è stato suddiviso in due lotti funzionali:

- Bacino di monte per un importo di Euro 21.500.000,00;
- Bacino di valle per un importo di Euro 18.500.000,00.

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale della Sezione Difesa del Suolo n. 112 in data 15/04/2015 con il quale, al fine della corretta rendicontazione delle spese sostenute, atteso che parte di esse derivano da fondi comunitari, è stato definito che, alla realizzazione del 1° lotto funzionale - bacino di monte - importo complessivo di Euro 21.500.000,00, si farà fronte per **Euro 10.000.000,00** con fondi POR CRO FESR 2007/2013 (stanziamento ridotto da Euro 10.300.000,00 di cui alle DGRV 4288/2009 e DGRV 989/2011 ad Euro 10.000.000,00 con Decreto n. 352 in data 27.11.2014 a seguito di parziale riassegnazione delle economie di gara a favore del progetto FESR_R_9B - Codice SMUPR 37102 "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà 2° stralcio. Opere di consolidamento del Torrente Alpone nel tratto compreso tra Monteforte d'Alpone e S. Bonifacio." del Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona per complessivi Euro 300.000,00);

CONSIDERATO pertanto che il progetto finanziato da fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 identificato con codice SMUPR 14864 è stato individuato nel progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." - ID Piano 450 - Bacino di Monte";

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 416 in data 22/12/2015 con il quale è stata approvata la perizia di variante e di assestamento n. 2 dell'importo complessivo di Euro 41.000.000,00 di cui per lavori Euro 19.131.080,05 (Euro 18.965.455,91 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed Euro 165.624,14 per progettazione esecutiva e CSP esecutiva) ed Euro 21.868.919,95 per somme a disposizione;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 316 in data 19/12/2016 con il quale è stata approvata una terza perizia a consuntivo dei lavori realizzati nell'importo complessivo di Euro 41.000.000,00 (di cui per lavori Euro 19.953.127,75 (Euro 19.787.503,61 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed Euro 165.624,14 per progettazione esecutiva e CSP esecutiva) ed Euro 21.046.872,25 per somme a disposizione), così suddiviso:

- Euro 21.750.000,00 complessivi per il Bacino di Monte cofinanziato per Euro 10.000.000,00 con fondi POR CRO parte FESR 2007-2013;

- Euro 19.250.000,00 complessivi per il Bacino di Valle;

DATO ATTO che il Decreto n. 112 in data 15/04/2015, in premessa citato, ha determinato in Euro 10.000.000,00 il contributo POR CRO FESR 2007-2013 massimo del progetto in oggetto;

VISTA l'informativa al Tavolo di Partenariato sul cofinanziamento dei progetti a regia regionale in data 10/05/2016, nella quale viene evidenziato che a seguito della conclusione dei progetti a regia regionale approvati nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 dalla Giunta Regionale previo parere positivo espresso dal Tavolo di Partenariato, è stata rilevata in fase di rendicontazione la realizzazione di alcune economie di spesa e al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse del programma, in considerazione del fatto che il 31/12/2015 è scaduto il termine per l'assunzione delle spese e in vista della presentazione della domanda di saldo alla Commissione Europea, si è dato atto che, in presenza di una riduzione dell'investimento complessivo di un progetto, il contributo potrà essere concesso nei limiti dell'importo approvato e comunque non oltre il totale cofinanziamento del progetto stesso;

VISTO il Decreto del Direttore della Difesa del Suolo n. 124 in data 23/09/2016 dal quale, in relazione al progetto in oggetto, risulta:

- un costo a consuntivo alla data del 23/09/2016 pari ad Euro 20.963.914,95, corrispondente ad una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 98,50%;

- una spesa ammissibile a contributo pari ad Euro 19.528.909,57;

- una spesa complessiva ammessa a contributo nell'importo di Euro 10.000.000,00, sulla base di quanto disposto dall'informativa al tavolo di Partenariato;

DATO ATTO che con comunicazione n. 21 del 28/12/2015 il Direttore Lavori ha certificato la fine delle lavorazioni necessarie per la funzionalità del settore di monte dell'invaso di laminazione a servizio del torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI), cofinanziato per Euro 10.000.000,00 con i fondi POR CRO parte FESR 2007 - 2013 - Azione 3.1.2 - codice progetto FESR_R_16 - codice SMUPR 14864;

DATO ATTO altresì che l'ultimazione dei lavori del progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." è avvenuta il giorno 13/09/2016, come accertato con certificato in data 15/09/2016;

VISTO il certificato di collaudo relativo sia al Bacino di Monte, che al Bacino di Valle, in data 28/12/2016;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 25 in data 26/01/2017, relativo sia al Bacino di Monte che al Bacino di Valle, con il quale è stato approvato il certificato di collaudo sopraccitato e si è dato atto che l'opera in argomento risulta funzionale per le finalità progettate di laminazione delle piene del torrente Timonchio per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza;

CONSIDERATO altresì che nel Decreto sopraccitato si è dato atto che la spesa sostenuta al 20/01/2016 per l'esecuzione dell'intero bacino di laminazione in argomento ammonta ad Euro 33.891.757,77 (di cui Euro 19.953.127,75 per lavori di contratto ed Euro 13.938.630,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e che alla definizione della spesa finale si procederà con successivo provvedimento non appena completata la procedura espropriativa attualmente in fase di definizione;

DATO ATTO che, coerentemente con quanto risulta dall'applicativo SMUPR,

- la spesa attribuita alla realizzazione del Bacino di Monte (costo a consuntivo) è pari complessivamente ad Euro 21.619.673,79 liquidata come di seguito indicato:

  - Euro 731.130,06 sul capitolo 101149;
  - Euro 1.426.142,94 sul capitolo 100041;
  - Euro 647.225,62 sul capitolo 100791;
  - Euro 9.081.544,61 sulla contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia;
  - Euro 9.733.630,56 sui capitoli POR 101000-101268-102490-102491.

- la spesa ammissibile a contributo risulta pari ad Euro 19.399.713,94;

DATO ATTO inoltre che, la diminuzione della spesa ammissibile a contributo rispetto a quanto accertato con il dinnanzi citato Decreto n. 124 del 23/09/2016 è dovuta:

- alla restituzione da parte del Comune di Caldogno di Euro 106.946,53 relativi ad economia derivante dal trasferimento a privati per bacino di laminazione sulla base della convenzione per liquidazione e/o deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di esproprio e di asservimento afferenti i lavori per la realizzazione del bacino di laminazione del torrente Timonchio in Comune di Caldogno prot. n. 13505 in data 01/10/2013 (Euro19.528.909,57 - Euro 106.946,53 = Euro 19.421.963,04);

- all'accertamento in entrata disposto con nota prot. n. 60224 in data 14/02/2017 dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo per l'importo di Euro 22.249,10, secondo il principio contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, visto il consuntivo presentato dalla ditta SNAM RETE GAS prot. n. 1969/NOR/VIC/14008 in data 30/11/2016 dal quale risultavano spese sostenute per Euro 220.750,90 oltre IVA, a fronte di un preventivo pagato di Euro 243.000,00 oltre IVA;

(19.528.909,57- Euro 106.946,53 - Euro 22.249,10 = Euro 19.399.713,94)

CONSIDERATO che con la citata Delibera n. 3320 del 03/11/2009 viene demandato a successivi decreti dei Dirigenti Regionali delle Direzioni responsabili di Azione (S.R.A.) l'esatta quantificazione dei contributi concessi per singolo progetto;

DATO ATTO che alla spesa ammissibile a contributo relativa al Bacino di Monte, pari ad Euro 19.399.713,94, si è fatto fronte come di seguito indicato:

- Euro 9.733.630,56 sui capitoli POR 101000-101268-102490-102491;

- Euro 490.207,85 sul capitolo 101149;

- Euro 1.426.142,94 sul capitolo 100041;

- Euro 342.651,29 sul capitolo 100791;

- Euro 7.407.081,30 sulla contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia;

CONSIDERATO che la spesa è stata sostenuta in parte su capitoli istituita da fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 e che gli altri capitoli sono finanziati da fondi di derivazione Statale;

RITENUTO opportuno rideterminare la somma finale ammessa a contributo in Euro 9.733.630,56, pari alla quota pagata con i fondi POR CRO parte FESR 2007-2013;

VISTA la normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 196/2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione" e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1902 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le linee guida per la rendicontazione e definiti nello specifico i criteri generali di ammissibilità della spesa;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 44 del 9/03/2011 con il quale sono state approvate le linee guida e le check-list di verifica per l'attuazione dei progetti rientranti nell'Azione 3.1.2 "Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell'emergenza e del rischio tecnologico";

VISTO il Reg.to (CE) n. 1083/2006;

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 e s.m.i.;

VISTA la DGRV n. 1902/2010;

VISTO il DDR n. 44/2011;

VISTO il Dlgs 126/2014 integrativo e correttivo del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. la spesa attribuita alla realizzazione del Bacino di Monte (costo a consuntivo) è pari complessivamente ad Euro 21.619.673,79 liquidata come di seguito indicato:

   - Euro 9.733.630,56 sui capitoli POR 101000-101268-102490-102491.
   - Euro 731.130,06 sul capitolo 101149;
   - Euro 1.426.142,94 sul capitolo 100041;
   - Euro 647.225,62 sul capitolo 100791;
   - Euro 9.081.544,61 sulla contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia;

3. di dare atto altresì, che la spesa ammissibile a contributo risulta pari ad Euro 19.399.713,94, a cui si è fatto fronte come di seguito indicato:

   - Euro 9.733.630,56 sui capitoli POR 101000-101268-102490-102491;
   - Euro 490.207,85 sul capitolo 101149;
   - Euro 1.426.142,94 sul capitolo 100041;
   - Euro 342.651,29 sul capitolo 100791;
   - Euro 7.407.081,30 sulla contabilità speciale n. 5458, aperta presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia;

4. di rideterminare la spesa finale ammessa a contributo dei fondi POR CRO parte FESR 2007-2013 del progetto "Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno." - ID Piano 450 - Bacino di Monte - Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864. Codice Progetto FESR_R_16." in Euro 9.733.630,56, pari alla quota di spesa ammissibile pagata con i fondi POR CRO parte FESR 2007-2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria;
6. di dare atto che il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto del vincolo alla stabilità delle operazioni, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, art. 57, per cinque anni a partire dalla data di pagamento dell'ultimo mandato relativo al saldo da parte della Regione del Veneto e sarà tenuto pertanto a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche sostanziali come individuate dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che dovessero

essere apportate al progetto in oggetto;
7. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 92 del 03 marzo 2017

Ditta Cava Grobbe s.r.l.. Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "LAVANTO 2003" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR). (L.R. 44/82).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Trattasi dell'intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "LAVANTO 2003" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR), a favore della ditta Cava Grobbe s.r.l. che subentra alla ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c.. Estremi dei principali documenti istruttori: - D.G.R. n. 3017 del 02.10.2007 di autorizzazione alla coltivazione di cava; - Decreto n. 227 del 16.11.2016 di nulla osta alla cessione dell'autorizzazione alla coltivazione di cava; - Istanza di intestazione dell'autorizzazione alla coltivazione di cava della ditta in data 09.12.2016, acquisita al prot. n 505141 del 22.12.2016 e relativi allegati.

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 3017 del 02.10.2007 con la quale la Giunta Regionale, ha autorizzato la ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c. ad aprire e coltivare la cava di marmo denominata "LAVANTO 2003" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR);

VISTO il decreto n. 227 del 16.11.2016 con il quale è stato rilasciato alla ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c. il nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a favore della ditta Cava Grobbe s.r.l. - P.IVA 02769600236 - con sede in Grezzana (VR) via Tessare n. 5;

VISTA la domanda in data 09.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n 505141 del 22.12.2016, con la quale la ditta Cava Grobbe s.r.l. ha chiesto che l'autorizzazione alla coltivazione della cava di di marmo denominata "LAVANTO 2003", venga a lei intestata;

VISTI gli atti allegati alla domanda e costituiti da: atto di cessione dell'autorizzazione alla coltivazione di cava in data 24.11.2016, documentazione attestante la disponibilità dell'area oggetto dei lavori di coltivazione, copia dell'atto unilaterale d'obbligo, sostitutivo della convenzione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 764 del 07.06.2011 "Direttive in materia di trasferimento di autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 07.09.1982, n. 44" e successiva D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013 di modifica ed integrazione del precedente provvedimento;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 19.01.2017 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 89 alla banca dati nazionale antimafia e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

PRESO ATTO che la ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c.. ha presentato un deposito cauzionale per l'importo di Euro 207.200,00 (duecentosettemiladuecento/00) adeguato ad mese di ottobre 2009;

RITENUTO necessario chiedere alla ditta Cava Grobbe s.r.l. la presentazione di un deposito cauzionale per l'importo di Euro 225.182,00 (duecentoventicinquemilacentottantadue/00), adeguato al biennio ottobre 2013 - ottobre 2015;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44 ed in particolare l'art. 43, secondo il quale, fino all'entrata in vigore del Piano Provinciale delle Attività di cava, le funzioni amministrative attribuite alla Giunta Provinciale in tema di autorizzazioni sono esercitate dalla Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n.95 del 20.1.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.23 della L.R.44/82;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 01. 1997, n.1;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di intestare alla ditta Cava Grobbe s.r.l. - P.IVA 02769600236 - con sede in Grezzana (VR) via Tessare n. 5, l'autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata "LAVANTO 2003" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR), di cui alla D.G.R. n. 3017 del 02.10.2007, già intestata alla ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c.;
2. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
3. di stabilire che la ditta Cava Grobbe s.r.l. è tenuta a presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al punto 1), la cauzione di Euro 225.182,00 (duecentoventicinquemilacentottantadue/00), adeguata al biennio ottobre 2013 - ottobre 2015;
4. di stabilire che la ditta Cava Grobbe s.r.l. è tenuta ad osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 3017 del 02.10.2007 e successive integrazioni e modificazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
5. di svincolare, a decorrere dalla data di presentazione della cauzione di cui al punto 3), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l'importo complessivo di Euro 207.200,00 (duecentosettemiladuecento/00) (deposito n. 55307632 del 05.05.2010 della Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. - ordine di costituzione definitivo n. 2010/0379 di Euro 207.200,00) presentato dalla ditta P.B.C. Cave Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c. in favore della Regione Veneto, nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti fideiussori;
6. di determinare in Euro 100,00 (cento/00) la somma costituente le spese di istruttoria dell'istanza;
7. di stabilire che la ditta Cava Grobbe s.r.l. prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma predetta alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
8. di disporre l'invio del presente atto al Sindaco del Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, di trasmetterlo alla ditta interessata nonché di pubblicarlo sul B.U.R. della Regione Veneto;
9. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art.23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell'apposito sito istituzionale regionale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342838)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 103 del 08 marzo 2017

Ditta Vallicella Ital-Art di Vallicella Ennio - Cava di marmo denominata "BERTASI 1" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1746 del 25.05.1999. Proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di ricomposizione ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 - D.Lgs. 42/2004).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Si tratta della proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di ricomposizione ambientale e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la cava di marmo denominata "BERTASI 1" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prorogare fino al 30.06.2018 alla ditta Vallicella Ital-Art di Vallicella Ennio, con sede in via Bertasi n. 4, S. Anna d'Alfaedo (VR), per i motivi di cui premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1746 del 25.05.1999 e riguardante la conclusione dei soli lavori di ricomposizione ambientale della cava di marmo denominata "BERTASI 1" e sita in Comune di S. Anna d'Alfaedo (VR);
2. di autorizzare alla medesima, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ambientale, la prosecuzione dei soli lavori di ricomposizione ambientale della cava, dando atto che i medesimi risultano compatibili con il vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
3. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica è efficace per un periodo di 5 anni dalla data del presente provvedimento e comunque valida fino alla scadenza dell'autorizzazione;
4. di fare obbligo alla ditta di attivarsi al fine di dare idoneo sviluppo ai lavori di ricomposizione ambientale rispettando la temporalità di cui al precedente punto n. 1);
5. di subordinare la ripresa dei lavori, sospesi con Ordinanza n. 114 del 13.07.2011, all'attestazione da parte della ditta Vallicella Ital-Art di Vallicella Ennio della presenza, all'interno dell'area di cava, del materiale di scarto ed associato in volumetria sufficiente alla realizzazione delle opere di sistemazione dell'area di cava come autorizzate con D.G.R. n. 1746 del 25.05.1999 nonché all'attestazione del corretto posizionamento dei punti di riferimento fissi e dell'assegnazione a ciascuno di essi di quota riferibile a quelle del progetto approvato, come previsto ai punti n. 2 e n. 3 della citata Ordinanza n. 114 del 13.07.2011;
6. di subordinare la consegna o notifica del presente provvedimento alla presentazione da parte della ditta di deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di Euro 116.538,13 (centosedicimilacinquecentotrentotto/13), adeguato al biennio maggio 2013 - maggio 2015, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato;
7. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1746 del 25.05.1999, non in contrasto con quelle stabilite dal presente decreto;
8. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
9. di fare obbligo alla ditta Vallicella Ital-Art di Vallicella Ennio, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
10. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di S. Anna di Alfaedo, alla Provincia di Verona, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

(Codice interno: 342839)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 115 del 16 marzo 2017

Ditta Lavarini Pietre s.r.l. - Cava di calcare da taglio, denominata "BERTUIO", sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione all'asporto parziale del materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessita' ricompositive di cava. L.R. 44/82.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Si tratta della modifica di prescrizione contenuta nella deliberazione di autorizzazione n. 1987 del 23.12.2015 per consentire l'asporto anticipato di una limitata volumetria di materiale di scarto ed associato in esubero rispetto alle necessità ricompositive della cava di calcare da taglio, denominata "BERTUIO", sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR).

Il Direttore

(*omissis)*

decreta

1. di autorizzare alla ditta Lavarini Pietre s.r.l. con sede in S. Anna d'Alfaedo (VR) via Bellavista n. 3, l'asporto di un quantitativo teorico massimo di 5.000 mc, calcolato in posto, di materiale calcareo associato costituente parte della volumetria in esubero rispetto alle necessità del piano di sistemazione ambientale della cava di calcare da taglio denominata "BERTUIO" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR), autorizzata con D.G.R. n. 1987 del 23.12.2015;
2. di fare obbligo alla ditta di comunicare tempestivamente al Comune di S.Anna d'Alfaedo, che potrà esercitare in tutto o in parte la prelazione di cui al punto n. 3 della D.G.R. n. 652/2007, alla Provincia di Verona e alla Direzione Regionale competente in materia l'avvenuta alienazione dall'area della cava denominata "BERTUIO" del volume di materiale di cui al precedente punto n. 1), corredando la comunicazione con una verifica strumentale attestante la corretta quantificazione del materiale di scarto ed associato allontanato;
3. di fare obbligo alla ditta, una volta portata a termine l'alienazione della volumetria di 5.000 mc. di materiale di scarto e scopertura dalla cava denominata "BERTUIO", di rispettare la prescrizione di cui al punto n. 6) lettera g) della D.G.R. n. 1987 del 23.12.2015;
4. di stabilire, qualora venisse accertato un asporto di materiale di scarto ed associato superiore alla volumetria di 5.000 mc. autorizzata, l'immediata sospensione dei lavori di coltivazione di cava fino all'avvenuta reintegrazione del quantitativo di materiale di scarto ed associato allontanato in eccesso rispetto a quanto autorizzato. Il materiale di reintegrazione dovrà essere della medesima natura litoide di quello presente naturalmente in cava;
5. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n 1987 del 23.12.2015, non in contrasto con quelle stabilite dal presente decreto ed in particolare l'obbligo di mantenere all'interno dell'area di cava il terreno vegetale per la ricomposizione ambientale;
6. di stabilire che il presente decreto, costituisce modifica temporanea alla prescrizione di cui al punto n. 6) lettera g) della D.G.R. n 1987 del 23.12.2015;
7. di determinare in Euro 100,00 (cento/00) la somma costituente le spese di istruttoria;
8. di fare obbligo alla ditta Lavarini Pietre s.r.l., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
9. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di S.Anna d'Alfaedo, alla Provincia di Verona, alla Direzione Operativa - U.O. Forestale Verona e Rovigo, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

(Codice interno: 342856)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 27 del 01 marzo 2017

Rinnovo della Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n. 76 del 30/12/2011, Decreto n. 155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n. 162 del 12/08/2014, in scadenza al 31/12/2016 - occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo, foce fiume Sile, sponda sinistra, prospiciente Mapp. 8 (ex 46) del Fg. 91. - (rif. Pratica 079.N). Ditta: Sig. Gino FOLIN, nato a JESOLO (VE) il 27/03/1955, (omissis).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Si rilascia al Sig. Gino FOLIN, il rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n. 76 del 30/12/2011, Decreto n. 155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n. 162 del 12/08/2014, scaduta il 31/12/2016 - occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo (VE)., foce fiume Sile, sponda sinistra.

Il Direttore

PREMESSO che:

- E' stata rilasciata al Sig. Gino FOLIN , dalla scrivente Sezione (ex Genio Civile di Venezia), la Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n°76 del 30/12/2011, Decreto n°155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n°162 del 12/08/2014, scaduta il 31/12/2016 - occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo, foce fiume Sile, sponda sinistra, prospiciente Mapp. 8 (ex 46) del Fg. 91.

VISTI:

- L'istanza in data 19/09/2016 perfezionata con successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio in data 20/09/2016 (ns. prot. n°353609 del 20/09/2016), dal Sig. Gino FOLIN, atta all'ottenimento del rinnovo della concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°76 del 30/12/2011, Decreto n°155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n°162 del 12/08/2014, scaduta il 31/12/2016;
- la concessione demaniale marittima di cui al Disciplinare n°76 del 30/12/2011, Decreto n°155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n°162 del 12/08/2014, scaduta il 31/12/2016;

CONSIDERATO che:

- L'istanza di rinnovo in data 19/09/2016 sopra descritta, inoltrata dalla Sig. Gino FOLIN, è inerente il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima Disciplinare n°76 del 30/12/2011, Decreto n°155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n°162 del 12/08/2014, descritta in premessa;

- La Ditta richiedente ha prodotto in data 20/09/2016 (n.s. prot. n°353609 del 20/09/2016) e le successive integrazioni, la documentazione propedeutica al rinnovo concessorio in argomento, senza variazioni sostanziali al contenuto concessorio, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo, foce fiume Sile, sponda sinistra, prospiciente Mapp. 8 (ex 46) del Fg. 91.

L'occupazione è descritta dagli degli elaborati tecnici di cui all'Art.2 del Disciplinare n°76 del 30/12/2011 oggetto di rinnovo (elaborati a firma del Geometra Gianni Basso iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°1420): Tav. 1 e 2 in data 25/02/2009, relazione tecnica e documentazione fotografica contenenti la situazione dell'area demaniale marittima chiesta in concessione e così individuata:

- capanno da pesca composto da una cabina di manovra di sup. netta 6,60mq, un magazzino di sup. netta di 9,59mq, ed una terrazza di sup. 19,98mq ed una passerella di accesso;
- area complessiva = 119,30mq

- area coperta del capanno = 18,36mq
- area coperta terrazza e passerella = 24,17mq
- area rete da pesca = 56,00mq
- area scoperta = 76,77mq

Come dal suddetto Disciplinare di concessione n°76 di Repertorio in data 30/12/2011, l'area viene identificata nei suoi vertici, dal poligono di cui alle seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso est):

- Poligono Capanno A-B-C-D:

A) x =2331276.904 y = 5039440.151

B) x =2331280.187 y = 5039441.628

C) x =2331282.280 y = 5039436.977

D) x =2331278.997 y = 5039435.500

- Poligono Bilancia da pesca E-F-G-H:

E) x =2331274.606 y = 5039439.896

F) x =2331271.733 y = 5039446.280

G) x =2331279.029 y = 5039449.563

H) x =2331281.901 y = 5039443.179

- Poligono Specchio Acqueo Occupato E-F-G-H-I-L:

E) x =2331274.606 y = 5039439.896

F) x =2331271.733 y = 5039446.280

G) x =2331279.029 y = 5039449.563

H) x =2331281.901 y = 5039443.179

I) x =2331285.323 y = 5039435.576

L) x =2331278.778 y = 5039432.631

La stessa occupazione è stata conseguentemente oggetto di Nulla Osta prot. n°338444 del 20/08/2016 da parte dello scrivente Ufficio (allora denominato Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, per un intervento di "manutenzione straordinaria", realizzata come da Dichiarazione del Sig. Gino Folin in data 13/10/2006 (di cui alla presa d'atto dello scrivente Ufficio con nota prot. n°422700 del 31/10/2016).

- L'Ufficio della scrivente U. O. , con nota prot. n.369674 del 30/09/2016, ha provveduto a informare in merito alla pubblicazione della scheda inerente l'istanza di rinnovo in argomento, nonché contestuale informativa all'Agenzia del Demanio in merito alla determinazione del canone dovuto.
- L'Ufficio della scrivente U. O., non essendo pervenute nei termini, osservazioni/istanze concorrenti a seguito della suddetta pubblicazione, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo concessorio della Sig. Gino FOLIN.
- Per i canoni concessori dovuti, dalla sommatoria dei canoni calcolati e dovuti 1998÷2012 e quanto risulta pagato dalla ditta, risulta una differenza positiva di credito a favore della Ditta, pari ad Euro #478,93# (4.974,04 - 4.495,11 = 478,93); tale credito, sarà portato in detrazione per i canoni dovuti inerenti le annualità successive al 2012. I canoni concessori dovuti per le annualità 2013÷2016 e 2017 anticipato, risultano già stati interamente versati dal Sig. Gino FOLIN, con: canone 2013 con F23 in data 06/03/2013 di Euro.#475,00#; canone 2014 con F23 in data 20/03/2014 di Euro.#475,00#; canone 2015 con F23 in data 09/07/2015 di Euro.#475,00#; canone 2016 con F23 in data 19/09/2016 di Euro.#475,00#;
  dalla sommatoria dei canoni calcolati e dovuti 2013÷2016 e quanto risulta pagato dalla ditta, risulta una differenza positiva di credito a favore della Ditta, pari ad Euro 952,19 (2.378,93 - 1.426,74 = 952,19); tale credito, sarà portato in detrazione per i canoni dovuti inerenti le annualità successive al 2016 e fino al suo esaurimento; pertanto per

l'annualità 2017 non necessita effettuare alcun pagamento.

- Per il rinnovo concessorio in argomento rimane vincolata la precedente cauzione, costituita mediante versamento in data 15/04/2009 su C.C.P. n°33439364 intestato alla Regione Veneto, dell'importo di Euro #2.000,00# (duemila/00).
- Lo stesso Sig. Gino FOLIN, ha sottoscritto il Disciplinare di concessione n°125 di Repertorio in data 23/02/2017.
- Nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della suddetta istanza;
- VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
- VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
- VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
- VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
- VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
- ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 E' rilasciata al Sig. Gino FOLIN, nato a JESOLO (VE) il 27/03/1955, *(omissis)*, la Concessione del Demanio Marittimo, intesa come rinnovo della precedente Concessione Demaniale Marittima di cui al Disciplinare n°76 del 30/12/2011, Decreto n°155 del 31/07/2014 e Decreto di Subingresso n°162 del 12/08/2014, scaduta il 31/12/2016, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo marittimo allo scopo di mantenere una bilancia da pesca per una superficie complessiva di 119,30mq in Comune di Jesolo, foce fiume Sile, sponda sinistra, prospiciente Mapp. 8 (ex 46) del Fg. 91.

il tutto, sulla base del nuovo Disciplinare di concessione n°125 di Repertorio in data 23/02/2017 e degli elaborati tecnici di cui all'Art.2 del Disciplinare n°76 del 30/12/2011 oggetto di rinnovo (elaborati a firma del Geometra Gianni Basso iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°1420): Tav. 1 e 2 in data 25/02/2009, relazione tecnica e documentazione fotografica contenenti la situazione dell'area demaniale marittima chiesta in concessione e così individuata:

- capanno da pesca composto da una cabina di manovra di sup. netta 6,60mq, un magazzino di sup. netta di 9,59mq, ed una terrazza di sup. 19,98mq ed una passerella di accesso;
- area complessiva = 19,30mq
- area coperta del capanno = 18,36mq
- area coperta terrazza e passerella = 24,17mq
- area rete da pesca = 56,00mq
- area scoperta = 76,77mq

Come dal suddetto Disciplinare di concessione n°76 di Repertorio in data 30/12/2011, l'area viene identificata nei suoi vertici, dal poligono di cui alle seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso est):

- Poligono Capanno A-B-C-D:
  A) x =2331276.904 y = 5039440.151
  B) x =2331280.187 y = 5039441.628
  C) x =2331282.280 y = 5039436.977
  D) x =2331278.997 y = 5039435.500
- Poligono Bilancia da pesca E-F-G-H:
  E) x =2331274.606 y = 5039439.896
  F) x =2331271.733 y = 5039446.280
  G) x =2331279.029 y = 5039449.563
  H) x =2331281.901 y = 5039443.179
- Poligono Specchio Acqueo Occupato E-F-G-H-I-L:
  E) x =2331274.606 y = 5039439.896
  F) x =2331271.733 y = 5039446.280
  G) x =2331279.029 y = 5039449.563
  H) x =2331281.901 y = 5039443.179
  I) x =2331285.323 y = 5039435.576
  L) x =2331278.778 y = 5039432.631

La stessa occupazione è stata conseguentemente oggetto di Nulla Osta prot. n°338444 del 20/08/2016 da parte dello scrivente Ufficio (allora denominato Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, per un intervento di "manutenzione straordinaria", realizzata come da Dichiarazione del Sig. Gino Folin in data 13/10/2006 (di cui alla presa d'atto dello scrivente Ufficio con nota prot. n°422700 del 31/10/2016).

ART. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/01/2017 al giorno 31/12/2022.

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342857)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 28 del 03 marzo 2017

Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine dx del fiume Sile nel Comune di Jesolo, Fg. 83 Mapp. 39. Bando comunale Determina n. 633 del 07.05.2014. Comune di Jesolo. Ditta Tagliapietra Mauro con sede in Jesolo (VE) Via Posteselle, 16/a. Pratica n. C14_000904.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo di concessione idraulica per l'occupazione di spazio acqueo del demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 14.08.2014 con cui la Ditta Tagliapietra Mauro ha chiesto la concessione per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine dx del fiume Sile nel Comune di Jesolo, Fg. 83 Mapp. 39. Bando comunale Determina n. 633 del 07.05.2014 individuata con pratica n C14_000904;

VISTO il voto n. 55 del 24.04.2015 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto ha espresso parere favorevole, con prescrizione, al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il nulla osta idraulico, con prescrizione, al rilascio della concessione in oggetto rilasciato dall'Ufficio Opere Idrauliche 1 Uff 2 Sede di S. Donà di Piave;

CONSIDERATO che la Ditta Tagliapietra Mauro, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro 582,10 (cinquecentottantadue/10) in data 21/02/2017 con bonifico bancario c/o la Banca di Credito Cooperativo di Marcon (VE) nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che la Ditta Tagliapietra Mauro ha sottoscritto il Disciplinare n. 2104 di rep. in data 01.03.2017, avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 582,10 (cinquecentottantadue/10), pari alla rata del canone (vedi DGR n. 1997/2004);

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTO il permesso di costruire del competente Comune con nota n. GE/2015/0050120+9228/16 del 24.08.2016;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Tagliapietra Mauro (omissis), la concessione del demanio idrico per la realizzazione di una bilancia da pesca a due antenne lungo l'argine dx del fiume Sile nel Comune di Jesolo, Fg. 83 Mapp. 39. Bando comunale Determina n. 633 del 07.05.2014 sulla base del Disciplinare n. 2104 di rep. in data 01.03.2017;

ART. 2 - La concessione ha durata di 10 (dieci) anni, a partire dal 01.03.2017;

ART. 3 - L'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto stabilito in Euro 582,10 (cinquecentottantadue/10) ed effettuato in data 21.02.2017 con bonifico bancario c/o la Banca di Credito Cooperativo di Marcon (VE) da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V° livello 9.02.04.01.001 (siope 6.03.01-6312)" con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 (siope 4.03.01-4312);

ART. 4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342858)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 29 del 03 marzo 2017

Legge 191/2009: Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Accordo di programma del 23/11/2012 integrato in data 10/11/2011 tra il M.A.T.T.M. e la Regione Veneto. Progetto definitivo : VE028A/10 "Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul Fiume Piave in Comune di Musile di Piave". Importo di progetto: Euro 1.000.000,00. Soggetto attuatore: Genio Civile Litorale Veneto. Approvazione progetto esecutivo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto approva il progetto esecutivo relativo ai lavori di "***Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul Fiume Piave in Comune di Musile di Piave***"- Comuni di Musile di Piave e San Donà di Piave (**I0267**). Importo Euro.**1.000.000,00**.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. È approvato il progetto esecutivo denominato "***Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul Fiume Piave in Comune di Musile di Piave***" nell'importo complessivo di Euro **1.000.000,00**, il quale conferma le previsioni del progetto definitivo approvato con Decreto n.260 del 11/12/2014 del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto**;**
2. È approvata la modifica del quadro economico (ed in particolare quella della nuova cifra relativa all'importo a base d'asta , pari ad Euro 690.604,84 e non più ad Euro 688.000,00) per effetto dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni date in sede di Conferenza di Servizi decisoria del progetto definitivo e di approvazione del medesimo;
3. Sono confermate le autorizzazioni già indicate per il progetto definitivo, in quanto non vi è alcune modifica sostanziale rispetto a quanto già precedentemente assentito;
4. il presente decreto sarà pubblicato come estratto nel BURVET.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342859)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 31 del 22 marzo 2017

PAR FAS 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa Suolo. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 atto integrativo. Interventi di difesa dei litorali dall'erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: intervento di ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo. Ripascimento del Litorale di Jesolo e Cortellazzo danneggiato dalle mareggiate anno 2016, mediante utilizzo delle economie. Importo complessivo euro 278.949,50. CUP H94H15000100006 PROG: VE-M0068.1/A. Approvazione del progetto esecutivo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
La Regione Veneto finanzia un intervento di difesa del litorale e riqualificazione ambientale della fascia costiera con ripascimento di un tratto di arenile a Cortellazzo di Jesolo. Si approva il progetto esecutivo per il successivo affidamento dei lavori e si affidano le indagini relative alla caratterizzazione dei sedimenti marini.

Il Direttore

(omissis)

decreta

ART. 1 - E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto redatto in data 09-12-2016 dall'Ufficio della U.O Genio Civile Litorale Veneto e relativo al Progetto di interventi di difesa della fascia costiera con intervento di rinascimento del litorale di Jesolo a Cortellazzo per un importo complessivo di Euro 278.949,50.

ART. 2 - All'impegno di spesa, si provvederà con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.

ART. 3 - I lavori complementari di cui il presente progetto soddisfano le condizioni previste dall'art. 57 comma 5 lettere a, a.1 e a.2 del D. Lgs n. 163/2006.

ART. 4 - Trattandosi di lavori complementari, previo impegno della spesa, si provvederà all'affidamento diretto dei lavori all'impresa Anese S.r.l.

ART. 5 - I lavori di caratterizzazione dei sedimenti di cui al punto C" del Quadro Economico saranno affidati alla Ditta Aquanauta srl. P.IVA/ C.F. 03878700271 per l'importo di Euro. 28.000,00 oneri compresi.

ART. 6 - Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di impegno della spesa spettano alla U.O Genio Civile Litorale Veneto competente per territorio.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342860)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 32 del 23 marzo 2017

Rinnovo concessione demaniale marittima n. 80/1999/Reg. e n. 94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001 occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 (ex 26) del Fg. 92 del Catasto Terreni del Comune di Jesolo. - (rif. Pratica 162.N). Ditta: TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s. con sede in Via Dragan Cigan n. 9, c.a.p. 30016 JESOLO (VE).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Si rilascia alla Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s., il rinnovo della concessione demaniale marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001 - occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra.

Il Direttore

PREMESSO che:

- E' stata rilasciata alla Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s., la concessione demaniale marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001 - occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 (ex 26) del Fg. 92 del Catasto Terreni del Comune di Jesolo.

VISTI:

- L'istanza in data 20/08/2002, perfezionata con successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio in data 13/01/2017 (ns. prot. n°17751 del 17/01/2017), dalla Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s., atta all'ottenimento del rinnovo della concessione demaniale marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001;

- la concessione demaniale marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia.

CONSIDERATO che:

- L'istanza di rinnovo in data 20/08/2002, perfezionata con successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio, sopra descritta, inoltrata dalla Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s., è inerente il rinnovo della Concessione Demaniale Marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/19994, descritta in premessa;

- la Ditta richiedente ha prodotto in data 13/01/2017 (ns. prot. n°17751 del 17/01/2017) e le successive integrazioni, la documentazione propedeutica al rinnovo concessorio in argomento, senza variazioni sostanziali al contenuto concessorio, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 (ex 26) del Fg. 92 del Catasto Terreni del Comune di Jesolo.

La Ditta ha prodotto l'aggiornamento dell'occupazione di seguito descritto, motivandone la variazione dei dati dimensionali attuali rispetto alla concessione originaria, come da relazione integrativa del proprio tecnico incaricato, in data 06/02/2017 (che si riporta integralmente):

" Si precisa che non vi sono state modifiche/innovazioni rispetto al contenuto della concessione oggetto di rinnovo, così come dichiarato dalla ditta proprietaria. La maggior superficie dello specchio acqueo rispetto a quanto già autorizzato deriva esclusivamente da una maggior precisione del rilievo utilizzando per ogni punto battuto, coordinate geografiche Gauss-Boaga e dalla sua estensione fino alla dividente demaniale e non più fino alla linea di costa come rappresentato negli elaborati grafici (vedi Tav. 2) depositati con la prima richiesta di concessione demaniale.";

Tale variazione, dovuta pertanto ad un aggiornamento dell'occupazione stessa con un più preciso rilievo (che passa dagli originari 243,00mq agli attuali 334,77mq), non viene ritenuta sostanziale rispetto all'originale titolo concessorio oggetto di rinnovo, e pertanto non son soggetta al parere della C.T.R.D. di cui alla D.G.R. n°454/2002.

Oltre all'istanza originaria in data 20/08/2002 successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio in data 13/01/2017 (ns. prot. n°17751 del 17/01/2017), fanno parte integrante del presente disciplinare, pure se non allegati, gli elaborati grafici Tav. 1 e 2 (datati gennaio 2017) e relativa documentazione tecnica (relazione tecnica e documentazione fotografica, Mod. D1 S.I.D.) a firma del Geometra Guido Vettorel, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°804, dove si evincono i seguenti dati :

superficie complessiva	334,77mq (ex 243,00mq)
superficie scoperta specchio acqueo (fiume Piave)	159,69mq
superficie scoperta specchio acqueo (scarpata in roccia)	119,28mq
superficie scoperta complessiva	278,97mq
superficie coperta del pontile ligneo	55,80mq (ex 59,00mq)

L'area è individuata nei vertici V1÷V14 del poligono complessivo, dalle seguenti coordinate (per semplicità si riporta solamente il V1 ed il V14; per le rimanenti coordinate si fa riferimento alla suddetta Tav.1):

coordinate Gauss-Boaga fuso Est:

V1	Nord 5044563,8554	Est 2342361,0950
V14	Nord 5044547,0637	Est 2342367,3846

coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest:

V1	Nord 5048799,3614	Est 1790881,1241
V14	Nord 5048783,0865	Est 1790888,6505

coordinate WGS84:

V1	Nord 45,531792	Est 12,724910
V14	Nord 45,531643	Est 12,724996

- L'Ufficio della scrivente U. O. , con nota prot. n.403508 del 19/10/2016 (e successive integrazioni), ha provveduto a informare in merito alla pubblicazione della scheda inerente l'istanza di rinnovo in argomento, nonché contestuale informativa all'Agenzia del Demanio in merito alla determinazione del canone dovuto.

- L'Ufficio della scrivente U. O., non essendo pervenute nei termini, osservazioni/istanze concorrenti a seguito della suddetta pubblicazione, ha ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo concessorio della Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s..

- I canoni concessori dovuti per le annualità 1998÷2016 e 2017, risultano già stati interamente versati dalla Ditta con: canone 1998 con F23 in data 27/05/1998 di ex Lire #714.000#; canone 1999 con F23 in data 28/06/2000 di ex Lire #719.000#; canone 2000 con F23 in data 28/06/2000 di ex Lire #728.000#; canone 2001 con F23 in data 28/09/2001 di ex Lire #752.000#; canone 2002 con F23 in data 24/07/2003 di Euro.#399,02#; canone 2013 con F23 in data 24/07/2003 di Euro.#810,40#; canone 2003÷2004 con F23 in data 24/07/2003 di Euro.#810,40#; canone 2005÷2006 con F23 in data 22/11/2005 di Euro.#859,04#; canone 2007÷2016 con F23 in data 27/09/2016 di Euro.#4.393,35#; canone 2017 con F23 in data 27/09/2016 di Euro.#464,86#; canone conguaglio 2017 con F24elide in data 13/02/2017 di Euro.#188,66#;

- Per il rinnovo concessorio in argomento rimane vincolata la precedente cauzione, costituita mediante versamento su C.C.P. n°33439364 intestato alla Regione Veneto, dell'importo di Euro #810,40# (ottocentodieci/40) in data 24/07/2003 e conguaglio dell'importo di Euro #689,60# (seicentoottantanove/60) in data 17/03/2017, per un totale di Euro #1.500,00# (millecinquecento/00) come richiesto dall'Ufficio.

- Lo stessa Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s., per il tramite del lgale rappresentante: Sig. Montagner Armando, ha sottoscritto il Disciplinare di concessione n°127di Repertorio in data 22/03/2017.

- Nulla osta per quanto di competenza all'accoglimento della suddetta istanza;

- VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;

- VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;

- VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;

- VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;

- VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;

- ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 E' rilasciata alla Ditta TROCADERO di Montagner Armando & C. s.a.s. con sede in Via Dragan Cigan n°9, c.a.p. 30016 JESOLO (VE), Codice Fiscale 02155590272, per il tramite del legale rappresentante Sig. Montagner Armando, nato a Musile di Piave (VE) il 22/11/1940, (omissis), la Concessione del Demanio Marittimo, intesa come rinnovo della precedente Concessione Demaniale Marittima n°80/1999/Reg. e n°94/Rep. in data 26/04/1999 rilasciata dall'allora competente Capitaneria di Porto di Venezia, scaduta il 31/12/2001, inerente l'occupazione di uno specchio acqueo demaniale marittimo di superficie complessiva aggiornata di 334,77mq (ex 243,00mq), allo scopo di "mantenere un pontile ligneo per l'attracco di natanti", in Comune di Jesolo, località Cortellazzo, foce fiume Piave sponda destra, prospiciente il Mapp. 27 (ex 26) del Fg. 92 del Catasto Terreni del Comune di Jesolo.

il tutto, sulla base del nuovo Disciplinare di concessione n°127 di Repertorio in data 22/03/2017 e degli elaborati tecnici di cui all'Art.2 dello stesso Disciplinare

Oltre all'istanza originaria in data 20/08/2002 successive integrazioni inoltrate allo scrivente Ufficio in data 13/01/2017 (ns. prot. n°17751 del 17/01/2017), fanno parte integrante del presente disciplinare, pure se non allegati, gli elaborati grafici Tav. 1 e 2 (datati gennaio 2017) e relativa documentazione tecnica (relazione tecnica e documentazione fotografica, Mod. D1 S.I.D.) a firma del Geometra Guido Vettorel, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Venezia al n°804, dove si evincono i seguenti dati :

superficie complessiva	334,77mq (ex 243,00mq)
superficie scoperta specchio acqueo (fiume Piave)	159,69mq
superficie scoperta specchio acqueo (scarpata in roccia)	119,28mq
superficie scoperta complessiva	278,97mq
superficie coperta del pontile ligneo	55,80mq (ex 59,00mq)

L'area è individuata nei vertici V1÷V14 del poligono complessivo, dalle seguenti coordinate (per semplicità si riporta solamente il V1 ed il V14; per le rimanenti coordinate si fa riferimento alla suddetta Tav.1):

coordinate Gauss-Boaga fuso Est:

V1	Nord 5044563,8554	Est 2342361,0950
V14	Nord 5044547,0637	Est 2342367,3846

coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest:

V1	Nord 5048799,3614	Est 1790881,1241
V14	Nord 5048783,0865	Est 1790888,6505

coordinate WGS84:

V1	Nord 45,531792	Est 12,724910
V14	Nord 45,531643	Est 12,724996

ART. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/01/2017 al giorno 31/12/2022.

ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342861)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 36 del 31 marzo 2017

Rinnovo concessione del demanio idrico. Sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulle superfici del demanio idrico Lotto n. IV: argine e golena sx del fiume Livenza dall'ex "Passo delle Barche" di Torre di Mosto all'ex "Canale delle Navi" Palazzo 8^ Presa Superficie Ha 60.00.00. Comune di Santo Stino di Livenza. Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s., C.F./P.I.: 03701420261. Pratica n. X12_000146.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo di concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulle superfici del demanio idrico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.06.2016 prot. n. 271150 del 13.07.2016 con cui la Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s. ha chiesto il rinnovo della concessione n. X12_000146 rilasciata con disciplinare n. 1370 del 28.01.2011 e decreto n. 45 del 15.03.2011, per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulle superfici del demanio idrico - Lotto n. IV: argine e golena sx del fiume Livenza dall'ex "Passo delle Barche" di Torre di Mosto all'ex "Canale delle Navi" Palazzo 8^ Presa - Superficie Ha 60.00.00 in Comune di Santo Stino di Livenza;

CONSIDERATO che per la sopracitata istanza di rinnovo è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;

CONSIDERATO che la Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di Euro 2.260,00 (duemiladuecentosessanta/00) in data 13.04.2006 con versamento postale, nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che la Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2105 di rep. in data 29.03.2017, avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 643,78 (seicentoquarantatre/78), pari alla rata del canone per l'anno 2017 (vedi DGR n. 1997/2004);

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - E' rilasciato alla Ditta Società Agricola Dall'Acqua di Dall'Acqua W. e A. & C. s.s. con sede in Ormelle (TV) Via Stradon, 35, C.F./P.I.: 03701420261, il rinnovo della concessione del demanio idrico per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulle superfici del demanio idrico - Lotto n. IV: argine e golena sx del fiume Livenza dall'ex "Passo delle Barche" di Torre di Mosto all'ex "Canale delle Navi" Palazzo 8^ Presa - Superficie Ha 60.00.00 in Comune di Santo Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 2105 di rep. in data 29.03.2017;

ART. 2 - La concessione ha durata di 6 (sei) anni, a partire dal 01.01.2017;

ART. 3 - L'importo del deposito cauzionale pari al canone annuale relativo alla concessione di cui al presente decreto stabilito in Euro 2.260,00 (duemiladuecentosessanta/10) ed effettuato in data 13.04.2006 con versamento postale da imputare sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi - P.d.C. V° livello 9.02.04.01.001" con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

ART. 4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 342862)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO n. 37 del 31 marzo 2017

Rinnovo concessione del demanio idrico. Concessione idraulica per mantenere attraversamento del canale "Taglio" con condotta idrica in PVC DN 1 e in località Marano in comune di Mira (VE). Ditta VERITAS S.p.A. con sede in Venezia, S. Croce, 489, C.F./P.I. 03341820276. Pratica n. W07_001189.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio temporaneo di concessione idraulica per l'occupazione di un'area del demanio pubblico ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.02.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica per mantenere attraversamento del canale "Taglio" con condotta idrica in PVC DN 1 e ½ in località Marano in comune di Mira (VE);

VISTO il voto n. 56 del 05.03.2007 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2106 di rep. in data 29.03.2017 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 211,46 (duecentoundici/46), per il canone dell'anno 2016 (vedi DGR n. 1997/2004) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 179,88 (centosettantanove/88) in data 25.07.2007;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati.

decreta

ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Veritas S.p.A. con sede in Venezia, S. Croce, 489, C.F./P.I. 03341820276, la concessione idraulica per mantenere attraversamento del canale "Taglio" con condotta idrica in PVC DN 1 e ½ in località Marano in comune di Mira (VE), sulla base del Disciplinare n. 2106 di rep. in data 29.03.2017.

ART. 2 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 3 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 01.04.2017.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 342650)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 46 del 31 marzo 2017

D.G.R. N. 3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Villa in Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.964 mc. Ditta: Casanova Danilo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 20.9.2016; - parere della CTRD, in data 1.12.2016 n. 211; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 27.3.2017.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 20.9.2016, prot. n. 354338 con la quale la ditta Casanova Danilo *(omissis* - part.iva 00209500255), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Villa in Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.964 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 211, del 1.12.2016;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
2. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
3. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
4. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
5. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:

- siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;

- sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;

- a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 26.3.2017;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 7.350,72 (settemilatrecentocinquanta/72) (mc. 2.964 x Euro/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 26.3.3017;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 7.350,72 (settemilatrecentocinquanta/72), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 150793494, in data 2.2.2017, della UnipolSai Assicurazioni spa - Atto Notaio Avv. Ruggiero Orlando di Pieve di Cadore (BL), in data 6.2.2017;

VISTA la nota in data 27.3.2017, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Casanova Danilo (omissis - part.iva 00209500255) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole, in località Villa in Comune di Sedico, mediante prelievo di materiale litoide per 2.964 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data settembre 2016, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive oper**azioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;**

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342651)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 47 del 31 marzo 2017

D.G.R. N. 3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.836 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 10.2.2017 ; - parere della CTRD, in data 21.2.2017 n. 42; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 28.3.2017.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 10.2.2017, prot. n. 55299 con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.836 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 42, del 21.2.2017;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
2. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
3. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
4. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
5. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:

- siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;

- sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;

- a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 27.3.2017;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma Euro 5.274,96 (cinquemiladuecentosettantaquattro/96) (mc. 2.836 x Euro/mc 1,86) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 27.3.2017;

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 5.274,96 (cinquemiladuecentosettantaquattro/96), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A3414, in data 6.3.2017, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 7.3.2017;

VISTA la nota in data 27.3.2017, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Stizzon, a monte del ponte di Tomo, nel Comune di Feltre, mediante prelievo di materiale litoide per 2.836 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data febbraio 2017, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare*;*

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi

prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342851)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 48 del 05 aprile 2017

Concessione per l'ampliamento di mq.1600 della concessione di cui al Decreto n.15 del 1.02.2013, di area ad uso agricolo di mq. 3090, in Comune di Ponte Nelle Alpi, loc. La Nà, su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico di pertinenza del fiume Piave, per complessivi mq. 4690 (pratica n. C/0755/2). Domanda delle ditte Boito Giorgia, Boito Vladimiro, Boito Antonio in data 11.12.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 11.12.2015; - parere in data 11.10.2016 della CTRD con voto n. 161; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3672 in data 24.03.2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto n.15 del 1.02.2013 , con il quale è stata concessa alle ditte Boito Giorgia, Boito Vladimiro, Boito Antonio un'area DPS ad uso agricolo di mq. 3090 in comune di Ponte nelle Alpi, loc. La Nà, di pertinenza del fiume Piave;

VISTA la domanda, in data 11.12.2015, con la quale le ditte Boito Giorgia, Boito Vladimiro e Boito Antonio hanno chiesto l'ampliamento di mq.1600 della concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 161, in data 11.10.2016;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/88;
2. è stato espresso con prescrizioni sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art. 20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;

VISTO il disciplinare suppletivo, in data 24.03.2017, iscritto al n. 3672 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;

VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso** , alle ditte Boito Giorgia (*omissis*), Boito Vladimiro (*omissis*) e Boito Antonio (*omissis*) l'ampliamento di mq.1600 della concessione di cui al Decreto n.15 del 1.02.2013, di area ad uso agricolo di mq. 3090, in Comune di Ponte Nelle Alpi, loc. La Nà, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave, per complessivi mq.4690;
2. È approvato il disciplinare suppletivo in data 24.03.2017 iscritto al n. di rep. 3672, con l'osservanza degli obblighi e delle condizioni in esso contenuti;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342852)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 49 del 05 aprile 2017

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 1 attraversamento aereo per riparazione della L/MT "VAL NOANA" derivazione PTP "PILONI" in comune di Lamon, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dell'affluente di sx del Rio Moline (pratica n. C/1235). Domanda della ditta e-distribuzione spa in data 30.06.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 30.06.2016; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3669 in data 21.03.2017.

Il Direttore

VISTA la pratica dell'Agenzia del Demanio n.151/0314 relativa all'attraversamento aereo con linea elettrica dell'affluente di sx del Rio Moline, in Comune di Lamon;

VISTA la domanda, in data 30.06.2016, con la quale la ditta **e-distribuzione spa** ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante linee elettriche, senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 308020 in data 10.08.2016;

RITENUTO che il canone dell'attraversamento in questione, allo stato attuale in corso di pagamento in forma extracontrattuale con la pratica n.151/0314 attribuita all'Agenzia del Demanio, sia riversato nella presente concessione, con la conseguente cessazione del pagamento stesso nella pratica statale;

VISTO il disciplinare, in data 21.03.2017, iscritto al n. 3669 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta **e-distribuzione spa** ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta **e-distribuzione spa** (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di n. 1 attraversamento aereo per riparazione della L/MT "VAL NOANA" derivazione PTP "PILONI" in comune di Lamon, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza dell'affluente di sx del Rio Moline;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 21.03.2017 iscritto al n. di rep. 3669, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 93,12.- (novantatre/12.-) a valere per l'anno 2017;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342853)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 50 del 05 aprile 2017

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento su struttura esistente con condotta fognaria del Ru Orsina nell'ambito del progetto di "Collettamento della fognatura di Pozzale in Comune di Pieve di Cadore" in Comune di Pieve di Cadore, loc. Curva Orsina Piccola su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Orsina (pratica n. C/1250). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 12.08.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 12.08.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3670 in data 23.03.2017 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 12.08.2016, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante tubazioni o condotte su manufatti esistenti senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 70305 in data 21.02.2017;

VISTO il disciplinare, in data 23.03.2017, iscritto al n. 3670 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento su struttura esistente con condotta fognaria del Ru Orsina nell'ambito del progetto di "Collettamento della fognatura di Pozzale in Comune di Pieve di Cadore" in Comune di Pieve di Cadore, loc. Curva Orsina Piccola **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru Orsina;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 23.03.2017 iscritto al n. di rep. 3670, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 211,08.- (duecentoundici/08.-) a valere per l'anno 2017;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342854)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 51 del 05 aprile 2017

Concessione per il ripristino e adeguamento di una teleferica per trasporto legna da ardere in loc. Paternoster - Codissago in Comune di Longarone, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Gadenare (pratica n. C/1256). Domanda della ditta Olivier Giorgietta in data 19.09.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 19.09.2016; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3667 in data 20.03.2017.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 19.09.2016, con la quale la ditta Olivier Giorgietta ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante "linee elettriche, telefoniche e simili con sostegni posti al di fuori delle sponde e ad altezza dal pelo libero di massima piena superiore a 4,00 metri" senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 513569 in data 27.12.2016;

VISTO il disciplinare, in data 20.03.2017, iscritto al n. 3667 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta Olivier Giorgietta (*omissis*) il ripristino e adeguamento di una teleferica per trasporto legna da ardere in loc. Paternoster - Codissago in Comune di Longarone, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Gadenare;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 20.03.2017 iscritto al n. di rep. 3667, che si approva;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4 bis 1;
4. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

(Codice interno: 342855)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 52 del 05 aprile 2017

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti con guadi a corda molla del Ru Col di Grant in Comune di Val di Zoldo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru di Col Grant (pratica n. C/1274). Domanda dell'Associazione Pro Loco Zoldo Alto in data 03.11.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 03.11.2016; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3671 in data 23.03.2017.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 03.11.2016, con la quale l'Associazione Pro Loco Zoldo Alto ha chiesto la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante "guadi a corda molla", senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 8102 in data 10.01.2017;

VISTO il disciplinare, in data 23.03.2017, iscritto al n. 3671 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concessa**, all'Associazione Pro Loco Zoldo Alto (Cod. Fiscale e Partita IVA 00656210259) la realizzazione ed il mantenimento di due attraversamenti con guadi a corda molla del Ru Col di Grant in Comune di Val di Zoldo, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Ru di Col Grant;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 23.03.2017 iscritto al n. di rep. 3671, che si approva;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4 bis 1;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 342735)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 122 del 03 aprile 2017

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y. Pratica: PO_TE00143. Ditta: Cooperativa Pescatori di Pila O.P. - Porto Tolle (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 27.12.2016 dalla Cooperativa Pescatori di Pila O.P. nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza pervenuta il 27.12.2016 Prot. n. 514044; - Pareri: Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po del 14.03.2017 Prot.n. 6086; - Disciplinare n. 4466 del 27.03.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.12.2016 con la quale la Cooperativa Pescatori di Pila O.P. (C.F. 00040930299) con sede a PORTO TOLLE (RO) in Via Curtatone, 48/103 ha chiesto la concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II° difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 6086 del 14.03.2017;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 27.03.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18.

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Cooperativa Pescatori di Pila O.P. (C.F. 00040930299) con sede a PORTO TOLLE (RO) in Via Curtatone, 48/103 la concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II° difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y, con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.03.2017 iscritto al n. 4466 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3- Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 421,17 (quattrocentoventuno/17) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 421,17, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00132064) con Bolletta n. 13879 del 22.03.2017, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342737)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 123 del 03 aprile 2017

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y. Pratica: PO_TE00144. Ditta: Cooperativa Pescatori Maistra s.c. - Porto Tolle (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 27.12.2016 dalla Cooperativa Pescatori Maistra s.c. nel rispetto della procedura di cui alla DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza pervenuta il 27.12.2016 Prot. n. 514035; - Pareri: nulla-osta tecnico dell'A.i.Po del 14.03.2017 Prot.n. 6084; - Disciplinare n. 4467 del 27.03.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.12.2016 con la quale la Cooperativa Pescatori Maistra s.c. (C.F. 01187850290) con sede a PORTO TOLLE - Loc. Boccasette (RO) in Via Kennedy, 8/a ha chiesto la concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II° difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. 6084 del 14.03.2017;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 27.03.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18.

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Cooperativa Pescatori Maistra s.c. (C.F. 01187850290) con sede a PORTO TOLLE - Loc. Boccasette (RO) in Via

Kennedy, 8/a la concessione demaniale per la realizzazione di nuove strutture prefabbricate destinate alla pesca professionale, presso l'area rappresentata da banchina e scarpata lato canale di scarico, addossata all'argine di II° difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani, nel tratto compreso indicativamente tra gli stanti 11 e 13 in località Boccasette di Porto Tolle (RO), parzialmente posizionate in area demaniale e da una rampa ad Y, con le modalità stabilite nel disciplinare del 27.03.2017 iscritto al n. 4467 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3- Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 421,17 (quattrocentoventuno/17) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 421,17, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00146185) con Bolletta n. 13961 del 23.03.2017, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342739)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 126 del 03 aprile 2017

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra del fiume Canalbianco insistente su parte dei mappali demaniali n. 78 (sommità arginale di II categoria) e 87 del foglio 3 in località Magnolina del Comune di Gavello (RO). (Pratica n. CB_RA00194). Concessionari vari. Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza dei concessionari, il rinnovo per anni 10 ai Signori Coltro Beatrice, Rigon Mauro e Rigon Fabrizio della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza pervenuta il 17/11/2016, acquisita agli atti con prot. n. 470755 del 01/12/2016; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 25/01/2017; - Disciplinare al Repertorio di Questo Ufficio n. 4462 del 17/03/2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.11.2016 con la quale i Signori

COLTRO BEATRICE (omissis);

RIGON MAURO (omissis);

RIGON FABRIZIO (omissis)

hanno chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra del fiume Canalbianco insistente su parte dei mappali demaniali n. 78 (sommità arginale di II categoria) e 87 del foglio 3 in località Magnolina del Comune di Gavello (RO);

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 25/01/2017;

VISTO che in data 17/03/2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui i concessionari dovranno attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai Signori

COLTRO BEATRICE (omissis);

RIGON MAURO (omissis):

RIGON FABRIZIO (omissis);

la concessione demaniale per usufruire di una rampa di accesso a beni di proprietà in destra del fiume Canalbianco insistente su parte dei mappali demaniali n. 78 (sommità arginale di II categoria) e 87 del foglio 3 in località Magnolina del Comune di Gavello (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.03.2017 iscritto al n. 4426 di Repertorio di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342741)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 127 del 03 aprile 2017

Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale versato dalla Ditta e-distribuzione SpA per concessione demaniale per nuova condotta elettrica, parte interrata e parte ancorata all'impalcato dei ponti Amolaretta e Bettola in Comune di Adria (rif. 930RO) (Pratica n. CB_LE00045).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla regolarizzazione contabile e alla contestuale restituzione del deposito cauzionale versato in eccedenza a seguito del rilascio di concessione in oggetto indicata a favore della Ditta e-distribuzione SpA.

Il Direttore

Premesso che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di riscossione;

Premesso che è pervenuta con nota prot. n. 44635 del 16.11.2016 da parte della Ditta e-distribuzione SpA (P.IVA 05779711000 - anagrafica 0066021) la richiesta di restituzione del deposito cauzionale pari ad Euro 255,82 versato in eccesso;

RITENUTO di procedere alla restituzione del deposito cauzionale versato in eccedenza di Euro 255,82 (duecentocinquantacinque/82) della concessione CB_LE00045 descritto in oggetto a seguito delle verifiche effettuate dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo;

Verificato che la Ditta e-distribuzione (P.IVA 05779711000 - anagrafica 00066021) con sede a Roma in Via Ombrone, 2 - ha costituito cauzione di Euro 255,82 nei modi e forme di legge (bonifico postale del 10.08.2016) e si deve procedere alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019;

VISTA la L.R. n. 33 del 04/11/2002 art. 61;

VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la D.g.r. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019";

VISTA la L.r. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le leggi regionali n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"

decreta

1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di accertare per cassa la somma di euro 255,82 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019, versata dalla Ditta e-distribuzione SpA per concessione demaniale per nuova condotta elettrica, parte interrata e parte ancorata all'impalcato dei ponti Amolaretta e Bettola in Comune di Adria (rif. 930RO) (Pratica n. CB_LE00045);
3. di liquidare alla Ditta e-distribuzione SpA (P.IVA 05779711000 - anagrafica 00066021) con sede a Roma in Via Ombrone, 2 la somma di Euro 255,82 a valere sull'impegno assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 di cui al precedente punto 2);

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342743)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 128 del 03 aprile 2017

Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica temporanea per l'occupazione di terreno demaniale per lo scarico ed il carico di materiale in pietrame per la realizzazione della barriera frangiflutto fra gli stanti 40 e 41 dell'argine a mare della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica PO_TE00123) rilasciata dal Genio Civile di Rovigo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dal Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di Produttori Soc. coop. a r.l..

Il Direttore

PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le relative bollette di riscossione;

VISTO il deposito cauzionale costituito dal Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di Produttori Soc. coop. a r.l. (C.F. 00224140293), con sede a Porto Tolle (RO), Via della Sacca 11, di anagrafica 00152512, a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale 2015 012498 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" P.d.C. V livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015 00010473 di Euro 197,08 (Euro centonovantasette/08);

PREMESSO che, con nota del 21.3.2017 n. 114450 di prot., Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di Produttori Soc. coop. a r.l. ha chiesto la restituzione del citato deposito cauzionale;

VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la D.G.R. del 7.2.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019";
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTE le leggi regionali n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L. R. 54/2012, art. 18";

decreta

1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare al Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di Produttori Soc. coop. a r.l. (C.F. 00224140293), con sede a Porto Tolle (RO), Via della Sacca 11, la somma di Euro 197,08 (Euro centonovantasette/08), a valere sull'impegno 2015 00010473 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. del 27.12.2011 n. 29 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342745)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 129 del 03 aprile 2017

R.D. 523/1904 - Concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_SF00050. Ditta: FERRO ERIC - Porto Tolle (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 12.01.2017 dal Sig. Ferro Eric nel rispetto della procedura di cui al DGR 783/2005 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Pareri: nulla-osta tecnico dell'A.i.Po del 25.11.2016 Prot.n. 29085; - Verbale di aggiudicazione in data 31.01.2017 in seguito a sorteggio pubblico in ottemperanza a quanto previsto nell'Avviso Pubblico del 16.12.2016 pubblicato nel BURV n. 128 del 30.12.2016; - Disciplinare n. 4465 del 23.03.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.01.2017 con la quale la Ditta FERRO ERIC (omissis e P.IVA 01177040290) (omissis) ha chiesto la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 in comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 29085 del 25.11.2016;

VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul BURV n. 128 del 30.12.2016 sono pervenute n. 8 richieste di partecipazione (giovane imprenditore agricolo);

VISTO che in data 31.01.2017 alle ore 14.45 si è proceduto all'aggiudicazione mediante sorteggio pubblico al 1° estratto e quindi alla Società Semplice Agricola Veneto Ovini con sede a Sedico (BL) della concessione descritta in oggetto;

VISTA la rinuncia in data 13.02.2017 della Società Semplice Agricola Veneto Ovini per l'impossibilità momentanea a contrarre la polizza fideiussoria richiesta;

RITENUTO di procedere all'assegnazione del Lotto in oggetto al 2° estratto al sorteggio pubblico e quindi al Sig. Ferro Eric;

VISTO che in data 23.03.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 783 del 11.03.2005;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Ditta FERRO ERIC (omissis e P.IVA 01177040290) (omissis) la concessione di bene demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi costituente il Lotto 3/A in dx del fiume Po di Maistra fra gli stanti 48-61 e l'argine 2^ linea difesa a mare Boccasette-Cà Zuliani fra gli stanti 0-20 di Ha 14.65.65 in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 23.03.2017 iscritto al n. 4465 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3- Il canone annuo a base d'asta è stabilito in Euro 454,64 (quattrocentocinquantaquattro/64) come previsto all'art. 11 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342747)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 130 del 03 aprile 2017

Concessione demaniale per l'utilizzo di un'altra rampa golenale in terra, in appoggio all'argine maestro lato fiume, privata ad uso agricolo di accesso al fondo agricolo denominato "Isola di Mezzano" e relativa sbarra d'interclusione tra gli stanti 434-435 oltre alla concessione già esistente concernente una rampa golenale con sbarra annessa ed un ponte stabile in cemento (19,00x3,90 ml) sempre ad uso privato-agricolo ubicata tra gli stanti 440-441 in sx del fiume Po in comune di Papozze (RO). Pratica: PO_RA00496. Concessionario: Dal Soglio Elisabetta - Padova. Integrazione al Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente l'integrazione per l'utilizzo di un'altra rampa golenale in terra, in appoggio all'argine maestro lato fiume, privata ad uso agricolo di accesso al fondo agricolo denominato "Isola di Mezzano" e relativa sbarra d'interclusione tra gli stanti 434-435 in sx del fiume Po in comune di Papozze (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 85 del 04.04.2016; - Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016. - Nulla-osta dell'A.I.PO per l'integrazione n. 4798 del 27.02.2017.

Il Direttore

VISTO il Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016 con il quale veniva concesso il mantenimento di una rampa a fiume con sbarra annessa e di un ponte stabile in cemento (19,00 x 3,90 ml) ad uso privato-agricolo in sinistra del fiume Po fra gli stanti 440-441 in comune di Papozze (RO);

VISTO il nulla-osta integrativo dell'A.I.PO Prot. n. 4798 del 27.02.2017 per l'utilizzo di un'altra rampa golenale in terra, in appoggio all'argine maestro lato fiume, privata ad uso agricolo di accesso al fondo agricolo denominato "Isola di Mezzano" e relativa sbarra d'interclusione tra gli stanti 434-435 oltre alla concessione già esistente concernente una rampa golenale con sbarra annessa ed un ponte stabile in cemento (19,00 x 3,90 ml) sempre ad uso privato-agricolo ubicata tra gli stanti 440-441 in sx del fiume Po in comune di Papozze (RO);

RITENUTO necessario integrare/precisare l'art. 2 punto 6 del Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016, con la seguente prescrizione che la Sig.ra Dal Soglio Elisabetta avrà cura di attuare ed adottare a proprie spese e responsabilità:

- sulle rampe oggetto di concessione, non potranno essere parcheggiati mezzi, né accatastati materiali, mentre dovrà essere installata e mantenuta adeguata segnaletica stradale, se prevista dal Codice della strada, in relazione alla presenza delle sbarre d'interclusione ubicate sulle rampe private medesime, intercluse al pubblico transito; le sbarre dovranno essere mantenute in perfetto stato e ben visibili e posizionate all'interno della rampe stesse;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

RITENUTO di procedere in merito

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Sig.ra Dal Soglio Elisabetta (omissis), l'utilizzo di un'altra rampa golenale in terra, in appoggio all'argine maestro lato

fiume, privata ad uso agricolo di accesso al fondo agricolo denominato "Isola di Mezzano" e relativa sbarra d'interclusione tra gli stanti 434-435 in sx del fiume Po in comune di Papozze (RO) ad integrazione di quanto già assentito con il Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016 che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La durata della concessione viene mantenuta fino alla data del 03.04.2026.

3 - Di integrare/precisare l'art. 2 punto 6 del Disciplinare n. 4321 del 23.03.2016 e relativo Decreto n. 85 del 04.04.2016, con la seguente prescrizione che la Sig.ra Dal Soglio Elisabetta avrà cura di attuare ed adottare a proprie spese e responsabilità:

- sulle rampe oggetto di concessione, non potranno essere parcheggiati mezzi, né accatastati materiali, mentre dovrà essere installata e mantenuta adeguata segnaletica stradale, se prevista dal Codice della strada, in relazione alla presenza delle sbarre d'interclusione ubicate sulle rampe private medesime, intercluse al pubblico transito; le sbarre dovranno essere mantenute in perfetto stato e ben visibili e posizionate all'interno della rampe stesse.

4 - Il canone annuo 2017 revisionato è pari ad Euro 49,66 (quarantanove/66) a modifica di quanto previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342749)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 131 del 03 aprile 2017

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di 2^ Linea di difesa a Mare fra gli stanti 31-32 e mantenimento su un tratto del petto del citato argine, nonché sulla banca dell'argine sinistro del fiume Po di Pila fra gli stanti 48-60 con tubo DN 168 per trasporto gas metano Isola di Venier in comune di Porto Tolle (RO). Pratica: PO_AT00081. Ditta: Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. - Selvazzano Dentro (PD). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 20 alla Società Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza pervenuta il 10.03.2016 Prot. n. 96486; - Nulla-osta tecnico dell'A.i.Po del 22.06.2016 Prot.n. 16241; - Disciplinare n. 925 del 22.03.2017.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 03.03.2016 con la quale la Società Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. (C.F. 03362440582 e P.IVA 03586470282) con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa, 20 ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di 2^ Linea di difesa a Mare fra gli stanti 31-32 e mantenimento su un tratto del petto del citato argine, nonché sulla banca dell'argine sinistro del fiume Po di Pila fra gli stanti 48-60 con tubo DN 168 per trasporto gas metano Isola di Venier in comune di Porto Tolle (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 16241 del 22.06.2016;

CONSIDERATO che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 22.03.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Società dovrà attenersi;

PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. (C.F. 03362440582 e P.IVA 03586470282) con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Pelosa, 20 la concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine di 2^ Linea di difesa a Mare fra gli stanti 31-32 e mantenimento su un tratto del petto del citato argine, nonché sulla banca dell'argine sinistro del fiume Po di Pila fra gli

stanti 48-60 con tubo DN 168 per trasporto gas metano Isola di Venier in comune di Porto Tolle (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.03.2017 iscritto al n. 925 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 23.03.2017 n. 636 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3- Il canone annuo, relativo al 2017 è di Euro 3.824,60 (tremilaottocentoventiquattro/60) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - Di accertare per cassa la somma complessiva di Eurouro 764,60, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 00165076) con Bolletta n. 11591 del 03.03.2017 sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

5 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

8 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 342751)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 132 del 03 aprile 2017

Istanza della società Naturis Srl di variante sostanziale con aumento di portata da mc/annui 50.000 a mc/annui 94.608 di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 5 mappale 328 in Comune di Rovigo ad uso industriale. Pos. n. 507V.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene concessa alla Società Naturis Srl la variante sostanziale con aumento di portata da mc/annui 50.000 a mc/annui 94.608 ad uso industriale dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al fg. 5 mappale 328 del Comune di Rovigo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Atto aggiuntivo n. 4461 del 17/03/2017 al disciplinare principale n. 4107 del 28/05/2015

Il Direttore

VISTO il Decreto Reg.le n. 5 del 1/06/2015 con il quale venne concessa alla Società Naturis Srl la concessione per derivare mc/annui 50.000 di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 5 mappale 328 nel Comune di Rovigo, ad uso industriale;
VISTA l'istanza in data 05/10/2016 della Società Naturis S.r.l., intesa ad ottenere la variante sostanziale con aumento di portata da mc/annui 50.000 a mc/annui 94.608 corrispondenti a mod. 0.03 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg.5 mapp.328 nel Comune di Rovigo, ad uso industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'atto agiuntivo n. 4461 del 13/03/2017 al disciplinare di concessione n. 4107 di rep. Del 28/05/2015;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Società Naturis S.r.l. (P.I. n. 00852310291) con sede a Rovigo, Via Manfredini n. 30, il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Via Manfredini, al foglio 5 mappale 328 nel Comune di Rovigo, mc/annui 94.608 corrispondenti a mod. medi 0.03, fermo restando una portata massima di moduli 0,10, ad uso industriale.

2 - La Società concessionaria corrisponderà l'annuo canone di Euro 4.359,35 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004 e della DGR n. 2059 del 13/12/2016 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 4107 di rep del 28/05/20015 approvato con il citato Decreto Reg.le n. 5 del 1/06/2015 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita fino al 31/05/2025.

4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 342847)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 103 del 13 marzo 2017

Autorizzazione idraulica in sanatoria per aver realizzato muri di sostegno in sinistra idrografica del torrente Valsorda in Comune di Bardolino (VR). Ditte: Pachera Umberto, Pachera Chiara, Gelmetti Davide, Gelmetti Francesco e Corradini Elda. R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88. Pratica n. 10927 - cartella archivio n. 826.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 327757 del 31.8.2016; - voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 144 del 10.11.2016; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 08/08/2016, pervenuta con prot. regionale n. 327757 del 31/08/2016, le ditte Pachera Umberto (*omissis*) - Pachera Chiara (*omissis*) - Gelmetti Davide (*omissis*) - Gelmetti Francesco (*omissis*) - Corradini Elda (*omissis*) - hanno chiesto l'autorizzazione in sanatoria per aver realizzato muri di sostegno in sinistra idrografica del torrente Valsorda in Via Vasco De Gama in Comune di Bardolino (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 10/11/2016 con voto n. 144.

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, le Ditte Pachera Umberto (*omissis*) - Pachera Chiara (*omissis*) Gelmetti Davide (*omissis*) - Gelmetti Francesco

(*omissis*) - Corradini Elda (*omissis*) - hanno chiesto l'autorizzazione in sanatoria per aver realizzato muri di sostegno in sinistra idrografica del torrente Valsorda in Via Vasco De Gama in Comune di Bardolino (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

3. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n. 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 342848)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 104 del 13 marzo 2017

R.D. 523/1904 - Rinnovo della concessione di terreno demaniale in sinistra idraulica del fiume Adige, nel comune di Dolcè, della superficie complessiva di mq. 2490,00, non censito catastalmente posto a fronte del terreno privato identificato dal foglio 2 mappale n. 1 da adibire ad uso agricolo - vigneto Doc. Ditta: Fugatti Lorenzo di Avio (TN). Pratica n. 7451.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione pervenuta con prot. n. 431279 del 7.11.2016; - nulla osta tecnico del 14.12.2016; - avviso di pubblicazione della domanda di rinnovo concessione prot. n. 497054 del 20.12.2016; - disciplinare prot. n. 84640 del 2.3.2017. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 07/11/2016 prot. n. 431279, la ditta Fugatti Lorenzo chiedeva il rinnovo della concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - vigneto Doc, del terreno demaniale della superficie complessiva di mq. 2.490,00, non censito catastalmente posto a fronte del terreno privato identificato dal foglio 2, mappale n. 1 nel comune di Dolcè;

PREMESSO che mediante Avviso Pubblico prot. n. 497054 del 20/12/2016, pubblicato nel BurVeT n. 128 del 30/12/2016, all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Dolcè e presso le principali Associazioni di Categoria, la Regione Veneto ha inteso riassegnare in concessione l'area richiesta, invitando chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto eventuali osservazioni od opposizioni;

PRESO ATTO che entro il termine fissato dal citato Avviso pubblico non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione medesima;

PRESO ATTO che la ditta Fugatti Lorenzo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;

VISTO il Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona del 14/12/2016;

VISTO il disciplinare sottoscritto dalle parti interessate in data 02 marzo 2017, con prot. n. 84640, contenente gli obblighi e le condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;

VISTA la DGR n. 2509/2003;

VISTA la DGR n. 1997/2004

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta Fugatti Lorenzo (omissis), nato ad Avio (TN) il 20/11/1958, (omissis), è rilasciata la concessione, per l'uso agricolo - vigneto Doc, del terreno demaniale della superficie complessiva di mq. 2.490,00, non censito catastalmente, posto a fronte del terreno privato identificato dal foglio 2, mappale n. 1, nel comune di Dolcè (VR).
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e contigui, a decorrere dal 01/01/2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare del 02 marzo 2017, prot. n. 84640, che forma parte integrante del presente decreto, e al pagamento del canone annuo di Euro. 270,62 (euro duecentosettanta/62), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 e dell'indice ISTAT per l'anno 2017, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza sulle condizioni demaniali.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 342849)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 105 del 13 marzo 2017

R.D. 523/1904 - Rinnovo della concessione di terreno demaniale in destra idraulica del fiume Adige, nel comune di Roverchiara, della superficie complessiva di ha. 1.89.40, censito catastalmente al foglio 2 mappale n. 20/Parte, da adibire ad uso agricolo - seminativo. Ditta: Zuliani Dante di Ronvo All'Adige. Pratica n. 8944.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione pervenuta con prot. n. 439196 del 30.10.2015; - parere favorevole espresso dalla CTRD del 28.3.2014 con voto n. 54; - avviso di pubblicazione della domanda di rinnovo concessione prot. n. 391912 del 13.10.2016; - disciplinare prot. n. 84739 del 2.3.2017. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 30/10/2015, prot. n. 439196, la ditta Zuliani Dante chiedeva il rinnovo della concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - seminativo, del terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 1.89.40, censito catastalmente al foglio 2, mappale n. 20/Parte nel comune di Roverchiara;

PREMESSO che mediante Avviso Pubblico prot. n. 391912 del 13/102016 pubblicato nel BurVeT n. 100 del 21/10/2016, all'Albo dell'Ufficio dell'U.O. Genio Civile Verona, all'Albo Pretorio del Comune di Roverchiara e presso le principali Associazioni di Categoria, la Regione Veneto ha inteso riassegnare in concessione l'area richiesta, invitando chiunque fosse interessato ad ottenere la citata concessione a presentare per iscritto domanda concorrente e/o eventuali osservazioni od opposizioni;

PRESO ATTO che entro il termine fissato dal citato Avviso pubblico la ditta Benati Stefano di Ronco all'Adige ha presentato domanda concorrente al rilascio della concessione medesima;

RILEVATO che con nota prot. n. 482710 del 12/12/2016, è stato chiesto alla ditta Benati Stefano di presentare la propria offerta entro il termine del 10/01/2017;

VISTO il verbale di licitazione privata, prot. n. 15845 del 16/01/2017, dal quale risulta che la ditta Benati Stefano non ha presentato alcuna offerta e, pertanto, alla ditta Zuliani Dante veniva assegnata la concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare sottoscritto dalle parti interessate in data 02 marzo 2017, con prot. n. 84739, contenente gli obblighi e le condizioni a cui la ditta concessionaria dovrà attenersi;

VERIFICATO che il disciplinare suddetto presenta, all'art. 4, un errore materiale nella decorrenza della concessione, stabilita in data 01/01/2016, anziché correttamente in data 01/01/2017;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla CTRD di Verona del 28/03/2014, con voto n. 54 per le concessioni ad uso agricolo - seminativo;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;

VISTA la DGR n. 2509/2003;

VISTA la DGR n. 1997/2004

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta Zuliani Dante (omissis), nato a San Bonifacio (VR) il 20/07/1965, (omissis), è rilasciata la concessione, per l'uso agricolo - seminativo, del terreno demaniale della superficie complessiva di ha. 1.89.40, censito catastalmente al foglio 2, mappale n. 20/Parte, nel comune di Roverchiara (VR).
2. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e contigui, a decorrere dal 01/01/2017, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare del 02 marzo 2017, prot. n. 84739, che forma parte integrante del presente decreto, e al pagamento del canone annuo di Euro. 641,65 (euro seicentoquarantuno/65), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 e dell'indice ISTAT per l'anno 2017, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di rettificare parzialmente l'art. 4 del sopra citato disciplinare, in quanto presenta un errore materiale nella decorrenza della concessione, che è stata fissata al 01/01/2016, anziché al 01/01/2017.
4. Il presente decreto dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza sulle condizioni demaniali.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Marco Dorigo

(Codice interno: 342850)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 114 del 27 marzo 2017

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel comune di Costermano - località Marciaga tramite un pozzo di prelievo ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari. Concessionario: Zanetti Michele. Pratica D/12601.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - domanda originale prot. n. 338749 del 20.08.2015; - decreto di ricerca n. 154 dell'11/03/2016; parere Autorità di Bacino fiume Po prot. n. 6633/4.1 del 30.09.2015; - parere Sezione Geologia e Georisorse prot. 494077 del 03.12.2015; - parere Consorzio Bonifica Veronese prot. n. 16715 del 13.10.2015.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 20.08.2015 prot. n. 338749 di Zanetti Michele, (*omissis*), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari, nel comune di Costermano - località Marciaga, mediante un pozzo da terebrare sul fg. 8 mappale n. 119;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D. Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D. Lgs 152/2006 e la D.G.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il decreto di ricerca n. 154 dell'11/03/2017;
VISTO il disciplinare della concessione d'uso protocollo n. 102437 del 13.03.2017 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Zanetti Michele, come in premessa indicato, il diritto di derivare dalla falda sotterranea in comune di Costermano - località Marciaga, complessivi medi mod. 0,002 (l/s 0,20) e massimi mod. 0,005 (l/s 0,50) e un volume annuo di complessivi m^3 3.110 d'acqua pubblica ad uso irriguo e trattamenti fitosanitari, mediante il pozzo di prelievo identificato catastalmente al foglio 8 mappale 119.
2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dal presente decreto e fino al 31/12/2027, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 102437 del 13/03/2017 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a Euro 48,70 calcolato per l'anno 2017 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 102437 del 13.03.2017, parte integrante del presente decreto, stipulato tra Zanetti Michele, così come in premessa individuato, e l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013, con esclusione del disciplinare di concessione.

Marco Dorigo

Allegato (*omissis*)

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 342646)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 141 del 31 marzo 2017

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Acquasaliente e valle demaniale Giovenale su ponti esistenti in loc. Maglio-Munari con linea elettrica MT 20 kV in comune di Schio (Pratica 1242VI). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n. 16_19069.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Acquasaliente e valle demaniale Giovenale su ponti esistenti in loc. Maglio-Munari con linea elettrica MT 20 kV in comune di Schio (Pratica 1242VI) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di concessione in data 20.07.2016 n. 280927 di Prot.; - Voto della C.T.R.D. n. 236 del 19.12.2016.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con istanza in data 11.07.2016, pervenuta il 20.07.2016 - prot. n° 280927, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Acquasaliente e valle demaniale Giovenale su ponti esistenti in loc. Maglio-Munari con linea elettrica MT 20 kV in comune di Schio (Pratica 1242VI);
- che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.12.2016 con voto n° 236;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 6 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

art. 1 - Alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 - C.F./Partita Iva 05779711000 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento dei torrenti Acquasaliente e valle demaniale Giovenale su ponti esistenti in loc. Maglio-Munari con linea elettrica MT 20 kV in comune di Schio (Pratica 1242VI).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 14.03.2017 Rep. n° 1000, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 30.03.2047. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2017, di Euro 422.14 (Euro quattrocentoventidue/14) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 422.14, versata in data 03.03.2017, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019;

art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;

art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342647)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 142 del 03 aprile 2017

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza 17/10/2006, acquisita al protocollo in data 25/10/2006 n. 613506 e successiva integrativa in data 20/05/2016, di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione in loc. Debba del Comune di Vicenza per una portata di mod. medi 159,75(15975 l/s) e mod. massimi 200 (20000 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt. 3,70 la potenza nominale media di kW 579,84, per Centrale " Debba ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Pratica n. 19/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto di concessione in rinnovo di istanza in data 17/10/2006, acquisita al protocollo in data 25/10/2006 n. 613506 e successiva integrativa in data 20/05/2016, di derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione in loc. Debba del Comune di Vicenza per una portata di mod. medi 159,75(15975 l/s) e mod. massimi 200 (20000 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt. 3,70 la potenza nominale media di kW 579,84, per Centrale " Debba ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Ditta Idroelettriche Riunite spa di Longare (VI) (P.Iva 02793510245).

Il Direttore

VISTA l'istanza della Ditta Idroelettriche Riunite Spa di Longare(VI) per concessione in rinnovo in data 17/10/2006, acquisita al protocollo in data 25/10/2006 n. 613506 e successiva integrativa in data 20/05/2016, di derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione in loc. Debba del Comune di Vicenza per una portata di mod. medi 159,75(15975 l/s) e mod. massimi 200 (20000 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt. 3,70 la potenza nominale media di kW 579,84, per Centrale " Debba ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni dell'Autorità di Bacino di Venezia con nota n. 3782/B.5.11/2-2014, 55/B.5.11/2;

VISTO il parere favorevole della Provincia di Vicenza - Pesca e Sport in data 25/08/2016 n. 57411 in merito alla congruità di scala risalita dei pesci;

VISTO il voto favorevole con prescrizioni della CTRD Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza in data 19/09/2016 n. 150;

VISTO il parere della Commissione V.I.A. n. 558 del 04/11/2015 recepita con la DGR della Regione Veneto n. 64 del 27/01/2016;

VISTO il Disciplinare n. 23 del 23/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 692 del 8/3/2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il R.D. n. 1775/1923 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 387/2003;

VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;

decreta

1. Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Idroelettriche Riunite Spa ((P.Iva 02793510245) di Longare(VI) con sede in Via Beltrame 2, di derivare acqua pubblica dal Fiume Bacchiglione in loc. Debba del Comune di Vicenza per una portata di mod. medi 159,75(15975 l/s) e mod. massimi 200 (20000 l/s) d'acqua, ad uso idroelettrico, atti a produrre sul salto di mt. 3,70 la potenza nominale media di kW 579,84, per Centrale " Debba ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua.
2. La concessione è accordata per 10 anni dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n. 23 del 23/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 692 del 8/3/2017 e verso il pagamento annuale del canone di concessione, che per l'anno 2017 sarà pari a Euro. 17221,25, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;
4. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677 .
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342648)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 143 del 03 aprile 2017

R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Istanza in data 10/01/1997, acquisita in data 13/01/1997 n. 303 e successiva integrativa in data 24/05/2016 della Ditta Idroelettrica Riunite Spa di Longare(VI) per rinnovo concessione derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione, in loc. Colzè del Comune di Longare, per mod. medi 168(16800 l/s) e max 240 (24000 l/s) ad uso idroelettrico, un salto di 3,30 m per una produzione di KW nominali medi 543,87 per la Centrale "Colzè ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Pratica n. 29/BA.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il Decreto di concessione in rinnovo di istanza presentata in data 10/01/1997, acquisita in data 13/01/1997 n. 303 e successiva integrativa in data 24/05/2016 per derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione, in loc. Colzè del Comune di Longare, per mod. medi 168(16800 l/s) e max 240 (24000 l/s) ad uso idroelettrico, un salto di 3,30 m per una produzione di KW nominali medi 543,87 per la Centrale "Colzè "con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua. Ditta Idroelettriche Riunite spa di Longare (VI) (P.Iva 02793510245).

Il Direttore

VISTA l'istanza della Ditta Idroelettriche Riunite Spa di Longare(VI) per concessione in rinnovo in data 10/01/1997, acquisita in data 13/01/1997 n. 303 e successiva integrativa in data 24/05/2016 per derivazione d'acqua dal Fiume Bacchiglione, in loc. Colzè del Comune di Longare, per mod. medi 168(16800 l/s) e max 240 (24000 l/s) ad uso idroelettrico, un salto di 3,30 m per una produzione di KW nominali medi 543,87 per la Centrale "Colzè ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni dell'Autorità di Bacino di Venezia con nota n. 162/B.5.11/2 del 07/03/2014;

VISTO il parere favorevole della Provincia di Vicenza - Pesca e Sport in data 20/06/2014 n. 43869 in merito alla congruità di scala risalita dei pesci e scivolo per anguille;

VISTO il voto favorevole con prescrizioni della CTRD Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Vicenza in data 22/09/2014 n. 195;

VISTO il parere della Commissione V.I.A. n. 484 del 05/11/2014 recepita con la DGR della Regione Veneto n. 2532 del 23/12/2014;

VISTO il Disciplinare n. 24 del 23/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 690 del 8/3/2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato l'utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica;

VISTO il R.D. n. 1775/1923 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 387/2003;

VISTA la D.G.R. n. 1628/2015;

decreta

1. Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Idroelettriche Riunite Spa ((P.Iva 02793510245) di Longare(VI) con sede in Via Beltrame 2, di derivare acqua pubblica dal Fiume Bacchiglione, in loc. Colzè del Comune di Longare, per mod. medi 168(16800 l/s) e max 240 (24000 l/s) ad uso idroelettrico, un salto di 3,30 m per una produzione di KW nominali medi 543,87 per la Centrale "Colzè ", con l'obbligo della restituzione dell'acqua nel medesimo corso d'acqua;
2. La concessione è accordata per 10 anni dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n. 24 del 23/02/2017, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 690 del 8/3/2017 e verso il pagamento annuale del canone di concessione, che per l'anno 2017 sarà pari a Euro. 16152,94, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14/03/2013 n.33;

4. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342842)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 144 del 04 aprile 2017

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica in sanatoria, per utilizzo di area demaniale (alveo non attivo) in dx T. Chiavona in comune di Calvene, occupata da impianto sportivo comunale, strada di accesso ed opere pubbliche - collegata a SDEM. 16_00003/S. Ditta: COMUNE DI CALVENE - Pratica n. 16_19135.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica in sanatoria, per utilizzo di area demaniale (alveo non attivo) in dx T. Chiavona in comune di Calvene, occupata da impianto sportivo comunale, strada di accesso ed opere pubbliche - collegata a SDEM. 16_00003/S a favore di COMUNE DI CALVENE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di concessione in data 27.04.2016 n. 163116 di Prot.; - Voto della C.T.R.D. n. 204 del 05.12.2016.

Il Direttore

PREMESSO che con istanza in data 20.04.2016, pervenuta il 27.04.2016 - prot. n° 163116, la ditta COMUNE DI CALVENE C.F./Partita Iva 01382280244 - Codice Anagrafica 00038540 ha chiesto la concessione idraulica per sanatoria, per utilizzo di area demaniale (alveo non attivo) in dx T. Chiavona in comune di Calvene, occupata da impianto sportivo comunale, strada di accesso ed opere pubbliche - collegata a SDEM. 16_00003/S;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 05.12.2016 con voto n° 204;

CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

VERIFICATO che la ditta COMUNE DI CALVENE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTA la L.R. n° 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la D.G.R.V. n° 108 del 07/02/2017 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto,

decreta

art. 1 - Al COMUNE DI CALVENE, con sede a CALVENE in Piazza Resistenza n. 1 - C.F./Partita Iva 01382280244 - Codice Anagrafica 00038540 è rilasciata la concessione idraulica per sanatoria, per utilizzo di area demaniale (alveo non attivo) in dx T. Chiavona in comune di Calvene, occupata da impianto sportivo comunale, strada di accesso ed opere pubbliche - collegata a SDEM. 16_00003/S.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 30.03.2017 Rep. n° 1009, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03/04/2047. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 211.08, versata in data 15.03.2017, a mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342843)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 145 del 04 aprile 2017

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per manufatto di scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane (vasca Imhoff) nel T. Restena in loc. Via Pugnello nel comune di Arzignano. Ditta: ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Pratica n. 04_16587.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per manufatto di scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane (vasca Imhoff) nel T. Restena in loc. Via Pugnello nel comune di Arzignano a favore di ACQUE DEL CHIAMPO SPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di rinnovo della concessione in data 12.03.2015 n. 108789 di Prot..

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 146 del 22.07.2005 fu rilasciata alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA la concessione per manufatto di scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane (vasca Imhoff) nel T. Restena in loc. Via Pugnello nel comune di Arzignano, regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 61 di Rep. del 09.06.2005;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 21.07.2015;
- con istanza in data 04.03.2015, pervenuta il 12.03.2015 - Prot. n. 108789, la ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA C.F. 81000070243 - Partita Iva 02728750247 ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 31.01.2005 con voto n° 40;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

art. 1 - Alla ditta ACQUE DEL CHIAMPO SPA, con Sede a ARZIGNANO in Via Ferraretta n. 20 - C.F. 81000070243 Partita Iva 02728750247 è rinnovata la concessione idraulica per manufatto di scarico dell'impianto di depurazione acque reflue urbane (vasca Imhoff) nel T. Restena in loc. Via Pugnello nel comune di Arzignano.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 09.06.2005 Rep. n° 61, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del 22.07.2015 e quindi fino al 21.07.2025. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2016, di Euro 422.89 (Euroquattrocentoventidue/89) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342844)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 146 del 04 aprile 2017

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per realizzazione di manufatto di scarico in sx del T. Arpega in via Dei Mulini, loc. Lovara, in comune di Trissino. Ditta: RUBEGA DAVIDE - Pratica n. 16_19127.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per realizzazione di manufatto di scarico in sx del T. Arpega in via Dei Mulini, loc. Lovara, in comune di Trissino a favore di RUBEGA DAVIDE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di concessione in data 02.12.2016 n. 472803 di Prot.; - Voto della C.T.R.D. n. 39 del 20.02.2017.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con istanza in data 28.11.2016, pervenuta il 02.12.2016 - prot. n° 472803, la ditta RUBEGA DAVIDE ha chiesto la concessione idraulica per realizzazione di manufatto di scarico in sx del T. Arpega in via Dei Mulini, loc. Lovara, in comune di Trissino;
- che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la ditta RUBEGA DAVIDE ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 20.02.2017 con voto n° 39;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 6 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

art. 1 - Alla ditta RUBEGA DAVIDE, (*omissis)* è rilasciata la concessione idraulica per realizzazione di manufatto di scarico in sx del T. Arpega in via Dei Mulini, loc. Lovara, in comune di Trissino.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 23.03.2017 Rep. n° 1008, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03/04/2027. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 211.08, versata in data 23.03.2017 a mezzo bollettino postale sul C/C n. 34439364, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

(Codice interno: 342845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 147 del 04 aprile 2017

LL.RR. n. 41/88 e n. 11/94 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per ricostruzione di un ponte pedonale sul torrente Clama in comune di Asiago. Ditta: DIANA DI BASSAN ANTONIO - Pratica n. 16_19121.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per ricostruzione di un ponte pedonale sul torrente Clama in comune di Asiago a favore di DIANA DI BASSAN ANTONIO. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di concessione in data 25.11.2016 n. 461744 di Prot.; - Voto della C.T.R.D. n. 23 del 23.01.2017.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con istanza in data 24.11.2016, pervenuta il 25.11.2016 - prot. n° 461744, la ditta DIANA DI BASSAN ANTONIO ha chiesto la concessione idraulica per ricostruzione di un ponte pedonale sul torrente Clama in comune di Asiago;
- che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, possono affluire sia nel C/C Postale n. 34439364 che nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;

CONSIDERATO che la ditta DIANA DI BASSAN ANTONIO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della Regione Veneto, espresso nella adunanza del 23.01.2017 con voto n° 23;

VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;

VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;

VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;

VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 6 del 11/08/2016 e n. 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

decreta

art. 1 - Alla ditta DIANA DI BASSAN ANTONIO, con sede a THIENE in Via Colleoni n. 97 - C.F./Partita Iva 03129980243 - è rilasciata la concessione idraulica per ricostruzione di un ponte pedonale sul torrente Clama in comune di Asiago.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 16.03.2017 Rep. n° 1003, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 03/04/2027. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2017, di Euro 211.08 (Euro duecentoundici/08) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di Euro 422.14, versata in data 24/02/2017 a mezzo bollettino postale (VCYL 0029), sul C/C n. 80658347, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2017-2019.

art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.

art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.

art. 9 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Mauro Roncada

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

(Codice interno: 342831)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 4 del 03 marzo 2017

Informativa della Giunta regionale n. 3 del 7 febbraio 2017. Nomina del coordinatore e dei componenti del Tavolo di coordinamento delle iniziative di pubblicità e comunicazione istituzionale di Enti regionali, Società partecipate e Azienda Zero.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Nomina componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la comunicazione istituzionale, con il compito di valutare preventivamente le iniziative di comunicazione che gli uffici regionali intendono realizzare avvalendosi di Enti regionali, Società partecipate regionali, Azienda Zero nonché di coordinare l'attività di comunicazione proposte dagli stessi.

Il Direttore

PREMESSO che nell'ambito delle iniziative finalizzate al contenimento della spesa e all'oculato impiego delle risorse pubbliche si è dato avvio ad una procedura di monitoraggio delle spese per pubblicità e comunicazione istituzionale sostenute nel triennio 2014 - 2016 da Enti regionali, Società partecipate e Aziende sanitarie;

DATO ATTO che con Informativa n. 3 del 7 febbraio 2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'esigenza di istituire un Tavolo regionale per il coordinamento delle spese di pubblicità e comunicazione istituzionale, con i compiti di valutare preventivamente le iniziative di comunicazione che gli uffici regionali intendono realizzare avvalendosi di Enti regionali, Società partecipate regionali e Azienda Zero, nonché di coordinare le attività di comunicazione proposte dagli stessi, anche attraverso incontri periodici con i rispettivi referenti per la comunicazione;

CONSIDERATO che - pur nel rispetto dell'autonomia decisionale e di spesa di ciascun Ente regionale, Società partecipata e Azienda Zero - si è ravvisata l'opportunità di un maggiore e preventivo coinvolgimento dell' Amministrazione regionale sia per quanto riguarda le iniziative da promuovere, sia per quanto riguarda la scelta dei mezzi da utilizzare, allo scopo di attuare da un lato una coordinata ed efficace attività di comunicazione sul territorio e d'altro lato un equilibrato utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa;

RITENUTO, in base alle competenze ed esperienze specifiche possedute, di individuare quali componenti del Tavolo di coordinamento regionale i sigg.ri:

Dott. Diego Vecchiato, con funzioni di coordinatore;

Dott.ssa Francesca del Favero - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;

Dott.ssa Francesca Rossetto - Direzione del Presidente;

Dott.ssa Cristina Tonizzi - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;

Dott.ssa Veronica Biasio - Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar;

DATO ATTO che agli incontri del Tavolo di coordinamento potranno partecipare di volta in volta e per esigenze istruttorie, altri soggetti interni o esterni all'Amministrazione regionale, convocati dal coordinatore del Tavolo;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quali componenti del Tavolo di coordinamento regionale, in conformità a quanto disposto dal provvedimento n. 3/INF del 7 febbraio 2017 i Sigg.ri:

    - Dott. Diego Vecchiato con funzioni di coordinatore;

- Dott.ssa Francesca del Favero - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
- Dott.ssa Francesca Rossetto - Direzione del Presidente;
- Dott.ssa Cristina Tonizzi - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione;
- Dott.ssa Veronica Biasio - Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar;

3. di dare atto che agli incontri del Tavolo di coordinamento potranno partecipare di volta in volta e per esigenze istruttorie, altri soggetti interni o esterni all'Amministrazione regionale convocati dal coordinatore del Tavolo;
4. di comunicare il presente provvedimento al coordinatore e ai componenti del Tavolo;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nella versione integrale.

Maurizio Gasparin

(Codice interno: 342832)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 5 del 30 marzo 2017

Incarico, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, dell'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico attribuisce le funzioni vicarie del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali al Direttore della U.O. Enti Locali e Servizi Elettorali, in sostituzione del vicario precedentemente nominato.

Il Direttore

VISTO CHE l'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, come sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.R. 14/2016, in relazione allo svolgimento delle funzioni vicarie, prevede che ove un Direttore di Direzione sia assente o temporaneamente impedito ad esercitare l'incarico, le relative funzioni sono svolte da un Direttore di Unità Organizzativa incaricato dal Direttore di Area, su proposta del Direttore di Direzione;

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 2232 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Enti Locali e Servizi Elettoralì' afferente alla Direzione Enti Locali e Strumentali alla dott.ssa Giulia Millevoi;

- con nota prot. n. 117016 del 22.03.2017, il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ha proposto di attribuire l'esercizio delle funzioni vicarie al Direttore della U.O. Enti Locali e Servizi Elettorali, dott.ssa Giulia Millevoi, che subentrerà al Direttore della U.O. Enti Strumentali Persone Giuridiche e Grandi Eventi, attuale titolare delle funzioni vicarie giusto DDR n. 3 del 14/09/2016 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;

CONSIDERATO CHE la funzione vicaria garantisce il funzionamento dell'organo regionale nei casi di assenza o impedimento del titolare dello stesso;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 435 del 15 aprile 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, l.r. n. 54/2012)";

- la D.G.R. n. 799 del 27 maggio 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

- la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

- la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14. "

- la D.G.R. n. 1097 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione EE.LL. Partecipazioni ed Enti Strumentali, Controlli Integrati ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

- la D.G.R. n. 1155 del 12 luglio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo. Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

- la D.G.R. n. 2232 del 23 dicembre 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa "Enti Locali e Servizi Elettoralì' afferente alla Direzione Enti Locali e Strumentali, nell'ambito dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i."

decreta

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo formano parte integrante del provvedimento;
2. di incaricare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012, il Direttore della U.O. Enti Locali e Servizi Elettorali, dott.ssa Giulia Millevoi, dell'esercizio delle funzioni vicarie del Direttore di Direzione Enti Locali e Strumentali, con decorrenza 01/04/2017;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maurizio Gasparin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 342830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 3 del 26 gennaio 2017

Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di 2 dischi SSD esterni per backup a supporto di apparati che erogano servizi per strutture regionali. Procedura d'acquisto tramite ordine diretto di acquisto Oda n.3461308 del 24 GEN 2017 - CIG n.Z6E1D09704. Impegno di spesa.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta ADPARTNERS SRL - VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA (VE) - P.IVA e Cod.Fisc. 03340710270 la somma di euro 751,89=IVA compresa per l'acquisizione di 2 dischi SSD esterni per backup a supporto di apparati che erogano servizi per strutture regionali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. n. 50/16; Legge n. 94 del 06/07/12; - Legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450; - Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503;

Il Direttore

Premesso che:

- la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.

Sottolineato che:

- allo stato si ravvisa l'esigenza di integrare sostituire una parte dell'hardware accessorio a servizio dell'utenza regionale interna per l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle esigenze operative dei fruitori, e precisamente trattasi di:

prodotto	qta	iva esc	tot iva esc	tot iva comp
disco SSD da 1tb usb3	**2**	**308,15**	**616,30**	**751,89**

- in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.

Posto che:

- è stata accertata l'assenza delle tipologie merceologiche dei servizi da acquistare in Convenzioni Consip attive e che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che sono presenti le tipologie di beni aventi le caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
- - relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante

"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica".

Dato atto che:

- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente su piattaforma Consip MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi. Esso si svolge secondo i seguenti step procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo; 2) verifica delle condizioni generali di fornitura; 3) compilazione del modulo d'ordine con indicazione di quantità e luogo di consegna; sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Dato atto che:

- l'ordine diretto di acquisto Oda n.3461308 del 24 GEN 2017 (**Allegato A**) relativo al materiale acquistato costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- la fornitura verrà eseguita entro il mese di febbraio 2017 e che la fatturazione verrà fatta entro il mese di febbraio 2017 con scadenza dell'obbligazione entro il mese di marzo 2017.
- si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore dell'impresa succitata la somma di Euro 751,89=IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio 2017, che presenta l'occorrente disponibilità - gestione ordinaria e precisamente: articolo 006 "HARDWARE" V livello "PERIFERICHE" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura;
- la fornitura verrà eseguita entro il mese di febbraio 2017
- la fatturazione verrà fatta entro il mese di febbraio 2017 con scadenza della stessa entro il mese di marzo 2017.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/16;
- VISTA la Legge n. 94 del 06/07/12;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/2011;
- VISTA la Legge 24/12/2003 n. 350, e in particolare il comma 18 dell'articolo 3;
- VISTI l'**Allegato B**, denominato *"Allegato T1: Beneficiari e scadenze"* e l'**Allegato C**, denominato *"Allegato T2: Registrazioni contabili"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

decreta

1. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n.3461308 del 24 GEN 2017 (**Allegato A**), relativo all'hardware vario di cui al presente provvedimento e del relativo invio alla ditta ADPARTNERS SRL - VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA (VE) - P.IVA e Cod.Fisc. 03340710270 avvalendosi di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16
2. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società ADPARTNERS SRL - VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA (VE) - P.IVA e Cod.Fisc. 03340710270;
3. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 751,89=IVA compresa;
4. di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 2017 e con le regole di finanza pubblica (art. 56 punto 6 del D.lgs. n. 118/2011 e succ. modifiche integrazioni);
5. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa ADPARTNERS SRL - VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA (VE) - P.IVA e Cod.Fisc. 03340710270, l'incarico di fornire l'hardware vario al prezzo complessivo di Euro 751,89=IVA compresa;
6. di corrispondere a favore della ditta ADPARTNERS SRL - VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA (VE) - P.IVA e Cod.Fisc. 03340710270, la somma pari a Euro 751,89=IVA compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
7. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 751,89=IVA compresa, come specificato nel relativo punto del presente dispositivo;
8. di dare atto che la consegna del materiale avverrà entro il mese di febbraio 2017;
9. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di febbraio 2017;
10. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di marzo 2017;

11. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 751,89=IVA compresa, come specificato nel relativo punto del presente dispositivo;
12. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale (già Sezione Sistemi Informativi) ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
13. di dare atto che il CIG è il seguente: Z6E1D09704;
14. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata ditta la somma di Euro 751,89=IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio 2017, che presenta l'occorrente disponibilità - gestione ordinaria e precisamente: articolo 006 "HARDWARE" V livello "PERIFERICHE" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.003;
15. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli **Allegati B** e **C** denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'att.23 del D.Lgs. 14 MAR 2013 n.33.
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Elvio Tasso

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso
DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
PROT. N. P/31296/82.01 del 26/1/17 inviata

ALL A AL DECRETO
N° 3 DEL 26/01 PAG. 3

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3461308
Descrizione Ordine	oda1702_ssd
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z6E1D09704
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	24/01/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/01/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	REGIONE VENETO
Codice Fiscale Ente	80007580279
Nome Ufficio	DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Indirizzo Ufficio	VIA PACINOTTI, 4 - CENTRO VEGA - PALAZZO LYBRA - MARGHERA, 30100 - VENEZIA (VE)
Telefono / FAX ufficio	0412792202/0412792218
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	7518FH
Punto Ordinante	ELVIO TASSO / CF: TSSLVE54H30A568P
Email Punto Ordinante	ELVIO.TASSO@REGIONE.VENETO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	02392630279
Ordine istruito da	ELVIO TASSO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	ADPARTNERS SRL
Partita IVA Impresa	03340710270
Codice Fiscale Impresa	03340710270
Indirizzo Sede Legale	VIA ALTEA 12/A - 30015 - CHIOGGIA(VE)
Telefono / Fax	0413097396/0413097396
PEC Registro Imprese	INFO@ADPARTNERS.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	300096
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/12/2001
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	13313926
INPS: Matricola aziendale	8815144148
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	022196320
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.VENEZIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
ICT 2009

...eplus.in ...epa

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT20E0100520900000000000752
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Albertini Nicola LBRNCL71P22C638F Destro Stefano DSTSFN70R21C638T

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Unita esterna a dischi rigidi

Acquisti verdi: SI - Area di consegna: ITALIA - Capacità di memoria [gb]: 1000 - Codice articolo fornitore: MU-PT1T0B - Codice articolo produttore: MU-PT1T0B/EU - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: Samsung ssd portatile t3 da 1tb usb3 [MU-PT1T0B/EU] - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: Come previsto dal produttore - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: SAMSUNG - Nome commerciale dell'unità esterna a dischi rigidi: Samsung ssd portatile t3 da 1tb usb3 [MU-PT1T0B/EU] - Note: Per ordini inferiori a 400€ acquistare anche il codice MIN400AD per gestione minimo fatturabile 29€ - Prezzo: 308,15 - Prezzo per unità di prodotto: 308,15 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: USB - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Hard Disk esterno - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo - Velocità di rotazione [rpm]: 7200

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Samsung ssd portatile t3 da 1tb usb3 [MU-PT1T0B/EU]	308,15	2 (Pezzo)	616,30 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	616,30
IVA €	135,59
Totale Ordine (IVA inclusa) €	751,89

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA PACINOTTI, 4 - CENTRO VEGA - PALAZZO LYBRA - MARGHERA - 30175 - VENEZIA - (VE)
Indirizzo di Fatturazione	VIA PACINOTTI, 4 - CENTRO VEGA - PALAZZO LYBRA - MARGHERA - 30175 - VENEZIA - (VE)
Intestatario Fattura	REGIONE VENETO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80007580279
Partita IVA da Fatturare	02392630279
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

in pa

IL DIRETTORE
Ing. Elvio Tasso

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 26/01/2017, n. 3

IL DIRETTORE
Ing. Elva Tasso

ALL B AL DECRETO
N°3 DEL 26/01 PAG. 1

Beneficiari e scadenze

Beneficiari		Scadenze				
Anagrafica	**Denominazione Soggetto**	**2017**	**2018**	**2019**	**Altri anni**	**Totale**
00165814	ADPARTNERS SRL	751,89	0,00	0,00	0,00	**751,89**
	Totale	**751,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,89**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 26/01/2017, n. 3

IL DIRETTORE
Pag. 1 di 1 Fasso

ALL C AL DECRETO
N° 3 DEL 26/01 PAG. 1

Anno 2017

Impegni

Impegno			Capitolo	Art.	Natura	A	B	C	D	E	Transazione Elementare G	H	I	Importo
I 2017	00001682	000	U 007204	006	Commerciale	0108	U.2.02.01.07.003	01.3	8	2020107003	4	3		751,89
												Totale Impegni:		751,89
												Totale 2017		**751,89**
												Totale Complessivo		**751,89**

DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO, si registra in contabilità

29 MAR. 2017 **U.O. RAGIONERIA**

IL DIRETTORE

Dott.ssa Maria Chiara Bagatin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

(Codice interno: 342834)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 3 del 30 gennaio 2017

Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2016-2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETA' COOPERATIVA. CIG 67684849AF.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Favorire l'informazione istituzionale avvalendosi delle Agenzie di Stampa maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 26 luglio 2016; - decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 2 del 2 gennaio 2017.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1179 del 26 luglio 2016 della Giunta regionale è stata autorizzata l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per un anno dalle Agenzie di Stampa ANSA, ADNKRONOS, AGI e ASKANEWS - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - e dall'Agenzia di Stampa AGRA PRESS mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che la deliberazione ha nominato Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016 - il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar e lo ha incaricato, altresì, di curare ogni adempimento necessario ai fini del procedimento in oggetto e in particolare di approvare gli schemi contrattuali con le Agenzie di Stampa e di procedere alla successiva stipula dei contratti medesimi;

RILEVATO che il medesimo provvedimento ha dato contestuale incarico al Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con propri atti l'impegno della spesa afferente i servizi resi dalle Agenzie in parola, nei limiti dell'importo di Euro 391.000,00= IVA e ogni altro onere compreso, con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa:

- Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 270.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio per l'esercizio 2017;
- Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie Giornalistiche" per l'importo massimo di Euro 121.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio per l'esercizio 2017;

CONSIDERATO che con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 2 del 2 gennaio 2017 è stato aggiudicato in via definitiva all'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA -ANSA-SOCIETÀCOOPERATIVA l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno -dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - per l'importo di Euro 152.350,00 (IVA esclusa) e così complessivamente Euro 160.897,40 e contestualmente approvato lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e la predetta Agenzia, per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all' Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in

relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al Decreto stesso;

RITENUTO di impegnare la somma di Euro 152.350,00 (IVA esclusa) e così complessivamente Euro 160.897,40, che costituisce debito commerciale, in favore dell'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETÀ COOPERATIVA. con sede legale in Roma, Via della Dataria n. 94, Partita Iva n.00876481003;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile nel 2017 e che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in due soluzioni posticipate, su presentazione delle fatture e previa verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio stampa, della conformità dei servizi resi da ANSA ai contenuti contrattuali, come analiticamente previsto nello schema contrattuale allegato al decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 2 del 2 gennaio 2017 ;

RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore con le modalità sopracitate;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il D.lgs n. 118/2011 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

decreta

1. Di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all'Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
3. Di impegnare la somma complessiva di Euro 160.897,40 (IVA inclusa) che costituisce debito commerciale, in favore dell'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETÀ COOPERATIVA. con sede legale in Roma, Via della Dataria n. 94, Partita Iva n.00876481003, per Euro 139.897,40 sul cap. 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" e per Euro 21.000,00 sul cap.5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie giornalistiche" del Bilancio 2017-2019 , esercizio finanziario 2017, di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e** nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento.
4. Di dare atto che il contratto con l'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETÀ COOPERATIVA ANSA ha durata 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 e che pertanto l'obbligazione è esigibile nel 2017.
5. Di dare atto altresì che alla liquidazione della somma di cui al punto 3. si procederà in due soluzioni posticipate, su presentazione di fatture e previa verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio stampa, della conformità dei servizi resi da ANSA ai contenuti contrattuali come analiticamente previsto nello schema contrattuale allegato al decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 2 del 2 gennaio 2017.
6. Di comunicare all'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA ANSA - SOCIETÀ COOPERATIVA le informazioni relative all'impegno sopra menzionato ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore con le modalità di cui al punto 5.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati tecnico contabili mod. T1 e mod. T2.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis)*

(Codice interno: 342835)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 4 del 30 gennaio 2017

Attività di informazione attraverso Agenzie di Stampa 2016-2017. Assunzione impegno di spesa e liquidazione in favore dell'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. CIG 6768447B26.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Favorire l'informazione istituzionale avvalendosi delle Agenzie di Stampa maggiormente rappresentative nel territorio nazionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 26 luglio 2016; - decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 1 del 2 gennaio 2017.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 1179 del 26 luglio 2016 della Giunta regionale è stata autorizzata l'acquisizione dei servizi di informazione e giornalistici per un anno dalle Agenzie di Stampa ANSA, ADNKRONOS, AGI e ASKANEWS - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - e dall'Agenzia di Stampa AGRA PRESS mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che la deliberazione ha nominato Responsabile Unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 50/2016 - il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar e lo ha incaricato, altresì, di curare ogni adempimento necessario ai fini del procedimento in oggetto e in particolare di approvare gli schemi contrattuali con le Agenzie di Stampa e di procedere alla successiva stipula dei contratti medesimi;

RILEVATO che il medesimo provvedimento ha dato contestuale incarico al Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione di assumere con propri atti l'impegno della spesa afferente i servizi resi dalle Agenzie in parola, nei limiti dell'importo di Euro 391.000,00= IVA e ogni altro onere compreso, con imputazione a carico dei seguenti capitoli di spesa:

- Capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta regionale" per l'importo massimo di Euro 270.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio per l'esercizio 2017;
- Capitolo 5122 "Spese per canoni derivanti da convenzioni con Agenzie Giornalistiche" per l'importo massimo di Euro 121.000,00= (IVA e ogni altro onere compreso) del bilancio per l'esercizio 2017;

CONSIDERATO che con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 1 del 2 gennaio 2017 , è stato aggiudicato in via definitiva all'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA-AGI S.P.A. l'appalto per la fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno - dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 - e per l'importo di Euro 80.000,00 oltre IVA e così complessivamente Euro 84.280,00, e contestualmente approvato lo schema di contratto tra la Regione del Veneto e la predetta Agenzia, per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all' Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c.";
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al decreto stesso;

RITENUTO di impegnare la somma di Euro 80.000,00 oltre IVA e così complessivamente Euro 84.280,00, che costituisce debito commerciale, in favore dell'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. con sede legale in Roma, Via Ostiense n.72 C.F. 00441140589 /P.IVA 00893701003 sul capitolo 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del Bilancio regionale 2017-2019 con imputazione all'esercizio finanziario 2017;

DATO ATTO che l'obbligazione è esigibile nel 2017 e che alla liquidazione della somma sopra specificata si procederà in tre soluzioni posticipate, su presentazione delle fatture, previa verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio stampa, della conformità dei servizi resi da AGI ai contenuti contrattuali, come analiticamente previsto nello schema contrattuale allegato al decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 1 del 2 gennaio 2017;

RITENUTO di comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in suo favore con le modalità sopracitate;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTO il D.lgs n. 118/2011 e s.m. e i.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde all'Art. 025 "Altri Servizi" codice U 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c."; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 84.280,00 (IVA inclusa) che costituisce debito commerciale, in favore dell'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. con sede legale in Roma, Via Ostiense n.72 C.F. 00441140589 /P.IVA 00893701003 sul capitolo 3426 "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" del Bilancio regionale 2017-2019 con imputazione all'esercizio finanziario 2017, di cui la relativa registrazione contabile è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1 e** nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che il contratto con l' AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. ha durata 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 e che pertanto l'obbligazione è esigibile nel 2017;
5. di dare atto altresì che alla liquidazione della somma di cui al punto 3. si procederà in tre soluzioni posticipate, su presentazione di fatture , previa verifica della regolarità della documentazione contabile e attestazione, da parte del Capo Ufficio stampa, della conformità dei servizi resi da AGI ai contenuti contrattuali come analiticamente previsto nello schema contrattuale allegato al decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 1 del 2 gennaio 2017;
6. di comunicare all'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA - AGI S.P.A. le informazioni relative all'impegno sopra menzionato ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e che si procederà alla liquidazione con le modalità di cui al punto 5;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati tecnico contabili mod. T1 e mod. T2;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Francesca Del Favero

Allegati (*omissis*)

(Codice interno: 342836)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 5 del 01 marzo 2017

Impegno di spesa per pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali: Società A. Manzoni & C. S.p.A. CIG Z521D96D41; Società RCS MediaGroup S.p.A. CIG ZC11D96DC2; Società Piemme S.p.A. CIG Z8C1D96E2E.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa nel bilancio di previsione 2017, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Note: prot. n. 484200 del 12/12/2016 - PEC del 12/12/2016 per la Società A. Manzoni & C. S.p.A., prot. n. 484346 del 13/12/2016 - PEC del 13/12/2016 per la Società RCS MediaGroup S.p.A.e prot. n. 485139 del 13/12/2016 - PEC del 13/12/2016 per la Società Piemme S.p.A..

Il Direttore

PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche, forniture e servizi;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs.

n. 50 del 2016" ha disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;

RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:

1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;

RAVVISATA la necessità di garantire anche per l'anno in corso la continuità delle pubblicazioni di avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali - a seguito di motivata richiesta da parte delle Strutture regionali - fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 34, comma 35 della

L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

RILEVATA l'indisponibilità di convenzione CONSIP utile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n. 191/2004 per tale tipologia di servizio, nonché dell'assenza di altri strumenti di acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che l'affidamento diretto a ciascuna delle concessionarie indicate avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla

specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al Decreto stesso;

PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Corriere del Veneto, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, La Voce di Rovigo e Il Gazzettino;

VISTI i preventivi relativi al costo per "modulo" inviati via PEC dalle Concessionarie di pubblicità delle suindicate testate :A. Manzoni & C. S.p.A. in data 12/12/2016, RCS MediaGroup S.p.A. in data 13/12/2016 e Piemme S.p.A. in data 13/12/2016;

ATTESTATO che:

- l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
- la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" art. 21;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO di impegnare in favore delle sottoelencate Concessionarie di pubblicità la somma complessiva di

Euro 73.200,00= IVA inclusa - che costituisce debito commerciale - per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi sulle testate sopra individuate sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017, somma così suddivisa:

- A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) per La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona, la Voce di Rovigo:
- Euro 20.000,00= oltre IVA al 22% pari ad Euro 4.400,00= e così complessivamente Euro 24.400,00=;
- RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) per Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto: Euro 20.000,00= oltre IVA al 22% pari ad Euro 4.400,00= e così complessivamente Euro 24.400,00=;
- Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) per Il Gazzettino: Euro 20.000,00= oltre IVA al 22% pari ad Euro 4.400,00= e così complessivamente Euro 24.400,00=;

RITENUTO di approvare la lettera - contratto, da sottoscrivere e stipulare, a pena di nullità, in forma digitale ai sensi della normativa vigente, con le Concessionarie di pubblicità suindicate, come da schema che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante **(Allegato A)**;

CONSIDERATO che gli incarichi alle Concessionarie di pubblicità Manzoni & C. S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Piemme S.p.A. decorreranno dalla data di stipula e cesseranno il 31.12.2017;

DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante alle Concessionarie per la pubblicazione di bandi e avvisi avverrà nell'esercizio 2017, su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;

RITENUTO di comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.lgs. n.118/2011 e che si procederà alla liquidazione in loro favore con le modalità sopracitate;

VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

VISTI gli artt. 42, 43, 44 della Legge regionale n. 39/2001;

VISTA la Legge regionale n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016;

decreta

1. di approvare le premesse del presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di attestare che: l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata; la copertura finanziaria completa fino al V livello corrisponde al codice U 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" art. 21; il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
3. di impegnare, a favore delle sottoelencate Concessionarie e per gli importi a fianco delle stesse indicati, la somma complessiva di Euro 73.200,00= (IVA inclusa) che costituisce debito commerciale, sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" al codice
4. U 1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara" art. 021 imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio 2017 di cui la relativa registrazione è individuata nell'**Allegato tecnico contabile T1** e nell'**Allegato tecnico contabile T2** che formano parte integrante del presente provvedimento:

- Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150): Euro 24.400,00= IVA inclusa;
- RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155): Euro 24.400,00= IVA inclusa;
- Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155): Euro 24.400,00= IVA inclusa.

5. di approvare la lettera - contratto da sottoscrivere e stipulare, a pena di nullità, in forma digitale ai sensi della normativa vigente, con le Concessionarie di pubblicità di cui al punto 3. come da schema che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante **(Allegato A);**
6. di dare atto che gli incarichi alle Concessionarie di pubblicità Manzoni & C. S.p.A., RCS MediaGroup S.p.A. e Piemme S.p.A. decorreranno dalla data di stipula e cesseranno il 31.12.2017;
7. di attestare che la liquidazione dell'importo spettante ai Soggetti beneficiari per la pubblicazione di bandi e avvisi avverrà nell'esercizio 2017, su presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale, fatta eccezione per gli allegati contabili mod. T1 e mod. T2.

Francesca Del Favero

*Allegati T1 e T2 (*omissis)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 5 del 01/03/2017 pag. 1/3

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la pubblicazione avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore. CIG n° ……

Spett. Concessionaria di pubblicità
…….

Facendo seguito alla Vs. offerta inviata via PEC in data ……, relativa al costo per modulo, con la presente lettera-contratto si affida l'incarico relativo alle pubblicazioni - commissionate dalla Regione del Veneto attraverso la scrivente struttura - di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e di avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore da effettuarsi sui quotidiani …….

L'incarico in parola, per l'importo di € …….. più I.V.A. al 22% pari ad € …….. e così complessivamente € ……. ha decorrenza dalla data di stipula della presente lettera-contratto e cesserà in data 31.12.2017.

La presente lettera-contratto deve essere sottoscritta a pena di nullità in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e firmata digitalmente, trasmessa in formato p7m alla scrivente a mezzo PEC a relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it ed in copia a inserzionistica.legale@regione.veneto.it entro il …….. .

L'affidamento avrà altresì cessazione immediata, qualora la normativa nazionale prevedesse che per qualsivoglia tipologia di bando e avviso non si debba più provvedere - neppure in via facoltativa – a darne diffusione attraverso la pubblicazione sui giornali.

Il pagamento sarà effettuato per ogni singola prestazione a seguito di presentazione della relativa fattura che dovrà essere intestata alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR dopo la pubblicazione degli avvisi di cui sopra e previa verifica della completezza, puntualità e regolarità del lavoro svolto e compatibilmente con la sussistenza delle funzionalità relative alla procedura di liquidazione della Giunta Regionale.

All'affidamento in parola è stato assegnato il **CIG** – codice identificativo di gara – n. …… che dovrà essere riportato nelle transazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge 17 dicembre 2010 n. 217 – sui quali contenuti si richiama l'attenzione.

Le fatture dovranno essere in formato elettronico come previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dovranno obbligatoriamente indicare oltre all'oggetto del contratto ed il CIG anche il Codice Univoco Ufficio **KII89K** e gli estremi dell'impegno contabile che saranno successivamente comunicati.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto codesta Società è invitata a far pervenire alla scrivente Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota la cauzione definitiva resa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 per l'ammontare di € …… - pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A.. La garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; l'indicazione "*La garanzia ……è valida ed operante fino alla data di emissione da parte dell'ente garantito dell'attestazione liberatoria inerente la regolare esecuzione della*

prestazione" nonché l'operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'affidamento.
La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione Veneto – Giunta Regionale UNICREDIT S.p.A. – Coordinate Bancarie per Depositi Cauzionali IT 32 D 02008 02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA - S. CROCE 1187 - 30135 VENEZIA;

Si dà atto che non è richiesto a codesta Società il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio richiesto non prevede lo svolgimento dell'attività all'interno degli Uffici dell'Amministrazione regionale.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita) sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, presente tra la documentazione amministrativa della procedura di RDO.

Eventuali ritardi o inadempienze di gravità tale da compromettere l'interesse del committente alla prestazione, potranno comportare la risoluzione del rapporto (art. 1456 C.C.). Prima di dichiarare la volontà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1517 C.C. il committente inviterà formalmente la Società ……. a presentare le proprie giustificazioni. E' fatto salvo il risarcimento del danno. E' fatta salva la possibilità del committente di ricorrere alla risoluzione giudiziale per inadempimento (art. 1453 C.C.) per inefficienze non contemplate nel presente contratto.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia del contratto e dell'eventuale sua risoluzione è competente il Foro di Venezia.

Si allega alla presente l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione
Il Direttore
Dott.ssa Francesca Del Favero

Renato Della Valentina
P.O. INSERZIONISTICA E IMMAGINE COORDINATA
renato.dellavalentina@regione.veneto.it
Tel. 041.2792762

Allegato A al Decreto n. 5 del 01/03/2017 pag. 3/3

Informativa sul trattamento dei dati personali.

(*ex* art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n.196)

(da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli)

Pubblicazione avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore. CIG n. ……..

Il D.lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle *persone fisiche* rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l'espletamento della presente procedura di affidamento. I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alle diverse fasi della procedura, dall'acquisizione dell'offerta all'affidamento e gestione del relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l'Amministrazione Regionale causa impeditiva al vaglio dell'idoneità del concorrente.

I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, con sede in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23.

Il sito Internet di riferimento è: http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI

(Codice interno: 342752)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 34 del 13 marzo 2017

Associazione "ASSISTEDIL", con sede legale in Rovigo. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione "ASSISTEDIL", con sede legale in Rovigo, mediante iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con atto a rogito del dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 28 novembre 2016, repertorio n. 78.032, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, veniva ripetuto per atto pubblico la costituzione dell' Associazione "ASSISTEDIL", con sede legale in Rovigo, già costituita in data 1 ottobre 2002;
- con documentata istanza del 13 dicembre 2016, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, successivamente integrata con nota pervenuta il 16 dicembre 2016, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in oggetto;
- con nota prot. reg. n. 516227 del 27 dicembre 2016 la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- l'Associazione ha come scopi lo svolgimento di attività nell'ambito della formazione professionale, dei servizi al lavoro e della sicurezza e salute sul lavoro, attuando ogni compito affidatogli dai contratti collettivi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone, di un fondo di dotazione iniziale indisponibile pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), e di Euro 5000,00 (cinquemila virgola zero zero) costituente il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come indicato nel sopra richiamato atto notarile del 28 novembre 2016, nonché nella certificazione bancaria datata 18 novembre 2016, allegata all'istanza di riconoscimento;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito del dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, del 28 novembre 2016, repertorio n. 78.032;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 13 dicembre 2016, pervenuta a questa Amministrazione nella stessa data, prot. reg. n. 487080, successivamente integrata con nota pervenuta il 16 dicembre 2016, prot. reg. n. 490272;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 516227 del 27 dicembre 2016;

- VISTA la documentazione agli atti e in particolare la corrispondenza intercorsa con l'Associazione;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 896 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "ASSISTEDIL", con sede legale in Rovigo, C.F. n.

93016390291, costituita in forma di atto pubblico con atto a rogito del dott. Pietro Castellani, notaio in Rovigo, in data 28 novembre 2016, repertorio n. 78.032;

2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342753)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 35 del 13 marzo 2017

Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede legale in Verona. Art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178. Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si iscrive nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con efficacia dichiarativa, l'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede legale in Verona, che ha assunto dal 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' art. 1 bis, comma 1, del DLgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Il Direttore

Premesso che:

- con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, è stato approvato il "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto", che ha ampliato le competenze delegate alle Regioni, prevedendo (all'art.7) che le stesse istituissero il Registro Regionale delle Persone Giuridiche;
- con deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 112, è stato quindi istituito, ai sensi del citato D.P.R. n. 361 del 2000, il Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- con documentata istanza del 18 novembre 2016, pervenuta alla scrivente Direzione il 25 novembre 2016, successivamente integrata con nota del 14 dicembre 2016, pervenuta il 16 dicembre 2016, il Legale rappresentante dell'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede legale in Verona, ne chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota prot. n. 516149 del 27 dicembre 2016, la scrivente Direzione comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- nell'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene (VI), rep n. 66312 del 18 ottobre 2014, viene evidenziato che**,** a norma dell'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ha disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n. 1243, composta, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, da una Organizzazione Centrale denominata Comitato Centrale, da una Organizzazione Regionale articolata in Comitati Regionali, da una Organizzazione Provinciale articolata in Comitati Provinciali e da una Organizzazione Locale articolata in Comitati Locali, prevedendo:

* all'art. 1), che le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.), di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, promossa dai soci della C.R.I.; che l'associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale;

* all'art. 1 bis), comma 1, che i Comitati Locali e Provinciali, esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale;

* all'art. 1 bis), comma 2, che i Comitati Locali e Provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai Comitati Locali e Provinciali esistenti alla data di entrata in vigore dell' articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla C.R.I. con Enti Territoriali ed Organi del Servizio Sanitario Nazionale;

- come risulta dall'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, con ordinanze del Presidente della C.R.I. in data 23 dicembre 2013 n. 492/13, in data 23 dicembre 2013 n. 506/13, in data 31 gennaio 2014 n. 27/14 ed in data 17 marzo 2014 n. 76/14, sono stati approvati gli elenchi ricognitivi dei Comitati Locali e Provinciali che hanno assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1, del suddetto D.Lgs. 178/2012, elenchi contenenti, altresì, l'indicazione del nominativo e del Codice Fiscale del Presidente/Commissario che assume la qualifica di rappresentante legale del Comitato privatizzato, nonché i dati delle sedi legali di ciascun Comitato per la propria attività; dette ordinanze rappresentano una ricognizione degli elementi costitutivi di ciascun Comitato;

- come risulta dall'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, il Presidente Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2), comma 3, del Decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa, disciplinante le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ha provveduto ad approvare lo Statuto tipo dei Comitati Locali e Provinciali giusta Ordinanza Presidenziale n. 229/14 del 1° agosto 2014 e successiva Ordinanza Presidenziale n. 249/14 del 10 settembre 2014;
- l'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede in Verona, Codice Fiscale 04223440233, così come risulta dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene, rep n. 66312 del 18 ottobre 2014, ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del sopra citato art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come da Ordinanze Presidenziali n. 506/13 e n. 27/14 ivi richiamate;
- come risulta dal sopra citato atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, il Commissario del Comitato Locale denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede in Verona, ha adottato e fatto proprio, in nome e per conto del detto Comitato Locale, lo Statuto dell'Ente, redatto in conformità allo Statuto tipo, allegato all'atto stesso;
- l'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato Locale è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- dall'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo, risulta che il Comitato Locale, non avente scopo di lucro, opera nei seguenti territori della Regione del Veneto: Verona, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Castel D'Azzano, Vigasio, Lavagno, Grezzana, Boscochiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Erbezzo, Villafranca di Verona, Sommacampagna, Sona, Isola della Scala, Nogarole Rocca, Mozzecane, Povegliano Veronese, Trevenzuolo;
- dallo Statuto allegato all'atto a rogito del notaio Anna Maria Fiengo risulta che il Comitato Locale, ai sensi dell'art.1, comma 2, del Decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Difesa, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all'art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- conseguentemente si tratta, pertanto, di procedere all'iscrizione dell'Associazione, come sopra identificata, nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, con mera efficacia dichiarativa;

Tutto ciò premesso:

- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene (VI), rep n. 66312 del 18 ottobre 2014;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Associazione del 18 novembre 2016, pervenuta alla scrivente Direzione il 25 novembre 2016, prot. reg. n. 464317 del 28 novembre 2016, successivamente integrata con nota del 14 dicembre 2016, pervenuta il 16 dicembre 2016, prot. reg. n. 491626;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. n. 516149 del 27 dicembre 2016;
- VISTO il D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

decreta

1. di iscrivere, con efficacia dichiarativa, al n. 896 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, l'Associazione "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona", con sede legale in Verona, Codice Fiscale 04223440233, che ha assunto dal 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell' art. 1 bis, comma 1, del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Anna Maria Fiengo, Notaio in Thiene (VI), rep n. 66312 del 18 ottobre 2014;

2. di prendere atto dello Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342756)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 36 del 13 marzo 2017

"Fondazione AVE - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 631/2000 e dell' art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in data 10 maggio 2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito della Dott.ssa Emanuela Carrucciu, notaio in Padova, in data 10 maggio 2016, rep. n. 5072, si costituiva la "Fondazione AVE", con sede legale in Padova, avente finalità di interesse collettivo e di solidarietà in ambito sociale, della salute e della prevenzione e, in particolare, nel settore sanitario pediatrico, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati ad iniziative atte a migliorare direttamente o indirettamente la qualità della vita dei bambini malati e delle loro famiglie;
- la Fondazione veniva iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto datato 11 luglio 2016 e con effetti dal 26 maggio 2016, giusta comunicazione della suddetta Agenzia pervenuta in data 8 febbraio 2017; a seguito della succitata iscrizione la Fondazione assumeva la denominazione di "AVE - O.N.L.U.S."
- con documentata istanza pervenuta in data 24 gennaio 2017 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- con nota del 31 gennaio 2017 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione non ha fini di lucro, svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale di Euro 75.000,00, come risulta dall'art. 4 dell'Atto Costitutivo, di cui Euro 25.000,00 vengono destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Emanuela Carrucciu, notaio in Padova, datato 10 maggio 2016, rep. n. 5072;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 24 gennaio 2017 (prot. reg. n. 29680 del 25 gennaio 2017) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli Uffici Regionali prot. n. 39342 del 31 gennaio 2017;
- VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 8 febbraio 2017 (prot. reg. n. 53854 del 9 febbraio 2017);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 897 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione AVE - O.N.L.U.S.", con sede legale in Padova, c.f. n. 92279340282, costituita con atto a rogito della Dott.ssa Emanuela Carrucciu, notaio in Padova, in data 10 maggio 2016, rep. n. 5072;
2. di approvare lo Statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342757)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 37 del 15 marzo 2017

"Fondazione Teatro Civico di Schio", con sede legale in Schio (VI). Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 31 maggio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4847 del 26 ottobre 1993 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Teatro Civico", con sede in Schio (VI), costituita con atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), in data 30 luglio 1993, rep. n. 80019;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 20/41.03-D del 26 marzo 2001 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11 dicembre 2000, atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), rep. n. 134742, concernenti l'organizzazione dell'Ente;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 8 del 18 gennaio 2006 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 23 dicembre 2004, atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), rep. n. 165142, riguardanti aspetti organizzativi dell'Ente;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 31 maggio 2016, atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), rep. n. 190869, riguardanti la variazione della denominazione in "Fondazione Teatro Civico di Schio", una più compiuta articolazione degli scopi e delle attività, nonché l'organizzazione e il patrimonio dello stesso;
- con documentata istanza pervenuta in data 19 dicembre 2016 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
- con nota del 16 gennaio 2017 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- la Fondazione ha la finalità di riportare il Teatro Civico di Schio alla sua originale funzione, promuovendo il restauro del suo complesso architettonico ed assumendo la gestione dell'attività artistica dello stesso, da attuarsi mediante conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale-artistico con particolare riferimento al territorio nel quale opera e riguardo alla destinazione musicale originaria, nonché a quella teatrale e alla danza, anche con iniziative di educazione musicale e teatrale della collettività, soprattutto nei confronti dei giovani; in particolare lo scopo della Fondazione è perseguito attraverso la realizzazione di spettacoli musicali (opera lirica, operetta, concerti di musica, musicals) e di prosa e di danza.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), datato 30 luglio 1993, rep. n. 80019;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4847 del 26 ottobre 1993;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), datato 11 dicembre 2000, rep. n. 134742;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 20/41.03-D del 26 marzo 2001;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), datato 23 dicembre 2004, rep. n. 165142;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 8 del 18 gennaio 2006;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), datato 31 maggio 2016, rep. n. 190869;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 19 dicembre 2016 (prot. reg. n. 501057 del 20 dicembre 2016) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli Uffici Regionali prot. n. 14869 del 16 gennaio 2017;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;

- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;

RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 31 maggio 2016 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;

decreta

1. di approvare le modifiche allo Statuto della "Fondazione Teatro Civico di Schio", con sede legale in Schio (VI), c.f. n. 92006870247, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 31 maggio 2016, atto a rogito del Dott. Giulio Carraro, notaio in Schio (VI), rep. n. 190869, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 9 (VI/439) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342758)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 38 del 20 marzo 2017

Fondazione "Cani e Gatti - Fondazione Giorgio e Antonella Fietta", con sede legale in Verona. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto, essendo venuto meno lo scopo per cui è stata costituita, giusta verbale dell'Amministratore dell'Ente datato 14 novembre 2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con testamento olografo dell'Avv. Giorgio Fietta, datato 11 gennaio 2005, pubblicato con atto a rogito del Dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, in data 4 febbraio 2005, rep. n. 96647, si costituiva la Fondazione "Cani e Gatti - Fondazione Giorgio Fietta", con sede legale in Verona;
- in data 19 ottobre 2009, in conformità alle disposizioni testamentarie del de cuius, l'erede universale adottava lo Statuto della Fondazione, ora denominata "Cani e Gatti - Fondazione Giorgio e Antonella Fietta", come da atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, pari data, rep. n. 66374;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 139 del 2 agosto 2011 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, mediante iscrizione al n. 648 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- la Fondazione ha lo scopo di operare per la salvaguardia e la protezione di cani e gatti della Provincia di Verona, per offrire loro assistenza e ricovero e per favorire il loro benessere e la loro adozione, in particolare mediante la costruzione e la gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici e selvatici;
- successivamente la Fondazione si determinava per la sua estinzione, giusta verbale dell'Amministratore dell'Ente datato 14 novembre 2016, atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 73372;
- la decisione veniva motivata con il venir meno dello scopo per cui era stata costituita la Fondazione, vista la costruzione, l'apertura e il funzionamento di un rifugio per cani e gatti intitolato ai Signori Giorgio e Antonella Fietta, per cui le finalità della Fondazione erano da considerarsi realizzate;
- nel succitato verbale del 14 novembre 2016 veniva altresì dichiarato di devolvere, ultimate le operazioni di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo a favore del Comune di Verona, al fine di impiegarlo per la gestione del rifugio del cane e del gatto;
- con istanza pervenuta in data 23 novembre 2016, integrata con successiva nota pervenuta in data 21 dicembre 2016, la Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota del 16 gennaio 2017 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deciso dall'Amministratore della Fondazione in data 14 novembre 2016, come motivato nel verbale sopra richiamato, evidenzia il venir meno dello scopo per cui era stata costituita la Fondazione;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Giannaugusto Fantin, notaio in Verona, datato 4 febbraio 2005, rep. n. 96647;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 19 ottobre 2009, rep. n. 66374;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 139 del 2 agosto 2011;

- VISTO l'atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, datato 14 novembre 2016, rep. n. 73372:
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 23 novembre 2016 (prot. reg. n. 460664 del 24 novembre 2016) e la successiva nota integrativa pervenuta in data 21 dicembre 2016 (prot. reg. n. 503450 stessa data), con la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli Uffici Regionali prot. n. 15709 del 16 gennaio 2017;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della Fondazione in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della Fondazione, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, deve essere devoluto, su indicazione del Sindaco del Comune di Verona e ad opera del liquidatore, a favore di altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, o a fini di pubblica utilità;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della Fondazione "Cani e Gatti - Fondazione Giorgio e Antonella Fietta", con sede legale in Verona, c.f. n. 93213530236, iscritta al n. 648 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, giusta verbale dell'Amministratore dell'Ente datato 14 novembre 2016, atto a rogito del Dott. Maurizio Marino, notaio in Verona, rep. n. 73372;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 648 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Verona, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché all'Amministratore della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342759)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 39 del 21 marzo 2017

"Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Universitò e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto per impossibilità a perseguire lo scopo, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 29 novembre 2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 281 del 16 dicembre 2010 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova, costituita con atto a rogito del Dott. Giuseppe Fietta, notaio in Bassano del Grappa (VI), in data 4 marzo 2010, rep. n. 190283, successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 4 agosto 2010, rep. n. 192462;
- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n, 247 del 1° dicembre 2011 si approvavano modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 14 aprile 2011, atto a rogito della Dott.ssa Amelia Cuomo, notaio in Piazzola sul Brenta (PD), rep. n. 22025, consistenti, in particolare, in una più compiuta articolazione delle attività dell'Ente;
- la Fondazione ha principalmente per finalità lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca nelle materie giuridiche, con particolare riferimento alla promozione, assistenza e sostegno finanziario delle attività didattiche, formative e di ricerca; allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca, ivi compresa l'attività di consulenza, assistenza e istruttoria a favore di committenti interni ed esterni da effettuarsi anche in regime di convenzione ovvero di accreditamento; all'attività di mediazione attraverso l'iscrizione nel Registro degli organismi abilitati a svolgere mediazione;
- successivamente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava in data 29 novembre 2016, atto a rogito del Dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, rep. n. 60207, di proporre all'Amministrazione Regionale l'estinzione dell'Ente;
- tale decisione del Consiglio di Amministrazione, giusta verbale della seduta del 29 novembre 2016, veniva motivata con l'impossibilità a perseguire lo scopo dell'Ente a causa della grave riduzione del fondo di dotazione, costituito interamente da un bene immobile. Tale riduzione era dovuta al generale deprezzamento dei valori immobiliari che aveva conseguentemente comportato una corrispondente svalutazione del valore del bene immobile costituente il fondo di dotazione dell'Ente; nel suddetto verbale il Presidente della Fondazione dichiarava, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 28 aprile 2016, aveva deciso di non intervenire con mezzi propri al fine di ricostituire il patrimonio dell'Ente;
- con documentata istanza pervenuta in data 23 dicembre 2016, il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva, pertanto, all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota del 16 gennaio 2017 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 29 novembre 2016, come motivato nel relativo verbale, evidenzia l'impossibilità a perseguire lo scopo per cui era stato costituito l'Ente;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Giuseppe Fietta, notaio in Bassano del Grappa (VI), datato 4 marzo 2010, rep. n. 190283 e 4 agosto 2010, rep. n. 192462;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 281 del 16 dicembre 2010;
- VISTO l'atto a rogito della Dott.ssa Amelia Cuomo, notaio in Piazzola sul Brenta (PD), datato 14 aprile 2011, rep. n. 22025:
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 247 del 1° dicembre 2011;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, datato 29 novembre 2016, rep. n. 60207;
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 23 dicembre 2016 (prot. reg. n. 507438 stessa data) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATA la nota degli Uffici Regionali prot. n. 14843 del 16 gennaio 2017;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della Fondazione in oggetto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18, punto 3, dello Statuto vigente della Fondazione, in caso di estinzione della stessa, salvo i beni concessi in comodato d'uso, i beni residui, esaurita la fase di liquidazione, non possono tornare ai Fondatori o essere ripartiti tra gli stessi, ma possono essere devoluti ad altra Fondazione che persegua finalità analoghe;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione CIELS Pentagono per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica", con sede legale in Padova, c.f. n. 92224460284, iscritta al n. 620 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 29 novembre 2016, atto a rogito del Dott. Roberto Agostini, notaio in Padova, rep. n. 60207;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 620 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Padova, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli Amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342760)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 40 del 28 marzo 2017

Associazione "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sigla "CAI - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sede legale in Ponte di Piave (TV). Aprrovazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 15 dicembre 2016 dalla Associazione in oggetto, che vengono contestualmente iscritte al numero 420 (TV/497) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 23 gennaio 1996 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione "Sezione di Ponte di Piave - Salgareda del Club Alpino Italiano", con sede legale in Ponte di Piave (TV), ricostituita con atto a rogito del notaio Francesco Candido Baravelli, notaio in Treviso, in data 11 marzo 1993, rep. n. 28198, e approvato il relativo statuto;
- l'Assemblea dell'Associazione in data 15 dicembre 2016, così come da atto a rogito della dott.ssa Nada Battistella, notaio in Ponte di Piave (TV), n. 526 di repertorio del 16 dicembre 2016, approvava un nuovo Statuto, dal quale risulta, tra l'altro, che l'Ente denominato "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sigla "CAI - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sede legale in Ponte di Piave (TV), dispone di un fondo di dotazione pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui il 30%, pari a Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
- con documentata istanza pervenuta a questa Amministrazione il 21 dicembre 2016, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea dell'Associazione in data 15 dicembre 2016;
- con nota della scrivente Amministrazione del 13 gennaio 2017, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- con successiva nota del 15 marzo 2017, la scrivente Direzione sospendeva i termini procedimentali, ex art. 2, comma 7, della L. 241 del 1990 e s.m.i., al fine di acquisire taluna documentazione integrativa riferita all' atto pubblico trasmesso;
- l'Associazione, con nota del 21 marzo 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 23 marzo 2017, trasmetteva quanto chiesto con la sopra citata nota del 15 marzo 2017;

Tutto ciò premesso:

- RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 180 del 23 gennaio 1996;
- VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Nada Battistella, notaio in Ponte di Piave (TV), n. 526 di repertorio del 16 dicembre 2016;
- VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente pervenuta a questa Amministrazione il 21 dicembre 2016, prot. reg. n. 502119 stessa data;
- RICHIAMATA la nota della scrivente Amministrazione prot. n.14091 del 13 gennaio 2017;
- RICHIAMATA la successiva nota della scrivente Direzione prot. n. 106766 del 15 marzo 2017;
- VISTA la nota dell'Associazione del 21 marzo 2017, pervenuta a questa Amministrazione il 23 marzo 2017, prot. reg. n. 121058 del 24 marzo 2017;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;
- RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;

decreta

1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 15 dicembre 2016 dall'Assemblea dell'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda" , con sigla "CAI - Sezione di Ponte di Piave - Salgareda", con sede legale in Ponte di Piave (TV), codice fiscale 94005380269, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Nada Battistella, notaio in Ponte di Piave (TV), n. 526 di repertorio del 16 dicembre 2016, iscrivendo contestualmente le stesse al numero 420 (TV/497) del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

(Codice interno: 342761)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI n. 41 del 29 marzo 2017

"Fondazione per l'Infanzia", con sede legale in Treviso. Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dichiara l'estinzione della Fondazione in oggetto per impossibilità a perseguire lo scopo statutario, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 24 ottobre 2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 197 del 18 novembre 2009 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 527 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, alla "Fondazione per l'infanzia", costituita con atto a rogito del Dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, in data 15 luglio 2009, rep. n. 77250, successivamente modificato con atto a rogito dello stesso notaio datato 15 settembre 2009, rep. n. 77430, avente lo scopo di contribuire a realizzare le finalità dell'Opera Pia Maurocordato, con sede in Treviso, mediante la concessione di sussidi ai minori bisognosi, abbandonati o ammalati della Provincia di Treviso, nonché ai bambini abbandonati della stessa Provincia per il loro avviamento agli studi o ad arti o mestieri, erigendo opere di assistenza all'infanzia e alla gioventù della suddetta Provincia come ospizio, asilo, dispensario, colonie marine, montane e agricole;
- in seguito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione manifestava in data 24 ottobre 2016, giusta verbale a rogito del Dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, rep. n. 85148, la volontà di estinguersi;
- tale decisione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione veniva motivata, come dichiarato dal Presidente della stessa nel verbale del 24 ottobre 2016, con il fatto che l'Ente non aveva mai iniziato l'attività che si era prefissato in quanto erano venuti a mancare i presupposti per i quali era stato costituito; nel suddetto verbale veniva, altresì, dichiarato dal Presidente della Fondazione che la stessa non era proprietaria di beni immobili e mobili e, pertanto, non esisteva alcun bene da devolvere ad altro Ente come previsto dallo Statuto;
- con documentata istanza pervenuta in data 1° dicembre 2016 il Legale rappresentante della Fondazione chiedeva all'Amministrazione Regionale di dichiarare l'estinzione dell'Ente;
- con nota del 27 dicembre 2016 gli Uffici Regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- a seguito dell'istruttoria svolta dagli scriventi Uffici, con nota del 28 febbraio 2017 venivano chiesti chiarimenti alla Fondazione, sospendendo il procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione per 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. I chiarimenti richiesti consistevano, in particolare, sulla natura dei rapporti patrimoniali intercorsi tra la Fondazione e il Fondatore IPAB Maurocordato, con sede legale in Treviso;
- con nota pervenuta in data 29 marzo 2017 il Presidente della Fondazione rispondeva ai chiarimenti richiesti, confermando, altresì, la volontà dell'Ente di estinguersi per le motivazioni già evidenziate nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2016. Nella suddetta nota il Presidente della Fondazione comunicava, inoltre, di essere disponibile a ricoprire la carica di liquidatore.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente, nel caso de quo la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione previste dall'art. 27 del Codice Civile;
- quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 24 ottobre 2016, come evidenziato nel relativo verbale, evidenzia l'impossibilità della Fondazione a perseguire lo scopo statutario, per non aver mai iniziato l'attività che si era prefissata e per il venir meno del fondo patrimoniale;
- si ritengono, pertanto, sussistenti le fattispecie di cui all'art. 27 del Codice Civile e, pertanto, le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l'estinzione della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

- VISTI gli atti a rogito del Dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, datati 15 luglio 2009, rep. n. 77250 e 15 settembre 2009, rep. n. 77430;
- RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 197 del 18 novembre 2009;
- VISTO l'atto a rogito del Dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, datato 24 ottobre 2016, rep. n. 85148:
- VISTA l'istanza del Legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 1° dicembre 2016 (prot. reg. n. 472894 del 2 dicembre 2016) e la documentazione allegata;
- RICHIAMATE le note degli Uffici Regionali prot. n. 515678 del 27 dicembre 2016 e n. 80329 del 28 febbraio 2017;
- VISTA la nota del Presidente della Fondazione pervenuta in data 29 marzo 2017 (prot. reg. n. 125908 stessa data);
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici Regionali;
- VISTE le disposizioni del Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 3418 del 30 dicembre 2010;
- RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi n. 114 del 10 luglio 2014;

RITENUTO, per le motivazioni esposte in premessa, sussistere i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione della Fondazione in oggetto;

DATO ATTO infine che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, dello Statuto vigente della Fondazione, in caso di estinzione della stessa, i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altro Ente non commerciale avente sede in Treviso le cui finalità di assistenza ed educazione all'infanzia siano coerenti con gli scopi originari dell'Opera Pia Maurocordato di Treviso;

decreta

1. di dichiarare l'estinzione, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione per l'infanzia", con sede legale in Treviso, c.f. n. 94126630261, iscritta al n. 527 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Ente datato 24 ottobre 2016, atto a rogito del Dott. Francesco Giopato, notaio in Treviso, rep. n. 85148;
2. di iscrivere il presente provvedimento al n. 527 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
3. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell'art. 11 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Treviso, perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

(Codice interno: 342840)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 113 del 14 marzo 2017

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tortella Nicola e Tortella Guido per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 17 mappale n. 150) in comune di Sommacampagna in via Tezze ad uso irriguo antibrina. Pratica n. D/12702.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti di istruttoria: - Istanza di ricerca e concessione prot. n. 60474 del 16.2.2016. - Avviso di deposito della domanda n. 485015 del 13.12.2016.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 16.02.2016 (prot. n. 60474) di Tortella Nicola *(omissis)* e Tortella Guido *(omissis)* tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua dalla falda sotterranea (sul foglio 17 mappale n. 1501) e la concessione per derivare medi mod. 0,1 e massimi 0,3 per un volume complessivo di 5.184 mc/annui ad uso irriguo antibrina in comune di Sommacampagna (VR) via Tezze per circa 6 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda n. 485015 del 13.12.2016;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 494093 del 19.12.2016 che dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di richiesta che garantisce il servizio irriguo dal 15 aprile al 30 settembre:
VISTO il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco prot.n. 64379 del 16.02.2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sommacampagna (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al comune di Sommacampagna (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011, della D.G.R. 14/05/2013 n. 677 e del D.Lgs. 33/2013.

Marco Dorigo

(Codice interno: 342841)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 120 del 31 marzo 2017

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mori Andrea per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 824) in comune di Sommacampagna ad uso irriguo di soccorso. Pratica n. D/12605.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca d'acqua. Estremi dei principali documenti di istruttoria: - Istanza di ricerca e concessione del 11.11.2015 prot. n. 457907. - Avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n.8 del 29.01.2016. - Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 11.11.2015 prot. n. 457907 di Mori Andrea tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 8 mappale n. 824) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0023 (l/s 0,23) per un volume complessivo di 3.577 mc/annui ad uso irriguo in comune di Sommacampagna;
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n.8 del 29.01.2016
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 21562 del 18.12.2015 che dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno così come sopra individuato per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre
VALUTATO che a seguito della comunicazione prot. n. 5933 del 11.01.2016 con la quale questo Ufficio comunicava i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, la ditta con nota prot. n. 66859 del 22.02.2016 ha comunicato la necessità della fornitura irrigua al di fuori del periodo di fornitura consortile, l'istruttoria per l'autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee potrà proseguire esclusivamente per l'uso irriguo di soccorso al di fuori del periodo di fornitura stagionale del Consorzio di bonifica Veronese ovvero dal 1 marzo al 15 aprile e che conseguentemente il volume annuo derivato non potrà superare gli 894 metri cubi
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero prot.n. 498409 del 07.12.2015;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Sommacampagna (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al comune di Sommacampagna (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Marco Dorigo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 342473)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 364 del 28 marzo 2017

L.R. 7/2011, art.16 - L.R. 30/2016, art. 26. Disciplina per l'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione. Autorizzazione al ricorso ad ulteriori procedure di trattativa diretta al valore di pronto realizzo.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016, per l'alienazione di alcuni ulteriori beni compresi nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, più precisamente del compendio produttivo ex MAF di Treviso e dell'unità abitativa in Via Forte Sirtori a Spinea, attesa la conclusione negativa dei procedimenti di asta pubblica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011.
Con provvedimento n. 108/CR/2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione.

Il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto di precedenti DDGGRR n. 957/2012, n. 1486/2012, n. 2118/2012, n. 810/2013 e n. 339/2016. Con deliberazioni n. 102/CR/2015 e n. 340/2016 la Giunta ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione nel patrimonio disponibile.

Considerato che gran parte degli esperimenti di asta pubblica ha dato esito negativo, con DGR n. 2279/2016 la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio è stata incaricata di aggiornare il prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure di alienazione, al fine di dare nuovo impulso al processo di attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione.

Va parimenti sottolineato che l'art. 16, L.R. 7/2011, come recentemente modificato dalla L.R. 30/2016, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

- a) conferimento del bene a Fondi immobiliari , nel rispetto della normativa di settore;
- b) trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016.

Laddove il ricorso agli strumenti di cui sopra non sia possibile, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria da parte della struttura competente per materia, potrà autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. In tal caso il valore da porre a base del conferimento nel caso di trattativa diretta non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso, tramite perizia di stima.

Conseguentemente, con DGR n. 121/2017 è stato autorizzato il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, comunque non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per i seguenti beni:

1. Vittorio Veneto - Ex stabilimento bachicoltura (n. 3 aste deserte);
2. Venezia (La Vida) Campo San Giacomo dell'Orio, 1506/1507 (n. 4 aste deserte);
3. Venezia (Complesso Cereri Briati - ex Gil) Dorsoduro, 2427, 2530, 2531 (n. 3 aste deserte);
4. Verona (ex Cfp - edificio scolastico) Via Belgio, 6 (n. 4 aste deserte).

Le procedure di alienazione dei predetti cespiti sono tuttora in corso.

Dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalle competenti strutture si è rilevato che si è concluso negativamente anche il procedimento di asta pubblica relativo all'alienazione dei seguenti ulteriori beni:

1. Spinea (VE) - Immobile di Via Forte Sirtori (n. 3 aste deserte)
2. Treviso - Complesso immobiliare ex MAF (n. 3 aste deserte).

Si ritiene pertanto necessario autorizzarne l'alienazione tramite trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, fatti salvi ulteriori eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle perizie, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia, e più precisamente:

1. Spinea (VE) Immobile di Via Forte Sirtori - Prezzo perizia Euro 85.400,00 - Valore di pronto realizzo Euro 64.050,00
2. Treviso - Complesso immobiliare ex MAF - Prezzo perizia Euro 1.172.000,00 - Valore di pronto realizzo Euro 879.000,00

Anche alla luce dell'esperienza maturata, non appare infatti possibile né opportuno in questa fase il ricorso ad altre ipotesi di valorizzazione o dismissione, quali il conferimento a fondi immobiliari ovvero la cessione a titolo di prezzo ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016, atteso che l'interesse dei beni in questione, sia in ragione dell'ubicazione sia dell'importo, riguarda una ristretta fascia di mercato con conseguente possibile ritardo alla realizzazione delle opere in programma nel caso di asta deserta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 479, L. 23.12.2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTO, l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la DGR n. 108/CR del 18.10.2011 "L.R. 18.03.2011 n. 7 art. 16. Piano di alienazione e/o valorizzazione del patrimonio immobiliare - Approvazione linee guida - Immobili di proprietà della Regione per il quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, da passare a patrimonio disponibile, ex art. 7 L.R. 18/2006";

VISTA la DGR n. 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, comunque non inferiore oltre il 25% del valore di stima, attribuito dall'Agenzia del territorio, fatti salvi ulteriori eventuali adeguamenti o aggiornamenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia e più precisamente: a)Spinea (VE) - Immobile di Via Forte Sirtori: Prezzo perizia Euro 85.400,00 Valore di pronto realizzo Euro 64.050,00 - b)Treviso - Complesso immobiliare ex MAF: Prezzo perizia Euro 1.172.000,00 Valore di pronto realizzo Euro 879.000,00;
3. di dare atto che la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;

4. di dare atto che alcun onere graverà a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342493)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 365 del 28 marzo 2017

Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL015) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2001)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.

In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 09.03.2017 prot. 96949, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 4.400,00, dei capitoli 102792/U e 102934/U, appartenenti alla Missione 01 "*Servizi Istituzionali, generali e di gestione"* Programma 01 "*Organi istituzionali"*, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";
- nota 20.03.2017 prot. 112483, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 100.386,06, dei capitoli 102711/U e 102600/U, appartenenti rispettivamente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 "*Difesa del suolo" e* Programma 05 "*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"*, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";
- nota 21.03.2017 prot. 114627, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 11.218,68, dei capitoli 102792/U e 102934/U, appartenenti alla Missione 01 "*Servizi Istituzionali, generali e di gestione"* Programma 01 "*Organi istituzionali"*, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";

si da seguito alle variazioni compensative richieste.

In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione;

L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario.*"

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesorieredopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B e C,** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;

3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato C**;

5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. del pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0101 PROGRAMMA 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+15.618,68	+15.618,68	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***ORGANI ISTITUZIONALI***	**+15.618,68**	**+15.618,68**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 01	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**+15.618,68**	**+15.618,68**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.843,61	+1.843,61	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**+1.843,61**	**+1.843,61**	**+0,00**	**+0,00**
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+98.542,45	+98.542,45	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**+98.542,45**	**+98.542,45**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+100.386,06**	**+100.386,06**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-116.004,74	-116.004,74	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**-116.004,74**	**-116.004,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-116.004,74**	**-116.004,74**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+14.533,60	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+1.085,08	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+15.618,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+15.618,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**+15.618,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	+1.843,61	*+1.843,61*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.843,61**	***+1.843,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+1.843,61**	***+1.843,61***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 2 / 2

	MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	+98.542,45	*+98.542,45*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+98.542,45**	***+98.542,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+98.542,45**	***+98.542,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	*TOTALE MISSIONE 09*	**+100.386,06**	***+100.386,06***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-116.004,74	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-116.004,74**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-116.004,74**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**-116.004,74**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+100.386,06***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 3

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*					
0101 PROGRAMMA 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+15.618,68		
		previsione di cassa		+15.618,68		
TOTALE PROGRAMMA 01	***ORGANI ISTITUZIONALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.618,68**		
		previsione di cassa		**+15.618,68**		
TOTALE MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.618,68**		
		previsione di cassa		**+15.618,68**		
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 2 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.843,61		
		previsione di cassa		+1.843,61		
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.843,61**		
		previsione di cassa		**+1.843,61**		
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+98.542,45		
		previsione di cassa		+98.542,45		
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+98.542,45**		
		previsione di cassa		**+98.542,45**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+100.386,06**		
		previsione di cassa		**+100.386,06**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-116.004,74	
		previsione di cassa			-116.004,74	
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-116.004,74**	
		previsione di cassa			**-116.004,74**	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-116.004,74**	
		previsione di cassa			**-116.004,74**	

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+116.004,74**	**-116.004,74**	
		previsione di cassa		**+116.004,74**	**-116.004,74**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+116.004,74**	**-116.004,74**	
		previsione di cassa		**+116.004,74**	**-116.004,74**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 342492)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 366 del 28 marzo 2017

Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL017)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011;

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al Documento Tecnico di Accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Vista le richieste pervenute con:

- nota 14.03.2017 prot. 103865, della Direzione Turismo, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 290.000,00 con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* all'interno della Missione 07 "*Turismo"* Programma 01 "*Sviluppo e Valorizzazione del Turismo"*;

- nota 16.03.2017 prot. 107634, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, con riduzione di Euro 240.000,00 del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* ed aumento del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* eriduzione di Euro 30.000,00 del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi",* all'interno della Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"* Programma 02 "*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"*;

- nota 16.03.2017 prot. 107609, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 550.000,00 con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* all'interno della Missione 07 "*Turismo"* Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo"*;

- nota 20.03.2017 prot. 111970, della Direzione Ricerca e Innovazione ed Energia, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2017, per complessivi Euro 800.000,00 con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* all'interno della Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività"* Programma 03 "*Ricerca e innovazione"*;

si procede ad apportare le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-210.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+210.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	*TOTALE MISSIONE 05*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 2 / 2

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+840.000,00	*+550.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-840.000,00	*-50.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+500.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+500.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	***TOTALE MISSIONE 07***	**+0,00**	***+500.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+800.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-800.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	***TOTALE MISSIONE 14***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+500.000,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

(Codice interno: 342497)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 367 del 28 marzo 2017

Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b), D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL019)

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di natura vincolata in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011;
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011 prevede che nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al Documento Tecnico di Accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Viste le richieste pervenute con:

. nota 15.03.2017 prot. 107011, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza,

- con prelevamento per Euro 212.225,93 nell'anno 2019, dal fondo per il cofinanziamento regionale di parte corrente per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie 2014/2020, Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 *"Altri fondi"*, ed aumento per pari importo del Titolo I *"Spese correnti"*, Missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*", Programma 12 *"Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*";
- con prelevamento per Euro 2.944.625,18 nell'anno 2018 e per Euro 6.809.750,00 per l'anno 2019 dal fondo per il cofinanziamento regionale di parte investimento per la realizzazione di programmi e iniziative comunitarie 2014/2020, Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 *"Altri fondi"*, ed aumento per pari importo del Titolo II *"Spese in conto capitale"*, delle seguenti Missioni e Programmi:
  - Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo*";
  - Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*" Programma 02 "*Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*";
  - Missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità* " Programma 02 "*Trasporto pubblico locale*";
  - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 01 "*Industria PMI e artigianato*";
  - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 03 "*Ricerca e innovazione*";
  - Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 04 "*Reti e altri servizi di pubblica utilità"*;
  - Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" Programma 01 "*Fonti energetiche"*;

. nota 15.03.2017 prot. 107031, della Direzione Programmazione Unitaria per una variazione compensativa:

- per l'anno 2018 con rimodulazione delle assegnazioni di spesa di competenza per complessivi Euro 9.406.524,07 *e* per l'anno 2019 per complessivi Euro 8.296.040.05 nell'ambito Titolo II *"Spese in conto capitale"*, delle seguenti Missioni e Programmi:
  - Missione 07 "*Turismo*" Programma 01 "*Sviluppo e valorizzazione del turismo*";

- Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*" Programma 02 "*Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*";
- Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente*" Programma 01 "*Difesa del suolo*";
- Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 01 "*Industria PMI e artigianato*";
- Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 04 "*Reti e altri servizi di pubblica utilità*";

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall' **Allegato B** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L. 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. del pag. 1 / 3

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 01	*SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE*				
0112 PROGRAMMA 12	**POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	+212.225,93
TOTALE PROGRAMMA 12	***POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+212.225,93**
TOTALE MISSIONE 01	***SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE***	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+212.225,93**
MISSIONE 07	*TURISMO*				
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-1.510.000,00	+855.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**+0,00**	**+0,00**	**-1.510.000,00**	**+855.000,00**
TOTALE MISSIONE 07	***TURISMO***	**+0,00**	**+0,00**	**-1.510.000,00**	**+855.000,00**
MISSIONE 08	*ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA*				
0802 PROGRAMMA 02	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+368.498,33	+336.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE***	**+0,00**	**+0,00**	**+368.498,33**	**+336.000,00**
TOTALE MISSIONE 08	***ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA***	**+0,00**	**+0,00**	**+368.498,33**	**+336.000,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+699.257,10	+950.742,93
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**+0,00**	**+0,00**	**+699.257,10**	**+950.742,93**

ALLEGATO A DGR n. del pag. 2 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+0,00**	**+0,00**	**+699.257,10**	**+950.742,93**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1002 PROGRAMMA 02	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+145.837,82	+336.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***	**+0,00**	**+0,00**	**+145.837,82**	**+336.000,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**+0,00**	**+0,00**	**+145.837,82**	**+336.000,00**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+1.452.556,00	+5.490.047,12
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**+0,00**	**+0,00**	**+1.452.556,00**	**+5.490.047,12**
1403 PROGRAMMA 03	**RICERCA E INNOVAZIONE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+915.000,00	+1.065.000,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***RICERCA E INNOVAZIONE***	**+0,00**	**+0,00**	**+915.000,00**	**+1.065.000,00**
1404 PROGRAMMA 04	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-146.524,07	-2.223.040,05
TOTALE PROGRAMMA 04	***RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ***	**+0,00**	**+0,00**	**-146.524,07**	**-2.223.040,05**
TOTALE MISSIONE 14	***SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ***	**+0,00**	**+0,00**	**+2.221.031,93**	**+4.332.007,07**
MISSIONE 17	*ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE*				
1701 PROGRAMMA 01	**FONTI ENERGETICHE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	+1.020.000,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONTI ENERGETICHE***	**+0,00**	**+0,00**	**+1.020.000,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 17	***ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE***	**+0,00**	**+0,00**	**+1.020.000,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+0,00	+0,00	+0,00	-212.225,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	+0,00	-2.944.625,18	-6.809.750,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**+0,00**	**+0,00**	**-2.944.625,18**	**-7.021.975,93**

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 3 / 3

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*	+0,00	+0,00	-2.944.625,18	-7.021.975,93
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 5

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+105.000,00	*+0,00*
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+7.500,00	*+0,00*
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+99.725,93	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+212.225,93**	***+0,00***
12	**TOTALE PROGRAMMA 12**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+212.225,93**	***+0,00***
01	*TOTALE MISSIONE 01*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+212.225,93**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. del pag. 2 / 5

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	-1.510.000,00	*+0,00*	+855.000,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**-1.510.000,00**	***+0,00***	**+855.000,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**-1.510.000,00**	***+0,00***	**+855.000,00**	***+0,00***
07	*TOTALE MISSIONE 07*	**+0,00**	***+0,00***	**-1.510.000,00**	***+0,00***	**+855.000,00**	***+0,00***
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+368.498,33	*+0,00*	+336.000,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+368.498,33**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+368.498,33**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***
08	*TOTALE MISSIONE 08*	**+0,00**	***+0,00***	**+368.498,33**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 3 / 5

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+750.000,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+699.257,10	*+0,00*	+200.742,93	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+699.257,10**	***+0,00***	**+950.742,93**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+699.257,10**	***+0,00***	**+950.742,93**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**+0,00**	***+0,00***	**+699.257,10**	***+0,00***	**+950.742,93**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+145.837,82	*+0,00*	+336.000,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+145.837,82**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+145.837,82**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***
10	***TOTALE MISSIONE 10***	**+0,00**	***+0,00***	**+145.837,82**	***+0,00***	**+336.000,00**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 4 / 5

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+1.452.556,00	*+0,00*	+630.000,00	*+0,00*
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+4.860.047,12	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+1.452.556,00**	***+0,00***	**+5.490.047,12**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+1.452.556,00**	***+0,00***	**+5.490.047,12**	***+0,00***
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+915.000,00	*+0,00*	+1.065.000,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+915.000,00**	***+0,00***	**+1.065.000,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**+915.000,00**	***+0,00***	**+1.065.000,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+0,00	*+0,00*	+7.750.000,00	*+0,00*	+5.905.000,00	*+0,00*
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	-7.896.524,07	*+0,00*	-8.128.040,05	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**-146.524,07**	***+0,00***	**-2.223.040,05**	***+0,00***
04	**TOTALE PROGRAMMA 04**	**+0,00**	***+0,00***	**-146.524,07**	***+0,00***	**-2.223.040,05**	***+0,00***
14	*TOTALE MISSIONE 14*	**+0,00**	***+0,00***	**+2.221.031,93**	***+0,00***	**+4.332.007,07**	***+0,00***

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 5 / 5

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+0,00	*+0,00*	+300.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	+0,00	*+0,00*	+720.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**+1.020.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+1.020.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
17	*TOTALE MISSIONE 17*	**+0,00**	***+0,00***	**+1.020.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	-212.225,93	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-212.225,93**	***+0,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	+0,00	*+0,00*	-2.944.625,18	*-2.944.625,18*	-6.809.750,00	*-6.809.750,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+0,00**	***+0,00***	**-2.944.625,18**	***-2.944.625,18***	**-6.809.750,00**	***-6.809.750,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**+0,00**	***+0,00***	**-2.944.625,18**	***-2.944.625,18***	**-7.021.975,93**	***-6.809.750,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**+0,00**	***+0,00***	**-2.944.625,18**	***-2.944.625,18***	**-7.021.975,93**	***-6.809.750,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***-2.944.625,18***	**+0,00**	***-6.809.750,00***

(Codice interno: 342491)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 368 del 28 marzo 2017

Autorizzazione alla costituzione nei giudizi avanti il TAR Veneto RG 325-327-328/2017 in materia di accreditamento degli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342490)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 369 del 28 marzo 2017

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342489)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 370 del 28 marzo 2017

N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342488)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 371 del 28 marzo 2017

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno R.G.N.R. 2013/1973.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342487)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 372 del 28 marzo 2017

Proposta di transazione relativa al contenzioso avanti la Corte di Cassazione r.g.n. 4923/2013, il giudizio avanti la Corte di Appello di Venezia, r.g.n. 642/2015; il Tribunale di Venezia r.g.n. 11114/2015.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342486)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 373 del 28 marzo 2017

Ratifica DPGR n. 23 del 09.03.2017 relativa ad autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342496)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 374 del 28 marzo 2017

Art. 56-bis, D.L. 69/2013. Approvazione elenco dei beni da acquisire dallo Stato - Agenzia del Demanio.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, preso atto del completamento delle procedure istruttorie che hanno comportato la decisione di confermare la relativa richiesta di acquisizione a titolo non oneroso dei beni di cui all'oggetto, si approva l'elenco dei beni (Allegato B) che saranno oggetto di trasferimento dallo Stato - Agenzia del Demanio alla Regione del Veneto, in attuazione del "Federalismo Demaniale". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR n. 2043/2013; DGR n. 2238/2013; nota 17.09.2013 prot. 389306, della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio); nota 10.07.2015 prot. 285177, della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio); nota 19.11.2015 prot. 471415, della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio); note 31.01.2017 prot. 39439 e 22.02.2017 prot. 73795 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio; nota 24.02.2017 prot. 2017/2755/DR-VE dell'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con gli Assessore Gianpaolo E. Bottacin, Roberto Marcato e Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Con l'adozione del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni in L. 98/2013, il legislatore, all'art. 56-bis, è intervenuto in merito al c.d. "Federalismo demaniale", di cui al D.Lgs. 85/2010, relativamente al trasferimento a titolo non oneroso, a favore degli enti territoriali, tra cui le Regioni, dei beni di proprietà statale.

In conseguenza di tale intervenuta disciplina legislativa in materia di "Federalismo Demaniale" la DGR 242/2011, ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro intersettoriale per l'attuazione del federalismo demaniale, demandando al Segretario Generale della Programmazione il coordinamento di tale gruppo, nonché l'assunzione di ogni necessaria iniziativa da proporre alla Giunta regionale.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, questa Amministrazione regionale ha presentato formale richiesta, nei confronti dello Stato - Agenzia del Demanio (entro il termine perentorio stabilito dallo Stato del 30.11.2013), di acquisizione a titolo non oneroso di un elenco di beni, di proprietà dello Stato, che sono stati individuati ed approvati con le DGR 2043/2013 e DGR 2238/2013.

A seguito dei pareri espressi dall'Agenzia del Demanio, relativamente ai beni che hanno ottenuto il parere positivo al trasferimento da parte dello Stato, sono state attivate le conseguenti procedure, stabilite dalla normativa statale in materia, che hanno comportato una prima fase di confronto, denominata "contatto", ove sono state consegnate, dagli uffici statali competenti per territorio alle Strutture regionali richiedenti, informazioni e documentazioni, sia di natura tecnica che amministrativa, relative ai beni richiesti ed una seconda fase, caratterizzata da sopralluoghi sui medesimi beni, in modo da ottenere, dalle citate Strutture regionali che avevano fatto richiesta di acquisizione, un quadro esaustivo di conoscenze necessario per valutare la "convenienza istituzionale" al loro utilizzo per lo svolgimento delle funzioni dalle stesse esercitate.

Terminate le procedure di cui sopra le Strutture regionali interessate hanno espresso un giudizio definitivo di conferma o meno alle originarie richieste di attribuzione dei beni (a suo tempo indicate sulla scorta della sola elencazione e ubicazione del bene), le cui risultanze vengono riportate nell'allegato prospetto (**Allegato A**), documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A seguito di tali valutazioni la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio), con apposite note di formale rinuncia alla originaria richiesta di trasferimento, ha comunicato di volta in volta all'Agenzia del Demanio l'elenco di quei beni che le Strutture regionali interessate hanno ritenuto istituzionalmente non funzionali al loro utilizzo, riservandosi di procedere alla adozione di apposito provvedimento ricognitivo di Giunta regionale di quei beni ritenuti necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali regionali; quanto sopra a completamento della procedura di conferma di richiesta di attribuzione dei beni, atto necessario per l'adozione dei relativi decreti statali di trasferimento degli stessi a questa Amministrazione regionale.

Preventivamente all'adozione del presente provvedimento, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ha notiziato la Sezione Bilancio (ora Direzione Bilancio e Ragioneria), in ordine alla contabilizzazione delle spese di gestione e di manutenzione, comunicate dalle Strutture regionali interessate, da sostenere in conseguenza dell'acquisizione di tali beni, nonché in ordine agli introiti derivanti da locazioni e occupazioni "sine titulo", che comporteranno analoghe riduzioni di trasferimento erariale dallo Stato alla Regione, con apposito decreto ministeriale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 56 bis, D.L. 69/2013, laddove stabilisce che "*...le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Gli Enti territoriali sono impegnati ad attuare effettivamente quanto rappresentato con l'istanza di acquisizione. Trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del Demanio l'Ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione";* inoltre, la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ha notiziato la Segreteria Generale della Programmazione in ordine agli esiti della conclusione delle procedure interne da parte delle Strutture regionali, relative alla conferma o meno dei beni richiesti.

Nel corso dei primi mesi del 2017, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, anche in considerazione dell'avvenuta riorganizzazione della struttura amministrativa avvenuta nel secondo semestre del 2016, ha completato l'istruttoria relativa alle richieste di attribuzione inviando alle strutture regionali competenti la versione aggiornata della proposta della presente deliberazione con i relativi allegati; tutte le strutture interessate hanno condiviso il contenuto del provvedimento e hanno confermato l'interesse all'acquisizione dei beni richiesti sulla base dei progetti di valorizzazione presentati ai sensi dell'art. 56-bis.

Per quanto sopra si propone di approvare l'elenco dei beni oggetto di conferma di richiesta di attribuzione nei confronti dello Stato - Agenzia del Demanio, contenuti nell'allegato prospetto (**Allegato B**) che questa Amministrazione regionale provvederà a formalizzare all'Organo statale al fine della relativa adozione dei decreti di trasferimento dei beni; fermo restando che, secondo le modalità procedurali previste dall'Agenzia del Demanio, Sede Centrale di Roma e contenute nel sito istituzionale sul Federalismo demaniale, le attività tecnico/amministrative, compresa l'eventuale regolarizzazione catastale da effettuare a cura e spese dell'Ente richiedente, saranno propedeutiche al provvedimento di trasferimento della proprietà dei beni in argomento.

La presente deliberazione e i relativi allegati saranno trasmessi dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio all'Agenzia del Demanio, in adempimento a quanto previsto dalla procedura di acquisizione ai sensi dell'art. 56 bis, D.L. 69/2013 e a riscontro anche della nota del 24.02.2017 prot. 2017/2755/DR-VE con cui la Direzione regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio ha chiesto di confermare, entro la data del 28.04.2017, le richieste di acquisizione presentate dall'Amministrazione regionale.

Non appena la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio (già Sezione Demanio Patrimonio e Sedi) avrà sottoscritto, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, gli atti formali di trasferimento dei beni da parte dello Stato - Agenzia del Demanio, con subentro in ambito regionale di tutti i rapporti attivi e passivi relativi a ciascun bene trasferito, ciascuna Struttura regionale che ne ha proposto l'acquisizione dovrà assicurare ogni adempimento, diretto o indiretto, connesso alla gestione ed alla manutenzione degli stessi, al fine della loro piena funzionalità istituzionale.

Nel frattempo le Strutture regionali richiedenti i beni in argomento saranno tenute, fin d'ora, a completare, con appositi provvedimenti, i progetti di valorizzazione dei beni richiesti sulla scorta delle linee di massima e dei relativi piani finanziari di spesa a suo tempo indicati a corredo delle richieste di acquisizione dei beni; i provvedimenti dovranno essere trasmessi alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio che dovrà, a sua volta, inoltrarli all'Agenzia del Demanio in conseguenza dell'azione di monitoraggio che il citato Organo statale è tenuto ad effettuare per verificare il pieno funzionale utilizzo degli stessi entro tre anni dal loro trasferimento, in mancanza del quale sarà tenuto a procedere al rientro dei cespiti nella proprietà dello Stato.

Per quanto attiene il coordinamento delle attività procedurali regionali propedeutiche e conseguenti a tali acquisizioni, di cui alla DGR 242/2011, si ritiene che tale attività venga esercitata dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in quanto direttamente interessato a tutte le fasi procedurali finora attuate e che dovranno essere completate.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I, L. 15.03.1997, n. 59";

VISTO il D.Lgs. 28.05.2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTO il D.L. 21.06.2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 09.08.2013, n. 98;

VISTA la L. 09.08.2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la DGR 242 del 15.03.2011 "Costituzione di un Gruppo di lavoro per l'attuazione del federalismo demaniale. D.Lgs. 85/2010 'Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19, L. 05.05.2009, n. 42'";

VISTA la DGR 2043 del 19.11.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, afferente il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo non oneroso, a favore della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 2238 del 03.12.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, afferente il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo non oneroso, a favore della Regione del Veneto. DGR 2043 del 19.11.2013 - Modifiche e integrazioni"

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti contenuti nell'**Allegato A**, espressi dalle Strutture regionali interessate, in ordine ai beni oggetto di richiesta di attribuzione a titolo non oneroso, presentate da questa Amministrazione regionale allo Stato - Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013;
3. di confermare le richieste di attribuzione a titolo non oneroso, ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013, dei beni di cui all'oggetto, contenuti nell'**Allegato B**, incaricando la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a trasmettere detto elenco, unitamente alla presente deliberazione, allo Stato - Agenzia del Demanio, al fine di procedere alla sottoscrizione dei decreti statali di trasferimento dei beni a favore della Regione;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione del Veneto, gli atti di trasferimento dei beni da acquisire a patrimonio regionale, atti che dovranno contestualmente essere trasmessi alle Strutture regionali che hanno proposto l'acquisizione dei beni al fine di procedere ad ogni adempimento, di natura amministrativa, tecnica e finanziaria, diretto o indiretto, connesso alla valorizzazione, alla gestione ed alla manutenzione dei beni stessi;
5. di attribuire al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio il coordinamento delle iniziative procedurali regionali, fino al completamento delle procedure conseguenti all'acquisizione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni;
6. di incaricare le Strutture regionali interessate a trasmettere alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio i provvedimenti di valorizzazione adottati sui beni in argomento, Struttura che dovrà a sua volta inoltrarli all'Agenzia del Demanio, titolare della funzione di monitoraggio sul loro effettivo utilizzo, a garanzia della piena funzionalità degli stessi entro tre anni dal loro trasferimento, al fine di evitare il rientro dei cespiti nella proprietà dello Stato;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Direzione Difesa del Suolo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio		13363 del 29/11/2013	VI	Montebello Vicentino			NCT 7	1, 5, 23, 29, 31, 34, 35, 41, 45, 59, 60, 63, 66, 73, 76		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 01/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
								NCT 10	1, 16, 22, 50, 67, 192, 202, 221, 222, 226, 227, 352, 353, 355, 356, 359, 458, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 459			

39c47911

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017** **pag. 2 di 19**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Direzione Difesa del Suolo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio		13151 del 29/11/2013	VI	Zermeghedo			NCT 3	48, 51, 53, 56, 74, 75, 76, 77		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 02/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
Direzione Difesa del Suolo; U.O. Genio civile Padova		PDB0213	7632 del 28/11/2013	PD	Sant'Urbano	Via Gorzone snc	Campagna Laghetto Carmignano di S. Urbano	NCT 9	10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 201, 202, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 255, 256, 26, 3, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 4, 5, 7, 9		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 18/04/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto e sopralluogo effettuati; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene.

39c47911

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Direzione Difesa del Suolo; U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio		7669 del 28/11/2013	PD	Sant'Urbano	Via Gorzone snc	Bacino Anconetta	NCT 9	1, 11, 21, 22, 123, 124, 125, 133, 248, 249, 251, 252, 267		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
			7909 del 28/11/2013	PD	Vighizzolo D'Este	Via Laghetto	Bacino Anconetta	NCT 22	1, 8, 25, 30, 53, 54, 55, 56, 57		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
								NCT 23	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 23, 35, 37, 59, 70, 71, 72, 75			
								NCT 24	1, 2, 34, 35, 36, 51, 52			

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017** **pag. 4 di 19**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0214	10568 del 28/11/2013	PD	Battaglia Terme	Via Squero	Appezzamento di terreno con soprastanti fabbricati	NCEU 4	1016, 1017, 145, 678		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Istruttoria conclusa; contatto effettuato; a seguito del sopralluogo comunicata nota di **rinuncia** all'Agenzia del Demanio
								NCT 4	1016, 1017, 141, 145, 449, 450, 451, 452, 950, 951			
		PDB0051	10548 del 28/11/2013	PD	Codevigo	Strada Statale Romea snc	Terreno arginale	NCT 36	48, 49, 91		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Istruttoria conclusa; contatto effettuato; a seguito del sopralluogo comunicata nota di **rinuncia** all'Agenzia del Demanio

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0151	10559 del 28/11/2013	PD	Montagnana	Via Argini sx Fiume Fratta snc	Reliquato demaniale fiume Fratta Cà Zambotto	NCT 1	68		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto e sopralluoghi effettuati; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene
		PDB0445	10588 del 28/11/2013	PD	Padova	Carlo Niccodemi snc	Relitto d'alveo del canale Roncaiette S. Gregorio Camin	NCT 108	303, 819, 1794		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017** **pag. 6 di 19**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0229	10574 del 28/11/2013	PD	Pernumia	Via Beolco snc	Terreno demaniale in Pernumia Molini	NCT 7	157, 232		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto e sopralluoghi effettuati; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene
U.O. Genio civile Treviso		TVB0777	10190 del 28/11/2013	TV	Castelfranco Veneto	Calle del Carbon, 2	Abitazione Treville	NCEU C/4	141	1	**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 04/04/2014	Sulla base dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria è stata comunicata nota di **rinuncia** all'Agenzia del Demanio
								NCT 17	637	0		

39c47911

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero *e* data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Treviso	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	TVB0767	10172 del 28/11/2013	TV	Asolo	Via Tuna	Negozio Parrucchiera Casella	NCEU 3	347	1	**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 04/04/2014	Sulla base dei dati acquisiti nel corso dell'istruttoria è stata comunicata nota di **rinuncia** all'Agenzia del Demanio
								NCEU 3	347	2		
								NCT 15	347	0		
U.O. Genio civile Rovigo		ROB0189	10010 del 28/11/2013	RO	Adria	Località Pignatta snc	Alveo tombato del Canalbianco Baricetta	NCT 61	417		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Presentato in data 13/05/2014 il **riesame** della domanda di attribuzione; comunicata a seguito del contatto e del sopralluogo **rinuncia** all'Agenzia del Demanio in attesa del richiesto riconoscimento della demanialità del bene

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Rovigo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	ROB0332	10097 del 28/11/13	RO	Canda	Punta Tartaro	Terreno espropriato per lavori di costruzione sostegno nuovo alveo fiume Tartaro Punta Tartaro	NCT 12	118		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	A seguito del contatto e del sopralluogo, comunicata **rinuncia** all'Agenzia del Demanio in attesa del richiesto riconoscimento della demanialità del bene
		ROB0358	10118 del 28/11/13	RO	Fratta Polesine	Frattta Polesine	Terreno per lavori di sistemazione del Canalbianco Fratta Polesine	NCT 19	30, 31, 41, 42, 43, 44, 49, 68, 89, 90		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	A seguito del contatto de del sopralluogo comunicata **rinuncia** all'Agenzia del Demanio in attesa del richiesto riconoscimento della demanialità del bene

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Rovigo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	ROB0465	13638 del 29/11/13	RO	Porto Viro	Via Argine Po snc	Relitto Ex Argine sinistro Po di Venezia, tratto a levante della SS. N. 309 Romea Contarina	NCT 14	44, 183, 326		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	**Rinuncia,** da parte della Struttura regionale competente a seguito del contatto effettuato con l'Agenzia del Demanio
		ROB0541	13596 del 29/11/13	RO	Ariano nel Polesine	Via Bacucco snc	Fabbricato demaniale "chiavica emissaria" loc. Gorino Veneto – Via Bacucco	NCEU 14	19	1, 2	**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	**Rinuncia**, da parte della Struttura regionale competente a seguito del contatto effettuato con l'Agenzia del Demanio

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Rovigo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	ROB221	13648 del 29/11/13	RO	Porto Viro	Strada Argine snc	Relitto di terreno località Contarina	NCT 14	216		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	**Rinuncia**, da parte della Struttura regionale competente a seguito del contatto effettuato con l'Agenzia del Demanio
		ROB538	13667 del 29/11/13	RO	Porto Viro	Via Torino 8	Fabbricato con terreno Donada Via Torino	NCEU 7	439 697	6, 8	**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Rovigo	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	ROB356	13573 del 29/11/13	RO	Trecenta	Trecenta Badia Polesine snc	Terreno per esecuzione lavori di parziale apertura dell'alveo del fiume Tartaro Trecenta	NCT 2	50		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
U.O. Genio civile Verona	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VRB0573	8784 del 28/11/13	VR	Cerea	Tra Boschetto e TorrettaV/TA	Terreno agrario tra Boschetto e Torretta V/TA	NCT 82	233, 26		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 11/03/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Genio civile Verona	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VRB0733	8780 del 28/11/13	VR	Verona	Via A. Sacchi 3	Terreno già demaniale prospiciente il progno di Avesa	NCT 113	459		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene
		VRB0511	9035 del 28/11/13	VR	Zevio	Via Pezzamala	Appezzamento di terreno golenale in destra d'Adige Mezzari di Perzacco	NCT 21	20, 36		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 11/03/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota regionale di conferma della richiesta di attribuzione del bene

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Supporto di Direzione – Direzione Ambiente	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VEB0653	8053 del 26/11/13	VE	Mira	Via Porto San Lorenzo snc	Cassa di colmata D zona porto industriale	NCT55	18, 19		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 09/09/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota reg di conferma della richiesta di attribuzione del bene
								NCT57	13, 14			
								NCT58	17			
								NCT59	10, 12, 9			
		VEB0654	8430 del 26/11/13	VE	Mira	Zona Porto Industriale snc	Cassa di colmata B ed E zona porto industriale	NCT53	26, 27		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 09/09/2014	*Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota reg di conferma della richiesta di attribuzione del bene*
								NCT54	34			
								NCT55	16, 17			
								NCT57	11, 12, 15			
								NCT58	16, 18			
								NCT59	7, 8			
		VEB0941	8471 del 26/11/13	VE	Venezia	Fusina snc	Cassa di colmata B ed E	NCT 32	2		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 01/4/2014	*Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota reg di conferma della richiesta di attribuzione del bene*

39c47911

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
U.O. Supporto di Direzione – Direzione Ambiente	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VEB0629	8491 del 26/11/13	VE	Mira	Via Pallada 12	Terreno su cui insiste fabbricato Moranzani di Fusina in comune di Mira	NCEU 44	72	Porzione	**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 01/4/2014	Istruttoria conclusa positivamente; contatto effettuato; pervenuta nota reg. di conferma della richiesta di attribuzione di porzione del bene
Direzione Agroambiente Caccia e pesca	Area Sviluppo Economico	VEB0583	9561 del 28/11/13	VE	San Donà di Piave	Via A. Mantegna snc	Terreno S. Donà di Piave	NCT 55	93		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 5/03/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, l D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag. del Demanio
		VEB0651	9679 del 28/11/13	VE	Venezia	S. Nicolò di Lido	Appezzamento di terreno a S. Nicolò di Lido sedime di V.G. Selva e Parte del Piazzale Ravà S. Nicolò di Lido	NCT 22	154		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 14/02/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, d D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag. del Demanio

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	Area Sviluppo Economico	VEB0652	9577 del 28/11/13	VE	Venezia	Riviera San Nicolò 8	Porzione poligono di tiro a segno del Lido di Venezia	NCT 22	211		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 21/03/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
		TVB0779	9525 del 28/11/13	TV	Treviso	Via Plinio il Vecchio	Terreno Santa Maria del Sile	NCT 35	1299, 448, 452		Parere positivo al trasferimento parziale comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 3/4/2014	All'esito del parere positivo parziale è stata inviata all'Agenzia del Demanio la **rinuncia** alla richiesta di attribuzione
		PDB0203	9220 del 28/11/13	PD	Padova	Via Lungargine Rovetta snc	Ex alveo canale Roncaiette Camin	NCT108	1142, 1146, 1147, 1148, 1150, 1391, 1392, 329, 333, 335, 336		Parere positivo al trasferimento parziale comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/4/2014	All'esito del parere positivo parziale è stata inviata all'Agenzia del Demanio la **rinuncia** alla richiesta di attribuzione

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017** **pag. 16 di 19**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	Area Sviluppo Economico	PDB0254	9499 del 28/11/13	PD	Vigonza	Via Paradisi snc	Area di sedime di alloggi per senza tetto demoliti	NCT 16	198		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
		VIB0677	9855 del 28/11/13	VI	Arzignano	Via Tiro a Segno 1	Ex poligono di tiro a segno	NCT 3	381, 95		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 24/02/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio
		VRB0839	9745 del 28/11/13	VR	Verona	Via Franco Faccio ND	Terreni esterni al Bastione S. Francesco in Comune di Verona	NCT 266	43/part		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 24/02/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag. del Demanio

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	**Area Regionale**	**Numero della scheda (opzionale)**	**Numero e data della pratica**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**Denominazione**	**Foglio**	**P.lla**	**Sub.**	**Parere dell'Agenzia del Demanio**	**Note**
U. O. Edilizia Ospedaliera	Area Sanità e Sociale		7157 del 22/11/13	VR	Verona	Via Torrettta	Ex Caserma Riva di Villasanta	NCT 159	301, 4, 111, 114, 116, 123		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 05/05/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag D Bene inserito dallo Stato – Agenzia del Demanio in un piano permute con la Regione del Veneto.
			7173 del 22/11/13	VR	Verona	Via Porta Catena	Ex Gasometro	NCT 192	82, 79, 99		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 18/04/2014	Procedimento di attribuzione art.56 bis, D.L. 69/13 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag.D. Bene inserito dallo Stato – Agenzia del Demanio in un piano permute con la Regione del Veneto.

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017** **pag. 18 di 19**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Note
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario			10205 del 28/11/13	BL	Farra d'Alpago	Località Pian Cansiglio	Ex base militare Caserma Bianchin	NCT 32	74, 75, 76, 77, 78		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 14/5/2014	Contatto effettuato con l'Ag. del Dem. Pervenuta nota di conferma acquisizione bene da parte dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura
ESU-ARDSU di Venezia Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario		VEB0092	11878 del 28/11/13	VE	Venezia	S. Alvise, 3206, 3207 3208	Monastero delle Suore della Carità	NCEU 12	375 66, 68, 1132, 4253, 4424, 4426, 5081, 5082, 5398	1	**Parere negativo** del 24/09/2014 da parte dell'Agenzia del Demanio (Portale demanio)	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Ag. del Dem.
								NCT 12	67, 68, 5170, 5710			
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale	Area Tutela e Sviluppo del Territorio		12608 del 29/11/13	TV	Codognè	Via Giannino Ancilotto	Ex Caserma Maset	NCT 13	107		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/3/2015	**Rinuncia**, da parte della Struttura regionale competente a seguito del contatto con l'Ag. del Dem

ALLEGATO A **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	**Area Regionale**	**Numero della scheda (opzionale)**	**Numero e data della pratica**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**Denominazione**	**Foglio**	**P.lla**	**Sub.**	**Parere dell'Agenzia del Demanio**	**Note**
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio	Area Risorse Strumentali		12864 del 29/11/13	VI	Bassano del Grappa	Viale Venezia	Ex Caserma Monte Grappa	NCT 2	89, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 1895, 1896, 1897, 1898		**Parere negativo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 2/05/2014	Procedimento di attribuzione ai sensi dell'art. 56-bis, D.L. 69/2013 concluso con il rigetto della domanda da parte dell'Agenzia del Demanio. Bene inserito dallo Stato – Agenzia del Demanio in un piano permute con la Regione del Veneto. Avvenuta consegna anticipata del bene.
								NCEU A/2	89, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 1895, 1896, 1897, 1898	1, 2, 3		

39c47911

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Valore inventariale
Direzione Difesa del Suolo; U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0213	7632 del 28/11/2013	PD	Sant'Urbano	Via Gorzone snc	Campagna Laghetto Carmignano di S. Urbano	NCT 9	10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 201, 202, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 255, 256, 26, 3, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 4, 5, 7, 9		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 18/04/2014	Euro 1.925.000,00
U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0151	10559 del 28/11/2013	PD	Montagnana	Via Argini sx Fiume Fratta snc	Reliquato demaniale fiume Fratta Cà Zambotto	NCT 1	68		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Euro 106.555,00

ALLEGATO B **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Valore inventariale
U.O. Genio civile Padova	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	PDB0229	10574 del 28/11/2013	PD	Pernumia	Via Beolco snc	Terreno demaniale in Pernumia Molini	NCT 7	157, 232		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Euro 9.160,00
U.O. Genio civile Verona	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VRB0573	8784 del 28/11/13	VR	Cerea	Tra Boschetto e TorrettaV/TA	Terreno agrario tra Boschetto e Torretta V/TA	NCT 82	233, 26		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 11/03/2014	Euro 27.602,00

ALLEGATO B **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	Area Regionale	Numero della scheda (opzionale)	Numero e data della pratica	Provincia	Comune	Indirizzo	Denominazione	Foglio	P.lla	Sub.	Parere dell'Agenzia del Demanio	Valore inventariale
U.O. Genio civile Verona	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VRB0733	8780 del 28/11/13	VR	Verona	Via A. Sacchi 3	Terreno già demaniale prospiciente il progno di Avesa	NCT 113	459		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 15/04/2014	Euro 21.850,00
U.O. Genio civile Verona	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VRB0511	9035 del 28/11/13	VR	Zevio	Via Pezzamala	Appezzamento di terreno golenale in destra d'Adige Mezzari di Perzacco	NCT 21	20, 36		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 11/03/2014	Euro 118.042,00

ALLEGATO B **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	**Area Regionale**	**Numero della scheda (opzionale)**	**Numero e data della pratica**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**Denominazione**	**Foglio**	**P.lla**	**Sub.**	**Parere dell'Agenzia del Demanio**	**Valore inventariale**
Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario			10205 del 28/11/13	BL	Farra d'Alpago	Località Pian Cansiglio	Ex base militare Caserma Bianchin	NCT 32	74, 75, 155,160/ parte 77, 78		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 14/5/2014	Euro 446.000,00
U.O. Supporto di Direzione – Direzione Ambiente	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VEB0653	8053 del 26/11/13	VE	Mira	Via Porto San Lorenzo snc	Cassa di colmata D zona porto industriale	NCT55	18, 19		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 9/9/2014	Euro 4.761.944,00
								NCT57	13, 14			
								NCT58	17			
								NCT59	10, 12, 9			
		VEB0654	8430 del 26/11/13	VE	Mira	Zona Porto Industriale snc	Cassa di colmata B ed E zona porto industriale	NCT53	26, 27		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 9/9/2014	Euro 6.795.360,00
								NCT54	34			
								NCT55	16, 17			
								NCT57	11, 12, 15			
								NCT58	16, 18			
								NCT59	7, 8			

ALLEGATO B **DGR nr. 374 del 28 marzo 2017**

Struttura regionale che ha manifestato l'interesse	**Area Regionale**	**Numero della scheda (opzionale)**	**Numero e data della pratica**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**Denominazione**	**Foglio**	**P.lla**	**Sub.**	**Parere dell'Agenzia del Demanio**	**Valore inventariale**
U.O. Supporto di Direzione – Direzione Ambiente	Area Tutela e Sviluppo del Territorio	VEB0941	8471 del 26/11/13	VE	Venezia	Fusina snc	Cassa di colmata B ed E	NCT 32	2		**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 1/4/2014	Euro 862.620,00
		VEB0629	8491 del 26/11/13	VE	Mira	Via Pallada 12	Terreno su cui insiste fabbricato Moranzani di Fusina in comune di Mira	NCEU 44	72	Porzione pari a 220 mq	**Parere positivo** al trasferimento comunicato con nota dell'Agenzia del Demanio del 1/4/2014	Euro 24.040,00

(Codice interno: 342467)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 377 del 28 marzo 2017

Modifica della scheda di dotazione ospedaliera della struttura di Cortina d'Ampezzo dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti e ulteriori disposizioni. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 2/CR del 27 gennaio 2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene modificata la scheda di dotazione ospedaliera della struttura Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con l.r. n. 23/2012 è stato approvato il nuovo piano regionale socio-sanitario, la cui efficacia è stata «prorogata sino al 31 dicembre 2018, ovvero non oltre all'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale», dall'art. 24 della l.r. n. 19/2016. La programmazione regionale approvata con la l.r. n. 23/2012 è improntata, tra gli altri, agli obiettivi di «sostenibilità economica» (. 2.1.) e di «riduzione o eliminazione delle duplicazioni e ridondanze di servizi» (con specifico riguardo all'assistenza ospedaliera, . 3.2.). Sostenibilità economica e riduzione o eliminazione delle duplicazioni e ridondanze di servizi sono obiettivi strategici, tanto più in un'epoca quale quella attuale caratterizzata da una progressiva riduzione delle risorse disponibili, ed è dal loro costante perseguimento che dipende la possibilità del Servizio sanitario del Veneto di conservare da un lato i livelli di eccellenza che a esso vengono riconosciuti anche in ambito internazionale, dall'altro lato di utilizzare al meglio, allo scopo di implementare i livelli delle prestazioni garantiti alla popolazione, le (sempre più ridotte) risorse disponibili. In linea di continuità e di sviluppo degli obiettivi strategici di cui alla l.r. n. 23/2012 si colloca la recente l.r. n. 19/2016, la quale, nella ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende Ulss, si attiene ai criteri-obiettivi di «garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario», di «migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi», di «garantire la sostenibilità economica del Servizio Sanitario Regionale», di «garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione»: cfr. art. 14, rispettivamente lett. a), b), d) ed e).

Con la deliberazione 19 novembre 2013, n. 2122, e quindi in attuazione della programmazione regionale, sono state approvate le nuove schede di dotazione ospedaliera, le quali, quanto ad Azienda Ulss 1 di Belluno (ora Azienda Ulss 1 Dolomiti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, l.r. n. 19/2016), e con specifico riferimento alla struttura di Cortina d'Ampezzo, dispongono quanto segue: «Azienda Ulss 1 di Belluno, struttura privata accreditata a indirizzo extra-regionale, 40 posti letto (p. l.) per ortopedia e traumatologia con vocazione extra-regionale, 30 p. l. per recupero e riabilitazione funzionale (70 p. l. totali struttura), Punto di Primo Intervento - PPI di tipo B. Note: struttura privata accreditata a indirizzo extra-regionale da assegnare con pubblica gara. Deve garantire il mantenimento dei servizi ambulatoriali per i residenti. La Giunta regionale definisce il budget annuale per l'attività rivolta ai pazienti regionali ed extra-regionali». La programmazione socio-sanitaria regionale prevede quindi che l'ospedale sia articolato su due unità operative (ortopedia-traumatologia e recupero e riabilitazione funzionale), con la scomparsa dell'unita operativa osteomielite che caratterizzava il progetto di sperimentazione gestionale a suo tempo approvato e per la cui attuazione Azienda Ulss 1 era stata autorizzata alla costituzione di una società mista per la realizzazione di quel progetto, nel quadro del modulo ammesso dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 502/1992; la programmazione socio-sanitaria prevede inoltre che il presidio sia connotato da una forma di gestione a mezzo di soggetto privato accreditato, da individuare con pubblica gara, e non più a mezzo di società mista pubblico-privato, ossia nel quadro di una sperimentazione gestionale. Si ricorda a questo proposito che l'art. 9-bis d.lgs. n. 502/1992, nell'introdurre la figura della sperimentazione gestionale, l'ha definita come «nuovo modello gestionale che prevede forme di collaborazione, anche attraverso la forma societaria, tra il Servizio Sanitario Nazionale e soggetti privati», stabilendo il divieto per le Aziende Ulss «di costituire società di capitali aventi a oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute al di fuori dei programmi di sperimentazione». La decisione espressa con DGR n. 2122/2013, di una gestione a mezzo di soggetto privato accreditato (da individuare con pubblica gara), è pertanto incompatibile con la formula gestoria - possibile solo nel quadro di una programma di sperimentazione - di una società mista pubblico-privata partecipata da un'Azienda Ulss. La DGR, inoltre, esprime la decisione di abbandonare una delle specifiche vocazioni poste alla base della sperimentazione gestionale, precisamente, la cura delle infezioni ossee e specificamente dell'osteomielite. Si deve considerare, a quest'ultimo riguardo, che la DGR n. 2122/2013 è successiva all'acquisizione, da parte della Regione, della relazione del Gruppo di esperti di cui alla DGR di presa d'atto n. 448/2010 e della relazione di Age.na.s. acquisita il 2 dicembre 2011, entrambe riferite alla sperimentazione gestionale in atto presso l'ospedale Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo. Entrambe le relazioni convergevano invero nella valutazione che la mission della struttura, connotante il progetto di sperimentazione gestionale e rappresentata dalla cura dell'osteomielite con attrattività extra-regionale, non era stata raggiunta e che, in particolare, il numero di ricoveri per osteomielite era in riduzione

tanto per i pazienti fuori Azienda Ulss quanto per i pazienti fuori Regione. Entrambe le relazioni, poi, evidenziavano che l'attrattività extra-regionale era in forte riduzione per tutte le attività svolte nel presidio e che, sotto questo dirimente profilo, la sperimentazione gestionale non aveva conseguito il risultato atteso. La relazione Age.na.s. in particolare evidenziava che, per i ricoveri dell'unità operativa ortopedia-traumatologia, la mobilità attiva extra-regionale era in riduzione e che erano in riduzione pure i ricoveri di pazienti residenti nel territorio di pertinenza di Azienda Ulss 1, ponendo il dato in relazione alla presenza, in detto territorio, di altre unità operative complesse per detta funzione; Age.na.s. registrava bensì un aumento di ricoveri per pazienti di altre Aziende Ulss venete, ma dava atto che circa il 60% dei ricoveri ordinari risulta essere «a elevato rischio di inappropriatezza» e che di conseguenza l'aumento dei ricoveri in detta unità operativa, che «riguarda residenti in Regione ma provenienti da altre Ulss», «ha portato una riduzione della complessità e un aumento del rischio di inappropriatezza». Considerata la conformità delle conclusioni rassegnate nelle due relazioni acquisite dalla Regione con riferimento alla sperimentazione gestionale in atto presso l'Ospedale Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo, e posto che entrambe rimettevano le conseguenti scelte alla sede programmatoria regionale, la Regione, nell'assumere la deliberazione n. 2122/2013, ha pertanto espresso le sue determinazioni in piena applicazione dei principi e dei criteri ispiratori della l.r. n. 23/2012, che pone al centro della nuova programmazione obiettivi di «sostenibilità economica» (. 2.1.) e di «riduzione o eliminazione delle duplicazioni e ridondanze di servizi» (. 3.2., con riferimento all'assistenza ospedaliera): obiettivi, come si è sopra evidenziato, ribaditi con la l.r. n. 19/2016.

Con delibera di Giunta regionale 11 marzo 2014, n. 286, e in chiara derivazione dall'art. 13 l.r. n. 3/2013, successivamente abrogata con l.r. n. 33/2014, la Regione aveva dato «atto della cessazione della sperimentazione gestionale». La delibera era stata assunta sulla base degli atti istruttori rappresentati dall'analisi del Gruppo di esperti di cui alla delibera di presa d'atto di Giunta Regionale n. 448/2010 e dalla relazione sulla gestione di Azienda Ulss 1, in particolare quella integrativa del 6 dicembre 2013. Il motivo portante della decisione era rappresentato dalla rilevazione dell'esito non positivo del progetto, dalla constatazione che la sperimentazione non era dotata di attrattività extra-regionale e non ne aveva determinato l'incremento, e che nella sostanza l'attività erogata era duplicativa di quella di Azienda Ulss 1 e di altre Aziende sanitarie venete.

Successivamente è intervenuta la l.r. 22 ottobre 2014, n. 33, il cui art. 4, comma 1, dispone l'abrogazione dell'art. 13 l.r. n. 3/2013. Il comma 2 del medesimo art. 4 dispone che «Azienda Ulss 1 è autorizzata a mantenere la partecipazione maggioritaria nella società mista pubblico-privata Istituto Codivilla Putti di Cortina s.p.a. sino alla individuazione di nuove forme di gestione, e comunque non oltre trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge»; l'autorizzazione è conferita «al fine di garantire la qualità del servizio sanitario sia per i residenti sia per i turisti relativamente al primo e pronto intervento nonché alla diagnostica di base e alla specialistica ambulatoriale, e di ripristinare la valorizzazione di un servizio sanitario specialistico di eccellenza nel campo della traumatologia da sport e delle infezioni ossee articolari». Il comma 3 del medesimo art. 4 dispone che «la Giunta regionale è autorizzata a verificare la possibilità di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva».

La delibera 21 aprile 2015, n. 570, ha preso atto della l.r. n. 33/2014 e di conseguenza ha annullato in autotutela la delibera n. 286/2014, stabilendo peraltro che rimangono «ferme le considerazioni in essa svolte in merito alle criticità rilevate sulla sperimentazione gestionale». La medesima DGR n. 570/2015 «invita Azienda Ulss 1 ad attivare quanto necessario al fine di procedere, con pubblica gara, all'assegnazione dell'Ospedale a struttura privata accreditata, secondo quanto previsto dalla scheda di dotazione ospedaliera di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 2122/2013», e dispone che «conseguentemente si dà atto che la sperimentazione gestionale pubblico privata dell'ospedale di Cortina non può continuare oltre i termini fissati dalla citata legge regionale».

È pertanto pacifico che la decisione di abbandono della sperimentazione gestionale in quanto non compatibile con gli obiettivi strategici della legge regionale di programmazione, già espressa con la DGR n. 2122/2013, è stata confermata con la l.r. n. 33/2014, la quale invero autorizza Azienda Ulss a mantenere la quota societaria nella società di sperimentazione gestionale sino all'individuazione di nuove forme di gestione: la l.r., infatti, è sul punto del tutto coerente con la scelta programmatoria che impone, per l'Ospedale di Cortina d'Ampezzo, l'individuazione di forme di gestione diverse dalla sperimentazione gestionale, e specificamente la forma di gestione a mezzo di operatore privato accreditato (da individuare in esito a pubblica gara).

In merito alla verifica, di cui all'art. 4 l.r. n. 33/2014, della «possibilità di gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca specializzati nel settore delle infezioni ossee e della traumatologia sportiva», si rappresenta che tale coinvolgimento è, nell'attuale assetto istituzionale, estremamente complesso e aleatorio quanto a raggiungimento del risultato, anche alla luce del fatto che le evidenze epidemiologiche evidenziano una costante riduzione delle patologie nel settore delle infezioni ossee e che alle esigenze assistenziali correlate alla traumatologia sportiva il Servizio Sanitario Regionale è attualmente in grado di far fronte in modo ottimale anche con l'organizzazione del sistema di eli-soccorso; e inoltre che non sussistono, anche alla luce di quanto dispone il recente d.lgs. n. 175/2016, le condizioni per una gestione pubblico-privata con maggioranza pubblica.

Si deve aggiungere che, a conferma della perdurante validità della scelta regionale di abbandono della sperimentazione gestionale già espressa con la DGR n. 2122/2013, si pone la recente linea di sviluppo istituzionale e ordinamentale riflessa nella decisione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all'atto rep. 16/104/CR7a/C7 del 29 settembre 2016: linea di sviluppo che si esprime nella regolazione dei flussi finanziari tra le Regioni per il governo della mobilità extra-regionale, attraverso la fissazione dei c.d. tetti di mobilità extra-regionale, al cui superamento con oneri a carico del Servizio sanitario pubblico, quanto alle prestazioni di ricovero ospedaliero diverse dalle alte specialità e oncologiche, sarà possibile procedere in forza di accordi tra le Regioni. In base a tale nuovo modello, al quale soggiacciono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di ricovero diversi dalle Aziende Ulss e dalle Aziende ospedaliere, l'obiettivo di una espansione lineare dell'attrattività extra-regionale (o mobilità attiva) da parte delle strutture erogatrici private - che era uno degli obiettivi alla base del progetto di sperimentazione gestionale - non è più perseguibile, posto che, una volta raggiunto il tetto, le strutture erogatrici non saranno più destinatarie dei rimborsi da parte delle Regioni di provenienza dei pazienti ricoverati. Per raggiungere l'obiettivo di dotare la struttura di attrattività extra-regionale, pertanto, e fermo restando che dai tetti di mobilità rimangono escluse solo le prestazioni di alta specialità e quelle oncologiche come da DGR 15 novembre 2016, n. 1816, sarà necessario che la struttura erogatrice provveda o all'erogazione di prestazioni di alta specialità, oppure che l'attrattività extra-regionale sia garantita da accordi tra la Regione Veneto e altre Regioni, ovvero provveda a erogare prestazioni non di alta specialità né oncologiche con oneri non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, bensì degli assistiti.

Con riferimento a quanto dispone la DGR n. 570/2015, si osserva inoltre che la dismissione della partecipazione societaria dell'Azienda Ulss nella società di sperimentazione gestionale è operazione complessa che postula l'applicazione, da parte dell'Azienda Ulss, del recente d.lgs. n. 175/2016 e la previa soluzione dei molteplici problemi interpretativi e di conformità a Costituzione che la novella legislativa comporta. Si dà atto tuttavia che l'attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale, così come confermata - per la parte che riguarda la sperimentazione gestionale di Cortina d'Ampezzo - dalla DGR n. 570/2015, la cui vigenza è «prorogata sino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale» dall'art. 24 della l.r. n. 19/2016, non richiede che l'Azienda Ulss dismetta la sua partecipazione societaria nella predetta società di sperimentazione gestionale, posto che la decisione di cessazione della sperimentazione, già assunta nella competente sede regionale, postula che, in sede attuativa, l'Azienda Ulss ponga in essere quanto necessario per assicurare che alla gestione si proceda a mezzo di un operatore privato accreditato da individuare con pubblica gara. A questo proposito, si osserva che i rapporti tra società di sperimentazione gestionale e Azienda Ulss si prestano a essere risolti attraverso l'impiego degli strumenti contrattuali previsti dagli accordi *inter partes*, i quali prevedono il pieno rientro della disponibilità della struttura ad Azienda Ulss, a seguito della decisione regionale sull'abbandono della sperimentazione gestionale.

Occorre però tener conto, ai fini della piena attuazione della programmazione regionale vigente e specificamente ai fini di una gestione dell'Ospedale di Cortina a mezzo di operatore privato accreditato da individuare con pubblica gara, della sopravvenienza normativa rappresentata dal d.m. n. 70/2015, oltre che di quella rappresentata dalla linea evolutiva ordinamentale - riflessa nella decisione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all'atto rep. 16/104/CR7a/C7 del 29 settembre 2016 - verso la fissazione dei c.d. tetti di mobilità extra-regionale, al cui superamento con oneri a carico del Servizio sanitario pubblico, quanto alle prestazioni di ricovero ospedaliero diverse dalle alte specialità e oncologiche, è possibile procedere in forza di accordi tra le Regioni. Queste sopravvenienze normative e di assetto istituzionale (quanto ai rapporti tra Regioni in materia di flussi finanziari indotti da mobilità extra-regionale), invero, rendono opportuna, nel quadro della programmazione socio-sanitaria vigente, che la dotazione di posti letto per acuti nella struttura di Cortina d'Ampezzo venga incrementata onde rendere la struttura conforme al parametro quali-quantitativo di cui al d.m. n. 70/2015, da un lato; che venga precisato che l'obiettivo dell'attrattività extra-regionale sarà condizionato, nel quadro della linea evolutiva ordinamentale sopra ricordata, o dalla stipula di accordi tra Regioni, oppure dalla non imputabilità al Servizio sanitario pubblico dei costi per le prestazioni di ricovero in favore di pazienti extra-regione una volta che fosse superato il tetto finanziario stabilito in sede concertativa tra Regioni e Provincie autonome. Si deve precisare altresì che il d.m. n. 70/2015, e quindi il parametro quali-quantitativo (quanto ai posti letto per acuti) da esso fissato in funzione dell'accreditamento, inciderebbe anche nel caso in cui non fosse già stata assunta, nella competente sede regionale, la decisione di abbandonare la sperimentazione gestionale in atto: e infatti l'art. 15, lett. l), n. 4, della l.r. n. 19/2016 impone che si proceda alla verifica dell'attualità, oltre che dei procedimenti, anche dei requisiti previsti dalla vigente disciplina per l'accreditamento istituzionale. Ne consegue che, anche nel caso in cui la Regione non avesse già assunto la decisione di abbandonare la sperimentazione gestionale di cui al progetto a suo tempo approvato, l'accreditamento della struttura sarebbe assoggettato a revisione, per l'insussistenza attuale del requisito quali-quantitativo per l'accreditamento di cui al d.m. n. 70/2015; a questo proposito deve essere dato atto del fatto che non sarebbe possibile procedere all'adeguamento al parametro quali-quantitativo per l'accreditamento di cui al d.m. n. 70/2015 nel quadro di una perdurante sperimentazione gestionale, perché ciò si tradurrebbe in un radicale cambiamento del progetto di sperimentazione gestionale a suo tempo approvato dalla Regione, la cui attuazione rappresenta la ragione in forza della quale Azienda Ulss 1 è stata a suo tempo autorizzata a costituire la s.p.a. di sperimentazione gestionale.

Occorre prendere atto inoltre che a far data dal 29 aprile 2017 la sperimentazione gestionale dovrà cessare, come da decisione già assunta nel 2013 e differita sotto il profilo temporale dalla DGR n. 570/2015 appunto fino al 29 aprile 2017. Nell'ipotesi in cui entro tale data la scheda di dotazione ospedaliera non fosse adeguata a quanto dispone il d.m. n. 70/2015, ovvero la gestione dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo non fosse definitivamente aggiudicata a un operatore privato accreditato, la

sperimentazione gestionale non potrà essere ulteriormente prorogata e dovrà quindi inderogabilmente cessare, rispondendo all'interesse generale della collettività locale, oltre che all'interesse pubblico all'attuazione degli obiettivi programmatori rappresentati dalla «sostenibilità economica» e - con specifico riguardo all'assistenza ospedaliera - dalla «riduzione o eliminazione delle duplicazioni e ridondanze di servizi», che la struttura di Cortina d'Ampezzo sia resa conforme alle esigenze assistenziali attuali e all'attuale quadro normativo e istituzionale.

Nondimeno, tenuto conto della necessità di salvaguardare la specificità del territorio bellunese e dell'area montana in cui ricade la struttura, così come imposto dallo Statuto regionale e da ultimo dall'art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 19/2016, e allo scopo di assicurare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente e alla popolazione turistica nonché di preservare il patrimonio immateriale rappresentato dalla funzionalità della struttura sanitaria cortinese, nelle more dovranno comunque essere garantite le attività poliambulatoriali e quelle del punto di primo intervento, alle quali procederà, nella forma della gestione diretta, Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Ciò premesso e per le ragioni sopra esposte, la Giunta Regionale ha approvato la deliberazione n. 2/CR del 27 gennaio 2017 con la quale si è preso atto che la cessazione della sperimentazione, già deliberata con DGR n. 2122/2013 e confermata con la l.r. n. 33/2014 e con la DGR n. 570/2015, è fissata per il 29 aprile 2017. La cessazione della sperimentazione non si presta a essere ulteriormente differita nel tempo perché tanto l'interesse generale della collettività locale quanto l'interesse pubblico all'attuazione dei macro-obiettivi della programmazione socio-sanitaria, quali da ultimo ribaditi e specificati con la l.r. n. 19/2016, impongono che la struttura sia resa conforme ai parametri quali-quantitativi di cui al d.m. n. 70/2015 e alle linee evolutive ordinamentali relative al governo dei flussi finanziari per la mobilità extra-regionale, il che è incompatibile con qualsiasi ulteriore differimento del termine già fissato per la cessazione della sperimentazione gestionale.

Con la DGR n. 2/CR/2017, inoltre, è stata modificata la scheda di dotazione ospedaliera della struttura di Cortina, conformando la stessa alla sopravvenienza normativa di cui al d.m. n. 70/2015, come riportato nell'Allegato A del citato atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 (allegato C).

Infine, la Giunta Regionale con la DGR n. 2/CR/2017 ha stabilito che, nel caso in cui entro il termine del 29 aprile 2017 non siano completati gli itinera procedimentali necessari per la conformazione della struttura agli attuali requisiti quali-quantitativi ovvero Azienda Ulss non abbia concluso con l'aggiudicazione definitiva il procedimento di scelta di un operatore privato accreditato cui affidarne la gestione, eventuali prestazioni di ricovero non potranno essere erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. A tutela del diritto alla salute della popolazione residente e turistica nonché della specificità del territorio della Conca ampezzana e delle sue dinamiche insediative, dovranno essere garantiti da parte di Azienda Ulss 1 Dolomiti, e quindi con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, le attività di poliambulatorio e le attività correlate al punto di primo intervento.

La citata deliberazione, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 53 del 8 marzo 2017, ha esaminato la DGR n. 2/CR/2017 ed ha espresso *parere favorevole all'unanimità, limitatamente alle proposte di modifica contenute nella scheda di dotazione ospedaliera* allegata alla deliberazione *perché la cessazione della sperimentazione gestionale presso l'ospedale Codivilla Putti è stata precedentemente normata dall'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33 e dalla DGR n. 570 del 21 aprile 2015* (PAGR n. 166).

La commissione ha espresso inoltre le seguenti *raccomandazioni* alla Giunta Regionale:

a) si invita la Giunta a valutare l'opportunità di assegnare alla CRAV, in virtù delle sue riconosciute capacità ed esperienze acquisite nella gestione di gare complesse, il procedimento di scelta di un operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo nel più breve tempo possibile, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando;

b) si invita la Giunta a far sì che vengano garantite, oltre alle attività di poliambulatorio e a quelle correlata al punto di primo intervento, nei modi ritenuti più opportuni e sino all'individuazione del suddetto operatore privato accreditato, tutte le prestazioni previste dalla nuova scheda di dotazione ospedaliera, avvalendosi anche del personale, non dipendente dall'Azienda Ulss, attualmente impiegato presso la società Codivilla Putti SpA;

c) si chiede alla Giunta di adeguare il budget di competenza dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti, in modo tale da garantire i tetti di spesa necessari per l'espletamento delle attività individuate al punto precedente;

d) si sollecita la Giunta ad accelerare il procedimento in corso relativamente all'adeguamento dell'ospedale di Cortina, in previsione dei campionati del mondo di sci alpino 2021.

Con il presente atto si propone di recepire il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare. In merito alle *raccomandazioni* sopra riportate si forniscono le seguenti precisazioni:

a) si condivide sull'opportunità di assegnare alla Centrale Regionali Acquisti Veneto - CRAV, che opera all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo nel più breve tempo possibile, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando;

b) si condivide sulla necessità di attuare tutte le possibili soluzioni al fine di garantire, sino all'individuazione dell' operatore privato accreditato, tutte le prestazioni previste dalla scheda di dotazione ospedaliera, oggetto del presente atto, avvalendosi anche del personale, non dipendente dall'Azienda Ulss, attualmente impiegato presso la società Codivilla Putti SpA;

c) l'adeguamento del budget dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti sarà oggetto di valutazione in seno al procedimento di assegnazione delle risorse alle Aziende del SSR per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, anche alla luce di quanto disposto dal DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", di recente pubblicazione (GU n. 65 del 18 marzo 2017 Suppl. Ordinario n. 15);

d) l'adeguamento dell'ospedale di Cortina in riferimento ai campionati del mondo di sci alpino 2021 sarà oggetto di valutazione all'interno del percorso di adeguamento complessivo del sistema regionale all'evento citato.

Ciò premesso e per le ragioni sopra esposte, si propone di prendere atto che la cessazione della sperimentazione, già deliberata con DGR n. 2122/2013 e confermata con la l.r. n. 33/2014 e con la DGR n. 570/2015, è fissata per il 29 aprile 2017. La cessazione della sperimentazione non si presta a essere ulteriormente differita nel tempo perché tanto l'interesse generale della collettività locale quanto l'interesse pubblico all'attuazione dei macro-obiettivi della programmazione socio-sanitaria, quali da ultimo ribaditi e specificati con la l.r. n. 19/2016, impongono che la struttura sia resa conforme ai parametri quali-quantitativi di cui al d.m. n. 70/2015 e alle linee evolutive ordinamentali relative al governo dei flussi finanziari per la mobilità extra-regionale, il che è incompatibile con qualsiasi ulteriore differimento del termine già fissato per la cessazione della sperimentazione gestionale.

Si propone di modificare la scheda di dotazione ospedaliera della struttura di Cortina, conformando la stessa alla sopravvenienza normativa di cui al d.m. n. 70/2015, come riportato nell'**Allegato A** parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 (allegato C).

Inoltre, si propone di assegnare alla Centrale Regionali Acquisti Veneto - CRAV, che opera all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo nel più breve tempo possibile, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando.

Infine si propone di attuare tutte le possibili soluzioni al fine di garantire, sino all'individuazione dell'operatore privato accreditato, tutte le prestazioni previste dalla scheda di dotazione ospedaliera di cui all'**Allegato A**, ivi comprese le attività di poliambulatorio, avvalendosi anche del personale, non dipendente dall'Azienda Ulss, attualmente impiegato presso la società Codivilla Putti SpA.

Si dà evidenza che, anche al di là delle peculiarità dell'ospedale di Cortina d'Ampezzo, l'elaborazione e la stipula di accordi con altre Regioni rende possibile, per le strutture radicate nella Regione Veneto diverse da quelle delle Aziende Ulss e ospedaliere, la non vincolatività dei tetti di mobilità extra-regionali e di incrementare così la piena operatività e funzionalità del modello erogativo veneto, assicurandone al contempo la migliorabilità delle performances, alla luce dell'ormai pacifica acquisizione - estrinsecata dal d.m. n. 70/2015 e dai modelli elaborati da O.m.s. - che gli standard qualitativi, così di struttura come di sistema, sono inscindibilmente connessi a standard quantitativi, ossia al quantum di prestazioni erogate.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70;

Visto l'atto della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome rep. 16/104/CR7a/C7 del 29 settembre 2016;

Visto il Piano socio sanitario regionale 2012-2016;

Vista la legge regionale 28 giugno 2012, n. 23;

Vista la legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 13;

Vista la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 33;

Vista la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Vista la DGR n. 2122 del 18 novembre 2013;

Vista la DGR n. 286 del 11 marzo 2014;

Vista la DGR n. 570 del 21 aprile 2015;

Vista la DGR n. 2/CR del 27 gennaio 2017;

Visto l'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23;

Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 53 del 8 marzo 2017 (PAGR 166);

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

2. di prendere atto che la cessazione della sperimentazione, già deliberata con DGR n. 2122/2013 e confermata con la l.r. n. 33/2014 e con la DGR n. 570/2015, è fissata per il 29 aprile 2017;

3. di modificare la scheda di dotazione ospedaliera della struttura di Cortina, conformando la stessa alla sopravvenienza normativa di cui al d.m. n. 70/2015, come riportato nell'**Allegato A** parte integrante del presente atto, che si intende sostitutiva di quella approvata con la DGR n. 2122/2013 (allegato C);

4. di assegnare alla Centrale Regionali Acquisti Veneto - CRAV, che opera all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR - CRAV, il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo nel più breve tempo possibile, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando;

5. di attuare tutte le possibili soluzioni al fine di garantire, sino all'individuazione dell'operatore privato accreditato di cui al punto 4., l'erogazione di tutte le prestazioni previste dalla scheda di dotazione ospedaliera di cui all'**Allegato A**, ivi comprese le attività di poliambulatorio, avvalendosi anche del personale, non dipendente dall'Azienda Ulss, attualmente impiegato presso la società Codivilla Putti SpA;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. l'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr
n del

PAG. 1/1



Azienda Ulss 1 Dolomiti

O. CORTINA Struttura Privata Accreditata a indirizzo extraregionale

		Posti letto	Apicalità	Note
1_ACUTI				
B-Area Chirurgica				
Funzioni				
26	Medicina Generale	20		
36	Ortopedia e Traumatologia	40		Con vocazione extraregionale
	TOTALE AREA	**60**		
E-Area Servizi di Diagnosi e Cura				
Funzioni				
S_15	Punto di Primo Intervento			PPI di tipo B
	TOTALE AREA			
	TOTALE ACUTI	**60**		
2_RIABILITAZIONE				
F-Area Riabilitativa				
Funzioni				
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	**20**		
	TOTALE AREA	**20**		
	TOTALE RIABILITAZIONE	**20**		
TOTALE STRUTTURA		**80**		

Note

Struttura Privata Accreditata a indirizzo extraregionale da assegnare con pubblica gara.
Deve garantire il mantenimento dei servizi ambulatoriali per i residenti. La Giunta Regionale definisce il budget annuale per l'attività rivolta ai pazienti regionali ed extraregionali

(Codice interno: 342469)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 378 del 28 marzo 2017

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti strutture per pazienti psichiatrici: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.1 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.2 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale site ad Arcugnano (VI) - Via Costacolonna n.6 capacità recettiva pari a n.14 posti ciascuna. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si provvede al rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le C.T.R.P. in oggetto per pazienti psichiatrici per una capacità recettiva pari a n.14 utenti ciascuna, site a Arcugnano (VI) - Via Costacolonna n.6. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo dell'accreditamento presentata dalla Casa Di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. del 28.1.2016 prot. reg. n.41240/2016; parere ULSS n.6 Vicenza del 13.7.2016, prot. reg. n.271632/2016; parere U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 6.12.2016 prot. n.477757; rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Berica redatto in data 19.1.2017 e trasmesso con nota del 25.1.2017 prot. n.30711/2017 parere C.R.I.T.E. del 21.2.2017 pervenuto il 27.2.2017 prot. reg.n.80088.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull'integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell'accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l'allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale, ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette - C.T.R.P. - definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette possano avere una capienza massima di 14 posti.

Premesso quanto sopra la Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l., con sede legale a Arcugnano (VI), Via Costacolonna 6, è stata accreditata, con provvedimento giuntale n.3254 del 21.12.2010 e in data 28.1.2016 ha presentato richiesta di rinnovo dell'accreditamento.

Premesso che il rilascio dell'accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m.i. quali:

A) possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
B) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
C) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18;
D) verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi;

è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:

- con Decreto del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 108 del 16.5.2016 è stata rinnovata alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività presso le C.T.R.P. in oggetto per n.14 posti ciascuna;
- l'Azienda U.L.S.S. n. ULSS 6 Vicenza con nota del 13.7.2016, prot. reg. n.271632/2016, ha dichiarato che le due strutture fanno parte del sistema di offerta della programmazione attuativa locale aggiornata con la Ri-pianificazione del Piano di Zona per l'anno 2016 e trovano coerenza sia in termini di necessità assistenziali che in termini di sostenibilità economica;
- l'U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 6.12.2016, ha espresso parere favorevole con la programmazione regionale rilevando che i posti letto di C.T.R.P. regionali, complessivamente attivi, sono inferiori al numero indicato nella DGR n.2122/2013, includendo anche i 28 p.l. di Villa Margherita e che "l'ammontare dei posti letto da attivare riveste carattere esclusivamente di indirizzo e pertanto non vincolante";
- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'ULSS n.8 Berica in data 19.1.2017 e trasmesso con nota del 25.1.2017 concluso con un punteggio complessivo finale di 98,6%;
- l'Azienda Sanitaria ha altresì specificato, ai fini della valutazione delle incompatibilità, di aver confrontato l'elenco fornito dalla struttura con l'elenco dei dipendenti pubblici dei S.A.I.-M.A.P.-P.S.L. e M.C.A. fornito dagli uffici regionali e le informazioni raccolte dal S.A.O. dell'ULSS di Vicenza senza riscontrare criticità;
- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), nella seduta del 21.2.2017, ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di rinnovo dell'accreditamento per le C.T.R.P. in epigrafe "sulla base dell'istruttoria e della documentazione formata dalla struttura competente e agli atti degli uffici".

Tutto ciò premesso si propone di rinnovare l'accreditamento alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti strutture per pazienti psichiatrici:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.1 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.2 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale

site ad Arcugnano (VI) - Via Costacolonna n.6

capacità recettiva pari a n.14 posti ciascuna.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art.8 quater;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n. 3254 del 21.12.2010; n.748 del 7.6.2011; n. 434 del 20.3.2012; n.2122/2013 e n.1111 dell'1.7.2014;

VISTA la domanda rinnovo dell'accreditamento del 28.1.2016, prot. reg. n.41240/2016, presentata dalla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. per le C.T.R.P. in oggetto;

VISTO il decreto del DirigenteSettore Accreditamento Area Sanitaria n. 108 del 16.5.2016 con il quale è stata rinnovata alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività socio-sanitaria presso le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette n.1 e n.2 - Moduli ad Alta Intensità Assistenziale - per una capacità recettiva pari a n.14 utenti ciascuna;

VISTO il parere ULSS n.6 Vicenza del 13.7.2016, prot. reg. n.271632/2016;

VISTO il parere della U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 6.12.2016 prot. n.477757;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n.8 Berica redatto in data 19.1.2017 e trasmesso con nota del 25.1.2017 - prot. reg.n.30711/2017;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 21.2.2017 pervenuto il 27.2.2017 prot. reg.n.80088;

delibera

1. di rinnovare, per le motivazioni di cui in premessa, alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. l'accreditamento istituzionale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso le seguenti strutture per pazienti psichiatrici:
   Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.1 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale
   Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta n.2 - Modulo ad Alta Intensità Assistenziale
   site ad Arcugnano (VI) - Via Costacolonna n.6
   capacità recettiva pari a n.14 posti ciascuna

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/02;

3. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l'accreditamento già rilasciato con provvedimento giuntale n. 3254 del 21.12.2010 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento;

4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;

7. di dare atto che l'accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;

8. di notificare copia del presente atto alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. e di inviarne copia all'Azienda ULSS n. 8 Berica;

9. di incaricare l'Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'attuazione ed esecuzione del presente atto;

10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 342495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 380 del 28 marzo 2017

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della riorganizzazione regionale, viene effettata la ricognizione delle Strutture regionali competenti per le diverse azioni ed attività previste dal PAN e dal D.Lgs. n. 150/2012, nonché istituito un coordinamento tra le Strutture medesime per promuovere, programmare e monitorare, in forma unitaria e coordinata il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto 22 gennaio 2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con gli Assessori Luca Coletto, Gianpaolo E. Bottacin e Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro d'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", assegna agli Stati membri ed alle Regioni il compito di garantire l'implementazione di politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

La direttiva prevede che gli obiettivi siano perseguiti anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno, con la predisposizione di un apposito Piano d'Azione Nazionale, di seguito PAN. Relativamente agli strumenti di sostegno, l'art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti e i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

Con decreto in data 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2014) è stato approvato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del sopra richiamato decreto legislativo n. 150/2012.

Il PAN, che nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo, si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle buone pratiche agronomiche, affinché le stesse, nel contrastare la presenza degli organismi nocivi, siano orientate a favore di un'effettiva tutela dell'ambiente e della salute umana.

A tal fine, il PAN prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le altre aree a servizio.

Assai numerosi risultano gli adempimenti che il PAN ed il D.Lgs n. 150/2012 attribuiscono alle Amministrazioni regionali, in sinergia e collaborazione con le competenti Autorità nazionali. Tra questi, in particolare, si richiamano nell'ambito delle distinte Azioni del PAN e del D.Lgs. n. 150/2012:

A.1 - La formazione e le prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti.

A.2 - Definizione di programmi di informazione e sensibilizzazione rivolti agli utilizzatori professionali e non professionali, alla popolazione generale e ai consumatori.

A.3 - L'organizzazione del servizio di controllo delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

A.4 - I vincoli correlati all'eventuale utilizzo dei metodi di irrorazione area, di norma vietati.

A.5 - L' individuazione di Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche a seguito dell'approvazione con il Decreto 10 marzo 2015, che costituisce le "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".

A.6 - Il rispetto degli obblighi per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze, comprensivi di misure di accompagnamento per gli utilizzatori professionali.

A.7 - La riduzione dei rischi, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti attraverso la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari mediante:

- l'agricoltura biologica;
- la difesa integrata obbligatoria;
- la difesa integrata volontaria.

B - La raccolta e trasmissione al soggetto referente in ambito nazionale dei dati relativi agli indicatori specifici per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

C - Il monitoraggio dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque e sugli alimenti.

D - La promozione della ricerca e sperimentazione a supporto del Piano e lo scambio di informazioni ed esperienze sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

E - L'individuazione delle Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2012.

F - La programmazione delle attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza.

Trattasi, come facilmente desumibile dalla ampia ed articolata elencazione, di un insieme di azioni ed attività la cui concreta messa a regime comporta responsabilità, risorse, competenze specialistiche e multidisciplinari, che coinvolgono diverse Direzioni regionali, nonché i tre enti strumentali regionali competenti in materia ambientale ed agricola (ARPAV, AVEPA e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario già Veneto Agricoltura).

Sulla base delle attribuzioni di spettanza di ciascuna Struttura regionale, le azioni ed attività previste dal PAN e dal D.Lgs. n. 150/2012 risultano attribuite alle Direzioni della Giunta Regionale, come proposte nell'**Allegato A** alla presente deliberazione. In particolare, a fianco di ciascun adempimento, vengono individuate le disposizioni regionali già adottate con specifico provvedimento o, diversamente, di necessaria adozione, nonché la Struttura responsabile e quelle eventualmente di supporto alla specifica azione individuata.

Peraltro, per l'implementazione del PAN, in ambito regionale, risulta indispensabile promuovere l'istituzione di un Gruppo di lavoro intersettoriale in grado di programmare, coordinare e monitorare, le numerose azioni, frequentemente interconnesse, da realizzarsi.

Tale esigenza di indirizzo e coordinamento è chiaramente emersa anche in occasione della formulazione della relazione sullo stato di attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del DLgs n. 150/2012, riportata nell'**Allegato B** alla presente deliberazione e trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca prot. n. 504473 del 23 dicembre 2016.

Tutto ciò premesso, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale n. 54/2012 ed al fine di consentire una gestione coordinata ed efficace dei complessi adempimenti che il D. Lgs n. 150/2012 ed il PAN assegnano all'Amministrazione regionale, si ritiene di individuare quali componenti del citato Gruppo di lavoro incaricato di promuovere, programmare, coordinare e monitorare, le numerose azioni del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari:

- il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
- il Direttore della Direzione Agroalimentare;
- il Direttore della Direzione Ambiente;
- il Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
- il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria;
- il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- il Direttore della Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste;
- il Direttore della Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi.

Si ritiene altresì di assegnare il coordinamento del Gruppo di lavoro di cui trattasi al direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e di prevedere che ciascuno dei Direttori delle Direzioni indicate possa individuare uno o più delegati alla partecipazione dei lavori del Gruppo medesimo.

Da ultimo, ferme restando le competenze attribuite a ciascuna Struttura regionale, con il presente provvedimento, si ritiene che il gruppo di lavoro possa avvalersi, per la predisposizione delle proposte di natura tecnica, della collaborazione degli Enti strumentali:

- ARPAV,
- AVEPA,
- Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CE e 91/414/CE;

VISTA la Direttiva (CE) n. 127/2009, che modifica la Direttiva n. 42/2006 relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi;

VISTA la Direttiva (CE) n. 128/2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, recante l'attuazione in ambito nazionale della direttiva 2009/128/CE;

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2015) di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del sopra richiamato decreto legislativo n. 150/2012;

VISTO il decreto 10 marzo 2015 (G.U. n. 16 del 26/03/2015) "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette".

VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare costituito da:

   - il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
   - il Direttore della Direzione Agroalimentare;
   - il Direttore della Direzione Ambiente;
   - il Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
   - il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria;
   - il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
   - il Direttore della Direzione ADG FEASR, Parchi e Foreste;
   - il Direttore della Struttura di progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi.

   incaricato di promuovere, programmare, coordinare e monitorare la realizzazione delle azioni e delle attività, di competenza regionale, necessarie alla completa implementazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ferme restando le competenze a ciascuna Struttura regionale formalmente attribuite;

3. di assegnare il coordinamento del gruppo di lavoro di cui al punto 2. al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
4. di stabilire che ciascuno dei Direttori delle Direzioni di cui al punto 2 può individuare uno o più delegati alla partecipazione dei lavori del gruppo di lavoro medesimo;
5. di stabilire che il gruppo di lavoro di cui al punto 2, possa avvalersi, per la predisposizione delle proposte di natura tecnica, della collaborazione degli Enti strumentali:

    - ARPAV
    - AVEPA
    - Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario

6. di approvare l'**Allegato A** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale a fianco di ciascun adempimento attribuito dal PAN e dal D.Lgs n. 150/2012 alla Regione, vengono individuate le disposizioni regionali già adottate o di necessaria adozione, la Struttura regionale responsabile e quelle eventualmente di supporto.
7. di prendere atto della prima relazione sullo stato di attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari trasmessa, ai sensi dell'articolo 6 del DLgs n. 150/2012, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riportata nell'**Allegato B**;
8. di dare atto che l'attività del Gruppo di lavoro, in quanto composto esclusivamente da dipendenti degli Uffici regionali o degli Enti strumentali di cui ai punti 2.e 5., non comporterà per l' Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione degli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 380 del 28 marzo 2017**

Adempimenti e competenze regionali di cui al D.Lgs 150/2012 " Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", del Decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" e del Decreto 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette"

PAN AZIONE A.1 – Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 8	Adeguamento alle nuove disposizioni per quanto riguarda il rilascio dei certificati di **abilitazioni alla vendita**, gestione dati, sospensione e revoche.	Disposizioni di attuazione del sistema di **formazione per rivenditori** DGR n. 2136 del 18 novembre 2014, DGR n. 1069 del 11 agosto 2015, DGR n. 1902 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 888 del 14 giugno 2016	**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria**
Art. 8	Disposizioni del sistema di rilascio dei certificati di **abilitazione per svolgere attività di consulente**.	Disposizioni di attuazione del sistema di **Consulente** DGR n. 1101 del 18 agosto 2015	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca**
Art. 8	Rilascio certificati di abilitazione per svolgere l'attività di **consulente,** gestione dati, sospensione e revoche.	Disposizioni di attuazione del sistema di **Consulente** DGR n. 1101 del 18 agosto 2015	**AVEPA**
Art. 9	Adeguamento alle nuove disposizioni per quanto riguarda il rilascio dei certificati di abilitazione **all'acquisto e all'utilizzo** dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali (patentini).	Disposizioni di attuazione del sistema di **formazione per utilizzatori professionali** DGR n. 2136 del 18 nov. 2014	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca**
Art. 9	Rilascio certificati abilitazione **all'acquisto e all'utilizzo** dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali (patentini), gestione dati, sospensione e revoche.	Disposizioni di attuazione del sistema di **formazione per utilizzatori professionali** DGR n. 2136 del 18 nov. 2014	**AVEPA**

PAN AZIONE A.2 – Informazione e sensibilizzazione (art. 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 11	Definizione dei **programmi di informazione e sensibilizzazione** della popolazione sui rischi per la salute umana, per l'ambiente nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di PF in collaborazione con i Ministeri competenti.	Decalogo utilizzo prodotti fitosanitari pubblicato nel portale Piave nel 2015 http://www.piave.veneto.it/web/consumatori/decalogo-prodotti-fitosanitari Il Pan prevede la realizzazione di un unico sito nazionale di informazione rivolto a: – utilizzatori professionali e non professionali – popolazione generale e consumatori.	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria)
Art. 11	Definizione delle modalità relative all'**obbligo di segnalare i trattamenti** ad esempio nei casi di impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone e in ambiti extra-agricoli.	DGR n. 1619 del 1° agosto 2016. "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari"	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria)

PAN AZIONE A.3 – Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 12	**Organizzazione del servizio di controllo** d**elle irroratrici** e controllo dell'attività dei Centri Prova.	DGR n. 1158 del 26 luglio 2011 "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari"	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca**

PAN AZIONE A.4 – Irrorazione aerea (art. 13 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 13	**Irrorazione aerea con prodotti fitosanitari.** L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, dalle Regioni, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.	Le nuove disposizioni stabiliscono in maniera dettagliata le procedure e i criteri applicabili, e superano quanto previsto dalla DGR 1720 del 18 maggio 2004. (Negli anni 2015 e 2016 la richiesta di utilizzo del mezzo aereo non è stata ripresentata)	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria**;** Aziende ULSS; Comuni competenti per territorio)

PAN AZIONE A.5 – Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 14	Misure per **la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile** derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosanitari. DM 10 marzo 2015 (Misure 1-12 e 14, 15, 17, 18)	DCR n. 107 del 5 nov. 2009 "Piano regionale di tutela della acque" e successive modifiche e integrazioni , in applicazione art. 121 D.Lgs. 152 del 3 apr. 2006. Piano di gestione del distretto idrografico alpi orientali e del bacino del Po approvati il 04/03/2016 Integrazione alle disposizioni regionali con applicazione territoriali delle Misure del DM 10/03/2015	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Struttura di Progetto Strategia regionale per la Biodiversità e Parchi; Direzione Difesa del Suolo; Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 14	Individuazione di opportuni **strumenti per incentivare**, nell'ambito della PAC, **l'applicazione di tecniche e pratiche, volte al miglioramento della qualità ambientale** ed alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento da PF.	Specifiche misure inserite nel Programma di Sviluppo Rurale	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (ADG FEASR, Parchi e Foreste; Struttura di Progetto Strategia regionale per la Biodiversità e Parchi)
Art. 14	Tutela dei **corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione**.	DCR n. 107 del 5 nov. 2009 "Piano regionale di tutela della acque" e successive modifiche e integrazioni , in applicazione art. 121 D.Lgs. 152 del 3 apr. 2006. Integrazione alle disposizioni regionali	**Direzione Difesa del Suolo,** (Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria)
Art. 14	Informare entro il 28 febbraio di ciascun anno i Ministeri Ambiente e Salute sull'attuazione delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile	Adottare le specifiche misure a tutela previste dal PAN	**Direzione Difesa del Suolo** **Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria**
Art. 15	Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi **sulle o lungo le ferrovie**. Misure per la Riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi **sulle o lungo le strade**.	Verifica degli adempimenti previsti nell'approvazione dei capitolati di appalto.	**Direzione Infrastrutture trasporti e logistica** (Veneto Strade)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 15	P**redisposizione di linee di indirizzo** relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la **gestione del verde urbano** e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano	DGR n. 1262 del 1° agosto 2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari"	**Direzione Agroambiente, Caccia e pesca** (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria)
Art. 15	Definizione di **protocolli tecnici** che regolamentano i **trattamenti nelle aree frequentate dalla popolazione** o da gruppi vulnerabili	DGR n. 1262 del 1° agosto 2016 "Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari" (Il protocollo approvato riguarda insetticidi, acaricidi e fungicidi)	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria)
Art. 15	**Tutela dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette** conformemente alle linee guida approvate con DM 10 marzo 2015 – Misure 13 e 16)	DGR n. 1761/2015 " Approvazione per i Siti Natura 2000 la procedura di adozione e approvazione delle misure di Conservazione ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) Piano di gestione del distretto idrografico alpi orientali e del bacino del Po approvati il 04/03/2016 Integrazione alle disposizioni regionali con applicazione territoriali delle Misure del DM 10/03/2015	**Struttura di Progetto Strategia regionale per la Biodiversità e Parchi (**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; ADG FEASR, Parchi e Foreste)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 15	Promozione **attività formativa ed informativa** finalizzata all'acquisizione delle conoscenze relative ai rischi per la biodiversità derivanti **dall'uso dei PF nelle aree protette,** con particolare riferimento alla scelta delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione e con le misure di conservazione o di altro strumento di gestione già adottato.	Attivazione di specifiche iniziative di formazione informazione, a seguito dell'adeguamento dei piani di gestione come previsto al punto precedente	**Struttura di progetto Strategia regionale per la biodiversità e parchi (**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; Direzione Agroalimentare; ADG FEARS Parchi e Foreste)

PAN AZIONE A.6 – Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 17	**Attuazione di misure di accompagnamento** per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei PF	Specifiche misure inserite nel Programma di Sviluppo Rurale	**Direzione Agroalimentare** (ADG FEARS Parchi e Foreste)

PAN AZIONE A.7 – Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 19	A**ttivazione e/o potenziamento dei servizi d'informazione** e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.	Adeguare i servizi di informazione esistenti alle indicazioni del PAN e del MiPAAF	**Direzione Agroalimentare** (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca; ADG FEARS Parchi e Foreste; Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario; ARPAV)
Art. 19	Assicurare una **rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità** e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento al fine di garantire agli utilizzatori di PF la disponibilità di informazioni previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità e **bollettini a valenza territoriale**	Adeguare i servizi di monitoraggio e informazione esistenti alle indicazioni del PAN e del MiPAAF	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario; ARPAV)
Art. 19	Promozione del **l'assistenza tecnica e della consulenza** agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento.	Adeguare i servizi di assistenza tecnica e consulenza	**Direzione Agroalimentare**

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 19	Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio, di cui sopra, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito **servizio di consulenza**, messo a disposizione dalle regioni e nell'ambito degli strumenti della PAC.	Specifiche misure inserite nel Programma di Sviluppo Rurale	**Direzione Agroalimentare**
Art. 20	**Promozione della difesa integrata volontaria** provvedendo ad attuare gli interventi previsti dal Piano anche attraverso l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali», che possono comprendere piani d'area e per coltura	Adeguare gli strumenti relativi all'OCM	**Direzione Agroalimentare** (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca)
Art. 20	**Aggiornamento dei disciplinari** di produzione integrata in coerenza con il «Sistema nazionale di qualità» di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011	I disciplinari sono disponibili e aggiornati annualmente	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** (Direzione Agroalimentare)
Art. 20	Promozione di eventuali **servizi di consulenza innovativi**	Specifiche misure inserite nel Piano di Sviluppo Rurale Adeguare gli strumenti relativi all'OCM	**Direzione Agroalimentare**
Art. 20	**Individuazione di strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole** e le strutture impegnate nell'applicazione dei disciplinari di difesa integrata volontaria	Adeguare gli strumenti relativi all'OCM	**Direzione Agroalimentare**

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 21	**Promozione dell'agricoltura biologica** attraverso la diffusione dell'informazione, bollettini, supporti tecnici, servizi di consulenza innovativi	Specifiche misure inserite nel Piano di Sviluppo Rurale Adeguare gli strumenti relativi all'OCM	**Direzione Agroalimentare** (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario)
Art. 21	Individuazione di possibili **strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole** e le strutture impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica nonché le attività di ricerca e sperimentazione specificamente ad essa orientate.	Specifiche misure inserite nel Piano di Sviluppo Rurale Adeguare gli strumenti relativi all'OCM	**ADG FEARS Parchi e Foreste** (Direzione Agroalimentare; Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca)

PAN ALLEGATO B – Indicatori – Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi (art.6 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 6	**Trasmissione, per la prima volta**, **entro il 31 dicembre 2016** e, successivamente, ogni trenta mesi, ai Ministeri competenti e alla Giunta regionale del Veneto una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di cui al presente decreto.	Predisposizione di relazioni periodiche, con i dati che quantificano (indicatori) i progressi realizzati nell'implementazione delle varie azioni	**Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca**

PAN ALLEGATO C – Monitoraggio (art.22 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 22	**Monitoraggio dei residui di PF** nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), nell'ambito dei programmi di rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee è operativo	**Direzione Difesa del Suolo** (ARPAV)
Art. 22	**Controlli sui prodotti fitosanitari e sugli alimenti**, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei suddetti prodotti, nonché la conformità delle derrate alimentari relativamente al livello massimo di residuo consentito, nell'ambito dei programmi di controllo ufficiale coordinati dal Ministero della salute.	Attività in essere, nell'ambito del P.Re.fit., il Programma annuale sul controllo del corretto impiego dei PF che fa capo alla Direzione Prevenzione	**Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria**

PAN ALLEGATO D – Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
-	**Promozione della ricerca**, e della sperimentazione e lo scambio di informazioni ed esperienze **sull'uso sostenibile dei PF,** coordinando le attività di ricerca e individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del Piano in collaborazione con i Ministeri competenti.	Verificare la coerenza dei programmi finanziati dalla Regione con le indicazioni del PAN e del MiPAAF	**Direzione Agroalimentare** (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario)

PAN ALLEGATO E – Modalità di coordinamento per le attività di controllo (art.23 del decreto legislativo n. 150/2012)

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 23	Nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, **individuazione delle Autorità competenti preposte ai controlli** concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo. Comunicazione dei risultati dei controlli alle Autorità competenti a livello nazionale, tenendo conto anche dei sistemi di controllo già esistenti.	Da valutare la necessità di un migliore coordinamento delle attività di controllo effettuate da diversi soggetti, in particolare Prevenzione (Aziende ULSS) e Agricoltura (AVEPA)	**Coordinamento tra: Direzione Agroambiente Caccia e Pesca e Direzione Prevenzione sicurezza alimentare, veterinaria**, (AVEPA; Aziende ULSS)

PAN ALLEGATO F – Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 4	Programmazione delle attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza.	Le singole misure vengono attivate con o nell'ambito di diversi provvedimenti esistenti o da attivare/integrare, come indicato nel presente allegato.	**Gruppo di lavoro intersettoriale di cui alla presente deliberazione**

D.Lgs n. 150/2012 – Armonizzazione con le Politiche di Sviluppo Rurale

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 2	**Armonizzazione con le Politiche di Sviluppo Rurale** predisposte dal MiPAAF e dalle Regioni nella fase di programmazione e attuazione dei relativi Programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati	Verifica della coerenza del Piano di Sviluppo Rurale con le diposizioni attuative del D. Lgs. n.. 150/2012	**ADG FEARS Parchi e Foreste** (Direzione Agroambiente Caccia e Pesca; Direzione Agroalimentare)

ALLEGATO A **DGR nr. 380 del 28 marzo 2017**

D.Lgs n. 150/2012 – Trasmissione dati da parte dei rivenditori

Art. D.Lgs 150/2012	Adempimenti previsti	Disposizioni regionali adottate o previste	Struttura responsabile (altre di supporto)
Art. 16	Trasmissione da parte dei **rivenditori** annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, al SIAN o su supporto magnetico all'Autorità regionale competente, la scheda informativa sui **dati di vendita** secondo modalità tecniche che saranno definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.	DGR n. 136 del 31/01/2003 "Progetto FAS" I dati di vendita sono gestiti ed elaborati in maniera informatizzata, a partire dal 2003, nell'ambito di una collaborazione tra Prevenzione e ARPAV, in attuazione delle disposizioni contenute nel DPR 23 aprile 2001, n. 290 - art. 42	**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria** (ARPAV)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 380 del 28 marzo 2017

REGIONE DEL VENETO

Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 150/2012

Premesse

La presente relazione descrive le azioni svolte e i progressi realizzati nell'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 150/2012 e dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM 22 gennaio 2014.

Le informazioni in essa riportate concorrono a determinare, a livello nazionale, il grado di applicazione di ciascuna azione prevista dalla normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede specifici impegni sia per le Amministrazioni centrali (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare, Ministero della Salute) che per le Regioni e Province autonome, queste ultime maggiormente coinvolte nell'attuazione delle misure a livello territoriale.

La descrizione delle attività poste in essere a livello territoriale terrà conto di quanto previsto all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 150/2012[1]. E, quindi, saranno rese informazioni specifiche, per ciascun capitolo, sulle integrazioni con altri strumenti programmatici, quali lo Sviluppo Rurale, la condizionalità, la direttiva quadro acque ecc…

Di seguito si descrivono le attività poste in essere ed i risultati conseguiti al **31/12/2016** con riferimento a ciascuna area di interesse.

1 - Formazione

a) Base legale: Art.7, comma 3 (sistema di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita di prodotti fitosanitari nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari)

Fornire una breve descrizione dell'attuazione della misura: (atto regolamentare, organizzazione del sistema, eventuali enti accreditati alla formazione, numero di ore sia per la formazione di base che di aggiornamento, eventuale ricorso a crediti formativi o a formazione on line, caratteristiche del settore ed eventuali criticità riscontrate….).

a) Formazione finalizzata all'abilitazione acquisto e utilizzo prodotti fitosanitari nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito "PAN") è stato applicato per la prima volta nella Regione del Veneto con la DGR n. 2136/2014. Tale deliberazione della Giunta regionale definisce i procedimenti amministrativi e disciplina il sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli *utilizzatori professionali* di prodotti fitosanitari.

I corsi possono essere effettuati a pagamento o finanziati con il PSR del Veneto. Se a pagamento, seguono le disposizioni indicate nella DGR n. 2136/2014, se invece sono finanziati dal PSR devono rispettare le disposizioni riportate nei Bandi della misura che sostiene la formazione collettiva del PSR del Veneto. Per il

Nota 1 - *Art.2, Co. 3 del d.lgs. 150/2012: Le disposizioni del presente decreto sono armonizzate con le politiche di sviluppo rurale predisposte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella fase di programmazione e attuazione dei relativi programmi di sviluppo rurale e dei regimi di sostegno, nonché con la condizionalità ed i provvedimenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.*

0bc5e7e7

PSR 2007-2013, l'intervento era disciplinato dalla ex misura 111, azione 1; con il PSR 2014-2020, l'intervento corrispondente è previsto dalla misura 1.1.1.

Gli Enti di formazione che possono erogare questa tipologia di corsi (sia a finanziamento pubblico che non), devono essere Organismi iscritti nell'Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002, n. 19, per l'ambito di attività "formazione continua".

L'elenco aggiornato di tali Enti è scaricabile dal Sito della Regione Veneto.

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/accreditamento

I procedimenti amministrativi che disciplinano il sistema di formazione obbligatoria e certificata per i *consulenti dei prodotti fitosanitari*, sono invece stati disciplinati in Veneto con DGR n. 1101/2015. I corsi, fino a questo momento erogati, sono tutti a pagamento.

Possono essere soggetti attuatori per i corsi dei consulenti:

- la Regione del Veneto, anche avvalendosi dell'Ente strumentale Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario;
- le Università degli Studi e gli Istituti Tecnici, gli Istituti Professionali e gli Istituti Statali d'Istruzione Secondaria Superiore del settore agrario;
- gli Ordini e i Collegi professionali, o loro Federazioni, del settore agrario, limitatamente ai propri iscritti.

Procedure per il rilascio e rinnovo certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e per la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

A partire dal 26 novembre 2015, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal PAN le procedure per ottenere il rilascio/rinnovo dei *certificati di abilitazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari* sono state adeguate alla nuova normativa ed inoltre sono state messe a punto le disposizioni per il rilascio/rinnovo dei *certificati per la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.* Si riportano di seguito quali sono le modalità per ottenere sia il certificato di abilitazione (c.d. *patentino*) all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia quello per l'attività di consulente nella medesima materia.

- *Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari*

Per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari è necessario superare una prova di valutazione alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 20 ore, con una frequenza minima del 75% delle ore previste. Non è necessario partecipare al corso, qualora il candidato sia in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. La prova di valutazione consiste in un questionario di trenta domande a risposta multipla; il tempo che l'esaminando ha a disposizione è di un'ora. La prova si intende superata con 24/30 risposte esatte.

Per rinnovare il certificato non va sostenuto alcun esame, ma è indispensabile partecipare, a partire da 6 mesi prima della scadenza e al massimo entro un anno dalla scadenza del certificato di abilitazione, a specifici corsi della durata minima di 12 ore, sempre con una frequenza minima del 75% delle ore previste, od, in alternativa, a iniziative di aggiornamento nell'arco del periodo di validità del certificato, che daranno origine ai cosiddetti "crediti formativi". Attualmente nella Regione Veneto sono state date disposizioni solo per l'attuazione di *corsi specifici di rinnovo* cui partecipare prima della scadenza del certificato. Non sono ancora state definite le procedure per le iniziative di aggiornamento – crediti formativi – da svolgersi nell'arco di validità del certificato. La formazione per il rinnovo vale per tutti i soggetti in possesso del certificato di abilitazione, compresi coloro che sono in possesso dei titoli di studio che esonerano dalla partecipazione al corso di formazione.

0bc5e7e7

La domanda per ottenere il rilascio o il rinnovo del certificato può essere compilata attraverso un apposito applicativo informatico, con accesso libero al singolo soggetto. La presentazione della domanda di rinnovo deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del corso di aggiornamento.

Tutta l'attività riguardante i certificati di cui sopra viene registrata in apposito applicativo denominato "A39 – Monitoraggio Allievi Web", messo a disposizione dalla Regione del Veneto.

I dati relativi alle abilitazioni in corso di validità sono consultabili anche nel sito dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

- *Certificato di abilitazione alla consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari*

Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, i richiedenti devono:

a. essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie/forestali;
b. superare una prova di valutazione alla quale si può accedere previa frequenza di un corso di 32 ore, con una partecipazione minima del 75%. Non è necessario seguire il corso e superare la prova di esame nei seguenti casi, previsti dal PAN:
   - ispettori fitosanitari;
   - docenti universitari;
   - ricercatori delle università o di altre strutture pubbliche;
   - soggetti che alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, a partire dal 26 novembre 2010, nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica.

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato viene effettuata mediante una prova scritta, costituita da n. 30 domande a risposta multipla, integrata da una prova orale. La prova si intende superata quando il candidato abbia risposto correttamente almeno all'80% dei quesiti proposti (n. 24 domande) nella prova scritta, nonché ad almeno 2/3 dei quesiti della prova orale.

Per rinnovare il certificato non è necessario sostenere alcun esame, ma è indispensabile partecipare, nell'arco del periodo di validità del certificato, a specifici corsi o iniziative di aggiornamento della durata minima di 16 ore. Ciò vale per tutti i soggetti abilitati. Ad oggi, non è ancora stata posta in essere alcuna attività inerente il rinnovo dei certificati in oggetto, in quanto non ancora resasi necessaria.

b) Formazione finalizzata all'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Le competenze riguardanti il rilascio/rinnovo dei *certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari* ad oggi, sono in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS. Con DGR n. 2136 del 18.11.2014, la Regione del Veneto ha delineato il sistema regionale di organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento in materia di prodotti fitosanitari, comprendendo anche quella finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla vendita degli stessi prodotti, secondo quanto a riguardo indicato dal D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e dal DM 22.1.2014 (PAN).

Stabilito che il rilascio e il rinnovo del certificato dell'abilitazione alla vendita ha quale presupposto la partecipazione del soggetto ad uno specifico corso di formazione, la DGR suddetta individua l'Autorità Competente per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, l'accreditamento dei soggetti e degli Enti di formazione che possono svolgere l'attività formativa, i requisiti e la struttura dei corsi di formazione, la possibilità di interventi formativi a distanza, il riconoscimento dei crediti formativi, l'organizzazione dell'attività didattica, le procedure finalizzate al rilascio del certificato, nonché il programma didattico formativo (con le materie relative alle conoscenze agronomiche e sanitarie).
A riguardo con successiva DGR n. 1069 del 11.08.2015, sono stati definiti i contenuti didattici del corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita, ed è stato fissato, nel numero di 25, il

0bc5e7e7

monte ore delle lezioni da frequentare, secondo i contenuti indicati dal D.Lgs. 14.8.2012 n. 150 e dal DM 22.1.2014 (PAN).

Procedure per il rilascio e rinnovo certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Il certificato di abilitazione può essere rinnovato alla scadenza del quinquennio previsto, sulla base della frequenza di apposito corso di aggiornamento per un totale di 12 ore/corso.
Con le DGR n. 1902 del 23.12.2015 e n. 888 del 14.6.2016, sono individuate – in attesa della definitiva e completa attuazione del sistema configurato con la DGR n. 2136 del 18.11.2014 – le Aziende ULSS aventi sede nei capoluoghi di Provincia quali soggetti deputati all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi, all'espletamento delle prove d'esame finale e al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché allo svolgimento dell'attività di formazione e al conseguente rinnovo dello stesso certificato abilitativo.
Nell'attuale fase di completamento del sistema formativo delineato con la DGR n. 2136/2014 in attesa di pervenire ad un organico sistema di accreditamento dei soggetti gestori dell'attività formativa, esclusivamente, nel caso di rinnovo del certificato, i corsi di aggiornamento possono essere previsti anche all'interno di un'azione formativa più ampia basata su un sistema di crediti formativi, purché possiedano tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni riportate nella citata DGR n. 2136/2014. Inoltre, viene previsto che i corsi base e di aggiornamento possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità formazione a distanza (FAD/E – learning).

Finora le attività formative si sono svolte assecondando la domanda formativa e le richieste di rilascio e rinnovo delle abilitazioni alla vendita di prodotti fitosanitari, secondo un sistema ancora in evoluzione, per consentire la completa attuazione della previsione normativa che non esclude, nel settore, l'affermazione di una pluralità dei soggetti gestori delle attività formative.

b) Base legale: Art.7, comma 4 (sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate, cfr. Paragrafo A.1.12 del PAN e allegato I, parte B del PAN)

Fornire informazioni sul sistema di archiviazione dei dati

Formazione riguardante l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, nonché alla consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari.

Per la Regione del Veneto, la banca dati ufficiale relativa ai corsi di formazione e agli allievi che frequentano i corsi è la procedura "A39 - Monitoraggio Allievi Web".

Tale applicazione Web è sviluppata in modo da essere utilizzabile tramite un normale browser.

L'A39 consente di gestire le informazioni relative agli allievi che partecipano ai corsi di formazione per gli Utilizzatori che la Regione Veneto finanzia e/o cofinanzia e/o riconosce, poiché le attività di monitoraggio fisico ad essi correlate, prevedono la raccolta e l'elaborazione dei dati di dettaglio dei partecipanti.

I Soggetti Beneficiari che erogano i corsi (gli Enti di formazione), provvedono a registrare tramite la procedura Web, sia le informazioni generali sul corso, sia le informazioni di dettaglio richieste per allievo.

I dati richiesti nelle schede vengono definiti dalle Strutture regionali competenti e possono essere diversi a seconda del corso a cui si fa riferimento.

La procedura permette di acquisire elementi riguardanti il corso nelle varie fasi di cui è composto, partendo dalla fase preparatoria a carico di Regione Veneto/AVEPA, passando per la fase di compilazione da parte dei Soggetti Erogatori, fino alla fase finale di conclusione.

La medesima procedura (A39 - Monitoraggio Allievi Web) viene utilizzata per il rilascio del Certificato attestante la consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Formazione abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

0bc5e7e7

In attesa di approntare un sistema informatizzato e centralizzato a livello regionale, presso ogni Azienda ULSS è conservato un elenco delle abilitazioni alla vendita esistenti per ogni ambito territoriale di competenza.

c) Art. 8, comma 3 (certificati di abilitazione rilasciati per la vendita o l'attività di consulenza).
N. certificati di abilitazione alla vendita rilasciati al 31/08/2016 risultano essere 1.939 secondo un dato aggregato pervenuto da tutte le Aziende ULSS.
N. certificati di abilitazione alla consulenza rilasciati al 31/12/2016 risultano essere n. 265, tutti costituiti da nuovi rilasci.

d) Art. 9, comma 1 (certificati di abilitazione rilasciati per l'acquisto e l'utilizzo)
N. certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciati al 31/12/2016 risultano essere n. 51.933 di cui n. 28.186 nuovi rilasci e n. 23.747 rinnovi.

2 - Controllo funzionale delle macchine irroratrici

Base legale: Art.12, comma 4 (sistemi di controllo e di verifica per garantire l'esecuzione dei controlli funzionali delle irroratrici, cfr. Paragrafo A.3.1., Paragrafo A.3.9 e Paragrafo A.3.10 del PAN)

Fornire una breve descrizione delle caratteristiche regionali per il settore delle macchine irroratrici ed in particolare:

- *n. irroratrici presenti sul territorio (stima)*
- *n. Centri Prova autorizzati*
- *n. tecnici abilitati*
- *n. controlli funzionali effettuati al **31/12/2016***

La Direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, recepita dal D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 ha reso obbligatorio il controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei Prodotti Fitosanitari.

Successivamente, il Decreto 22 gennaio 2014, di approvazione del PAN per l'uso sostenibile dei PF, ha definito le competenze, che rimangono in capo alle regioni, gli aspetti organizzativi del servizio e le procedure per l'effettuazione dei controlli funzionali. Tali procedure fanno riferimento ai documenti predisposti a livello nazionale dal gruppo di lavoro "ENAMA".

In Regione Veneto con la DGR n. 1158 del 26 luglio 2011, avente per oggetto la "Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari", si era anticipato quanto poi approvato a livello nazionale e si è provveduto ad una revisione complessiva del sistema di verifica del controllo funzionale delle macchine irroratrici adeguandone i contenuti tecnici e la modulistica utilizzata , al fine di allinearli a quanto stabilito dal decreto di approvazione del PAN.

E' stata predisposta una apposita pagina web con tutte le informazioni inerenti tale servizio all'indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici

Per quanto riguarda il potenziamento del servizio, nel 2011, 2012 e 2014 sono stati realizzati quattro corsi di formazione per tecnici addetti ai controlli, in collaborazione con l'Università di Padova – Dipartimento TeSAF, a cui hanno partecipato complessivamente 132 tecnici, di cui 29 da fuori Regione, che sono stati abilitati al ruolo di tecnici responsabili dei Centri di Prova.

L'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto ha provveduto ad autorizzare i Centri Prova sulla base delle condizioni oggettive (macchine ed attrezzature) e soggettive (personale tecnico incaricato) riscontrate in ciascun Centro Prova.

Attualmente sono riconosciuti dalla Regione Veneto 37 Centri Prova, ed altri 7, autorizzati da altre Regioni, hanno ottenuto il riconoscimento ad operare anche in Veneto.

0bc5e7e7

Dai dati che i Centri Prova stessi sono tenuti a trasmettere trimestralmente, si evidenzia un aumento del numero dei controlli effettuati dagli stessi, che è passato dai 501 del 2012 agli oltre 3600 dei primi 9 mesi del 2016.

L'aumento del numero dei controlli è stato in parte determinato, oltre che dall'opera di sensibilizzazione messa in atto dalla Regione del Veneto e dalle Organizzazioni professionali di categoria, anche da alcuni Regolamenti comunali sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari che hanno anticipato l'obbligo del controllo e dal PAN stesso, che per quanto riguarda i contoterzisti ha fissato la scadenza del controllo al 26 novembre 2014. A fronte di un numero indicativo di circa 50.000 attrezzature presenti in Regione per la distribuzione di prodotti fitosanitari, al termine del 2016 risultano essere stati effettuati complessivamente 10.930 controlli funzionali.

Numero di controlli effettuati negli ultimi 5 anni

Anno	2012	2013	2014	2015	2016 set	Totale
N. controlli	501	1574	2.500	2.690	3665	**10.930**

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014 – 2020 (DGR n. 1937/2015) a riguardo degli interventi a favore dell'acquisto di attrezzature per la difesa delle colture e per il diserbo chimico sono già stati finanziati n. 40 interventi, per una spesa concessa di 742.320 €.

Sempre al fine di accompagnare l'ammodernamento del parco attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, le risorse finanziarie messe a disposizione nell'ambito dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori, nel 2015 sono state pari a 37.700 € (acquisto due atomizzatori e una macchina per il pirodiserbo) e 1.615,50 € per la taratura di 23 attrezzature.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura

La principale criticità nell'attuazione della misura è legata al mancato obbligo inserito nella norma nazionale di scaglionare la programmazione dei controlli, unito al fatto che gli utilizzatori professionali, pur informati, hanno atteso la scadenza per sottoporre le attrezzature aziendali al controllo. Il dato sul numero di irroratrici soggette all'obbligo del controllo è frutto di stima, mancando un registro delle attrezzature in uso, e ciò rende difficile stabilire se potrà essere raggiunto, e in che misura, l'obiettivo di sottoporre le attrezzature per uso professionale al controllo almeno prima del loro utilizzo nella prossima stagione.

3 - Irrorazione aerea

Base legale: Art.13 (autorizzazione in deroga all'uso del mezzo aereo (cfr. Paragrafo A.4 del PAN)

Tenuto conto che l'irrorazione aerea è vietata e che è consentita in deroga solo in particolari condizioni dettagliatamente indicate dalla norma, fornire elementi conoscitivi sulle autorizzazioni richieste al Ministero della Salute e da questo concesse, con riferimento agli ultimi tre anni.

Il D.Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012, e il successivo Decreto 22 gennaio 2014 di approvazione del PAN, hanno disciplinato in maniera puntuale la materia.

In Veneto l'utilizzo del mezzo aereo è disciplinato dalla DGR n. 1720 del 18/05/2004 – "Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con il mezzo aereo", in ottemperanza a quanto previsto dalla previgente normativa nazionale (D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, art. 5 comma 22). La DGR stabilisce che è l'Unità Organizzativa Fitosanitario il soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, mentre alle ULSS competenti per territorio spettano le attività di controllo e l'emissione di un parere preventivo all'autorizzazione stessa.

0bc5e7e7

Nel 2014, a seguito di specifica richiesta dell'Eliconsorzio del Prosecco-Valdobbiadene, è stata convocata una apposita Conferenza di servizi coinvolgendo tutti i soggetti interessati – ULSS, Comuni, ARPA e Direzione Prevenzione.

A seguito dell'esito positivo degli adempimenti istruttori e del decreto di autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari da parte del Ministero della Salute, in data 16 aprile 2014 è stato autorizzato l'uso del mezzo aereo da parte dell'Eliconsorzio del Prosecco – Valdobbiadene (TV), in un area di circa 120 ettari, appartenenti a 6 Comuni della provincia di Treviso.

Negli anni 2015 e 2016 la richiesta di utilizzo del mezzo aereo non è stata più ripresentata dall'Eliconsorzio, in quanto i viticoltori hanno adottato tecniche di distribuzione da terra anche in quei vigneti che presentavano particolari problemi orografici.

4 - Tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Base legale: Art.14, comma 2 (attuazione delle misure previste dal PAN per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile, cfr. Paragrafi A.5.2.1, A.5.2.2 e A.5.2.3 del PAN)

Fornire una breve descrizione in merito a:

- *Recepimento e applicazione delle "Linee guida di indirizzo per la per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" approvate con DM del 10 marzo 2015.*
- *Azioni poste in essere in coerenza con il Piano di distretto idrografico competente per territorio.*
- *Misure e risorse finanziarie individuate all'interno del PSR regionale che hanno attinenza con la tutela dell'ambiente acquatico.*

Relativamente alla tutela dell'acqua potabile, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto stabilisce all'art. 15 che, per quanto riguarda i punti di captazione della risorsa idrica ai fini potabili, fino a quando non sarà efficace la delimitazione delle zone di rispetto come identificate sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 12 dicembre 2002, la zona di rispetto ha attualmente un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali, come anche stabilito dalla normativa nazionale, D.Lgs.152/2006, art. 94. Il Piano di Tutela delle Acque, inoltre, stabilisce all'art. 6, analogamente al D.Lgs.152/2006, art. 94, che la zona di tutela assoluta è l'area immediatamente circostante una derivazione; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, la zona di tutela assoluta deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Relativamente alla tutela dell'ambiente acquatico, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto prevede, all'art. 17, la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, al fine di mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa (fra cui si possono annoverare anche i prodotti fitosanitari), di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità.

Il Piano di Tutela delle Acque, inoltre, all'art. 11, stabilisce adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza (recentemente aggiornate con D.Lgs 172/2015) fra cui figurano anche alcuni prodotti fitosanitari, al fine del raggiungimento del buono stato di qualità per i corpi idrici.

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV), inoltre, garantisce il monitoraggio costante dei prodotti fitosanitari nelle acque superficiali. Come riportato nel "Piano di monitoraggio 2016 – Corsi d'acqua e laghi" di ARPAV, i pesticidi, gli erbicidi e gli insetticidi vengono ricercati in 159 stazioni a rischio per inquinamento diffuso agricolo, per il controllo di acque destinate alla potabilizzazione, e/o poste a chiusura di bacino, per il calcolo dei carichi veicolati a mare, con frequenza di monitoraggio generalmente trimestrale. Essendo le attività agricole concentrate prevalentemente nel periodo

0bc5e7e7

aprile-settembre, è previsto di effettuare almeno due prelievi in tale periodo. In funzione dei risultati di tale monitoraggio, viene effettuata la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne.

ARPAV garantisce inoltre il monitoraggio costante dei prodotti fitosanitari anche nelle acque sotterranee, su circa 300 punti di monitoraggio con frequenza semestrale, in primavera (aprile –maggio) ed autunno (ottobre – novembre). In funzione dei risultati di tale monitoraggio, viene effettuata la classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee.

Nel Piano di gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, approvato il 4/3/2016, sono presenti le misure di attuazione della Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e della Direttiva 92/43/CEE sugli habitat, direttive che costituiscono il nucleo della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base normativa su cui si fonda la rete ecologica comunitaria Natura 2000. Al paragrafo 3.3.5 di tale parte del Piano di Gestione, sono illustrate le misure sino ad allora predisposte per i siti “Natura 2000” veneti.

In merito a tale punto, al momento non viene effettuato nessun controllo diretto da ARPAV. Il DM 10 marzo 2015, all'art. 2 stabilisce che le Regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida di cui all'art. 1, individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 e A.5.8 del PAN.

Un riscontro, seppur indiretto, si ricava dal controllo del CGO10, nel quale, a partire dal 2016 si prevede una verifica dettagliata delle prescrizioni dell'etichetta, comprese le disposizioni per la tutela dei corpi idrici, relativamente alle fasce di rispetto non trattate.

Inoltre, nel controllo di condizionalità per la BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, vige il rispetto di inerbimento della fascia di 3 o 5 metri lungo i corpi idrici individuati con decreto regionale. Le verifiche di AVEPA, permettono in tale contesto il controllo sul rispetto dell'impegno e, pertanto, anche dell'utilizzo di prodotti fitosanitari lungo i corpi idrici.

Sempre nell'ambito dei controlli di condizionalità, per la BCAA3, è prevista la verifica dell'infrazione (di tipo intenzionale), relativa allo "scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni".

Stato di attuazione del DM 10 marzo 2015

Il Decreto 10 marzo 2015 individua le Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile, volontarie o obbligatorie, da applicare nel rispetto del Piano d’azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari entro 2 anni dalla sua entrata in vigore (scadenza 12/2/2016) e prescrive che tali misure siano individuate sulla base di un attento processo di pianificazione e programmazione coinvolgendo tutti i soggetti competenti in materia di:

- Disciplina dell’uso dei prodotti fitosanitari;
- Tutela dell’ambiente e della salute;
- Enti gestori dei Siti Natura 2000 e delle aree protette;
- Autorità di distretto idrografico.

Allo scopo, al punto D delle premesse, il DM 15/03/2015 individua l’approccio metodologico da seguire, caratterizzato da:

- individuazione delle criticità territoriali rispetto alla qualità delle acque e ai siti RN 2000;
- coordinamento delle Strutture regionali per assicurare l’integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piano di gestione dell’Autorità di Distretto, PSR; Piani di gestione e misure di conservazione dei siti RN 2000; Piano di Tutela delle Acque; Piano irriguo nazionale). Viene anche chiesto il coordinamento interregionale a scala di distretto idrografico.

Il DM inoltre prescrive che si valuti l’impatto socio economico delle misure proposte, nonché le specifiche condizioni di applicazione locale di queste ultime, anche al fine di non compromettere la redditività delle imprese agricole.

Da ultimo, il processo di scelta delle Misure obbligatorie o volontarie da applicare deve essere condiviso tramite consultazione pubblica ai portatori di interesse, e vanno inoltre individuati adeguati fabbisogni formativi e informativi a consulenti, distributori di P.F. e utilizzatori professionali.

0bc5e7e7

Le Regioni hanno l'obbligo di trasmettere e rendicontare con una relazione dettagliata sulle attività svolte (Capitolo B – INDICATORI del PAN), le informazioni che dimostrano l'applicazione delle Linee Guida (la prima volta entro il 31/12/2016, e successivamente ogni 30 mesi) sulla base di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 150/2012, art. 6, comma 8 (*competenza che in Veneto, stante la riorganizzazione recentemente intervenuta, è solo ora in via di definizione*).

L'obbligo di mettere in atto le Linee Guida di cui al DM 10/3/2015 è ripreso anche nel Piano di Gestione della Direttiva Quadro Acque trasmesso dal MATMM alla Commissione a marzo 2016.

L'applicazione delle linee Guida stabilite dal DM è già inserita nel "Programma delle Misure" del Piano di Gestione DQA per le eventuali azioni per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mediante "*apposito provvedimento della Giunta regionale, che dovrà stabilire gli ambiti di applicazione, la copertura geografica delle misure, nonché gli eventuali costi di investimento/gestione associati*".

Sebbene non formalmente recepita a tale scopo, una "prima individuazione" delle Misure prescritte dalle Linee Guida, è costituita dall'insieme di azioni attive in Veneto e **già** comprese nel ventaglio delle 18 elencate dalle linee guida ministeriali sono le seguenti, che in parte costituiscono condizioni di vincolo già prescritte in Veneto:

- dal regime di Condizionalità [**vincolo**] in agricoltura (*Misura 1* - Fascia di rispetto non trattata "CGO10"; *Misura 4* - Fasce di rispetto erbacee "BCAA1"; *Misura 5* - Limite all'erosione "BCAA5"); o
- dalle Misure di conservazione degli habitat [**vincolo**] (*Misura 16* - Misure complementari per le ZSC "DGR 786 del 27 maggio 2016 di adozione delle Misure di conservazione generali e sito specifiche"); e
- alle condizioni di **adesione volontaria** inserite nella proposta di PSR 2014-2020 (*Misura 6* - Riduzione del ruscellamento "PSR M10"; *Misura 8* - Riduzione uso erbicidi "PSR M10 e 11"; *Misura 14* - Adozione sistemi adeguati per deposito e conservazione fitofarmaci "PSR M4.1.1"; *Misura 15* - Misure complementari per aumentare la sicurezza nelle fasi di conservazione e deposito dei PF "PSR M4.1.1"; *Misura 17* - Formazione "PSR M1 e 2"; *Misura 18* - Promozione del rispetto dei disciplinari "PSR M1 e 2").

Proprio per dare una risposta stante la delicatezza delle proposte da affinare e considerati gli impatti che le 18 Misure inserite nel DM 10/3/2015 possono comportare nel contesto produttivo agricolo del Veneto cui sarà necessario dare ulteriore riscontro attraverso un'accurata analisi delle caratteristiche pedologiche e geomorfologiche del territorio agricolo veneto, ponendole in relazione con le misure di conservazione, nonché con la sostenibilità economica per i settori coinvolti dai nuovi obblighi.

Precisazioni applicative della Misura 4 "*Realizzazione e gestione di fascia di rispetto vegetata*" del Decreto 10 marzo 2015

L'applicazione della Misura 4 delle "Linee Guida del PAN" prevede, in estrema sintesi, la realizzazione e gestione di una fascia di rispetto vegetata, uniforme ed ininterrotta, localizzata tra il bordo di un campo ed un corso d'acqua, con lo scopo principale di contenere il ruscellamento al fine di salvaguardare gli organismi acquatici ed, al tempo stesso, in grado di rimuovere sedimenti, sostanza organica e altri contaminanti dall'acqua di ruscellamento.

La Regione del Veneto, nonostante, ad oggi, non abbia approvato alcun provvedimento che dia esplicita applicazione di quanto disposto dalla richiamata Misura 4 del DM 10.3.2015, ha, di fatto, approvato disposizioni regionali che - ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE - perseguono obiettivi che intersecano con quanto atteso dalle Linee Guida Dal 1° gennaio 2012, con lo Standard 5.2 "*Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua*" (ora BCAA1) di Condizionalità, è stata data possibilità alle Regioni di adattare l'ampiezza del vincolo obbligatorio di costituzione delle fasce tampone erbacee non lavorata, quindi stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 o 3 metri dal ciglio di sponda di corpi idrici, in funzione dello stato di qualità (stato chimico e/o ecologico) delle acque superficiali monitorato dalle ARPA, intendendo per "*stato ecologico*" l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli

ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali e per "*stato chimico*" la valutazione sulla base del confronto tra i valori degli inquinanti monitorati e gli standard di qualità previsti dalla normativa, ossia le concentrazioni massime accettabili di inquinanti eventualmente presenti nei corpi idrici.

In Veneto, con l'approvazione dei DDR n. 18 del 28.2.2012, DDR n. 34 del 23.4.2014 e del DDR n. 16 del 15.3.2016, sono stati definite le ampiezze delle fasce inerbite obbligatorie che un agricoltore deve mantenere in fregio ai corpi idrici monitorati - ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. In particolare, le ampiezze delle fasce inerbite obbligatorie possono variare da 0 a 3 a 5 metri, in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o dello stato chimico monitorato da ARPAV per i diversi tratti fluviali e comunicati al Sistema Europeo WISE:

AMPIEZZA FASCIA INERBITA							
		STATO ECOLOGICO					
		ELEVATO /OTTIMO	BUONO	SUFFICIENTE	SCARSO /SCADENTE	PESSIMO /CATTIVO	NON DEFINITO
STATO CHIMICO	BUONO	Impegno assolto	3	3	5	5	3
	NON BUONO	5	5	5	5	5	5
	NON DEFINITO	Impegno assolto	3	3	5	5	5

[Da nostra elaborazione]

In Veneto l'applicazione delle disposizioni di distanza e l'obbligo di costituire la fascia inerbita in fregio ai corpi idrici monitorati dalla "Direttiva quadro acque" è informazione fornita all'agricoltore che è obbligato a mantenere tale fascia di rispetto ai fini di osservare la BCAA1 di condizionalità. Tale informazione è resa disponibile cartograficamente sul portale PiAVE, nell'apposita sezione dedicata: http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia e trasmessa anche all'Organismo Pagatore Regionale - AVEPA per aggiornare i vincoli riscontrabili a fascicolo aziendale dagli agricoltori che presentano Domanda Unica, in modo da poterli rendere edotti di quali siano i mappali catastali in loro conduzione diretta nei quali sia presente il vincolo di inerbimento in fregio ai corpi idrici.

AZIONI POSTE IN ESSERE IN COERENZA CON IL PIANO DI DISTRETTO IDROGRAFICO COMPETENTE PER TERRITORIO

Il Piano di Gestione del distretto Idrografico delle Alpi Orientali approvato il 4 marzo 2016 all'allegato 8/C presenta il quadro ricognitivo dello stato di attuazione della normativa sulle acque, che richiama in più punti le misure di attuazione del PAN. Per quanto attiene le Misure di tutela dell'ambiente acquatico, il codice dell'azione attuativa è denominato BA_09_09 nel caso si tratti di Misure del PAN finalizzate alla tutela specifica dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, mentre le Misure adottate ai fini dell'individuazione e della protezione delle acque destinate all'uso umano sono classificate con il codice BA_13_00. Tra queste ultime è compreso anche il richiamo al PAN per le Misure specifiche di tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (Misura A.5.2 del PAN), nonché il richiamo alla necessità di individuare le Misure previste dal DM 10 marso 2015, art. 2, che costituiscono "Misura da attivare nel II ciclo di pianificazione (2015 – 2021) per tutte le regioni e province autonome che appartengono al Distretto Idrografico.

0bc5e7e7

Ancora, la codifica BA_17_00 individua tra le "Misure di controllo dell'immissione di inquinanti da fonti diffuse – agricoltura" le elaborazioni dei disciplinari di produzione per ridurre l'uso anche dei pesticidi e per un uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura, nonché l'applicazione del regime di condizionalità nazionale, nonché l'individuazione dei tratti di corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 (ora BCAA1) "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua". La stessa codifica relativa al settore agricolo richiama anche l'applicazione in Veneto delle Misure generali per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché quelle specifiche di tutela di corpi idrici dai presidi fitosanitari (BA_17_05) segnalando che è compresa le misure da attivare nel II ciclo di pianificazione (2015 – 2021) l'attività di monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee previsto nella Misura C.1 del PAN.

Il programma delle Misure che costituisce Volume 8 del Piano di Gestione in argomento riporta inoltre al capitolo 18.2.2 uno specifico paragrafo relativo al Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e delle prime Misure applicative, nel quale viene data ricognizione anche dell'attività avviata in Veneto e delle Misure da attuare nel II ciclo di pianificazione, comprese quelle a titolo preventivo e quelle riferite all'ambiente acquatico.

MISURE E RISORSE FINANZIARIE INDIVIDUATE ALL'INTERNO DEL PSR 2014-2020 DEL VENETO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE E DELL'AMBIENTE ACQUATICO

Nell'ambito del Psr 2014-2020 della Regione del Veneto, è stato individuato uno specifico fabbisogno (19) denominato "Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche e salvaguardare i terreni agricoli da fenomeni di contaminazione". Ciò corrisponde alla necessità di migliorare lo stato chimico ed ecologico delle risorse idriche, attraverso l'adeguamento delle tecniche agronomiche di gestione, nonché di quelle distributive, sia per quanto riguarda i presidi fitofarmaci, che per quanto riguarda i principi fertilizzanti. Vengono, pertanto, individuati sistemi innovativi e/o caratterizzati da metodi di coltivazione e di allevamento eco-compatibili. Le azioni proposte hanno cercato dare il massimo sostegno anche allo sviluppo del settore biologico, che nella passata programmazione non aveva dato un riscontro sostenuto in termini di adesione.

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico di una migliore gestione delle risorse idriche superficiali e profonde e dei fertilizzanti è collegato al soddisfacimento dei fabbisogni individuati per la focus area "*4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"* che evidenziano, oltre alla necessità di un efficiente utilizzo della risorsa idrica, l'esigenza di migliorare lo stato chimico ed ecologico della stessa e di salvaguardare i terreni agricoli da contaminazioni. Le pratiche di introduzione e mantenimento di infrastrutture verdi, in particolare di fasce tampone, nonché la conversione a prato di superfici seminative e il mantenimento di prati, prati permanenti e pascoli, sono coerenti con l'obiettivo 4b: per tutte queste fattispecie di interventi viene infatti **escluso l'utilizzo di** fertilizzanti e **fitofarmaci,** contribuendo pertanto alla diminuzione degli apporti chimici e organici sulle culture seminative (M10- Pagamenti agro-climatico-ambientali).

Nell'ambito degli investimenti non produttivi è, inoltre, prevista la creazione di sistemi fitodepurativi, di manufatti funzionali alla ricarica delle falde e la possibilità di riqualificare la rete idraulica, creando un ecosistema acquatico basato sullo sviluppo di numerose componenti vegetazionali, con la funzione di incrementare lo stato ecologico delle acque superficiali (M04- Investimenti in immobilizzazioni materiali).

Un contributo inoltre è dato dall'agricoltura biologica che, riducendo gli input, concorre al raggiungimento di migliori standard qualitativi nelle risorse idriche (M11- Agricoltura biologica).

Risultano strategiche anche la creazione di Gruppi Operativi del PEI, la realizzazione di progetti pilota e di progetti collettivi in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte all'efficientamento dell'utilizzo delle risorse idriche (M16- Cooperazione), nell'ottica di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici.

0bc5e7e7

Nelle aree montane, ai fini del raggiungimento del medesimo obiettivo, sono previste compensazioni per le imprese agricole che mantengano o promuovano l'adozione di sistemi di produzione sostenibili (M13).

Sono anche previste azioni mirate di informazione e consulenza orientate al trasferimento delle conoscenze sulle tematiche connesse alla gestione delle risorse idriche (M01- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione e M02 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole).

Le misure a superficie che interessano l'obiettivo di Migliorare stato chimico e ecologico delle risorse idriche sono le seguenti:

10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

10.1.4 Mantenimento di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli

10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli agricoli

10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali

10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi

11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Complessivamente, viene indicato nel Psr 2014-2020 della Regione del Veneto un indicatore di obiettivo costituito dai Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica pari a 80.050 ha.

Al 2016 sono stati attivati bandi per l'adesione alle Misure 10 (pagamenti agroclimaticoambientali), 11 (biologico), 4.1 (investimenti materiali nelle aziende agricole), 16 (cooperazione), che possono già concorrere alla definizione dell'indicatore obiettivo sopra richiamato.

5 - Riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Base legale: Art.15, comma 2 (lettera a), comma 3 e comma 6 (attuazione delle misure per la tutela di aree specifiche, cfr. Paragrafo A.5.6)

Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per la tutela delle aree specifiche, sia direttamente che in termini di regolamentazione ed indirizzo a beneficio di altri enti competenti per territorio (Province, Comuni, ecc..), con particolare riferimento a:

- *Adozione di determinazioni regionali in materia.*
- *Adozione di protocolli tecnici/linee guida a beneficio di altri enti territoriali.*
- *Eventuale adozione di misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale sull'uso sostenibile dei PF.*

La Giunta regionale del Veneto con la DGR n. 1262 del 1° agosto 2016, alla luce dell'approvazione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ha aggiornato e integrato gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari già approvati con DGR n. 1379 del 17 luglio 2012, che teneva conto delle indicazioni della direttiva 2009/128/CE e anticipava in parte le indicazioni del PAN.

Nello specifico, con la DGR n. 1262/2016 sono stati approvati i seguenti documenti:

– **Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari** che ripercorrendo il ciclo di vita del PF – dalla fase di vendita all'utilizzo finale – vogliono favorire una convivenza civile tra cittadino e

agricoltore, prevenendo i possibili momenti di conflitto causati dalla vicinanza delle aree coltivate ad abitazioni e strade, i rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie per persone, animali e piante.

- **Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da Gruppi vulnerabili.** Il provvedimento in ottemperanza del comma A.5.6 del PAN che prevede che le Autorità locali competenti, tenendo conto delle Linee di Indirizzo, adottino i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, è stato inviato a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto per gli adempimenti di competenza.
- **Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**. Le indicazioni contenute nel documento costituiscono una prima indicazione, esemplificativa e non esaustiva, delle soluzioni adottabili per la difesa del verde pubblico da parassiti e patogeni, in ottemperanza alle disposizioni riportate ai paragrafi A.5.6 e A.5.6.2 del PAN. Considerato che la materia è oggetto di costante evoluzione dal punto di vista tecnico ed applicativo, le indicazioni contenute nel documento saranno oggetto di aggiornamenti periodici a cura dell'Unità Organizzativa Fitosanitario e pubblicati sul relativo sito web istituzionale della Giunta regionale del Veneto. (http://www.piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria)

Rispetto a quanto previsto nel PAN, le indicazioni comprese nella DGR n. 1262/2016 riguardano:

- L'obbligo di registrazione dei trattamenti con i prodotti fitosanitari da parte delle Amministrazioni comunali nel "Registro web dei trattamenti" predisposto dalla Regione Veneto al fine di popolare il monitoraggio delle sostanze attive utilizzate in ambito extra-agricolo. Inoltre, le Amministrazioni comunali dovranno fornire adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, pubblicandole sul sito web comunale dell'Amministrazione trasparente.
- Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento in parola.
- Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale deve favorire azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
- L'eventuale deroga all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida dovrà essere approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura

Nonostante la proposta di Regolamento comunale sia stata presentata a tutte le Amministrazioni comunali del Veneto mediante due incontri organizzati presso l'ANCI Veneto, l'adozione dei provvedimenti necessari da parte delle Autorità locali per la gestione del verde urbano e/o uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari stenta a decollare. Tra i motivi emersi durante gli incontri, si rileva una difficoltà di applicazione concreta anche a causa dei divieti di utilizzo dei prodotti fitosanitari riportati al paragrafo A.5.6 del PAN.

6 - Riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette

Base legale: Art.15, comma 2 (lettera b), comma 3 e comma 6 (attuazione delle misure per la tutela di aree specifiche, cfr. Paragrafo A.5.8)

Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, con particolare riferimento a:

- *Modalità di gestione dei siti (ente gestore, piani di gestione approvati, ecc…)*
- *Recepimento e applicazione delle "Linee guida di indirizzo per la per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette" approvate con DM del 10 marzo 2015.*
- *Connessione tra le necessità di tutela dei siti e previsioni programmatiche e finanziarie del PSR regionale.*

Con Delibera della Giunta Regionale n. 786 del 27 maggio 2016 sono state approvate le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto all'art. 4, comma. 4, della Direttiva 92/43/CEE. Tali Misure di Conservazione recepiscono ed integrano il DM n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Tali Misure, individuate per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, contengono nel Titolo III una selezione delle principali vigenti disposizioni legislative che, qualora non in contrasto con le misure di conservazione, concorrono al mantenimento, ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di Direttiva. In particolare si mettono in evidenza il Capo II dal titolo "Ambienti acquatici" ed un Capo III "Ambienti agricoli ed urbani".

A quanto sopra evidenziato si aggiunge:

- Misure di Conservazione Generali: in questo caso è stato esplicitato un articolo nel quale non si ammette la deroga all'irrorazione aerea dei fitofarmaci;
- Misure di Conservazione per habitat e specie: che individuano divieti, obblighi e buone prassi sito e specie specifici. Nella tabella sottostante si indicano gli articoli di maggiore interesse.

ART.	REGIONE BIOGEOGRAFICA	HABITAT
128	ALPINA	91D0*
158	ALPINA	5130/6150/6170/6210/6230*/62A0/6410/6430
173	ALPINA	6510/6520
183	ALPINA	7110*/7140/7210*/7230
184	ALPINA	7220*
196	ALPINA	3260
206	ALPINA	Ambito di conservazione per Gladiolus palustris
207	ALPINA	Ambito di conservazione per Himantoglossum adriaticum
164	CONTINENTALE	6210/62A0/6410/6420/6430
183	CONTINENTALE	7210*/7230
184	CONTINENTALE	7220*
198	CONTINENTALE	3260
213	CONTINENTALE	Ambito di conservazione per Gladiolus palustris e Stipa Veneta
241	CONTINENTALE	Ambito di conservazione per Himantoglossum adriaticum

Per concludere si mette in evidenza che nelle Misure di Conservazione quanto individuato come **"buone prassi"** sono azioni finanziabili in qualità di pagamenti agro climatici ambientali nell'ambito del PSR 2014-2020.

0bc5e7e7

La Commissione europea, in linea con quanto previsto dall'art. 8 della Direttiva habitat, impegna gli Stati Membri ad individuare una serie azioni prioritarie per le aree Natura 2000 relative al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, all'interno di un documento denominato "Prioritised Action Framework - PAF",

Il PAF rappresenta un'opportunità per un più efficace orientamento delle risorse, da realizzare con il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili dei fondi indicati nei documenti di indirizzo della programmazione 2014-2020 come potenziali sorgenti finanziarie per Natura 2000 (FEASR, FSE, FESR, FEP e LIFE).

In collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali e Dipartimento di Biologia, la Giunta regionale ha predisposto lo strumento PAF ed hanno individuato le risorse che sono state utilizzate e che hanno avuto ricadute in ambito Rete Natura 2000 avvalendosi delle risorse finanziarie del PSR 2007-2013. Tale documento è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 683 del 28 aprile 2015 ed è scaricabile dal sito istituzionale al link http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/parchi-biodiversita-e-foreste.

La DGR n. 683 del 28 aprile 2015 ha approvato, con l'allegato A, il PAF, e, nell'ambito del paragrafo "European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)" illustra come numerose tipologie di intervento della Misura 214 del Psr 2007-2013 (pagamenti agro-ambientali) prevedano impegni collegati ad una gestione del territorio favorevole alla conservazione e/o l'aumento di habitat agricoli ad alto pregio naturale e/o specie floristiche e faunistiche ad essi collegati (se non dipendenti).

Le superfici totali oggetto di impegni (SOI) in cui si determinano effetti positivi sulla biodiversità presentano incidenze sulle rispettive superfici agricole estremamente elevate nelle aree naturali protette e/o i siti "Natura 2000" (SIC e ZPS), rispettivamente pari al 18 % e al 33 %, valori quindi molto superiori al dato medio regionale (circa 8,8%).

In proposito deve essere peraltro rilevato che tutte le superfici in cui sono in essere pagamenti agro ambientali del PSR 2007 – 2013 e pagamenti agro climatico ambientali del PSR 2014 – 2020 rendicontati dal PAF riguardano impegni specifici che vietano qualsiasi utilizzo di fitofarmaci (Regolamento biologico, gestioni di siepi, mantenimento di habitat e biotipi, gestione dei prati e dei pascoli)

Si illustrano di seguito le superfici agroambientali con effetti favorevoli alla biodiversità per Sottomisura e aree prioritarie rendicontate dal PAF, sulle quali è nullo l'uso di prodotti fitosanitari.

Indicatori	**Totale in Veneto**		**Aree Natura 2000**		**Parchi e Riserve**	
Superficie oggetto di impegno (SOI)						
	Ha	%	Ha	%	Ha	%
214A	2.519	4	210	1	38	1
214C	5.530	9	434	2	250	6
214D	289	0	49	0	9	0
214E	51.232	83	17.312	96	4.133	93
Sub totali	59.570	100	18.005	100	4.430	100

0bc5e7e7

	Totale in Veneto	Aree Natura 2000	Parchi e Riserve
Superficie sul totale regionale (%)	100	30	7
Superficie territoriale (ha)	1.837.089	392.420	92.919
SAU (ha)	678.616	54.335	24.607
SOI/Superficie agricola (%)	8,8	33,1	18,0

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura.

Come già richiamato nelle precisazioni riguardanti le criticità al punto 4., anche nel caso della tutela dell'ambiente acquatico nelle zone della Rete Natura 2000 il Veneto ha finora attivato molte azioni volontarie nell'ambito delle misure a superficie del II pilastro della PAC che perseguono l'obiettivo di ridurre completamente l'uso dei P:F. in tali ambiti. Alcune di tali misure sono del tutto corrispondenti a quelle indicate dalle Linee guida del DM 15.03.2015, quali la Misura 3 "Siepi e barriere artificiali" e la Misura 13 "Eliminazione dei prodotti fitosanitari per la tutela delle specie e habitat ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione ai sensi delle direttive habitat 92/43/CEE e uccelli 2009/147/CE e per la tutela delle specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione, degli apoidei e degli altri impollinatori e relative misure di accompagnamento"

7 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Base legale: Art.17, comma 3 (manipolazione e stoccaggio dei PF, cfr. capitolo A.6 e Allegato VI del PAN)

Verifica della sinergia tra le previsione del PAN e dell'allegato VI rispetto ai requisiti di condizionalità indicati dalla Regione;

Indicare gli eventuali impegni finanziari del PSR regionale in relazione a quanto riportato al paragrafo A.6.1 del PAN.

In materia di condizionalità, l'allegato VI, paragrafo VI.1 – Stoccaggio dei prodotti fitosanitari – , è stato recepito integralmente a partire dalla campagna di controllo 2015.
Tali disposizioni trovano applicazione per le "Regole di condizionalità" di cui all'art 93 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come definite all'Allegato II dello stesso.

Tra queste, è interessato l'Atto di condizionalità CGO10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
I riferimenti normativi di applicazione nella Regione del Veneto:

- DGRV n. 612 del 21.04.2015 e DGRV n. 466 del 19.04.2016;
- Decreto del Direttore n. 87/2015 e successive modifiche – Allegato A – Condizionalità: Specifiche tecniche e strumenti di controllo anno 2015 in applicazione della DGRV n. 612/2015;
- Decreto del Direttore n. 82/2016 – Allegato B – Condizionalità: Specifiche tecniche per i controlli in loco anno 2016, in applicazione della DGRV n. 466/2016.

0bc5e7e7

Il controllo è in loco e viene effettuato su un campione di aziende pari ad almeno l'1% dei beneficiari soggetti agli impegni di condizionalità che, nella campagna di riferimento, hanno dichiarato colture per le quali è normalmente previsto l'utilizzo di prodotti fitosanitari (40.000 aziende/anno).

Presso l'azienda vengono verificati tutti i punti di cui al PAN; tra questi viene verificata la presenza dei dispositivi di protezione individuale ed il sito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari e la sua conformità alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.)

Tra i controlli effettuati si segnalano quelli per le cui irregolarità, sono previste azioni correttive entro termini prestabiliti:

- la presenza di un sufficiente ricambio dell'aria e contemporaneamente se le aperture per l'aerazione sono protette da griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- la presenza di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari e la loro conservazione in stato pulito dentro appositi depositi o armadietti;
- la presenza – sulla parete esterna del deposito – dei cartelli di pericolo, e – in prossimità dell'entrata del deposito – dei numeri di emergenza;
- la presenza del materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali dei prodotti.

In merito ai controlli effettuati sull'applicazione della Difesa integrata obbligatoria (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2012) si precisa che i requisiti minimi fitosanitari prevedono ai sensi di quanto previsto dal DM 180/2015 e dal DM 3536/2016 "*Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012**)** attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome.*"

Nel 2014, nell'ambito delle verifiche di condizionalità, riguardanti l'1% della popolazione selezionata, per il RMFIT era prevista la sola verifica dell'attestato di funzionalità delle attrezzature.

Dal 2015, il controllo dei requisiti minimi sopra riportato è stato svolto sul campione di aziende selezionate per le verifiche degli impegni specifici delle Misure 10 e 11, nonché 214 del PSR Veneto.

La popolazione 2015 (domande Misura 10, 11 e 214) era di oltre 9.000 domande; il campione selezionato ha riguardato circa 600 domande.

Le irregolarità riscontrate nel 2015 NON riguardano nello specifico tale impegno.

I controlli 2016 sono ancora in fase di attuazione e termineranno il 31/12/2016. Allo stato attuale non si ha alcuna evidenza di irregolarità a riguardo.

In merito agli esiti dell'attività del controllo effettuato dalle Aziende ULSS nel 2015 sono state evidenziate le seguenti irregolarità per quanto riguarda la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari, con la frequenza indicata tra parentesi.

a. Presso le rivendite n. 52 casi di carenze riscontrate:
   - insufficienti dimensioni dei locali di deposito (3)
   - utilizzo locali deposito non autorizzati (1)
   - sistema contenimento insufficiente (6)
   - ventilazione insufficiente (3)
   - non separazione tra il locale deposito e il locale vendita (8)
   - locali deposito non adeguati (17)
   - riordino prodotti fitosanitari su scaffalatura (7)
   - deposito di materiale non pertinente (6)

0bc5e7e7

- vasca a tenuta non adeguata (1)

b. Presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari n. 152 casi di carenze riscontrate:
   - dimensioni insufficienti del deposito (8)
   - luogo non idoneo/modalità non idonee del deposito (37)
   - sistema di contenimento insufficiente/assente (62)
   - assenza deposito (1)
   - ventilazione insufficiente/assente (12)
   - carente dotazione mezzi di bonifica per piccole emergenze (7)
   - non corretta conservazione/assenza DPI (5)
   - carente conservazione dei contenitori vuoti di p.f. (3)
   - adozione misure di riduzione del rischio (4)
   - carenza dotazione mezzi di dosaggio (1)
   - carenza dotazione vaschette acqua per esigenza dell'operatore (12)

8 - Difesa integrata obbligatoria

Base legale: Art.19, comma 6 (difesa integrata obbligatoria, cfr. Paragrafo A.7.2.2 del PAN)

Fornire una breve descrizione delle azioni poste in essere per favorire l'applicazione dei principi della difesa integrata.

Si chiede di descrivere le azioni prendendo a riferimento il questionario trasmesso dal Mipaaf nel novembre 2014, che si allega nuovamente.

È opportuno mettere in risalto le azioni poste in essere in seguito all'entrata in vigore del PAN per darne attuazione (es. attività di coordinamento territoriale, predisposizione di specifici supporti tecnici ed informativi ec..)

Indicare eventuali attività specifiche di consulenza aziendale promosse in accordo a quanto previsto al punto A. 7.2.3 del PAN.

1. **Servizi di informazione e comunicazione** (PAN paragrafo A.7.2.2 punto 1)

Al momento attuale sono attivi servizi di informazione e comunicazione per quanto riguarda la difesa integrata delle principali colture presenti nel territorio regionale.

I servizi fanno capo a seguenti soggetti:

1. Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Fitosanitario

   (Coordinamento attività, recapiti zonali, bollettini di difesa integrata, disciplinari.)

2. Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (ex Azienda regionale Veneto Agricoltura)

   (predisposizione e diffusione di informazioni e bollettini sulle colture erbacee.).

3. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) – U.O. di Meteorologia

   (Gestione rete Agrometeorologica con 78 stazioni, elaborazione e diffusione dati meteo, modelli, bollettini.)

4. Soggetti Associativi quali: OP e AOP ortofrutticole, Consorzi tutela vini DOC, Cooperative e Cantine sociali, Consorzio Difesa di Treviso, Associazione Interregionale Produttori Olivicoli (AIPO) che svolgono attività di monitoraggio, e diffusione delle informazioni alle aziende nel territorio di competenza o associate, nel settore vite, olivo, ortofrutta, tabacco.

Non sono stati attivati specifici servizi di informazione e comunicazione ai fini della difesa integrata obbligatoria. Si è in attesa di quanto verrà stabilito in sede di coordinamento nazionale, come previsto al paragrafo A.7.2.1.

0bc5e7e7

2) Rete di monitoraggio, sistemi di previsione e avvertimento, bollettini fitosanitari (PAN paragrafo A.7.2.2 punto 2)

2a) Rete di monitoraggio avversità

Le attività di monitoraggio delle principali colture e avversità vengono effettuate prevalentemente dai Soggetti Associativi e dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (nel seguito "AVISP"), per le rispettive colture. L'U.O. Fitosanitario esegue monitoraggi su problematiche emergenti e da quarantena e su progetti particolari (*Drosophila suzuki, Scaphoideus, Diabrotica, Halyomorpha halis, virosi del Pinot grigio*)

I dati vengono condivisi nell'ambito di riunioni di coordinamento gestite a livello di macro aree dal U.O. Fitosanitario e a livello locale dai soggetti elencati al punto 1.4.

Le colture interessate, ciascuna per le principali avversità, sono: vite, olivo, frutticole, (melo, pero, pesco, ciliegio, actinidia); orticole (radicchio, lattuga, cavoli, asparago, aglio, cipolla, porro, pomodoro, patata); cerealicole (mais, frumento ,orzo ,); industriali (tabacco, bietola, colza, soia).

Si stima che per alcune colture, quali vite, olivo, tabacco, bietola, pomodoro da industria risulta servita la maggior parte della superficie. Per altre colture, quali altre ortofrutticole si può stimare una SAU pari a circa il 30% della superficie coltivata.

I dati del monitoraggio sono utilizzati per la redazione dei bollettini, ma non sono riportati in un sito internet.

2b) Sistemi di previsione e avvertimento

E' disponibile una rete meteorologica regionale, composta da circa 160 stazioni, di cui la metà agrometeorologiche automatiche, presenti nelle aree a destinazione agricola, in grado di rilevare: pioggia, bagnatura, umidità relativa dell'aria, temperatura suolo e aria, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, radiazione solare. La rete è gestita da ARPAV – Servizio Meteorologico di Teolo (PD).

Sono disponibili previsioni meteorologiche dettagliate e i dati sono riportati nel sito: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/meteo e nei bollettini di difesa integrata.

Sistemi di previsione e avvertimento elaborati sulla base dei dati meteo riguardano: peronospora vite e tignoletta vite; carpocapsa pomacee; ticchiolatura melo; peronospora pomodoro; diabrotica e nottue mais; malattie fungine frumento. Vengono gestiti da ARPAV in collaborazione con il Servizio Fitosanitario e l'AVISP.

La rete meteo e le relative informazioni coprono tutto il territorio regionale.

2c) Bollettini fitosanitari

I bollettini regionali sono predisposti dall' U.O. Fitosanitario in collaborazione con ARPAV e AVISP. Le colture sono quelle indicate al punto 2a, ciascuna per le principali avversità.

Hanno cadenza settimanale, o se del caso più breve, e riportano le informazioni previste al paragrafo A.7.2.2, punto 2 del PAN, quando rilevanti.

I bollettini sono disponibili sul sito internet:

del U.O. Fitosanitario http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari

di ARPAV http://www.arpa.veneto.it/upload_teolo/agrometeo/download.html

dell'AVISP (colt. erbacee) https://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120

Bollettini con valenza territoriale vengono diffusi dai Soggetti elencati al punto 1.4.

Eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della misura

0bc5e7e7

Va osservato che ad oggi sono carenti i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria in carico al Ministero dell'Agricoltura e previsti al punto A.7.2.1. In particolare:

- sarebbe necessario definire, per aree omogenee, con il coordinamento del MiPAAF, delle indicazioni tecniche o manuali per la difesa integrata delle principali colture. Il manuale predisposto a livello nazionale dal punto di vista pratico risulta poco utile;
- la banca dati sui prodotti fitosanitari dovrebbe essere mantenuta tempestivamente aggiornata e facilmente accessibile;
- non sono state date indicazioni sui requisiti minimi delle reti di monitoraggio;
- manca la condivisione e la messa a disposizione dei modelli previsionali;
- non risulta ci sia stato un coinvolgimento delle Regioni nella definizione dei progetti di ricerca finalizzati all'applicazione della difesa integrata.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, non c'è stato un potenziamento dei servizi alla difesa integrata. In mancanza di indicazioni ministeriali sulle reti di monitoraggio e per la carenza di risorse e personale dedicato, non è stata implementata una apposita rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali avversità. Per lo stesso motivo non sono state attivate strutture territoriali di coordinamento.

9 - Difesa integrata volontaria

Base legale: Paragrafo A.7.3.2 del PAN (difesa integrata volontaria)

Fornire una breve descrizione dell'evoluzione delle superfici coltivate con il metodo della difesa integrata volontaria negli ultimi anni, mettendo a confronto, in particolare l'applicazione della misura nella programmazione dello sviluppo rurale 2007/2013 e quella riguardante la nuova programmazione 2014/2020.

Al riguardo si fa presente che il paragrafo A.7.4 del PAN ha espressamente previsto che "l'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali produzioni agricole".

Fornire indicazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR recentemente approvato

L'Unità Organizzativa Fitosanitario aggiorna e pubblica annualmente i Disciplinari Regionali di Produzione Integrata, per tutte le colture presenti in Regione.

L'aggiornamento viene fatto nell'ambito delle disposizioni nazionali di applicazione del SQNPI – Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata – il cui fondamento è l'articolo 2 della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e il successivo D.M. 4890 del 8 maggio 2014 che ha istituito l'Organismo Tecnico Scientifico e i Gruppi Specialistici che hanno il compito di elaborare ed approvare le Linee Guida Nazionali e i disciplinari regionali.

I disciplinari , le eventuali deroghe , le altre informazioni per il corretto utilizzo dei disciplinari sono pubblicati sul sito internet dell'U.O. Fitosanitario:

http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/difesa-integrata

I disciplinari vengono applicati:

- dalle aziende ortofrutticole che aderiscono ai Programmi Operativi delle OP e AOP;
- dalla maggior parte delle aziende viticole, per scelta volontaria delle Cantine Sociali e dei Consorzi di tutela dei vini DOC;
- da aziende che aderiscono al sistema di qualità "Qualità Verificata" (L.R. n. 12/2001)
- da aziende che aderiscono a programmi privati di certificazione (Global Gap, etc.).

I servizi alla difesa integrata volontaria sono quelli già illustrati relativamente alla difesa obbligatoria.

0bc5e7e7

Produzione integrata nell'ambito dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del Settore ortofrutticolo.

In base a quanto stabilito dall'articolo 36 del Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ogni Stato membro elabora una Strategia nazionale in materia di programmi operativi sul mercato ortofrutticolo realizzati dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP), definendo altresì una Disciplina nazionale contenente le condizioni per l'attuazione di specifiche azioni ambientali (cosiddetta Disciplina ambientale).

La Strategia nazionale prevede i seguenti obiettivi generali delle OP/AOP:

1. assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento alla domanda;
2. promuovere la concentrazione dell'offerta ed effettuare l'immissione sul mercato della produzione degli associati;
3. ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

E i seguenti obiettivi specifici delle OP/AOP:

4. pianificare la produzione;
5. migliorare la qualità dei prodotti;
6. incrementare il valore commerciale dei prodotti;
7. promuovere la commercializzazione dei prodotti;
8. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
9. prevenire e gestire le crisi per tutelare i redditi dei produttori e ridurre i ritiri dal mercato.

Nell'ambito della promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, i programmi operativi delle OP/AOP mirano, nel complesso, a un miglioramento della qualità dei processi produttivi per garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, attraverso l'attuazione di specifiche azioni ambientali.

A tal fine la Strategia nazionale ha introdotto una Disciplina ambientale in grado di percorrere la filiera ortofrutticola dalla fase più tipicamente agricola (produzione primaria) a quella più organizzativa – commerciale (gestione del prodotto post – raccolta).

Tra le azioni ambientali assume particolare rilievo la produzione integrata che risponde all'esigenza di diffondere e incrementare i metodi di produzione agricola ecocompatibili. La sua diffusione è giustificata dalla presenza in alcune aree, di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti dalle pratiche agricole e zootecniche intensive a causa dell'uso sistemico di fertilizzanti e, soprattutto, di prodotti fitosanitari.

L'azione è finalizzata a fornire un supporto finanziario, a titolo di incentivo, sotto forma di premio annuo per ettaro di superficie agricola impegnata – che in Veneto ammonta a 655 €/ettaro per le colture ortive (compresi i funghi) e a 836 €/ettaro per le colture arboree – per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende per l'applicazione dei metodi dell'agricoltura integrata.

Le norme di produzione integrata si basano sui criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1330 del 23/7/2013 – e successive modifiche e integrazioni – e sulle Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture, approvate ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM n. 4890 dell'8 maggio 2014 di istituzione del Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Tali norme sono riportate nei disciplinari di produzione integrata che prevedono una particolare rotazione delle colture, una regolamentazione dell'applicazione dei fertilizzanti in maniera più restrittiva rispetto all'agricoltura convenzionale, l'adozione del metodo di bilancio idrico semplificato per le irrigazioni, l'attuazione di determinate pratiche di gestione del suolo per ridurre il rischio di erosione e il dissesto idrogeologico e una specifica regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e dei prodotti per il controllo delle infestanti.

0bc5e7e7

Il periodo minimo di attuazione dell'azione è pari a 5 anni e l'OP è il soggetto realizzatore dell'azione che pertanto si applica all'insieme delle superfici dei suoi soci secondo le disposizioni tecniche indicate nei citati disciplinari approvati dalle Regioni territorialmente competenti.

I dati relativi alla produzione integrata attuata dalle OP venete (anno 2015, ultimo anno chiuso disponibile) sono i seguenti:

- ettari di superficie a produzione integrata colture frutticole: 1.216,33
- ettari di superficie a produzione integrata colture orticole, eccetto i funghi: 507,4
- ettari di superficie a produzione integrata funghi: 40,5
- totale superficie a produzione integrata ettari: 1.764,23
- numero di aziende partecipanti alla produzione integrata: 217

Da ultimo si precisa che a partire dal 2006 la regione del Veneto non ha più inserito nella proposta di programmazione dello Sviluppo Rurale pagamenti a superficie volti alla riduzione dell'utilizzo dei fitofarmaci riconducibili alla tipologia "agricoltura integrata". Le proposte introdotte nella programmazione dello Sviluppo rurale hanno infatti avuto l'obiettivo di ridurre completamente l'utilizzo dei principi attivi (Misura 214A – Corridoi ecologici e siepi, Misura 214C – introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica, Misura214D – ripristino dei biotopi e delle zone umide, Misura 214E – mantenimento dei prati e dei pascoli di pianura e di montagna, Misura 214G – salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica). Ciò è stato al tempo motivato dagli esiti negativi intervenuti in sede di controllo da parte della Corte dei Conti europea sulla modalità di applicazione della Misura6 "agricoltura integrata" del PSR Veneto 2000 – 2006.

Tale impostazione di metodo risulta ripercorsa anche nella programmazione 2014 -2020 dello Sviluppo Rurale, dove sono state nuovamente privilegiate le proposte che riducono totalmente l'apporto di fitofarmaci alle colture agrarie. In proposito si richiama quanto argomentato al paragrafo 4.

10 - Agricoltura biologica

Base legale: Art. 21, comma 1 (agricoltura biologica, cfr. Paragrafo A.7.4.2 del PAN)

Fornire una breve descrizione dell'evoluzione delle superfici coltivate con il metodo biologico negli ultimi anni, mettendo a confronto, in particolare l'applicazione della misura nella programmazione dello sviluppo rurale 2007/2013 e quella riguardante la nuova programmazione 2014/2020.

Al riguardo si fa presente che il paragrafo A.7.4 del PAN ha espressamente previsto che "l''obiettivo che si intende raggiungere con la progressiva è l'incremento della SAU nazionale condotta con il metodo biologico, con riferimento alle principali produzioni agricole".

Fornire indicazioni sulle risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR recentemente approvato

Nell'ambito della misura "agricoltura biologica", si riscontra un incrementato interesse, dato il sostanziale aumento in termini di superficie soggetta ad impegno. Infatti, si è passati da circa 6.500 ha finanziati con il PSR 2007-2013 dalla sottomisura 214c, a più di 11.600 ha finanziati, a partire dall'anno 2015, dalla misura 11 "agricoltura biologica" (mantenimento e conversione) del PSR 2014-2020.

Si distingue, in questi dati, soprattutto la presenza significativa dei vigneti , che hanno visto un interessante exploit, attestandosi, in questa fase della programmazione dello Sviluppo Rurale, su una superficie regionale ad impegno bio nel PSR pari a più di 3.000 ha.

Nella programmazione 2007 – 2013, la Misura Agricoltura biologica è stata attivata tramite la Misura 214 e nello specifico tramite la sottomisura 214/C articolata poi nelle due azioni 1 e 2 che corrispondono rispettivamente all'azione di introduzione all'Agricoltura biologica e al mantenimento. Nella tabella che segue, per ogni bando di apertura termini di presentazione delle domande di aiuto di adesione alla sottomisura 214/C, vengono riportate il numero delle domande finanziate.

0bc5e7e7

	DGR attivazione sottomisura 214 C				
	DGR 199/2008	DGR 877/2009	DGR 745/2010	DGR 376/2011	DGR 2470/2011
Mis. 214/C az. 1 - N. aziende finanziate	27	14	26	27	47
Mis. 214/C az. 2 - N. aziende finanziate	311	34	42	29	51

Nell'ambito dell'aggiornamento della Relazione di Valutazione intermedia del Psr 2007-2013 (dicembre 2012) è stato stimato il beneficio derivante dall'applicazione della Sottomisura 214/C (introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica) in termini di eliminazione dell'uso di fitofarmaci tossici con conseguente miglioramento della qualità delle acque che defluiscono dai campi coltivati. A tal fine è stata sviluppata una metodologia (descritta in dettaglio nell'Allegato II della suddetta Relazione) basata sull'implementazione del modello EPRIP (Environmental Potential Risk Indicator for Pesticides) con il quale sono stati stimati, per ciascuna simulazione (coltura, tecnica colturale, area pedoclimatica omogenea) gli indici di rischio (RP) per le acque profonde (RPgw) e superficiali (RPsw) nelle situazioni di applicazione della sottomisura 214/C e controfattuale.

I benefici ottenuti in termini di variazione degli indici di rischio dei fitofarmaci (RP) vengono riepilogati nella seguente, dalla quale emerge che:

- le riduzioni complessive dell'indice di rischio nelle superfici coinvolte dalla Sottomisura 214/C (le quali rappresentano lo 0,8% della SAU regionale) sono di oltre l'85% per le acque profonde e del 78% per le acque superficiali;
- le riduzioni più marcate si registrano nelle zone di bassa pianura (-91,3% e -84%) e ciò è associato alla maggiore presenza di colture erbacee le quali non prevedono interventi di difesa nel biologico. In collina viceversa si registrano riduzioni lo stesso significative ma più contenute (-58,5% e -67%) data la maggiore presenza delle colture arboree.

- I riferimenti relativi ai dati riportati sono stati tratti dalla valutazione ex post del Psr 2007-2013, che riporta nell'allegato 1 i risultati individuati per singola misura, tra cui la misura 214, e nell'allegato 2 gli approfondimenti per i diversi livelli tematici, tra cui la qualità delle acque. https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-psr

Risultati ottenuti con il calcolo degli indici di rischio (RP) nelle aree interessate alla Misura 214/C

Area	SAU	Acque profonde				Acque superficiali			
		Indice rischio (RP)		Variazione (RP)		Indice rischio (RP)		Variazione (RP)	
		Senza la Misura	Con la Misura			Senza la Misura	Con la Misura		
	ha	n.		n.	%	n.		n.	%
Totale Zona Ordinaria	2.669	2,9	0,4	-2,5	-86,1	2,2	0,46	-1,71	-78,9
Totale Zona Vulnerabile	2.861	2,83	0,4	-2,4	-85	2,2	0,49	-1,73	-78
Montagna	402	0,58	0,1	-0,4	-77,1	0,5	0,15	-0,39	-71,5
Collina	757	2,06	0,9	-1,2	-58,5	2,6	0,87	-1,77	-66,9
Alta pianura	904	2,9	0,7	-2,2	-77,2	2,5	0,77	-1,73	-69,3
Bassa pianura	3.467	3,29	0,3	-3	-91,3	2,2	0,34	-1,86	-84,3
Totale regionale	5.531	2,86	0,4	-2,4	-85,5	2,2	0,47	-1,72	-78,4

0bc5e7e7

Nella programmazione dello Sviluppo Rurale 2014 – 2020, è la M11 "Agricoltura biologica" che sostiene la conversione all'Agricoltura biologica e il suo mantenimento attraverso rispettivamente gli interventi 11.1.1 e 11.2.1. Ad oggi è stato aperto un solo bando di apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto di adesione alla M11. L'importo inizialmente stanziato con bando DGR 440/2015 per l'intervento 11.1.1 è stato pari a 5.800.000,00 euro, mentre per l'intervento 11.2.1 è stato di euro 16.000.000,00. Le domande finanziate hanno superato le iniziali previsioni si spesa sia per per l'intervento 11.1.1 "pagamenti per la conversione all'Agricoltura biologica" (sono state n. 217), sia per l'intervento 11.2.1 "pagamenti per il mantenimento all'Agricoltura biologica" (n. 683 istanze).

Infatti, per quanto riguarda, in particolare la misura 11, dedicata all'introduzione e mantenimento dell'agricoltura biologica, viene registrato un sostanziale incremento dell'interesse degli agricoltori. Tale consolidamento trova riscontro in una maggiore superficie oggetto di impegno, passando da 7. 313 ha della sottomisura 214/c nella passata programmazione del PSR, agli attuali 11.664 ha, con un incremento pari a quasi il 60%. Una partecipazione significativa è quella registrata soprattutto negli ambiti viticoli, che hanno visto attestarsi la SOI in agricoltura biologica per la vite in circa 3.000 ha.

	Superfici oggetto di impegno (Ettari)	***Incremento della SOI dal PSR 2007-2013 al PSR 2014-2020***
214/c	7.313	+ 59%
misura 11	11 .664	
DIFFERENZA SOI MIS 11 - 214C	**+ 4.351**	

I controlli sulle domande di adesione alla misura Agricoltura biologica vertono sia sui vincoli dettati dal Reg. (CE) n. 834/2007 e s.m.i. che stabilisce le norme di produzione biologica, sia sul rispetto del mantenimento delle condizioni di ammissibilità, sul rispetto dei requisiti obbligatori che sugli impegni previsti dal Programma di sviluppo rurale ai fini del percepimento del premio spettante.

La verifica del rispetto dei vincoli stabiliti dal Reg. (CE) n. 834/2007 spetta agli Organismi di controllo sul metodo biologico, mentre gli altri controlli sono a carico dell'Organismo pagatore AVEPA e vengono svolti tramite verifica amministrativa e/o visita ispettiva in azienda.

Le verifiche nell'ambito del mantenimento delle condizioni di ammissibilità riguardano il rispetto della superficie minima oggetto di impegno sulla base di quanto indicato nello specifico bando, che tutta la superficie utilizzata agricola dell'unità tecnica economica interessata sia assoggettata al metodo biologico, e la verifica dell'ammissibilità delle colture foraggere.

I controlli sugli impegni specifici vertono:

- sulla notifica di attività biologica tramite consultazione della Banca dati regionale BOPV;
- sul mantenimento dell'adesione al regime di conversione per 3 anni (nel caso in cui l'azienda abbia aderito all'intervento "pagamenti per la conversione all'Agricoltura biologica);
- sul mantenimento della fertilità del suolo;
- sull'attuazione della lotta contro i parassiti, malattie e piante infestanti attraverso metodi indiretti, mezzi fisici e ricorso alla lotta biologica;
- sull'utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione prodotti con metodi biologici;
- sul mantenere una separazione tra le produzioni in conversione e le eventuali produzioni biologiche;
- sul rispetto dell'impegno connesso alla lotta fitosanitaria.

0bc5e7e7

Le aziende estratte a controllo nell'anno 2015 sono state n. 56 di cui 3 aziende aderenti alla sottomisura 214/C e 53 alla misura M11 (v. dettaglio in tabella sotto riportata).

Il numero di controlli che si sono conclusi con esito positivo sono stati 53 mentre sono n. 3 i controlli con esito negativo, di cui n. 1 per violazione dell'impegno pertinente di condizionalità CGO10 (ex atto B9).

Misura	N. aziende oggetto di controllo	N. aziende con esito positivo	N. aziende con esito negativo
214/c azione 1	1	1	-
214/c azione 2	2	2	-
M11 – intervento 11.1.1	14	14	-
M11 – intervento 11.2.1	39	36	3
TOTALE	**56**	**53**	**3**

11 - Controlli

Base legale: Art. 23, comma 1 (controlli, cfr. Paragrafo E del PAN)

Fornire una breve descrizione delle attività poste in essere con riferimento a quanto previsto al Punto E del PAN: "le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano le Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo (150/2012)".

Controlli condizionalità

Tra le aziende che presentano domande soggette al regime di condizionalità, (DU, PSR Agroambiente, Viticolo) annualmente, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, viene selezionato il campione di controllo per la verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche (BCAA).

Il campione è pari all'1% dei beneficiari soggetti agli impegni di condizionalità.

Il controllo sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari rientra nell'ambito di applicazione del CGO 10, il cui presupposto è avere acquistato, utilizzato e detenuto prodotti fitosanitari.

Le verifiche collegate a tale impegno sono:

- la corretta tenuta e l'aggiornamento del registro dei trattamenti. Il registro può essere compilato o mediante caricamento dei dati di utilizzo in apposito applicativo informatico predisposto dalla Regione Veneto o in cartaceo secondo un modello approvato dalla stessa. In particolare va verificata la completezza delle informazioni inserite in merito alla data di trattamento, al prodotto utilizzato, al quantitativo utilizzato, alla avversità per cui si è intervenuti.
- rispetto delle prescrizioni delle etichette dei prodotti fitosanitari. In particolare sulla base dei dati di cui sopra, si verifica la congruenza del trattamento con la prescrizioni dell'etichetta del prodotto (avversità prevista in etichetta, dose utilizzata nei limiti di etichetta, tempo di intervallo tra i diversi trattamenti,….);
- rispetto del divieto di utilizzo di P.F. revocati. Con verifica nella Banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della Salute, viene verificata la presenza di revoca dell'autorizzazione;
- presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

0bc5e7e7

- presenza della documentazione d'acquisto dei P.F. In particolare si verifica la presenza di fatture e moduli d'acquisto dell'anno di campagna e dei due anni precedenti;
- presenza dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti P.F.
- Viene verificato il possesso o meno del certificato di acquisto, utilizzo e detenzione dei prodotti fitosanitari. La mancanza non genera automaticamente infrazione ma rende necessario verificare se si tratti di trattamenti eseguiti da controterzista ovvero da soggetto munito di apposita delega come da indicazioni fornite dalla Regione del Veneto;
- corretto stoccaggio dei P.F.: sui controlli relativi si è già detto al punto n. 7).

Il controllo relativo al rispetto degli obblighi di cui al CGO10 ha interessato:

- n. 1207 aziende per l'anno 2015. Tra queste 117 sono risultate in infrazione per violazione di uno degli impegni di cui sopra, pari al 9,7 % delle aziende con l'atto CGO10 applicabile;
- n. 626 aziende per l'anno 2016, per le quali il controllo è in corso e terminerà al 31 dicembre 2016.

In aggiunta ai controlli di condizionalità, le aziende che presentano talune domande nell'ambito del PSR Agroambiente, sulla nuova programmazione (regolamento UE 1305/2013) e su domande della precedente programmazione (regolamento UE 1698/2005), sono soggette al controllo sui "Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari".

Tale controllo trova riferimento normativo nel D.M. n. 180/2015 art. 14, Allegato 7 per l'anno 2015 e nel D.M. 3536/2016, art. 14, Allegato 7 per l'anno 2016.

Gli impegni previsti oggetto di verifica da parte dell'AVEPA, riguardano:

- la presenza dell'attestato di funzionalità delle macchine irroratrici, secondo le scadenze individuate. In luogo dell'attestato, fino all'entrata in vigore della disposizione (26/11/2016), l'assolvimento dell'impegno è verificato con la presenza della verifica funzionale attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata;
- la conoscenza da parte degli utilizzatori professionali di P.F., dei principi generali della difesa integrata obbligatoria, attraverso il possesso di basi informative, quali i bollettini fitosanitari;
- il possesso da parte degli utilizzatori professionali di P.F., del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo. Si veda il punto 1;
- il rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari, riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014" . Si veda il punto 7 riguardo i requisiti previsti;
- il rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.
- Il controllo di tali impegni, in recepimento delle delibere della Regione del Veneto – DGR n. 612 del 21.04.2015 e DGR n. 466 del 19.04.2016, trova applicazione nelle seguenti disposizioni dell'AVEPA:
- decreto del Direttore n.136 del 18.11.2015- "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli in loco", per l'anno 2015;
- decreto del Direttore n.137 del 18.11.2015 - "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli in loco", per l'anno 2015;
- decreto del Direttore n. 91 del 03.08.2016 – "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020. Manuale per i controlli amministrativi e in loco", per l'anno 2016.

Infine, altri ambiti per i quali l'AVEPA attua un controllo sul rispetto di alcune disposizioni relative all'uso dei prodotti fitosanitari, e in particolare nel settore ortofrutta, dove sono previsti aiuti sui programmi operativi presentati dalle OP (Organizzazioni di Produttori) per la specifica misura della produzione

0bc5e7e7

integrata. Il controllo sul rispetto del disciplinare di difesa integrata, verifica che alla base siano rispettate le prescrizioni di etichetta dei P.F.

Controlli effettuati dalle Aziende ULSS

Con annuale atto regionale (Decreto Dirigenziale n. 17 del 5.6.2015 per l'anno 2015 e DGR n. 890 del 14.6.2016 per l'anno 2016), la Regione del Veneto, a partire dall'anno 2002, prevede lo svolgimento delle attività di controllo sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari, individuando le Aziende ULSS quali soggetti che effettuano le verifiche presso i rivenditori di prodotti fitosanitari e presso gli utilizzatori di tali prodotti, secondo le indicazioni della normativa vigente e sulla base del Piano ufficiale regionale di controlli annuale sulle attività di commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.

Nell'anno 2015 sono stati effettuati complessivamente 385 controlli presso le rivendite di prodotti fitosanitari e 572 controlli in situazioni di impiego degli stessi prodotti. In ambito "extra agricolo", i controlli sono stati 182 presso gli Enti pubblici e 157 nei confronti dei "contoterzisti". Le Aziende ULSS hanno sostanzialmente rispettato gli standard di attività programmati e ad esse assegnati. Nel corso degli anni la suddetta attività di controllo è progressivamente migliorata, sia sul piano qualitativo dei sopralluoghi effettuati, sia sul piano della conoscenza delle realtà e del fenomeno che l'impiego di prodotti fitosanitari comporta.

In prospettiva, si intende affrontare in termini concreti la problematica del coordinamento tra i vari soggetti istituzionali impegnati nella vigilanza di settore, al fine di evitare sovrapposizioni e metodi di vigilanza a volte non uniformi, perseguendo la finalità di garantire una migliore efficacia del sistema complessivo dei controlli relativamente ai prodotti fitosanitari.

Eventuali criticità riscontrate nell'attività di coordinamento dei controlli:

Le previsioni di cui all'art. 23 – e quindi della lettera E "Modalità di coordinamento per le attività di controllo" dell'allegato al PAN – presentano ampi margini di incertezza e difficoltà in ordine alla loro attuazione. In particolare il Piano di cui al C.2 dello stesso art. 23 citato non trova sul piano pratico adeguati strumenti e presupposti operativi necessari affinché precise indicazioni ministeriali (Ministero della Salute, MIPAF, Ministero dell'Economia e delle Finanze) - non ancora emanate - possano permettere a livello regionale la necessaria collaborazione e l'interazione tra i soggetti competenti in materia di controllo sui prodotti fitosanitari. Tali soggetti sono, allo stato attuale, "vincolati" alle rigide modalità procedurali caratterizzanti le rispettive modalità di controllo.

0bc5e7e7

(Codice interno: 342509)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 381 del 28 marzo 2017

Approvazione dello schema di "Accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto", Fondo crescita sostenibile. DM 1° aprile 2015, per il sostegno al Piano d'Impresa di "Demethra Biotech Srl" e autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di programma, nell'ambito del fondo crescita sostenibile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DM 1° aprile 2015, per il sostegno al piano d'impresa presentato da "Demethra Biotech Srl" e si autorizza la relativa sottoscrizione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese"; decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico; decreto 3 novembre 2014 del Direttore generale del Ministro dello sviluppo economico; piano d'Impresa presentato al Ministero dello Sviluppo Economico da "Demethra Biotech Srl" e relativa valutazione positiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche; parere tecnico trasmesso da Veneto Innovazione Spa e registrato al protocollo regionale al n. 102802 il 13 marzo 2017 ; parere finanziario trasmesso da Veneto Sviluppo Spa e registrato al protocollo regionale al n. 108392 il 16 marzo 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Successivamente, il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83/2012, ha individuato le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, mentre l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.

Con decreto del 3 novembre 2014 del Direttore generale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.a., quale soggetto gestore per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 sono state, poi, definite le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo di

rilevanza strategica per il sistema produttivo, realizzati nell'ambito di accordi stipulati dal Ministero dello sviluppo economico con altre amministrazioni pubbliche.

Gli accordi sono stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e sono finalizzati a favorire la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento di occupazione. Peraltro, anche la Regione, con legge 29 novembre 2001, n. 35, articolo 32, ha previsto la conclusione di accordi di programma con altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente con soggetti privati.

Le agevolazioni, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa, sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, nelle misure previste dai singoli accordi, stabilite in relazione alle risorse complessivamente disponibili.

A tale riguardo il citato decreto 1° aprile 2015, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dispone che il quadro finanziario dell'accordo "*deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica*".

Al fine di garantire la quota di sostegno regionale, con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, articolo 81, è stato disposto l'emendamento all'articolo 23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese" di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 inserendo il comma 2bis che recita: "*Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese di cui al comma 2, attivabili in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti, salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del fondo*".

La quota di cofinanziamento regionale richiesta sarà versata per il tramite di Veneto Sviluppo Spa, gestore del fondo regionale di rotazione.

Verificati i soprarichiamati presupposti normativi, con il presente atto si procede all'approvazione dello schema di Accordo di programma oggetto di sottoscrizione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, **Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale.

Detto accordo è finalizzato al finanziamento del piano d'Impresa promosso dalla "Demethra Biotech Srl", il quale è stato oggetto di una positiva valutazione da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), all'uopo incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013.

"Demethra Biotech Srl", è una *NewCo* al 100% Italiana, costituita nel mese di marzo 2016 ed iscritta al registro delle Imprese in qualità di Startup innovativa. La società è una green biotech poiché ricerca, sviluppa e produce attivi vegetali utilizzando la piattaforma biotecnologica delle colture cellulari vegetali, una modalità innovativa e sostenibile alternativa alla coltura tradizionale in campo. Attualmente in Italia, nel settore alimentare, nonostante il mercato potenziale internazionale sia molto attrattivo, non sono presenti realtà industriali significative con prodotti analoghi a quelli obiettivo del progetto. Il programma sarà svolto principalmente in Veneto ma avrà ricadute extraregionali sia per l'importante collaborazione con Istituti universitari nello svolgimento del progetto, sia attraverso collaborazioni industriali con aziende attive in altre regioni per le attività di prototipizzazione. La successiva industrializzazione dei prodotti, oggetto della ricerca, permetterà all'industria alimentare italiana di poter utilizzare ingredienti, naturali e funzionali e salutistici, ottenuti con modalità sostenibili rispondendo alla crescente domanda internazionale di prodotti di alta qualità Made in Italy e quindi con potenziali positive ricadute sull'economia regionale e nazionale.

Il progetto è supportato dalla strategia di sviluppo di una importante impresa veneta, "Cereal Docks Spa", leader di settore in Italia e tra le prime in Europa nella raccolta e lavorazione di cereali e semi oleosi per uso alimentare, mangimistico e per l'approvvigionamento e trading da tutto il mondo di materie prime agricole. L'azienda, che detiene il 20% del capitale sociale, presidia i settori sui quali "Demethra Biotech" intende svolgere la propria attività di innovazione e quindi accelererà il time to market dei prodotti innovativi generati costituendo inoltre una garanzia di solidità economico-finanziaria al programma proposto.

Il piano strategico industriale di "Demethra Biotech" prevede la sua presenza entro il 2021 nel mercato europeo con almeno 5 attivi vegetali brevettati, e un obiettivo, sul medio periodo, di 8 prodotti che assicurino ai potenziali clienti le soluzioni più innovative e sostenibili per rendere i loro prodotti distintivi e irrinunciabili per il cliente finale.

Il finanziamento del piano d'investimenti e l'industrializzazione dei risultati derivanti consente di realizzare in Veneto un'importante realtà ad alta tecnologia e ad alta intensità di conoscenza, tra le prime in Europa, capace di sviluppare *know how* a livello internazionale e quindi di attrarre anche giovani laureati dalle Università venete e dalla principali Università italiane in

un settore considerato tra i più avanzati.

In conformità con quanto previsto dalla DGR n. 1695 del 26 ottobre 2016, con nota n. 91545 del 7 marzo 2017, il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti ha chiesto a "Veneto Innovazione Spa", società in house della Regione, e a "Veneto Sviluppo Spa" il rilascio di un parere, rispettivamente, tecnico e finanziario in merito al piano d'impresa in questione.

Con comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 102802 il 13 marzo 2017, "Veneto Innovazione" ha trasmesso il parere tecnico di propria competenza, esprimendo parere favorevole nella considerazione che le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, oggetto dell'intervento, risultano in linea con le indicazioni strategiche regionali, in particolare con la Strategia di specializzazione intelligente - RIS3 Veneto in relazione all'ambito Smart Agrifood e con il Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Inoltre, l'impresa "Cereal Docks Spa", socia della proponente, partecipa alla rete innovativa regionale "RIBES per l'Ecosistema Salute e l'Alimentazione Smart" riconosciuta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1697 del 26 ottobre 2016.

Veneto Innovazione riconosce inoltre importanti potenzialità in termini di ricadute occupazionali e industriali, considerata la vicinanza al mercato che è garantita dalla presenza della già citata "Cereal Docks Spa". A parere di Veneto Innovazione sono altresì ravvisabili impatti positivi su operatori di settori economici diversi da quello alimentare, quali il farmaceutico e la cosmesi.

Il costo previsto per la realizzazione del progetto è di euro 10.072.000,00 a cui corrisponde una quota di finanziamento agevolato concesso dalla Regione del Veneto dell'ammontare di euro 1.850.000,00 pari al 18,37% del costo totale. Il Ministero dello Sviluppo Economico parteciperà con un contributo alla spesa di euro 2.014.400,00 e una quota di finanziamento agevolato di euro 5.036.000,00.

Con comunicazione registrata al protocollo regionale al n. 108392 il 16 marzo 2017 Veneto Sviluppo ha trasmesso il parere finanziario di propria competenza dichiarando la sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTI i decreti 8 marzo 2013 e 1° aprile 2015 del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto 3 novembre 2014 del Direttore generale del Ministro dello sviluppo economico;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;

VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 26 ottobre 2016;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

VISTO il piano d'Impresa presentato al Ministero dello Sviluppo Economico da "Demethra Biotech Srl", la valutazione positiva del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il parere tecnico trasmesso da Veneto Innovazione Spa e registrato al protocollo regionale al n. 102802 il 13 marzo 2017 e il parere finanziario trasmesso da Veneto Sviluppo Spa e registrato al protocollo regionale al n. 108392 il 16 marzo 2017;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di accordo di programma, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo Economico per il sostegno economico al piano d'impresa presentato da "Demethra Biotech Srl", C.F. e P.IVA 04021120243, per l'accesso ai benefici previsti dal Fondo crescita sostenibile;

3. di incaricare Veneto Sviluppo Spa a versare al gestore del Fondo crescita sostenibile l'importo di cofinanziamento regionale di euro 1.850.000,00 a valere sulle somme disponibili di cui al Fondo regionale istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 e secondo le modalità previste all'articolo 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione;

4. di incaricare il Direttore dell'Area Sviluppo Economico a sottoscrivere l'Accordo di programma;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 e 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 381 del 28 marzo 2017

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA
IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E
LA REGIONE VENETO

di seguito anche indicati collettivamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

1. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

2. il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" stabilisce, all'articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

   a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

3. il settore delle biotecnologie gioca un ruolo fondamentale, nell'ambito dell'agenda europea, per la realizzazione di una serie di traguardi ambiziosi sul piano ambientale, economico e sociale. Tra questi, la ricerca di risposte sempre più mirate ed efficaci alla crescente domanda di salute della popolazione, il ricorso a fonti di energia rinnovabili, l'adozione di processi produttivi ecosostenibili, la creazione di nuovi mercati *non-food* per le nostre produzioni agricole;

4. la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), tenendo conto degli indirizzi europei, in particolare delle sfide della società di Horizon 2020, individua tra le aree tematiche nazionali quella relativa all'area "Salute, alimentazione, qualità della vita", che presenta dati significativi e incoraggianti per lo sviluppo di nuovi mercati. In questo scenario un ruolo importante viene riconosciuto al comparto *biotech* in grado di trasformare l'eccellenza della ricerca in tecnologie e prodotti innovativi contribuendo, al contempo, a migliorare la qualità della vita offrendo migliori possibilità di cura, assicurando una maggiore disponibilità di alimenti più sani e sicuri e rendendo possibili processi industriali ecosostenibili;

5. in Italia l'industria *biotech* è estremamente dinamica e sta dimostrando di essere in grado di produrre risultanti importanti. Nel 2015 sono quasi 500 le imprese italiane impegnate in attività di R&S nell'ambito delle biotecnologie con un fatturato complessivo superiore ai 9 miliardi di euro e con un numero di addetti superiore alle 9.000 unità. Oltre il 70% delle imprese che operano nel settore biotech sono di micro e piccola dimensione a riprova del fatto che la forza trainante dell'industria biotech italiana è costituita dalle tante PMI e *start-up* che vivono di ricerca;

6. Demethra Biotech Srl, newco italiana nata nel marzo del 2016 e partecipata da Cereal Docks, impresa leader in Italia nella raccolta e lavorazione di cereali e semi oleosi per uso alimentare, mangimistico e per l'approvvigionamento e trading da tutto il mondo di materie prime agricole, è

una delle realtà industriali più innovative nel settore della *green* biotech in quanto ricerca, sviluppa e produce attivi vegetali utilizzando una piattaforma biotecnologica delle colture cellulari vegetali che rappresenta una modalità innovativa, sostenibile e alternativa alla coltura tradizionale in campo;

7. Demethra Biotech Srl, in presenza di agevolazioni a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, prevede di poter cogliere l'opportunità di sviluppare il proprio sito produttivo in Veneto e di investire nella ricerca e sviluppo di attivi vegetali da impiegare in settori anche tra loro piuttosto lontani quali, ad esempio, quello cosmetico, farmaceutico o veterinario. Con questa tecnologia, non OGM, è possibile ottenere le stesse sostanze bioattive presenti nella pianta e, al contempo, produrre principi attivi difficilmente reperibili in natura o di difficile produzione per sintesi chimica, garantendo un'elevata standardizzazione, il completo affrancamento da variazioni e disponibilità stagionali, da limiti geografici, unitamente ad un profilo di sicurezza superiore e a una maggiore eco-sostenibilità e totale rispetto della biodiversità;

VISTO

1. il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

2. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020" , e successive modifiche e integrazioni;

3. il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, che stabilisce, tra l'altro, i criteri per l'accesso delle domande alla fase istruttoria, le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, gli adempimenti connessi alla concessione delle agevolazioni e le modalità per la presentazione

delle domande di erogazione, nonché gli indicatori di impatto, i valori obiettivo e le modalità di monitoraggio dei progetti agevolati;

4. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

5. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109, che ha destinato 80 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per la concessione di agevolazioni a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e altre amministrazioni pubbliche per sostenere la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori;

6. in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c) del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, che prevede l'obbligo di un cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10% del costo complessivo a carico della finanza pubblica;

7. il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 28 settembre 2016 al n.2443, con il quale è stata integrata la dotazione finanziaria dell'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015 di ulteriori 80 milioni di euro;

8. la circolare direttoriale 4 dicembre 2015, n. 94947, con la quale sono state fornite indicazioni di dettaglio per l'attuazione degli interventi disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015 e, in particolare, è stata definita la struttura del piano d'impresa che i soggetti interessati devono presentare ai fini dell'accesso alle agevolazioni;

9. la circolare direttoriale 23 settembre 2016, n. 89075, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni concernenti le procedure per la valutazione e la gestione delle proposte progettuali presentate a valere sull'intervento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015;

10. la notifica al sistema SANI2 del regime di aiuto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015 in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 651/2014, validata dalla Commissione europea in data 12 giugno 2015 con il n. SA.42139;

11. la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, articolo 81, che consente alla Giunta regionale del Veneto di utilizzare le risorse di cui al fondo regionale di rotazione, istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, per cofinanziare progetti di investimento di imprese venete che siano destinatari di interventi agevolativi statali e/o comunitari e sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti.

12. la nota trasmessa via PEC in data 16 settembre 2016 con la quale la società Demethra Biotech Srl ha trasmesso la Proposta progettuale, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare nel sito di Camisano Vicentino (VI), per un importo previsto di euro 10.072.000,00;

CONSIDERATO CHE

1. In data 07.10.2016 è stata acquisita la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dal CNR, organismo di ricerca facente parte del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014 e convenzionato con il Ministero in data 29 ottobre 2014 (Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile)

2. le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni concedibili alla società Demethra Biotech Srl, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare;

3. il Ministero dello sviluppo economico si impegna, stipulando il presente Accordo, a cofinanziare la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo promosso dalla società Demethra Biotech Srl, concedendo a quest’ultima agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato e del contributo alla spesa, per un importo complessivo pari ad euro 7.050.400,00;

4. con delibera n° ___ del _____, la Giunta regionale del Veneto ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo ricadenti nel territorio regionale, un importo pari a 1.850.000,00, da concedere nella forma del finanziamento agevolato, superiore al 10 per

cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica, come previsto all'art. 2, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015;

5. il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto, manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo di programma (di seguito "Accordo") per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e la Regione del Veneto si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il progetto di ricerca e sviluppo promosso dalla società Demethra Biotech Srl, descritto nella proposta progettuale del 16 settembre 2016, da realizzare presso l' unità produttiva di Camisano Vicentino (VI), finalizzato allo sviluppo di un'innovativa pipeline di prodotti biotech attraverso lo studio di metaboliti secondari ad elevata attività biologica, ottenuti da colture cellulari vegetali, per impiego salutistico nei settori alimentare e farmaceutico.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata: a) alla presentazione della domanda da parte della società Demethra Biotech Srl, secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1; b) alla valutazione del progetto di ricerca e sviluppo, secondo i

criteri stabiliti dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e dal Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, tenuto conto di quanto precisato all'art. 4, commi 2 e 3; è inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 6, lettera *d)*. Il progetto deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale dei costi ammissibili pari al 68,37% e del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi ammissibili pari al 20%, nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 1 del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, citato nelle premesse.

2. Ai fini della valutazione del progetto sono adottati i criteri previsti all'articolo 3 del predetto Decreto Direttoriale. Per il calcolo del cash flow e degli indicatori relativi all'elemento di valutazione "solidità economico-finanziaria", tenuto conto che Demethra Biotech Srl è una start up costituita nel marzo del 2016 e che, pertanto, ancora non dispone di bilanci depositati, la valutazione è effettuata sulla base dei dati contabili degli ultimi due bilanci approvati e depositati della Cereal Docks Spa, che detiene il 20% del capitale sociale della Demethra Biotech Srl.

3. Demethra Biotech Srl è tenuta a presentare, unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni, una lettera di patronage con la quale la società Cereal Docks Spa assume, in solido con Demethra Biotech Srl, l'impegno alla regolare esecuzione dell'iniziativa proposta e alla restituzione del finanziamento agevolato.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento del progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società Demethra Biotech Srl, ed alla successiva gestione dei progetti approvati.

2. Per quanto di competenza della Regione del Veneto, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico.

3. Il costo previsto per la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 10.072.000,00 e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 8.900.400,00 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Intervento	**Costo agevolabile (kEuro)**	**Agevolazione massima concedibile (kEuro)**	**Ministero dello sviluppo economico (kEuro)**	**Regione Veneto (kEuro)**
Innovativa pipeline di prodotti biotech	10.072,00	6.886,00 (finanziamento agevolato)	5.036,00 (finanziamento agevolato)	1.850,00 (finanziamento agevolato)
		2.014,40 (contributo alla spesa)	2.014,40 (contributo alla spesa)	0,00
	Totale	**8.900,40**	**7.050,40**	**1.850,00**

Articolo 6

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:

a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;

b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;

c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 7;

d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 1.

e) la Regione del Veneto si impegna a versare al Fondo crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza successivamente all'approvazione dei progetti di ricerca e sviluppo, per il tramite del proprio Gestore del Fondo regionale di rotazione istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, secondo le seguenti modalità:

- 60% entro 60 giorni dall'emanazione dei relativi decreti di concessione;
- 40% sulla base dei fabbisogni prevedibili evidenziati del Gestore del Fondo crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto;

f) tempi e modalità di restituzione alla Regione Veneto della quota parte spettante in relazione alle somme versate dall'impresa a titolo di interessi di preammortamento e rate di ammortamento del finanziamento agevolato saranno definiti in un atto convenzionale tra le Parti.

Articolo 7

(Comitato tecnico dell'Accordo)

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito un Comitato Tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi di cui al presente Accordo composto da tre persone, di cui una designata dalla Direzione Generale Incentivi alle Imprese, una dalla Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese e una dalla Regione Veneto. Alle riunioni del Comitato può essere invitata a partecipare Demethra Biotech Srl.

2. Il Comitato ha il compito di:

   - definire, realizzare, monitorare e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo;

   - valutare le eventuali variazioni dell'Accordo, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità;

   - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nell'Accordo, predisponendo un'apposita relazione.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte.

Articolo 8

(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31/12/2021 ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti le fonti di finanziamento del presente Accordo. Le Parti, per concorde volontà, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.

Articolo 9

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.

2. Previa approvazione delle Parti\del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 7, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.

3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore generale degli incentivi alle imprese

Carlo Sappino

Ministero dello Sviluppo Economico

Il Direttore generale della politica industriale

Stefano Firpo

Regione Veneto

(ruolo, nome cognome)

(Codice interno: 342511)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 382 del 28 marzo 2017

Riconoscimento della Rete Innovativa Regionale "ICT for Smart and Sustainable Living". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la Rete Innovativa Regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'evoluzione economica ha portato alla definizione di nuove e differenti forme aggregative che si propongono di fornire alle imprese strumenti utili per favorire l'aumento della competitività e dell'innovazione, attraverso l'attuazione di forme di collaborazione e di integrazione idonee a rispondere alla crisi economica e alle nuove sfide dettate dall'economia globale.

Europa 2020, strategia decennale per la crescita e l'occupazione che l'Unione Europea ha adottato nel 2010, mira a rilanciare l'economia creando, al contempo, le condizioni per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'innovazione, pertanto, assume un ruolo fondamentale per la promozione di un modello di crescita basato sulla conoscenza.

In questo contesto, la legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"* ha previsto l'istituzione delle reti innovative regionali quali sistemi di imprese e soggetti pubblici e privati, presenti in ambito regionale, non necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi, ma in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale, definendo, nel contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, delle singole reti innovative regionali.

L'organizzazione reticolare costituisce, dunque, un veicolo fondamentale per consentire alle imprese di sviluppare progettualità strategiche capaci di generare benefici rilevanti per l'economia regionale attraverso investimenti in innovazione tecnologica, creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi che consentano di sfruttare parte dei vantaggi della grande dimensione, pur senza annullare le singole identità aziendali. La territorialità e la conseguente concentrazione delle imprese non rappresentano, quindi, requisiti qualificativi della rete, la quale può anche guardare con favore a forme di collaborazione più ampie che travalicano il territorio regionale.

Sulla base di quanto previsto dalla *"Strategia di Specializzazione Intelligente"*, RIS3 Veneto, documento di condizionalità *ex ante* per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le iniziative previste dall'Asse 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione", la Giunta regionale, con provvedimento n. 1020 del 17 giugno 2014, ha approvato il *"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione"* in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation Strategy, Smart Specialisation) con il quale sono stati identificati i vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione regionale e individuati, in particolare, quattro ambiti di specializzazione tra loro interconnessi: *Smart Agrifood*, *Sustainable Living*, *Smart Manufacturing* e *Creative Industries*.

L'obiettivo della RIS3 è stato, infatti, quello di identificare gli ambiti di specializzazione del Veneto, ovvero quelle "*aree dove la regione mostra un vantaggio competitivo, oppure dispone di un potenziale per generare crescita qualificata e trasformazioni economiche per affrontare sfide sociali ed ambientali*".

Per l'identificazione dei quattro citati ambiti di specializzazione regionale è stata condotta un'analisi sui seguenti fattori strategici e abilitanti:

- le tecnologie abilitanti chiave (*KETs* - Key Enabling Technologies), in grado di favorire le innovazioni di processo, prodotto, organizzazione e marketing nelle singole aree (per esempio micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione);

- i driver dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica;

- la fertilizzazione trasversale tra aree produttive, come opportunità di innovazione attraverso l'incrocio di conoscenze applicabili in più settori o grazie alla ricerca di mercati comuni da esplorare, che porta a stimolare la collaborazione tra imprese

anche di settori diversi.

Inoltre, in coerenza con gli indirizzi formulati dal *"Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione"* in ambito di Specializzazione Intelligente (RIS3 - Veneto), con deliberazione n. 74 del 2 marzo 2016, il Consiglio regionale ha approvato il "*Piano Strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione*" a valere sul triennio 2016-2018 il quale, tra l'altro, definisce i settori e i temi strategici per l'implementazione dei processi di innovazione.

I due citati documenti strategici costituiscono le basi della definizione di una strategia organica e di medio-lungo periodo in grado di costruire un reale ecosistema regionale per l'innovazione, utile a superare la frammentazione attuale partendo dalla focalizzazione sulle specializzazioni *Smart Agrifood*, *Sustainable Living*, *Smart Manufacturing* e *Creative Industries* e proseguendo sulle loro traiettorie di sviluppo.

Ogni ambito di specializzazione, infatti, è composto da una serie di settori "tradizionali" che sono già stati desunti dall'analisi di contesto effettuata per la definizione della RIS3 - Veneto. L'integrazione di tali settori con altri complementari e trasversali, nonché la loro combinazione con le *Tecnologie Abilitanti Chiave* (KETs), già oggetto d'individuazione da parte dell'Unione Europea, e i *Driver dell'innovazione* consente di delineare un insieme di possibili *Traiettorie di sviluppo e tecnologiche* che possono essere presidiate dalla rete innovativa regionale. Tali traiettorie, già contenute nel documento strategico "RIS3 - Veneto" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, sono state di recente oggetto d'attuazione di un processo di "*fine-tuning*", finalizzato a una loro più specifica declinazione, che si è concluso con l'adozione, da parte della Giunta regionale, della deliberazione n. 216 del 28 febbraio 2017. Con l'Allegato A al citato provvedimento giuntale la Regione del Veneto ha quindi provveduto ad integrare la "Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 - Veneto" nella parte relativa al "Percorso di scoperta imprenditoriale".

Nel quadro strategico rappresentato, la rete innovativa regionale si pone quale strumento amministrativo coerente all'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto.

Con deliberazione n. 583 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto *"Reti Innovative Regionali. Approvazione "Disposizioni operative per il riconoscimento delle reti innovative regionali". L.R. 30 maggio 2014, n. 13"*, la Giunta regionale ha disciplinato le modalità operative per la proposizione delle istanze di riconoscimento delle reti innovative regionali e definito, all'articolo 7, la procedura di riconoscimento delle stesse.

Veneto Innovazione Spa, società *in house* della Regione e organo operativo per la promozione della ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese, è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella suddetta procedura di accreditamento delle reti innovative regionali. In particolare, è stata incaricata di costituire uno "Sportello delle reti innovative regionali" e un "Catalogo regionale della ricerca", suddiviso per tematiche di specializzazione, nel quale le reti riconosciute dalla Giunta regionale vengono iscritte e registrate sulla base delle proprie caratteristiche. Per ogni domanda di riconoscimento presentata allo Sportello, Veneto Innovazione valuta il soddisfacimento dei parametri di valutazione definiti al paragrafo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 e, a conclusione, predispone una relazione che trasmette, congiuntamente a tutta la documentazione, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia per il seguito di competenza. È chiamata, altresì, a supportare le imprese aderenti alla rete innovativa anche in fase propositiva propedeutica al riconoscimento e in fase di gestione del programma di rete.

In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali, con decreto del Direttore della già Sezione Ricerca e Innovazione n. 107 dell'8 maggio 2015 è stata, infine, approvata la modulistica necessaria ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento della rete innovativa regionale e del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza nei rapporti con la Regione del Veneto.

Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata DGR n. 583/2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza della rete innovativa regionale.

La positiva valutazione effettuata da Veneto Innovazione Spa con assegnazione del punteggio di cui al sub paragrafo 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015 determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta regionale.

In data 7 marzo 2017, con nota registrata al protocollo regionale al n. 94128 l'8 marzo 2017, Veneto Innovazione ha trasmesso alla Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti il verbale di chiusura dell'istruttoria dell'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale denominata "ICT for Smart and Sustainable Living" presentata il 21 febbraio 2016 dal Sig. Fabio Billo, in qualità di rappresentante designato per la costituzione del soggetto giuridico che rappresenterà la rete innovativa regionale. Nello specifico si provvederà alla conclusione di un consorzio che assumerà la denominazione: "ICT4SSL".

In conformità alla disposizione di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015, paragrafo 3, sub paragrafo 3.3, il soggetto istante ha, quindi, assunto *"(...) impegno alla costituzione del soggetto stesso da avviarsi, in ogni caso, in un tempo non*

superiore a giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento della rete innovativa regionale". Il mancato ottemperamento della disposizione sopra citata comporta la cessazione degli effetti del presente provvedimento.

Inoltre, qualora il soggetto giuridico non risulti costituito nella forma prescelta tra quelle elencate all'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti provvederà, con proprio decreto, all'accertamento del mancato assolvimento della disposizione e alla declaratoria della decadenza degli effetti del riconoscimento.

La rete innovativa regionale "ICT for Smart and Sustainable Living" intende porre l'ambiente e la persona al centro dei processi di design e sviluppo tecnologico e mira perciò alla creazione di ambienti intelligenti e sostenibili nei quali la vita acquisti qualità, sicurezza e benessere. Questi ambienti includono principalmente la casa, l'ambiente urbano e il luogo di lavoro che verranno interconnessi e resi capaci di supportare autonomamente le persone, in particolare quelle più fragili come gli anziani e i disabili, nelle diverse attività quotidiane. I denominatori comuni di questa rete innovativa regionale sono la sostenibilità ambientale ed energetica, nei processi di sviluppo e nel prodotto, e la sostenibilità sociale, cognitiva e fisica dei servizi e delle funzionalità offerte.

La proposta si inserisce nell'ambito della specializzazione "*Sustainable Living*", con possibilità di ricadute indirette anche negli ambiti "*Creative Industries*" e "*Smart Manufacturing*". Coerentemente, infatti, con i contenuti riportati nella "Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 - Veneto", il tema degli ambienti di vita sostenibili è affrontato nella sua piena complessità, sociale e ambientale, collegando, in una visione comune, ricerca e sviluppo di prodotti e infrastrutture innovativi per i principali ambienti di vita quali la casa, il luogo di lavoro, le aree urbane e gli spazi pubblici.

L'approccio di questa rete si basa su una progettazione centrata sull'utente, con una strategia di sviluppo volta all'impiego massivo delle tecnologie abilitanti (*KETs*) relative all'ICT e alla micro e nano elettronica per l'implementazione di sistemi tecnologici distribuiti, progettati con elementi modulari, intelligenti e interconnessi, e perciò capaci di dialogare e di interagire reciprocamente.

Da tali premesse, cogliendo appieno i *driver* dell'innovazione dell'*active ageing*, della sostenibilità ambientale e del design, che sottendono alla specializzazione "*Sustainable Living*", la rete individua l'ampio target a cui intende rivolgersi, che coinvolge, come detto, le persone nei propri spazi di vita in rapporto alla qualità dell'ambiente e alla qualità sociale del vivere sia negli ambienti personali che in quelli condivisi. La rete pertanto opera nello sviluppo di spazi socialmente sostenibili e inclusivi, con particolare attenzione rivolta ai temi dell'invecchiamento attivo (*active ageing*) e delle disabilità e, con essi, dell'accessibilità fisica e cognitiva degli ambienti e dei dispositivi tecnologici di uso quotidiano. Le attività di ricerca e sviluppo promosse dalla rete saranno quindi sempre centrate sull'utente, e in particolare sulle categorie "più deboli", con attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica dei prodotti e la cura del design per ambienti di vita intelligenti e sostenibili.

Le traiettorie di sviluppo derivanti da tale approccio sono differenziate in base agli specifici ambienti di vita.

In particolare, per il sistema casa, operando nella domotica tradizionale e nell'automazione, la rete innovativa regionale promuoverà un sistema più ampio e connesso degli ambienti domestici, che considera la salubrità degli spazi, la sicurezza personale, il design e l'estetica dei prodotti, la fruibilità delle risorse tecnologiche, l'accessibilità e le possibilità d'utilizzo di tecnologie "assistive" innovative.

Nell'ambito degli ambienti di lavoro le traiettorie di sviluppo riguarderanno l'inclusività e la sicurezza del posto di lavoro, l'idea di realizzare "*workplace*" personalizzati, l'adattamento della postazione di lavoro, i sistemi tecnologici di ausilio e di accesso all'uso degli strumenti di produzione industriale, l'interconnessione tra strumenti e sensoristica per l'implementazione delle tecnologie assistive sui dispositivi mobili quali gli "*smart wearable*", lo sviluppo di applicazioni e soluzioni basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il benessere delle persone negli ambienti lavorativi.

Per gli spazi pubblici, nell'ottica sistemica di "città intelligente", le traiettorie di sviluppo saranno relative all'automazione "*smart*" dell'area urbana, alla videosorveglianza intelligente dei luoghi pubblici, alla mobilità sostenibile, alla fruibilità delle risorse culturali, artistiche e sociali nelle città.

Dall'obiettivo generale volto al miglioramento nella qualità, nell'ergonomia e nella sostenibilità degli ambienti di vita, attraverso l'introduzione delle tecnologie abilitanti in precedenza identificate, e all'adozione di modelli di progettazione centrati sulla persona, sono di seguito riepilogati gli obiettivi specifici individuati dalla proponente rete innovativa regionale:

- miglioramento della qualità della vita e del benessere dei cittadini ivi incluse le fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili, bambini) e le persone transitanti nelle città (turisti, studenti, professionisti);
- incremento del livello d'innovazione tecnologica e sociale negli spazi e nelle tecnologie della casa, delle aree urbane e dei luoghi di lavoro;

- design e sviluppo di processi industriali e componenti tecnologici sostenibili ed abilitanti, ad alto livello di interoperabilità, interconnessione e modularità;
- design e sviluppo di metodologie e prodotti per il miglioramento dell'accessibilità e dell'inclusività degli ambienti di vita interni ed esterni;
- incremento delle azioni di trasferimento tecnologico multisettoriale tra le università le imprese e i territori coinvolti per la progettazione e lo sviluppo di tecnologie intelligenti e sostenibili dedicate agli ambienti di vita;
- potenziamento della competitività e della presenza sui mercati nazionali e internazionali delle piccole e medie imprese che in Veneto operano nell'ICT per il settore *living*;
- creazione e consolidamento di una struttura di rete regionale per approcciare iniziative ed azioni nazionali e internazionali (in particolare *Horizon 2020*) legate al tema dell'innovazione tecnologica sostenibile negli spazi di vita;
- sviluppo e promozione di una rete di competenze scientifiche e professionali ortogonali per affrontare, nel suo insieme, il tema della vita indipendente e per promuovere la cultura della sostenibilità.

Gli obiettivi descritti saranno perseguiti su di un orizzonte triennale attraverso una serie articolata di attività riunite nelle 3 macro aree "organizzativa", riferita all'organizzazione e alla costituzione degli organi di *governance* della rete; "industriale", riferita alle attività di ricerca e innovazione; "comunicazione e supporto", comprendente anche azioni di formazione.

Per quanto relazionato, la *vision* e gli obiettivi strategici proposti risultano rilevanti e perfettamente in linea con la *Strategia di Specializzazione Intelligente RIS3 - Veneto*, e sono valutati congrui con la dimensione della partnership della rete che annovera 28 soggetti, suddivisi tra 21 piccole e medie imprese (PMI), 1 grande impresa, 1 ente pubblico locale, la Fondazione Univeneto a coordinamento di 4 Università venete coinvolte, tra cui, il centro di ricerca "HIT - Human Inspired Technology Research Centre" fondato dai dipartimenti di Psicologia Generale, Ingegneria dell'informazione, Matematica, Psicologia dello Sviluppo della Socializzazione dell'Università degli Studi di Padova, i dipartimenti di Informatica dell'Università degli Studi di Verona e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il dipartimento di Culture del Progetto dell'Università IUAV di Venezia.

La candidatura è stata positivamente valutata da Veneto Innovazione che, ai sensi del paragrafo 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 583/2015, ha assegnato il punteggio complessivo di 13 punti e perciò idoneo al riconoscimento della rete innovativa regionale proponente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 74 del 2 marzo 2016;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1020 del 17 giugno 2014, n. 2609 del 23 dicembre 2014 e n. 583 del 21 aprile 2015, n. 802 del 27 maggio 2016, n. 1076 del 29 giugno 2016, n. 1156 del 12 luglio 2016, n. 2276 del 30 dicembre 2016 e n. 216 del 28 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 107 dell'8 maggio 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

VISTA l'istanza di riconoscimento della rete innovativa regionale "ICT for Smart and Sustainable Living" presentata dal Sig. Fabio Billo allo "Sportello delle reti innovative regionali" e la relativa valutazione trasmessa da Veneto Innovazione tramite posta elettronica certificata alla Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti in data 7 marzo 2017, acquisita al protocollo regionale al n. 94128 l'8 marzo 2017;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto della valutazione positiva espressa da Veneto Innovazione Spa, società in house, e comunicata con nota del 19 dicembre 2016, registrata al protocollo regionale al n. 497419 il 20 dicembre 2016;

3. di riconoscere, per le finalità di cui alla legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 *"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese"* la Rete Innovativa Regionale denominata: "ICT for Smart and Sustainable Living";

4. di riconoscere, ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6, il costituendo soggetto giuridico "ICT4SSL" quale soggetto preposto a rappresentare la rete innovativa regionale: "ICT for Smart and Sustainable Living", il quale si impegna a costituirsi nella forma di "consorzio" in conformità all'Allegato A alla deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, paragrafo 3;

5. di accreditare la rete innovativa regionale "ICT for Smart and Sustainable Living" nel Catalogo regionale della ricerca, previsto ai sensi della DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014, la cui gestione è affidata a Veneto Innovazione Spa;

6. di dare atto che il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto per l'avvio della procedura di costituzione del soggetto giuridico rappresentante la rete innovativa regionale e del termine di sessanta giorni per la compiuta costituzione del soggetto giuridico, decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento, sono causa di decadenza dagli effetti della presente deliberazione;

7. di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione giuntale n. 583 del 21 aprile 2015, la Rete Innovativa Regionale è oggetto di valutazione con cadenza biennale in merito al mantenimento dei requisiti;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto;

10. di notificare la presente deliberazione al soggetto istante e a Veneto Innovazione Spa per il seguito di competenza;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(Codice interno: 342512)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 383 del 28 marzo 2017

Convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto per l'attuazione di un programma di informazione e assistenza alle imprese venete operanti nei distretti industriali o riunite nelle aggregazioni di imprese o nelle reti innovative regionali. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la Convenzione attuativa di un programma di informazione e assistenza rivolto ai soggetti destinatari della legge regionale n. 13/2014, ossia le imprese facenti parte dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di impresa, anche con l'obiettivo di promuovere la partecipazione agli strumenti agevolativi messi previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto che consentono di dare specifica attuazione agli interventi previsti dall'articolo 7 della citata normativa.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "*Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese*" rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle competenze regionali, per la promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità. In particolare, la norma individua tre specifiche dimensioni all'interno delle quali attivare nuove politiche per l'innovazione.

Il *distretto industriale*, quale sistema produttivo locale insediato all'interno di una parte definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.

La *rete innovativa regionale*, quale sistema di imprese e soggetti pubblici e privati presenti in ambito regionale, non necessariamente territorialmente contigui, operanti anche in settori diversi, ma in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e di progetti rilevanti per l'economia regionale.

L'*aggregazione di imprese*, quale insieme di imprese riunito per sviluppare un progetto strategico comune, realizzato con l'attività e l'ingegno sinergici, la razionalizzazione dei costi, gli scambi di conoscenze e competenze funzionali alla riorganizzazione dei processi, all'innovazione dei prodotti, il quale concorra a rendere più accessibile il trasferimento tecnologico o ad incrementare la dimensione internazionale per una maggiore competitività sui mercati.

In un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale, l'articolo 10 della legge regionale n. 13/2014, consente alla Giunta regionale di individuare e finanziare programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della stessa legge.

È in questo contesto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 28 ottobre 2014, è stato approvato un primo programma di promozione delle finalità di cui alla legge regionale n. 13/2014, attuato con la collaborazione dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 e attualmente vigente a seguito dell'adozione dei successivi provvedimenti giuntali di proroga dei termini di scadenza.

Il primo programma di attività approvato sulla base della convenzione operativa allegata alla DGR n. 1996/2014 ha quindi consentito la realizzazione di una serie di importanti attività nel corso del triennio 2014-2016.

In particolare, sono state sviluppate sinergie con le attività legate alle iniziative e opportunità europee per le imprese applicandole alle dimensioni di cui alla legge regionale n. 13/2014, cioè alle imprese partecipanti ai distretti industriali, alle reti innovative regionali o riunite in aggregazioni di imprese.

Sono state effettuate azioni di informazione alle imprese e ai soggetti destinatari della legge regionale n. 13/2014, nello specifico la produzione e la spedizione della newsletter Clusters People inviata agli indirizzi e-mail delle imprese distrettuali e retiste del Veneto, oltre alle altre imprese e agli *stakeholder* che si sono accreditati presso il portale tematico "Venetoclusters".

Detto portale, che rappresenta un importante canale informativo, è stato oggetto di potenziamento e aggiornamento; un'attività che, ad ogni modo, necessita ancora di essere proseguita con ulteriori aggiornamenti.

La convenzione ha poi permesso di attuare un'informatizzazione dei procedimenti contabili e amministrativi riferiti al bando per le aggregazioni di impresa approvato con DGR n. 1789 del 29 settembre 2014, attraverso il potenziamento della piattaforma denominata "GIF". Tale strumento informatico ha consentito una rilevante semplificazione del procedimento di compilazione dei rendiconti delle spese da parte delle imprese beneficiarie, oltre ad una riduzione dei tempi di espletamento delle istruttorie amministrative e contabili da parte della Regione.

Pertanto, in considerazione dei proficui risultati già raggiunti, si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di attività intrapreso anche nel corrente anno, attraverso la definizione di un programma aggiornato in grado di dare continuità alle azioni già avviate. Il nuovo programma di attività a favore del sistema economico regionale viene dettagliatamente riportato nello schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente atto. Esso è da ritenersi pienamente compatibile con le finalità della legge regionale n. 13/2014 ed idoneo al conseguimento degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.

Si tratta, in definitiva, di un intervento di notevole spessore e rilevanza sia sotto il profilo contenutistico che organizzativo la cui realizzazione può essere condivisa solamente con un soggetto operativo attento e conoscitore del mondo delle imprese, in particolare, e più in generale, dell'economia regionale, nazionale ed estera nonché di provata esperienza tecnico-amministrativa. Peraltro, in considerazione della specificità dei contenuti delle singole azioni saranno individuate professionalità in grado di supportare la realizzazione delle singole conseguenti attività derivanti dalle tipologie di intervento, sia nell'ambito della gestione dell'informazione e della formazione, che in quello operativo a favore delle imprese venete, delle loro differenti forme di aggregazione reticolare e dei sistemi produttivi locali a carattere territoriale.

In questo contesto e sulla base delle considerazioni esposte, si propone l'approvazione del programma di attività che, in continuità con il precedente programma di cui alla deliberazione n. 1996/2014, sarà attuato con la collaborazione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, sempre nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, prorogato dapprima con provvedimento n. 2652 del 18 dicembre 2012, quindi con provvedimento n. 1794 del 9 dicembre 2015. Tale programma di attività risulta disciplinato dalla relativa convenzione di cui al sopra menzionato Allegato A del presente provvedimento.

La spesa complessiva per la realizzazione delle attività prevista ammonta ad euro 215.000,00, di cui euro 200.000,00, pari al 93% del costo complessivo degli interventi, a carico della Regione. La rimanente spesa di euro 15.000,00, pari al 7% del totale, sono invece a carico dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, n. 2652 del 18 dicembre 2012, n. 1996 del 28 ottobre 2014 e n. 1794 del 9 dicembre 2015;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere del Veneto, partner istituzionale ed operativo della Regione;

3. di dare atto che il costo complessivo del programma degli interventi ammonta ad euro 215.000,00, di cui euro 200.000,00, pari al 93% del costo complessivo degli interventi, a carico della Regione, mentre i restanti euro

15.000,00, pari al 7% della spesa sostenuta, sono a carico di Unioncamere Veneto;

4. di dare atto che le obbligazioni di spesa a carico della Regione stabilite nell'importo massimo di cui al precedente punto 3, saranno assunte, con propri atti, dal Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102165 "Azioni regionali di promozione e informazione per favorire la nascita di forme di aggregazione tra imprese e lo sviluppo del sistema produttivo regionale - trasferimenti correnti" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente;

5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti alla sottoscrizione della convenzione e all'assunzione, con propri atti, di ogni opportuna e necessaria decisione per l'attuazione della convenzione;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 383 del 28 marzo 2017

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

REGIONE DEL VENETO

e

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO

(DGR n. _____ del _____)

L'anno _____ il giorno_____ del mese di_____ in Venezia, Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, sono presenti i Signori:

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 – C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della _____, in forza di quanto stabilito dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 23 ed in esecuzione del provvedimento della Giunta regionale n. _____ del _____

e

_____ nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____ della Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, C.F./P.IVA _____, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie, 19 D, dove elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

PREMESSO

- che, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, in data 26 marzo 2010, tra la Regione del Veneto e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma con l'obiettivo di costruire un quadro strategico - programmatorio comune al fine di incrementare le sinergie tra gli enti sottoscrittori, nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto e ciò attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'articolo 3 del citato Accordo;

- che l'Accordo di Programma è stato prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012 e successivamente fino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 1794 del 9 dicembre 2015;

- che, con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Regione ha definito una nuova disciplina organica degli interventi a sostegno delle molteplici forme di aggregazione e cluster di imprese, tra cui i distretti industriali, le reti innovative regionali e le aggregazioni di imprese;

- che, l'articolo 10 della citata legge regionale prevede, al comma 2, che la Giunta regionale individui e finanzi programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della legge regionale 13/2014 in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1996 del 28 ottobre 2014, è stato attuato per il periodo 2014-2016 un primo programma di promozione e informazione a favore delle imprese per il perseguimento delle finalità previste con legge regionale n. 13/2014, attuato dalla Regione del Veneto con la collaborazione della Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

- che, per lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione del Veneto utilizza il Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) attraverso il Programma operativo (POR) approvato per il periodo 2014-2020, il quale altresì concorre ad attuare le finalità e gli interventi previsti all'articolo 7 di cui citata legge regionale 13/2014, con specifico riferimento alle seguenti azioni del POR 2014-2020:
  > Asse 1, azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi";
  > Asse 3, azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente (distretti industriali)" e azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate

individuate su base territoriale o settoriale";

- che, in continuità con il sopra citato citato programma di promozione, di cui alla DGR n. 1996/2014, e considerata l'attuazione della programmazione POR FESR 2014-2020 del Veneto, per quanto riguarda le azioni richiamate al punto precedente, è ritenuto opportuno attivare una convenzione per implementare le nuove azioni che si rendono necessarie al fine di realizzare le finalità di cui alla legge regionale n. 13/2014;

- che, per la realizzazione delle attività operative, viene di seguito definito un programma di promozione e informazione rivolto al sistema distrettuale, delle reti e delle aggregazioni di PMI, all'interno del quale sono individuate le aree di intervento da svolgersi come successivamente specificato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. La Regione del Veneto (d'ora in poi "Regione") conviene con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto (d'ora in poi "Unioncamere") la realizzazione di diversificate attività, come descritte nello schema di seguito riportato, a favore dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese del Veneto, con gli obiettivi e le modalità in premessa descritti, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione, collegati agli obiettivi di cui all'articolo 3 dell'Accordo di Programma [approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2844 del 29 settembre 2009 e sottoscritto in data 26 marzo 2010, prorogato, dapprima fino al 31 dicembre 2015 con DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012, quindi, fino al 31 dicembre 2018 con provvedimento n. 1794 del 9 dicembre 2015] che qui si intendono integralmente richiamati e recepiti, e in continuità con le attività avviate con precedente convenzione approvata con DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014 ai sensi della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10.

2. La presente Convenzione definisce i rapporti e gli accordi tra Regione e Unioncamere, partner istituzionale ed esecutivo nell'iniziativa, per lo svolgimento delle sotto indicate azioni, che prevede la spesa complessiva di euro 215.000,00 di cui euro 200.000,00 a carico della Regione (93%) e euro 15.000,00 a carico di Unioncamere (7%).

Azioni	Importo in euro
1. Newsletter "Clusters' People":	
1.1 Redazione contenuti.	8.000,00
1.2 Impostazione grafica dei numeri e spedizione.	5.000,00
TOTALE Azioni	**13.000,00**
2. Portale "Venetoclusters – Clusters and Industrial Networks" e APP "Veneto Experience":	
2.1 Servizio di aggiornamento continuo dei contenuti.	15.000,00
2.2 Versione in lingua inglese: traduzione e aggiornamento contenuti.	15.000,00
2.3 Attività promozionali del Portale e della APP.	10.000,00
2.4 Implementazione azioni sinergiche con social networks.	5.000,00
2.5 Sviluppo delle aree dedicate all'interno del Portale e della APP per la presentazione di ciascun distretto industriale e rete innovativa regionale.	15.000,00
2.6 Connessione e interfacciamento del Portale con altri esistenti.	5.000,00
2.7 Modulo generazione account per accreditamento e accesso ad area riservata e gestione sicurezza nel Portale.	5.000,00
TOTALE Azioni	**70.000,00**
3. Partecipazione istituzionale ad eventi di settore e organizzazione di eventi con le imprese:	
3.1 Eventi di informazione sui contenuti della legge regionale e le azioni a bando.	25.000,00
3.2 Partecipazione-organizzazione della Regione Veneto ad eventi, a rilevanza nazionale ed internazionale, sulla ricerca e l'innovazione, sulla promozione dell'imprenditorialità ed eventi di settore.	37.000,00
TOTALE Azioni	**62.000,00**
4. Dimensione specifica "Aggregazioni di imprese":	
4.1 Supporto alle strutture regionali nelle fasi propedeutiche di attuazione del bando per le aggregazioni di imprese (attuativo azioni 1.1.4 e 3.3.1 del POR FESR) ai fini di agevolare e incrementare la partecipazione delle PMI venete allo strumento agevolativo.	23.000,00
TOTALE Azioni	**23.000,00**
5. Dimensione specifica "Distretti industriali":	
5.1 Follow up sul processo di riconoscimento soggetti giuridici rappresentanti e studio di azioni e soluzioni volte ad agevolare ed accelerare la fase propositiva del soggetto giuridico rappresentante per i distretti ancora sprovvisti della rappresentanza.	10.000,00
5.2 Costituzione di un *Helpdesk* a supporto ai soggetti giuridici ai fini della definizione dei programmi di distretto propedeutici per l'accesso ai finanziamenti POR FESR, con particolare riferimento alle azioni 1.1.4; 3.3.1; 3.4.1.	15.000,00
TOTALE Azioni	**25.000,00**
6. Dimensione specifica "Reti innovative regionale":	
6.1 Supporto a Veneto Innovazione in merito alle attività di promozione e informazione dello strumento delle Reti innovative regionali.	10.000,00
TOTALE Azioni	**10.000,00**
Spese generali, ivi comprese le spese di certificazione	12.000,00
TOTALE Budget complessivo	**215.000,00**

3. La ripartizione, sopra riportata, riveste carattere indicativo e programmatorio, pertanto, per esigenze funzionali-operative, la Regione, su propria iniziativa o su indicazione di Unioncamere, può autorizzare una diversa articolazione, tra le azioni previste, del budget complessivo di spesa.

Articolo 2

(Compiti e funzioni)

1. La Regione e Unioncamere individuano, in funzione degli obiettivi indicati all'articolo 1, le attività che saranno, di volta in volta, realizzate operativamente da Unioncamere, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1, comma 2. Nella fase di organizzazione e realizzazione delle attività, le parti convengono di dare evidenza che le stesse sono realizzate nell'ambito della presente Convenzione e quindi in conformità all'Accordo di Programma sottoscritto fra Regione ed Unioncamere.

2. La Regione potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle attività realizzate in collaborazione con Unioncamere.

Articolo 3

(Modalità di realizzazione)

1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per la realizzazione delle attività svolte e, a tal fine, si impegna ad utilizzare le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, di avvalersi di altri oggetti e/o altre professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia.

2. Qualora la Regione lo ritenga necessario ai fini di una più efficace esecuzione delle azioni previste potrà mettere a disposizione per le professionalità individuate da Unioncamere spazi attrezzati all'interno dei propri uffici e senza alcuna spesa a carico del bilancio regionale. Si esclude, in ogni caso, che ciò comporti per l'Amministrazione regionale, l'insorgere di un rapporto di qualsivoglia natura con il personale presente temporaneamente nelle sedi regionali.

3. La Regione e il suo personale rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione da parte di Unioncamere.

Articolo 4

(Finanziamento delle iniziative)

1. Per la realizzazione del programma di attività, la Regione assegna a Unioncamere un finanziamento di euro 200.000,00, pari al 93% della spesa complessiva prevista di euro 215.000,00, mentre la stessa Unione partecipa con un intervento finanziario di euro 15.000,00, pari al 7% della spesa complessiva.

Articolo 5

(Erogazione del contributo)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento regionale assegnato ad Unioncamere, di cui all'art. 4 , sono così determinate:

   a) 1^ tranche, a titolo di anticipo pari al 40% dell'ammontare della quota di finanziamento regionale, previa presentazione di idonea garanzia, quale fideiussione bancaria o assicurativa, di pari importo;

   b) 2^ tranche pari al restante 60%, ovvero unica tranche pari al 100%, previa presentazione di un resoconto attestante tutte le attività svolte e le spese complessivamente sostenute, pari almeno ad euro 215.000,00. Tale resoconto dovrà essere accompagnato da una relazione di certificazione secondo quanto previsto al successivo articolo 6. La quota regionale erogata, che non potrà in ogni caso essere superiore ad euro 200.000,00, sarà in ogni caso commisurata all'importo di spesa sostenuta e ammessa a rendicontazione a seguito di esperita istruttoria amministrativa da parte degli uffici regionali.

2. Unioncamere si impegna a conservare in originale la documentazione amministrativo – contabile probante le spese sostenute, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica e per il tempo di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dall'erogazione del saldo del finanziamento di cui al precedente comma 1, lettera b).

3. La liquidazione del saldo del finanziamento, di cui al comma 1 lettera b) è, in ogni caso, subordinata all'esito di eventuali controlli ispettivi o alla presentazione di documenti o di chiarimenti richiesti a seguito di istruttoria da parte della Regione. L'erogazione della 1^ e della 2^ tranche è altresì subordinata temporalmente all'effettiva disponibilità di cassa sul relativo capitolo di spesa del bilancio regionale.

4. Qualora il resoconto delle spese sostenute determini un ammontare di finanziamento spettante ad Unioncamere d'importo inferiore alla quota eventualmente erogata con la 1^ tranche, Unioncamere dovrà restituire la somma eccedente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione dell'anticipo, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla adozione del provvedimento regionale di decadenza parziale, ovvero totale, dal finanziamento concesso.

Articolo 6

(Rendicontazione delle spese)

1. Per l'elaborazione del resoconto delle attività e delle spese di cui al precedente articolo le parti assumono quale riferimento normativo il "Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea Sud Est Europa", nella versione del 10 ottobre 2012 approvata dalla Commissione Mista Stato-Regioni (Repertorio 187/CSR).

2. Unioncamere individuerà un "certificatore delle spese", iscritto all'albo dei revisori legali e che risponda ai criteri previsti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, il quale dovrà attestare con apposita certificazione che le spese sostenute e presentate a rendicontazione risultano conformi alle prescrizioni di cui al sopramenzionato Manuale di rendicontazione, che le parti assumono come riferimento.

3. Unioncamere si impegna a trasmettere il resoconto di cui all'articolo 5, comma 1 b) e la certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 30 dicembre 2017.

4. Considerato che Unioncamere cofinanzia le attività, oggetto della presente convenzione, si dà atto che le spese generali, che includono anche le spese di certificazione, di cui al comma 2, sono determinate forfetariamente in euro 12.000,00.

Articolo 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha durata che intercorre tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e e il 23 dicembre 2017.

2. Conseguentemente saranno ritenute ammissibili a rendicontazione le spese sostenute entro l'intervallo temporale di cui al precedente comma 1.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi)

1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Unioncamere:
   a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di decadenza del contributo assegnato;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento del proprio fornitore agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri fornitori, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9
(Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i dati oggetto di trattamento nel corso della realizzazione delle attività oggetto del Progetto, nel caso siano dati personali, saranno soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali e nel rispetto delle modalità indicate nel decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

2. Si dà atto che l'attività previste dalla presente convenzione costituiscono esercizio di funzione pubblica e pertanto la registrazione della stessa sarà effettuata solamente in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li _____

Regione del Veneto
Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

_____ _____

(Codice interno: 342460)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 385 del 28 marzo 2017

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS). Affidamento alla società Veneto Acque S.p.A. del coordinamento tecnico degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si dispone l'affidamento alla società Veneto Acque S.p.A. del coordinamento tecnico degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle nuove condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e relative interconnessioni, secondo la pianificazione acquedottistica regionale di cui al Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, atte a fornire acqua potabile di qualità garantita alle aree regionali per le quali l'alimentazione idropotabile è stata contaminata da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS).

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Con comunicazioni prot n. 37689/TRI del 29.05.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e prot. n. 10774 del 10.05.2013 del Ministero della Salute, le Strutture regionali per la Tutela dell'Ambiente e per la Sanità hanno appreso della presenza anomala di sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS) in diversi corpi idrici superficiali ed in alcuni punti di erogazione pubblici delle acque potabili nella provincia di Vicenza e comuni limitrofi. In particolare le informazioni circa la presenza degli inquinanti in questione sono state desunte dalla relazione dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR del 25 marzo 2013. Le Autorità Ministeriali di cui sopra hanno quindi richiesto di effettuare gli accertamenti necessari per l'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze in parola e l'attivazione delle conseguenti iniziative di tutela delle acque.

In seguito alle informazioni pervenute, la Regione Veneto ha immediatamente attivato un tavolo di confronto con tutti i soggetti aventi competenza sulla distribuzione delle acque potabili e sulla tutela della salute. In particolare sono stati coinvolti i Gestori del servizio idrico integrato interessati dal problema in oggetto, invitandoli a porre in essere tutte le necessarie attività a tutela della qualità della risorsa distribuita: campagne analitiche, individuazione eventuali fonti di approvvigionamento alternative, dotazione degli apprestamenti tecnologici atti a ridurre significativamente la presenza di sostanze indesiderate nelle acque di rete. ARPAV ha inoltre provveduto ad effettuare puntuali analisi in merito alla concentrazione dei composti segnalati con campionamenti nei punti di prelievo delle acque potabili; tali analisi hanno confermato peraltro la presenza delle sostanze perfluoro - alchiliche in concentrazioni non trascurabili, coerentemente con i riscontri delle Autorità nazionali. Sono state infine coinvolte le Aziende sanitarie locali, tenute costantemente informate dell'esito delle analisi effettuate e delle iniziative messe in atto per contenere le concentrazioni di tali composti.

Sono state quindi prontamente attivate azioni di tutela della salute pubblica, mediante installazione da parte dei Gestori della rete idrica di idonei dispositivi di filtraggio, dismissione di pozzi prelevanti acqua da falda contaminata, e conseguenti opere di interconnessione per abbattere le concentrazioni riscontrate e addurre l'acqua da fonti maggiormente sicure. ARPAV ha inoltre provveduto ad individuare la fonte di pressione principale dell'inquinamento, identificandola con lo stabilimento della Società Miteni S.p.A. di Trissino (VI).

A seguito delle misure tempestivamente adottate dai Gestori del servizio idrico interessati, su sollecito dell'Amministrazione regionale, è stata registrata, nella zona interessata, una significativa riduzione della concentrazione delle sostanze in parola nelle acque potabili ad uso umano erogate mediante rete acquedottistica, con valori che già dal mese di settembre 2013 risultavano al di sotto dei livelli di performance indicati dall'Istituto Superiore di Sanità, individuati con propria nota prot. n. 2565-P-DGPRE del 29.01.2014, in difetto di appositi limiti da indicare da parte delle Autorità Ministeriali.

Con la D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 la Giunta regionale ha inoltre dato atto dei valori di performance indicati dall'Istituto Superiore di Sanità relativamente alle concentrazioni dei composti PFAS nelle acque potabili, ed ha incaricato le Strutture regionali competenti all'adempimento di quanto suggerito dal medesimo Istituto.

Con D.G.R. n. 1517 del 29.10.2015 la Giunta regionale ha approvato all'Allegato A il documento relativo al "*Ritrovamento di sostanze perfluoro alchiliche in alcuni ambiti del territorio regionale. Analisi integrata preliminare delle aree di esposizione e primi indirizzi di Grading del rischio*", con il quale sono stati individuati i territori comunali nei quali la popolazione è interessata alla contaminazione e sono stati recepiti i livelli di performance per i composti a "catena corta" denominati PFBA e

PFBS.

Ad oggi i dispositivi di filtraggio dell'acqua potabile, installati dai Gestori del servizio idrico presso le centrali di produzione locali, consentono pertanto di rispettare i livelli di performance stabiliti dall'Istituto Superiore di Sanità per le acque potabili, permettendo di fornire acqua potabile alla cittadinanza con un sufficiente grado di sicurezza. Le dotazioni impiantistiche attuali, e le migliori tecnologie disponibili sul mercato relativamente ai sistemi di filtraggio, non sono in grado tuttavia di consentire la totale assenza di tali composti dalle acque potabili distribuite in rete. Peraltro il mantenimento dei livelli di performance nelle acque potabili comporta comunque una frequente sostituzione dei filtri installati presso le centrali di produzione, con un costo gestionale che si riflette necessariamente in misura non trascurabile sui livelli tariffari riscossi dall'utenza.

Il trattamento mediante filtraggio dell'acqua prelevata dalla falda sotterranea nelle zone contaminate non può pertanto costituire una soluzione definitiva per la messa in sicurezza della rete acquedottistica dei Comuni interessati da inquinamento da PFAS, e risulta parimenti imprescindibile la fornitura di risorsa idrica di qualità garantita alla fonte. Allo stato attuale, considerato che l'estensione dell'inquinamento della falda sotterranea nella zona della Valle del Chiampo e nella parte meridionale delle provincie di Padova e Vicenza, non permette di ipotizzare a breve termine una diminuzione significativa delle concentrazioni di PFAS su larga scala nelle acque sotterranee, la soluzione unicamente perseguibile al fine della messa in sicurezza della fornitura idropotabile, risulta essere quella che consente l'approvvigionamento della risorsa da altre zone regionali ove essa è disponibile con qualità garantita ed in misura tale da poter soddisfare il fabbisogno delle aree interessate. Appare pertanto necessario orientare l'azione regionale verso la realizzazione di nuove condotte adduttrici di adeguata dimensione e lunghezza, che permettano di interconnettere tali fonti regionali, con le reti acquedottistiche dei Comuni interessati dall'inquinamento.

Relativamente alla pianificazione regionale in materia acquedottistica, in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il MOSAV ha sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua potabile alle aree svantaggiate del territorio regionale. Parte integrante del MOSAV è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (SAVEC), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel SAVEC sono affidate alla Società Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale, mediante la concessione regolata da apposita convenzione approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001 e aggiornata in data 01.06.2005 in seguito al Decreto n. 135 del 03.05.2005 del Dirigente della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua, e successivamente modificata con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e con D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010. Veneto Acque S.p.A. provvede pertanto alla progettazione e realizzazione delle opere inerenti la pianificazione acquedottistica sovra-ambito ed ha maturato una esperienza significativa ed un elevato livello di specializzazione nel settore della progettazione e realizzazione di grandi infrastrutture acquedottistiche.

La Società Veneto Acque S.p.A. ha stipulato in data 11.12.2009 un Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo pari a Euro 88 milioni per la realizzazione delle opere acquedottistiche regionali e dispone pertanto di un veicolo finanziario attivabile per concorrere alla realizzazione delle opere in pianificazione.

In esito ad incontri propedeutici già attuati tra le Strutture regionali competenti in materia di servizio idrico integrato, i Gestori del servizio idrico integrato interessati al fenomeno di inquinamento da PFAS, e la stessa Società regionale Veneto Acque S.p.A., è stata ritenuta fattibile e condivisa la realizzazione di condotte acquedottistiche di diametro adeguato, di valenza intercomunale o interprovinciale, in conformità alle disposizioni del MOSAV approvato con la citata D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000. Tali infrastrutture consentirebbero di fornire acqua di qualità garantita alle aree attualmente interessate da inquinamento da PFAS e di implementare un sistema di sicurezza idrico flessibile e integrato, in grado di interconnettere diverse fonti di produzione per far fronte anche ad eventuali future fonti di pressione.

I primi incontri fra le Autorità d'Ambito per il Servizio idrico Integrato ed i Gestori interessatisi sono tenuti ad Arzignano il 27 maggio 2016 ed il 15 giugno 2016. Successivamente si sono svolti ulteriori incontri: ad Arzignano il 23.11.2016, cui ha fatto seguito la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Consigli di Bacino in data 01.12.2016, ad Arzignano il 21.12.2016 e a Mestre il 10.02.2017. A questi due ultimi incontri erano presente il Direttore della U.O. regionale competente per il Servizio Idrico Integrato e la Soc. Veneto Acque S.p.A.

Il MOSAV prevede le direttrici di interconnessione principale tra i vari sistemi acquedottistici esistenti a livello locale, l'elenco delle fonti di attingimento idropotabile di interesse regionale da salvaguardare, nonché le direttrici infrastrutturali di sviluppo atte a completare la rete acquedottistica regionale. Alla luce della pianificazione regionale vigente e a seguito di alcune

valutazioni tecniche preliminari intervenute tra i tecnici dei gestori del servizio idrico integrato interessati e di Veneto Acque S.p.A., sono state individuate tre direttrici principali di intervento:

- direttrice Est - Ovest con risorsa idrica da addurre dalla disponibilità del prelievo di competenza regionale in Comune di Carmignano di Brenta, ovvero da altri prelievi disponibili, per consegnarla, mediante la realizzazione di una nuova condotta adduttrice, alla centrale idrica di Madonna di Lonigo in sostituzione dell'utilizzo della risorsa proveniente dal campo pozzi di Almisano;
- direttrice Sud - Nord con risorsa idrica da addurre da risorse provenienti dalle disponibilità presenti e programmate, sia mediante realizzazione di nuovi tratti di condotte adduttrici, sia mediante l'utilizzo di infrastrutture già presenti sul territorio, atte ad interconnettere la rete di distribuzione esistente rifornita dal campo pozzi di Almisano;
- direttrice Ovest - Est, con risorsa idrica da addurre da nuovi prelievi, mediante la realizzazione di una nuova condotta adduttrice fino alla centrale idrica di Madonna di Lonigo.

Vista la necessità di rispondere alle esigenze della popolazione interessata dal fenomeno, mediante una soluzione definitiva e sostenibile del problema e alla luce di quanto esposto, tali opere risultano strategiche per la Regione del Veneto ed appartenenti ad una pianificazione sovraordinata rispetto a quella d'ambito. Conseguentemente, vi è la necessità di prevederne la pianificazione e progettazione in forma unitaria. In questo senso, la società regionale Veneto Acque S.p.A. appare il soggetto maggiormente idoneo a tali adempimenti. La citata Società ha quale proprio oggetto sociale la specifica progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche di valenza regionale, secondo la pianificazione approvata, ed è dotata del know-how tecnico amministrativo per l'efficace ed efficiente raggiungimento degli obbiettivi sopra indicati.

Per quanto esposto, si propone con il presente provvedimento di affidare alla Società Veneto Acque S.p.A., il coordinamento tecnico degli interventi finalizzati alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS nella rete acquedottistica.

In particolare, la Società, sentiti i gestori del servizio idrico integrato e i Consigli di Bacino interessati e in coordinamento con le competenti strutture regionali, dovrà provvedere a:

- effettuare i dovuti approfondimenti tecnici delle tre soluzioni sopra menzionate, evidenziandone l'integrazione, i costi previsti ed i tempi di realizzazione;
- individuare eventuali ulteriori interventi complementari che dovessero rendersi opportuni o necessari;
- rappresentare un ordine di priorità temporale nella realizzazione degli interventi;
- identificare l'ottimizzazione tra le fonti di approvvigionamento esistenti e quelle in fase di realizzazione;
- identificare le risorse proprie da destinare alle opere individuate.

Si evidenzia per altro, che Veneto Acque S.p.A. ha positivamente riscontrato la richiesta di disponibilità all'espletamento delle suddette attività, rappresentando che procederà per le attività di coordinamento utilizzando risorse proprie e che indicherà un cronoprogramma dei tempi previsti per realizzare quanto richiesto.

In seguito al completamento di tali attività e al conseguente emergere delle soluzioni tecniche definitive e dei relativi costi, con successivo provvedimento sarà affidata a Veneto Acque S.p.A. la progettazione degli interventi, da effettuarsi con la massima tempestività possibile, anche in ragione della effettiva messa a disposizione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle risorse necessarie.

Si rileva che, ai sensi degli art. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016, che Veneto Acque S.p.A. è società *in house*, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto, che esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Si evidenzia altresì che oltre l'80% delle attività della Società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante e che lo statuto della società non prevede la presenza di soci privati.

E' infine necessario incaricare la Direzione Difesa del Suolo di mettere in atto ogni eventuale opportuno approfondimento in merito all'aggiornamento della concessione in essere con la predetta Società regionale e di effettuare le attività relative all'individuazione, in collaborazione con le altre strutture regionali competenti, dei canali di finanziamento per la progettazione e realizzazione delle infrastrutture di cui trattasi, da assegnare con successivo provvedimento a Veneto Acque S.p.A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000; la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001; la D.G.R. n. 851 del 03.04.2007; la D.G.R. n. 1031 del 23.03.2010; la D.G.R. n. 168 del 20.02.2014 e la D.G.R. n. 1517 del 29.10.2015;

VISTI i D.Lgs n. 152 del 2006 e n. 50 del 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54;

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;

2. di assegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, a Veneto Acque S.p.A., società *in house* della Regione del Veneto, il coordinamento tecnico degli interventi volti alla progettazione e realizzazione delle opere di interconnessione acquedottistica necessarie per l'approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità alle aree attualmente soggette da inquinamento da sostanze PFAS nella rete acquedottistica, secondo le modalità indicate nella richiamata premessa;

3. di dare atto che l'attività sopra indicata sarà svolta a valere su risorse proprie di Veneto Acque S.p.A., senza oneri a carico della Regione del Veneto;

4. di dare atto che Veneto Acque S.p.A. opererà sentiti i gestori del servizio idrico integrato e i Consigli di Bacino interessati, nonché in coordinamento con le competenti strutture regionali;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'attuazione del presente atto e dei necessari approfondimenti in merito all'aggiornamento della concessione in essere con la predetta Società regionale;

6. di dare atto che, in seguito al completamento delle attività summenzionate e al conseguente emergere delle soluzioni tecniche definitive e dei relativi costi, con successivo provvedimento, sarà affidata a Veneto Acque S.p.A. la progettazione degli interventi di cui trattasi, da effettuarsi a valere anche su fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

9. di trasmettere il presente atto alla Società regionale Veneto Acque S.p.A.;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342725)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 387 del 28 marzo 2017

Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) - Azienda Speciale "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) C.F. e P. Iva 04053410272 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 108961 del 16/03/2017, e relazione dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale prot. n. 16742 del 22/03/2017, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 116509 del 22/03/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

Azienda Speciale "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE)

C.F. e P. Iva 04053410272

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

76 posti letto di primo livello assistenziale

rilasciata con:

Decreto del Commissario Straordinario della Azienda Zero n. 13 del 14/03/2017 (scad. 14/03/2022)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 108961 del 16/03/2017;
- incarico di verifica all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale: prot. n. 110587 del 17/03/2017;
- sopralluogo effettuato il 21/03/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 116509 del 22/03/2017;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:
- PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia*;
- CS-PNA.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*;
- CS-PNA.AC.4.8.1 *E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)*;
- CS-PNA.AC.4.8.2 *Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato*;
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, ora Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 188 del 4/08/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 374 del 6/11/2012, n. 438 del 12/11/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 186 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento all'Azienda Speciale "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE), per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) per la capacità ricettiva di 76 posti letto di primo livello assistenziale.

Si dà atto che il Centro Servizi sopra descritto è una unità di offerta già attiva ed esistente nella programmazione territoriale anno 2010, rientrante nella previsione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) rilevante per gli adempimenti LEA anno 2015 (Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 150 art. 7, comma 1-bis convertito nella legge 27 febbraio 2014 n. 15).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D. Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario della Azienda Zero n. 13 del 14/03/2017;

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE) - Azienda Speciale "Don Moschetta", viale Buonarroti, 10 Caorle (VE), per la capacità ricettiva di 76 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti: - PA.AC.0.2 *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente, della famiglia*, CS-PNA.AC.4.2 *E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione, E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)*, CS-PNA.AC.4.8.1 *E' definito un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)*,CS-PNA.AC.4.8.2 *Il Progetto Assistenziale Individualizzato è documentato*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, al Comune di Caorle (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342472)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 28 marzo 2017

Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto - interventi destinati alla manutenzione degli alloggi sfitti (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Operatore: Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - di Rovigo. Rilocalizzazione di quota parte del finanziamento assegnato.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, si provvede a rilocalizzare, per la manutenzione di ulteriori n. 46 alloggi sfitti, le economie realizzate in relazione al finanziamento assentito all'ATER di Rovigo, per la manutenzione di n. 120 alloggi sfitti di proprietà dell'Azienda medesima, nell'ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato dal Consiglio regionale con Provvedimento n. 55 del 10.07.2013.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Provvedimento 10 luglio 2013, n. 55, il Consiglio regionale ha approvato il "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto", strumento di programmazione rivolto ad avviare una serie di iniziative che consentiranno di portare innovazione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e dare nuovo impulso alle attività da realizzare nel periodo 2013-2020; tale Provvedimento prevede, tra l'altro, una disponibilità finanziaria pari ad euro 77.859.769,06 per interventi che saranno realizzati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - ATER del Veneto e destinati:

- quanto ad euro 15.000.000,00, per il recupero e la manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) - circa n. 1.500 alloggi;
- quanto ad euro 20.000.000,00, per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito della realizzazione di "programmi complessi" - circa n. 200 alloggi;
- quanto ad euro 42.859.769,06, per la nuova costruzione, l'acquisto ed il recupero di nuovi alloggi nell'ambito di "programmi ordinari" - circa n. 430 alloggi.

Con deliberazione 19.11.2013, n. 2101, la Giunta regionale ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento, nell'ambito del trattato Piano strategico, proposti dalle ATER del Veneto e destinati al recupero e manutenzione del patrimonio ERP di proprietà delle Aziende; in particolare, l'ATER di Rovigo è stata ammessa a beneficiare di un contributo di euro 1.321.500,00 per il recupero e la manutenzione di n. 308 alloggi ERP sfitti, ubicati nel capoluogo e negli altri comuni della provincia, di cui euro 1.199.155,25 per il recupero di n. 120 alloggi sfitti ed euro 122.344,75 per interventi nelle parti comuni di 6 fabbricati composti da n. 188 alloggi.

Con decreto dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 215 del 25.11.2016 è stato erogato il saldo per la manutenzione dei n. 120 alloggi previsti, accertando un economia maturata durante i lavori pari ad euro 458.351,22;

L'Azienda di che trattasi, con nota prot. n. 17558 del 22.12.2016, chiede ora di poter rilocalizzare l'intera economia, quantificata in euro 458.351,22 per il recupero e la manutenzione di ulteriori n. 46 alloggi ERP sfitti, di proprietà dell'Azienda medesima e dislocati nel territorio regionale, come evidenziato nell'**allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento, preso atto che la competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia ha verificato la non sussistenza di elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta di rilocalizzazione finanziaria, effettuata dall'ATER Rovigo con la citata nota n. 17558 del 22.12.2016, in quanto l'azione posta in essere oltre a non disattendere gli obiettivi prefissati con il Piano strategico, permette di implementare ulteriormente, a parità di risorse, il numero degli alloggi sfitti complessivamente recuperati dall'ATER di Rovigo, nel pieno rispetto del valore medio di euro 10.000,00 contributivo destinabile ad ogni singola unità abitativa oggetto di intervento, si intende pertanto autorizzare l'ATER di Rovigo alla rilocalizzazione richiesta.

Per quanto riguarda la scadenza per il regolare svolgimento degli interventi, in analogia a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 20.02.2014, n. 151 (concernente, tra l'altro, la determinazione delle procedure e dei termini per l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito dell'iniziativa in questione), si ritiene di individuare, a pena di decadenza del finanziamento, i seguenti termini:

a. sei mesi per pervenire alla fase di inizio dei lavori, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

b. dodici mesi per pervenire alla fase di ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data di inizio dei medesimi;

Si ritiene inoltre di stabilire che eventuali proroghe o differimenti dei termini sopra individuati, a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro entrambi non imputabili alla volontà dell'Azienda, potranno essere concesse dal Direttore Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia su presentazione di apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il provvedimento del Consiglio Regionale n. 55 del 10.07.2013;

Viste la precedenti deliberazioni di Giunta Regionale n. 2101 del 19.11.2013 e n. 151 del 20.02.2014;

Vista la nota dell'A.T.E.R. di Rovigo prot. n. 17558 del 22.12.2016;

Visto l'art. 2, comma 2 , lettera g) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni di cui alle premesse, l'ATER di Rovigo alla rilocalizzazione dell'economia di euro 458.351,22 nell'ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. 10.07.2013, n. 55 - D.G.R. 19.11.2013, n. 2101), per il recupero e la manutenzione di n. 46 alloggi ERP sfitti di proprietà dell'Azienda medesima, indicati **nell'allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di individuare, a pena di decadenza del finanziamento, i seguenti termini per la regolare attuazione dell'intervento di cui al precedente punto 1.:

    a. sei mesi per pervenire alla fase di inizio dei lavori, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;
    b. dodici mesi per pervenire alla fase di ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data di inizio dei medesimi;

3. di stabilire che eventuali proroghe o differimenti dei termini di cui al precedente punto 2., a fronte di eventi eccezionali o cause di forza maggiore, peraltro entrambi non imputabili alla volontà dell'Azienda, potranno essere concesse dal Direttore Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia su presentazione di apposita istanza motivata, corredata da idonea documentazione comprovante i suddetti eventi e le predette cause;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 388 del 28 marzo 2017

ATER di ROVIGO

interventi di recupero e manutenzione su alloggi ERP sfitti, di proprietà dell'Azienda

	UBICAZIONE				
n.	**Comune**	**via**	**n.**	**Costo totale Intervento (€)**	**Finanziamento Regionale (€)**
1	Adria	Don Minzoni-Bottrighe	7	23.660,90	**22.596,16**
2	Adria	Bortolina	37	26.979,27	**25.765,20**
3	Adria	Bortolina	37	8.464,12	**8.083,23**
4	Adria	G. di Vittorio	16	14.354,55	**13.708,60**
5	Adria	Kolbe- Bottrighe	4/A/5	14.277,49	**13.635,00**
6	Adria	Kolbe- Bottrighe	4/D/2	8.271,99	**7.899,75**
7	Adria	Kolbe- Bottrighe	4/D/4	7.115,24	**6.795,05**
8	Ariano Pol.	Mantovani	27	7.946,06	**7.588,49**
9	Ariano Pol.	E. Berlinguer	18/A	7.682,26	**7.336,56**
10	Ariano Pol.	Tintoretto	10/2	8.019,17	**7.658,30**
11	Arquà Pol.	Arginone Cornè	1093	4.322,65	**4.128,13**
12	Canda	D. Manin	145	6.912,16	**6.601,11**
13	Porto Viro	Vivaldi	18/F	8.778,18	**8.383,16**
14	Porto Viro	Murazze	71	6.698,63	**6.397,19**
15	Loreo	Dante	2/9	12.638,03	**12.069,32**
16	Loreo	Dante	2/12	12.303,37	**11.749,72**
17	Papozze	G. Falcone	17	13.956,06	**13.328,03**
18	Polesella	A. Moro	134/C	10.321,52	**9.857,05**
19	Porto Tolle	F. Turati	6/6	20.595,22	**19.668,43**
20	Porto Tolle	F. Turati	12/6	14.944,22	**14.271,73**
21	Porto Tolle	Villamarzana	1/5	13.242,62	**12.646,70**
22	Porto Tolle	Villamarzana	3/2	11.858,45	**11.324,82**
23	Rovigo	F. Manfredini	3	7.095,76	**6.776,45**
24	Rovigo	V. Coronelli	50	16.084,30	**15.360,50**
25	Rovigo	A. Oroboni	9	11.630,41	**11.107,04**
26	Rovigo	San Martino-Boara Pol	6	7.754,94	**7.405,97**
27	Rovigo	Della Repubblica	2	10.568,93	**10.093,33**
28	Rovigo	Mascagni	89	4.877,79	**4.658,28**
29	Rovigo	Savonarola	18/H	11.317,99	**10.808,68**
30	Rovigo	Savonarola	18/G	14.208,52	**13.569,14**
31	Rovigo	Dosso Faiti-Grignano	8/M	13.821,02	**13.199,07**
32	Rovigo	Dosso Faiti-Grignano	8/L	7.036,75	**6.720,10**
33	Rovigo	Dosso Faiti-Grignano	8/L	7.663,58	**7.318,72**
34	Rovigo	Dosso Faiti-Grignano	8/L	5.103,53	**4.873,87**
35	Rovigo	Conciliazione-S.Apoll.	11	6.766,91	**6.462,40**
36	Rovigo	Conciliazione-S.Apoll.	17	7.006,83	**6.691,53**
37	Rovigo	Dosso Faiti- Grignano	8/F	11.492,74	**10.975,57**
38	Rovigo	Bassa-Concadirame	40	6.542,43	**6.248,02**
39	Rovigo	Zuccherificio	39	8.700,00	**8.309,06**
40	Rovigo	Cavalletto-Granzette	56	5.787,83	**5.527,38**
41	Rovigo	Businaro-Granzette	12	12.425,45	**11.866,31**

ALLEGATO A **DGR nr. 388 del 28 marzo 2017**

42	Rovigo	S.G. Bosco -Buso	14	7.462,13	**7.126,34**
43	Rovigo	Veronese-Roverdicrè	12	8.959,26	**8.556,09**
44	Villanova Marc.	Giovanni XXIII	3	7.807,74	**7.456,39**
45	Villanova Marc.	XXV Aprile	7/8	3.717,55	**3.550,26**
46	Villanova Marc.	Giovanni XXIII	21	12.773,79	**12.198,96**

TOTALE	**479.948,93**	**458.351,22**

(Codice interno: 342475)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 389 del 28 marzo 2017

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale. Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 138.

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in continuità con i precedenti accordi e le relative iniziative realizzate, la Giunta regionale approva uno schema per un nuovo Protocollo d'Intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con l'Associazione Nazionale Alpini, finalizzato a definire un quadro di attività educative in favore del sistema scolastico regionale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini approvato con DGR n. 1124 del 26 luglio 2011 e sottoscritto il 13 dicembre 2011. DGR n. 1985 del 6 dicembre 2016 "Approvazione e cofinanziamento del progetto di natura storico-educativa denominato "*Ricordami...nelle trincee verso Trento e Trieste nasce l'Italia*" presentato dall'Associazione Nazionale Alpini, limitatamente alle attività previste nella prima annualità 2016-2017. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto vanta una antica e solida collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), con la quale ha condiviso e cofinanziato diversi progetti di natura storica, culturale ed educativa.

Risale all'anno 2005 l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del primo progetto di cultura alpina a beneficio delle nuove generazioni. La realizzazione di tali progetti è stata possibile grazie anche alla preziosa collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV) che ha sensibilizzato il sistema scolastico sull'importanza dei contenuti valoriali espressi con le diverse iniziative avviate.

Dopo la realizzazione di due progetti sperimentali, negli anni scolastici 2006/2007 e 2008/2009, al fine di favorire la programmazione pluriennale delle attività educative da realizzare, il rapporto di collaborazione tra la Regione del Veneto, l'USRV e l'A.N.A. è stato formalizzato con un Protocollo d'Intesa, approvato con DGR n. 1124 del 26 luglio 2011 e sottoscritto il 13 dicembre 2011, il quale ha previsto la realizzazione di progetti scolastici d'integrazione dei programmi didattici delle scuole, riferiti in particolare ai fatti storici e alle principali vicende dell'Unità nazionale e della Prima Guerra Mondiale.

Nell'ambito di questo Protocollo d'Intesa sono stati realizzati due progetti significativi, in particolare in favore degli studenti del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della secondaria di I° grado.

Il primo progetto ha approfondito i principali fatti ed eventi che hanno portato all'Unità d'Italia.

Il secondo progetto "*Ricordami...sulle tracce degli Alpini*", approvato con DGR n. 2828 del 30 dicembre 2013, ha focalizzato l'attenzione sulla celebrazione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale.

Con DGR n. 1985 del 6 dicembre 2016 infine, la Giunta regionale, dando continuità al precedente progetto approvato nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, ha approvato e cofinanziato le attività didattiche relative alla prima annualità 2016-2017 previste nel progetto biennale "*Ricordami...nelle trincee verso Trento e Trieste nasce l'Italia*", presentato dall'A.N.A..

Obiettivo comune a tutte le precedenti iniziative è stato quello di sostenere il sistema scolastico regionale, integrando i programmi curriculari con specifici moduli di approfondimento diretti a trasmettere alle giovani generazioni i valori della solidarietà, dell'appartenenza, dell'amor patrio e del senso del dovere.

Tali risultati sono stati conseguiti soprattutto per la dedizione, la competenza e l'entusiasmo che vi hanno profuso l'A.N.A. e le singole Sezioni venete, svolgendo opera di sensibilizzazione e portando a felice compimento le azioni teoriche e pratiche, sia in aula sia in esterno. Di grande importanza è stata inoltre la collaborazione offerta dall'USRV.

Una collaborazione che la Regione del Veneto intende rinnovare con un nuovo Protocollo d'Intesa che possa rafforzare i legami con l'ANA e con l'USRV, definendo nel contempo la cornice entro la quale si potranno realizzare ulteriori iniziative a sostegno del sistema scolastico e per la diffusione dei valori insiti nella cultura alpina.

Si propone pertanto che la Regione del Veneto, l'USRV e l'A.N.A. sottoscrivano un Protocollo di Intesa **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale.

Si osserva, a tal proposito, che l'art. 138 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" attribuisce alla Regione del Veneto la competenza a realizzare iniziative e attività di promozione che ricadano nell'ambito delle funzioni regionali in materia di istruzione (art. 138, co. 1, lett. f).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e in particolare l'art. 138, comma 1, lett. f);

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini approvato con DGR n. 1124 del 26 luglio 2011 e sottoscritto il 13 dicembre 2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2828 del 30 dicembre 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1985 del 6 dicembre 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata con L.R. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Associazione Nazionale Alpini, **Allegato A**,parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico regionale;
3. di stabilire che le attività previste nel presente Protocollo d'Intesa sono quelle relative alla DGR n. 1985 del 6 dicembre 2016;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 389 del 28 marzo 2017

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE DEL VENETO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
E
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

PER UNA COLLABORAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE IN FAVORE DEL SISTEMA SCOLASTICO REGIONALE

La Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nella persona del Presidente o suo delegato;

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato "USRV" con sede a Venezia, Riva de Biasio – S. Croce 1299, codice fiscale 80015150271, rappresentato da _____ nella persona del Direttore o suo delegato;

L'Associazione Nazionale Alpini, di seguito denominata "A.N.A." con sede in Milano, Via Marsala 9, codice fiscale 02193630155, rappresentata da _____ nella persona del Presidente o suo delegato;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti",

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21, che consente alla scuola l'autonomia di interagire da protagonista con le autonomie locali, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità;

- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

- l'art. 138, comma 1, lett. f) della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" che attribuisce alla Regione del Veneto la competenza a realizzare iniziative e attività di promozione che ricadano nell'ambito delle funzioni regionali in materia di istruzione;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che ha ridefinito obiettivi e compiti della scuola secondaria di II° grado;

- la L.R. del 30 gennaio 2004, n. 1 recante disposizioni per interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta;

- il precedente Protocollo d'Intesa tra la Regione, l'USRV e l'A.N.A. approvato con DGR n. 1124 del 26 luglio 2011 e sottoscritto il 13 dicembre 2011;

- la DGR n. 1985 del 6 dicembre 2016 ad oggetto "Approvazione e cofinanziamento del progetto di natura storico-educativa denominato "Ricordami...nelle trincee verso Trento e Trieste nasce l'Italia" presentato dall'Associazione Nazionale Alpini, limitatamente alle attività previste nella prima annualità 2016-2017. Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 138".

PREMESSO CHE

- l'ampio processo di riforme che ha interessato la Scuola poggia sulla consapevolezza del ruolo prioritario dell'istruzione e della formazione quali fattori di sviluppo della società civile e individua nella interazione tra istruzione e mondo del lavoro la modalità idonea per poter garantire servizi scolastici di alto profilo, in grado di innalzare il livello culturale della Società e il grado di competitività del Paese;
- con la citata legge 107/2015 la scuola italiana è impegnata in un rilevante sforzo di riforma che, oltre a coinvolgere gli assetti ordinamentali, i contenuti e le finalità dell'offerta formativa, prevede l'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con i soggetti del territorio;
- la Regione è chiamata a mettere in atto una politica di espressione e gestione della domanda individuale e collettiva di educazione e cultura, intervenendo sul processo di identificazione e di espressione di un bisogno educativo, agendo sulle condizioni materiali che permettono o impediscono l'espressione e lo sviluppo intellettuale dei soggetti e il loro divenire cittadini attivi;
- l'URSV è partner attivo in tutte le azioni conseguenti alla messa in atto di questa politica;
- la Regione, nell'ambito degli interventi di promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta, di cui alla L.R. n. 1/2004, intende promuovere tra i propri giovani la diffusione della cultura alpina, che assume un particolare significato per la ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale;
- la frequentazione dell'ambiente alpino comporta un forte impatto, naturale, umano e storico, richiamando alla coscienza collettiva i luoghi della memoria e della storia, i luoghi del sacrificio e dell'eroismo per la difesa della Patria, ma anche sentimenti di solidarietà umana e di rispetto per l'ambiente;
- l'A.N.A. ha un fortissimo legame con la società civile e, tra le sue finalità statutarie, vanta la promozione dello studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
- l'A.N.A. concorre, quale associazione volontaria, al conseguimento dei fini dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione civile in occasione di catastrofi e di calamità naturali;
- l'A.N.A. è costituita tra coloro che sono appartenuti o appartengono alle truppe alpine.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo d'Intesa

Le Parti, in continuità con i precedenti accordi e le relative iniziative realizzate, intendono consolidare il loro rapporto di collaborazione definendo un quadro di attività educative in favore del sistema scolastico regionale.

L'obiettivo è di trasferire agli studenti delle scuole venete i valori della cultura alpina, quali la solidarietà, il senso di appartenenza e il senso del dovere.

Art. 3 – Impegni delle Parti

La Regione, l'USRV e l'A.N.A., con il presente Protocollo s'impegnano alla più ampia e proficua collaborazione al fine di:

- commemorare e celebrare gli eventi storici e le principali battaglie della Grande Guerra, attraverso lo studio e la conoscenza dei fatti storici che hanno avuto per teatro le nostre montagne e che hanno coinvolto direttamente le nostre genti;
- approfondire i temi storici legati al territorio montano, ai luoghi simbolo della Grande Guerra e ai cantieri di restauro delle fortificazioni, rendendo gli stessi oggetto di ricerca e di divulgazione al fine di una loro piena riscoperta e fruizione;
- coinvolgere gli insegnanti per promuovere la conoscenza del territorio alpino e prealpino, con particolare riferimento alle vicende legate al primo conflitto mondiale;
- promuovere presso scuole, università popolari, biblioteche e altri sedi di incontro culturale la cultura e la storia degli alpini e della montagna, attraverso operazioni di comunicazione e divulgazione realizzate dagli alpini in servizio ed in congedo;
- informare circa le attività svolte dagli alpini, sia in tempo di guerra che di pace, con riferimento alle missioni di protezione civile, in casi di eventi naturali calamitosi, alle operazioni di peace-keeping e peace-enforcing svolte in occasione di conflitti internazionali e alle attività di volontariato ed umanitarie.

Le Istituzioni scolastiche che accetteranno di partecipare alle iniziative di formazione di cui al presente Protocollo, previa deliberazione dei componenti degli organi collegiali e d'intesa con l'A.N.A., potranno manifestare la volontà di aderire al progetto e avviare la partnership con l'A.N.A.

Articolo 4 - Attività previste

L'A.N.A., avvalendosi anche della collaborazione con istituzioni ed enti del territorio e d'intesa con le scuole, realizzerà una serie di attività rivolte agli studenti:

- visite, uscite ed escursioni delle scolaresche ai monumenti, ai sacrari militari e luoghi commemorativi della Prima Guerra Mondiale;
- cicli di lezioni, incontri e seminari presso istituti scolastici sugli eventi, i protagonisti e le battaglie principali della Prima Guerra Mondiale;
- incontri, lezioni, seminari rivolti alle scolaresche, da realizzarsi in contesti extra scolastici (teatri, monumenti, manifestazioni, realtà istituzionali e associative, centri di studio e ricerca, camp alpini, baite, reparto salmerie muli ex brigata Alpini Cadore etc..) durante i quali presentare ricerche e documenti fotografici, canti corali, testimonianze storiche, cerimonie commemorative presso i monumenti della Grande Guerra nonché sperimentare, in situazione, percorsi di studio sulla montagna e l'ambiente alpino, quale patrimonio comune delle nostre genti;
- stampa e diffusione nelle scuole di materiale illustrativo (foto degli itinerari della Grande Guerra) ed informativo (documentazione di esperienze e testimonianze) sulla Grande Guerra;
- realizzazione di brevi documentari, video esplicativi e comunicazioni multimediali su siti e media di diffusione regionale;
- realizzazione di opuscoli, libri, materiale fotografico e brochure informative sulla Grande Guerra.

Nell'ambito di tali attività gli istruttori e i formatori appartenenti all'A.N.A., impegnati nei corsi a vario titolo in qualità di relatori, istruttori o collaboratori in attività di supporto alla didattica, su richiesta, potranno ottenere dalle Istituzioni scolastiche coinvolte un attestato dell'attività prestata con indicazione dei temi e delle discipline nonché dell'impegno orario complessivo.

Articolo 5 – Oneri

Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente Protocollo si fa riferimento a quanto disposto con la D.G.R. n. 1985 del 6 dicembre 2016.

Articolo 6 - Durata

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha validità fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informativo, relativi ad attività riconducibili al presente Protocollo e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8 – Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Articolo 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Protocollo, pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(Codice interno: 342479)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 391 del 28 marzo 2017

Iniziativa di promozione e comunicazione dell'offerta turistica integrata attraverso manifestazione sportiva di grande partecipazione di pubblico. Piano Turistico Annuale di promozione 2017. D.G.R. n. 70 del 27/01/17 . Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con la presente Deliberazione si prevede la promozione delle eccellenze turistiche e delle opportunità di soggiorno nel Veneto in collaborazione con i Consorzi di Imprese turistiche riconosciuti in occasione della finale della Champions League di Pallavolo femminile in programma a Villorba. Importo di spesa previsto: Euro 15.000,00. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo di spesa del 16/03/2017 (prot. R.V. n. 109679 del 17/03/2017) per un importo di Euro 15.000,00 pervenuto dalla Società Imoco Volley S.r.l.

L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 70 del 27 gennaio 2017, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", ha approvato il Piano Turistico Annuale di promozione turistica per l'anno 2017, che prevede, nell'ambito delle azioni, la linea di spesa n. 7 "Azioni di promozione e comunicazione".

Attraverso tale linea di spesa il Piano Turistico Annuale prevede, tra l'altro, la possibilità di sostenere una serie articolata di eventi promozionali e di iniziative destinate a valorizzare e a comunicare, ai potenziali visitatori e turisti, le opportunità e le eccellenze turistiche del territorio regionale.

Tra le diverse iniziative lo stesso Piano prevede di "sfruttare" le possibilità che possono scaturire da attività promozionali e di comunicazione in occasione di grandi eventi sportivi che si svolgono in Veneto, coniugando le iniziative e creando le opportune sinergie di valorizzazione. In questo senso il turismo può essere nel contempo valore aggiunto, ma anche settore che trae beneficio diretto dagli avvenimenti che si svolgono nel territorio.

Per la prima volta si svolgerà al Palaverde di Villorba la "Final Four" di Champions League di pallavolo femminile. Si tratta di un evento di portata internazionale che vedrà la presenza di 150 giornalisti da tutto il mondo. La Confederazione Europea ha assegnato alla squadra Campione d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano, l'organizzazione della F4, che si svolgerà al Pala Verde di Villorba (Treviso) nei giorni 22 e 23 aprile prossimi. Senza contare il riscontro televisivo sono previsti più di diecimila appassionati provenienti da diversi luoghi d'Europa.

Si presenta pertanto come una consistente possibilità di promuovere le risorse turistiche del Veneto, in particolare quelle legate alle attività sportive e ad un turismo attivo, in considerazione del pubblico prevalentemente giovane che sarà presente nei due giorni della Finale a Villorba, un pubblico che per età è tendenzialmente disposto a viaggiare e a conoscere realtà e luoghi di forte attrattiva anche mediante la pratica di turismo attivo, e disponibile a svolgere momenti di soggiorno meno prolungati, ma più frequenti nell'arco dell'anno e spesso concentrati nei weekend e nei short break.

Con il presente provvedimento si intende, quindi, utilizzare, come già fatto in altri avvenimenti, questo canale promozionale per realizzare alcune iniziative di promozione del turismo veneto.

La Società sportiva Imoco Volley S.r.l., proprietaria esclusiva e gestore della manifestazione su incarico della CEV (Confédération Européenne de Volleyball), e quindi anche degli spazi espositivi durante l'evento all'interno del Palaverde, ha presentato una proposta per la fornitura di alcuni servizi che potrebbero essere utilizzati dalla Regione del Veneto per la promozione del Turismo Veneto e delle eccellenze venete per un preventivo totale, con i servizi complementari, di Euro 15.000,00 (IVA compresa):

- un desk preallestito con relativi servizi tecnici nella sede dell'evento che verrà utilizzato per la promozione turistica e per i contatti con il pubblico e la presentazione delle offerte turistiche;
- una pagina istituzionale di promozione turistica sulla brochure di presentazione dell'evento;
- attività di distribuzione materiale promozionale nella sede dell' evento;

- la proiezione di filmati promozionali istituzionali nei video all'interno del Palaverde prima e durante gli intervalli delle competizioni.

Le attività proposte appaiono essere particolarmente interessanti e in linea con i contenuti del PTA e pertanto la Giunta regionale intende aderire alla proposta partecipando all'iniziativa attraverso l'acquisto dei servizi offerti che garantirebbero così una presenza istituzionale durante un evento di carattere internazionale che consentirebbe di promuovere l'offerta turistica regionale ad un pubblico ampio ma selezionato.

Per l'attuazione delle varie iniziative sopra descritte l'impegno economico è pertanto di Euro 15.000,00 (IVA compresa), che si ritiene congruo da impegnare a favore della Imoco Volley S.r.l. - così come da preventivo pervenuto dalla stessa Società con nota del 16/03/2017 (prot. R.V. n. 109679 del 17/03/2017) - ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) punto 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in Euro 15.000,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio 2017-2019 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici".

Si propone infine di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente Deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

VISTA la Deliberazione n. 70 del 27 gennaio 2017 di proposta del Piano Turistico Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE"

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;

VISTA la Legge regionale n. 32/2016 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"

delibera

1. di approvare - per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - la realizzazione delle seguenti iniziative di promozione dell'offerta turistica integrata del Veneto finalizzate al conseguimento degli obiettivi di informazione al turista in occasione delle giornate di realizzazione della "Final Four" di Champions League in programma a Villorba (TV) dal 22 al 23 aprile 2017:

    - un desk preallestito con relativi servizi tecnici nella sede dell'evento che verrà utilizzato per la presentazione delle risorse turistiche del Veneto;
    - una pagina istituzionale di promozione turistica sul sito web di presentazione dell'evento;
    - la proiezioni di filmati promozionali nei monitor della sede dell'evento;

- ♦ attività di distribuzione di materiale promozionale turistico della Regione;
- ♦ visibilità del logo turistico all'interno del palazzetto dello sport sede dell'evento;

2. di stabilire che sia riservata la somma complessiva di Euro 15.000,00 (IVA compresa) per l'acquisto dei servizi di cui al punto 1, che potranno, per tipologia, avvenire esclusivamente in forma diretta dalla società organizzatrice dell'evento ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b) punto 3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

3. di determinare in Euro 15.000,00 (IVA compresa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a bilancio di previsione 2017-2019 sul capitolo 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei prodotti turistici";

4. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

5. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione Turistica della Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342724)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 392 del 28 marzo 2017

Proroga commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia conferito con deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015 e individuazione nuovo Commissario straordinario. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia".

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla proroga del commissariamento straordinario e la nomina di un nuovo Commissario straordinario per la Comunità montana della Lessinia, in relazione alla necessità di garantire la prosecuzione del funzionamento ordinario della Comunità montana nonché del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

L'Assessore Elisa De Berti per ll'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, e ciò al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

Con riferimento all'ambito territoriale della Comunità montana della Lessinia, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2006 del 28 ottobre 2014, ha provveduto a prendere atto, in relazione alla situazione di criticità registratasi nell'ambito territoriale sopra indicato, della necessità di provvedere alla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6 della legge regionale n. 40/2012, per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti, nonché per garantire il contestuale funzionamento ordinario della Comunità montana stessa e del Parco Naturale Regionale della Lessinia, istituito ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia", la quale, all'articolo 12, individua nella Comunità Montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco stesso.

Le considerazioni di carattere giuridico-amministrativo che hanno portato la Giunta regionale a commissariare la Comunità montana della Lessinia sono principalmente da ricondurre al quadro di incertezza che gravava, e grava tuttora, sulle decisioni di riassetto organizzativo dell'ente ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2012 e sulla conseguente non conformità dei preesistenti organi di governo con l'attuale quadro normativo.

Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale aveva individuato pertanto quale Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, l'avvocato Marco Pezzetti, fissando la durata del commissariamento in 180 giorni, eventualmente prorogabili sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative legate alla necessità di completare gli adempimenti affidati attraverso l'incarico.

Con successiva deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, preso anche atto dell'indisponibilità del nominato Commissario a proseguire ulteriormente il suo mandato, la Giunta regionale, onde poter assicurare il funzionamento dell'Ente, nonché la necessaria continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, ha provveduto a nominare Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, a decorrere dal 18 maggio 2015 e per i successivi 120 giorni, il Dott. Stefano Sisto - Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano della Regione del Veneto - in possesso dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento dell'incarico, affidando allo stesso gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, ed in particolare per l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento sia della Comunità montana, in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente, sia del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Con successivi provvedimenti la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prorogare il termine iniziale di cui alla deliberazione n. 793/2015 e in particolare, con ultimo provvedimento n. 2300 del 30 dicembre 2016, la scadenza del commissariamento è stata prevista al 31 marzo 2017.

Ora, in considerazione della imminente scadenza dell'incarico e della necessità di assicurare il funzionamento dell'Ente e la continuità dell'ordinaria gestione amministrativa, si rende indispensabile la prosecuzione della gestione commissariale della

Comunità montana della Lessinia, in attesa del nuovo assetto organizzativo dell'ente ai sensi della legge regionale n. 40/2012 e della conseguente definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana con gli enti interessati alla sua successione, preso atto della complessità dell'ente Comunità montana a cui è affidata anche la gestione del Parco della Lessinia.

A tale scopo a fronte anche della volontà manifestata dall'attuale commissario in ordine alla non prosecuzione ulteriore dell'incarico, appare opportuno individuare un nuovo Commissario, la cui valenza possa consentire di individuare le più idonee soluzioni di mediazione fra enti comunali che consentano di addivenire ad un assetto organizzativo efficace del futuro ente di governo sovracomunale e garantire quindi gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge regionale n. 40/2012.

Per quanto sopra si ritiene di prorogare il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2006/2014, e da ultimo esteso al 31 marzo 2017, per un ulteriore periodo massimo di 9 mesi a decorrere dal 1 aprile 2017, individuando nel contempo un nuovo commissario, in sostituzione del dott. Stefano Sisto, nella figura dell'ing. Stefano Angelini.

In relazione a quanto sopra, si propone pertanto di prorogare fino al 31 dicembre 2017 la durata dell'incarico di Commissario straordinario della Comunità Montana della Lessinia, e di individuare, quale nuovo commissario straordinario l'ing. Stefano Angelini, il quale per profilo ed esperienza professionale maturata, accertata sulla base del relativo curriculum agli atti dell'amministrazione regionale, appare in grado di garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in carico al commissario.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 603/2014, si propone che possa essere riconosciuto al Commissario straordinario, analogamente a quanto già disposto con deliberazioni n. 793/2015 e n. 1208/2015, esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali 28 settembre 2012, n. 40 e 30 gennaio 1990 n. 12;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTA la deliberazione n. 793 del 14 maggio 2015, la successiva deliberazione n. 1208 del 15 settembre 2015, la deliberazione n. 70 del 27 gennaio 2016 e da ultima la deliberazione n. 2300 del 30 dicembre 2016;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prorogare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 comma 6 della Legge regionale 40/2012, il commissariamento straordinario della Comunità montana della Lessinia, a suo tempo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2006/2014, e da ultimo esteso al 31 marzo 2017, fino al 31 dicembre 2017;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale commissario straordinario, in sostituzione di quello attuale in scadenza al 31 marzo 2017 l'ing. Stefano Angelini;
3. di stabilire che al Commissario straordinario sopra indicato competono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione dell'ente, nonché gli atti indifferibili ed urgenti necessari a garantire:

    - il funzionamento, senza interruzioni, della Comunità montana, in attesa del completamento delle procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale n. 40/2012;
    - il funzionamento ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della legge regionale n. 12/1990, ivi inclusa l'adozione di atti urgenti e necessari alla salvaguardia del territorio;

4. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39";

5. di stabilire che al suddetto Commissario straordinario è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Comunità montana della Lessinia;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo di tutte le attività ritenute necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione;
8. di notificare il presente provvedimento alla Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, nonché ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla Provincia di Verona;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342477)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 393 del 28 marzo 2017

Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, S. Stino di Livenza e San Donà di Piave lungo la linea Venezia - Trieste.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel quale la Regione del Veneto si impegna alla progettazione degli interventi di riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, S. Stino di Livenza e San Donà di Piave lungo la linea Venezia - Trieste, mentre RFI si impegna al finanziamento delle opere e alla loro realizzazione.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Nell'ambito della programmazione regionale dei trasporti, ed in particolare della mobilità delle persone, un'assoluta rilevanza è assunta dalla mobilità su ferro e dai servizi che la Regione del Veneto, attraverso i soggetti che gestiscono la rete ferroviaria e i relativi servizi di trasporto all'utenza, offre per gli spostamenti in ambito regionale e per i collegamenti extraregionali.

In questo contesto, il DEFR 2017 - 2019, adottato dalla Giunta Regionale con atto n 105/CR del 26.10.2016, prevede fra gli obiettivi strategici e prioritari dell'azione regionale lo sviluppo del trasporto ferroviario di persone, quale elemento cardine del trasporto su scala regionale, cui l'intero sistema del trasporto pubblico locale deve riferirsi (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"). Detti obiettivi consistono nel promuovere il sistema integrato multimodale del trasporto pubblico regionale, nell'assicurare adeguati standard qualitativi del servizio di trasporto ferroviario, nell'ammodernare il parco mezzi e nel promuovere forme di bigliettazione elettronica unica nel servizio di TPL automobilistico e ferroviario.

La rete ferroviaria è assunta quale struttura portante dell'offerta di trasporto, al fine di pervenire a quella integrazione ferro - gomma già prevista a livello di programmazione sin dal Piano Regionale dei Trasporti del 1990 ed alla cui concreta realizzazione la Regione ha teso, negli scorsi anni, con numerose iniziative di carattere infrastrutturale e di efficientamento del sistema organizzativo - gestionale del servizio di trasporto pubblico.

L'iniziativa regionale è rivolta all'ammodernamento della rete ferroviaria regionale, necessario a supportare in termini di capacità di trasporto un corrispondente miglioramento della qualità del servizio offerto.

In tale senso la Giunta Regionale, negli anni, è pervenuta a numerosi Accordi con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), gestore dell'infrastruttura, finalizzati a migliorare la qualità complessiva del servizio, in particolare nell'area centrale veneta, già interessata in passato da numerosi e cospicui interventi relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), finanziato nella sua prima Fase di attuazione ai sensi della L. n. 211/1992.

Infatti, a fronte di un periodo di programmazione e progettazione del SFMR, che ha caratterizzato la seconda metà degli anni '90, la prima decade degli anni 2000 ha visto la realizzazione di numerosi interventi infrastrutturali, principalmente sulle linee costituenti la cosiddetta Prima Fase del SFMR, che hanno interessato le seguenti tratte ferroviarie: Venezia-Padova, Venezia-Mira Buse, Venezia-Quarto d'Altino-Portogruaro, Mestre-Treviso, Mestre-Castelfranco e Padova-Castelfranco, e che hanno beneficiato, fra l'altro, di importanti contributi statali, senza peraltro poter pervenire al completamento di tutti gli interventi inizialmente previsti nella citata Prima Fase.

Nel contempo, sono stati realizzati interventi puntuali anche su altre tratte ferroviarie inserite nella Seconda e Terza Fase dell'SFMR, relative a tratte esterne all'area centrale compresa tra Padova, Venezia-Mestre, Treviso e Castelfranco, con particolare riferimento alla eliminazione di passaggi a livello tramite la realizzazione di adeguate opere viarie sostitutive.

In questo ampio contesto di programmazione dei trasporti e di priorità la Giunta Regionale, a mezzo di una originaria convenzione del 1998, ha assegnato i servizi di ingegneria necessari alla realizzazione del SFMR alla società NET Engineering S.p.A.

Con Deliberazione n. 1940 del 29.11.2016 la Giunta Regionale ha approvato l'Atto risolutivo del rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.A. nel quale, fra l'altro, sono disciplinate le prestazioni di servizi di ingegneria che verranno

sviluppati nel prossimo triennio 2017 - 2019 per realizzare il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale a corrispettivo di ogni pretesa economica spettante alla società per la risoluzione del rapporto.

L'Atto prevede una parziale flessibilità nella programmazione degli interventi, con il vincolo che venga mantenuta la soglia di fatturazione prevista nelle varie annualità, consentendo alla Struttura che gestisce il contratto di modificare ed implementare la serie di interventi da progettare in relazione alle effettive priorità ed ai fabbisogni emergenti e condivisi con gli Enti territoriali e con RFI.

In tale contesto è emersa l'esigenza da parte di RFI di pervenire in tempi brevi alla progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta, Ceggia, S. Stino e San Donà lungo la linea Venezia - Trieste al fine di procedere al loro finanziamento, previsto in capo ad RFI.

La Regione del Veneto, nell'ambito della precedente convenzione con NET, ha già finanziato la progettazione definitiva di alcuni di questi interventi. In questo contesto risulta pertanto di interesse sviluppare la fase esecutiva per avere in seguito le opere realizzate.

Tutto ciò premesso, e considerato l'interesse da parte di RFI e della Regione Veneto di giungere al completamento di tali interventi, alcuni dei quali già peraltro parzialmente realizzati, si propone l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa (**Allegato A**), condiviso da RFI con nota del 13.03.2017, nel quale la Regione del Veneto si impegna a sviluppare la progettazione esecutiva delle opere, nell'ambito dell'Atto risolutivo con NET Engineering S.p.A., mentre RFI si impegna al loro finanziamento e alla loro realizzazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Piano Regionale dei Trasporti del 1990 e successivi documenti di aggiornamento;

VISTO l'Atto di risoluzione del rapporto fra Regione del Veneto e NET Engineering S.p.A. del 06.12.2016;

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa fra Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione delle stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Ceggia, S. Stino di Livenza e S. Donà di Piave lungo la linea Venezia - Trieste, **Allegato A** al presente provvedimento quale sua parte integrante;
3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'intesa;
4. di incaricare l'U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la regolazione dei rapporti nell'ambito dell'Atto di risoluzione fra la Regione del Veneto e NET Engineering S.p.A. del 06.12.2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 393 del 28 marzo 2017

PROTOCOLLO di INTESA

per la progettazione degli interventi di riqualificazione delle stazioni ricadenti nella tratta Quarto d'Altino-Portogruaro della linea ferroviaria Mestre-Trieste.

tra:

- la Regione del Veneto, che di seguito, per brevità, verrà denominata "Regione", per la quale interviene il Sig. ……, nato a …… il ……, in forza dei poteri ad esso conferiti con Delibera della Giunta Regionale n. …… del …….;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Cap. Soc. Euro 32.173.095.685,00.= interamente versato, R.E.A. n. 758300 iscritta al Registro delle Imprese di Roma che di seguito, per brevità, verrà chiamata "RFI", per la quale interviene nel presente atto il Sig. ……, nato a …… il ……, nella sua qualità di ……., giusta Procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato di RFI S.p.A. n. …… di Repertorio e n. …….. di Rogito del Notaio ……, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di … il ……. al n. …… serie …;

* * * * *

Premesso che:

- ✓ nell'ambito del progetto del "Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale" (S.F.M.R.) la Regione ha provveduto alla redazione dei seguenti Progetti Definitivi, interessanti la tratta Quarto d'Altino-Portogruaro della linea ferroviaria Mestre-Trieste: "Ristrutturazione della stazione di Meolo", "Ristrutturazione della stazione di Ceggia" e "Ristrutturazione della stazione di San Stino di Livenza";
- ✓ nell'ambito del medesimo progetto del "Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale" (S.F.M.R.) la Regione ha provveduto anche alla redazione del Progetto Preliminare (ora Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) per la "Ristrutturazione della stazione di Fossalta di Piave", interessante la tratta Quarto d'Altino-Portogruaro della linea ferroviaria Mestre-Trieste.
- ✓ la riqualificazione della stazione di Portogruaro è stata oggetto di specifico Protocollo d'Intesa stipulato tra Regione, RFI, Comune di Portogruaro e ATVO S.p.A. in data 11.12.2008 e il relativo Progetto Esecutivo è già stato eseguito a cura e spese di A.T.V.O. S.p.A..

Premesso inoltre che:

- ✓ con DPCM 25 maggio 2016 è stato approvato il bando con il quale sono state definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta ed è stata indicata la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti, i criteri per la loro valutazione e il relativo crono programma di attuazione;
- ✓ la Città Metropolitana di Venezia ha chiesto a RFI di verificare la propria disponibilità a partecipare al bando, proponendo la realizzazione di interventi di riqualificazione delle stazioni di San Donà di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Santo Stino di Livenza e Ceggia della linea Mestre-Trieste;
- ✓ RFI ha manifestato interesse a partecipare alla realizzazione di tali interventi e ha sottoscritto con la Città Metropolitana di Venezia un protocollo per la definizione delle condizioni necessarie al perfezionamento dell'intesa prevista dal citato bando;
- ✓ a seguito di tale intesa RFI ha provveduto alla redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la "Riqualificazione della stazione di San Donà di Piave", interessante la linea Mestre-Trieste;
- ✓ tale progetto è stato utilizzato da RFI per la partecipazione al bando, unitamente a quelli realizzati dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto del "Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale" (S.F.M.R.) per le stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Santo Stino di Livenza e Ceggia;
- ✓ con DPCM del 06.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 05.01.2017 n. 4, è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati nell'ambito del suddetto bando, e finanziata una prima parte degli stessi;
- ✓ nella seduta del 03.03.2017 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha assegnato il finanziamento per la realizzazione di una seconda fase di interventi, tra i quali rientrano quelli di riqualificazione delle stazioni di San Donà di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Santo Stino di Livenza e Ceggia;
- ✓ si rende pertanto necessario provvedere alla redazione dei progetti esecutivi riguardanti tutti gli interventi sopra elencati, che dovranno essere approvati entro i termini previsti dal succitato DPCM 25 maggio 2016;
- ✓ a tal fine RFI ha chiesto alla Regione la disponibilità a farsi carico della suddetta progettazione e la Regione ha confermato la propria disponibilità al riguardo.





Tutto ciò premesso e volendosi far risultare quanto sopra da apposito atto, si conviene di stipulare quanto segue.

Articolo 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e contestuale della presente Intesa.

Articolo 2 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Regione si impegna ad eseguire a propria cura e spese la progettazione esecutiva dei seguenti interventi:

- "Riqualificazione della stazione di San Donà di Piave",
- "Riqualificazione della stazione di Meolo",
- "Riqualificazione della stazione di Fossalta di Piave",
- "Riqualificazione della stazione di Ceggia",
- "Riqualificazione della stazione di Santo Stino di Livenza".

I progetti esecutivi dovranno essere eseguiti in tempo utile per consentirne l'approvazione entro i termini previsti dal DPCM 25 maggio 2016.

La progettazione esecutiva degli interventi dovrà essere sviluppata partendo dai Progetti Preliminari (ora Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica) e dai Progetti Definitivi già redatti dalla Regione nell'ambito del "Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale" (S.F.M.R.) per le stazioni di Meolo, Fossalta di Piave, Santo Stino di Livenza e Ceggia, mentre per la stazione di San Donà di Piave il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica appositamente redatto da RFI, che viene messo a disposizione della Regione del Veneto fin dal momento della sottoscrizione del presente atto.

I progetti esecutivi dovranno inoltre tener conto delle modifiche e integrazioni che saranno richieste da RFI in fase di progettazione.

L'approvazione dei progetti esecutivi suddetti sarà curata da RFI.

La Regione si impegna a inserire nei progetti tutte le modifiche non sostanziali che si renderanno necessarie a seguito delle richieste degli Enti competenti in fase di approvazione.

Articolo 3 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La realizzazione degli interventi oggetto della progettazione esecutiva eseguita dalla Regione sarà curata

da RFI, nell'ambito degli interventi finanziati dal CIPE nella seduta del 03.03.2017 e con le modalità previste dal DPCM 25 maggio 2016.

Articolo 4 - ACCORDI PARTICOLARI RELATIVI

ALLA STAZIONE DI PORTOGRUARO

In considerazione dei costi che la Regione dovrà sostenere a seguito degli impegni di cui al presente atto, relativi alla progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione delle stazioni di San Donà di Piave, Meolo, Fossalta di Piave, Santo Stino di Livenza e Ceggia, RFI assume a proprio carico il finanziamento previsto a carico della Regione dal Protocollo d'Intesa stipulato in data 11.12.2008.

Articolo 5 - DISPOSIZIONI FINALI

In base al D. P. R. 2.11.1976 n° 874 le Parti dichiarano che il presente Atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.-

_____, _____

per la Regione del Veneto

il _____

- _____ -

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

il _____

- _____ -

(Codice interno: 342510)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 28 marzo 2017

Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 30 marzo 2017. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Partecipazione al Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 30 marzo 2017 con all'ordine del giorno: Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 12 gennaio 2017; Presa d'atto della nomina a Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Dott. Paolo De Biagi, Commissario Straordinario del Comune di Padova Presa d'atto della nomina a Vicepresidente della Fondazione OPV nella persona del Prof. Vittorio Trolese; Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016, Relazione del Vicepresidente sul Bilancio stesso e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni; Approvazione del Rendiconto consuntivo 2016 per il MIBACT; Approvazione Bilancio Preventivo 2017; Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso di Violino di Fila con l'obbligo della Spalla; Nomina e riconferma del Collegio dei Revisori dei Conti; Varie ed eventuali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 42 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con sede a Padova.

L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.

La Fondazione, ente partecipato della Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

La Fondazione con nota acquisita al protocollo regionale con n. 109340 del 17.03.2017 ha convocato il Consiglio generale dei Soci, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 30 marzo 2017, alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 12 gennaio 2017;
2. Presa d'atto della nomina a Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Dott. Paolo De Biagi, Commissario Straordinario del Comune di Padova;
3. Presa d'atto della nomina a Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Prof. Vittorio Trolese;
4. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016, Relazione del Vicepresidente sul Bilancio stesso e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni;
5. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2016 per il MiBACT;
6. Approvazione Bilancio Preventivo 2017;
7. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso di Violino di Fila con l'obbligo della Spalla;
8. Nomina e riconferma del Collegio dei Revisori dei Conti;
9. Varie ed eventuali.

Al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

In relazione al punto 1 dell'ordine del giorno si propone di approvare il verbale della seduta precedente del 12 gennaio 2017 agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

In relazione al punto 2 dell'ordine del giorno si propone di prendere atto che il Dott. Paolo De Biagi, quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Padova fino all'insediamento degli organi ordinari, già nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017, rivestirà la carica di Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto.

In relazione al punto 3 dell'ordine del giorno si propone di prendere atto della conferma del Vicepresidente della Fondazione nella persona del Prof. Vittorio Trolese.

In relazione al punto 4 dell'ordine del giorno si propone di approvare il bilancio consuntivo 2016 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.853,00. Il Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione al bilancio evidenzia che "in linea con quanto raccomandato negli esercizi precedenti, essendo l'attività svolta dalla Fondazione sostenuta prevalentemente da contributi pubblici e privati, la continuità gestionale è comunque assicurata esclusivamente dall'effettiva erogazione di tali contributi, con la conseguenza che la mancata, o la riduzione, degli stessi ne comporta inevitabilmente il suo venir meno. Per questo motivo, il Collegio invita l'organo amministrativo a prestare la massima attenzione nel programmare l'attività della Fondazione in relazione alle risorse disponibili, valutando l'effettiva disponibilità, anche futura, delle stesse."

Il Collegio dei Revisori invita, inoltre, l'organo amministrativo a continuare nell'attività di riduzione e razionalizzazione dei costi strutturali ed operativi della Fondazione, in linea con quanto già stabilito dal Consiglio direttivo nelle ultime sedute.

In relazione al punto 5 dell'ordine del giorno si propone di approvare il rendiconto consuntivo 2016, da inviare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo entro il 31 marzo 2017, che presenta un deficit di Euro 108,13.

In relazione al punto 6 dell'ordine del giorno si propone di approvare il bilancio preventivo 2017 che viene presentato in pareggio.

Per quanto riguarda il punto 7 all'ordine del giorno, si propone di prendere atto dell'assunzione a tempo indeterminato di Giacomo Bianchi, vincitore del concorso di violino di fila con l'obbligo della spalla come da verbale del 17 dicembre 2016, agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Per quanto riguarda il punto 8 all'ordine del giorno, si propone che sia avviato in seno al Consiglio generale il confronto tra i soci per concordare, nel miglior interesse della Fondazione, i soggetti da nominare nel Collegio dei Revisori dei Conti. Si propone che il Presidente o suo delegato esprima voto favorevole alla nomina dei soggetti individuati, se condivisi tra i soci e, in caso contrario, richieda il rinvio della loro nomina a successiva convocazione assembleare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Visto il verbale del Consiglio generale del 12 gennaio 2017;

Vista la nota della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto di convocazione del Consiglio generale acquisita al protocollo regionale con n. 109340 del 17.03.2017;

Considerato che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione il Presidente della Regione del Veneto, o un suo delegato, parteciperà al Consiglio generale;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto della convocazione del Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con il seguente ordine del giorno:

    1. Presa d'atto del Verbale del Consiglio Generale del 12 gennaio 2017;
    2. Presa d'atto della nomina a Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Dott. Paolo De Biagi, Commissario Straordinario del Comune di Padova;
    3. Presa d'atto della nomina a Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Prof. Vittorio Trolese;
    4. Presentazione del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016, Relazione del Vicepresidente sul Bilancio stesso e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; conseguenti deliberazioni;
    5. Approvazione del Rendiconto consuntivo 2016 per il MiBACT;
    6. Approvazione Bilancio Preventivo 2017;
    7. Delibera per assunzione a tempo indeterminato del vincitore del concorso di Violino di Fila con l'obbligo della Spalla;
    8. Nomina e riconferma del Collegio dei Revisori dei Conti;
    9. Varie ed eventuali.

3. di prendere atto che al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

4. per il punto 1 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il verbale della seduta precedente;

5. per il punto 2 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto della nomina del Presidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto nella persona del Dott. Paolo De Biagi, Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Padova;

6. per il punto 3 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto della conferma del Vicepresidente della Fondazione nella persona del Prof. Vittorio Trolese;

7. per il punto 4 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il bilancio consuntivo 2016 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 3.853,00;

8. per il punto 5 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il rendiconto consuntivo 2016, da inviare al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, che presenta un deficit di Euro 108,13;

9. per il punto 6 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il bilancio preventivo 2017 che viene presentato in pareggio;

10. per il punto 7 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto dell'assunzione a tempo indeterminato di Giacomo Bianchi, vincitore del concorso di violino di fila con l'obbligo della spalla;

11. per il punto 8 all'ordine del giorno del Consiglio generale, di dare mandato al Presidente o suo delegato di avviare in seno al Consiglio generale il confronto tra i soci per concordare i soggetti da nominare nel Collegio dei Revisori dei Conti e di esprimere voto favorevole per i nominativi condivisi dai soci o di richiedere il rinvio a successiva convocazione assembleare nel caso non sia stata raggiunta un'intesa volta al miglior interesse della Fondazione;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di incaricare la Direzione Beni Attività culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;

14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 342506)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 396 del 28 marzo 2017

Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2004.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Fase conclusiva, da parte della Regione del Veneto, della procedura di approvazione del PAT del Comune di Giacciano con Baruchella (RO) tramite deliberazione di ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale n. 11 del 2004.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) ha predisposto, ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge regionale n. 11/2004, la Relazione Ambientale al Documento Preliminare sulla quale la Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si è espressa favorevolmente con parere n. 74 del 23 settembre 2010.

Con deliberazione della Giunta n. 59 del 7 ottobre 2010, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Giacciano con Baruchella ha approvato il Documento preliminare e lo schema di accordo di cui al comma 2 dell'art. 15, della legge regionale n. 11/2004.

In data 29 ottobre 2010 il Comune di Giacciano con Baruchella e la Regione del Veneto hanno sottoscritto l'Accordo ai sensi del comma 3, art. 15, della legge regionale n. 11/2004.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati recepiti con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 27 gennaio 2011, esecutiva.

Il Genio Civile di Rovigo con nota n. 276746 del 9 giugno 2011 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2006, n. 1322.

Con deliberazione di Consiglio n. 15 del 21 giugno 2011 il Comune ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni entro i termini.

La Commissione regionale VAS con provvedimento n. 51 del 14 giugno 2012, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 3262.

A seguito dell'accordo per la gestione del trasferimento delle competenze in materia urbanistica ai sensi dell'art. 48, comma 4 bis, della legge regionale n. 11/2004, sottoscritto il 6 giugno 2012 tra la Provincia di Rovigo e la Regione, la Giunta regionale esercita le competenze urbanistiche già previste dall'art. 48, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, in ordine all'approvazione dei PAT adottati prima dell'approvazione del PTCP di Rovigo, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 17 aprile 2012.

La Provincia di Rovigo, in data 23 dicembre 2014, prot. P/GE 2014 55280, ha trasmesso il proprio parere favorevole di competenza alla Regione, titolare, in base allo stesso accordo, delle competenze in materia urbanistica in ordine al PAT di Giacciano con Baruchella.

Il PAT, come previsto dalla DGR 3090/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale (VTR) il 23 febbraio 2015, argomento n. 12.

Il direttore regionale della Sezione Urbanistica con decreto n. 38 del 20 maggio 2015 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, della legge regionale n. 11/2004 e della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958.

Con nota n. 3350 del 16 giugno 2015 il Sindaco di Giacciano con Baruchella ha convocato, ai sensi dell'art. 15, legge regionale n. 11/2004, per il giorno 25 giugno 2015, una conferenza di servizi decisoria di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

La conferenza di servizi si è riunita in data 25 giugno 2015, che ha approvato il PAT in oggetto, con le seguenti precisazioni:

- siano fatte proprie le conclusioni di cui alla valutazione tecnica regionale (VTR) n. 12 del 23 febbraio 2015 e agli atti in essa richiamati;
- il parere favorevole è espresso sugli elaborati del PAT di seguito elencati:

1. TAV. b01: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
2. TAV. b02: Carta delle invarianti
3. TAV. b03: Carta delle fragilità
4. TAV. b04: Carta della trasformabilità
5. TAV. b04.1: Carta degli ATO
6. TAV. b04.2: Carta di raffronto tra il P.R.G. vigente e il PAT
7. TAV. b04.3 - Carta della mobilità lenta
8. TAV. d01.1 - Relazione generale
9. TAV. d01.2 - Relazione di progetto
10. TAV. d01.3 - Relazione di sintesi
11. TAV. d02 - Norme Tecniche
12. TAV. d06.1 - Rapporto Ambientale
13. TAV. d06.1.1 - Rapporto Ambientale - Tavola Idoneità ambientale
14. TAV. d06.1.2 - Screening di Incidenza Ambientale
15. TAV. d06.2 - Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica
16. C_Quadro Conoscitivo

In data 30 dicembre 2016, prot. 7743 - prot. reg. 2881 del 4 gennaio 2017 - il Sindaco di Giacciano con Baruchella ha trasmesso gli elaborati del PAT adeguati al verbale della Conferenza di servizi, sulla scorta dei quali è possibile ora ratificare il piano in oggetto ai sensi del comma 6, art. 15, della legge regionale n. 11/2004.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. o), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto' ";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2006, n. 1322 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090 "Modalità di espletamento di procedure connesse con gli accordi di pianificazione ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 3262 "Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative. Revoca DGR n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958 "Attivazione delle procedure di verifica degli archivi digitali di cui all'art. 11, comma 1, L.R. 11/2004 per i Piani di Assetto del Territorio Comunali ed Intercomunali (PAT/PATI) e per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Definizione dei parametri per la validazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 11/2004".

delibera

1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, il Piano di assetto del territorio (PAT) del Comune di Giacciano con Baruchella;

2. di dare atto che il verbale della Conferenza dei Servizi del ed il parere del Comitato competente in materia di valutazione tecnica regionale n. 14 del 24 febbraio 2016 sono contenuti nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

3. di dare atto che l'elaborato "C_Quadro Conoscitivo" approvato dalla Conferenza di cui al punto precedente consiste in un supporto DVD contenente i documenti digitali di cui all'art. 13, comma 3, lettera d) della L.R. 11 del 2004;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;

7. ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso:

    - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
    - la Direzione Pianificazione Territoriale e la Direzione Commissioni Valutazioni, U.O. Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 396 del 28 marzo 2017 **pag. 1 di 66**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/66

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

CONFERENZA DI SERVIZI –25/06/2015

L'anno 2015, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno, alle ore 11.00, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dai Comune di Giacciano con Baruchella, avente per oggetto:

Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Giacciano con Baruchella	Sig. Natale Pigaiani	Vice Sindaco – delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21/6/2011
Provincia di Rovigo	Ing. Giovanni Andriotto	Funzionario tecnico- delega prot. 262429 del 25.06.2015
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Direttore della Sezione Urbanistica)	Direttore della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Sezione Urbanistica
Geom Riccardo Resini	Tecnico comunale

RICHIAMATO E PREMESSO

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 29/10/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco dei Comune di Giacciano con Baruchella e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21/06/2011 il Piano è stato

661f7448

adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 51 del 14/06/2012 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 23/02/2015;
- che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 38 del 20/05/2015.
- che l'accordo Regione/Provincia ex art. 48, comma 4 bis LR 11/2004 del 5/6/2012, in forza del quale la Provincia, per i procedimenti in itinere, rende al Comitato Tecnico Regionale un proprio parere sugli aspetti di competenza;
- che in data 17/06/2015 prot. N. 249888 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e convocata la Conferenza stessa per il giorno 25/06/2015 alle ore 11.00 presso la Sezione Urbanistica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Vice Sindaco del Comune di Giacciano con Baruchella assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il geom. Riccardo Resini, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Giacciano con Baruchella .

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo prot. 276746 del 09/06/2011;
- Commissione Regionale VAS n. 51 del 14/06/2012;
- Parere della Provincia di Rovigo n. 55280 del 23/12/2014;
- Ufficio Regionale per la Geologia prot. n. 51236 del 06/02/2015;
- Sezione agroambiente prot. 73148 del 20/02/2015;
- Valutazione Tecnica Regionale n. 12 del 23/02/2015;
- Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 38 del 20/05/2015 di validazione del Quadro Conoscitivo.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

La Provincia di Rovigo è stata sentita ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03/10/2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 3/66	

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;
- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 15 dell' 21/06/2011;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile di Rovigo prot. 276746 del 09/06/2011;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 51 del 14/06/2012;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 12 del 23/02/2015;

Il Comune e la Regione come sopra rappresentati in Conferenza:

a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 15 del 21/06/2011 con le seguenti precisazioni:

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°12 del 23/02/2015 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con deliberazioni di Consiglio sopraccitate ed aggiornati a seguito dell'accoglimento, delle osservazioni pervenute, costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Giacciano con Baruchella;

b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., composto da:

TAV. b01: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
TAV. b02: Carta delle invarianti
TAV. b03: Carta delle fragilità
TAV. b04: Carta della trasformabilità
TAV. b04.1: Carta degli ATO
TAV. b04.2: Carta di raffronto tra il P.R.G. vigente e il PAT
TAV. b04.3 – Carta della mobilità lenta
TAV. d01.1 - Relazione generale
TAV. d01.2 - Relazione di progetto
TAV. d01.3 - Relazione di sintesi
TAV. d02 - Norme Tecniche
TAV. d06.1 – Rapporto Ambientale
TAV. d06.1.1 – Rapporto Ambientale – Tavola Idoneità ambientale
TAV. d06.1.2 – Screening di Incidenza Ambientale
TAV. d06.2 – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica
C_Quadro Conoscitivo

c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 12 del 23/02/2015;
- ALL. B: Parere della Commissione Regionale VAS n. 51 del 14/06/2012;

d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, stante l'assenso di Comune e Regione, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demanda al Comune l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale.

3

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 4/66	

Il segretario verbalizzante

Geom. Riccardo Resini

Venezia lì, 25/06/2015

La conferenza si chiude alle ore

Per il Comune di Giacciano con Baruchella Il Vice Sindaco	Per la Provincia di Rovigo Il tecnico delegato	Per la Regione Veneto Il Direttore della Sezione Urbanistica
Sig. Natale Pigaiani	Ing. Giovanni Andriotto	Arch. Vincenzo Fabris

4

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 5/66	

VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. **12** del **23.02.2015**

OGGETTO: Comune di Giacciano con Baruchella (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004.

Premesso che:

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 23 febbraio 2015 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al PAT del comune di Giacciano con Baruchella, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 12 febbraio 2015 prot. 62796/71.03.01. e hanno partecipato alla seduta del Comitato del 23 febbraio 2015, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il direttore del Dipartimento Territorio e della Sezione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:
- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 12 del 23 febbraio 2015 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al progetto di PAT del comune di Giacciano con Baruchella (RO), descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni e prescrizioni, contenute nel citato parere 12/2015.

f.to arch. Vincenzo Fabris

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 6/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

PARERE
Argomento n. 12 del 23.02.2015

OGGETTO: Comune di Giacciano con Baruchella (RO)
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004.

PREMESSE

Con deliberazione di Giunta 7 ottobre 2010, n. 59 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Giacciano con Baruchella ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

In data 29 ottobre 2010 il Comune di Giacciano con Baruchella e la Regione del Veneto hanno sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale 27 gennaio 2011, n. 6 esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 74 del 23 settembre 2010 della Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Genio Civile di Rovigo con nota n. 276746 del 9 giugno 2011 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2006, n. 1322.

Con deliberazione di Consiglio 21 giugno 2011, n. 15 il Comune ha adottato il PAT.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni entro i termini, come emerge dalla dichiarazione del segretario comunale prot. 5843 del 23 settembre 2010. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al comune.

Il direttore regionale della Sezione Urbanistica non ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11, L.R. 11/2004 e della deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2006, n. 3958.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 51 del 14 giugno 2012, ha espresso il proprio parere ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 3262.

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 7/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il Piano di Assetto del Territorio *(Estratto dalla relazione di Piano)*

1. Premessa

L'inquadramento geografico è indispensabile per avere un chiaro riferimento nel contesto provinciale, rispetto al quale il comune si trova ubicato ed in particolare all'estremo nord-ovest, al confine con la Provincia di Verona, cui risulta antistante per circa 7 Km. in corrispondenza del Comune di Castagnaro.

Geograficamente il territorio comunale confina a nord con il Comune di Badia Polesine; ad est ancora con il Comune di Badia Polesine e con Trecenta; a sud con Ceneselli, ad ovest con Castelnuovo Bariano e con Castagnaro e Villabartolomea in Provincia di Verona.

La superficie territoriale del Comune misura 18,39 Kmq. ed è suddivisa nelle frazioni di Zelo e di Giacciano, mentre Baruchella è il capoluogo con sede municipale ed i servizi principali.

Per quanto riguarda i collegamenti viari, il Comune di Giacciano con Baruchella è attraversato nella parte nord dalla S.S. 434, meglio conosciuta come Superstrada Transpolesana, e nella parte ovest da S.R. 482 che collega il territorio comunale con Badia a nord e con Ceneselli e Castelmassa a sud.

Il territorio comunale è inoltre collegato tramite S.P. 24 BIS con Trecenta, con i comuni e frazioni vicini con strade comunali.

A sud del territorio comunale scorre il canale navigabile Tartaro – Canalbianco, che accompagna tutta la porzione sud-ovest del Comune e che interseca il centro urbano di Zelo; con direzione nord-ovest e sud-est scorre invece la Fossa Maestra, che interseca il centro urbano di Baruchella ed il cui corso, che risulta molto profondo rispetto al piano campagna medio, determina degli aspetti morfologici di tipo paesaggistico molto interessanti e diversificati, con valenze ambientali significative.

1.1 Origini storiche

I primi cenni storici sui centri abitati del Comune di Giacciano con Baruchella risalgono al XV secolo.

Alcuni documenti dell'epoca ci informano che a metà del XVII secolo la comunità di Giacciano contava 800 unità, mentre il nucleo abitato di Baruchella ne contava 521 nel 1686.

Il primo borgo a nascere fu Giacciano, abitato per lo più da pescatori e da cannucciai; in seguito sorse Zelo, che fu congiunto a Giacciano, quando questi acquistò importanza ed autorità.

L'uno e l'altro dei loro nomi probabilmente derivano dal freddo proprio dei paesi paludosi e bassi; da "*glacies*", dialettalmente "*giazzo*", forse deriva l'abitato di Giacciano; da gelo, detto alla veneta "*zèlo*", quello di Zelo.

Verso la metà dell'Ottocento, dopo che tutto il territorio era stato annesso al Regno Lombardo-Veneto, i tre paesi che prima erano divisi tra due differenti Stati (Venezia e Stato Pontificio), col beneplacito della dominazione asburgica si unirono in un solo Comune, che prese l'attuale denominazione dal 1 gennaio 1859.

Varie opere di bonifica, promosse dalle potenze dominanti e dalla vicina Abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, avevano già interessato nei secoli precedenti le terre comprese oggi nel Comune, tra le quali le più importanti furono quelle promosse dalla nobile famiglia ferrarese dei Bentivoglio d'Aragona nel '600; lo stesso centro di Baruchella deve il suo nome ad una famiglia di bonificatori per conto dell'Abbazia: i Cisamini della Fratta detti "Baruchello".

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 8/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

2. Il Quadro Conoscitivo

La formazione del Quadro Conoscitivo si è esplicitata nelle forme e nei contenuti, secondo le caratteristiche di ogni singolo ambito, proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti, attraverso l'analisi relativamente ai temi del P.A.T., delle seguente matrici:
informazioni territoriali di base
aria
clima
acqua
suolo e sottosuolo
biodiversità
paesaggio
patrimonio culturale, architettonico, archeologico
inquinanti fisici
economia e società
pianificazione e vincoli

3. Il progetto del territorio

Gli obiettivi specifici per il sistema ambientale

Per quanto riguarda il sistema ambientale, si riportano le seguenti considerazioni prioritarie:

- le tre aree di Centro Storico principale hanno subito negli ultimi 50 anni un parziale snaturamento del loro aspetto originario e pertanto risultano di difficile recupero;
- il paesaggio agrario testimoniale della bonifica è molto diversificato e, nella parte nord del territorio, è caratterizzato da vaste estensioni coltivate per lo più a seminativo, mentre a sud è più ricco di colture arboree permanenti, da preservare sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale;
- esiste una fitta rete di scoli di bonifica ed irrigui per regolare l'assetto idraulico del territorio, che afferisce al Canalbianco ed alla Fossa Maestra, da regolamentare per la salvaguardia del territorio, non solo rurale;
- si rileva la presenza di varie corti rurali costituite da complessi di edifici, nonchè edifici singoli, disseminati nella campagna, che il PRG vigente ha da tempo individuato ai sensi art. 10 L.R. 24/1985, il che ha perlomeno contribuito al mantenimento dei corpi di fabbrica, anche se non ne ha arrestato il degrado.

Riguardo al sistema ambientale, gli obiettivi da raggiungere sono:

- creare un sistema ambientale unitario, con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici già presenti nell'ambito in oggetto, con percorsi di fruizione del paesaggio agrario, per lo più in aderenza alla vasta rete idraulica e tali da consentire la percezione paesaggistica del verde, dell'acqua e dei campi aperti del territorio;
- promuovere con incentivi di tipo procedurale e finanziario il recupero degli edifici rurali disabitati meritevoli di salvaguardia;
- regolamentare l'insediamento di attività che producono energia da fonti rinnovabili, verificandone l'impatto sul territorio, e favorire gli interventi edilizi che utilizzano energie alternative;

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 9/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- predisporre normative adeguate per garantire la sicurezza idraulica nelle trasformazioni urbanistiche e negli interventi edilizi in genere;
- pensare a forme incentivanti di credito edilizio, per gli elementi detrattori esistenti visibili soprattutto dalle strade principali ed ovviamente anche per immobili degradati e non utilizzati.

Gli obiettivi specifici per il sistema della residenza e dei servizi

Per quanto riguarda il sistema della residenza e dei servizi, la lettura morfologica – funzionale ha rilevato quanto segue:

- il centro abitato principale di Baruchella negli ultimi decenni si è dilatato, specialmente in direzione sud, determinando inoltre una morfologia del costruito quasi del tutto priva di legami con la sua identità e genesi territoriali e orientata quasi esclusivamente verso tipologie di tipo estensivo;
- la località minore di Zelo, in funzione della sua collocazione territoriale, prossima a S.R. 482, denota segnali di parziale consolidamento;
- la località minore di Giacciano a fatica ha mantenuto la sua consistenza residenziale;
- le varie aree di servizio (scuole, verde sportivo), sparse in più punti del centro urbano, presentano alcune difficoltà nell'accessibilità e nella funzionalità degli impianti.

Riguardo al sistema della residenza e dei servizi, gli obiettivi da raggiungere individuati nel D.P.P. e confermati nella concertazione sono:

- obiettivo comune ai tre centri abitati, è quello di prevedere espansioni limitate ed adeguate ai contesti preesistenti, orientandole in più direzioni, allo scopo di tentare nel tempo la ricostruzione morfologica dell'abitato che recuperi l'impianto originario almeno in parte e fornendo indicazioni più cogenti per le tipologie edilizie;
- per le località di Giacciano ed in particolare per Zelo, incentivare il recupero delle emergenze rurali esistenti, in modo da qualificarle e renderle appetibili per funzioni anche ricettive di minima, di supporto alla valorizzazione turistica del territorio;
- in sintesi, dato il modesto incremento demografico ed insediativo, l'obiettivo prevalente per i tre centri abitati di Baruchella, Zelo e Giacciano, è di carattere culturale, nell'intendimento di contribuire a formare una sensibilità generalizzata che riesca a cogliere l'armonia nelle forme costruite ed in quelle naturalistiche ed ambientali, presenti tutte in abbondanza nel territorio.

Gli obiettivi del sistema infrastrutturale e produttivo

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale e produttivo, si riportano le seguenti problematiche:

- l'espansione degli ultimi decenni grava molto su S.R. 482, sia per l'abitato centrale di Baruchella che per varie attività produttive e commerciali; gli interventi effettuati hanno sicuramente contribuito a migliorare le condizioni, ma non risultano sufficienti, per la presenza di una miriade di immissioni private su S.R. 482, nonché per la capacità attrattiva del centro commerciale Il Faro;
- la presenza di aree produttive puntiformi, di cui alcune ubicate in aree improprie ed altre, dismesse da tempo, in aree centrali, che determinano dei veri buchi neri nel contesto urbano.

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 10/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Riguardo al sistema infrastrutturale e produttivo, gli obiettivi da raggiungere sono:

- incentivare il trasferimento di attività attualmente ubicate in zone improprie nell'area produttiva, con la messa a punto di incentivi o il ricorso ai nuovi strumenti giuridici del credito e compensazione;
- favorire le eventuali riconversioni di aree dismesse, in zone urbane, anche per destinazioni residenziali;
- la futura realizzazione della bretella stradale dalla Superstrada alla Strada Eridania, prevista dal PTCP, potrà sicuramente ridurre in modo consistente il traffico pesante che ora insiste sul centro urbano di Baruchella, migliorandone le condizioni di vivibilità e di sicurezza;
- in previsione del futuro utilizzo delle aree incluse nel P.U.A., dei possibili trasferimenti da aree improprie e della disponibilità di lotti in tale ambito, non saranno da prevedere ampliamenti produttivi, salvo alcune regolarizzazioni, in ogni caso da definire con lo studio del Piano degli Interventi.

4. Dimensionamento del PAT

Dimensionamento settore residenziale

Con una proiezione fino al 2021 il dimensionamento demografico dovrebbe incrementarsi di circa 178 unità; pertanto l'entità complessiva della popolazione di Giacciano con Baruchella tra in decennio dovrebbe attestarsi su 2.380 – 2.400 unità.

Il dimensionamento complessivo residenziale sarà costituito da 104 abitanti derivanti dal P.R.G. vigente, n. 43 abitanti derivanti da comparti di riqualificazione e riconversione, n. 178 abitanti per nuove aree trasformabili per residenza previsti nel PAT, per un totale di 325 abitanti.

La L.R. 11/2004 al comma 8 dell'art. 31, ha precisato la possibilità di prevedere nel PAT dotazioni volumetriche diversificate, purché supportate da adeguata documentazione. Pertanto, ai fini del fabbisogno volumetrico del progetto di PAT, si è ritenuto di prevedere una dotazione media di mc 200/abitante, anche se il P.R.G. ha evidenziato dati ben più elevati.

Dimensionamento settore produttivo

Il PAT prevede la possibilità di modesti ampliamenti di nuclei esistenti per un'estensione complessiva massima di 55.000 mq, di cui 15.000 mq a Baruchella e 40.000 mq quale eventuale ampliamento del P.U.A. antistante il Centro Commerciale "Il faro".

Aree terziarie
Per quanto riguarda il carico aggiuntivo terziario, si è ritenuta adeguata una superficie di 50.000 mq in ampliamento dell'assetto produttivo esistente.

Verifica dotazione aree a standard

Il dato complessivo di circa 330 abitanti teorici viene moltiplicato per 30 mq/ab per un totale di 9.900 mq.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

5. La SAU

Si riporta di seguito il calcolo della SAU trasformabile.

Il calcolo è stato effettuato in applicazione di Del. G.R. 3650 del 25 nov. 2008, costituente integrazione e modifica agli Atti di Indirizzo previsti da art. 50 L.R. 11/2004 e definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo.

I dati relativi al Comune di Giacciano con Baruchella sono i seguenti:

Codice ISTAT	COMUNE	Tipologia Altimetr.	SAU esistente Ha.	S.T.C. Ha.	S.A.U. / S.T.C.	Indice di trasformab.	S.A.U. Trasformab. Ha.
029027	Giacciano con Baruchella	Pianura	1.356	1.839	73,73>61,30	1,3%	17,63

Dal confronto tra i dati finali della SAU massima trasformabile (Ha. 17,63) e quello della SAU massima possibile trasformabile (Ha. 13,88), emerge che il consumo SAU previsto dal PAT è inferiore a quello massimo possibile.

6. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006.

7. La VIncA

In riferimento alla D.G.R.V. n. 3173 del 10.10.2006, si fa presente che all'interno del territorio di Giacciano con Baruchella non sono presenti siti della Rete Natura 2000 ovvero Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Le zone SIC o ZPS più vicine sono rappresentate da:

- SIC IT3270007 "Gorghi di Trecenta"
- SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine"
- SIC IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto"
- ZPS IT3270022 "Golena di Bergantino"

In particolare, il SIC IT3270007 "Gorghi di Trecenta" e il SIC IT3210042 "Fiume Adige tra Verona est e Badia Polesine", sono posti in comuni confinanti con Giacciano con Baruchella.

Il comune ha prodotto relativa valutazione d'incidenza ambientale.

8. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:
TAV. b01: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
TAV. b02: Carta delle invarianti
TAV. b03: Carta delle fragilità
TAV. b04: Carta della trasformabilità
TAV. b04.1: Carta degli ATO
TAV. b04.2: Carta di raffronto tra il P.R.G. vigente e il PAT
TAV. b04.3 – Carta della mobilità lenta
TAV. d01.1 - Relazione generale
TAV. d01.2 - Relazione di progetto
TAV. d01.3 - Relazione di sintesi
TAV. d02 - Norme Tecniche
TAV. d06.1 – Rapporto Ambientale
TAV. d06.1.1 – Rapporto Ambientale – Tavola Idoneità ambientale
TAV. d06.1.2 – Screening di Incidenza Ambientale
TAV. d06.2 – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica
C_Quadro Conoscitivo

Gli ATO

Il PAT di Giacciano con Baruchella individua 4 ATO:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ATO 1 –Ambito agricolo – produttivo nord

A.T.O. 1	**Ambito agricolo-produttivo nord**
INQUADRAM.	Tale ambito presenta un carattere tipicamente rurale che gli deriva dalla presenza di colture di tipo estensivo; è attraversato dalla viabilità di scorrimento della S.S. 434 ed, all'intersezione di questa con S.R. 482, si è consolidato nel tempo un'ampia zona commerciale, di richiamo per un vasto hinterland; in posizione antistante vi è una zona produttiva infrastrutturata e non ancora utilizzata come edificazioni.
AZIONI STRATEGICHE	a) La trasformazione di S.S. 434 in Autostrada apporterà sicuramente al territorio un ulteriore carico di traffico su S.R. 482, già attualmente insopportabile per la gravosità sulle aree centrali di Baruchella; qualora invece fossero realizzati i due ipotizzati collegamenti tra l'Autostrada e S.R. Eridania a sud, essi assumerebbero funzione di scolmatori di traffico a monte ed a valle del territorio di Giacciano con Baruchella e questo potrebbe consentire al Comune di vietare l'utilizzo da parte dei mezzi pesanti e di valorizzare il nucleo originario di Baruchella. b) In tale ambito sono da perseguire condizioni di sicurezza idraulica, specie nelle aree individuate con rischio idraulico. c) La preesistenza in tale ambito di un Centro Commerciale di forte attrattività per i vari Comuni circostanti e di una zona produttiva ancora da utilizzare nelle edificazioni, il tutto, strettamente interconnesso alle importanti modifiche in programma alla rete infrastrutturale, suggeriscono di prevedere eventuali modesti ampliamenti del produttivo, nonché il riutilizzo di strutture agricole dismesse ai fini terziari, quali strutture di appoggio, in una prospettiva di valorizzazione turistica del territorio.

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU

A.T.O.1		Abit. esistenti	P.R.G. VIGENTE		RIQUALIF./ CONVERS.		NUOVE AREE PAT		**TOTALE**		Standards esistenti		Standards di progetto		Consumo SAU Mq.
			Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	**Mc.**	**Abit. teor.**	Mq.	Mq./ Abit. esist.	Mq.	Mq./ Abit. teor.	
ATO 1	*Case sparse*	231													
	Produttivo						Mq. 40.000		**Mq. 40.000**		17.516		4.000	10/100	36.000
	Terziario						18.000		**18.000**		18.010		2.700	15/100	15.300
TOTALI		**231**					**Mq. 40.000 (P) Mc. 18.000 (T)**		**Mq. 40.000 (P) Mc. 18.000 (T)**		**35.526**		**6.700**		**51.300**

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 14/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ATO 2 – Ambito urbano fluviale di matrice storica

A.T.O. 2	Ambito urbano fluviale di matrice storica
INQUADR.	Costituisce la matrice storica dell'edificato consolidatosi nel tempo sui due lati della Fossa Maestra; la diversificazione del tracciato di questa alla fine dell'800 ha consentito di ricreare un abitato abbastanza compatto, ove sono state realizzate le strutture di base, di servizio alla collettività.
AZIONI STRATEGICHE	Sono concentrate in tale ambito tutte le scelte strategiche del PAT, che sono in particolare: a) prioritariamente sono da ricercare le migliori condizioni di sicurezza per l'intero ambito che presenta, specie a sud-ovest, delle zone di criticità idraulica, come rilevasi dalla Tavola 3, Carta della Fragilità; b) sono da valorizzare i beni naturali presenti, tra cui in primo luogo la Fossa Maestra, con i percorsi a mezza costa lungo le sue sponde, la zona di connessione naturalistica in corrispondenza dell'originario corso del Castagnaro, quale testimonianza storica di tale alveo, che solo alla fine dell'800 ha smesso di creare danni ed impaludamenti al territorio, altri beni naturali presenti (scoli, zone alberate), nonché zone golenali di particolare interesse ambientale (Golena Pivetti). Contestualmente sono da tutelare vari beni aventi valenze ambientali ed architettoniche, tra cui emerge Corte Fiocco con la sua importante mura di delimitazione dell'originario "brolo", ancora quasi integra e perfettamente visibile da più parti del territorio; c) le aree centrali, già incluse nel perimetro dei Centri Storici dell'Atlante Regionale e già conteggiate nell'ambito di un P.P., saranno verificate con il Piano degli Interventi, per vederne le effettive valenze da salvaguardare; d) eventuali nuove aree trasformabili per la residenza o il produttivo dovranno essere previste dal P.I. esclusivamente in continuità con aree già urbanizzate, per determinare maggiore compattezza nell'assetto urbano; e) sempre per pervenire ad una regolarizzazione dei centri urbani ed in particolare di Baruchella, tale principio sarà da applicare sia alle aree urbane, sia al riordino in zona agricola, con specifica attenzione alle frange dell'edificato; f) è auspicabile la rifunzionalizzazione dei contenitori dismessi, quali l'ex Cantina Sociale, con funzioni compatibili, quali residenze, servizi ed attività terziarie; g) le azioni di supporto per la valorizzazione turistica del territorio, prevedono un sistema di percorsi ciclabili tali da consentire la percezione degli aspetti naturalistici significativi del territorio, interconnessa con un circuito di visitazione a scala più ampia.

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 15/66

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU

A.T.O.2.		Abit. esistenti	P.R.G. VIGENTE		RIQUALIF./ CONVERS.		NUOVE AREE PAT		**TOTALE**		Standards esistenti		Standards di progetto		Consumo SAU Mq.
			Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	**Mc.**	**Abit. teor.**	Mq.	Mq./ Abit. esist.	Mq.	Mq./ Abit. teor.	
ATO 2	*Case sparse*	355													
	Baruchella	866	9.267	46	8.200	41	28.880	144	**49.760**	**248**	52.175	40,76	7.440	30	39.286
	Giacciano	59	1.373	7			2.040	10							
	Produttivo						Mq. 15.000		**Mq. 15.000**				1.500	10/100	13.500
	Terziario						12.000		**12.000**				1.800	15/100	10.200
TOTALI		**1.280**	**10.640**	**53**	**8.200**	**41**	**Mq. 15.000 (P) Mc. 12.000 (T) Mc. 30.920 (R)**	**154**	**Mq. 15.000 (P) Mc. 12.000 (T) Mc. 49.760 (R)**	**248**	**52.175**	**40,76**	**10.740**		**62.986**

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 16/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ATO 3 – Ambito agricolo estensivo sud

A.T.O. 3	**Ambito agricolo estensivo sud**
INQUADRAM.	L'ambito individuato costituisce il nucleo centrale del territorio comunale e presenta caratteri naturalistici ed ambientali di rilievo, con presenza di vaste aree piantumate, filari, strade in rilevato, da cui si domina la campagna, varie corti rurali da salvaguardare e due aree considerate "stepping stones" dal PTRC e PTCP, che arricchiscono ulteriormente il paesaggio, già fortemente connotato.
AZIONI STRATEGICHE	- In tale ambito, che costituisce l'ATO più esteso, si rileva in particolare il mantenimento della morfologia originaria ed il carattere di ruralità; sono quindi da mettere a punto misure di ulteriore valorizzazione del territorio, estesa alle corti rurali, ancora recuperabili. - Per le edificazioni rurali esistenti, si dovranno ricercare modalità d'intervento di effettivo recupero senza snaturamenti tipologici, allo scopo di mantenere leggibile la morfologia e gli impianti originari. - Sono da prevedere forme di incentivazione in caso di percorsi privati da rendere transitabili per la visitazione o in caso di arricchimento vegetazionale lungo scoline e corsi d'acqua. Il P.I. preciserà forme di credito edilizio spendibili in altre parti del territorio, a fronte di sistemazioni di valorizzazione paesaggistica, di coltivazioni biologiche e/o tipiche dei luoghi. - L'area di rilevante interesse naturalistico per l'avifauna, in corrispondenza delle ex cave Presetta e Mattiola, il PAT, definendone gli ambiti, richiede anche che siano ivi possibili solo opere di rinaturalizzazione, mantenendo comunque la destinazione produttiva della fornace, posta in aderenza ad entrambi i siti da tutelare. - Per perseguire azioni di valorizzazione turistica nell'intero territorio, il PAT indica una superficie per l'utilizzo terziario di cui il P.I. definirà l'ubicazione preferenzialmente in corrispondenza di aggregazioni rurali, per fornire incentivi alla loro conservazione nel tempo.

A.T.O. 3	**DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU**														
A.T.O.	Abit. esistenti	P.R.G. VIGENTE		RIQUALIF./ CONVERS.		NUOVE AREE PAT		**TOTALE**		Standards esistenti		Standards di progetto		Consumo SAU Mq.
		Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	**Mc.**	**Abit. teor.**	Mq.	Mq./ Abit. esist.	Mq.	Mq./ Abit. teor.	
ATO 3 *Case sparse*	353													
ATO 3 *Terziario*						10.000		**10.000**				1.500	15/100	8.500
TOTALI	**353**					**10.000 (T)**		**10.000 (T)**				**1.500**		**8.500**

661f7448

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

ATO 4 – Ambito urbano fluviale di tipo lineare e diffuso

A.T.O. 4	**Ambito urbano fluviale di tipo lineare e diffuso**
INQUADRAM.	Trattasi di una porzione lineare di territorio attestata sui lati del Canalbianco, di cui conserva ed evidenzia le varie rettifiche intervenute nel tempo, leggibili dalla formazione di aree golenali relittuali. E' stato ricompreso in tale ambito l'abitato di Zelo, perché sorto e consolidatosi proprio a ridosso del corso d'acqua che nell'ultimo decennio è stato reso navigabile e che proprio a Zelo è dotato di un attracco fluviale.
AZIONI STRATEGICHE	- Per il consolidamento dell'abitato di Zelo, ove è stata rilevata una certa disponibilità volumetrica del P.R.G. vigente, è stata prevista la possibilità di intervenire nel decennio con una modesta area trasformabile per residenza, in aderenza ai P.U.A. esistenti. - Per l'edificazione diffusa, il PAT fornisce le direttive per promuoverne il recupero ed il consolidamento, con l'obiettivo di migliorare complessivamente il contesto dell'edificato, spesso casuale, ed i fronti, anche con opere di mitigazione, che ne ricostruiscano la parziale ruralità. - Le aree centrali, già incluse nel perimetro dei Centri Storici dell'Atlante Regionale e già conteggiate nell'ambito di un P.P., saranno verificate con il Piano degli Interventi, per vederne le effettive valenze da salvaguardare. - Particolarmente interessante sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, è tutta la fascia che costeggia il corso d'acqua e che all'estremo ovest presenta, con il Gorghetto, una invariante geologica, paesaggistica ed ambientale da tutelare e valorizzare. - Anche se ricade nel comune di Ceneselli, è da rilevare la straordinaria visuale che si ha dalla strada arginale del Canalbianco verso le cave Danà; pertanto, per le edificazioni, anche rurali, prossime al Canalbianco, si dovrà porre particolare cura a richiederne uno studio di inserimento ambientale, per mantenere integre le visuali.

A.T.O. 4		**DATI VOLUMETRICI – STANDARDS – CONSUMO SAU**													
A.T.O.		Abit. esistenti	P.R.G. VIGENTE		RIQUALIF./ CONVERS.		NUOVE AREE PAT		**TOTALE**		Standards esistenti		Standards di progetto		Consumo SAU Mq.
			Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	Mc.	Abit. teor.	**Mc.**	**Abit. teor.**	Mq.	Mq./ Abit. esist.	Mq.	Mq./ Abit. teor.	
ATO 4	*Case sparse*	122													
	ZELO	266	10.282	51	1.440	7	4.810	24	**16.532**	**82**	23.748	61,21	2.460	30	7.515
	Terziario						10.000		**10.000**				1.500	15/100	8.500
TOT		**388**	**10.282**	**51**	**1.440**	**7**	**Mc. 10.000 (T) Mc. 4.810 (R)**	**24**	**Mc. 10.000 (T) Mc. 16.532 (R)**	**82**	**23.748**	**61,21**	**3.960**		**16.015**

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 18/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si rileva che, nel presente parere, si è reso necessario coordinare i pareri formulati dalle diverse strutture, rendendoli coerenti con le prescrizioni di legge, al fine di eliminarne le eventuali incongruenze, che potrebbero esserne derivate.

La Sezione Geologia e Georisorse, con nota prot. 51236 in data 6 febbraio 2015, ha evidenziato quanto segue:

"Quadro Conoscitivo

L'aspetto geologico è rappresentato dalla prevista serie cartografica (tavola Geolitologica, tavola Geomorfologica e tavola Idrogeologica) e da una relazione geologica illustrativa.

Gli elaborati forniti sono stati realizzati secondo gli specifici indirizzi della DGR 615/1996 e della DGR 3811/2009. I contenuti di tali elaborati appaiono sufficientemente esaustivi delle tematiche esposte. Tuttavia si ritiene necessario sottolineare quanto segue.

Per quanto riguarda la tavola geomorfologica si evidenzia la mancanza di un microrilievo dettagliato; quello riportato, infatti, deriva dal DTM regionale con equidistanza di 5 metri che, per un territorio di bassa pianura come quello in esame, nel quale le quote variano mediamente tra 6 e 12 metri s.l.m., non è assolutamente sufficiente per evidenziare differenze altimetriche significative in particolare ai fini della compatibilità geologica.

Nella stessa tavola geomorfologica si nota che alcuni rilevati stradali coincidono con apparati arginali; in questi casi è preferibile che sia evidenziata la forma fluviale, rispetto ad altre, in considerazione della sua importanza sulla sicurezza e sulla fragilità idraulica.

L'elaborato va, inoltre, aggiornato in relazione ai siti già oggetto di escavazione. Alcuni di essi, infatti, sono stati indicati come "superficie di sbancamento" mentre si tratta di cave attualmente non più in attività. A tale proposito si riporta la situazione delle cave nel territorio comunale come individuata dalla competente struttura regionale:

- cava Mingon, situata all'estremità ovest del comune. Trattandosi di cava non coltivata, in quanto rinunciata, si ritiene che non debba essere cartografata ;
- cava Presetta, posta a sud-ovest della fornace, estinta;
- cava Mattiola, posta ad est della fornace, estinta;
- cava Crivellari Zebini, a ovest della fornace, abbandonata;
- cava Tadiole, a nord-est del capoluogo, abbandonata.

E' anche verosimile la presenza di altri siti di cava di antica coltivazione nell'ambito della fornace nei quali potrebbero essere individuati terreni di riporto che, se del caso, dovranno essere inseriti nella carta geolitologica al posto dell'indicazione generica di materiali alluvionali limo-argillosi. A tal riguardo si sottolinea la presenza nello stesso ambito di diverse aree individuate con telerilevamento/fotointerpretazione dove è possibile la presenza di materiali/rifiuti sepolti; queste aree sono, peraltro, segnalate nella carta delle Fragilità e per esse è stata assegnata la classificazione di zone "idonee a condizione" o "non idonee".

Nella tavola idrogeologica si riscontra la mancanza dell'individuazione di alcuni limitati bacini lacustri: nella zona della fornace ad ovest della strada regionale n. 482, in località Manzoleri, a sud-ovest di Madonna del Panetto. Il loro riconoscimento può essere effettuato tramite fotoaeree recenti, ma dovrà essere oggetto di una verifica in campagna.

La relazione geologica deve essere aggiornata in conseguenza di quanto sopra riportato. Si riscontra anche la mancanza, nella relazione, di un repertorio delle misure di profondità della falda che risultano essere state effettuate nel 2009 e in base alle quali sono state delineate le curve isofreatiche.

Per la presenza del fronte strutturale sepolto ed attivo, determinato dalla spinta appenninica verso la pianura Padana, il territorio di diversi Comuni della fascia in sinistra Po è stato recentemente interessato da importanti eventi sismici. Si ritiene, quindi, necessario che la progettazione di ogni intervento edificatorio ed infrastrutturale

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 19/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

sia verificata, ai sensi del D.M. 14/1/2008, anche in relazione ai possibili fenomeni di liquefazione dei terreni di fondazione. Si auspica, inoltre, l'esecuzione di uno studio di microzonazione sismica del territorio da realizzarsi secondo i criteri e gli indirizzi disponibili in materia.

Progetto

Sulla documentazione di Progetto del PAT si evidenzia quanto segue.

La tavola n. 1 Carta dei Vincoli riporta come vincoli inerenti alle competenze della scrivente Struttura regionale:
- vincolo sismico. Il Comune è inserito in base all'OPCM 3274/2003 in zona sismica 4 con accelerazione attesa compresa tra 0,075 e 0,100 g;
- vincolo PAI. Rientra nel Bacino interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco il cui Piano di Assetto Idrogeologico determina in tutto il settore centro meridionale del territorio una pericolosità moderata P1 perché sottoposta a scolo meccanico.
- fasce di rispetto nei confronti dell'idrografia.

L'elaborato individua, come elemento generatore di vincolo e relativa fascia di rispetto, la cava Mingon che come già accennato non è mai stata coltivata perché rinunciata. A tal proposito si ricorda che le cave non costituiscono alcun vincolo. L'indicazione riportata nella tavola va, pertanto, stralciata.

La tavola n. 2 Carta delle Invarianti riconosce come invarianti di interesse geologico le anse fluviali del Canalbianco e della Fossa Maestra e il sito di Gorghetto posto all'estremità ovest del comune. In relazione a quest'ultimo si segnala che il sito ricade, in maniera ridondante, anche tra le invarianti di natura ambientale e tra quelle di natura paesaggistica; si ritiene conveniente, anche ai fini della normativa tecnica, assegnare all'ambito una unica valenza di invariante.

La tavola n. 3 Carta delle Fragilità classifica il territorio in base alla compatibilità geologica, distinguendo aree "idonee", aree "idonee a condizione" e aree "non idonee". Quelle idonee a condizione sono ulteriormente suddivise in base alla presenza di siti sospetti da telerilevamento (A), sospetti da fotointerpretazione (B) e per dissesto idrogeologico (C). Le aree considerate non idonee sono sottoclassificate in base alla presenza di siti di interesse nazionale S.I.N. (D) e per condizioni geologiche (E).
Sono, inoltre, individuate aree a dissesto idrogeologico per criticità idraulica.
La tavola della fragilità (tavola n. 3 di progetto) è poco leggibile e, dal confronto con la tavola della compatibilità geologica predisposta del geologo professionista, presenta le seguenti discordanze:

- l'area tra Madonna del Panetto e Casa Pavani, che risulta essere in entrambe le carte a dissesto idrogeologico, è indicata nella tavola della fragilità come idonea a condizione generica invece che come idonea a condizione C;
- manca l'indicazione delle aree non idonee lungo i corsi d'acqua;
- l'area di ex cava a nord ovest della fornace è stata erroneamente indicata come non idonea D invece che non idonea E.

Per quanto sopra evidenziato la tavola n. 3 delle Fragilità deve essere adeguata a quella della Compatibilità geologica.
Si rileva, inoltre, che nella tavola della Compatibilità geologica e nella tavola delle Fragilità è stata riportata l'indicazione di area idonea a condizione C per dissesto idrogeologico e di area a dissesto idrogeologico; essendo le stesse coincidenti, la classificazione risulta essere ridondante. Si evidenzia, peraltro, che la stessa classificazione fa riferimento a due articoli normativi differenti, art. 31 punto 7 lettera b) e art. 32.

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 20/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Per quanto riguarda la tavola n. 4 Carta della Trasformabilità, si rileva quanto segue dal confronto con la Carta della Compatibilità geologica.

La maggior parte dell'urbanizzazione consolidata, dell'edificazione diffusa e delle linee preferenziali di sviluppo ricade in aree idonee a condizione.

Ricadono in aree idonee:

1. l'edificazione diffusa residenziale a ridosso di Via Roveri, parte di quella di Case Romani, la maggior parte di quella di Ponte delle Vecchie (ATO 2) e parte di quella a ridosso di Via Roveri (ATO 3)
2. il contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi della cantina sociale (ATO 2)
3. parte dell'urbanizzazione consolidata produttiva a sud del capoluogo (vicino alla cantina sociale) e parte di quella di Casa Giustiniani con parte della sua linea preferenziale di sviluppo insediativo produttivo (ATO 2)
4. parte dell'urbanizzazione consolidata residenziale del capoluogo (Baruchella) (ATO 2)

In aree idonee a condizione A:

1. buona parte del contesto territoriale destinato alla realizzazione di programmi complessi di Conta (ATO 1)
2. parte dell'urbanizzazione consolidata produttiva dell'area della Fornace (ATO 3)

In aree idonee a condizione C:

in area a dissesto idrogeologico per area esondabile:

1. l'urbanizzazione consolidata produttiva di Corte Alessandra e quella a Est della SR 482 a NE di Boaria Loredana (ATO 1)
2. piccola parte della zona a servizi (F) lungo la SS Transpolesana (ATO 1)
3. l'urbanizzazione consolidata residenziale a Est della SR 482 a NE di Boaria Loredana (ATO 1) e piccola parte di quella del capoluogo posta a NE verso Tadiole (ATO 2)
4. l'edificazione diffusa produttiva di Boaria Rizza (ATO2)
5. parte della linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale a nord del capoluogo (ATO 2)
6. parte dell'edificazione diffusa residenziale di Gorgo (ATO 3)

in area a dissesto idrogeologico per ristagno idrico:

7. parte dell'edificazione diffusa residenziale a ridosso di Via Roveri (ATO 3) e quella in località Pigozze (ATO 4).
8. l'urbanizzazione consolidata residenziale, le zone a servizi (F) e l'edificazione diffusa residenziale di Zelo a Est di via Roma (ATO 4).

In aree non idonee D:

Parte dell'urbanizzazione consolidata produttiva dell'area della Fornace (ATO 3)

Sulle Norme Tecniche (elaborato in data giugno 2012 adeguato al parere VAS) si evidenzia quanto di seguito esposto.

Art. 11 – Vincolo sismico

Va stralciato il punto 5 con il riferimento alla DGR 3308/2008 perché abrogata.

Art. 15 – Cave e fasce di rispetto

Al punto 2 va stralciato il testo dopo "L.R. 44/1982" e sostituito con la dicitura "*P.R.A.C., qualora approvato.*".

Va stralciato il punto 4 in quanto con decreto n. 123 del 29/11/2011 è stato preso atto della rinuncia da parte della ditta di coltivare la cava "MINGON".

Parimenti, per lo stesso motivo, va stralciato il punto 6 in ordine a prescrizioni riguardanti la medesima cava.

Il punto 5 va sostituito con la seguente dicitura: "*L'attività di cava è soggetta alla normativa nazionale e regionale in materia.*".

Art. 23 – Idrografia e fasce di rispetto

Tra i riferimenti legislativi va indicato anche quello del R.D. 368/1904.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Al secondo alinea del punto 4 le parole "Consorzio di Bonifica competente" vanno opportunamente sostituite con "Autorità idraulica competente". A tal proposito si sottolinea che l'asta fluviale del Canalbianco è di pertinenza regionale.

Art. 24 – Suolo, sottosuolo ed acque

Al punto 12 non è consentita la realizzazione di "garage interrati" per le nuove edificazioni, nel contempo è permessa la costruzione di piani interrati per "altri usi". La norma sembra decisamente contrastante.

Art. 27 – Invarianti di natura geologica

Come sopra accennato il sito "gorghetto" è stato inserito tra le invarianti geologiche e anche tra quelle paesaggistiche e quelle ambientali. Si ritiene opportuno che il medesimo elemento sia trattato da una normativa tecnica univoca.

Art. 31 – Compatibilità geologica ai fini edificatori

Al punto 7, lettera a) va stralciato il riferimento al D.M. 14/9/2005 perché non vigente.

Allo stesso punto 7, lettera c) primo alinea del terzo comma le parole "*per gli ex maceri, ora specchi d'acqua,*" vanno sostituite con "*per gli ex maceri e per gli altri specchi d'acqua,*"; al secondo alinea del terzo comma, la frase "*per le aree arginali e l'alveo del fiume Po*" va cambiata in "*per le aree arginali, l'alveo del Canalbianco e quello della Fossa Maestra*"; la successiva frase "*Trattandosi di competenze…..successivi aggiornamenti*" va stralciata. Va stralciato anche il terzo alinea "*per le aree a pericolosità d'esondazione P3……supporto al PAT*".

La lettera d) del punto 7 fa riferimento al punto 12 dell'art. 24 per il quale si ribadiscono le osservazioni in precedenza riportate.

Art 23 – Zone di tutela e fasce di rispetto ex art. 41 LR 11/2004

Si ricorda (vedi al punto 3a) che la competenza sull'asta fluviale del Canalbianco è regionale.

Per tutto quanto riguarda la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee va fatto specifico riferimento al Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni."

La **Sezione Regionale Agroambiente**, con nota prot. 73148 in data 20 febbraio 2015, ha trasmesso le proprie osservazioni agronomiche, delle quali si è tenuto conto nel presente parere, armonizzandole con le prescrizioni di legge e con gli altri pareri che costituiscono parte integrante della presente relazione istruttoria. Pertanto si evidenzia quanto segue:

Quadro conoscitivo – Studio Agronomico

Ai fini della valutazione del Quadro conoscitivo del PAT in oggetto, con particolare riferimento alle analisi effettuate sul sistema agro-ambientale, si fa riferimento a quanto esposto negli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004, come modificati dalla DGR. n. 3811 del 09/12/2009, in particolare l'Allegato B2, che forniscono le specifiche tecniche per la formazione e l'aggiornamento delle banche dati per la redazione degli strumenti urbanistici generali.

Si fa innanzitutto presente che, per quanto attiene l'indagine degli aspetti agronomici, ambientali e paesaggistici del territorio del Comune in oggetto, nella relazione specialistica intitolata "*Relazione agronomica*" (2010) redatta dal professionista incaricato sono stati illustrati vari aspetti conoscitivi.

Le analisi agronomiche hanno trovato, inoltre, trasposizione nei seguenti elaborati cartografici che, unitamente alla relazione agronomica, individuano e rappresentano graficamente gli elementi considerati a fondamento delle scelte pianificatorie comunali, specificatamente per quanto attiene al settore agro-ambientale del territorio comunale.

- tav. 1 - Copertura suolo agricolo;
- tav. 2 - Superficie agricola utilizzata;

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 22/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

- tav. 3 - Classificazione agronomica di suoli;
- tav. 4 - Sistemi ecorelazionali;
- tav. 5 - Categorie forestali;
- tav. 6 - Elementi produttivi strutturali.

Per quanto riguarda gli elaborati dello studio agronomico, si illustrano di seguito alcune sintetiche considerazioni sulla verifica dei contenuti essenziali del suddetto Quadro Conoscitivo e, nonostante l'accuratezza con la quale sono stati sviluppati gli elementi informativi e valutativi, si formulano alcune osservazioni al fine di consentire eventuali integrazioni e perfezionamenti.

Suolo-sottosuolo

Copertura del suolo agricolo
Nella tav. 1 "Copertura del suolo agricolo" si riscontra l'individuazione e la rappresentazione delle categorie di uso del suolo in ambiente coltivato, come da legenda di Corine Land Cover e come specificato nell'All. B alla DGR n. 3811/2009 per il tema c0506031.
Si rinviene dalla cartografia, con l'integrazione di quanto specificato in relazione agronomica, che la categoria d'uso del suolo con la maggiore percentuale d'estensione nel territorio comunale è quella investita a seminativi (colture maidicolo-foraggicolo-bieticole); si rinviene poi una apprezzabile presenza di frutteti, estensioni esigue di vigneto, orticole, arboricoltura da legno, pioppeti in coltura e filari.
Nella tav. 5 "Categorie forestali", vengono individuate piccole aree di formazioni forestali antropogene. In relazione agronomica viene specificato che, dal un rilievo sul campo, si tratta di frutteti.

Classificazione agronomica dei suoli
Nella tav. B.4.5 "Classificazione dei suoli" il territorio comunale viene distinto in tre classi agronomiche (I-III) in base al metodo della Land Capability Classification (LCC). In proposito, come descritto in relazione agronomica, si evidenzia che sono i terreni di classe II a caratterizzare la maggior parte del territorio comunale, a confermarne la vocazione agricola. Si rinvengono, inoltre, in minor estensione terreni di classe I, e limitata estensione di terreni in classe III, lungo il centro abitato e la transpolesana.

Biodiversità

Reti ecologiche
Nella tav. 4 "Sistemi ecorelazionali" e nella relazione agronomica vengono individuati gli elementi esistenti del sistema ecorelazionale, organizzati in corridoi ecologici principali (Canalbianco, Fossa Maestra, Scolo Malopera) e secondari (corsi d'acqua minore), nonché stepping stone (area adiacente la Fornace Zebini). Vengono inoltre individuate le specie floristiche e faunistiche rinvenibili nel territorio comunale, di cui viene approfondita la conoscenza nella relazione agronomica (cap. 3.4).

Economia e società – Agricoltura

Superficie agricola utilizzata
Nella tav. 3 "Superficie agricola utilizzata" viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato in relazione agronomica ammonta a 1.506 ettari; da tale valore è stato sottratto il 10% di strade poderali, scoline e fossi, con un risultato netto 1.356,025 ettari.
Da verifiche effettuate tramite elaborazioni in ambiente GIS, emerge che la SAU, come da shapefile_SAU c1016151 e come sommatoria delle categorie di uso del suolo, aventi le caratteristiche specificate nell'All. B2 alla DGR n. 3811/2009, estratte dal fileshape_CopSuoloAgricolo, ammonta a 1.506 ettari. Tale valore corrisponde al

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

valore lordo dichiarato in relazione.

Elementi produttivi strutturali

Nella tav. 6 "Carta degli elementi produttivi strutturali" viene individuato l'insieme delle strutture produttive agricole presenti nel territorio aperto (allevamenti zootecnici, allevamento di cani, serre temporanee, strutture di vendita di prodotti locali, agriturismi, acquacoltura).
Per quanto attiene al settore zootecnico, in relazione agronomica viene dichiarato che esistono solo due allevamenti zootecnici, di cui uno intensivo (suini da ingrasso). In proposito, si rileva che non è stata effettuata la classificazione di tali allevamenti ai sensi della lettera d) dell'art. 50 delle LR n.11/2004, con il fine propedeutico all'individuazione delle fasce di rispetto degli elementi generatori di vincolo.

Scelte Progettuali

Si fa presente che, per quanto attiene specificatamente al PAT del Comune in oggetto, oltre alla Relazione di progetto e alle Norme tecniche, volte rispettivamente a verificare e valutare la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte progettuali, nonché a definirne le direttive, le prescrizioni ed i vincoli, sono stati esaminati, in quanto costituenti le scelte progettuali, i seguenti elaborati grafici:

- Elab. 1 - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;*
- Elab. 2 - *Carta delle Invarianti;*
- Elab. 3 - *Carta delle Fragilità;*
- Elab. 4 - *Carta della Trasformabilità.*

Si è proceduto a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche degli Atti di indirizzo approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3178/2004, come modificati dalla DGR n. 3811 del 09/12/2009.

Con riferimento alla *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, si rinviene un solo allevamenti zootecnico intensivo (cfr. DGR n. 3178/2004 e s.m.i.), quale elemento generatore di vincolo e di fasce di rispetto, del quale le analisi del quadro conoscitivo non forniscono specificazione sulla classe dimensionale di appartenenza (cfr. All. A alla DGR n. 856/2012, comma 2). In proposito, si ricorda che anche gli allevamenti annoverati come strutture agricolo produttive, di consistenza superiore al limite della classe 1, risultano assoggettate all'applicazione delle distanze minime reciproche. In caso di loro ampliamento o di nuova costruzione, non può essere infatti esclusa la possibilità che si verifichino problematiche di ordine ambientale, in particolare nelle vicinanze di centri abitati.

Relativamente alla *Carta della Trasformabilità*, tra i valori e le tutele culturali vengono individuati – oltre alle ville venete, agli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale con relativo contesto figurativo – le corti e i manufatti rurali sparsi nel territorio agricolo.

Parte del territorio agricolo è inoltre interessato dai valori e tutele naturali; oltre ai vari corridoi ecologici principali e secondari, si rinvengono in particolare aree di connessione naturalistica (ex alveo del Castagnaro), isole ad elevata naturalità (gorghetto, ex cava Mattiola), aree per l'istituzione d'un parco (dossi fluviali) e di riserve (anse fluviali) di interesse comunale.
Tra le azioni strategiche, rispetto al territorio agricolo, si rilevano un doppio ordine di ambiti di edificazione diffusa, per la residenza e per le "attività economiche non integrabili con la residenza". Con riferimento a queste ultime, dalla tavola 4 emerge che si tratta di singoli edifici (al massimo due), in alcuni casi comprendendo anche estese porzioni del territorio libero, non interessato da preesistenze. Si stralciano tali ambiti, nei quali il carattere "diffuso" non è accertabile, in quanto di limitatissime dimensioni e costituite da pochi edifici isolati o privi di preesistenze.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 24/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Inoltre, sempre con riferimento alla tutela del territorio agricolo, è stato verificato lo sviluppo degli obiettivi e delle condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili previsti dall'art. 13 della LR n. 11/2004, nonché l'individuazione di quanto disposto dagli artt. 43 e 44 della medesima legge regionale; pertanto, di seguito, si espongono i seguenti rilievi articolati per punti.

Infine, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle Norme Tecniche del PAT, relativamente all'articolato da modificare come di seguito esposto.

Art. 18 – Allevamenti zootecnici

Si rileva la necessità di aggiornare i riferimenti normativi, in quanto l'attuale disciplina in materia di distanze degli allevamenti zootecnici trova riferimento nelle più recente DGR n. 865/2012, che ha modificato e integrato gli Atti di indirizzo, lett. d), punto 5 (approvati con DGR n. 3178/2004). Pertanto, si prescrive di sostituire, in tutto l'articolo normativo, il riferimento alla DGR n. 7949/1989 con "DGR n. 3178/2004 e smi".
Il comma 8) delle Direttive dispone che "*Il P.I. procederà, sulla base di scheda specifica di raccolta dati, a classificare le strutture agricole-produttive destinate ad allevamenti, allo scopo di verificarne il nesso funzionale con l'azienda e le eventuali incompatibilità con il contesto residenziale circostante; a tale scopo, nelle N.T., il P.I. potrà individuare una fascia di rispetto igienicosanitario, a tutela delle aree insediative, all'interno delle quali precludere l'attivazione di nuovi impianti e precisare gli interventi necessari per il consolidamento di quelli esistenti*."
In proposito si evidenzia che nella DGRV n. 856/2012, al punto 5, comma 9 bis, viene indicato che nel Quadro Conoscitivo del Piano devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.
Il PI, pertanto, dovrà accertare in modo puntuale gli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal PAT, sulla base di un'indagine e schedatura che rilevi la consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri di cui alla DGR n. 856/2012, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
Inoltre, la deliberazione 856/2012, al comma 8, specifica che le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico. Le distanze fissate dalle DGR n. 3178/2004 e smi variano poi in funzione del tipo di allevamento. In proposito, si rileva che è compito del PAT, e non del PI, individuare eventuali ambiti all'interno del territorio comunale ai quali estendere una finalità di tutela e salvaguardia, e pertanto la disposizione che rinvia al PI l'eventuale individuazione di "*una ulteriore fascia di rispetto a perimetro delle aree insediative, entro le quali precludere l'attivazione di nuovi allevamenti*", va stralciata. Si tratta infatti di una scelta strategica rilevante per la pianificazione del territorio, e in evidente contrasto con quanto disposto dalla normativa regionale in materia, in quanto le distanze sono già state individuate dalle DGR n. 3178/2004 e s.m.i e variano in funzione del tipo di allevamento.

Art. 37 – Aree idonee per interventi qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione, riconversione ed al riordino in zona agricola.

Nelle Direttive al comma 5) viene disposto che "*Il P.I. può introdurre nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione, riconversione e riordino in zona agricola" o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T.„…"*.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 25/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Si prescrive lo stralcio dell'intero comma 5) in quanto risulta compito del PAT e non del PI l'individuazione delle aree idonee per interventi di qualità urbana e territoriale, di riqualificazione, riconversione ed riordino in zona agricola, come previsto dall'All. B1 alla DGRV n. 3811/2009; il PI potrà solamente aggiornare e specificare il perimetro degli ambiti individuati nel PAT.

Art. 38 – Opere incongrue ed elementi di degrado

Al comma 7) viene specificato che "*Il P.I. può individuare nuove opere improprie ed elementi di degrado o modificare quelli già individuati senza procedere ad una variante del PAT.*"
In proposito, si ricorda che l'articolo 36 della LR n. 11/2004 prevede, al comma 1., che il Comune nell'ambito PAT individui le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il medesimo articolo, al comma 2., attribuisce al piano degli interventi (PI) il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
Si prescrive quindi di riformulare il comma 7) sopra richiamato come segue: "Il PI recepisce la ricognizione degli elementi di degrado individuate dal PAT, integrandola con una definizione ad una scala di maggior dettaglio o aggiornando l'informazione, qualora siano intervenute variazioni significative rispetto alla situazione illustrata dal PAT".

La Provincia di Rovigo ha consegnato il proprio parere prot. P/GE 2014 55280 del 23 dicembre 2014, nel quale essenzialmente esprime le seguenti osservazioni:

Art. 17 co. 6 del PTCP – Deflusso delle acque.
Art. 24 co.11 delle N.T., del PAT, Studio di compatibilità idraulica (pag. 31), Tavv. 3 e 4 del PAT

Il PAT non contiene un esplicito recepimento di un regolamento di polizia idraulica avente i contenuti previsti dal PTCP, qualche indicazione in merito è contenuta nelle norme tecniche.
Appare tuttavia opportuno adottare ovvero recepire all'interno del PAT uno specifico regolamento di polizia idraulica con i contenuti previsti dall'articolo 17 comma 6 del PTCP.

Art. 17 co. 7 del PTCP – Compatibilità idraulica
Art. 32 co. 5, Studio di compatibilità idraulica, Relazione tecnica (par. 6.2).

Lo Studio di Compatibilità idraulica ha considerato le aree classificate dal PTCP come esondabili o ristagno a ristagno idrico. Appare comunque opportuno evidenziare che prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica dovrebbero essere recepite in maniera esplicita dal PAT, (demanda infatti al PI il recepimento delle suddette indicazioni).
Inoltre lo studio di compatibilità idraulica fornisce qualche indicazione in merito alla *"manutenzione programmata dei dispositivi di laminazione"*, si tratta tuttavia di semplici indirizzi (*"Tali prescrizioni vanno considerate alla stregua di linee guida per le successive fasi di programmazione"*) per la formazione del PI non vincolanti, manca infatti un esplicito recepimento delle prescrizioni contenute nello Studio di compatibilità idraulica a livello di PAT.

Art. 18 – Riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica
Il PAT non ha recepito la prescrizione contenuta nell'art. 18 delle N.T. del PTCP.
Appare opportuno un puntuale recepimento della prescrizione.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 26/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

LITOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Art. 17 co. 9 – Geositi e ambiti di pregio geomorfologico
Art. 27, Art. 28, Art. 29 delle N.T., Tavv. 2 e 3 del PAT

Il PTCP individua un geosito all'interno del territorio comunale di Giacciano con Baruchella denominato "Gorghetto"; tale ambito è considerato dal PAT una invariante di natura geologica, paesaggistica e ambientale.
La norma di tutela di cui all'art. 27 comma 6 del PAT, che vieta la realizzazione di interventi che possano portare all'alterazione negativa delle invarianti di natura geologica, nello specifico il "Gorghetto" è applicabile solo fino all'approvazione del PI.
In merito si ritiene che, quanto meno relativamente al "Gorghetto", la norma di cui sopra dovrebbe comunque essere sempre applicabile (anche dopo l'approvazione del PI); ovvero il PAT dovrebbe prevedere una specifica esplicita direttiva finalizzata alla tutela e fruibilità dell'ambito in questione.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

Si evidenzia che la cava denominata "Mingon", indica nella Tavola 1 del PAT (art. 15 delle NT) con provvedimento del Dirigente Regionale n. 123 del 29.07.2011 è stata estinta, e i relativi lavori di coltivazione non sono mai stati avviati.

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE
Art. 27 del PTCP – Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate.
Tav 4 – Art. 49 NTA
Il PAT individua solo parzialmente gli elementi della rete ecologica, come definita all'art. 22 del PTCP, elencati all'art. 23 dello strumento provinciale. Si ritiene necessaria l'integrazione.

Si ritiene altresì necessario venga completata la ricognizione delle aree boscate, ed elaborata specifica normativa ai sensi dell'art. 27 dello strumento di pianificazione provinciale.

Art. 28 del PTCP – Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati.
Tav 2 e 4 – Art. 49 NTA
L'art. 49 del PAT demanda al PI l'individuazione e la definizione di specifica disciplina delle componenti della rete ecologica.
Si è del parere che già il PAT effettui tale individuazione, assumendo almeno le componenti della rete ecologica del PTCP.

Art. 30 – Preservazione e valorizzazione delle aree umide.
Tav 4 – Art. 49 NTA
Il PAT individua nella tavola della Trasformabilità, come *'isole ad elevata naturalità (stepping stones)'* le ex cave di argilla della Fornace di Zelo poi normate dall'art. 49 delle NTA. Si suggerisce di verificare la parte centrale di tale unica area che si sovrappone a un'area di urbanizzazione consolidata e non corrisponde all'individuazione, due aree distinte che *'si trovano una ad ovest ed ad est della Fornace di Zelo'*, effettuata dal testo normativo.

Art. 31 del PTCP - Prescrizioni per la compensazione ambientale.
Art. 32 del PTCP - Prescrizioni per la mitigazione ambientale.
Il PAT, pur trattando nel Rapporto Ambientale, Capitolo 7 *Mitigazioni e compensazioni,* questioni inerenti la compensazione e la mitigazione ambientale, non recepisce nelle NTA le prescrizioni del PTCP. Occorre pertanto

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 27/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

integrare le norme con le prescrizioni di cui agli artt. 31 e 32 del PTCP con specifico riferimento all'individuazione delle aree per interventi di compensazione (art. 31 co. 4), alle dimensioni degli interventi di compensazione (art. 31 co. 5) e all'individuazione delle misure di mitigazione di competenza (Art. 32 co. 2), relative caratteristiche (art. 32 co. 3), afferenti le infrastrutture a rete appartenenti alle diverse categorie, agli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi o di qualsiasi altra natura interferenti anche indirettamente con la rete ecologica.

Art. 34 – Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica.
Tav 4 – Art. 49 NTA
Al fine di garantire la coerenza tra PTCP e PAT si è del parere che i criteri e le modalità di gestione degli elementi componenti la rete ecologica debbano comprendere le *'raccomandazioni'* di cui all'art. 34 del PTCP.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

INFRASTRUTTURE

Art. 40 del PTCP – Individuazione, integrazione e sviluppo della rete secondo principi di sicurezza, risparmio e miglior uso del territorio, riduzione dei carichi inquinanti e rispetto dell'ambiente
Art. 41 delle Norme tecniche, Tav. 4 del PAT
Il PAT appare coerente con gli obiettivi del PTCP. Dalla cartografia si desume che tutta la viabilità di progetto viene recepita dallo strumento comunale. Il PAT demanda al PI la previsione di dettaglio dei tracciati di progetto e gli interventi di compensazione ambientale per il mantenimento dei corridoi ecologici.

Art. 41 co. 1 del PTCP – Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta
Tav. 4 del PAT
Non sono previsti nuovi tracciati viabilistici; il PAT si può definire coerente.

Art. 42 co. 1 del PTCP – Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento.
Relazione Generale, Tav. 4 del PAT
Il PAT non sembra individuare opportune misure per inibire i centri abitati al traffico pesante e per disincentivare il traffico di attraversamento, benché sottolinei in più parti che la SR 482 costituisca causa di congestione del centro urbano. Tuttavia il PAT sottolinea come la futura realizzazione della bretella stradale della Superstrada alla Strada Eridania, prevista dal PTCP, potrà ridurre significativamente il traffico pesante che ora insiste sul centro urbano di Baruchella, migliorandone le condizioni di vivibilità e sicurezza.

Art. 42 co.2 e 3 – Contrasto all'inurbamento delle infrastrutture viarie delle reti principale e secondaria. Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi; inibizione di accessi diretti
Il PAT non presenta specifiche norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, purtuttavia la cartografia del PAT appare confermare ugualmente le indicazioni del PTCP.

Art. 42 co. 4 PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi
Il PAT non sembra preoccuparsi di individuare le soglie di significatività dei carichi indotti sul sistema della mobilità. E' opportuno che tale verifica, ancorché non significativa nel PAT sia comunque demandata alla fase del PI.

Art.43 del PTCP – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria non utilizzabile a verde pubblico
Art.22 del PAT

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 28/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Le NT del PAT devono recepire l'Art. 43 co.2 del PTCP per quanto riguarda il divieto di utilizzo a verde pubblico delle aree adiacenti la rete viaria principale.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

MOBILITA' LENTA

Art. 47 co. 1, 2 del PTCP – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità
Art.22 pg.21: punto e); pag.22, Direttive- punto 6; Art.36: pag.43 Direttive punto b);Art. 43 pag.50 delle Norme Tecniche ;TAV. 04.3: Relazione di progetto pag.23, Azioni strategiche, lettera g); Relazione generale pag.37, 12.3 punto c), pag.49:Carta delle invarianti - Tema b0203 Invarianti di natura ambientale; pag.67: Coerenza del PAT : Sistema ambientale , Scelte di Piano; TAV. 4.3: "Carta della mobilità Lenta" (percorso ciclo-turistico); Relazione di sintesi pag.24 del PAT.

Il PAT prevede fra le azioni strategiche un sistema di percorsi ciclabili di tipo funzionale e di visitazione turistica. Individua quali percorsi esistenti gli argini della Fossa Maestra e l'argine destro del Canalbianco, classificato invariante anche dal PTCP.

Art. 48 co. 2 del PTCP – Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Art. 48 co. 3 – Separazione fisica dei percorsi ciclabili
Art.22 pg.21: punto e); pag.22, Direttive- punto 6; Art.36: pag.43 Direttive punto b); Art. 43 pag.50 delle Norme Tecniche; TAV. 04.3: Relazione di progetto pag.23, Azioni strategiche, lettera g); Relazione generale pag.37, 12.3 punto c), pag.49:Carta delle invarianti - Tema b0203 Invarianti di natura ambientale; pag.67: Coerenza del PAT : Sistema ambientale , Scelte di Piano; TAV. 4.3: "Carta della mobilità Lenta" (percorso ciclo-turistico); Relazione di sintesi pag.24 del PAT.

Il PAT prevede fra le azioni strategiche un sistema di percorsi ciclabili di tipo funzionale e di visitazione turistica. Individua quali percorsi esistenti gli argini della Fossa Maestra e l'argine destro del Canalbianco, classificato invariante anche dal PTCP.

Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ippostrade

Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ippostrade

Art. 51 co 3, 4 del PTCP – Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione
Il PAT non presenta riferimenti specifici rispetto a quanto segnalato.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 56 co. 1 del PTCP – Disincentivazione, per i Comuni in cui esiste il t.p.l. Urbano, del traffico privato nei centri storici e definizione, allo scopo, di un sistema di parcheggi
Nel comune in questione non esiste il t.p.l. urbano.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 29/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 56 co. 2, 3 del PTCP – Previsione di aree attigue alle stazione ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato
Nel Comune in questione non esiste stazione ferroviaria.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 60 co. 1 del PTCP – Individuazione delle zone preferenziali o di quelle compatibili per la realizzazione di tralicci
Tav. 4; Art.21 co 7,8 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT demanda al PI il compito di fissare i criteri per l'individuazione nel territorio comunale delle zone preferenziali per la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica. Precisa inoltre gli ambiti in cui la localizzazione risulterebbe incompatibile (aree e siti sensibili, aree di rilevante interesse ambientale, complessi edilizi tutelati ex DGLS 42/2004

Art. 60 co. 2,3 del PTCP – Disciplina della ralizzazione dei tralicci

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive del PTCP.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 87 co. 2 – Riclassificazione ad usi diversi delle Aree a Incremento Controllato
Tav.4 , Artt 35-37-39- e Allegato A alle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non riclassifica ad un uso diverso le aree che il PTCP definisce ad Incremento Controllato.
Il PAT individua una ulteriore area, situata lungo via Madonnina, da inserire nelle Aree a Incremento Controllato, su cui è insediata da tempo un'attività produttiva di conferimento prodotti agricoli. Anche per quest'ultima, quindi, devono prevalere le direttive delle aree ad Incremento Controllato del PTCP.

Art. 88 co. 1 – Insediabilità nelle Aree a Incremento Controllato
Tav. 4 , Artt. 35-37-39-Allegato A alle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non traduce la norma del PTCP con una norma equivalente. Occorre che nelle Norme Tecniche del PAT siano inserite le seguenti prescrizioni:
1) che all'interno delle aree ad incremento controllato del PTCP possono essere ammessi insediamenti artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale;
2) che gli ampliamenti delle aree potranno essere ammessi solo in quantità modesta, in area contigua a quella già occupata dall'impresa interessata, e comunque debitamente giustificati.

Art. 88 co. 2 – Conferma motivata di ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate
Tav. 4 , Artt. 35-37-39-Allegato A alle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non adduce motivazioni, come invece dovrebbe, alla conferma della ubicazione e dimensione delle Aree a Incremento Controllato non urbanizzate, qualora presenti.
Occorre che il Comune dichiari che nel territorio comunale non esistono Aree ad incremento controllato non urbanizzato.

Art. 88 co. 3 - Trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate.
Tav. 4 , Artt. 35-37-39-Allegato A alle Norme Tecniche del PAT

661f7448

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il PAT non prevede alcuna trasposizione di Aree a Incremento Controllato non urbanizzate.

Art. 97 co. 2,3 – Ampliabilità e insediabilità delle Aree per Centri Commerciali
Tav. 4 , Artt. 35-37-39-Allegato A alle Norme Tecniche del PAT

Il territorio comunale è interessato dall'Area del Centro Commerciale denominato: il Faro.
Il comma 6, Art. 35, precisa che, per tutte le aree di urbanizzazione consolidata, il P.I. avrà il compito di definire le aree in cui saranno possibili interventi diretti di nuova costruzione, prevedendo, altresì, la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti. Non è fatto accenno, come invece dovrebbe, al fatto che gli ampliamenti non devono comprendere quelle attività che, per dimensione o per settore merceologico, non possono trovare collocazione nel centro storico/abitato.
Inoltre non è esplicitato che gli ampliamenti devono comportare la verifica della capacità delle infrastrutture esistenti ad assorbire eventuali maggiori carichi di traffico, ovvero subordinare la realizzazione degli ampliamenti all'adeguamento delle opere viarie.

Art. 104 co. 4 -Individuazione di superfici atte ad ospitare installazioni fotovoltaiche collettive
Tav. 4, del PAT

Il PAT, non prevedendo il Piano Unitario di Coordinamento, non contempla la possibilità di derogare dallo stesso consentendo gli ampliamenti funzionali alle attività esistenti

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dell'urbanizzazione consolidata si conviene con quanto letteralmente riportato all'art. 35 c.3 delle N.T. del PAT e cioè che gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati. Per gli effetti di suddetta affermazione ne discende che il "Consolidato" possa essere ricondotto, per analogica semplificazione, alle ZTO di tipo A, B, C, D, ed F del PRG vigente, limitatamente però all'insieme di aree in cui realmente ci sono gli insediamenti, riconoscibili in quanto costitutivi di un tessuto urbanistico organico e compatto. Analizzando la tavola 4 -Trasformabilità del PAT, si osserva che all'interno dell'ambito di urbanizzazione consolidata, sono comprese ampie aree, in alcuni casi coincidenti con la S.A.U., nelle quali non risulta essere presente nessun segno di edificazione tanto che il limite del "Consolidato" si estende oltre l'effettivo ambito del "Costruito". E' opportuno verificare, pertanto, se per queste aree siano stati avviati concreti processi di urbanizzazione

- ovvero se sono state erroneamente inserite nel "Consolidato" in quanto facenti riferimento alla programmazione urbanistica (seppur non ancora attuata) del vigente Piano Regolatore Generale. Se così fosse sarebbe opportuno che le aree in argomento fossero ricomprese nella Tav. 4.02 - Carta del raffronto tra P.A.T. e P.R.G. vigente tra le "A*ree di trasformazione programmata del PRG vigente"*. A tal proposito si sottolinea che, nella Tav. 4.02 testè citata, la definizione usata in legenda: *"Aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PRG vigente"* possa essere scorrettamente interpretata e pertanto sia più conveniente sostituirla con la seguente: *"Aree di trasformazione programmata del PRG vigente"*. Si sottolinea che le aree di cui al punto precedente, in quanto non ancora attuate, sono da intendersi come aree del PRG non conformi con il PAT e come tali non possono trovare immediata attuazione.
- L'art. 35 c. 8, stante la limitata portata temporale (*"i parametri edilizi e le modalità d'intervento previste dal previgente PRG"*), appare assumere più natura di norma transitoria che di prescrizione.
- All'art. 36 delle N.T. del PAT, in particolare ai commi 9 e 10, è trattato il tema delle attività economiche presenti all'interno degli Ambiti ad edificazione diffusa e, nell'art. 37, è trattato il tema delle Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione, riconversione ed al

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

riordino in zona agricola. In generale si ritiene che il problema delle aree produttive in zona impropria, e/o degli elementi funzionalmente disorganici rispetto al contesto insediativo e ambientale circostante, presenti generalmente in tutto il territorio comunale, e in alcuni casi di significativa importanza, potrebbe essere valutato e conosciuto nella sua portata complessiva fin dalla prima stesura del PAT in modo da poter elaborare delle direttive al P.I. adeguate e coerenti con la rilevanza del tema. La polverizzazione puntuale delle attività e degli elementi sopracitati, ha una stratificazione non recente che meriterebbe uno spazio specificatamente dedicato per fare in modo di introdurre già nel PAT elementi di controllo del fenomeno, perseguendo l'obiettivo di razionalizzare al meglio il consumo di suolo che è uno dei punti cardine del PTCP senza demandare l'operazione di ricognizione degli elementi di contrasto di che trattasi al P.I. L'art. 36 e 37 del PAT, circoscrivono la casistica in argomento all'interno degli Ambiti ad edificazione diffusa o alla zona agricola mentre forse sarebbe opportuno che, essendo il problema esteso forse anche al territorio di urbanizzazione consolidata, avesse una propria autonoma e specifica trattazione. In quest'ottica si ritiene inoltre che i criteri per la conferma e/o i possibili cambiamenti di destinazione d'uso e/o eventuali ricomposizioni volumetriche, individuati al citato art. 36 possano essere implementati introducendo ulteriori condizioni e cioè: che l'attività risulti compatibile con i piani paesistici e territoriali, con i vincoli sismici, idrogeologici, forestali e ambientali, con la tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, che non sia compresa tra le industrie insalubri di prima e seconda classe, che la sua collocazione risulti compatibile con le zone a servizi, le zone a parco, e con la residenza, e che non produca movimenti di mezzi non compatibili la struttura viaria.

- All'art. 37 c.8 è previsto che *"gli interventi nelle aree di riqualificazione e riconversione, nonchè quelli diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale, vanno attuati preferenzialmente facendo ricorso ad accordi di programma di cui all'art.9 delle presenti N.T."*. Si ritiene che l'avverbio *"preferenzialmente"* , consentendo spazi di discrezionalità, non sia coerente con il grado di cogenza attribuito alla norma in quanto inserita fra le: "PRESCRIZIONI E VINCOLI". Risulta pertanto opportuno che la disposizione in oggetto appartenga più propriamente alla categoria delle Direttive.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici
Relazione di progetto Elab. 01.2; Artt. 37 e 39 delle Norme tecniche del PAT

Il PAT non presenta specifiche norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP, purtuttavia la cartografia del PAT appare confermare ugualmente le indicazioni del PTCP.

Art. 111 co. 1 del PTCP – Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia
Relazione Generale Elab. 01.1; Relazione di progetto Elab. 01.2; TAV. 04 del PAT

Le considerazioni fatte in più parti del PAT valgono come prospettiva valida al fine della riduzione dei flussi veicolari all'interno del centro di Baruchella.
Non si rilevano norme nel PAT che possano essere ricondotte all'accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi e all'impiego di tecniche di bioedilizia.

Art. 111 co. 2 del PTCP – Garanzie di efficienza energetica, risparmio idrico, reimpiego delle acque meteoriche, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 24 delle Norme Tecniche del PAT

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 32/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP per quanto riguarda l'efficienza energetica, il risparmio idrico e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Art. 111 co. 3 del PTCP – Promozione della più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico, perseguendo gli obiettivi e i criteri indicati nel Programma Energetico Provinciale
Art. 25 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive del PTCP.

Art. 112 c. 1 del PTCP– Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane
Art. 37 delle Norme Tecniche del PAT

Vengono demandati al PI gli approfondimenti necessari in tema di arredo urbano.

Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici
Relazione Generale, Artt. 36, 39, 40 e 43 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT denota una sensibilità verso il tema demandando al PI l'attuazione e la definizione di ulteriori percorsi. In particolare il PAT dovrà verificare l'accessibilità pedonale per l'area polifunzionale scolastica a nord-ovest dell'abitato al fine di una "completa funzionalità"

Art. 113 co. 1 – Salvaguardia del patrimonio storico e del suo contesto
Tav. 04; Artt.14, 30, 33 44 e 46 delle Norme Tecniche del PAT

Viene demandata al P.I. la precisazione della specifica disciplina di ciascun centro storico, e la verifica, sulla base delle categorie d'intervento edilizio già precisate nel P.P. del Centro Storico delle corrispondenti modalità di intervento per ciascun immobile.

Art. 113 co. 4 del PTCP - Dettaglio del perimetro del centro storico
Art. 14 e 44 delle Norme Tecniche e Tav. 01 del PAT

L'art. 22, comma 1, lett. *j)* della LR 11/2004, attribuisce al PTCP la competenza a perimetrare i centri storici; in attuazione della suddetta competenza, il PTCP, all'Art. 107, individua i centri storici (peraltro corrispondenti a quelli indicati dall'Atlante dei centri storici del Veneto), conferendo ai Comuni il potere di dettagliarne il perimetro. Per il Comune di Giacciano con Baruchella il PTCP individua i seguenti centri storici: Baruchella, Giacciano, Zelo e Madonna del Panetto, mentre, in merito, il PAT riporta unicamente i primi tre (Art. 46 delle Norme Tecniche del PAT). Si presenta di conseguenza la necessità di stralciare il comma 4 dell'Art. 44 delle Norme Tecniche del PAT, riconducendo la Madonna del Panetto alla disciplina di cui all'Art. 46 delle stesse norme, mancando comunque la dimostrazione che il "nucleo" in discorso non possegga le caratteristiche intrinseche di centro storico (fatto che, in ogni caso, non darebbe luogo alla diretta approvazione della norma del PAT, ma costituirebbe una mera proposta di variante del PTCP con modalità semplificata *ex* art. 9, comma 2).
Inoltre, fra le fonti indicate dall'Art.14 è inoltre opportuno indicare il PTCP.

Art. 113 co.5 del PTCP – Verifica delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico
TAV. 04, Art. 44 e 47delle Norme Tecniche del PAT

La competenza a individuare le Ville venete è stata attribuita al PTCP dall'art. 22 lett. *j)* L.R. 11/2004, nonostante l'art. 44 citi anche il Catalogo di cui alla rubrica della norma in oggetto. Ancorché concretamente i beni individuati

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 33/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

dal PTCP coincidano con quelli della pubblicazione dell'Istituto regionale citato, sarebbe opportuno inserire (anche) il richiamo alla fonte istituzionalmente corretta.
Occorre, inoltre, fare una verifica rispetto all'individuazione delle corti rurali operata nel PTCP, inserendo nella relativa tavola del PAT le tre corti rurali mancanti come: corte Segantini via Argine Olmi 25, Via Roma 262 e via Borgonuovo n. 1.

Art. 113 co. 6 del PTCP – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei coni visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela
Tav. 4 e Artt. 44. co. 7, 10 e 12, 45 e 47 delle Norme tecniche del PAT

L'individuazione degli ambiti di tutela delle ville venete viene demandata al Piano degli interventi. Inoltre, i coni visuali sono individuati in carta solo per quanto riguarda le vedute di elevato valore ambientale, intese in senso panoramico, e non per i beni architettonici per i quali il PAT ne demanda al PI l'individuazione.

Art. 113 c. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico
Viene demandato al P.I. la tutela del contesto ambientale delle Ville Venete, prefissandone l'area di pertinenza salvaguardandone le vedute i coni visuali e i contesti figurativi. Il Pat individua in norma e in cartografia il contesto figurativo di Corte Fiocco
Non c'è nessun riferimento alle azioni per contrastare i "paesaggi d'auto".

Art. 113 co. 9 – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme
Il PAT non presenta norme che facciano specifico riferimento agli edifici del XX secolo.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE

In relazione all'Art. 111 co. 3 del PTCP, si prescrive che le Norme tecniche del PAT prevedano di promuovere la più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico in sintonia con gli obiettivi e criteri del programma energetico provinciale.

SISTEMA DEL PRIMARIO

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui agli all'*art. 125 Direttiva per la produzione specializzata d'eccellenza;* all'*art. 126 Direttive per gli ambiti di tutela agronomica e ambientale;* all'*art. 127 Direttive per la tutela delle colture prevalenti* del PTCP in tema di tutela agronomica e ambientale.

Art. 128 co. 2 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli.
Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui all'*art. 130 del PTCP Direttive per le aree di agricoltura periurbana.*

ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI
Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 34/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Art. 134 – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

- Emissioni in atmosfera:
Rapporto Ambientale: pagg. 29, 97, 107, 236, 240 e 243 del PAT

Dal quadro ambientale si evidenzia che le problematiche relative alle emissioni in atmosfera sono prevalentemente collegate al traffico stradale nel centro urbano (S.R. 482), anche se non sono disponibili dati territoriali specifici. Bene l'intenzione di: implementare il trasporto pubblico, normare con opere di mitigazione le nuove opere viarie, incentivare gli interventi edilizi basati sulla sostenibilità e prevedere un Piano di tutela dell'aria coordinato con gli Enti. Tali azioni menzionate richiederebbero comunque un approfondimento dei contenuti. L'ipotesi a carattere sovracomunale, di collegare l'Autostrada (attuale Transpolesana) con l'Eridania, comporterebbe una efficace alternativa all'attuale traffico urbano.

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

– Emissioni elettromagnetiche:
Rapporto Ambientale: pagg. 65, 106 e 236; Norme Tecniche Artt. 20 e 21; TAV. 01 del PAT.

Nel Rapporto Ambientale viene specificata l'attuale presenza di elettrodotti ed impianti SRB, con il controllo dell'edificazione nei pressi dei campi elettromagnetici. Inoltre è indicata una generica applicazione di interventi per le residenze prossime alle linee ed agli impianti in argomento. Nelle Norme Tecniche, oltre a rimandare al P.I., sono indicate prescrizioni, vincoli e direttive limitatamente a quanto previsto dalla normativa.

Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.

– Mobilità sostenibile.
Rapporto Ambientale: pagg. 28, 74,87, 107, 118, 228 e 243; Art. 43 e rif. All'Art. 22 delle Norme Tecniche; TAV. 04 del PAT.

E' un argomento ampiamente trattato e riportato in varie parti dei documenti anche se la trattazione non ne evidenzia i benefici per l'atmosfera (viene solo indicata la diminuzione dell'uso dell'automobile). Attualmente è rilevata una situazione di sviluppo molto ridotto (considerata tra le criticità), però è evidente la volontà di intraprendere un percorso di potenziamento della rete con uno sviluppo urbano, coinvolgendo i quattro ATO, e sovracomunale. Nelle N.T. si rimanda al P.I.

Art. 135 – Limitazioni in materia di inquinamento luminoso
Rapporto Ambientale pag. 65, 106 e 236; Art. 25 delle Norme Tecniche del PAT.

Nel Rapporto Ambientale si evidenzia semplicemente che il Comune non è inserito nelle fasce di rispetto, ma è considerata la riduzione dell'inquinamento luminoso e la volontà di redazione del PICIL. Nelle N.T. sono meglio riportate le precauzioni nella progettazione, le prescrizioni ed i vincoli da adottare.

Art. 136 del PTCP – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti.
Rapporto Ambientale pagg. 53, 85, 87, 107 e 225

Tenuto conto che non sono presenti discariche, impianti per i rifiuti ed ecocentri, la raccolta differenziata risulta una criticità rilevata visto che la sua percentuale è al di sotto della media provinciale. Si ritiene troppo limitativo porre un obiettivo di miglioramento a valori provinciali senza fornire indicazioni strategiche concrete. Nel Rapporto Ambientale ci si limita a menzionare: il riciclo e recupero energetico dai rifiuti, la riduzione di

661f7448

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

produzione di rifiuti, l'incentivo alla raccolta differenziata, ma non è fornita alcuna concreta azione da mettere in atto.

Art. 137 del PTCP – risparmio energetico e nuovi impianti per la produzione energetica
Rapporto Ambientale pagg. 97, 107 e 241

Tale argomento risulta molto poco considerato o richiamato troppo marginalmente per il suo valore ambientale. Nel Rapporto Ambientale viene indicata la necessità di ridurre i consumi energetici e di incrementare la produzione di energie da fonti rinnovabili; inoltre viene anche indicato un regolamento insediativo di attività che possono produrre energia da fonti rinnovabili, ma non si rilevano azioni concretamente applicate per la realizzazione di tali obiettivi, tanto che non si trova alcun riferimento nelle N.T.

Art. 138 – Indicazioni in materia di acquedotti e fognature
Rapporto Ambientale pag. 47, 98 e 220; Art. 16, 24 delle Norme Tecniche TAV. 01

Dal Rapporto Ambientale si rileva un significativo numero di popolazione non allacciata alla rete fognaria (59,28 %). Vari gli obiettivi di migliorare la gestione delle reti fognarie e dei depuratori (aumento della capacità di depurazione, miglioramenti dei sistemi di distribuzione, riduzione dei consumi, riduzione delle perdite, aumento nuove utenze).
Bene le indicazioni nelle N.T. per la gestione delle acque piovane (raccolta separata) e acque nere (smaltimento nella rete fognaria e preventivo trattamento degli scarichi industriali). Per i depuratori e le fasce di rispetto si rimanda al P.I.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI

L'aspetto ambientale è molto succinto, però è possibile intuirne le principali problematiche. Trovano poca esplicazione le azioni strategiche che si intendono adottare, spesso solo menzionate nel Rapporto Ambientale e non richiamate o trattate in altri documenti (es. nelle Norme Tecniche o nella Relazione di progetto).

CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT
La normativa del cd. "Piano Casa" - L.R. 8.7.2009, n. 14 -, consente di effettuare gli interventi indipendentemente dal suo richiamo nel PAT.
Le norme del "Piano Casa" possono essere invocate non solo nel periodo transitorio fino all'appovazione del PI, ma in tutto il periodo di vigenza della Legge; inoltre, laddove la stessa è menzionata con valore derogatorio dello stesso PAT e del PI, il richiamo nel PAT appare poco coerente.
Si suggerisce, pertanto, lo stralcio del rinvio alla L.R. 8.7.2009, n. 14.

Art. 1 Ambito territoriale di applicazione
comma 2: aggiungere il rinvio anche al comma 5 *quater* del già citato art. 48 L.R. 11/2004.

Art. 53 – Direttive e prescrizioni per il PI
Comma 2, lett. *f)*
Le "condizioni" indicate dalla norma contrastano di per se stesse con il carattere "meramente operativo" delle modifiche che permette di riverberarsi automaticamente sul PAT.
Dette condizioni potrebbero ingenerare l'equivoco di essere esaustive rispetto alla casistica che esclude la "mera operatività" delle modifiche, consentendo così, ad esempio, variazioni del PAT da parte del PI su aspetti essenziali del primo, o in contrasto con la Legge ovvero con la pianificazione di livello superiore; e ciò è tanto più da scongiurarsi in considerazione del fatto che la norma prevede una modifica automatica (quindi senza verifica da parte di alcun soggetto diverso dal Comune stesso) e non solamente con procedura semplificata (diversamente da quanto avviene nell'art. 22, comma 11, L.R. 11/2004 da cui probabilmente essa trae ispirazione).

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 36/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

*Comitato per la **V**alutazione **T**ecnica **R**egionale*
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

A meno di optare per lo stralcio delle condizioni indicate, si ritiene necessario almeno inserire, prima di "a condizione che" la locuzione "in particolare".

Art. 54 – Norme transitorie. Compatibilità tra P.R.G. vigente e previsioni di Piano.

Comma 5. L'approvazione del PAT comporta, *ex* art. 14, comma 11, L.R. 11/2004, la decadenza dei PUA *vigenti* per le parti con esso incompatibili. La *vigenza* del PUA deriva dalla sua efficacia che, necessiariamente ai sensi della L.R. 61/1985, non potendosi procedere *ex* art. 20 L.R.11/2004 in assenza di PAT, consegue alla sua approvazione. Da quanto detto sopra deriva che un piano meramente adottato non è in grado di produrre effetti (eccezion fatta per le misure di salvaguardia), nè, a maggior ragione, di resistere alla forza novativa dello strumento urbanistico generale.
Si propone, pertanto, lo stralcio del comma 5, in quanto assorbito dalla previsione generale di Legge (art. 14, comma 11, L.R. 11/2004).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del PAT di Giacciano con Baruchella (RO), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15, L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni, e come composto da:

TAV. b01: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
TAV. b02: Carta delle invarianti
TAV. b03: Carta delle fragilità
TAV. b04: Carta della trasformabilità
TAV. b04.1: Carta degli ATO
TAV. b04.2: Carta di raffronto tra il P.R.G. vigente e il PAT
TAV. b04.3 – Carta della mobilità lenta
TAV. d01.1 - Relazione generale
TAV. d01.2 - Relazione di progetto
TAV. d01.3 - Relazione di sintesi
TAV. d02 - Norme Tecniche
TAV. d06.1 – Rapporto Ambientale
TAV. d06.1.1 – Rapporto Ambientale – Tavola Idoneità ambientale
TAV. d06.1.2 – Screening di Incidenza Ambientale
TAV. d06.2 – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MANOLI — VINCENZO FABRIS

Il presente parere si compone di 31 pagine

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 37/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE
n. 51 del 14 Giugno 2012
(o.d.g. 2 del 14 giugno 2012)

OGGETTO: Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/42/CE, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei loro effetti sull'ambiente al fine di "promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente";
- La Commissione Regionale VAS, individuata ex art.14 della LR n.4/2008, si è riunita in data 14 giugno 2012 come da nota n. 273260 del 12.06.2012 del Dirigente della Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV), segretario della commissione;
- Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) con note n. 6253 del 1.12.11, n. 2726 del 08.06.12, n. 2780 del 12.06.12 ha fatto pervenire la documentazione necessaria per ottenere il parere della Commissione VAS;

- ITER PROCEDURALE PER LA VAS DEL PAT
  Il Comune di Giacciano con Baruchella ha approvato con DGC n. 21 del 11.03.11 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale;
  L'accordo di copianificazione tra il Comune di Giacciano con Baruchella Regione Veneto per la redazione del P.A.T. in esame è stato sottoscritto in data 29.10.2010.
  In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.
  Il Comune di Giacciano con Baruchella con DGC n. 6 del 23.01.11 ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione;
  Il Comune di Giacciano con Baruchella con DCC n.15 del 21.06.11, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 15 della LR n. 11 del 23.04.04.
  Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Bur, n. 56 del 29.07.11, nel sito Web e nei quotidiani: "La Voce" ed "Il Gazzettino" del 14.07.11.
  Come emerge dalla dichiarazione del Segretario Comunale prot. n. 5843 del 11.11.11, si attesta che non sono pervenute osservazioni.

- PARERE DELLA COMMISSIONE V.A.S. SUL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
  La Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 74 del 23 Settembre 2010, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sulla relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Giacciano con Baruchella (RO).

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 38/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE FORNITE IN SEDE ISTRUTTORIA
  Il Rapporto Ambientale riporta la descrizione del quadro ambientale. Tuttavia, in sede istruttoria è emersa la necessità di acquisire alcune integrazioni/chiarimenti. Il Comune, pertanto ha integrato il Rapporto Ambientale con quanto richiesto relativamente al quadro conoscitivo ambientale e alla valutazione del Piano.

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE
  Il territorio del comune di Giacciano con Baruchella è situato all'estremo nord-ovest della provincia di Rovigo al confine con la provincia di Verona ad un'altitudine di 14 m s.l.m., si estende per una superficie di circa 18,36 km^2, e confina con Badia Polesine, Castagnaro (VR), Castelnovo Bariano, Ceneselli e Trecenta.
  Il territorio comunale è completamente pianeggiante e comprende i centri abitati di Baruchella, centro maggiore e sede comunale, Giacciano, Zelo e la località Madonna del Paneto. È bagnato dal fiume (canale) navigabile Tartaro-Canalbianco e dai canali Scolo Malopera e Fossa Maestra, che occupano in parte gli alvei di due storiche "rotte" dell'Adige, chiamate rotta della Malopera e rotta del Castagnaro.
  Il Comune di Giacciano con Baruchella è attraversato nella parte nord dalla S.S. 434 Superstrada Transpolesana, nella parte ovest da S.R. 482 che collega il territorio comunale con Badia a nord e con Ceneselli e Castelmassa a sud e dalla S.P. 24 BIS che collega il comune con Trecenta, mentre non è attraversato da nessuna infrastruttura di tipo ferroviario.

- INQUADRAMENTO SOCIO ECONOMICO
  La popolazione
  Al 31.12.2009 la popolazione residente di Giacciano con Baruchella contava 2.236 unità con una densità di 121,85 ab/km^2. Nel comune la massima entità di popolazione è stata raggiunta nel 1936 con 4.968 residenti, nei successivi decenni in concomitanza delle difficoltà, non solo economiche, derivanti dall'alluvione del Polesine del 1951 la popolazione è migrata spostandosi nella zona del cosiddetto triangolo industriale di Milano, Torino e Genova, fino a raggiungere le 2.247 unità del 2001.
  La popolazione straniera nel 2009 costituiva ben il 9,70% del totale, rispetto all'1,42% del 2000 e, dall'analisi dei dati demografici, risulta in progressivo aumento anno per anno; la sua consistenza ha contribuito a compensare il saldo naturale negativo ed ha consentito al Comune di Giacciano con Baruchella di conservarsi ad un livello stazionario, attorno a 2.250-2.300 unità nell'ultimo decennio.
  L'indice di vecchiaia, dato dalla popolazione in età da 65 anni in poi, rapportata alla popolazione da 0 a 14 anni, dal 2001 al 2009, è diminuito, passando da 2,57 del 2001 al 2,17 del 2009.
  Anche l'indice di dipendenza, dato dalla popolazione debole (da 0 a 14 anni, più popolazione da 65 anni in poi), rapportata alla popolazione giovane ed adulta (da 15 a 65 anni), è leggermente diminuito passando dallo 0,56 del 2001 allo 0,54 del 2009, variando la sua composizione interna, con più bambini e più adulti.
  L'indice di dipendenza giovanile, dato dalla popolazione in età da 0 a 14 anni, rapportata a quella giovane e adulta, da 14 a 65 anni, è invece aumentato, variando dal 15,82% del 2001 al 17,11% del 2009. La valutazione dei vari parametri sopra riportati porta inevitabilmente a considerare che non ci potrà essere un ricambio generazionale lineare; probabilmente ci sarà una carenza di forza lavoro locale, che non sarà in grado di far fronte ai pensionamenti degli attuali adulti e da cui nasce il fabbisogno di lavoratori provenienti dall'estero.
  Sul fronte dell'occupazione si denota, dal confronto dei dati dei censimenti ISTAT 2001 e 1991, una forte contrazione nel settore primario al 16,95%, un leggero aumento dell'industria 46,52% e dei trasporti 2,50%, un aumento degli addetti del settore terziario commerciale 14,35%, del credito 3,48% e della pubblica istruzione con il 16,20%.

- SALUTE UMANA
  Radiazioni ionizzanti

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 39/66	

Il Radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento dell'uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell'ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all'acqua. Il Comune di Giacciano con Baruchella non rientra nell'elenco dei Comuni, individuati dalla Regione Veneto, caratterizzati da un livello di riferimento di radon significativo.

Radiazioni non ionizzanti

Le radiazioni non ionizzanti sono forme di radiazioni elettromagnetiche (campi elettromagnetici) che, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole). Le radiazioni non ionizzanti si dividono in radiazioni a bassa e alta frequenza.
Le sorgenti che producono radiazioni a bassa frequenza, sono gli elettrodotti, le sottostazioni elettriche e le cabine di trasformazione. Gli elettrodotti producono campi elettrici che dipendono dalla tensione di esercizio e campi magnetici variabili nel tempo e proporzionali all'intensità di corrente che scorre lungo i fili. Il territorio comunale è interessato da un elettrodotto da 220 kV denominato COLA' – FERRARA che attraversa il territorio comunale per 2,79 Km. Le sorgenti che producono radiazioni ad alta frequenza, sono gli impianti radiotelevisivi, le Stazioni Radio Base ed i telefoni cellulari. A Giacciano con Baruchella sono attualmente installate tre antenne per telefonia cellulare:

Codice sito	Gestore	Indirizzo	Postazione
RO – 5855 B	OMNITEL	Via del Cimitero	su palo
RO 69	TELECOM	Via del Cimitero	su palo
RO – 4104 B	H3G	Nuova lottizzazione in SP n. 482	su palo

Rumore

Il Comune di Giacciano con Baruchella è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica, ex L.R. 121 del 10/05/1999, che si basa sui principi di Legge Quadro 447 del 26/10/1995, approvato con Del. C.C. n. 18 in data 9 aprile 2001.
Tale Piano individua 5 classi distinte in base ai limiti di emissione acustica, esse sono:

- classe I - aree particolarmente protette
- classe II - aree ad uso prevalente residenziale
- classe III - aree di tipo misto – aree rurali
- classe IV - aree di intensa attività umana e fasce di rispetto delle strade
- classe V - aree produttive commerciali ed industriali

Sono state inoltre individuate delle fasce di transizione da classe a classe, che sono di ml. 50 tra classe V e III e di ml. 100 da classe V e II. Per ogni classe il Piano definisce il livello massimo di emissione acustica, i valori limite di emissione, misurati in prossimità dei ricettori, i valori limiti di qualità ed i limiti di attenzione, distinti tra orario diurno e notturno. Il Piano rinvia ad un futuro regolamento tecnico le modalità per le misurazioni, i controlli e le bonifiche acustiche. In merito ai fattori critici legati all'attività umana, è da considerare l'intenso traffico veicolare di attraversamento lungo la S.R. 482 che, proprio in corrispondenza di Baruchella, attraversa la Fossa Maestra, mettendo in comunicazione la dx Adige con la sx Po, la S.P. Eridania a sud con la Superstrada Transpolesana a nord.

Inquinamento luminoso

La Regione Veneto è stata la prima in Italia ad emanare una legge specifica sull'inquinamento luminoso: la Legge Regionale 27 giugno 1997, n. 22 recentemente abrogata dalla L.R. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", che si prefigge la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti, riconoscendo al cielo stellato lo status di patrimonio naturale da conservare e valorizzare. I Comuni dovranno dotarsi, entro tre anni, di un Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che sarà l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 40/66	

ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAV. Il Comune di Giacciano con Baruchella non rientra nell'elenco dei Comuni con territorio inserito nelle fasce di rispetto ai sensi della LR 22/1997.

Aziende a rischio rilevante
Sul territorio comunale non sono presenti attività a rischio incidente rilevante (D.Lgs. 334/99) – Fonte Ministero dell'Ambiente.

Il sistema insediativo
Il valutatore afferma che i tre nuclei originari dei centri abitati di Baruchella, Giacciano e Zelo sono sorti in corrispondenza di corsi d'acqua. A Baruchella, dove è stata realizzata la diversificazione del Castagnaro, con lo scavo della Fossa Maestra o Emissario, la configurazione dell'abitato risulta variamente articolata e vagamente a forma di stella, essendosi nel tempo consolidato il tessuto edificato sempre lungo i corsi d'acqua vecchi e nuovi ed ovviamente lungo le strade. Dal raffronto tra le mappe napoleoniche (~ 1813) e quelle austriache aggiornate alla fine dell'Ottocento, si possono trarre alcune considerazioni di base per comprendere l'evoluzione della struttura urbana. Innanzitutto, Baruchella sorgeva sulle due sponde del Castagnaro ed i collegamenti avvenivano esclusivamente attraversando il corso d'acqua in barca; infatti, fino a metà dell'ottocento, si trova sulle mappe la denominazione Baruchella a destra e Baruchella a sinistra e l'unificazione nel Comune denominato "Giacciano con Baruchella" è avvenuta con Decreto del 1858. I lavori di realizzazione della Fossa Maestra iniziarono nel 1857 e terminarono nel 1885; nel 1865 fu costruito anche il primo ponte a Baruchella, poi distrutto dalle truppe austriache in ritirata nel 1866 e ricostruito in muratura nel 1874. Il P.R.G. vigente individua 21 tipologie rurali semplici come elementi meritevoli di salvaguardia. Sia per le corti che per gli edifici singoli si rinvia al P.I. per una loro revisione che consideri lo stato di degrado e le effettive possibilità di recupero in forme compatibili con il mantenimento della loro tipologia e dei caratteri formali più significativi.

Viabilità e mobilità
Il territorio di Giacciano con Baruchella è interessato da due importanti arterie stradali extraurbane di comunicazione:
- la superstrada "Transpolesana", S.S. n. 434, che collega Verona a Rovigo, caratterizzato da due corsie per senso di marcia ed un'uscita, in corrispondenza dell'intersezione con la S.R. n. 482, sul territorio comunale in prossimità del confine con Badia Polesine;
- la Strada Regionale n. 482 che, proprio in corrispondenza del capoluogo, attraversa il canale Fossa Maestra, collegando i comuni rivieraschi dell'Adige con quelli del Po.

La superstrada "Transpolesana", S.S. n.434, è ricompresa nel progetto di realizzazione dell'Autostrada Regionale Medio Padana Veneta che collegherà Nogara al Mare Adriatico; il progetto preliminare è stato approvato nel mese di febbraio 2010 dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
Il territorio è inoltre interessato nella zona a Sud dall'idrovia Fissero – Tartaro – Canal Bianco – Po di Levante che collega Mantova al mare con un percorso di 135 km, sostanzialmente parallelo al Po, attraversando il territorio delle province di Mantova, Verona e Rovigo.
In località Zelo esiste un attracco fluviale in destra dell'idrovia ed antistante il centro urbano.
Attualmente, la rete ciclabile comunale presenta uno sviluppo ridotto con un'estensione non superiore a 0,5 km anche se negli ultimi anni si è avviato un percorso di sensibilizzazione in merito con l'indicazione di alcune linee di sviluppo non solo a carattere urbano ma anche a scala territoriale sovracomunale.
Le linee del trasporto pubblico SITA a servizio del territorio comunale di Giacciano con Baruchella sono: Rovigo – Badia – Baruchella – Castelmassa – Ostiglia e la Baruchella – Trecenta. Le fermate degli automezzi sono 11, di cui 3 a Baruchella, 4 a Zelo, 1 a Giacciano e 3 lungo le strade. Nei giorni feriali le corse in direzione di Ostiglia sono ben 13, dalle ore 6.43 del mattino alle ore 19.58 della sera e 12 corse in direzione di Rovigo. Le corse in direzione di Trecenta sono 10 e 9 quelle che arrivano a Baruchella da Trecenta.

Salute e sanità
Il valutatore afferma che il territorio di Giacciano con Baruchella è ricompreso nel Distretto Sociosanitario dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo. Il Distretto è articolato su due sedi distrettuali, Rovigo per il Medio Polesine e Badia Polesine per l'Alto Polesine. Dal Rapporto, recentemente pubblicato dal Sistema Epidemiologico Regione Veneto, "La mortalità in Veneto dal 2000 al 2007" si ricava come la percentuale di popolazione anziana nell'Ulss 18 sia tra le più elevate nel Veneto. Il trend di costante crescita dell'indice di invecchiamento della popolazione residente ha come diretta conseguenza la definizione di specifiche direttive da adottare, sia nel campo sanitario che sociale.
In riferimento alle cause di mortalità rilevate nelle Ulss venete, circa un terzo dei decessi tra i residenti nella regione sono causati da forme tumorali. Il territorio dell'Alto Polesine, all'interno dell'Ulss 18, presenta valori superiori alla media in particolare nei maschi.

Economia
Dall'analisi del valutatore risulta che la relazione agronomica ha evidenziato alcuni elementi produttivi strutturali presenti sul territorio comunale: allevamenti suddivisi per tipologia allevata, aziende agrituristiche, serre, strutture per la vendita diretta di prodotti agricoli, impianti di acquicoltura.
Gli allevamenti censiti sono due uno di suini con 1400 capi e uno di Bovini con 32 capi risulta censito anche un allevamento di cani (levrieri russi). Nello specifico risulta pertanto che nel territorio comunale è presente un solo allevamento intensivo ovvero l'allevamento di suini posto nel quadrante nord del comune. L'allevamento consta mediamente di 1400 suini tipo pesante (peso medio cadauno 120 kg). Per il calcolo delle distanze da rispettare si è fatto riferimento alle condizioni di gestione dell'allevamento, da cui sono state determinate le seguenti distanze minime: 200 m dalle residenze sparse, 400 m dai centri abitati, 500 m dal limite della zona agricola. Il carattere "intensivo" rimane una condizione transitoria che dipende dalla simultanea verifica di tre fattori: rapporto di copertura tra i fabbricati ad uso allevamento e la superficie del corpo aziendale; la capacità teorica del fondo agricolo di coprire una quota parte delle necessità foraggiere degli animali; carico animale per ettaro di superficie disponibili ai fini dello smaltimento di liquami. Sul territorio esiste un'azienda multifunzione che offre servizi di agriturismo. Si individuano altresì 4 punti per la vendita di prodotti agricoli. Le serre presenti sono tutte di tipo temporaneo (tunnel) e non sono stati individuati apprestamenti fissi.
E' possibile rappresentare lo stato del settore secondario e terziario attraverso un quadro sintetico delle imprese presenti nel comune di Giacciano con Baruchella e degli addetti per macro-classi di attività economica per gli anni 2005 – 2006 – 2007. Nel computo sono ricompresi solo gli occupati delle imprese con sede nel territorio comunale, perciò il dato non è certamente esaustivo. Imprese presenti nel comune di Giacciano con Baruchella e addetti per macro-classi di attività economica.

ATTIVITA' ECONOMICA		2005	2006	2007
Industria	Imprese	32	34	38
	Addetti	182	180	190
Costruzioni	Imprese	20	20	22
	Addetti	54	47	46
Commercio e alberghi	Imprese	55	57	59
	Addetti	103	110	168
Altri servizi	Imprese	33	36	36
	Addetti	58	69	71
Totale	**Imprese**	**140**	**147**	**155**
	Addetti	**396**	**406**	**475**
Totale	**Addetti medi per impresa**	**2,80**	**2,80**	**3,1**
	% addetti dipendenti	**52,20**	**51,30**	**56,40**

Turismo
Il movimento clienti nelle strutture di Giacciano con Baruchella, in percentuale sul totale di area (Alto Polesine) e ancor più sul totale provinciale, è trascurabile.

Rifiuti
Il valutatore afferma che la programmazione e la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Rovigo è affidata al Consorzio per lo Smaltimento dei RSU di Rovigo; il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, nel territorio di Giacciano con Baruchella, viene svolto dalla società Ecogest srl. La produzione pro-capite nel 2010, pari a 484 kg, è risultata sensibilmente inferiore al dato medio provinciale nello stesso periodo, pari a 556 kg/ab/anno. La percentuale relativa alla raccolta differenziata per il comune di Giacciano con Baruchella risulta inferiore al dato provinciale (60,479% contro il 64,43%, per il 2010).

– STATO DELL'AMBIENTE
Si riporta di seguito una sintesi del Quadro Conoscitivo Ambientale.
Aria
Il Valutatore afferma che all'interno del territorio comunale di Giacciano con Baruchella non è localizzato un punto di monitoraggio ARPAV della qualità dell'aria, le stazione fisse più prossime sono quelle di Castelnovo Bariano (fino a dicembre 2009), Villafora-Badia Polesine e Ceneselli. Nel corso dell'anno 2009 mediante una postazione di rilevamento mobile di tipo "background sub-urbano" posta in Via Marconi c/o Municipio è stato monitorato, dall'ARPAV, il territorio del Comune di Canda. Il monitoraggio si è svolto su due periodi distinti, uno invernale (dal 20/01 al 10/03/2009) e il secondo estivo (dal 21/04 al 8/06/2009). Per definire la qualità della componente aria nel comune di Giacciano con Baruchella la lettura dei dati è stata effettuata confrontando ed integrando i dati delle stazioni vicine. I dati, relativi alla presenza di inquinanti sul territorio comunale possono essere riassunti come segue.
Le emissioni di ossidi di zolfo e azoto sono dovute essenzialmente al settore dei trasporti su strada, al settore dei trasporti lungo l'idrovia ed ai processi di combustione nell'industria.
Rispetto ai rilievi effettuati presso la stazione mobile di Canda, in nessun caso vi sono stati superamenti della soglia di allarme di 500 $\mu g/m^3$, ne superamenti del valore limite orario (350 $\mu g/m^3$) e del valore limite giornaliero (125 $\mu g/m^3$). Gli andamenti sono similari a quelli registrati presso la stazione di riferimento di Villafora nell'anno 2009.
La media annua delle emissioni di ossidi di azoto presso la stazione di riferimento di Vilafora risulta pari a 44,2 $\mu g/m^3$, si conferma quindi il superamento del limite di legge per la protezione dell'ecosistema (valore medio annuo) di 30 $\mu g/m^3$ per Villafora e verosimilmente anche per Canda.
Nel comune di Giacciano con Baruchella, il settore dei trasporti su strada determina la maggior parte delle emissioni di monossido di carbonio. Rispetto ai rilievi effettuati presso la stazione mobile di Canda, tutti i valori registrati sono notevolmente inferiori al valore limite di legge di 10 mg/m^3. Gli andamenti sono similari a quelli registrati presso la stazione di riferimento di Villafora nell'anno 2009.
Le emissioni di polveri sottili sono dovute essenzialmente ai processi di combustione nell'industria e secondariamente dal settore dei trasporti su strada. I dati di PM_{10} registrati a Canda nel periodo invernale si attestano su valori pari a 45,5 Tg/m^3, similmente ai dati rilevati a Villafora. In particolare si rilevano 17 superamenti del valore limite di legge a Canda e 20 superamenti nel medesimo periodo a Villafora. Nel periodo estivo le medie si sono attestate su 25,4 Tg/m^3 a Canda e 25,1 Tg/m^3 a Villafora. I valori sono peraltro al di sotto di quelli di riferimento e non è stato superato il limite di legge.
Questi dati risultano omogenei con altri dati relativi allo stesso periodo di misura in tutte le stazioni di monitoraggio della provincia. Visto l'elevato grado di omogeneità dei dati tra le due stazioni considerate e stato ipotizzato che anche per la stazione di Canda non vi siano stati per il 2009 superamenti dei limiti di legge per quanto riguarda l'esposizione cronica ai PM_{10}, mentre vi sia stato il superamento dei limiti per l'esposizione acuta.
Durante il periodo di monitoraggio estivo, effettuato presso la stazione di Canda, non sono stati registrati supermenti della "soglia di informazione oraria" pari a 180 $\mu g/m^3$ mentre si sono registrati 8 superamenti del valore massimo giornaliero sulle medie mobili di otto ore pari a 120 $\mu g/m^3$ presso la centralina di Canda e 16 superamenti a Villafora.
Per il periodo invernale non sono mai stati rilevati superamenti della suddetta soglia ne a Canda ne a Villafora. Le emissioni di Benzene sono per la quasi totalità determinate dal trasporto stradale. La stima ottenuta per Giacciano con Baruchella si colloca al di sotto del livello di attenzione. Le emissioni di

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 43/66	

metalli pesanti sono dovute essenzialmente ai processi nell'industria e, relativamente al piombo, al settore dei trasporti su strada. I valori relativi ad Arsenico (As), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Nichel (Ni) e Piombo (Pb), registrati presso la stazione mobile di Canda, rispettano i limiti previsti dalla legge.

Clima

Il clima della provincia di Rovigo rientra nella tipologia mediterranea, presentando però alcune caratteristiche che sono tipiche del clima continentale, quali inverni rigidi ed estati calde e umide. Negli ultimi decenni l'andamento climatico in Veneto registra quanto sta accadendo su scala maggiore, con una tendenza alla crescita dei valori termici e a una lieve diminuzione delle precipitazioni. In prossimità del comune di Giacciano con Baruchella, nel territorio del Comune di Trecenta, è presente una stazione agrometeorologica, attivata sin dal 1993 e posta alla quota di 10 m s.l.m.

Per quanto riguarda le precipitazioni, il comune di Giacciano con Baruchella rientra nella zona di monitoraggio denominata dall'ARPAV come "pianura meridionale" e presenta una piovosità modesta con una media del periodo 1994-2009 che si attesta sui 750 mm annui.

In base all'indice di precipitazione standardizzato SPI (periodo gennaio 2010 – dicembre 2010) Giacciano con Baruchella si colloca nell'area "moderatamente umida".

Nella Regione Veneto, le medie annuali delle temperature massime giornaliere registrano, nel periodo 1956-2004 considerato, un incremento medio di circa 0,46°C per decennio.

E' importante rilevare che la crescita più significativa dei valori di temperatura massima si colloca negli ultimi 20 anni circa, mentre, nel precedente periodo l'andamento appare mediamente più stazionario. Le medie annuali delle temperature minime giornaliere registrano nel periodo considerato un incremento medio di circa 0,26°C per decennio.

Anche per le temperature minime si osserva nel corso del cinquantennio una tendenza alla crescita seppur in modo più contenuto rispetto ai valori massimi. Il trend delle temperature dell'area del Comune di Giacciano con Baruchella possono considerarsi in linea con i dati regionali, visto i rilievi eseguiti presso la stazione Agrometeorologica di Trecenta.

Per quanto riguarda la ventosità, se si trascurano le brezze a regime locale, dovute alla discontinuità termica tra terra e mare o tra valle e montagna, i venti più significativi per intensità e per frequenza, che interessano la Pianura Padana orientale e in particolare il Veneto, soffiano da Nord-Est. I valori medi mensili della direzione del vento prevalente a 10 metri dal suolo, misurati dalla stazione di Castelnovo Bariano, evidenziano come la direzione

prevalente del vento sia nord-orientale, con venti provenienti dall'Adriatico che apportano piogge abbondanti.

Idrografia

Dall'analisi svolta dal valutatore risulta che la rete idrografica che interessa il territorio comunale di Giacciano con Baruchella si colloca in un'area pianeggiante centrale rispetto al bacino idrografico di appartenenza, il Bacino Interregionale Fissero – Tartaro – Canalbianco.

Il bacino si sviluppa lungo le province di Mantova, Verona e Rovigo, oltre ad un comune della provincia di Venezia; è delimitato dal corso del fiume Adige a nord, e del fiume Po a sud e tra l'area di Mantova ad ovest ed il Mare Adriatico ad est. Il bacino è interessato da rilevanti opere di canalizzazione artificiale ed è attraversato da ovest ad est dal corso d'acqua denominato Tartaro - Canalbianco Po di Levante. Il territorio comunale si suddivide, attualmente, in due comprensori: il Consorzio di Bonifica Adige Po (63%) ed il Consorzio di Bonifica Veronese (37%). Le principali vie d'acqua sono rappresentate dal Tartaro (che scorre a Sud) e dalla Fossa Maestra o Emissario (collettore principale del bacino delle Valli Grandi Veronesi) che attraversa il territorio da Nord a Sud. Ad est è presente l'Alveo Malopera. Il territorio comunale risulta poi interessato da una fitta serie di canali di bonifica.

Buona parte del territorio, come peraltro la quasi totalità della Provincia di Rovigo, è classificata come zona a pericolosità moderata P1, soggetta a scolo meccanico, ad eccezione della zona Nord occidentale, rientrante nelle competenze del Consorzio di Bonifica ex Valli Grandi e Medio Veronese, non soggetta a classificazione. Il territorio comunale presenta alcune aree caratterizzate da una criticità idraulica, collocate principalmente nella zona centrale e meridionale del comune.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 44/66	

Il valutatore afferma che nel Comune di Giacciano con Baruchella sono presenti due stazioni di monitoraggio della qualità dell'acqua la n.199 lungo la Fossa Maestra e la n. 200 lungo il CanalBianco. Per queste stazioni sia per l'anno 2007 che per il 2008 è stato registrato uno stato ambientale delle acque superficiali "scadente". Il monitoraggio effettuato nel 2008 presso la stazione n. 200, lungo il Tartaro – Canalbianco, ha evidenziato che le criticità sono relative ai valori dell'azoto nitrico disciolto nel corpo idrico e alla percentuale di saturazione dell'ossigeno. I valori registrati presso la stazione n. 199, posta lungo la Fossa Maestra, evidenziano una criticità rispetto al COD.

Acque sotterranee

Il valutatore afferma che l'area comunale, dal punto di vista idrogeologico, appartiene al sistema acquifero differenziato, cioè un sistema multi falde in cui quella più superficiale è libera (freatica), mentre le sottostanti sono in pressione (artesiane).

Sulla base della campagna di misura piezometrica effettuata in Agosto 2009, il livello freatico locale risulta variare tra 4,85 m e 9,60 m s.l.m. La prima falda confinata significativa ai fini della captazione, nell'ambito di Giacciano con Baruchella, è individuabile attorno ai -15÷ -20 esistono, poi, più in profondità, altri acquiferi che si sviluppano lungo l'intero materasso quaternario, arrivando anche a centinaia di metri.

Dal punto di vista delle quantità della risorsa idrica sotterranea, il Servizio Tutela Acque della Direzione Regionale Geologia e Ciclo dell'Acqua e l'Osservatorio Acque Interne di ARPAV, mediante il progetto Sampas, hanno classificato i corpi idrici sotterranei regionali, attraverso criteri basati sulle conoscenze idrogeologiche ottenute durante il controllo delle acque sotterranee avviato dal 1999. Da questo studio emerge che le acque sotterranee delle stazioni di Ceneselli e Salara e quindi anche di Giacciano con Baruchella sono inseribili, secondo l'indice SQuAS, nella classe "D" con impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica – (ARPAV 2008). Nello stesso progetto viene data una classificazione della qualità chimica dell'acqua sotterranea secondo la definizione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio), più altri inquinanti organici e inorganici (indice SCAS). L'area polesana ha un indice SCAS che rientra in classe 0, ossia "Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del livello 3".

Il coefficiente di permeabilità dei terreni, che esprime la capacità dei terreni a farsi attraversare da un flusso d'acqua, ha valori, per l'area di Giacciano con Baruchella, variabili tra 10-4 e <10-6 cm/s.

La Regione Veneto con il Piano di tutela delle acque, adottato con DGR n. 4453/2004, ha individuato mediante il metodo parametrico SINTACS, un grado di vulnerabilità intrinseca di tipo "medio" nella fascia di territorio che collega Baruchella con Giacciano, "elevato" in corrispondenza dell'abitato di Baruchella, "basso" nella porzione di territorio tra Baruchella e Zelo e "medio - basso" nella restante superficie comunale.

Acquedotti e fognature

La rete acquedottistica della Zona Nord-ovest, di cui fa parte anche il comune di Giacciano con Baruchella, è alimentata dalla centrale di Badia Polesine sul fiume Adige, e serve una popolazione complessiva di circa 51.000 abitanti. Per il territorio in esame la rete dell'acquedotto presenta una lunghezza totale pari a 43,443 km circa e serve 971 utenti totali allacciati. Il servizio di smaltimento e depurazione dei reflui è gestito, dalla Polesine Acque s.p.a. La lunghezza totale della rete fognaria è di 12,376 km, di cui 1,387 km per le acque bianche, 0,42 km per le acque nere, 10.569 km per le acque miste con un totale di 597 utenze totali e 1325 persone servite.

La rete di raccolta è di tipo misto con un significativo numero di popolazione non allacciata. Nelle lottizzazioni di nuova realizzazione la rete è di tipo separata. La percentuale di abitanti serviti è pari al 59,28%. La rete fognaria è servita dall'impianto di depurazione comunale di Baruchella con potenzialità di 1.200 A.E. e recapito finale nello Scolo consorziale Madonnina e dall'impianto di Zelo con potenzialità di 600 A.E. e recapito nello Scolo Bertè.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 45/66	

Suolo e sottosuolo

La porzione di pianura entro cui sorge il Comune di Giacciano con Baruchella è caratterizzato in superficie da terreni di origine alluvionale, fini, che variano dalle sabbie alle argille. I litotipi prevalenti sono di tipo misto, con percentuali variabili di sabbie, limi e argille. La ridotta granulometria che caratterizza i terreni dell'area di Giacciano con Baruchella è indice di generale bassa energia di trasporto e, quindi, di prevalente sedimentazione da parte delle acque che solcavano la zona nel passato. La perdita di vigore dei corsi d'acqua è imputabile alla scarsa pendenza della pianura in seguito alla vicinanza al mare. Il livello marino, infatti, costituisce il livello finale di recapito delle acque e quindi la linea di annullamento dell'energia di trasporto e il prevalere della sedimentazione. L'altimetria del territorio comunale oscilla tra quote minime di circa 6 m s.l.m. presenti nella porzione meridionale del Comune in corrispondenza del confine, e quote massime di circa 14 m s.l.m. coincidenti con la strada che collega Baruchella con Giacciano.

Il valutatore afferma che dall'analisi geomorfologica emerge come il territorio sia stato regolato da due processi principali, il Processo naturale, legato all'azione di trasporto e sedimentazione dei materiali alluvionali da parte dei numerosi corsi d'acqua che hanno solcato l'area nel passato e il Processo antropico, legato all'attività estrattiva, all'attività di bonifica, all'attività agricola e all'urbanizzazione.

Le forme naturali sono, qui, costituite dalle tracce superficiali del passaggio di corsi fluviali ormai estinti, paleo alvei, dalle fasce di divagazione fluviale e dai dossi fluviali.

Le tracce dei corsi fluviali estinti e le fasce di divagazione fluviale sono identificate sulla base dell'esame delle orto foto del territorio comunale e dall'analisi della distribuzione delle quote. Le tracce fluviali sono distribuite in maniera omogenea su tutto il territorio comunale e hanno larghezze variabili tra alcune decine e alcune centinaia di metri. La variabilità delle dimensioni testimonia la presenza in passato di varie gerarchie di corsi d'acqua, alcuni dei quali con energia molto maggiore rispetto ai corsi d'acqua attuali. La direzione dei loro tracciati conferma un deflusso generale delle acque simile all'attuale. D'altra parte le tracce fluviali rinvenibili da foto aeree hanno carattere superficiale, ovvero sono poco profonde, ed essendo quindi in genere recenti concordano con l'idrografia attuale. La presenza di numerose tipologie di forme di origine antropica, sia di età antica che recente/attuale indica che si tratta di un ambiente fortemente antropizzato fin dall'antichità. Le forme territoriali legate all'antropizzazione a fini prettamente economici in Giacciano con Baruchella sono rare. Si può riscontrare la presenza di numerosissime piccole ex cave, usate un tempo per macerare la canapa, da cui il nome "maceri". Tale presenza diventa un fattore negativo dal punto di vista geomorfologico, in quanto viene alterato lo stato naturale del territorio, ed anche idrogeologico poiché spesso a fine escavazione le cave rimangono aperte e si presentano come specchi d'acqua in diretta connessione con la tavola d'acqua sotterranea.

Un'altra attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è quella agricola, cui è legata l'azione di bonifica. La pratica agricola porta in genere ad un progressivo spianamento di dossi e avvallamenti del terreno così da eliminare aree a ristagno idrico e migliorare così la coltivabilità del fondo (miglioramento fondiario). In tal modo vengono cancellate le irregolarità naturali che erano la testimonianza di agenti morfodinamici quali rotte ed esondazioni fluviali. L'attività di bonifica, con la costruzione di arginature e l'estrazione di acqua, porta all'emersione di zone altimetricamente depresse e in genere soggette a ristagno idrico, come risulta nella Carta Idrogeologica.

Rischio sismico

Il Comune di Giacciano con Baruchella rientra nella classe 4 della nuova zonizzazione sismica con grado di accelerazione orizzontale al suolo (α_g) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni <0.05g e con accelerazione orizzontale di ancoraggio allo spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) pari a 0.05 g.

Suoli

Il territorio del Comune di Giacciano con Baruchella come tutta la bassa pianura veneta appartiene alla provincia pedologica "BR": bassa pianura recente, calcarea, a valle della linea delle risorgive, con modello deposizionale a dossi sabbiosi e piane e depressioni a depositi fini (Olocene). Suoli a differenziazione del profilo moderata (Cambisols). I sistemi pedologici compresi in tale provincia

variano da BR2 a BR4 e BR6 e seguono le strutture di alto e basso morfologico legate sia all'idrografia passata che a quella attuale. I suoli sono moderatamente profondi con differenziazione dei profili da bassa a moderata ad accumulo di sostanza organica in superficie, a idromorfia poco profonda, localmente salini e spesso con orizzonti organici sepolti.

Subsidenza

Il valutatore afferma che, il territorio in oggetto come quello padano, ha subito e subisce, il processo di assestamento dei terreni quaternari con conseguente costipamento dei terreni ed abbassamento delle quote altimetriche. Questo fenomeno, che caratterizza anche il Medio Polesine seppure in maniera molto inferiore rispetto alla fascia costiera, può essere messo, in relazione al fenomeno della subsidenza e all'innalzamento eustatico del mare.

L'abbassamento naturale legato al lento e continuo costipamento dei terreni quaternari, ha una velocità media di 2-3 mm/anno. A tale sviluppo naturale si aggiungono però gli effetti di altri fattori, direttamente o meno, legati alle azioni antropiche. Tra questi si possono citare: l'abbassamento del livello della falda superficiale dovuto alla bonifica territoriale o all'emungimento eccessivo dai pozzi idrici. Fattori che inducono un costipamento accelerato dei terreni e l'ossidazione delle componenti organiche (torbe) che in questo territorio accompagnano i sedimenti fini, le quali si possono ridurre anche a 1/20 del loro iniziale spessore. Senza contare che l'abbattimento della tavola d'acqua dolce provoca l'ingressione di acque marine sotterranee, che, oltre a danneggiare la qualità idrica, provoca alterazioni del chimismo nei terreni fini argillosi con conseguente riduzione del loro volume.

Cave attive e dismesse

Dall'analisi del valutatore emerge che dal PTCP della provincia di Rovigo, nel territorio di Giacciano con Baruchella sono presenti una cava attiva (Cava Mingon) e due cave dismesse (Cave Mattiola e Presetta) legate all'attività di produzione di laterizi. L'attività di cava autorizzata si pone ad Ovest del territorio comunale, nella fascia tra il fiume Tartaro - Canalbianco ed il confine meridionale in località Manzoleria. Nel territorio sono presenti alcune piccole ex cave "maceri" usate un tempo per macerare la canapa, negative dal punto di vista geomorfologico e idrogeologico in quanto alterano lo stato naturale del territorio e si presentano come specchi d'acqua in diretta connessione con la tavola d'acqua sotterranea. Queste piccole ex cave acquisiscono nel tempo un'importanza significativa sotto l'aspetto naturalistico e della biodiversità.

Discariche

Il valutatore afferma che, sul territorio comunale non sono presenti discariche, impianti di trattamento rifiuti o ecocentri. Nel territorio di Giacciano con Baruchella sono state individuate due aree non idonee, segnalate come SIN dalla Regione Veneto. Le aree si trovano nella zona della fornace, sono entrambi cave chiuse negli anni '90 la prima colmata d'acqua ed utilizzata per la pesca sportiva, la seconda colmata da terreno occupata oggi da alcuni fabbricati e dal piazzale di stoccaggio della produzione della fornace è terreno incolto.

Rischio di percolazione dell'azoto

Le zone vulnerabili sono individuate in recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e del Decreto Legislativo 152/06 (Testo Unico Ambiente).

L'allegato 7 del suddetto decreto definisce vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi ed illustra i criteri di massima per l'individuazione. Il territorio di Giacciano con Baruchella, rientra nell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28/08/1989 n.305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere, per complessivi 193.039 Ha.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 47/66	

Biodiversità

Morfologicamente i suoli agrari del Polesine sono di natura alluvionale caratterizzati da miriadi di paleo alvei, rotte, accumuli di sabbia ed argilla, assestati nei secoli scorsi dall'azione delle foreste e dal ristagno idrico delle paludi. Questi fenomeni, non più attivi, hanno lasciato il passo all'azione umana, che con bonifiche e spianamenti ha uniformato l'aspetto dei territori agrari, dal dopoguerra la modernizzazione dell'agricoltura ha poi portato ad un generalizzato impoverimento di questo agrosistema, trasformandolo in una steppa cerealicola.

Nel territorio di Giacciano con Baruchella si possono ritrovare significative testimonianze di elevato valore ambientale e paesaggistico in particolar modo nella parte meridionale del territorio caratterizzato da idrografia complessa, colture diversificate e sistema di siepi e filari che ne fanno un'area di particolare pregio nel panorama provinciale e nella pianura veneta.

In alcuni tratti circoscritti la campagna presenta ancora discrete caratteristiche di tradizionalità, con piccoli vigneti ad uso familiare, tratti di siepi e maceri. L'ambiente della campagna tradizionale ospita un elevato grado di biodiversità. E' costituito da campi coltivati solitamente di media estensione, delimitati da fossi con siepi. Tipiche essenze arboreo -arbustive utilizzate nelle siepi sono l'Acero campestre, la Farnia, l'Olmo, il Salice bianco le viti. Le siepi ospitano anche molti cespugli, carichi di frutti in estate ed autunno, costituiti soprattutto da Sanguinella, Sambuco e Mirabolano. Nei fossi e nei maceri crescono piante acquatiche quali la Mazzasorda ed il Carice, utilizzati in passato nell'artigianato tradizionale.

La presenza sul territorio di gorghi, maceri e cave senili costituiscono minute e frammentate zone umide interne con un elevato valore naturalistico che hanno conservato piante ed animali a testimonianza delle antiche paludi che coprivano, in un passato non molto remoto, vaste zone del Polesine. La stessa rete scolante (in particolare la Fossa Maestra ad est del ponte della S.R. 482 a Baruchella), mantiene in diversi tratti un buon grado di naturalità. I gorghi, i maceri e le cave senili presentano una fascia esterna di alberi ed arbusti, in particolare salici, che li separano dalla campagna. Sul bordo dell'acqua cresce una fascia di canneto e a volte tifeto; nel mezzo le ninfee e le altre specie sommerse, quali il Potamogeton. Dove i fossi ed i canali sono meno manomessi dalle pratiche agricole è possibile incontrarvi una buona varietà di specie vegetali.

Fauna

Il valutatore afferma che di notevole interesse è la fauna che trova rifugio in particolare nelle zone umide presenti sul territorio comunale. Gorghi, maceri e cave senili rappresentano l'habitat per diverse specie di uccelli, anche per la nidificazione. I passeriformi, quali l'Usignolo e l'Usignolo di fiume, la Mazzasorda; gli Acrocefali, la Cannaiola comune. Inoltre sono presenti il Rigogolo, le specie acquatiche come l'Airone cinerino, il Tarabusino, la Folaga ed il Porciglione, il Martin pescatore, il Germano reale e l'Alzavola. Dove i fossi ed i canali risultano meno compromessi, nel periodo riproduttivo, si ritrovano germani reali e gallinelle d'acqua oltre alla oramai massiccia presenza della nutria. Inoltre diverse sono le specie di anfibi che popolano tali ambienti. Quando l'uniformità del paesaggio è arricchita da piante coltivate quali pioppi da cellulosa, vigne e alberi da frutto è possibile trovare specie solitamente frequenti lungo le aste fluviali quali Rigogoli, Tortore selvatiche e Ghiandaie. I ruderi di cui è disseminata la campagna offrono anch'essi un ambiente molto importante per la nidificazione di alcuni uccelli, tra i quali Storni, Passere d'Italia, Cinciallegre e Upupe, Rondini e Rondone comune. Inoltre sono presenti numerosi esemplari di Civette, Gheppi e Barbagianni. Anche alcuni mammiferi giovano della presenza di ruderi, ponendovi la tana: in particolare la Volpe e la Faina.

Reti Ecologiche

La rete ecologica può essere definita come "un'infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove migliore e stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuta viva una, seppur residua, struttura originaria". Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Tavola 02 Biodiversità – individua dei nodi e dei corridoi ecologici nel territorio comunale di Giacciano con Baruchella.

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 48/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

In particolare, rappresentati dai corridoi di connessione: "Fiume Tartaro, Fossa Maestra, Scolo Malopera", e dai Nodi: "area denominata "Il Gorghetto", ex cava "Mattiola", ex cava "Presetta".

Paesaggio

Con il termine di paesaggio si introduce il concetto di territorio quale espressione d'identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. Il nuovo PTRC, individua il territorio di Giacciano con Baruchella come parte dell'ambito di paesaggio n. 36 "Bonifiche del Polesine Occidentale". L'ambito è situato tra i fiumi Adige, Tartaro e Canalbianco, a nord, e il confine regionale a sud-ovest, lungo il quale scorre il fiume Po; ad est invece è delimitato dalla S.S. 16 Adriatica, a nord-est lambisce la città di Rovigo. Morfologicamente il territorio si presenta pianeggiante e leggermente elevato rispetto al livello medio della campagna in corrispondenza di dossi di origine fluviale (gli antichi corsi dei fiumi Po, Adige e Tartaro), o dei ventagli di esondazione, il territorio è fortemente caratterizzato da una fitta rete di canali di bonifica. L'ambito nel complesso occupato soprattutto da seminativi, è interessato anche dalla presenza di coltivazioni orticole, arboree e da pratiche, sia pur in percentuale non particolarmente significativa, contribuiscono a creare una certa diversificazione degli habitat. L'ambito per buona parte della sua estensione, è il risultato degli ingenti interventi di bonifica condotti agli inizi del XVII secolo per volere dei marchesi Bentivoglio. Grazie all'imbrigliamento mediante arginature dei principali corsi d'acqua, la parziale rettifica del loro corso e la realizzazione di una adeguata rete di scoli e canali, ottimizzata e meccanizzata nei tempi recenti, vennero restituiti alla coltivazione agraria territori che per caratteristiche fisiche tendevano a ricevere e trattenere notevoli quantitativi d'acqua. Il fiume Tartaro riveste particolare rilievo nell'ambito. Il suo attuale corso è il risultato delle rotte e degli spostamenti dell'alveo del Castagnaro e della Malopera, dell'Adige e di un antico ramo settentrionale del Po. Il continuo apporto di materiale sabbioso di tutti questi fiumi ha prodotto condizioni altimetriche particolarmente favorevoli alla localizzazione di numerosi insediamenti costituendo nel contempo l'ossatura portante della rete di comunicazione. Importante è la rete idroviaria costituita dall'asta principale del Fiume Po e dai suoi canali derivati, primo fra tutti il sistema Fissero – Tartaro –Canalbianco - Po di Levante. Per quanto concerne l'integrità storico-culturale, nel territorio sono ancora chiari i segni e le forme del cosiddetto "primo Veneto", costituito di paesi, borghi e corti, dispersi all'interno di vaste zone dedicate interamente alla produzione agricola. Anche se il paesaggio agrario è stato in parte modificato dalla meccanizzazione dell'agricoltura, sono ancora riconoscibili alcune caratteristiche delle campagne tradizionali e degli ambienti naturali tipici, dai quali emergono città, piccoli centri e case sparse, disposti lungo i corsi fluviali e i paleo alvei. Il paesaggio presenta condizioni complessive di profonda e diffusa semplificazione della sua articolazione spaziale dovute alla suddetta associazione di fattori territoriali di frammentazione agrari e infrastrutturali.

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Dall'analisi del valutatore emerge che la storia del territorio del Comune di Giacciano con Baruchella è legata saldamente alle numerose opere di bonifica intraprese nei secoli per proteggere queste terre dalle ricorrenti inondazioni e renderle appetibili per l'agricoltura.
Il monastero camaldolese della Vangadizza intraprese nel '400, concedendo vasti appezzamenti di terreno a nobili famiglie con il sistema del livello perpetuo. Le successive vicende storiche portarono alla contesa di tali terre tra il Ducato di Ferrara e la Repubblica di Venezia. Le dispute di confine terminarono solamente nella seconda metà del '500 grazie ad un intervento del Papa, che portò alla stipulazione di un'ulteriore convenzione tra Ferrara e Venezia. In base a tale accordo alla Serenissima spettò Baruchella, mentre Zelo e Giacciano rimasero al Duca di Ferrara, per passare poi nello Stato Pontificio. Di particolare importanza furono, nei periodi successivi, le bonifiche intraprese dalla nobile famiglia ferrarese dei Bentivoglio d'Aragona, ai quali si deve anche la costruzione tra il 1669 e il 1672 della chiesa parrocchiale di Giacciano, abbellita in seguito da lapidi sepolcrali. Agli stessi Bentivoglio si deve l'edificazione nel 1764, sempre a Giacciano, di un grandioso complesso rurale, comprendente un palazzo attorniato da rustici e barchesse, con tanto di recinto in muratura tutto attorno alla tenuta, adibita a riserva di caccia. I primi cenni storici sui centri abitati del Comune di Giacciano con Baruchella risalgono al XV secolo. Il primo borgo a nascere fu Giacciano, abitato per lo più da pescatori e da

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 49/66	

cannucciai; in seguito sorse Zelo, che fu congiunto a Giacciano, quando questi acquistò importanza ed autorità. Verso la metà dell'Ottocento, dopo che tutto il territorio era stato annesso al Regno Lombardo - Veneto, i tre paesi che prima erano divisi tra due differenti Stati, col beneplacito della dominazione asburgica si unirono in un solo Comune, che prese l'attuale denominazione dal 1 gennaio 1859. L'Atlante dei Centri storici del Veneto individua nel territorio comunale i nuclei storici di Baruchella, Giacciano, Madonna del Paneto e Zelo
Il PTCP di Rovigo richiama, nell'Elenco delle ville venete, gli immobili: Ca' Bentivoglio, Corte Sarti - Brognara, Corte Ca' Erizza, Corte Bentivoglio d'Aragona - Furini-Roveroni – Milan detta "Corte Fiocco" e la Corte Anconetta - Boninsegna
Il PTCP di Rovigo richiama, nell'Elenco degli immobili di interesse artistico storico archeologico la Chiesa parrocchiale di S. Ippolito Martire 1669-1672 (Giacciano), il Campanile della chiesa parrocchiale di S. Pietro Martire sec. XVI (Baruchella) e il Ponte austriaco sul Fiume Tartaro (Zelo). Il PTCP di Rovigo richiama, nell'Elenco delle architetture vegetali di pregio, nella categoria Parchi e giardini, il Palazzo Fiocco ex Villa Bentivoglio d'Aragona.

– VINCOLI
Il valutatore afferma che per quanto concerne i vincoli presenti sul territorio comunale, si possono riassumere in provvedimenti di vincoli determinati da D.Lgvo 42/2004 e provvedimenti di livello superiore.

I provvedimenti di vincoli determinati da D.Lgvo 42/2004, sono suddivisi in:
- Vincolo paesaggistico ai sensi art. 42, relativo ai corsi d'acqua, con una fascia di 150 m su ambo i lati per il Fiume Tartaro e la Fossa Maestra.
- Vincolo monumentale ai sensi art. 10, che comprende degli immobili soggetti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio.

Essi sono:
– la Chiesa, il Campanile e la Canonica della parrocchiale di S. Pietro Martire, del XVI secolo a Baruchella;
– l'ex Scuola Elementare in restauro e futuro Municipio a Baruchella;
– il ponte austriaco sul Fiume Tartaro a Zelo;
– la Chiesa della Beata Vergine della Valle a Zelo;
– la Chiesa e la Canonica di S. Ippolito Martire del XVII secolo a Giacciano.

Provvedimenti di livello superiore, che sono:
– Vincolo sismico ex DPCM 3274/2003 – Zona 4 – esteso all'intero territorio comunale.
– Il perimetro dei Centri Storici di Baruchella, Giacciano, Zelo e Madonna del Paneto, come individuati nell'Atlante Regionale dei Centri Storici del 1982.
– Per quanto riguarda la Rete Natura 2000, il Comune di Giacciano con Baruchella non è caratterizzato dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) né di Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Pianificazione di livello superiore e comunale

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
La Regione Veneto si è dotata di un primo P.T.R.C. (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) approvato il 28 maggio 1992 e redatto ai sensi di L.R. 61/1985. Tale Piano ha svolto inizialmente la funzione di individuare, catalogare e normare una serie di beni di interesse ambientale e paesaggistico, tramite il ricorso ai Piani di Area Vasta; in seguito, i Piani di Area di seconda generazione hanno posto maggiore attenzione al tema dello sviluppo sostenibile, alla luce delle nuove direttive europee ed hanno sicuramente bloccato ulteriori fenomeni degenerativi. Il nuovo PTRC, ai sensi art. 24 L.R. 11/2004, in coerenza con il programma del P.R.S., indica "gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione". Inoltre il

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 50/66	

PTRC rappresenta il documento di riferimento per la tematica paesaggistica, in quanto L.R. 18/2006 gli attribuisce valenza di "piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici", tali quindi da ottemperare agli adempimenti richiesti da art. 135 del D. Lgvo 42/04 e successive modificazioni. Con Deliberazione n. 2587 del 7 agosto 2007, la G.R. Veneto ha adottato il Documento Preliminare del PTRC, che ha costituito la base della successiva consultazione con le Province del Veneto e con le Regioni Emilia, Friuli, Lombardia e Piemonte e che ha consentito di pervenire all'adozione del Piano, con Del. G.R. n. 372 in data 17/02/2009.
Il sistema degli obiettivi del P.T.R.C. si articola nei seguenti temi strategici:
1. Tutelare e valorizzare la risorsa suolo
2. Tutelare ed accrescere la biodiversità e la qualità ambientale
3. Ridurre le pressioni antropiche climalteranti
4. Generare mobilità preservando le risorse ambientali
5. Delineare modelli di sviluppo economico sostenibili
6. Sostenere la coesione sociale e le identità culturali

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rovigo è stato adottato con Del. Consiglio Provinciale n. 18 in data 21 aprile 2009 ed attualmente è in fase di completamento del suo iter amministrativo.
Il Documento Programmatico Preliminare era stato approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 60 in data 4 aprile 2007, successivamente integrato con Del. 198 del 17 ottobre 2007. Gli obiettivi generali del Piano riprendono ovviamente quelli del PTRC, con una articolazione sinergica degli stessi principi guida. Tra le costanti del PTCP emerge l'attenzione alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali fattori imprescindibili di qualità della vita e di vivibilità; inoltre la protezione dell'ambiente impone come obiettivi connessi, la difesa del suolo e la tutela del rischio idrogeologico, a sua volta legato alla percezione del paesaggio come bene da apprezzare vivendolo ed esaltandone le condizioni di pregio. La tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente a loro volta non possono essere disgiunti da una particolare attenzione ad un significativo risparmio di territorio, da recuperare laddove possibile e da riconvertire ad usi compatibili. Altro obiettivo del PTCP è ancora la valorizzazione della storia e della cultura locale, da intendersi e potenziare in senso lato, come crescita culturale e quindi con il superamento dei localismi e con visioni sovra comunali, specie per quanto attiene i coordinamenti di settore. Trattasi quindi di puntare su obiettivi qualitativi significativi e conseguentemente di valorizzare le peculiarità e le potenzialità del tessuto socioeconomico, sia per le colture specializzate, che per le produzioni artigianali di eccellenza, nonché per lo sviluppo del turismo, supportato in Primis dal parco del Delta del Po.

La strumentazione urbanistica comunale
Le tappe fondamentali della pianificazione urbanistica del Comune di Giacciano con Baruchella possono essere riassunte come segue. Il Comune di Giacciano con Baruchella si è dotato di un primo Piano Regolatore Generale, approvato dalla D.G.R. 5768 in data 06/10/1987. Successivamente il Comune ha integrato il PRG con una Variante in applicazione della LR 11/1987 approvata con D.G.R. Veneto n. 285 in data 25/01/1991 e con l'adeguamento all'art. 11 LR 24/85 approvata con D.G.R. Veneto n. 43 in data 14/01/1992.
Nel 1998 l'Amministrazione Comunale ha adottato altra Variante relativa a varie modifiche, approvata con D.G.R.Veneto n. 3590 in data 10/11/2000; l'adeguamento della cartografia del PRG ai contenuti e prescrizioni di tale DGR, è stata effettuata con D.C.C. . n. 26 in data 5 giugno 2003. Nel 2004 il Comune di Giacciano con Baruchella ha inoltre adottato una Variante parziale contenente varie modifiche puntuali, dovute in parte alla trasposizione della base cartografica, all'inserimento del corretto limite del Centro Storico ed altre difformità evidenziatesi in fase di gestione; tale Variante ed altra specifica, relativa all'individuazione di un'area agroindustriale, sono state approvate con D.G.R.Veneto n. 1289 e 1290 del 08/05/2007. Il Comune, con D.C.C. . di adozione n. 50 in data 26/11/2008 e con successiva D.C.C. . di approvazione n. 6 in data 26/02/2009, ha provveduto successivamente a ridurre la profondità della fascia di rispetto stradale, su SS 434 e SR 482, in

prossimità di un'area produttivo - commerciale, interessata da PUA già urbanizzato. In sintesi, il Comune di Giacciano con Baruchella dal 1969, anno di adozione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, a tutt'oggi ha sempre operato le trasformazioni territoriali sulla base di strumenti urbanistici approvati dalla Regione Veneto.

Il Piano di Protezione Civile

Il Piano di Protezione Civile, redatto nel marzo 2009, è stato approvato con Del. C.C. n° 7 in data 19 marzo 2008. Negli ultimi decenni vi è stato un crescente susseguirsi di emergenze legate al territorio e si è acquisita la consapevolezza dell'importanza della prevenzione relativa a problematiche di vario genere, proiettata sul medio e lungo periodo e dell'obbligatorietà della dotazione di strumenti adeguati per la gestione dell'emergenza.

L'ottimizzazione degli interventi di emergenza, per un'azione rapida ed incisiva secondo iter procedurali basati sul concetto di "chi fa che cosa", si realizza solamente tramite un'attenta pianificazione basata su un'approfondita analisi dei rischi territoriali. La normativa nazionale esistente (L. 225/92) oltre alla definizione dei ruoli e l'assegnazione delle competenze agli enti locali, raccomanda che essi si dotino degli opportuni strumenti di previsione e prevenzione.

ATO

Il Valutatore afferma che sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico e insediativo il territorio è stato suddiviso in ATO.

La suddivisione del territorio in minime unità territoriali con spiccate caratteristiche di omogeneità, discriminanti, pressioni, assetti, problematiche, indirizzi e risposte hanno nell'ATO un ambito coerente e integrato di interpretazione.

Seguendo i criteri sopraesposti, nel territorio del Comune di Giacciano con Baruchella sono stati individuati i seguenti A.T.O.:

N°	ATO	SUPERFICIE
1	Ambito agricolo produttivo nord	4.804.599 m^2
2	Ambito urbano fluviale di matrice storica	4.371.020 m^2
3	Ambito agricolo estensivo sud	6.836.057 m^2
4	Ambito urbano fluviale di tipo lineare e diffuso	2.378.747 m^2
TOTALE A.T.O.		**18.390.423 m^2**

ATO 1 – AMBITO AGRICOLO-PRODUTTIVO NORD

L'ambito presenta un carattere tipicamente rurale che deriva dalla presenza di colture di tipo estensivo; è attraversato dalla viabilità di scorrimento della S.S. 434.

All'intersezione di questa con S.R. 482, si è consolidato nel tempo un'ampia zona commerciale, di richiamo per un vasto hinterland; in posizione antistante vi è una zona produttiva infrastrutturata e non ancora utilizzata come edificazioni.

ATO 2 – AMBITO URBANO FLUVIALE DI MATRICE STORICA

Costituisce la matrice storica dell'edificato consolidatosi nel tempo sui due lati della Fossa Maestra, la diversificazione del tracciato di questa alla fine dell'800 ha consentito di ricreare un abitato sufficientemente compatto, ove sono state realizzate le strutture di base, di servizio alla collettività.

ATO 3 – AMBITO AGRICOLO ESTENSIVO SUD

L'ambito individuato costituisce il nucleo centrale del territorio comunale e presenta caratteri naturalistici ed ambientali di rilievo, con presenza di vaste aree piantumate, filari, strade in rilevato, da cui si domina la campagna, varie corti rurali da salvaguardare e due aree considerate "stepping stones" dal PTRC e PTCP, che arricchiscono ulteriormente il paesaggio, già fortemente connotato.

ATO 4 – AMBITO URBANO FLUVIALE DI TIPO LINEARE E DIFFUSO

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 52/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Trattasi di una porzione lineare di territorio attestata sui lati del Canalbianco, di cui conserva ed evidenzia le varie rettifiche intervenute nel tempo, leggibili dalla formazione di aree golenali relittuali. E' stato ricompreso in tale ambito l'abitato di Zelo, perché sorto e consolidatosi proprio a ridosso del corso d'acqua che nell'ultimo decennio è stato reso navigabile e che proprio a Zelo è dotato di un attracco fluviale.

– CRITICITÀ AMBIENTALI EMERSE

SALUTE UMANA	
Radiazioni non ionizzanti	– Il territorio comunale è interessato da un elettrodotto da 220 kV denominato COLA' – FERRARA che attraversa il territorio comunale per 2,79 Km. – A Giacciano con Baruchella sono attualmente installate tre antenne per telefonia cellulare.
Rumore	– In merito ai fattori critici legati all'attività umana, è da considerare l'intenso traffico veicolare di attraversamento lungo la S.R. 482 che, proprio in corrispondenza di Baruchella, attraversa la Fossa Maestra, mettendo in comunicazione la dx Adige con la sx Po, la S.P. Eridania a sud con la Superstrada Transpolesana a nord.
Inquinamento luminoso	– Il Comune di Giacciano con Baruchella non è dotato del Piano dell'Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale.
Sistema insediativo	– Insufficiente dotazione di aree ed attrezzature pubbliche e di adeguati spazi a servizio della comunità – Insufficiente dotazione di aree verdi e in particolare di parchi urbani – Scarsa qualità urbanistica ed edilizia di parte degli insediamenti – Scarsa coerenza insediativa, localizzativi ed ambientale di alcuni insediamenti produttivi – Pressione sul paesaggio e il territorio agricolo da attività produttive, residenziali e infrastrutturali – Progressivo depauperamento della popolazione residente nelle zone agricole
Viabilità e mobilità	– La situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria sovracomunale (S.R. 482) in corrispondenza del centro abitato di Baruchella – In merito ai fattori critici legati all'attività umana, è da considerare l'intenso traffico veicolare di attraversamento lungo la S.R. 482 che, proprio in corrispondenza di Baruchella, attraversa la Fossa Maestra, mettendo in comunicazione la dx Adige con la sx Po, la S.P. Eridania a sud con la Superstrada Transpolesana a nord. – Il nodo infrastrutturale definito dall'intersezione della S.R. 482 con la Superstrada Transpolesana, in funzione anche dell'area produttivo commerciale sovracomunale, esistente e di progetto – Impatti derivanti da grande traffico viabilità sovracomunale attraversante il centro abitato di Baruchella – Commistione tra traffico di attraversamento e traffico locale – Tendenza ad una rilevante mobilità per lavoro, studio o servizi verso centri maggiori, in particolare Badia Polesine – Insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano che a scala territoriale – mobilità poco sostenibile – Il sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione e gli spazi per l'interscambio tra le diverse modalità di trasporto urbano o extraurbano e la mobilità connessa
STATO DELL'AMBIENTE	
Aria	– compromessa qualità dell'aria connessa alla viabilità – emissioni inquinanti dovute al traffico lungo la S.R. 482
Idrografia	– Presenza di aree a ristagno idrico – Fragilità idraulica e problematiche legate al rischio idraulico, – Vulnerabilità idraulica del territorio, a scolo meccanico e compromessa, la piena efficienza della rete scolante originaria e/o tradizionale – Insufficiente qualità della risorsa acqua – Nel tratto prossimo al territorio comunale in esame, lo stato ambientale delle acque superficiali è "scadente" sia per l'anno 2007 sia per il 2008;

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 53/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	– presenza di numerosissime piccole ex cave, usate un tempo per macerare la canapa, da cui il nome "maceri" fattore negativo dal punto di vista geomorfologico, in quanto viene alterato lo stato naturale del territorio, ed anche idrogeologico poiché spesso a fine escavazione le cave rimangono aperte e si presentano come specchi d'acqua in diretta connessione con la tavola d'acqua sotterranea.
Acque sotterranee	– La Regione Veneto con il Piano di tutela delle acque, adottato con DGR n. 4453/2004, ha individuato mediante il metodo parametrico SINTACS, un grado di vulnerabilità intrinseca di tipo "medio" nella fascia di territorio che collega Baruchella con Giacciano, "elevato" in corrispondenza dell'abitato di Baruchella, "basso" nella porzione di territorio tra Baruchella e Zelo e "medio - basso" nella restante superficie comunale.
Acquedotti e fognature	– Insufficiente percentuale di popolazione allacciata alla rete fognaria pubblica
Suolo e sottosuolo	– Presenza di siti a rischio inquinamento della falda (aree non idonee, segnalate come SIN dalla Regione Veneto) – presenza di numerosissime piccole ex cave, spesso a fine escavazione rimangono aperte e si presentano come specchi d'acqua in diretta connessione con la tavola d'acqua sotterranea. – Un'altra attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, e quindi sulla sua naturale morfologia, è quella agricola, cui è legata l'azione di bonifica.
Subsidenza	– il territorio in oggetto, ha subito e subisce, il processo di assestamento dei terreni quaternari con conseguente costipamento dei terreni ed abbassamento delle quote altimetriche. Questo fenomeno, che caratterizza anche il Medio Polesine seppure in maniera molto inferiore rispetto alla fascia costiera, può essere messo, in relazione al fenomeno della subsidenza e all'innalzamento eustatico del mare.
Cave attive e dismesse	– sono presenti una cava attiva (Cava Mingon) e due cave dismesse (Cave Mattiola e Presetta) legate all'attività di produzione di laterizi
Rischio di percolazione dell'azoto	– Il territorio di Giacciano con Baruchella, rientra nell'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28/08/1989 n.305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere, per complessivi 193.039 Ha.
Biodiversità	– Mancanza di sufficiente biodiversità dovuta all'attività antropica che ha indotto modifiche sul territorio, sulla sua naturale morfologia a fini agricoli e di bonifica.
Reti Ecologiche	– Mancata tutela o considerazione della rete ecologica – Aree ad elevata semplificazione floristica
Paesaggi	– Verde urbano non Significativo – Paesaggio fluviale da conservare – Presenza di elementi detrattori del paesaggio – Presenza di barriere naturali e infrastrutturali – Pressioni della crescita urbana sull'agricoltura nell'area nord – Semplificazione paesaggistica della zona a nord di Baruchella
Patrimonio culturale	– Scarsa efficienza e non-sostenibilità nell'uso delle risorse non rinnovabili – Degrado del patrimonio storico-culturale

– SCENARI ALTERNATIVI

Il valutatore afferma che nella definizione delle strategie e delle linee guida riguardanti il futuro assetto del territorio di Giacciano con Baruchella sono state verificate diverse ipotesi di sviluppo. La fase di redazione progettuale è stata preceduta dall'analisi delle possibili e teoriche alternative di piano:

Opzione zero	Attuazione delle previsioni della pianificazione vigente
Opzione 1	Potenziamento del capoluogo, concentrazione delle previsioni di sviluppo esclusivamente nel sistema insediativo centrale
Opzione 2	Potenziamento equilibrato dei centri e delle frazioni

Opzione "zero" : alternativa "do nothing"

Il valutatore afferma che una delle possibili alternative di piano, richiesta dalla Direttiva 2001/42/CE, è la probabile evoluzione del territorio in assenza del nuovo piano. Ai fini della valutazione, considerare

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 54/66	

questa prima alternativa denominata opzione "zero" o "do nothing" consente di individuare le criticità che il piano non ha tenuto in considerazione, o non è riuscito a risolvere. Sulla base degli aspetti "carenti" del piano vigente, sarà necessario formulare le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi di sostenibilità che l'amministrazione intende e sarà in grado di perseguire.

Sulla base delle ricognizioni operate e delle problematiche emerse negli incontri svolti, i temi che sembrano incarnare le maggiori criticità ambientali presenti nel territorio comunale di Giacciano con Baruchella e direttamente interagenti con le decisioni del PAT sono:

- la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria sovracomunale (S.R. 482) in corrispondenza del centro abitato di Baruchella, con conseguenti effetti in termini di esposizione della popolazione al rumore e alle emissioni inquinanti, oltreché in termini di sicurezza, anche in relazione alla "separazione" che questa ha determinato, all'altezza del ponte sulla Fossa Maestra, rispetto al sistema urbano sorto a nord e a sud dell'importante corso d'acqua;
- il nodo infrastrutturale definito dall'intersezione della S.R. 482 con la Superstrada Transpolesana (futura Autostrada Nogara – Mare Adriatico), all'altezza dello svincolo in funzione anche dell'area produttivo/commerciale sovracomunale, esistente e di progetto;
- la situazione, le tendenze e le prospettive di congestione della rete viaria sovracomunale (S.R. 482) in funzione della trasformazione della Superstrada Transpolesana in Autostrada;
- l'attuale livello di vulnerabilità idraulica del territorio, essendo lo stesso a scolo meccanico;
- le pressioni della crescita urbana sull'agricoltura, da considerare come risorsa da valorizzare, con particolare riferimento ai temi di natura paesaggistica e alle reti ecologiche;
- l'insufficienza di una rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale;
- il livello qualitativo e quantitativo dei servizi alla persona, sia a scala locale che sovracomunale, presenti sul territorio comunale.

L'opzione "zero" non permetterebbe quindi, almeno in parte, di affrontare gli aspetti richiamati, in particolare riguardo ai nuovi strumenti di gestione urbanistica e territoriale che la L.R. 11/04 dispone e codifica in termini di concertazione, perequazione, compensazione, mitigazione e credito edilizio.

Sono state quindi analizzate altre 2 alternative per la costruzione del PAT. L'opzione 1 prevede il "Potenziamento del capoluogo, con la concentrazione delle previsioni di sviluppo esclusivamente nel sistema insediativo centrale"

La prima alternativa si fonda sull'idea di indirizzare interamente il fabbisogno residenziale connesso al soddisfacimento del fabbisogno pregresso della popolazione residente come quello derivante da situazioni, flussi e dinamiche insediative esogene e di mercato, alla composizione del disegno urbano centrale di Baruchella. Ovvero di destinare tutte le "risorse" alla formazione del modello di quartiere organizzato del capoluogo. Con questa opzione si andrebbe quindi a compiere definitivamente quel percorso di trasformazione del modello territoriale che ha in parte contrassegnato i periodi più recenti, con l'abbandono dei modelli tradizionali connessi alla ruralità, al presidio del territorio e al sedimentato rapporto fra la natura e il lavoro dell'uomo. A questa ipotesi si associa probabilmente la possibilità di una gestione più "ordinata" degli sviluppi e delle addizioni urbane, e la stessa progettualità potrebbe consentire livelli di coordinamento e perequazione più facilmente gestibili a livello amministrativo. Nell'economia urbana conseguente, il fattore dimensionale può indurre ad apprezzare facilmente scenari di sviluppo "massimo" rispetto alle possibili ipotesi insediative.

Il valutatore afferma che tale modello comporta le seguenti criticità:

- comporta necessariamente l'intervento di attori di carattere professionale (investitori, costruttori, agenzie di mediazione ecc) quasi come "esclusivisti" del mercato edilizio residenziale, con conseguenze dirette sui costi della produzione edilizia, e quindi a carico degli acquirenti;
- Il "dirottamento" del fabbisogno dai luoghi della sua espressione verso gli ambiti di addizione urbana, oltre quanto rilevato al punto precedente, comporta anche il depauperamento del patrimonio sedimentato, distogliendo risorse anche da percorsi in cui il presidio si coniuga con il mantenimento e la riproduzione dell'equilibrio ambientale specifico, storicizzato e prevalente sul territorio comunale, a discapito degli obiettivi di "restauro del territorio" posti dal Documento Preliminare;

Oltre al modello territoriale, viene depauperato anche il modello socioeconomico e identitario connesso:

- All'espansione del capoluogo si associa, inoltre, il rafforzamento della fascia produttivo/artigianale esistente lungo il tratto della S.R. 482 dall'intersezione con la Transpolesana al centro abitato di

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 55/66	

Baruchella. Questa opzione risulta quindi contrastare in parte con i principi e indirizzi posti (e condivisi) con il Documento Preliminare, pur presentando alcune evidenti positività in relazione ai temi della limitazione del consumo di territorio perseguibile attraverso la densificazione e concentrazione, e riguardo al rapporto e la gestione dei servizi urbani. D'altra parte il modello opposto, ovvero favorevole alla diffusione e polverizzazione degli insediamenti, appare improponibile proprio in relazione alle positività rilevate per il modello di massima concentrazione, e non viene preso in considerazione fra le possibili alternative.

La seconda alternativa analizzata, l'opzione 2, prevede il completamento del modello urbano del capoluogo, dei nuclei e delle frazioni presenti sul territorio. Questa alternativa si fonda sull'ipotesi di equilibrio fra le due istanze sopra esposte valutandone i termini quantitativi, i limiti e le condizioni reali. Si definiscono quindi alcuni indirizzi specifici:

- Riservare una specifica e controllata quota del dimensionamento al soddisfacimento del fabbisogno pregresso connesso alla riproducibilità del modello insediativo territoriale, socio economico e ambientale, per favorire la riproducibilità (non la compromissione) dell'equilibrio fra la natura e la presenza con il lavoro quale risorsa fondamentale anche al "restauro del territorio".
- Indirizzare altri fenomeni e percorsi verso il completamento del sistema urbano centrale.
- Connettere i due sistemi contrastando la dicotomia fra il centro e il resto del territorio mediante le reti di relazione di qualità e valorizzazione ambientale (percorsi, reti ecologiche, valorizzazione delle emergenze, tutela e recupero delle "invarianti).

Metodologia di valutazione

Il valutatore afferma che al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Allegato I, lett. h) ovvero una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate attraverso una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, si è proceduto nella definizione, mediante un sistema di calcolo matriciale, del punteggio espresso dall'ambiente allo stato attuale, confrontandolo successivamente con i punteggi raggiunti in funzione delle azioni previste dalle opzioni di piano. Sono stati individuati i determinanti, ovvero le attività ed i processi di origine antropica che sono origine di pressione sull'ambiente. L'identificazione delle conseguenti pressioni ha consentito di scegliere un set di indicatori di stato/impatto, organizzati in maniera sistemica, in grado di descrivere le dinamiche in atto nei confronti delle diverse componenti ambientali. La necessità di dover confrontare informazioni di tipo ordinale e cardinale ha portato alla scelta di una metodologia di analisi che consente il trattamento di dati multidimensionali, comprendenti non solo giudizi di tipo economico, ma anche ambientale, culturale ed etico. Tra le metodologie multicriteriali maggiormente diffuse, l'Analitic Hierarchy Process (AHP) si presta efficacemente a trattare contemporaneamente informazioni di tipo numerico e qualitativo, consentendo di determinare priorità di scelte e di interventi gerarchizzando in livelli e sottolivelli un problema composto da fattori aventi importanza relativa diversa. Questo permette di determinare i valori (pesi) dei criteri su cui si basa la valutazione. La tecnica di applicazione dell'AHP si basa su tre principi fondamentali, correlati fra loro:

- scomposizione: il problema complesso è scomposto in parti elementari, articolate in livelli gerarchici in relazione tra di essi;
- giudizi comparati: rappresenta la tecnica di misurazione utilizzata per stabilire la priorità di ciascun componente e di ciascun indicatore di stato/progetto rispetto alle alte in ciascun livello della scala gerarchica; l'approccio analitico attribuisce un valore a ciascuna componente e a ciascun indicatore, attraverso il confronto tra di esse a due a due, seguendo una "scala fondamentale" costruita con valori che partono da 1 (importanza relativa uguale), fino a 9 (estrema importanza relativa) (Scala di Saaty);
- sintesi delle priorità: la compilazione della matrice dei "confronti a coppie" permette di esprimere un giudizio su ciascuna componente e su ciascun indicatore di stato/progetto. Per ogni riga della matrice, viene eseguita la media geometrica che determina il peso di ogni componente inserita nella stessa.

Il valutatore afferma che i diversi scenari di pianificazione sono stati compresi e valutati mediante il raffronto di matrici di indicatori, che fanno riferimento al sistema ambientale, al sistema sociale e al sistema economico.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 56/66	

Utilizzando il punteggio attribuito agli indicatori per il territorio del Comune di Giacciano con Baruchella, il peso dei fattori e degli indicatori così come determinato dalle matrici dei "confronti a coppie", è stato ricavato il "punteggio pesato" dello Stato dell'Ambiente attuale. Il peso complessivo dei tematismi, ponderato all'analisi dello stato attuale risulta pari a 0,306.

Il peso complessivo dei tematismi, raggiunto a seguito della realizzazione degli obiettivi e delle azioni correlate risultano:
- Opzione "zero", pari a 4,118;
- Opzione 1, pari a 7,911;
- Opzione 2, pari a 13,190.

Dalla verifica degli scenari relativi alle varie opzioni considerate, si può constatare che l'Opzione 2, le cui azioni di piano sono state su esplicitate, è risultata quella che ha raggiunto il peso maggiore, con un netto miglioramento dei parametri ambientali considerati sia rispetto allo stato attuale sia rispetto agli scenari relativi alle Opzioni 0 e 1.

– CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PAT

Il valutatore afferma che gli obiettivi generali del P.A.T., contenuti nel Documento Preliminare, fanno riferimento a quelli esposti all'art. 2 della L.R. 11/2004, integrati dalle ulteriori specificazioni emerse nell'arco degli anni intercorsi dalla data di emanazione della legge a tutt'oggi e sono i seguenti:
- promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini, tramite una crescita economica ed un utilizzo di risorse naturali oculato e tale da non costituire pregiudizio e limitazione per le future generazioni;
- far emergere gli elementi dell'identità locale, sia per gli aspetti storico culturali che per i caratteri tipologici peculiari degli insediamenti, allo scopo di tutelarne le residue valenze di cui sia ancora possibile la valorizzazione;
- evidenziare le peculiarità del paesaggio rurale e la sua importanza naturalistica nel contesto dell'intero territorio;
- ipotizzare nuove destinazioni d'uso su aree integre solo qualora sia stata esperita ogni possibile riorganizzazione e riqualificazione delle preesistenze insediative;
- assumere come prioritaria la valutazione del rischio idraulico e degli aspetti idrogeologici, per la messa in sicurezza delle parti abitate del territorio;
- avere come riferimenti culturali le nuove politiche di sviluppo nazionali ed europee, in particolare per quanto attiene la salvaguardia ambientale.

Si tratta di indirizzi che denotano, quasi obbligatoriamente, un approccio di carattere generalista, ma che possono orientare in maniera razionale ed efficace le strategie di sostenibilità ambientale, già definite nelle esperienze pianificatorie nazionali ed europee e sintetizzabili come segue:
- Il consumo di risorse rinnovabili deve essere adeguato alla capacità di rigenerazione del sistema naturale;
- deve essere limitato al minimo il consumo di risorse non rinnovabili;
- limitare l'emissione di inquinanti in modo da non eccedere la capacità di assorbimento e trasformazione dell'ambiente;
- mantenere e migliorare la qualità ambientale per il sostentamento e il benessere della vita animale e vegetale;
- mantenere e incrementare la biomassa e della biodiversità.

Tali linee guida e di indirizzo costituiscono la base per la definizione degli obiettivi di sostenibilità che il PAT deve garantire in un processo organico di sviluppo e di recupero delle potenzialità che il territorio esprime e che possono essere sinteticamente tradotti in:
- ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- compatibilità dei processi di trasformazione con la tutela dell'integrità fisica, ambientale e paesaggistica nel rispetto dell'identità storico-culturale del territorio;
- riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali attraverso interventi mirati di mitigazione degli impatti;

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 57/66	

- miglioramento e riqualificazione delle qualità ambientali, culturali, architettoniche e sociali delle aree urbane;
- miglioramento del bilancio energetico del territorio e del patrimonio edilizio;
- tutela e recupero delle aree agricole e della capacità produttiva anche mediante l'utilizzo di tecniche ecocompatibili.

Si tratta comunque di ottenere adeguati livelli di qualità ambientale, in riferimento alla necessità di garantire la sostenibilità delle scelte di Piano.

Gli obiettivi specifici sono ridefiniti per ognuno dei sistemi nei quali può essere organizzato il territorio:

- Tutela, salvaguardia e valorizzazione delle aree rurali di interesse paesaggistico ed ambientale;
- tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio di antica origine;
- difesa dal rischio idraulico;
- tutela e salvaguardia delle risorse idriche;
- tutela dall'inquinamento dell'aria;
- tutela dalle emissioni Acustiche;
- tutela dall'inquinamento luminoso;
- tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- favorire la crescita di biodiversità ed integrare la rete ecologica;
- salvaguardia e ripristino del paesaggio fluviale;
- aumento e riqualificazione del verde urbano;
- permanenza della popolazione insediata in zona agricola;
- azioni di tutela del capoluogo rispetto alla viabilità sovracomunale;
- favorire la complementarietà tra traffico e insediamento produttivo;
- diminuzione dell'inquinamento dell'ambiente;
- miglioramento delle aree di frangia e periurbane;
- riqualificazione delle parti urbane degradate e/o in conflitto funzionale;
- riduzione delle emissioni in atmosfera;
- recupero del patrimonio edilizio con riduzione del consumo di suolo agricolo;
- valorizzazione degli Standard;
- idoneità localizzativa delle attività produttive;
- difesa del patrimonio di antica origine;
- sostegno alle attività Sociali;
- sostegno alle attività turistiche;
- miglioramento della qualità urbana mediante attenuazione delle condizioni di conflitto tra i diversi livelli e tipologie di traffico;
- riduzione del traffico all'interno dell'area comunale in particolare nelle aree urbane;
- riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nei centri abitati;
- potenziamento della rete ciclabile sia a livello urbano sia a scala territoriale.

Per quanto attiene alle scelte progettuali, in coerenza con quanto espresso, è stata operata la scelta di individuare le nuove possibili espansioni delle aree urbane lungo direttrici afferenti ad ambiti consolidati. La scelta privilegia pertanto la ridefinizione e il completamento delle frange urbane, il completamento delle previsioni del PRG vigente con nuove espansioni localizzate in aderenza alle aree insediative centrali lungo la direttrici viarie.

Il P.A.T. conferma le categorie d'intervento definite per il Centro Storico e per le corti rurali del PRG vigente, demandando al P.I. eventuali integrazioni e/o revisioni delle azioni previste per i singoli manufatti.

- DIMENSIONAMENTO

Dall'analisi svolta dal valutatore emerge che il PAT è stato dimensionato considerando diversi fattori tra i quali: gli elementi demografici strutturali, la qualità del patrimonio edilizio e la composizione media della famiglia.

Relativamente al dimensionamento demografico al 2021, il valutatore ha ipotizzato un incremento corrisponde a 150 unità nel prossimo decennio derivante essenzialmente da:

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 58/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- un modesto aumento dei nati (derivante soprattutto dalla prolificità degli immigrati) si compensi con l'entità dei morti;
- dalla costanza del trend di immigrazione straniera, che conta 185 unità negli ultimi dieci anni, e potrebbe far registrare, ripresa permettendo, un incremento di 150 unità nel decennio futuro.

Per quanto riguarda il dimensionamento vani, il valutatore ha ipotizzato un incremento corrisponde a 120 unità nel prossimo decennio derivante essenzialmente dai fattori:

- composizione media della famiglia con un indice supposto di 2,3 persone si avrebbe nel decennio un ulteriore aumento di circa 55 unità/famiglie
- una quota del 20% corrisponde a circa 65 unità abitative, è considerata bisognosa di interventi o di sostituzioni totali o di spostamenti in aree urbanizzate;
- non si rilevano quote inutilizzate di patrimonio edilizio di nuova costruzione. Gli edifici abbandonati riguardano in prevalenza immobili rurali e solo in minima parte immobili degradati in aree urbane, tali quote saranno considerate nell'ambito delle volumetrie oggetto di restauri e ristrutturazioni.

Per quanto riguarda la dotazione volumetrica per abitante il valutatore afferma che la L.R. 11/2004 al comma 8 dell'art. 31, ha precisato la possibilità di prevedere nel PAT dotazioni volumetriche diversificate, purché supportate da adeguata documentazione.

Dall'analisi svolta, ai fini del fabbisogno volumetrico del progetto di PAT, il valutatore ha ipotizzato prudenziale prevedere una dotazione media di mc 200/abitante, anche se il rilevamento di P.R.G. ha evidenziato dati ben più elevati.

Il valutatore afferma che, la volumetria media per alloggio può essere credibilmente considerata di mc 300, corrispondente ad una superficie media di circa 100 mq.

La volumetria residenziale richiesta nel prossimo decennio sarà data:

- Nuovi abitanti: 150 x 200 m^3/abitante = 30.000 m^3
- Nuovi alloggi: 120 alloggi x 300 m^3/alloggio = 36.000 m^3

Il valutatore afferma che la volumetria residenziale richiesta nel prossimo decennio, potrebbe aggirarsi su 66.000 m^3; tale dato risulta in linea con di un incremento del 10% all'entità complessiva degli interventi edilizi realizzati dal 2000 al 2009 e contribuisce a confermare l'attendibilità della previsione. Saranno ancora da valutare, per il dimensionamento complessivo del PAT, una quota aggiuntiva da considerare strategica per i crediti edilizi, nonché la capacità residua delle aree del P.R.G. vigente, limitatamente alle aree di PUA non del tutto utilizzate.

Il valutatore afferma che il calcolo della SAU trasformabile è stato effettuato in applicazione degli Atti di Indirizzo, ai sensi dell'art. 50 L.R. 11/2004, integrati dalle precisazioni contenute nella D.G.R. 3650 del 25 nov. 2008 e definisce la quantità di suolo comunale che potrà essere trasformato da suolo agricolo a qualsiasi altro tipo di utilizzo.

I dati relativi al Comune di Giacciano con Baruchella sono i seguenti:

Codice ISTAT	COMUNE	SAU esistente	S.T.C.	S.A.U./S.T.C.	Indice di trasformab.	S.A.U. Trasformab.
029027	Giacciano con Baruchella	Ha 1.356	Ha 1.839	73,73 > 61,3 %	1,3%	Ha 17,63

Quadro complessivo del dimensionamento residenziale

La tabella di sintesi espone il dimensionamento generale del PAT per la residenza, comprendendo oltre i limiti di trasformabilità della SAU e relativo carico di abitanti aggiuntivi, anche il carico insediativo riferito alla capacità edificatoria residua rilevata nella verifica dello stato di attuazione del P.R.G. e quello relativo alle aree di riconversione e riqualificazione.

LOCALITA'	P.R.G. vigente			Comparti di riqualificazione /riconversione			Nuove aree trasformabili per residenza			TOTALE	
	Volumi da PRG	Volumi sola residenza	Abitanti Teorici PRG	Volumi da PRG	Volumi sola residenza	Abitanti Teorici PRG	Volumi da PRG	Volumi sola residenza	Abitanti Teorici PRG	Volumi sola residenza	Abitanti Teorici PRG

661f7448

A.T.O. 2 (Baruchella)	11.584	9.267	46	10.250	8.200	41	36.100	28.880	144	46.347	231
A.T.O. 2 (Giacciano)	1.716	1.373	7				2.549	2.040	10	3.413	17
A.T.O. 4 (Zelo)	12.853	10.282	51	1.800	1.440	7	6.012	4.810	24	16.532	82
TOTALE	**26.153**	**20.922**	**104**	**12.050**	**9.640**	**48**	**44.661**	**35.730**	**178**	**66.292**	**330**

– COERENZA INTERNA ED ESTERNA DEL PIANO

Dallo studio svolto dal valutatore emerge che gli Obiettivi e le Azioni del PAT devono essere finalizzati al "… governo del territorio del Veneto, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione o riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione territoriale …", come riportato all'Articolo 1 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

La rispondenza a tale prescrizione, in riferimento a quanto prestabilito dagli enti territoriali sovraordinati e alla tutela delle risorse territoriali, è stata verificata per garantire la congruità di Obiettivi ed Azioni nei riguardi degli strumenti di governo urbanistico (Coerenza Esterna), e delle componenti ambientali (Coerenza Interna).

L'analisi di Coerenza del PAT è stata attuata in riferimento:

- ai provvedimenti di carattere normativo e pianificatorio vigenti, di rango sovraordinato, in verifica di Coerenza Esterna;
- alla salvaguardia delle peculiarità biotiche ed abiotiche dell'ambito, in verifica di Coerenza Interna.

L'analisi di Coerenza esterna del PAT è stata effettuata nei riguardi della Normativa europea cogente: la Direttiva 2001/42/CEE, nonché degli strumenti di pianificazione sovraordinati il Nuovo PTRC (adottato 17/02/2009) e del PTCP di Rovigo (adottato 21/04/2009).

La verifica di Coerenza Interna è stata effettuata valutando i possibili effetti di Obiettivi e Azioni, che rispondono alle Criticità individuate, in ordine alla preminente necessità di garantire la sostenibilità ambientale del Piano.

– MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Il valutatore afferma che il PAT definisce azioni di trasformazione del territorio che producono effetti negativi sull'ambiente e che necessitano di opere di mitigazione e compensazione. Nella fase di verifica della sostenibilità è emerso come le problematiche maggiori si hanno laddove si concentrano gli interventi di espansione, su questo si concentreranno prioritariamente le misure di mitigazione e compensazione.

A tal proposito il PAT, per gli interventi più significativi, prevede indicazioni di mitigazione o compensazione, le quali possono essere di diversa natura:

- opere di mitigazione strettamente collegate agli impatti;
- opere di ottimizzazione degli interventi previsti dal PAT;
- opere di compensazione, ovvero interventi non direttamente collegati con le opere di Piano, che vengono realizzati a titolo di "compensazione ambientale"

Le azioni significative per le quali si ritiene debbano essere previste delle misure di mitigazione, anche alla luce della verifica di sostenibilità, sono:

- la viabilità esistente;
- i nuovi ambiti di sviluppo insediativo sia residenziale che produttivo;
- il territorio rurale.

La rilevanza degli interventi previsti è legata agli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente. In particolare, in un'ottica di sostenibilità ambientale, si deve porre attenzione al consumo di suolo, all'accessibilità degli insediamenti ai servizi di interesse comune, al mantenimento dell'integrità agricola degli spazi rurali ed ecosistemica degli spazi naturali, alla tutela della biodiversità ed al risparmio energetico.

Le mitigazioni previste sono state accolte secondo lo schema che segue:

CRITICITÀ PRESENTI	CRITICITÀ DERIVANTI	MISURE DI	ARTT. NTA DI

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 60/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	DALLE AZIONI DI PIANO	MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE	RIFERIMENTO
la fragilità idraulica, e le problematiche legate al rischio idraulico, presenti nel territorio	Impermeabilizzazione del territorio e aggravamento delle condizioni	opere di mitigazione relative alla difesa degli insediamenti dalle problematiche di tipo idraulico ed idrogeologico, ove queste siano presenti (aree a ristagno idrico), recepimento delle indicazioni della VCI	13, 24, 31, 32, 39
compromessa qualità dell'aria connessa alla presenza di una viabilità sovracomunale attraversante il centro attraversante il centro abitato di Baruchella	Peggioramento della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico	dispositivi di filtro tra la sede stradale e gli insediamenti residenziali	22, 37
mobilità poco sostenibile	Possibile incremento del traffico veicolare legato a nuovi insediamenti e alla nuova viabilità sovracomunale	azioni volte a favorire una mobilità locale sostenibile, in particolare per i collegamenti tra i nuovi insediamenti e le aree a servizi (scuole, verde pubblico, ecc.), nonché piste ciclabili, percorsi pedonali, percorsi protetti casa-scuola, casa-lavoro, ecc	43, 48
ridotta sostenibilità ambientale	Nuove aree residenziali e/o produttive determinano un impatto critico sull'ambiente	sono incentivati gli interventi di edilizia sostenibile, volte al risparmio energetico, al recupero dell'acqua, oltre che alla riduzione dell'impatto sull'ambiente	24, 25, 26, 31, 36, 39
mancata tutela o considerazione della rete ecologica	riduzione o ulteriore danneggiamento della rete ecologica esistente	forme di tutela e potenziamento della rete ecologica, nei punti in cui la viabilità di progetto è in rilevato sia previsto il mantenimento di varchi, col fine di garantire lo spostamento della piccola fauna locale	33, 48, 49, 50
presenza di elementi detrattori del paesaggio	peggioramento del paesaggio agrario, semplificazione ed impoverimento degli elementi naturalistici	integrazione e mitigazione ambientale per gli elementi detrattori del paesaggio agrario, integrazione e mitigazione ambientale degli insediamenti produttivi, creazione di fasce alberate di filtro da intendere sia come elemento di mitigazione paesaggistica, sia come elemento naturalistico	28, 29, 30, 36, 37
Attività di cava autorizzata	pericolo di inquinamento del suolo e sottosuolo, peggioramento del paesaggio agrario, semplificazione ed impoverimento degli elementi naturalistici	l'attività di cava autorizzata dovrà osservare la distanza minima di ml. 100 dall'importante invariante geologica, paesaggistica ed ambientale del Gorghetto, ricadente nell'ambito di proprietà; si richiamano anche le opere di ripristino ambientale previste alla fine dell'attività, che dovrebbero ricostruire sull'area interessata un assetto dei luoghi di salvaguardia dell'ambiente naturale e del suo importante ruolo nella rete ecologica territoriale	15

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 61/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE
  Il piano identifica delle strategie il cui ambito di interesse è esterno ai siti della rete Natura 2000 del Veneto che non interferiscono con habitat, habitat di specie e specie riconosciuti nei siti della rete Natura 2000 del Veneto;
  Il valutatore dott. Arch. Enrico Maria Crepaldi ha sottoscritto una nota in cui dichiara la sussistenza della fattispecie di esclusione riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 ovverosia "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";
  Il Servizio Pianificazione Ambientale della U.P. Coordinamento Commissioni ha espresso il proprio parere istruttorio n. 101/2012 in data 12.06.2012, prendendo atto della dichiarazione in parola della non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il piano di assetto del territorio del Comune di Giacciano con Baruchella (RO).

- PARERI DELLE AUTORITÀ AMBIENTALI
  Il Comune, con nota n. 2726 del 08.06.12 acquisita al prot. reg. al n. 271494 dell'11.06.12, ha fatto pervenire dichiarazione n. 5843 dell'11.11.11 del Segretario Comunale, con la quale si attesta "che dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, si è provveduto alla richiesta di parere ai soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale e non sono pervenuti pareri delle autorità ambientali" (nota n. 2780 del 12.06.12 al prot. reg. al n. 274834 dell'13.06.12).

- AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI CON IL REALE UTILIZZO DEL TERRITORIO
  Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) con nota prot. n. 6253 del 1.12.2011 acquisita al prot. reg. n. 568960 del 5.12.2011 ha trasmesso dichiarazione del Sindaco n. 6057 del 15.11.2011 con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio

- COERENZA DELLE LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO CON EVENTUALI PROGETTI DI OPERE/INFRASTRUTTURE LA CUI APPROVAZIONE È DI COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA
  Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) con nota prot. n. 6253 del 1.12.2011 acquisita al prot. reg. n. 568960 del 5.12.2011 ha trasmesso dichiarazione del Sindaco n. 6056 del 15.11.2011 con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano, si è provveduto a verificare attentamente eventuali variazioni di destinazione, rispetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti, delle aree su cui sono in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;

- PIANO DI MONITORAGGIO
  Dallo studio svolto dal valutatore emerge che il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di attuazione del PAT da parte dell'Ente che l'ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle scelte strategiche sui sistemi Ambientale, Socio-economico e Sanitario, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi. In letteratura, il monitoraggio, svolto in maniera continuativa durante l'attuazione del piano, è un'attività di aggiornamento e verifica anche in termini quantitativi dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati.

MATRICE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	TEMPI	ENTE
ARIA	Concentrazioni di PM10 L'indicatore rappresenta il livello delle concertazioni di PM10	B	ARPAV Comune
	Concentrazioni di NOx L'indicatore rappresenta il livello delle concertazioni di NOx	B	ARPAV Comune
ACQUA	Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) L'indicatore definisce dal punto di vista chimico il grado di compromissione degli acquiferi per cause naturali e antropiche	M	ARPAV Comune
	Stato chimico delle acque superficiali (IBE)	M	ARPAV

661f7448

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

	L'indicatore definisce lo stato della qualità biologica di un determinato corso d'acqua		Consorzio Bonifica Comune
	Rilasci di origine civile (% allacciamenti fognatura) L'indicatore misura il numero degli allacciamenti alla fognatura comunale	B	ARPAV Polesine Servizi Comune
	Perdite delle reti acquedottistiche L'indicatore misura le perdite d'acqua degli acquedotti	B	ARPAV Polesine Servizi Comune
	Aree a ristagno idrico L'indicatore misura in % la superficie delle aree a ristagno idrico rispetto al totale	L	Consorzio Bonifica Comune
SUOLO E SOTTOSUOLO	S.A.U. consumata per anno L'indicatore misura il consumo annuale di S.A.U.	B	Comune
	Interventi di riqualificazione, riconversione e trasformazione L'indicatore misura le aree interessate annualmente da processi di riqualificazione, riconversione e trasformazione nel totale delle superfici edificabili	B	Comune
FLORA FAUNA BIODIVERSITA'	Indice di Biopotenzialità Indice ecologico-funzionale che valuta il flusso di energia metabolizzato per unità di area dai sistemi ambientali (Mcal/m2/anno)	M	Comune
	Indice di estensione della rete ecologica Quantifica la percentuale di superficie occupata dagli elementi della rete ecologica sulla superficie totale	M	Comune
	Indice di sviluppo della rete a verde Esprime lo sviluppo lineare delle strutture arboreo-arbustive (siepi campestri) costituenti i sistemi a rete, rapportato alla superficie di territorio aperto	M	Comune
PAESAGGIO	Indice di Integrità Valuta la percentuale di superficie di aree integre (superficie non ricadente all'interno dei 50 metri dalle residenze e dei 100 metri dalle strutture produttive) sulla superficie totale	L	Comune
	Recupero elementi incongrui o di degrado L'indicatore misura il numero degli edifici incongrui o degradati recuperati rispetto al totale	M	Comune
	Riuso degli edifici non più funzionali al fondo L'indicatore misura il riutilizzo degli edifici non più funzionali al fondo	M	Comune
PATRIMONIO CULTURALE ARCHITETTONICO ARCHEOLOGICO	Indice di recupero centro storico L'indice misura la quantità di interventi di recupero di fabbricati nei centri storici	B	Comune
	Indice di recupero patrimonio paesaggistico e culturale L'indice misura la quantità di interventi di recupero di fabbricati di interesse storico, architettonico ed ambientale nel Comune	B	Comune
INQUINANTI FISICI	Popolazione esposta a rumore lungo la S.R. n. 443 (leq-dBA) L'indicatore misura la % della popolazione esposta a emissioni di rumore lungo la S.R. n. 443	M	Comune
	Inquinamento luminoso L'indicatore misura in % lo sviluppo della rete pubblica conforme alla normativa sul totale	L	ARPAV Comune
ECONOMIA E SOCIETA'	Saldo naturale e sociale L'indicatore misura le dinamiche della popolazione residente relativamente a nati e morti ed ai flussi in entrata ed in uscita dal Comune	B	Comune
	Popolazione residente L'indicatore misura la dinamica della popolazione residente al fine dell'adeguamento del PAT alle necessità	B	Comune
	Numero di famiglie L'indicatore misura la dinamica del numero delle famiglie residenti al fine dell'adeguamento del PAT alle necessità	B	Comune
	Stranieri residenti L'indicatore misura in % la quantità della popolazione straniera rispetto al totale per ai fini delle problematiche di integrazione	B	Comune
	Occupati per settore L'indicatore misura la popolazione occupata rispetto al totale e la ripartizione rispetto ai settori economici	M	Provincia Comune
	Flussi di traffico lungo la S.R. n. 443 (n. veicoli) L'indicatore misura il numero dei veicoli giornalmente transitanti lungo la S.R. n. 443 ai fini dell'inquinamento atmosferico ed acustico	M	Provincia Comune

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 63/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

– OSSERVAZIONI
Il Comune di Giacciano con Baruchella (RO) con nota prot. n. 6253 del 1.12.11 acquisita al prot. reg. n. 568960 del 05.12.2011 ha trasmesso certificazione del Sindaco del 01.12.2011 attestante il fatto che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni sul PAT, sul Rapporto Ambientale e sulla Sintesi non tecnica, nei sessanta giorni previsti dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio;

– L' Unità di Progetto Coordinamento Commissioni, esaminati i documenti trasmessi ha elaborato la propria istruttoria dalla quale emerge che:
Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano. La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.
Il Rapporto Ambientale, nel confermare i criteri assunti dal PAT, approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi. La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.
Per quanto riguarda i "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" non emergendo dal Rapporto Ambientale i possibili effetti derivanti dalla loro attuazione e mancando la definizione delle funzioni che in dette aree si andranno ad insediate, si rende necessario sottoporre gli interventi, ai fini della procedura VAS, alla verifica di assoggettabilità. Il piano di monitoraggio, come in seguito descritto, dovrà essere opportunamente integrato al fine di controllare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente e di predisporre quindi eventuali mitigazioni.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- la LR 11/2004;
- il D.Lgs. n.152/2006;
- la LR 4/2008;
- la DGR 791/2009

RITENUTO

che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS

ESPRIME PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Giacciano con Baruchella (RO) a condizione che:

661f7448

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 64/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

prima dell'approvazione del Piano, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Relativamente ai "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi", individuate nell'elaborato 4 "Carta delle Trasformabilità", alla fine dell'art. 42 delle NTA, va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, alla verifica di assoggettabilità ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali".
2. Le NTA, all'articolo 53 "Direttive e prescrizioni per il Piano degli Interventi" il comma uno dovrà essere sostituito con il seguente: "Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del PAT."
3. Le NTA, all'articolo 55, dovranno essere integrate al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano. Dovranno essere sottoposte a monitoraggio, integrando gli indicatori presi in considerazione nel Rapporto ambientale, i seguenti indicatori così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive:

	INDICATORI	**u. m.**	**FONTE** dei dati per la costruzione dell'indicatore	**Note/periodicità monitoraggio**
BIODIVERSITA'	Dotazione di verde pubblico (totale e pro capite)	mq ed ubicazione	comune	annuale
	Funzionalità dei corridoi ecologici		comune	annuale
RUMORE	Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	comune	annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	annuale
	Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune - Provincia - ARPAV	annuale
ELETTRO-MAGNETISMO	Sorgenti di inquinamento elettromagnetico e elementi vulnerabili posti in prossimità degli stessi (abitazioni, scuole, etc.)	n, caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	annuale
INQUINAMENTO LUMINOSO	Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
	Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
POPOLAZIONE	Residenti	n	Comune	annuale
	Alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	ad ogni aggiornamento ISTAT
	Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, mc	Comune	annuale
ATTIVITA' PRODUTTIVE	"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali	Comune	annuale

661f7448

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

		presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)		
	Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Comune	annuale
	Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
TRASPORTO E MOBILITA'	Parco veicolare circolante	n° di veicoli per categoria	Autoritratto ACI	biennale
	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	comune - polizia stradale	biennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	comune	biennale
ENERGIA	Consumi gas metano	mc/ab/anno	ente gestore	annuale
	Consumi energia elettrica	kWh/ab/anno	ente gestore	annuale
	Produzione locale di energia da fonte rinnovabile	n ubicazione tipoligia kW/anno	comune - gestori	mensile/annuale
	% Raccolta differenziata	t/anno	ente gestore	annuale

4. per quanto riguarda il contenimento dell'inquinamento luminoso e l'incremento del risparmio energetico occorre integrare l'articolo 25 con le seguenti prescrizioni:
   - Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
   - Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
   - È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
   - Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
   - L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
   - E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
   - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali,nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non é essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
   - E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

in sede di attuazione del Piano:

5. il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

ALLEGATO A Dgr n.	**del**	pag. 66/66	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
COMMISSIONE REGIONALE VAS
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

6. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
7. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 5, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

FIRMATO
Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Segretario Regionale per le Infrastrutture)
Ing. Silvano Vernizzi

FIRMATO
Il Segretario
della Commissione Regionale VAS
(Dirigente della U. P. Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)
Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 30 pagine

661f7448

(Codice interno: 342507)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 397 del 28 marzo 2017

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia da M. F. contro la Regione del Veneto, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 15.04.2016 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342515)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 28 marzo 2017

Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. (provvedimento di variazione n. BIL022)//FONDO SPESE IMPREVISTE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa delle tipologie di spesa finanziabili mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 32/2016 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
La DGR 1/2017 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2017, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "*Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)*", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011;
L'art. 18, L. 39/2001, prevede che il fondo di riserva per spese impreviste non possa essere utilizzato per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa che non costituiscano un principio di spesa continuativa, la cui dotazione si è rilevata insufficiente.
La Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi" con la comunicazione pervenuta all'Area Risorse Strumentali con nota 121096 del 24.03.2017 ed email del 27.03.2017, ha richiesto il prelievo dal fondo di riserva spese impreviste di Euro 188.942,00 per l'integrazione del capitolo 101832/U *"Fondo regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 110, L.R. 13/04/2001, n.11)"*, la cui dotazione risulta essere insufficiente rispetto alle necessità che sono contemplate nell'Allegato 13 *"Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste"* del Bilancio di previsione 2017-2019, in particolare come somme da finanziare rientranti nella tipologia delle spese per calamità e interventi di emergenza.

Si ritiene pertanto necessario dare copertura all'esigenza sopra rappresentata, mediante il prelievo di Euro 188.942,00 per competenza e per cassa dalla Missione 20 *"Fondi e Accantonamenti"* Programma 01 *"Fondo di riserva"* del capitolo 080020/U *"Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente (art. 18, L.R. 29.11.2001, n. 39 - art. 48, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118)"*- articolo 001 *"Fondo di Riserva"* da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa della Missione 11 *"Soccorso civile"* Programma *02 "Interventi a seguito di calamità naturali"* del capitolo di spesa 101832/U *"Fondo regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 110, l.r. 13/04/2001, n.11)"*- articolo 002 "*Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali*" apportando le opportune variazioni:

- al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato A)**;
- al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019, come risulta dall'**Allegato B)**;
- al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 come risulta dall'**Allegato C)**;

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**allegato D)** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesorieredopo l'approvazione del presente decreto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017, del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO l'Allegato 13 *"Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste"* del Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTE le note della struttura regionale precedentemente richiamata.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A), B), C)** e **D),** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A)**;

3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B)**;

4. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato C)**;

5. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato D)**;

6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO A DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+188.942,00	+188.942,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-188.942,00	-188.942,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONDO DI RISERVA***	**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO B DGR n. **del** pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+188.942,00	*+188.942,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+188.942,00**	***+188.942,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+188.942,00**	***+188.942,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	*TOTALE MISSIONE 11*	**+188.942,00**	***+188.942,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 01 - FONDO DI RISERVA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-188.942,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-188.942,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**-188.942,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
20	*TOTALE MISSIONE 20*	**-188.942,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+188.942,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2017 - 2019
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI					
080020	**FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE - PARTE CORRENTE (ART. 18, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 48, D.LGS. 23/06/2011, N. 118)**				
001	FONDO DI RISERVA	-188.942,00	-188.942,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 080020		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 110 - ALTRE SPESE CORRENTI		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 2001 - FONDO DI RISERVA		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA		**-188.942,00**	**-188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**

ALLEGATO C DGR n. **del** pag. 2 / 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI					
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
101832	**FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 110, L.R. 13/04/2001, N.11)**				
002	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	+188.942,00	+188.942,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101832		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1102 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		**+188.942,00**	**+188.942,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 10^ legislatura

ALLEGATO D DGR n. **del** pag. 1 / 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2016					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+188.942,00		
		previsione di cassa		+188.942,00		
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+188.942,00**		
		previsione di cassa		**+188.942,00**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+188.942,00**		
		previsione di cassa		**+188.942,00**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					

ALLEGATO D DGR n. del pag. 2 / 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2017 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-188.942,00	
		previsione di cassa			-188.942,00	
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONDO DI RISERVA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-188.942,00**	
		previsione di cassa			**-188.942,00**	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-188.942,00**	
		previsione di cassa			**-188.942,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+188.942,00**	**-188.942,00**	
		previsione di cassa		**+188.942,00**	**-188.942,00**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+188.942,00**	**-188.942,00**	
		previsione di cassa		**+188.942,00**	**-188.942,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 342508)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 399 del 28 marzo 2017

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Giudice di Pace di Conegliano (TV) RG n. 175/2017 contro la Regione del Veneto e Veneto Strade SpA, per il risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale del 30.12.2013 causato da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 342723)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 401 del 28 marzo 2017

Rilascio di accreditamento istituzionale alla Istituti Polesani s.r.l Via G. Antonelli n. 35 Roma (C.F.09180311004) per le unità di offerta residenziali ubicate presso la struttura denominata "Centro residenziale per persone disabili il Pioppeto" Via Don Minzoni n. 80 Ficarolo (RO). (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 121795 del 27/03/2017 e relazione dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, con prot. n. 123768 del 28/03/2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2537 del 4/08/2000, in attuazione della DGR 751 del 10/03/2000 (documento di programmazione regionale sulla residenzialità extraospedaliera) sono state approvate le procedure attuative e di individuazione delle Istituzioni interessate al c.d. progetto "Grandi Strutture".

Con DGR 244 del 3/03/2015 sono stati definiti i requisiti e standard per i Centri di riferimento per gravi disabilità e disturbi del comportamento con elevata necessità sanitaria, confermando che per le rimanenti unità di offerta presenti all'interno delle ex Grandi strutture dovrà essere avviato o completato il percorso di autorizzazione e/o accreditamento in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alle rispettive Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Istituti Polesani s.r.l.

Via G. Antonelli n. 35 Roma

(C.F.09180311004)

La DGR 2537 del 4/08/2000 aveva individuato l'ente Istituti Polesani come Grande struttura, confermato nella DGR 40 del 21/01/2013.

Con Decreti del Direttore della Sezione Non Autosufficienza n. 84 del 23/03/2015 e n. 344 del 11/12/2015, in via di urgenza ed eccezionalità, la Istituti Polesani srl era stata autorizzata all'esercizio per le unità di offerta di tipologia "RSA" e Comunità Residenziale" per persone disabili.

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

RSA per persone con disabilità "Il Frassino"

RSA per persone con disabilità "Il Pioppo"

Nucleo 1, 11, 12, 21, 22 presso il Centro Residenziale "Il Pioppeto" Via Don Minzoni 80 Ficarolo (RO)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Frassino";

n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Pioppo";

n. 29 posti letto c/o il nucleo 1, n. 28 posti letto c/o nucleo 11, n. 26 posti letto c/o nucleo 12, n. 28 posti letto c/o nucleo 21, n. 30 posti letto c/o nucleo 22;

rilasciata con:

Decreto del Commissario Straordinario dell'Azienda Zero n. 15 del 24/03/2017 (scad. 24/03/2022)

Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, prot. n. 121795 del 27/03/2017;

- incarico di verifica all'Azienda ULSS n. 5 Polesana: prot. n. 122114 del 27/03/2017, integrata con nota prot. n. 123278 del 27/03/2017;

- sopralluogo effettuato il 27/03/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);

- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 123768 del 28/03/2017;

- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento come di seguito precisato:

RSA per persone con disabilità "Il Pioppo":

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*".

RSA per persone con disabilità "Il Frassino":

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*".

RSA per persone con disabilità "La Betulla"(Nucleo 1):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*";

RSA-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione;*

RSA-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*

RSA-DIS.AC 4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

RSA-DISAC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

RSA-DIS.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

RSA-DIS.AC.4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone";*

RSA-DIS.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente";*

RSA-DIS.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente".*

Comunità Residenziale "La Capinera" (Nucleo 11):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";*

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori";*

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato" (P:P)";*

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone";*

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

Comunità Residenziale "Il Pettirosso" (Nucleo 12):

DIS.AC.0.1"*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

DIS.AC.0.2 " *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";*

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori";*

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)";*

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone";*

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente";*

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente".*

Comunità Residenziale "Il Passero" (Nucleo 21):

DIS.AC.0.1"*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

DIS.AC.0.2 " *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione";*

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori";*

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato" (P:P)";*

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone";*

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente";*

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente".*

Comunità Residenziale "L'Usignolo" (Nucleo 22):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*"*;*

C-DIS-G.AC4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*"*;*

C-DIS-G.AC4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*"*;*

C-DIS-G.AC4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*"*;*

C-DIS-G.AC4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone*"*;*

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*"*;*

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 18, ora Azienda ULSS n. 5 Polesana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 107 del 24/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 347 del 17/10/2012, n. 436 del 12/11/2013 e Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 139 del 20/11/2014.

Con riferimento specifico alla struttura di Ficarolo gestita dalla società Istituti Polesani s.r.l., si richiama la DGR n. 40/2013 con la quale veniva disposta la trasformazione della ex "Grande struttura" in Centro di riferimento regionale per gravi disabilità (CRGD) e la trasformazione delle altre tipologie assistenziali già attive presso la struttura di Ficarolo in funzione delle unità di offerta previste dalla DGR n. 84/2007: RSA, comunità residenziale e comunità alloggio. In data 13/3/2015 la Conferenza dei Sindaci ha approvato l'inserimento nel Piano di Zona della riorganizzazione della struttura di Ficarolo, decisione recepita dall'Azienda ULSS n. 18, ora Azienda ULSS n. 5 Polesana, con provvedimento n. 197 del 22/4/2015, dando attuazione a quanto prescritto dalla richiamata DGR n. 40/2013.

Stante la necessità di perfezionare l'iter amministrativo di cui al presente provvedimento e nelle more della conclusione dei procedimenti di cui alla DGR n. 157 del 26/01/2010, si ritiene di procedere con l'accreditamento della struttura in oggetto.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre l'accreditamento all' Istituti Polesani srl, Via G. Antonelli n. 35 Roma (C.F.09180311004) per :

- n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Frassino;
- n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Pioppo";
- n. 29 posti letto c/o il nucleo 1 (RSA per persone con disabilità " La Betulla"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 11, (CR "La Capinera"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 12 (CR "Il Pettirosso"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 21(CR "Il Passero"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 22(CR " L'Usignolo").

Si dà atto che le unità di offerta sopradescritte sono già attive ed esistenti, rientranti nella previsione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) rilevante per gli adempimenti LEA anno 2015 (Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 150 art. 7, comma 1-bis convertito nella legge 27 febbraio 2014 n. 15).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D. Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 751 del 10/03/2000;

Vista la DGR n. 2537 del 4/08/2000;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 157 del 26/01/2010;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 40 del 21/01/2013

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 244 del 3 /03/2015;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 84 del 23/03/2015;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 344 del 11/12/2015;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell'Azienda Zero n. 15 del 24/03/2017

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Istituti Polesani srl, Via G. Antonelli n. 35 Roma (C.F.09180311004) per :

- n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Frassino",
- n. 40 posti letto per RSA per persone con disabilità "Il Pioppo",
- n. 29 posti letto c/o il nucleo 1 (RSA per persone con disabilità "La Betulla"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 11, (CR "La Capinera"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 12 (CR "Il Pettirosso"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 21(CR "Il Passero"),
- n. 20 posti letto c/o nucleo 22(CR " L'Usignolo")

ubicati presso il Centro Residenziale "Il Pioppeto" Via Don Minzoni n. 80 Ficarolo (RO);

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verifica di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti come di seguito rappresentato:

RSA per persone con disabilità "Il Pioppo":

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*".

RSA per persone con disabilità "Il Frassino":

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*".

RSA per persone con disabilità "La Betulla"(Nucleo 1):

DIS.AC.0.1"*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 " *Sono* messi *in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

RSA-DIS.AC.4.1.1 "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*";

RSA-DIS.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

RSA-DIS.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

RSA-DIS.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

RSA-DISAC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

RSA-DIS.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

RSA-DIS.AC.4.9 "*La Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone";*

RSA-DIS.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

RSA-DIS.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

Comunità Residenziale "La Capinera" (Nucleo 11):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone*";

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

C-DIS-G.AC4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

Comunità Residenziale "Il Pettirosso" (Nucleo 12):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone*";

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

Comunità Residenziale "Il Passero" (Nucleo 21):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*

DIS.AC.0.2 "Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone*";

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

Comunità Residenziale "L'Usignolo" (Nucleo 22):

DIS.AC.0.1 "*La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

DIS.AC.0.2 "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia*";

C-DIS-G.AC.4.1.1 "*L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*";

C-DIS-G.AC.4.2 "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";

C-DIS-G.AC.4.3 "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";

C-DIS-G.AC.4.4 "*E' promossa la condivisione della Mission da parte degli operatori*";

C-DIS-G.AC.4.7.1 "*E' definito un Progetto Personalizzato (PP)*";

C-DIS-G.AC.4.7.2 "*Il progetto Personalizzato è documentato*";

C-DIS-G.AC.4.9 "*La "Relazione Educativa" tra operatori e utenti è instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone*";

C-DIS-G.AC.4.11.1 "*E' presente nel servizio una cartella personale per ogni utente*";

C-DIS-G.AC.4.11.2 "*La cartella contiene le informazioni e i dati sull'utente*".

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5 Polesana, al Comune di Ficarolo (RO) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.